GIORNALE MILITARE

1875

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1875.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1875

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 ott. 1873	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che determina il numero e larghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia	27	5	39
20 dic. 1874	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi	1	34	1
1° genn. 1875	(Quadri organici). Ordinamento della milizia mobile	12	15	9
10 »	(Matricola). Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872	2	17	3
10 »	(Reclutamento). R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno	3	44	4
10 »	(Stabilimenti militari di pena). Soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare.	13	3	19
11 »	(Ferrovie) Apertura del tronco di ferrovia *Sassari-Ozieri* (rete di Sardegna)	4	26	4
11 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Porto Empedocle-Comitini* (rete di Sicilia) .	5	27	5
11 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Lercara-Cammarata* (rete di Sicilia) . . .	6	28	6
12 »	(Regolamento d'amministrazione e di contabilità). Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore . .	7	99	6
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modificazione alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874	8	66	7

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 genn. 1875	(Regolamento di disciplina) Ispezioni . . .	9	47	7
12 »	(Regolamento di disciplina). Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche . . .	14	48	20
13 »	(Stipendi nell'esercito). Assegnamenti dei colonnelli investiti, per R. Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale . .	10	15	7
13 »	(Modellario). Stampa di moduli aggiunti al modellario	11	4	8
13 »	(Armi e buffetterie). Applicazione della bocchetta ai foderi di sciabole-baionetto per fucili e moschetti di fanteria, modello 1870 . . .	15	14	21
14 »	(Ferrovie). Apertura della linea *Sarona-Bra* e diramazione *Cairo-Acqui* e speciale computo della lunghezza del tronco *Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola*	16	29	21
14 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Sestri-Levante-Spezia*	17	30	21
14 »	(Disposizioni amministrative generali). R. Decreto portante modificazioni al regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito (del 30 marzo 1873)	59	8	77
5 febb. 1875	(Regolamento di disciplina). Chiarimento al § 738 del Regolamento di disciplina . . .	18	49	27
6 »	(Servizio territoriale). Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze.	19	19	27
7 »	(Milizia mobile). Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla fanteria marina.	20	11	31
8 »	(Regolamento d'amministrazione). Invio dei conti interni all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	21	100	32
8 »	(Impiegati civili). Riforma o dispensa dal servizio degli impiegati civili, dipendenti dal Ministero della guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado	22	1	33
15 »	(Reclutamento). Sottufficiali e caporali in congedo che desiderino essere riammessi in servizio, ed aspirino alla rafferma con premio .	23	45	35
15 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Impianto di una stazione di carabinieri in Ponte a Moriano	24	7	37
16 »	(Ordinamento dell'esercito). Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc.	25	35	37

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 febb. 1875	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Rocella-Monasterace* (rete Calabra)	26	31	37
22 »	(Regolamento d'amministrazione). Istruzione permanente per le ispezioni amministrative ai corpi dell'esercito	28	101	40
23 »	(Quadri organici). Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . .	29	16	53
24 »	(Istruzione delle reclute). Modificazione all'*Atto* n. 115 del 1873 (Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di seconda categoria)	30	7	56
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modificazione alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874	31	67	57
27 »	(Itinerario generale del Regno). Soppressione della tappa a *Mignano* per la truppa di cavalleria	32	1	57
27 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'Allegato numero 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti)	33	50	57
1° mar. 1875	(Regolamento di disciplina). Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici. (Allegato numero 3). Specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei R. R. Principi	34	51	59
2 »	(Armi e buffetterie). Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri.	35	15	60
3 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Solmona-Molina* in prolungamento della linea *Pescara-Solmona* (ferrovie Meridionali) . .	36	32	60
4 »	(Equipaggiamento). Borsa di pulizia . . .	37	30	61
4 »	(Regolamento d'amministrazione.) Aggiunta all'*Atto* n. 260 del 1874	38	102	62
5 »	(Regolamento d'amministrazione). Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri agli ospedali od in licenza	39	103	62
5 »	(Regolamento di esercizi per le truppe a piedi). Numero degli istruttori per le reclute di 2ª categoria	40	7	62
5 »	(Reclutamento). Certificato di buona condotta ai militari che hanno compiuto il loro obbligo di servizio	41	46	62

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
7 mar. 1875	(Stipendi nell'esercito). R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese.	64	17	81
9 »	(Ferrovie). Preavviso ai capi stazione per parte dei comandanti di distretto in casi di chiamata alle armi d'uomini alle case loro	42	33	63
10 »	(Materiale del genio). Locomotive stradali e servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio	43	1	65
10 »	(Corrispondenza postale). Contabilità dei francobolli di Stato	44	2	65
10 »	(Avanzamento). Esperimenti nella scherma di sciabola e nel giuoco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi dell'artiglieria e del genio	45	26	66
10 »	(Ufficiali di riserva). Intervento di ufficiali di riserva in consigli di disciplina	46	3	66
11 »	(Compartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Impianto di una stazione a S. Donato Val di Comina e trasferimento di quella di Fornace del Guerrino a Sesto Imolese	47	8	67
11 »	(Stabilimenti militari di pena). Soldati uscenti dagli stabilimenti militari di pena e sottoposti a rassegna di rimando	48	4	67
11 »	(Regolamento di servizio interno). *Notificazione* delle diserzioni al Ministero della guerra . .	49	5	67
11 »	(Ferrovie). Indicazione sugli scontrini e dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie	50	34	68
11 »	(Regolamento d'amministrazione). Pubblicazione d'una istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito	51	104	68
12 »	(Stipendi nell'esercito). Indennità cavalli per gli ufficiali generali	52	16	69
15 »	(Regolamento di servizio interno). Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra (sostituzione dell'*Atto* n. 49)	53	5	71
16 »	(Regolamento di disciplina). Varianti all'Allegato n. 8 del Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) .	54	52	72
16 »	(Divisa e vestiario). Adozione del bracciale internazionale	55	135	72

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 mar. 1875	(Divisa e vestiario). Varianti all'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871	56	136	73
18 »	(Armi, buffetterie, bardature). Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi dieci reggimenti di cavalleria. Modificazioni alle loro bardature da sella	57	16	73
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Variante alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°	58	68	74
23 »	(Ordinamento dell'esercito). Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da centimetri 7 sul piede di pace; posto da prendersi dai serventi al comando *montate* quando la batteria non è seguita dai carri da munizioni	60	36	78
24 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione al n. 31 dell'Allegato n. 10 (Istruzione per l'igiene della truppa)	61	53	79
25 »	(Regolamento d'amministrazione). Eliminazioni delle frazioni di un centesimo	62	105	79
25 »	(Corrispondenza postale). Modificazioni alla progressione del peso e della tassa pel carteggio ufficiale	63	3	79
28 »	(Stipendi nell'esercito). Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875 . .	65	18	122
28 »	(Reclutamento). Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1875 . .	68	47	141
1° apr. 1875	(Regolamento di disciplina). Assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto, aggiunte all'art. 181 del *Regolamento di disciplina*	66	51	137
1° »	(Disposizioni generali di massima). Formalità da eseguirsi dagli ufficiali esteri che desiderano visitare stabilimenti militari od assistere a manovre o a riviste	67	4	139
4 »	(Milizia mobile). Modificazione all'*Atto* 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali	69	12	142
6 »	(Regolamento di servizio interno). Vivandieri non militari alloggiati in quartiere	70	6	143
8 »	(Ordinamento dell'esercito). Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione	71	37	143
10 »	(Matricola). Memorie storiche dei corpi . . .	72	18	144

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 apr. 1875	(Ordinamento dell'esercito). Gli aiutanti di campo cambiano di sede coi rispettivi comandi di brigata	73	38	144
11 »	(Ordinamento dell'esercito) Composizione delle brigate di fanteria	74	39	144
12 »	(Reclutamento). Uomini sottoposti a rassegna speciale o di rimando	75	48	145
13 »	(Sussistenze militari). Razioni d'assaggio pane.	76	3	145
13 »	(Ferrovie). Viaggi pei quali si debbe utilizzare il tronco Sestri-Levante-Spezia	77	35	146
14 »	(Disposizioni varie). Smercio di carte dell'istituto topografico militare	78	23	147
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro.	79	106	147
18 »	(Requisizione dei quadrupedi per servizio dell'esercito). Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi. Riparto tra i comuni del contingente di quadrupedi assegnato a ciascuna provincia.	104	1	179
25 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi). Varianti al Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per le truppe a piedi.	80	8	151
26 »	(Ferrovie). Apertura della fermata di *Rovigliasco* fra Moncalieri e Trofarello (rete Alta Italia).	81	36	155
27 »	(Matricola). Variazioni matricolari degli ufficiali comandati ai distretti	82	19	156
28 »	(Regolamento di servizio territoriale). Onori da rendersi nelle riviste e parate e nello sfilare in parata	83	20	156
29 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi). Saluto colla bandiera	84	9	157
29 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Variante al n 1459 del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria	85	3	157
2 magg. 1875	(Ordinamento dell'esercito). Numerazione e composizione delle brigate di cavalleria	86	40	159
3 »	(Milizia mobile). Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile	87	13	159
4 »	(Sussistenze militari). Avvertenze da aversi nel caricare i carri per pane	88	4	162
12 »	(Reclutamento). Assegnazione ad altro corpo di militari mandati in congedo illimitato appartenenti alle scuole militari, ai reparti d'istruzione ed alle compagnie di disciplina	89	49	163

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 magg. 1875	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Pubblicazione della 3ª edizione dell'*Itinerario generale del Regno*	90	69	166
13 »	(SERVIZIO VETERINARIO). Riforma, vendita ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio . .	91	2	167
13 »	(SCUOLE MILITARI) Trasferimento dei sottufficiali allievi del 2° anno del corso speciale e del corso di contabilità ai corpi ai quali già appartenevano e contemporanea concessione di una licenza ordinaria di un mese ultimati gli esami finali	92	16	167
13 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del regolamento in data 30 ottobre 1859	93	71	168
13 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio.	94	72	169
17 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA). Istruzione delle reclute di 2ª categoria. Variante al § 71 del suddetto regolamento	95	7	171
20 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario	96	72	171
20 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE). Disposizioni mantenute in vigore dal regolamento in data 30 ottobre 1859 . .	97	1	172
20 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO). Modificazioni all'istruzione del servizio interno dell'istituto topografico militare	98	19	172
20 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO). Ritenzioni sulla paga agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico delle masse generali	99	20	174
25 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Variante all'Allegato n. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).	100	55	175
26 »	(FERROVIE). Apertura del tronco di ferrovia *Molina-Aquila* a complemento della linea *Pescara-Aquila* (ferrovie Meridionali) . . .	101	37	175
27 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Variante all'Allegato n. 8 al Regolamento disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti)	102	56	177
28 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Modificazione al § 571 del Regolamento di disciplina . . .	103	57	178

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
30magg.1875	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia.	125	6	217
1° giug. 1875	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Pubblicazione dell'appendice 1.ª Istruzione col moschetto. Scuola in cacciatori. Istruzione colla pistola a rotazione. Pubblicazione di *modificazioni* al tomo 2° del suddetto regolamento.	108	4	197
2 »	(Disposizioni varie). Dotazioni permanenti di carte geografiche e topografiche pei comandi generali, comandi di divisione, comandi di brigata di fanteria o di cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria o del genio	109	24	198
3 »	(Ordinamento dell'esercito). Direzioni di sanità militare. Variante al n. 33 dell'*Atto* 196 del 1873.	105	41	194
3 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Trasferimento di stazione da Zubiena a Mongrando	106	9	194
3 »	(Scuole d'equitazione di presidio). Esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	110	1	199
3 »	(Reclutamento). R. Decreto che fissa la tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855 . . .	126	52	218
4 »	(Servizio trasporti). Costituzione, attribuzioni e norme di servizio della direzione trasporti.	107	1	194
4 »	(Reclutamento). Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri e carabinieri congedati dopo 12 o più anni di servizio	111	50	199
7 »	(Reclutamento). Legge portante modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.	112	51	199
7 »	(Giubilazioni per l'esercito). Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato	117	1	207
8 »	(Servizio di commissariato militare). Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sede di direzioni o sezioni di commissariato	113	1	202
9 »	(Scuole militari). Materie d'insegnamento agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria o del genio	114	7	203

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 giug. 1875	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . .	115	73	206
10 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale). Errata-corrige	116	2	206
10 »	(Armi e buffetterie). Bardatura da sella modello 1875 per cavalleria	118	17	209
12 »	(Armi e buffetterie) Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio	119	18	212
12 »	(Servizio sanitario). Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (supplemento N. 10 del *Giornale militare* 1870).	120	5	213
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Unità amministrativa presso le direzioni di sanità . . .	121	107	214
15 »	(Divisa e vestiario). Copertura del berretto degli ufficiali	122	137	214
16 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (*Regolamento sull'uniforme*)	123	58	214
17 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Norme per le manovre coi quadri	124	74	215
17 »	(Reclutamento). Regio decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere lo arruolamento	131	53	223
20 »	(Divisa e vestiario). Uso della mantellina a vece del cappotto per la truppa delle compagnie alpine	127	138	218
21 »	(Equipaggiamento). Sacco a biada	128	31	218
22 »	(Divisa e vestiario). Giubbe di panno per granatieri	129	139	219
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Composizione delle razioni di foraggio.	130	108	220
29 »	(Leggi di bilancio) Legge che autorizza la spesa di L. 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiale per batterie da campagna di grosso calibro	142	4	239
29 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa di L. 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.	143	5	240
29 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito	144	6	240

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
29 giug. 1875	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,900,000 per fortificazioni magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni.	145	7	241
29 »	(Leggi di bilancio). Legge che modifica il ripartimento per armate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N° 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo della Spezia.	146	8	242
29 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia.	147	9	243
30 »	(Armi e munizioni). Adozione di una cartuccia a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica .	132	1	224
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Appendice all'istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali	133	75	224
1° lugl. 1875	(Regolamento di disciplina). Aggiunte all'allegato N° 2 al regolamento di disciplina. (Regolamento per le licenze dell'esercito). . . .	134	60	226
1° »	(Regolamento di disciplina). Varianti all'allegato N° 1 al regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	135	61	226
2 »	(Ferrovie). Viaggi delle famiglie di militari. .	136	38	226
2 »	(Regolamento d'amministrazione) Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi	137	109	227
2 »	(Armi e buffetterie). Lunghezza del passante del cinturino per le truppe a piedi.	138	19	228
2 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	139	76	229
6 »	(Giustizia militare). Sentenze pronunziate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali.	140	11	231
7 »	(Reclutamento). Istruzione per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N° 2532	141	54	231
8 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei rr. carabinieri). Impianto di una stazione a Maenza.	148	10	244
9 »	(Quadri organici). Formazione del distretto di Rovigo	149	17	244
9 »	(Circoscrizione militare territoriale). Formazione del distretto di Rovigo	149	8	244
9 »	(Milizia mobile). Formazione del distretto di Rovigo	149	14	244

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 lugl. 1875	(Regolamento d'amministrazione). Ristampa del regolamento d'amministrazione	150	110	245
11 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria) Errata corrige.	151	8	246
11 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale) Errata corrige	151	3	246
13 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento d'istruzione di servizio interno per la cavalleria	152	77	247
14 »	(Ferrovie) Apertura del tronco di ferrovia *Torremare Pisticci*. (Rete Calabra)	153	39	247
15 »	(Equipaggiamento) Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatori nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria)	154	32	249
16 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei rr. carabinieri) Trasferimento di stazione da S. Michele a Godo	155	11	250
25 »	(Regolamento d'amministrazione). Regio decreto che stabilisce le indennità fisse in danaro da corrispondersi ai corpi e riparto di corpi pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quanto sulle vie ordinarie	158	111	267
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875; alle tariffe per riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870, 71 e 74.	156	78	251
28 »	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874	157	3	256
8 agos. 1875	(Ferrovie) Ammissione dei militari viaggianti in 3ª classe a prezzo di tariffa sul tratto diretto fra Foggia e Bari e viceversa dei treni 17 e 18 delle ferrovie meridionali e su tutti i treni diretti comprendenti 3ª classi delle ferrovie romane	159	40	271
9 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione del N° 120 del regolamento sulle licenze (Allegato N° 2).	160	61	271

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 agos. 1875	(Regolamento di disciplina). Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari	161	62	272
10 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como . . .	174	7	287
12 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione dei §§ 213 e 214 del regolamento di disciplina .	162	63	272
20 »	(Divisa e vestiario). Distintivi di grado sulle maniche dell'abito agli ufficiali e graduati di truppa dell'arma dei reali carabinieri . . .	163	140	275
20 »	(Regolamento di disciplina). Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori.	164	64	276
21 »	(Reclutamento). I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato.	165	55	276
22 »	(Servizio veterinario). Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito . . .	166	3	276
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Divieto di far stipulazioni nei contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. Conteggio del prezzo della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza	167	112	277
23 »	(Matricola). Pubblicazione di una nuova *Istruzione per le matricole dell'esercito*	168	20	278
24 »	(Compartimento territoriale dell'arma dei RR carabinieri). Trasferimento di stazione da Guzzola a Castelpunzone	169	12	278
31 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Monasterace Catanzaro* (rete calabra)	170	41	279
1° sett. 1875	(Itinerario generale del regno). Soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola e modificazioni all'itinerario generale del regno in seguito a tali soppressioni ed all'apertura del tronco ferroviario *Monasterace Catanzaro*.	171	2	281
2 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Camerlata Como* (rete alta Italia)	172	42	284
2 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunta al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito	173	113	285
8 »	(Divisa e vestiario). Fregio sulla copertura bianca del chepì, cappello e colbacco degli ufficiali.	175	141	287

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 sett. 1875	(Regolamento di disciplina) Registrazioni estratti delle punizioni degli ufficiali	176	65	288
9 »	(Ordinamento dell'esercito). Composizione della brigata di cavalleria	176 (*bis*)	42	288
12 »	(Corrispondenza postale). Disposizioni complementari del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici	177	4	289
13 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	178	66	296
14 »	(Zappatori di fanteria e cavalleria). Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	179	2	296
14 »	(Statistica). I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza	180	4	299
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari	181	79	299
17 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione ai §§ 274, 275, 276 e 277 del regolamento di disciplina	182	67	301
18 »	(Ordinamento dell'esercito). Reggimenti di cavalleria. Variante ai N^i^ 27 e 28 dell'atto 196 del 1873.	183	43	302
19 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria). Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenuti in vigore	184	1	302
20 »	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Segnali di tromba per la cavalleria	185	5	303
20 »	(Regolamento di servizio territoriale). Segnali di tromba per la cavalleria	185	21	303
21 »	(Regolamento d'amministrazione). Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa	186	114	303
22 »	(Modellario). Moduli degli stampati prescritti dalla nuova Istruzione per le matricole dell'esercito	187	5	304
22 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei rr. carabinieri). Soppressione della stazione di Campo Marzio	188	13	305
23 »	(Armi e buffetterie). Aggiunte all'*Atto* relativo alla base d'armamento della truppa d'artiglieria.	189	20	307

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 sett. 1875	(ARMI E BUFFETTERIE). Armati di moschetto nelle truppe di fanteria	190	21	307
25 »	(REGOLAMENTO D'ESERCIZIO E DI EVOLUZIONI PER PER L'ARMA D'ARTIGLIERIA). Disposizioni per le riviste e parate dell'artiglieria.	191	1	307
27 »	(DIVISA E VESTIARIO). Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri	192	142	308
28 »	(DIVISA E VESTIARIO). Speroni e staffe per gli ufficiali dei bersaglieri	193	143	309
28 »	(DIVISA E VESTIARIO). Numero sugli spallini degli allievi dei collegi militari	194	144	309
28 »	(RECLUTAMENTO) Soppressione dell'assegno di 50 centesimi agli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria.	195	56	309
29 »	(EQUIPAGGIAMENTO). Affardellamenti dello zaino delle compagnie alpine	196	33	310
29 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA). Aggiunta al § 294. . . .	197	9	310
29 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA). Aggiunta al § 338. . .	198	2	310
29 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Vitto per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità.	199	115	310
30 »	(DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI). Istruzione sul conteggiamento delle spese per la compera di cavalli ad economia	200	9	312
1° ott. 1875	(SCUOLE MILITARI). Cavalli e palafrenieri occorrenti per l'equitazione degli allievi delle scuole militari	201	8	319
2 »	(EQUIPAGGIAMENTO). Pacchetto di medicazione .	202	34	320
6 »	(MATRICOLA). Disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età	203	21	321
10 »	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO). Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli.	204	1	323
11 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Esclusione dei volontari d'un anno dal soprassoldo di servizio d'ospedale.	205	116	324
12 »	(FERROVIE). Variante al § 71 dell'Istruzione che fa seguito al regolamento 8 giugno 1870. .	206	43	324
13 »	(STABILIMENTI MILITARI DI PENA). Soppressione della compagnia di disciplina speciali . . .	207	5	324
14 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA) Aggiunte all'articolo 181. (Assegnazione alla classe di punizione).	208	68	325
14 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Chiarimenti ai §§ 744 e 751 del regolamento di disciplina . .	209	69	325

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 ott. 1875	(Disposizioni amministrative generali) Istruzioni per la concessione di cavalli di agevolezza .	210	10	326
16 »	(Regolamento d'amministrazione) Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873	211	117	337
20 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei rr. carabinieri). Soppressione della stazione di Lanzacco, ed impianto di una stazione nell'arsenale di Venezia	212	14	337
21 »	(Ferrovie) Apertura del tronco *Conturssi-Romagnano* (rete calabra)	213	44	338
26 »	(Amministrazione centrale). R. decreto che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del ministero della guerra	235	5	373
1° nov. 1875	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Comitini-Passofonduto*, della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo* (rete di Sicilia).	214	45	341
1° »	(Impiegati civili). R. decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate, dagli impiegati civili dei personali dipendenti dal ministero della guerra . . .	226	3	353
2 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Cammerata-Spina* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle* (rete di Sicilia) . . .	215	46	342
3 »	(Ferrovie). Corso d'istruzione sulle ferrovie per gli ufficiali dell'esercito	216	47	343
3 »	(Regolamento di disciplina) Aggiunta e schiarimento all'allegato N° 8 al regolamento di disciplina. (Istruzione per la concessione degli attendenti)	217	70	343
4 »	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunta all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza	218	11	344
8 »	(Stipendi nell'esercito). Designazione dei casi di perdita di cavalli per causa di servizio. Indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo .	219	21	345
9 »	(Stipendi nell'esercito). Pagamento del debito della masse rimonta eccedente il limite massimo	220	22	346
10 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei rr. carabinieri). Soppressione delle stazioni di Ripa e Longara, ed impianto delle stazioni di S. Paolo e S. Sebastiano	221	15	347

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 nov. 1875	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare	241	80	417
21 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARBINIERI). Trasferimento di stazione da Piverone ad Azeglio	222	16	349
24 »	(FERROVIE). Apertura del tronco di ferrovia *Mondovì-Carrù* (rete alta Italia)	223	48	349
24 »	(FERROVIE). Apertura del tronco *Udine-Gemona-Ospedaletto* della linea della Pontebba (rete alta Italia)	224	49	350
24 »	(FERROVIE). Apertura del tronco *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete calabra).	225	50	351
28 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del codice penale per l'esercito. Aggiunta al § 746 del regolamento di disciplina	227	71	354
1° dic. 1875	(MATRICOLA). Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina. (Schiarimenti)	228	22	355
1° »	(ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA). Aggiunzioni al § 61 di detta istruzione.	229	5	355
2 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO) Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale	230	23	357
2 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Fondi di oggetti di corredo per riparti di truppa che non hanno magazzini propri di arredamento . .	231	118	359
3 »	(FERROVIE). Apertura del tronco di ferrovia *Terontola-Chiusi* e soppressione della stazione di Tuoro del tronco *Perugia-Arezzo* (rete delle romane)	232	51	36
4 »	(FERROVIE). Apertura del tronco *Cotrone-Catanzaro* a complemento della linea *Taranto-Reggio-Calabria* (rete calabra).	233	52	368
4 »	(AMMINISTRAZIONE CENTRALE). Scompartimento del ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio, e riparti del personale fra i diversi rami di servizio	236	6	380
9 »	(REGOLAMENTO DI MANOVRA PER LA FANTERIA). Pubblicazione del nuovo regolamento . . .	234	1	369

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 dic. 1875	(Reclutamento) Tabelle di reclutamento di vari corpi dell'esercito	237	57	387
18 »	(Itinerario generale del regno). Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	238	3	388
20 »	(Regolamento d'amministrazione). Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta alle truppe	239	119	413
22 »	(Servizio sanitario). Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali	240	6	415
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio*	242	81	418
26 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio). Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore	243	1	419
27 »	(Regolamento di servizio territoriale). Norme di precedenza relativamente agli impiegati contabili	244	22	419
28 »	(Regolamento di disciplina). Circa il saluto: variante agli art. 34 e 35 del suddetto regolamento	245	72	420
29 »	(Regolamento d'amministrazione). Conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de'personali varî	246	120	421
30 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni ed aggiunte al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito	247	121	426

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1875.

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
235	5	R. Decreto che stabilisce un nuovo organico del personale del ministero della guerra	373
236	6	Scompartimento del ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio e riparti del personale fra i diversi rami di servizio.	380
		ARMI E BUFFETTERIE	
15	14	Applicazione della bocchetta ai foderi di sciabola-baionetta per fucili e moschetti di fanteria mod. 1870 .	21
35	15	Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri.	60
57	16	Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi 10 reggimenti di cavalleria. Modificazione alla loro bardatura da sella	73
118	17	Bardatura da sella modello 1875 per cavalleria . . .	209
119	18	Aggiunte e varianti nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio	212
138	19	Lunghezza del passante del cinturino per la truppa a piedi	228
189	20	Aggiunte all'*Atto* relativo alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria	307
190	21	Armati di moschetto nelle truppe di fanteria. . . .	307
		ARMI E MUNIZIONI	
132	1	Adozione d'una cartuccia a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica.	224

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
149	8	Formazione del distretto di Rovigo	244
		CORRISPONDENZA POSTALE	
41	2	Contabilità dei francobolli di Stato.	65
63	3	Modificazioni alla progressione del peso e della tassa pel carteggio ufficiale	79
177	4	Disposizioni completive del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici	289
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
59	8	R. Decreto portante modificazioni al regolamento per la compra ad economia di cavalli per l'Esercito (del 30 marzo 1873)	77
200	9	Istruzione sul conteggiamento delle spese per la compera di cavalli ad economia	312
210	10	Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	326
218	11	Aggiunta all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	344
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA	
67	4	Formalità da eseguirsi dagli ufficiali esteri che desiderano visitare stabilimenti militari od assistere a manovre o a riviste.	139
		DISPOSIZIONI VARIE	
78	23	Smercio di carte dell'istituto topografico militare . .	147
109	24	Dotazioni permanenti di carte geografiche e topografiche pei comandi generali, comandi di divisione territoriale, comandi di brigata di fanteria o di cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria o del genio.	198

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		DIVISA E VESTIARIO	
55	135	Adozione del bracciale internazionale	72
56	136	Variante all'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari, delli 5 agosto 1871 . . .	73
122	137	Copertura del berretto degli ufficiali	214
127	138	Uso della mantellina a vece del cappotto per la truppa delle compagnie alpine	218
129	139	Giubbe di panno per granatieri	219
163	140	Distintivo di grado sulle maniche dell'abito agli ufficiali e graduati dell'arma dei reali carabinieri	275
175	141	Fregio sulla copertura bianca del chepì, cappello e colbacco degli ufficiali	287
192	142	Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri	308
193	143	Speroni e staffe per gli ufficiali dei bersaglieri . . .	309
194	144	Numero sugli spallini degli allievi dei collegi militari	309
		EQUIPAGGIAMENTO	
37	30	Borsa di pulizia	61
128	31	Sacco a biada	218
154	32	Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatore nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria)	249
196	33	Affardellamento dello zaino delle compagnie alpine. .	310
202	34	Pacchetto di medicazione.	320
		FERROVIE	
4	26	Apertura del tronco *Sassari-Ozieri* (rete di Sardegna).	4
5	27	Apertura del tronco *Porto-Empedocle-Comitini* (rete di Sicilia)	5
6	28	Apertura del tronco *Lercara-Cammarata* (rete di Sicilia)	6
16	29	Apertura della linea *Savona-Bra* e diramazione Cairo-Acqui e speciale computo della lunghezza del tronco Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola	21
17	30	Apertura del tronco *Sestri Levante-Spezia*	24
26	31	Apertura del tronco *Rocella-Monasterace* (rete Calabra)	37
36	32	Apertura del tronco *Solmona-Molina* in prolungamento della linea Pescara-Solmona (ferrovie Meridionali) .	60

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
42	33	Preavviso ai capi stazione per parte dei comandanti di distretto in casi di chiamata alle armi d'uomini alle case loro	63
50	34	Indicazioni sugli scontrini o dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie	68
77	35	Viaggi pei quali si debba utilizzare il tronco Sestri-Levante-Spezia	146
81	36	Apertura della fermata di *Revigliasco* fra Moncalieri e Troffarello (rete Alta Italia)	155
101	37	Apertura del tronco di ferrovia *Molina-Aquila* a complemento della linea Pescara-Aquila (ferrovie meridionali)	175
136	38	Viaggi delle famiglie dei militari	226
153	39	Apertura del tronco di ferrovia *Torremare-Pisticci* (rete Calabra)	247
159	40	Ammissione dei militari viaggianti in 3ª classe a prezzo di tariffa sul tratto diretto fra Foggia e Bari e viceversa dei treni 17 e 18 delle ferrovie meridionali, e tutti i treni diretti comprendenti 3ª classi delle ferrovie Romane	271
170	41	Apertura del tronco *Monasterace-Catanzaro* (rete Calabra)	279
172	42	Apertura del tronco *Camerlata-Como* (rete Alta Italia)	284
206	43	Varianti al § 71 dell'istruzione che fa seguito al regolamento 8 giugno 1870	324
213	44	Apertura del tronco *Contursi-Romagnano* (rete Calabra)	338
214	45	Apertura del tronco di ferrovia *Comitini-Passofonduto* della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo* (rete di Sicilia)	341
215	46	Apertura del tronco di ferrovia *Cammarata-Spina* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle* (rete di Sicilia)	342
216	47	Corso d'istruzione sulle ferrovie per gli ufficiali dell'esercito	343
223	48	Apertura della linea di ferrovia *Mondovì-Carrù* (rete Alta Italia)	349
224	49	Apertura del tronco *Udine-Genova-Ospedaletto* della linea della *Pontebba* (rete Alta Italia)	350
225	50	Apertura del tronco *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete Calabra)	351
232	51	Apertura del tronco di ferrovia *Terontola-Chiusi* e soppressione della stazione di *Tuoro* del tronco *Perugia-Arezzo* (rete delle Romane)	360
233	52	Apertura del tronco *Cotrone-Catanzaro* a complemento della linea *Taranto-Reggio Calabria* (rete Calabra)	368

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO	
117	1	Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato	207
		GIUSTIZIA MILITARE	
140	11	Sentenze pronunciate dalle commissioni d'inchiesta e dai tribunali militari speciali contro ufficiali . . .	231
		IMPIEGATI CIVILI	
22	1	Riforma o dispensa dal servizio d'impiegati civili, dipendenti dal Ministero della guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado	33
226	2	R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagli impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra. .	853
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE	
30	7	Modificazione all'*Atto* N. 115 del 1873 (Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria)	56
		ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA	
229	5	Aggiunzioni al § 61 di detta Istruzione.	355
		ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO	
204	1	Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli	323

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ITINERARIO GENERALE DEL REGNO	
32	1	Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria	57
171	2	Soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola e modificazioni all'Itinerario generale del regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario *Monasterace-Catanzaro*	281
238	3	Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	898
		LEGGI DI BILANCIO	
142	4	Legge che autorizza la spesa di lire 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiale per batterie da campagna di grosso calibro	239
143	5	Legge che autorizza la spesa di 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartuccie e buffetterie	240
144	6	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito	240
145	7	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 21,900,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni	241
146	8	Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N 929, per una diga ed opere di fortificazione del golfo della Spezia	242
147	9	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia	243
		MATERIALE DEL GENIO	
43	1	Locomotive stradali e servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio	65

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MATRICOLA	
2	17	Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872 . .	3
72	18	Memorie storiche dei corpi	144
82	19	Variazioni matricolari degli ufficiali comandati ai distretti	156
168	20	Pubblicazione di una nuova Istruzione per le matricole dell'esercito	278
203	21	Disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età	321
228	22	Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina	355
		MILIZIA MOBILE	
20	11	Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla fanteria marina	31
69	12	Modificazione all'*Atto* N. 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali . .	142
87	13	Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile	159
149	14	Formazione del distretto di Rovigo	244
		MODELLARIO	
11	4	Stampa di moduli aggiunti al modellario	8
187	5	Moduli degli stampati prescritti dalla nuova Istruzione per le matricole dell'esercito	304
		OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI	
27	5	R. Decreto che determina il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militari nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia . . .	39
125	6	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia	217
174	7	R. decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como	287

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ORDINAMENTO DELL'ESERCITO	
1	34	R. Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi	1
25	35	Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici ecc.	37
60	36	Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace: posto da prendersi dai serventi al comando *montate* quando la batteria non è seguita dai carri da munizione	78
71	37	Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione	143
73	38	Gli aiutanti di campo cambiano di sede coi rispettivi comandi di brigata	144
74	39	Composizione delle brigate di fanteria	144
86	40	Numerazione e composizione delle brigate di cavalleria	159
105	41	Direzioni di sanità militare. Variante al N. 33 dell'*Atto* 196 del 1873.	194
176	42	Composizione delle brigate di cavalleria	288
183	43	Reggimenti di cavalleria. Variante ai N. 27 e 28 del l'*Atto* 196 del 1873	302
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
8	66	Modificazioni alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874	7
31	67	Modificazioni alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874	57
58	68	Varianti alle Istruzioni per la mobilitazione dell'esercito (Tomo 2°)	74
90	67	Pubblicazione della 3ª edizione dell'Itinerario generale del regno	86
93	70	Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859	8
94	71	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio.	9
96	72	Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario.	1
115	73	Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria.	2
124	74	Norme per la manovra coi quadri	21
133	75	Appendici all' istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali	22

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
139	76	ggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale pei servizi amministrativi	229
152	77	egolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	247
156	78	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875: alla tariffa per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi Modello 1870, 71 e 74	251
181	79	Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari	299
241	80	R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare	417
242	8	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio	418
		QUADRI ORGANICI	
12	5	Ordinamento della milizia mobile	9
29	6	Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873. .	53
149	17	Formazione del distretto di Rovigo	244
		RECLUTAMENTO	
3	44	R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno.	4
23	45	Sottufficiali e caporali in congedo, che desiderino essere riammessi in servizio ed aspirare alla rafferma con premio	35
4	46	Certificato di buona condotta ai militari che hanno compiuto il loro obbligo di servizio	62
6	47	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1855	141
	48	Uomini sottoposti a rassegna speciale o di rimando .	145
	49	Assegnazione di militari di altro corpo mandati in congedo illimitato appartenenti alle scuole militari, ai reparti d'istruzione ed alle compagnie di disciplina.	165
1	50	Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri e carabinieri congedati dopo 12 o più anni di servizio.	199

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
112	51	Legge portante modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito	199
126	52	R. Decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855.	218
131	53	R. decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.	223
141	54	Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532	231
165	55	I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato	276
195	56	Soppressione dell'assegno di cent. 50 agli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria	309
237	57	Tabella di reclutamento dei vari corpi dell'esercito.	387
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE	
7	99	Variazioni e modificazioni amministrativo-contabili in vigore	6
21	100	Invio dei conti interni all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi	32
28	101	Istruzioni permanenti per le ispezioni amministrative nei corpi dell'esercito	40
38	102	Aggiunta all'*Atto* N. 260 del 1874	62
39	103	Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri all'ospedale od in licenza	62
51	104	Pubblicazione d'un istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito	68
62	105	Eliminazione delle frazioni di un centesimo	79
79	106	Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro.	147
121	107	Unità amministrativa presso le direzioni di sanità	214
130	108	Composizione delle razioni foraggio	220
137	109	Rifornimento, riforma e vendita di cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi	227
150	110	Ristampa del regolamento d'amministrazione	245
158	111	R. decreto che stabilisce le indennità fisse in danaro da corrispondersi ai corpi pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quando sulle vie ordinarie	267
167	112	Divieto di far stipulazione nei contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. Conteggio del prezzo della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza	277

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
173	113	Aggiunta al Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito	285
186	114	Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa	303
199	115	Vitto per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità	310
205	116	Esclusione dei volontari di un anno dal soprassoldo di servizio d'ospedale	324
211	117	Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873	337
231	118	Fondi di oggetti di corredo per reparti di truppa che non hanno magazzini propri di arredamento . . .	259
239	119	Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta alla truppa	413
246	120	Conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de' personali vari	421
247	121	Modificazioni ed aggiunte al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito	426
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO	
45	26	Esperimento nella scherma di sciabola e nel giuoco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi dell'artiglieria e del genio	66
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
9	47	Ispezioni	7
14	48	Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche . . .	20
18	49	Chiarimenti al § 738 del Regolamento di disciplina .	27
33	50	Aggiunta all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . .	57
34	51	Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici (Allegato N. 3). Specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei R.R. Principi . .	59
54	52	Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . .	72
61	53	Modificazione al N. 31 dell'Allegato n. 10 al regolamento di disciplina. (Istruzione per l'igiene della truppa) .	79
66	54	Assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto (aggiunta all'art. 181 del Regolamento di disciplina)	137
100	55	Variante all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	175
102	56	Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . .	177
103	57	Modificazione al § 571 del Regolamento di disciplina .	178

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
123	58	Aggiunta all'Allegato n. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	214
134	59	Aggiunta all'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze)	226
135	60	Aggiunta all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	226
160	61	Modificazioni al N. 120 del Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2)	271
161	62	Chiarimento all'art. 5 circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari	272
162	63	Modificazione ai §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina	272
164	64	Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori	276
176	65	Registrazione degli estratti delle punizioni degli ufficiali	288
178	66	Modificazione all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	296
182	67	Modificazione ai §§ 274, 275, 276, 277 del Regolamento di disciplina	301
208	68	Aggiunta all'art. 181 del Regolamento di disciplina (assegnazione alla classe di punizione).	325
209	69	Chiarimenti ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina	325
217	70	Aggiunta e schiarimento all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti)	343
227	71	Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'esercito. Aggiunta al § 746 del Regolamento di disciplina	354
245	72	Circa il saluto: variante agli art. 34 e 35 del regolamento di disciplina	420
		REGOLAMENTO D'ESERCIZIO E DI EVOLUZIONE PER L'ARMA D'ARTIGLIERIA	
191	1	Disposizione per le riviste e parate dell'artiglieria . .	307
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE ARMI A PIEDI	
40	7	Numero degli istruttori per le reclute di 2ª categoria.	62
80	8	Varianti al Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi	151
84	9	Saluto colla bandiera	157

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA	
85	3	Variante al N. 1459 del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria	157
108	4	Pubblicazione dell'appendice 1ª. Istruzione col moschetto. Scuola in cacciatori. Istruzione colla pistola a rotazione. Pubblicazione di *modificazioni* al tomo 2° del suddetto regolamento	197
185	5	Segnali di tromba per la cavalleria	303
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE	
97	1	Disposizioni mantenute in vigore dal regolamento in data 30 ottobre 1859	171
116	2	Errata-corrige	206
151	3	Errata-corrige	246
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA ED IL GENIO	
243	1	Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore	419
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA.	
184	1	Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore	302
198	2	Aggiunta al § 338 del suddetto regolamento	310
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA	
53	5	Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra.	71
70	6	Vivandieri non militari alloggiati in quartiere . . .	143
95	7	Istruzione delle reclute di 2ª categoria. Variante al § 71 del suddetto regolamento	171
151	8	Errata-corrige	246
197	9	Aggiunta al § 294 del suddetto regolamento	310
		REGOLAMENTO DI MANOVRA PER LA FANTERIA	
234	1	Pubblicazione del nuovo regolamento	369

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DELL'ESERCITO	
104	1	Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi. Riparto tra i comuni del contingente di quadrupedi assegnato a ciascuna provincia	179
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI	
24	7	Impianto di una stazione di carabinieri in Ponte a Moriano	97
47	8	Impianto di una stazione a S. Donato Val di Comino e trasferimento di quella di Fornace del Guerrino a Sesto Imolese	67
106	9	Trasferimento di stazione da Zubiena a Mongrando .	194
148	10	Impianto di una stazione a Maenza	244
155	11	Trasferimento di stazione da S. Michele a Godo . . .	250
169	12	Trasferimento di stazione da Guzzola a Castelponzone	278
188	13	Soppressione della stazione di Campo Marzio. . . .	305
212	14	Soppressione della stazione di Lansacco, e impianto di una stazione nell'arsenale di Venezia.	337
221	15	Soppressione delle stazioni di Ripa e Longara, ed impianto delle stazioni di S. Paolo e S. Sebastiano (Roma)	347
222	16	Trasferimento di stazione da Piverone ad Azeglio . .	349
		SCUOLE D'EQUITAZIONE DI PRESIDIO	
110	1	Esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	199
		SCUOLE MILITARI	
92	6	Trasferimento dei sottufficiali allievi del 2° anno del corso speciale e del corso di contabilità ai corpi ai quali già appartenevano e contemporanea concessione di una licenza ordinaria di un mese ultimati gli esami finali	167

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
114	7	Materie d'insegnamento agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	203
201	8	Cavalli e palafrenieri occorrenti per la equitazione degli allievi delle scuole militari	319
		SERVIZIO DI COMMISSARIATO MILITARE	
113	1	Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sedi di direzioni o sezioni di commissariato	202
		SERVIZIO SANITARIO	
120	5	Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (Supplemento N. 10 del *Giornale Militare* 1870).	213
240	6	Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali . . .	415
		SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE	
19	19	Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze	27
83	20	Onori da rendersi nelle riviste e parate e nello sfilare in parata	156
185	21	Segnali di tromba per la cavalleria	303
244	22	Norme di precedenza relativamente agli impiegati contabili	419
		SERVIZIO TRASPORTI	
107	1	Costituzione, attribuzioni e norme di servizio della direzione dei trasporti	194
		SERVIZIO VETERINARIO	
91	2	Riforma, vendita od abbattimento dei cavalli inabili al servizio	167
166	3	Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito	276

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STABILIMENTI MILITARI DI PENA	
13	3	Soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare	19
48	4	Soldati uscenti dagli stabilimenti militari di pena e sottoposti a rassegna di rimando	67
207	5	Soppressione delle compagnie di disciplina speciali. .	324
		STATISTICA	
157	3	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874.	256
180	4	I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza.	299
		STIPENDI NELL'ESERCITO	
10	15	Assegnamenti dei colonnelli investiti, per R. Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale .	7
52	16	Indennità cavalli per gli ufficiali generali	69
64	17	R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese .	81
65	18	Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875 riguardante gli assegnamenti eventuali ed indennità.	122
98	19	Modificazioni all'Istruzione del servizio interno dell'istituto topografico militare	172
99	20	Ritenzioni sulla paga agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico delle masse generali	174
219	21	Designazione dei casi di perdita di cavalli per cause di servizio. Indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo	345
220	22	Pagamento del debito delle masse-rimonta, eccedente il limite massimo.	346
230	23	Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale	357

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SUSSISTENZE MILITARI	
76	3	Razioni d'assaggio pane	145
88	4	Avvertenze da aversi nel caricare i carri del pane .	162
		UFFICIALI DI RISERVA	
46	3	Intervento di ufficiali di riserva in consigli di disciplina.	66
		ZAPPATORI DI FANTERIA E DI CAVALLERIA	
179	2	Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria	296

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 15 gennaio 1875 **Parte 1**

1874 DICEM. 20. — R. D. che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi, *pag.* 1.

1875 GENN. 10. — Modificazioni all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872, *pag.* 3.

» 10. — R. D. che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno, *pag.* 4.

» 11. — Apertura del tronco di ferrovia *Sassari-Ozieri* (rete di Sardegna), *pag.* 4.

» 11. — Apertura del tronco di ferrovia *Porto-Empedocle-Comitini* (rete di Sicilia), *pag.* 5.

» 11. — Apertura del tronco di ferrovia *Lercara-Cammarata* (rete di Sicilia), *pag.* 6.

» 12. — Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore, *pag.* 6.

» 12. — Modificazioni alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 30 gennaio 1871, *pag.* 7.

» 12. — Ispezioni, *pag.* 7.

» 13. — Assegnamenti dei colonnelli investiti, per R. decreto, di funzioni inerenti al grado di maggiore generale, *pag.* 7.

» 13. — Stampa di moduli aggiunti al *Modellario*, *pag.* 8.

Atto N. **1.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 34). — **Regio Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi.** — 20 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Nostri Decreti 30 marzo 1852 e 17 novembre 1872, relativi al corpo invalidi e veterani;

Visto l'articolo 32 della legge sull'ordinamento dell'Esercito 30 settembre 1873;

Visto lo specchio N° 13 della legge 19 marzo 1874, sugli stipendi dell'Esercito;

Volendo determinare le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo invalidi e veterani;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 46 (Atto N. 264, Nota N. 31), pagina 507. *Giornale militare* 1874:

22ª	brigata di fanteria.	Maggior generale	De Sauget G.
23ª	id.	id.	Carchidio.
24ª	id.	id.	Cavalchini.

Leggasi:

22ª	brigata di fanteria.	Maggior generale	Carchidio.
23ª	id.	id.	Cavalchini.
24ª	id.	id.	De Sauget G.

Art. 1. I sottufficiali, caporali e soldati dell'Esercito i quali contino 18 anni di servizio effettivo sotto le armi, e vengano nelle rassegne di rimando giudicati inabili a continuare nel servizio attivo presso i reggimenti e presso i distretti, ma che per essere tuttora idonei a prestare un servizio sedentario non abbiano diritto ai benefici della legge sulla riforma 11 luglio 1852, possono essere ammessi nel corpo veterani ed invalidi.

Art. 2. Sono anche ammessi nel corpo stesso i sottufficiali, caporali e soldati che hanno meno di 18 anni di servizio, sempre quando la loro inabilità provenga in modo ben accertato da eventi del servizio militare.

A comprovare tale circostanza, oltre al parere degli ufficiali sanitari, assistenti alle rassegne di rimando, è necessaria una dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo da cui risulti a seguito delle attestazioni cumulative di ufficiali, sottufficiali e soldati che il militare sia stato ferito od abbia contratta la infermità nel compiere un servizio comandato.

Art. 3. I militari di cui negli articoli precedenti saranno ammessi nei veterani col grado conseguito in servizio attivo cioè di:

Furiere maggiore
Furiere
Sergente
Caporale
Soldato

giusta la gradazione stabilita dall'articolo 4 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'Esercito, ad eccezione dei marescialli d'alloggio e dei brigadieri nei carabinieri reali che vi faranno passaggio col grado di furiere maggiore e dei caporali maggiori con quello di caporale.

Art. 4. I sottufficiali, caporali e soldati passati nei veterani ed invalidi conserveranno sempre il rispettivo grado e non potranno in niun caso ottenere promozioni durante la loro permanenza in quel corpo.

Art. 5. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai militari da trasferirsi ai veterani di artiglieria e genio.

Art. 6. Sono abrogate le prescrizioni anteriori in quanto sieno contrarie all'attuale Decreto come pure sono abrogate le disposizioni transitorie poste in calce alla tabella 5ª annessa al Regio Decreto 21 maggio 1874.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE — RICOTTI.

N. **2.** — MATRICOLA (Nota N. 17). — **Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872.** — 10 gennaio.

§ 90. Secondo capoverso si sostituisca:

Non occorre la trasmissione dell'elenco mod. 27 quando non si hanno variazioni da partecipare, ed affinchè i distretti non abbiano a dubitare che possa esservi stata omissione nell'invio del detto elenco, i corpi trasmetteranno ai singoli distretti, non più tardi del 20 gennaio di ogni anno, e per l'anno decorso, l'elenco conforme al modulo N. 27bis.

Modello 28 — § 2. delle avvertenze dopo la parola *negativo* si aggiunga:

ma in questo caso basterà l'invio di una sol copia.

Quadro sinottico, casella 18: invece di modello 12 si sostituisca *modello 24.*

Modello N. 27 *bis*
§ 90 dell'Istruzione 10 novembre 1872

N. . . . d'ordine

---

(1)

ELENCO *dei mesi nei quali non si ebbero variazioni da partecipare per la truppa, durante l'anno 187.... al distretto militare di.....*

MESI NEI QUALI NON AVVENNERO VARIAZIONI	OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE IL DISTRETTO	RISCONTRI DEL CORPO
Marzo Giugno Dicembre	Non essendosi ricevuto l'elenco pei mesi di aprile e maggio si prega di schiarimenti.	L'elenco di aprile fu trasmesso il 23 maggio, se ne unisce tuttavia altra copia. Pel mese di maggio si ommise d'indicare che non vi furono variazioni.
N. . . di protocollo A . . . il . . . 187... Dal comandante del . . . . . . Al sig. comandante il distretto militare di	N. . . di protocollo A . . . il . . . . 187.. Dal comandante il distretto militare di . . . . . Al sig. comandante il	N. . . di protocollo A . . . . il . . . . 187.. Dal comandante del . . . . . . Al sig. comandante il distretto militare di . . . .
(2)	(2)	(2)

(1) Reggimento, Legione, Corpo ecc.
(2) Firma.

N. **3.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 44). — **Regio Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno.** — Atti del Governo N. 2319 (Serie 2ª) *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 5 dell'otto gennaio 1875. — 10 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 5 della legge in data 19 luglio 1871, N. 349 (Serie 2ª);

Visto il Nostro Decreto del dì 14 giugno volgente anno, numero 1794 (Serie 2ª), col quale il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria per la leva della classe 1854 è stato fissato in lire duemilacinquecento:

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Articolo Unico. Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria pei giovani che nel prossimo anno 1875 imprenderanno l'arruolamento volontario di un anno è stabilito nella somma di lire seicento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **4.** — FERROVIE (Nota N. 26). — **Apertura del tronco di ferrovia *Sassari-Ozieri* (rete di Sardegna).** — 11 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la Convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Sassari-Ozieri*, che prolunga l'altro fra *Portotorres* e *Sassari*.

Le distanze, che corrono fra le stazioni di tutta questa linea *Portotorres-Ozieri*, si rilevano dalla seguente tabella, che è da sostituire a mano nel prontuario delle distanze a quella che per il tronco *Sassari-Portotorres* fa seguito all'*Atto* N. 58, inserto a pagina 79 del *Giornale Militare* 1873, parte 1ª.

Linea **Portotorres-Ozieri.**

Portotorres										
14	S. Giovanni									
15	2	S. Giorgio								
17	4	2	S. Orsola							
20	7	5	4	Sassari						
24	10	9	7	4	Canega					
28	14	13	11	8	4	Tissi-Usini				
34	21	19	17	14	11	7	Scala di Giocca			
38	25	23	22	19	15	11	5	Campo di Mela		
47	34	32	31	28	24	20	14	9	Ploaghe	
56	43	41	40	37	33	29	23	18	10	Ardara
66	53	52	50	47	43	39	33	29	20	11	**Ozieri**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **5**. — FERROVIE (Nota N. 27). — **Apertura del tronco di ferrovia *Porto Empedocle-Comitini* (rete di Sicilia)**. — 11 gennaio.

Si prevengono le autorità militari, che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Porto Empedocle-Comitini* destinato ad essere poi congiunto alla linea *Palermo-Cammarata*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di detto tronco si rilevano dalla seguente tabella.

Tronco **Porto Empedocle-Comitini.**

Porto Empedocle			
10	Girgenti		
19	10	Caldare	
26	16	7	**Comitini**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **6.** — FERROVIE (Nota N. 28). — **Apertura del tronco di ferrovia *Lercara-Cammarata* (rete di Sicilia).** — 11 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Lercara-Cammarata*, che prolunga la linea *Palermo-Lercara*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutta questa linea *Palermo-Lercara-Cammarata* si rilevano dalla seguente tabella, da sostituire a mano alla tabella, che per il tratto *Palermo-Lercara* figura a pag. 617 del prontuario delle distanze.

Palermo — Linea **Palermo-Cammarata.**

8	Ficarazzelli													
10	2	Ficarazzi												
13	5	4	Bagheria											
16	8	6	3	S. Flavia										
18	11	9	6	3	Casteldaccia									
21	13	11	8	5	3	Altavilla								
31	24	22	19	16	14	11	Trabbia							
37	29	27	24	21	19	17	6	**Termini**						
45	38	36	33	30	27	25	14	9	Cerda					
51	43	42	39	36	33	31	20	15	6	Solara				
61	53	51	48	46	43	41	30	25	16	10	Montemaggiore			
70	62	60	57	54	52	50	39	38	25	19	9	Roccapalumba		
77	70	68	65	62	59	57	46	41	32	27	17	8	Lercara	
85	77	75	72	70	67	65	54	49	40	34	21	16	8	Castronuovo
89	81	80	76	74	71	69	58	53	44	38	29	20	12	5	**Cammarata**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **7.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 99). — **Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore.** — 12 gennaio.

Al capoverso G del § 17 dell'Allegato B alle disposizioni 26 dicembre 1871 è fatta la seguente aggiunta:

« Però le spese per l'acquisto di libri, giornali e riviste

« periodiche, di cui la sala di ritrovo dei sottufficiali dev'es-
« sere provveduta, non potranno oltrepassare le lire cento
« all'anno ».

La Circolare N. 12 del 2 aprile 1866 rimane conseguentemente abrogata. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 8. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 66). — **Modificazione alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874.** — 12 gennaio.

A quanto è detto al N. 264 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria è sostituito quanto segue:

« Gl'inscritti di leva assegnati alle compagnie di sanità e
« quelli scelti quali operai panattieri eseguiscono una sol
« volta la scuola di tiro all'epoca della loro chiamata sotto le
« armi e ciò nei limiti stabiliti nel N. 263.

« Gl'inscritti assegnati alle compagnie di sanità eseguiscono
« detto tiro presso il rispettivo distretto di leva e quelli scelti
« quali operai panattieri presso il distretto cui sono assegnati ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. 9. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 47). — **Ispezioni**. — 12 gennaio.

Affine di porre in armonia coll'attuale ordinamento dei comandi territoriali le disposizioni relative alle ispezioni emanate anteriormente all'istituzione dei comandi generali, si prescrive che gli ufficiali generali delegati a passare ispezioni a corpi o distaccamenti debbano fare anche ai comandanti generali quelle comunicazioni che, a senso del N. 7, 2° alinea, delle Norme del 12 ottobre 1868 sulle ispezioni, sono tenuti a fare ai comandanti le divisioni militari territoriali nelle quali tali corpi o distaccamenti hanno sede. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 10. — STIPENDI NELL'ESERCITO. — (Nota N. 15.) — **Assegnamenti dei colonnelli investiti, per Reale Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggiore generale.** — 13 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti fissi dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto 31 maggio che stabilisce le norme secondo le quali sono regolati gli stipendi ed assegnamenti predetti;

Considerato che nell'esercito vi sono colonnelli investiti, per

Nostro Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale, e ritenuta la necessità di determinarne gli assegnamenti in relazione colla precitata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. Unico. — I colonnelli investiti, per Nostro Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale, conservano lo stipendio, gli aumenti sessennali e l'indennità-cavalli come colonnelli dell'arma dalla quale rispettivamente provengono, ed hanno diritto a cinque razioni di foraggio al giorno se comandanti di brigata di cavalleria, ed a quattro razioni se investiti di altro impiego o comando.

Ai medesimi spetta pure l'indennità di carica stabilita pel comando od impiego che esercitano.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, 24 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **11**. — MODELLARIO (Nota N. 4). — **Stampa di moduli aggiunti al *Modellario*.** — 13 gennaio.

Al *Modellario degli stampati* sono aggiunti i moduli qui appresso descritti colla indicazione del numero d'ordine generale e del prezzo a ciascuno di essi assegnato:

Atto 248-1874: *Istruzioni sul rendimento de'conti de'francobolli e delle cartoline di Stato.* Mod.	Numero d'ordine	Prezzo per ogni 100 fogli
1. Registro delle richieste dei francobolli e delle cartoline di Stato	392	2 50
2. Registro della somministrazione dei francobolli e delle cartoline di Stato. . . .	393	2 50
3. Registro dei movimenti dei francobolli e delle cartoline di Stato	394	3 »
4 Rendiconto trimestrale dei francobolli e delle cartoline ricevuti e consumati. . . .	395	2 50
5. Rendiconto trimestrale dei francobolli e delle cartoline ricevuti e distribuiti dai delegati	396	3 »
§ 481. *Regolamento 1° dicembre 1870.* Mod.		
29. Registro di carico dei medicinali di farmacia ed ambulanza (speciale per le direzioni di sanità e per la farmacia centrale militare)	237 bis	per ogni fascicolo 1 40

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 22 gennaio 1875 **Parte 1**

GENNAIO 1. — Ordinamento della milizia mobile, *pag.* 9.
» 10. — Soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare, *pag.* 19.
» 12. — Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche, *pag.* 20.
» 13. — Applicazione della bocchetta ai foderi di sciabole-baionette per fucili e moschetti di fanteria mod. 1870, *pag.* 21.
» 14. — Apertura della linea *Savona-Bra* e diramazione *Cairo-Acqui* e speciale computo della lunghezza del tronco *Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola*, *pag.* 21.
» 14. — Apertura del tronco *Sestri Levante-Spezia*, *pag.* 24.

Atto N. **12.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 15). — **Ordinamento della milizia mobile.** — 1° gennaio.

Sia perchè devesi, in base alla forza disponibile, aumentare l'attuale numero delle compagnie di fanteria di linea e delle batterie d'artiglieria della milizia mobile e ad un tempo formare in battaglioni tanto le compagnie della fanteria di linea quanto quelle dei bersaglieri, sia per riunire in un solo *Atto* quanto riflette essenzialmente l'organamento della milizia mobile delle varie armi, questo Ministero stima opportuno di emanare le seguenti disposizioni, che avranno vigore a datare dal 1° aprile venturo:

a) *Milizia mobile di fanteria di linea.*

1. Le compagnie di milizia mobile di fanteria di linea saranno portate al numero di 480 e costituiranno 108 battaglioni, com'è ripartitamente indicato nell'annesso specchio A.

2. I battaglioni saranno distinti coi numeri d'ordine stabiliti nello specchio A e le loro compagnie con un numero

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 46 (*Atto* N. 264, Nota N. 31), pag. 807. *Giornale militare* 1874

22ª	brigata di fanteria.	Maggior generale	De Sauget G. 52° fanteria.
23ª	id.	id.	Carchidio 34° e 60° id.
24ª	id.	id.	Cavalchini 36° e 73° id.

leggasi:

22ª	brigata di fanteria.	Maggior generale	Carchidio 34° e 60° fanteria.
23ª	id.	id.	Cavalchini 36° e 73° id.
24ª	id.	id.	De Sauget G. 52° id.

Atto N. 256 del 1874. — Nella 9ª riga della pagina 496 dopo le parole *in: quanto*, aggiungasi: *non siano in opposizione con quelle del nuovo regolamento o*

progressivo in ciascun battaglione (*1ª.... 6ª compagnia del* tale *battaglione*).

3. In ciascun battaglione lo stato maggiore e le compagnie saranno formati giusta lo specchio N. 53 dell'Istruzione sulla formazione di guerra dell'Esercito.

A costituire le compagnie, quando fossero chiamate a mobilitarsi, nella forza di 200 uomini *presenti*, determinata dallo specchio ora citato, devono concorrere tutti gli uomini di 1ª categoria disponibili inscritti sul ruolo d'ogni compagnia.

Le classi di 2ª categoria meno anziane tra quelle ascritte alla milizia, forniranno a ciascuna compagnia il numero d'uomini necessario perchè possa raggiungere la forza sopraindicata; il rimanente servirà per mantenere successivamente a numero le compagnie di milizia del distretto.

4. Le classi di 2ª categoria ascritte alla milizia saranno in forza allo stato maggiore del distretto, come è prescritto dall'*Atto* N. 260 del 1873 per quelle ascritte all'esercito permanente.

5. Sul piede di pace ogni compagnia di milizia mobile di fanteria di linea ha normalmente nel proprio ruolo 1 capitano o tenente anziano comandante di compagnia, e 3 ufficiali subalterni di milizia mobile.

b) *Milizia mobile dei bersaglieri.*

6. Le compagnie di milizia mobile dei bersaglieri sono 58. Esse costituiranno 15 battaglioni, com'è specificato nell'annesso specchio B.

7. I 15 battaglioni saranno distinti con numeri progressivi, e le 58 compagnie con un numero d'ordine nel rispettivo battaglione, com'è determinato dallo specchio B.

8. In ciascun battaglione lo stato maggiore e le compagnie si formeranno giusta lo specchio N. 53 dell'Istruzione sulla formazione di guerra dell'Esercito.

A costituire i plotoni e le compagnie, quando chiamati a mobilitarsi, nella forza determinata dallo specchio ora citato, devono concorrere tutti gli uomini di 1ª categoria disponibili inscritti sui ruoli dei plotoni o delle compagnie; e questi non bastando, i plotoni saranno completati con uomini delle classi di 2ª categoria meno anziane tra quelle ascritte alla milizia, i quali nel ricevere l'istruzione siano stati notati come assegnabili ai bersaglieri o che vi abbiano precedentemente servito; il rimanente di questi uomini servirà per mantenere successivamente a numero i plotoni bersaglieri del distretto.

9. Sul piede di pace ogni compagnia di milizia mobile di bersaglieri ha normalmente nel proprio ruolo: 1 capitano o tenente anziano comandante di compagnia, e 3 ufficiali subalterni di milizia mobile.

Nelle compagnie formate con plotoni di due distretti, il comandante di compagnia è assegnato al distretto centro di formazione della compagnia, a senso dello specchio B; all'altro distretto sono assegnati 1 o 2 ufficiali subalterni, quanti i plotoni rispettivi di bersaglieri.

10. Nelle compagnie formate con plotoni di due distretti, il furiere, il caporale furiere ed il quinto zappatore sono dati dal distretto cui è assegnato il capitano.

c) *Milizia mobile alpina.*

11. Le compagnie di milizia mobile, come le compagnie alpine permanenti, sono 24 e formano 7 battaglioni. Compagnie e battaglioni si distinguono collo stesso numero d'ordine delle corrispondenti compagnie e dei corrispondenti battaglioni permanenti, com'è indicato nell'annesso specchio C.

12. I ruoli delle compagnie alpine di milizia mobile saranno tenuti esclusivamente dal comando del distretto cui appartengono di leva e cui sono ascritte dallo specchio C.

13. In tempo di pace sui ruoli di ciascuna compagnia saranno descritti soltanto gli uomini di 1ª categoria cui spetta, i quali hanno servito nella corrispondente compagnia permanente. Coloro che, eccezionalmente, avranno servito in una compagnia alpina permanente reclutata e dipendente da altro distretto, transiteranno al proprio distretto di leva nel passare alla milizia mobile, e verranno ripartiti tra le compagnie alpine di milizia mobile del distretto medesimo.

14. In caso di mobilitazione ciascuna compagnia alpina di milizia mobile deve costituirsi alla sede del comando del distretto cui appartiene, giusta lo specchio C, in 200 uomini *presenti*, com'è prescritto dallo specchio N. 57 dell'Istruzione sulla formazione di guerra.

A fornire questa forza devono concorrere tutti gli uomini di 1ª categoria disponibili inscritti sui ruoli della compagnia; e, questi non bastando, la compagnia sarà completata con uomini delle classi di 2ª categoria meno anziane tra quelle ascritte alla milizia, i quali abbiano ricevuto l'istruzione presso le compagnie alpine permanenti (e preferibilmente in quella corrispondente per numero distintivo) o che vi abbiano precedentemente servito; il rimanente di questi uomini servirà

per mantenere successivamente a numero le compagnie alpine di milizia del distretto (1).

15. Sul piede di pace ogni compagnia alpina di milizia mobile ha normalmente a ruolo 1 capitano o tenente anziano comandante di compagnia e 3 ufficiali subalterni di milizia mobile.

d) *Milizia mobile d'artiglieria.*

16. Ciascuno dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna avrà 3 batterie di milizia mobile, le quali venendo a mobilitarsi dovranno essere costituite in conformità dello specchio N. 54 dell'Istruzione sulla formazione di guerra.

17. Ciascuno dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza avrà tre compagnie di milizia mobile, le quali dovendosi mobilitare, si costituiranno nella stessa formazione prescritta per le compagnie permanenti sul piede di guerra (specchio N. 55 dell'Istruzione sulla formazione di guerra).

18. Tanto le batterie quanto le compagnie d'artiglieria di milizia mobile si distingueranno nel rispettivo reggimento coi nomi di 1ª, 2ª, 3ª, ecc. *batteria* (o *compagnia*) *di milizia mobile del* (tale) *reggimento d'artiglieria.*

19. Sul piede di pace ogni batteria o compagnia da fortezza di milizia mobile ha normalmente nel proprio ruolo 1 capitano o tenente anziano comandante e 3 ufficiali subalterni d'artiglieria di milizia mobile.

Ciascun reggimento d'artiglieria da campagna ha inoltre in forza allo stato maggiore 1 capitano e 12 ufficiali subalterni del treno ascritti alla milizia mobile d'artiglieria, per essere impiegati, in caso di mobilitazione, in servizi di loro specialità.

e) *Milizia mobile del genio.*

20. Ciascun reggimento del genio ha 4 compagnie di zappatori ed 1 di pontieri della milizia mobile, il cui organico di mobilitazione è quello stesso stabilito per le compagnie zappatori e pontieri permanenti (specchio N° 56 dell'Istruzione sulla formazione di guerra).

21. Tali compagnie si distingueranno in ciascun reggimento

(1) I militari di 2ª categoria che hanno ricevuto l'istruzione presso le compagnie alpine, devono, insieme agli altri uomini di 2ª categoria del distretto, essere tenuti in forza allo stato maggiore del distretto, appartengano essi all'esercito permanente od alla milizia mobile; sui ruoli dev essere però notato per ciascuno: *assegnabile agli alpini.*

coi nomi di *compagnia pontieri di milizia mobile* ovvero 1ª... 4ª *compagnia zappatori di milizia mobile del* (tale) *reggimento del genio.*

22. Le prescrizioni di cui al precedente N° 19 sono ugualmente applicabili ai reggimenti del genio; se non che è limitato ad 8 il numero degli ufficiali subalterni del treno per ciascun reggimento.

f) *Milizia mobile di Sardegna.*

23. La milizia mobile dei due distretti nell'isola di Sardegna è formata come segue:

Distretto di Cagliari.

I quattro battaglioni N° 84°, 85°, 86° e 87° di cui lo specchio *A.*
La compagnia bersaglieri (1ª del 15° batt.) di cui lo specchio *B.*
1 batteria di milizia mobile d'artiglieria.
2 plotoni di milizia mobile di cavalleria.
1 sezione di sanità.

Distretto di Sassari.

I tre battaglioni N° 88°, 89° e 90° di cui lo specchio *A.*
La compagnia bersaglieri (2ª del 15° batt.) di cui lo specchio *B.*
1 batteria di milizia mobile d'artiglieria.
1 plotone di milizia mobile di cavalleria.
1 sezione di sanità.

24. Le due batterie costituiranno una brigata d'artiglieria; nella quale la batteria del distretto di Cagliari avrà il N° 1 (*1ª batteria della milizia mobile di Sardegna*), e quella di Sassari il N° 2 (*2ª batteria, ecc.*).

I tre plotoni di cavalleria costituiranno uno squadrone (*squadrone della milizia mobile di Sardegna*), il cui comandante sarà assegnato al distretto di Cagliari.

25. I battaglioni di linea e le compagnie bersaglieri prenderanno la formazione determinata dallo specchio N° 53 dell'Istruzione sulla formazione di guerra; le batterie, quella determinata dallo specchio N° 54 (1); i plotoni di cavalleria, quella dei plotoni guide, specchio N° 31 della ora citata Istruzione; e le sezioni di sanità, quella prescritta dallo specchio N° 46.

(1) Ciascuna batteria avrà inoltre il materiale da parco di compagnia zappatori del genio (specchio N. 41 dell'Istruzione sulla formazione di guerra) coi relativi cavalli e conducenti.

26. Il nerbo delle varie unità di forza sarà costituito dagli uomini di 1ª categoria.

La 2ª categoria (che dev'essere in forza allo stato maggiore del distretto) colle sue classi meno anziane si limiterà a completare gli effettivi prestabiliti dagli specchi sopracitati; l'eccedenza resterà ai distretti pei complementi a darsi successivamente.

27. Alla milizia mobile dei distretti di Cagliari e di Sassari vengono ascritti non solamente gli uomini delle classi cui tale ascrizione appartiene a termine di legge, ma pur quelli in congedo illimitato (compresi i volontari di un anno) di classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e che concorsero alla leva nell'isola.

28. Vanno ascritti ai battaglioni di fanteria di linea tutti i provenienti dai reggimenti di fanteria di linea, dalle compagnie permanenti di altri distretti e dalla fanteria marina, e tutti gli uomini di 2ª categoria.

Alle compagnie bersaglieri, i provenienti dai bersaglieri.

Alle batterie d'artiglieria, i provenienti dall'artiglieria e dal genio, e gli uomini di 2ª categoria di cui ai N^i 88° e 90° dell'Istruzione sulla mobilitazione.

Ai plotoni di cavalleria, i provenienti dalla cavalleria.

Alle sezioni di sanità, i provenienti dalle compagnie di sanità, quelli provenienti dalle compagnie permanenti dei distretti ed addestrati nel servizio da porta feriti, soltanto però sino a raggiungere il numero stabilito dallo specchio N. 46 dell'Istruzione sulla formazione di guerra, e finalmente quelli di cui è cenno ai numeri 89 e 91 dell'Istruzione per la mobilitazione.

g) *Disposizioni comuni.*

29. I ruoli matricolari ed amministrativi e quelli delle posizioni delle compagnie e batterie di milizia devono essere tenuti costantemente in ordine ed a giorno rispettivamente dai distretti, e dai reggimenti d'artiglieria e del genio, giusta le apposite prescrizioni del capo 13 della Istruzione per la mobilitazione, dell'art. 31 dell'Istruzione per la matricola, dell'*Atto* 246 del 1873 e di altre disposizioni vigenti al riguardo.

30. Le varie compagnie o batterie in ogni distretto o reggimento devono avere a ruolo a poco presso lo stesso numero d'uomini d'ogni classe. Il pareggiamento della forza fra le compagnie o batterie deve essere fatto ogni anno all'atto in cui viene transitata alla milizia una nuova classe di 1ª categoria.

Questo pareggiamento dovrà per nulla essere impedito dal riguardo di avere nella stessa compagnia o batteria uomini del medesimo circondario: riguardo conveniente ma non indispensabile.

34. I distretti ed i reggimenti dell'artiglieria e del genio non devono comprendere la rispettiva milizia mobile (ufficiali e truppa) nella stessa situazione trimestrale graduale numerica modello N. 7 del proprio personale permanente, ma compilarne e trasmetterne al Ministero una situazione a parte dello stesso modello.

Nei quadri B e C di essa situazione dovranno essere descritti in modo distinto, non solo i militari di diverso grado, ma eziandio quelle appartenenti a truppa di diversa specie (cioè separatamente quelli della fanteria di linea, quelli dei bersaglieri, quelli dell'artiglieria, quelli del genio, ecc.).

I distretti che hanno compagnie alpine di milizia mobile trasmetteranno altrettante situazioni mod. N. 7 distinte quante compagnie. *Il Ministro* — Ricotti.

Specchio A.

Numero delle compagnie e battaglioni di milizia mobile di fanteria di linea per ogni distretto e denominazione dei battaglioni.

DISTRETTI	Numero delle compagnie per distretto	Numero d'ordine dei battaglioni d'ogni distretto	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	DISTRETTI	Numero delle compagnie per distretto	Numero d'ordine dei battaglioni d'ogni distretto	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
Alessandria	13	1°	5	Catania	10	42°	5
		2°	4			43°	5
		3°	4	Catanzaro	7	44°	4
		4°	4			45°	3
Piacenza	12	5°	4	Reggio Calabria	6	46°	6
		6°	4	Siracusa	5	47°	5
		7°	4			48°	4
Bari	12	8°	4	Milano	16	49°	4
		9°	4			50°	4
Foggia	6	10°	6			51°	4
Lecce	10	11°	5	Como	9	52°	5
		12°	5			53°	4
Campobasso	7	13°	4	Novara	11	54°	6
		14°	3			55°	5
Bologna	8	15°	4			56°	5
		16°	4	Napoli	15	57°	5
Parma	5	17°	5			58°	5
Ravenna	4	18°	4	Benevento	5	59°	5
Modena	4	19°	4			60°	5
Ferrara	4	20°	4	Caserta	15	61°	5
Reggio Emilia	4	21°	4			62°	5
Forlì	4	22°	4	Avellino	8	63°	4
		23°	4			64°	4
Chieti	7	24°	3	Padova	10	65°	6
Teramo	5	25°	5			66°	4
Aquila	7	26°	4	Treviso	10	67°	6
		27°	3			68°	4
Ascoli	3	28°	3	Udine	10	69°	5
		29°	5			70°	5
Firenze	13	30°	4	Venezia	5	71°	5
		31°	4			72°	5
Siena	6	32°	6	Palermo	13	73°	4
		33°	4			74°	4
Livorno	7	34°	3	Caltanissetta	10	75°	4
		35°	4			76°	6
Lucca	8	36°	4	Trapani	4	77°	4
Arezzo	5	37°	5	Perugia	11	78°	6
Genova	10	38°	5			79°	5
		39°	5	Ancona	4	80°	4
Messina	8	40°	4	Macerata	4	81°	4
		41°	4	Pesaro	4	82°	4

DISTRETTI	Numero delle compagnie per distretto	Numero d'ordine dei battaglioni d'ogni distretto	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	DISTRETTI	Numero delle compagnie per distretto	Numero d'ordine dei battaglioni d'ogni distretto	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
Roma	2	83°	2			97°	5
		84°	4	Torino	13	98°	4
Cagliari	16	85°	4			99°	4
		86°	4			100°	5
		87°	4	Cuneo	9	101°	4
		88°	4	Verona	6	102°	6
Sassari	12	89°	4	Bergamo	6	103°	6
		90°	4			104°	4
		91°	5	Brescia	7	105°	3
Salerno	10	92°	5	Cremona	5	106°	5
		93°	5	Mantova	5	107°	5
Cosenza	9	94°	4	Vicenza	5	108°	5
		95°	6				
Potenza	11	96°	5				

Specchio B.

Numero dei plotoni e delle compagnie bersaglieri di milizia mobile, e formazione e denominazione dei battaglioni.

DISTRETTI	N° dei plotoni d'ogni distretto	Numero d'ordine delle compagnie, e distretto centro di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni, e distretto centro di formazione di ciascuno
Alessandria	8	1ª e 2ª Alessandria	1° Alessandria
Piacenza	8	3ª e 4ª Piacenza	
Bari	4	1ª Bari	2° Bari
Foggia	4	2ª Foggia	
Lecce	4	3ª Lecce	
Campobasso	4	4ª Campobasso	
Bologna	4	1ª Bologna	3° Bologna
Parma	2	2ª Parma	
Reggio Emilia	2		
Modena	4	3ª Modena	
Ferrara	4	4ª Ferrara	
Ravenna	2	5ª Forlì	
Forlì	2		
Chieti	3	1ª Chieti	4° Chieti
Ascoli	4		
Teramo	2	2ª Aquila	
Aquila	2		

DISTRETTI	N° dei plotoni d'ogni distretto	Numero d'ordine delle compagnie, e distretto centro di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni, e distretto centro di formazione di ciascuno
Firenze	8	1ª e 2ª Firenze	5° Firenze
Siena	4	3ª Siena	
Livorno	4	4ª Livorno	
Lucca	4	5ª Lucca	
Arezzo	4	6ª Arezzo	
Messina	4	1ª Messina	6° Messina
Catania	3	2ª Catania	
Siracusa	1		
Catanzaro	4	3ª Catanzaro	
Reggio Calabria	4	4ª Reggio Calabria	
Milano	8	1ª e 2ª Milano	7° Milano
Como	4	3ª Como	
Novara	4	4ª Novara	
Napoli	8	1ª e 2ª Napoli	8° Napoli
Benevento	4	3ª Benevento	
Caserta	8	4ª e 5ª Caserta	
Avellino	4	6ª Avellino	
Padova	4	1ª Padova	9° Padova
Treviso	4	2ª Treviso	
Udine	4	3ª Udine	
Venezia	4	4ª Venezia	
Palermo	6	1ª e 2ª Palermo	10° Palermo
Trapani	2		
Caltanissetta	4	3ª Caltanissetta	
Perugia	4	1ª Perugia	11° Perugia
Ancona	3	2ª Ancona	
Macerata	1		
Pesaro	4	3ª Pesaro	
Salerno	4	1ª Salerno	12° Salerno
Cosenza	4	2ª Cosenza	
Potenza	4	3ª Potenza	
Torino	8	1ª e 2ª Torino	13° Torino
Genova	4	3ª Genova	
Cuneo	4	4ª Cuneo	
Verona	3	1ª Verona	14° Verona
Vicenza	1		
Bergamo	4	2ª Bergamo	
Brescia	4	3ª Brescia	
Cremona	2	4ª Cremona	
Mantova	2		
Cagliari	4	1ª Cagliari	15° Cagliari
Sassari	4	2ª Sassari	

SPECCHIO C.

Battaglioni alpini di milizia mobile e loro compagnie.

Battaglioni alpini di milizia mobile e loro centro di formazione	Compagnie	Distretti cui le compagnie appartengono	Battaglioni alpini di milizia mobile e loro centro di formazione	Compagnie	Distretti cui le compagnie appartengono
1° Cuneo	1ª	Cuneo	5° Como	10ª	Novara
	2ª			11ª	Como
	18ª			12ª	
2° Id.	3ª	Genova	6° Verona . . .	13ª	Brescia
	16ª			21ª	
	17ª			22ª	Vicenza
3° Torino . . .	5ª	Torino	7° Treviso . . .	23ª	
	6ª			14ª	Treviso
	7ª			24ª	
	19ª			15ª	Udine
4° Id. . . .	4ª				
	8ª				
	9ª				
	20ª				

N. **13**. — STABILIMENTI MILITARI DI PENA (Nota N. 3). — **Soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare**. — 10 gennaio.

Per i soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare, il comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena osserverà le seguenti norme:

1. Il soldato che debba essere inviato in congedo illimitato, immediatamente od entro un mese dal giorno della sua liberazione, sarà assegnato, giusta le prescrizioni degli *Atti* 27 del 1873 e 48 del 1874, ad un corpo che lo prenderà in forza, e verrà mandato, dallo stabilimento ove ha scontato la pena, direttamente al comando del distretto, nel cui territorio intende fissare il suo domicilio, per essere a suo tempo congedato a mente dell'*Atto* 145 del 1872.

2. Le operazioni di congedamento di codesti militari avranno luogo conforme al prescritto per i carabinieri aggiunti dal N. 13 dell'*Atto* ora detto.

Però per coloro che non dovessero venir congedati immediatamente dopo la loro liberazione, il comando degli stabilimenti militari di pena spedisce la tabella di passaggio direttamente al corpo, cui sono rispettivamente assegnati, per la

liquidazione della massa, ed il comando del distretto che li riceve rilascia a quello degli stabilimenti suddetti la dichiarazione di arrivo (modello 34) per conto del corpo cui ogni soldato fu assegnato.

3. I soldati che debbano essere mandati in congedo assoluto immediatamente od entro un mese dal giorno della loro liberazione, come pure coloro che uscendo dal carcere o dalla reclusione militare dimostrino inabilità a continuare nel servizio militare, rimarranno effettivi agli stabilimenti militari di pena, e saranno a cura e per conto del comando di detti stabilimenti inviati a tempo debito in congedo, ovvero sottoposti a rassegna di rimando.

Per il soldato che dev'essere sottoposto a rassegna di rimando, il comando degli stabilimenti di pena farà con sollecitudine gl'incumbenti opportuni, ed ove l'individuo non sia ammesso al congedo, sarà senz'altro assegnato ed inviato ad un corpo a norma degli *Atti* succitati.

4. I soldati liberati dal carcere o dalla reclusione e tenuti in forza agli stabilimenti militari di pena in attesa di congedo assoluto per fine di ferma o per riforma, continueranno a rimanere sugli stessi ruoli matricolari ed amministrativi, su cui sono inscritti, col titolo di: *soldati liberati in attesa di congedo assoluto.*

L'assegnamento giornaliero di tali soldati è quello stabilito pegli uomini a sussistenza.

5. I soldati in attesa di congedo assoluto, rimanendo nello stabilimento ove hanno scontato la loro pena, saranno alloggiati separatamente dai condannati coi quali non dovranno più avere comunicazione di sorta. Essi potranno avere qualche ora di libera uscita e verranno impiegati esclusivamente in servizi di corvè.

6. In ogni altro caso non contemplato nei numeri precedenti, i soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare saranno inviati ai corpi cui vennero assegnati a termini di quanto è prescritto negli *Atti* 27 del 1873 e 48 del 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **14.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 48). — **Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche.** — 12 gennaio.

Nella ricorrenza di pubbliche funzioni, o ricevimenti ufficiali cui intervengano tutti gli ufficiali del presidio, oppure

quelli soltanto di un'arma o di un determinato grado, s'intendono invitati anche gli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile di uguale grado od arma.

Siccome però la diramazione degli inviti personali tornerebbe poco agevole ai comandi di presidio, così i sopradetti ufficiali non riceveranno in generale inviti personali, potranno però presentarsi al comando del presidio per avere in proposito tutte le indicazioni e tutti gli schiarimenti che loro potessero occorrere. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **15**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 14) — **Applicazione della bocchetta ai foderi di sciabole-baionette per fucili e moschetti di fanteria Modello 1870.** — 13 gennaio.

Ho determinato che al fodero delle sciabole baionette per fucili e moschetti di fanteria modello 1870 (tipo D menzionato a pag. 29 delle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, in data 20 giugno 1874) venga applicata la bocchetta adottata sul fodero delle sciabole-baionette, per fucili e moschetti della specie suddetta, di tipo regolamentare.

Le occorrenti bocchette saranno nel corso dell'anno distribuite ai corpi direttamente dalle direzioni delle fabbriche d'armi dello Stato, senza che perciò occorra preventiva richiesta per parte dei corpi stessi.

A misura che i corpi riceveranno le bocchette le faranno applicare ai foderi dal rispettivo capo armaiuolo, imputando la spesa della mano d'opera a prezzo di tariffa, alla massa generale uomini. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **16.** — FERROVIE. (Nota N. 29). — **Apertura della linea *Savona-Bra* e diramazione *Cairo-Acqui* e speciale computo della lunghezza del tronco *Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola*.** — 14 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari quanto segue:

1° È estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia alla linea *Savona-Bra* ed alla diramazione *Cairo-Acqui*:

2° Anche per i trasporti militari a grande velocità percorrenti l'intiero tronco *Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola* devonsi ritenere chilometri 20 per lunghezza di questo tronco, quantunque la sua lunghezza reale sia di chilometri 30.

Le distanze interposte fra stazione e stazione e fra due stazioni qualsiansi di detta linea e diramazione appaiono dalle seguenti tabelle.

Linea **Savona-Bra**

Savona											
7	Santuario										
21	15	S. Giuseppe di Cairo									
30	24	9	Millesimo								
42	35	20	12	Sale							
47	40	26	17	6	Ceva						
58	51	37	28	17	11	Niella					
67	61	46	38	26	21	10	Carrù				
72	65	51	42	31	25	15	5	Farigliano			
79	72	58	49	38	32	21	12	7	Monchiero		
83	77	62	53	42	37	26	16	12	5	Narzole	
90	83	69	60	49	43	33	23	19	12	7	Cherasco
98	91	77	60	57	51	41	31	27	20	15	8	**Bra**

Diramazione **Cairo-Acqui.**

S. Giuseppe di Cairo											
3	Cairo Montenotte										
8	5	Rocchetta									
11	8	3	Dego								
15	12	8	5	Piana							
20	17	13	10	5	Merana						
23	20	16	13	8	4	Spigno					
27	24	20	17	13	8	5	Mombaldone				
31	28	24	21	16	12	8	4	Montechiaro			
35	33	28	25	21	16	13	9	5	Ponti		
40	37	32	30	25	20	17	13	9	5	Bistagno	
45	42	38	35	30	25	22	18	14	10	6	Terzo
50	47	42	40	35	30	27	23	19	15	10	5	**Acqui**

L'apertura della suddetta linea e diramazione cambia le vie che già si tenevano per le reciproche comunicazioni di varie stazioni della parte di rete ferroviaria abbracciata dalle linee

Genova-Ventimiglia

Genova-Alessandria-Mortara { Arona / Milano Porta Ticinese.

Le nuove distanze che ora corrispondono ai viaggi fra le principali stazioni di questa parte di rete, si rilevano dal seguente specchio:

	Savona	Ventimiglia	Genova p. p.	Genova p. b.	Sestri-Levante		
Alessandria	105	213	—	—	—		
Acqui	71	179	—	—	—		
Asti	140	248	—	—	—		
Biella	213	309	—	—	—		
Casale	168	346	—	—	—		
Cuneo	156	262	198	201	244		
Fossano	131	239	175	178	221		
Ivrea	209	317	—	—	—		
Milano Porta Ticinese	191	299	—	—	—		
Novara	171	279	—	—	—		
Pinerolo	185	293	—	—	—		
Saluzzo	134	242	178	181	224		
Savigliano	118	226	162	165	208		
Torino Porta-Nuova	147	255	—	—	—		
Vercelli	161	269	—	—	—		
Vigevano	159	267	—	—	—		

Per trovare la distanza che colla linea, tronco e riduzione di cui è caso corrisponde da Dego a Moncalieri, scomporre questo viaggio come segue:

da Dego	a S. Giuseppe di Cairo	Chilom	44	(vedi tabella Cairo-Acqui).
» S. Giuseppe di Cairo	» Bra	»	77	(vedi tabella Savona-Bra).
» Bra	» Carmagnola	»	20	(a vece degli effettivi 30 Ch. esistenti).
» Carmagnola	» Moncalieri	»	21	(vedi Prontuario).
	Totale	Chilom.	429	

Varianti *al prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia.*

COMANDO GENERALE DI TORINO
Pagina 80 e seguenti

	Savona	
Cuneo - Fossano - Ivrea Novara - Pinerolo - Saluzzo Savigliano - Susa - Vercelli		

Il Ministro — RICOTTI.

N. **17**. — FERROVIE — (Nota N. 30.) — **Apertura del tronco *Sestri-Levante-Spezia*.** — 14 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al nuovo tronco *Sestri-Levante-Spezia*.

Le distanze interposte fra stazione e stazione e fra due stazioni qualsiansi del nuovo tronco appariscono dalla seguente tabella.

Sestri-Levante								
11	Moneglia							
14	4	Deiva						
18	8	4	Framura					
21	11	7	3	Bonassola				
24	13	10	6	3	Levanto			
28	18	14	11	8	5	Monterosso		
35	24	21	17	14	11	7	Corniglia	
37	27	24	20	17	14	10	3	Riomaggiore
46	36	32	28	25	23	18	12	9 **Spezia**

Il tronco *Sestri-Levante-Spezia* abbraccia in massima parte le comunicazioni che già si facevano colle vie di:

Bologna { Pistoia-Firenze
Falconara-Foligno
Foggia-Benevento

fra le stazioni situate ad ovest della linea *Genova-Novi-Tortona-Voghera-Pavia-Milano-Bergamo-Lecco*, quelle di questa linea comprese, e le stazioni delle seguenti linee del versante Mediterraneo della parte peninsulare del Regno.

Spezia-Pisa { Pistoia-Firenze-Foligno-Roma
Empoli-Siena-Orte
Livorno-Roma-Napoli-Contursi

Caserta-Benevento

Caserta-Laura.

I principali viaggi che ora risultano abbreviati colla nuova via di *Sestri-Levante-Spezia*, quelli cioè che si riferiscono a sedi di presidio, si rilevano dal seguente:

SPECCHIO *dei viaggi pei quali si dovrà utilizzare il nuovo tronco* Sestri-Levante-Spezia.

FRA LE STAZIONI DI	E TUTTE LE STAZIONI DELLE LINEE DI
Alessandria, Asti, Casale, Cuneo, Fossano, Genova, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Savona, Susa, Torino, Vercelli.	Spezia-Pisa-Pistoia-Firenze-Foligno-Roma. » » Empoli-Siena-Orte. » » Livorno-Roma-Napoli-Contursi. Caserta-Benevento. » Laura.
Arona, Novara, Vigevano.	Spezia-Pisa-Pistoia-Firenze-Foligno-Roma. » » Empoli-Siena-Orte. » » Livorno-Roma-Napoli-Contursi. Caserta-Solopaca. » Laura.
Voghera.	Spezia-Pisa-Pistoia-Firenze-Perugia. » » Empoli-Siena-Orte { Terni. / Roma. » » Livorno-Roma-Napoli-Contursi. Caserta-Solopaca. » Laura.
Camerlata, Lecco, Milano, Pavia.	Spezia-Pisa-Lucca. » » Empoli-Siena-Orte. » » Livorno-Roma-Napoli-Contursi. Caserta-Laura.
Bergamo.	Spezia-Pisa. » » Empoli-Siena-Orte. » » Livorno-Roma-Napoli-Contursi. Caserta-Laura.
Brescia-Cremona, Lodi. Parma-Piacenza, Peschiera.	Sestri-Levante-Spezia.

Per calcolare la distanza che colla nuova via *Sestri Levante-Spezia* corrisponde ad un viaggio, si praticherà come dai seguenti esempi, coll'avvertenza che tutte le distanze date dal Prontuario da una stazione a *Sestri Levante*, e così da *Sestri Levante* ad un'altra, devono essere accresciute di tre chilometri, lunghezza del tronco che raccorda le due stazioni di Genova piazza Principe e piazza Brignole, quale tronco all'epoca della compilazione del Prontuario trovavasi ancora in corso di costruzione.

Da Settimo Torinese a Nocera dei Pagani

Da Settimo Torinese a Sestri-Levante	chil. 229	(vedasi Prontuario ed avvertenza di cui sopra)
Da Sestri Levante a Spezia	» 46	(vedi tabella)
Da Spezia a Roma	» 410	(vedi suppl.° al Prontuario e Nota N. 17 per apertura Colle Salvetti).
Da Roma a Nocera dei Pagani . . .	» 298	(vedi supplem.° Prontuario).
Totale chil.	983	

Da Nola a Cuneo

Da Nola a Spezia	chil. 663	(vedasi supplemento e Nota N. 17 per apertura Colle Salvetti).
Da Spezia a Sestri-Levante	» 46	(vedi tabella)
Da Sestri Levante a Cuneo	» 244	(vedi Nota N. 29 per apertura Savona-Bra-Cairo-Acqui).
Totale chil.	953	

Da Camerlata a Passo Corese

Da Camerlata a Sestri Levante . .	chil. 243	(vedi Prontuario ed avvertenza di cui sopra)
Da Sestri Levante a Spezia	» 46	(vedi tabella)
Da Spezia a Orvieto	» 317	(vedi Prontuario)
Da Orvieto a Orte	» 43	(vedi Nota N. 19 per apertura Orvieto-Orte)
Da Orte a Passo Corese	» 46	(vedi suppl.° Prontuario).
Totale chil.	695	

Essendo imminente l'andata in vigore di un nuovo orario, le varianti, che l'apertura di cui è caso produce nel Prontuario per l'assegnazione delle tappe in ferrovia, faranno oggetto di apposita nota tosto che l'orario stesso avrà vigore.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 13 febbraio 1875 Parte 1.

FEBBRAIO 5. — Chiarimento al § 738 del Regolamento di disciplina, *pag.* 27.
» 6. — Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze, *pag.* 27.
» 7. — Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla fanteria marina, *pag.* 31.
» 8. — Invio dei conti interni all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, *pag.* 32.
» 8. — Riforma o dispensa dal servizio degl'impiegati civili, dipendenti dal Ministero della Guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado, *pag.* 33.

Atto N. **18**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 49). — **Chiarimento al § 738 del Regolamento di disciplina**. — 5 febbraio.

A chiarimento del prescritto dal § 738 del Regolamento di disciplina il Ministero crede opportuno di significare che per una mancanza grave i caporali e gli appuntati possono essere puniti colla prigione di rigore e quindi colla retrocessione. Il caporale od appuntato retrocesso non può però, per la stessa mancanza, essere assegnato alla classe di punizione; questa punizione non deve infatti essere inflitta se non quando sono esauriti tutti i mezzi correttivi di minor grado, e perciò avrà pure dovuto essere applicata la retrocessione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **19**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 49). — **Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze**. — 6 febbraio.

Non esistendo disposizioni di massima relative alle visite che dalle autorità militari residenti nei porti del regno può occorrere di dover rendere ai comandanti di navi nazionali od estere che giungano in detti porti o ne partano; e l'istruzione del 27 luglio 1862 *sui saluti da farsi colle artiglierie*

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 2. *Atto* N. 12. — *Ordinamento della milizia mobile*, pag. 49, specchio *C*.

invece del 2° batt.	16ª comp.	Genova.
	17ª id.	
leggasi 2° batt.	17ª comp.	Cuneo.
	16ª id.	Genova.

Atto N. 17 riga 26ª — *si sopprima* » » Empoli-Siena-Orte.

non contemplando il caso di saluti che si facciano dalle predette navi quando le autorità civili o militari dello stato si rechino a bordo a visitarne i comandanti, nè contenendo per conseguenza alcuna prescrizione relativa al modo di regolarsi in tali casi, questo ministero, a dar forma regolamentare a ciò che già di fatto generalmente si pratica ed a complemento della sovradetta istruzione crede opportuno di prescrivere quanto segue:

1. Ogni qualvolta una squadra, divisione, o nave della regia marina giunga in un porto dello Stato ove siavi presidio militare e non abbia sede un'autorità marittima superiore a quella di capitano di porto, la superiore autorità militare del luogo deve, nelle 24 ore dall'arrivo, recarsi a visitarne il comandante, se questi è di rango superiore al suo, facendogli preventivamente richiedere, per mezzo di un ufficiale inviato appositamente a bordo, l'ora nella quale la visita possa esser fatta.

2. Se il comandante di una regia nave, o divisione, o squadra marittima che giunga in porto fosse inferiore in grado all'autorità militare locale, spetta a quegli la prima visita ed a questa di restituirla nelle 24 ore sia personalmente, sia per delegazione a seconda del grado dell'ufficiale del regia marina.

3. Gli ufficiali generali dell' esercito non restituiranno personalmente la visita che agli ufficiali ammiragli.

4. Quando le due autorità siano di pari grado, il comandante della regia nave, squadra o divisione marittima a seconda di quanto prescrivono i regolamenti della regia marina deve mandare un ufficiale ad informare del proprio arrivo l'autorità militare; questa dovrà in tal caso appena ricevuto siffatto avviso mandare dal canto suo un ufficiale a complimentare il comandante predetto del suo arrivo.

5. Quando la nave, divisione o squadra della regia marina abbia stazionato nel porto per cinque giorni o più, le visite dovranno essere scambiate colle stesse norme anche per la partenza, purchè fra questa e l'ordine che la determina passi un intervallo di 24 ore.

6. Nei porti che siano sede di una autorità marittima superiore a quella di capitano di porto, le visite di cui ai numeri precedenti, non hanno luogo a meno che il comandante della nave, divisione o squadra sia superiore in grado a detta autorità marittima.

7. Quando una nave, divisione o squadra di marina da guerra estera giunga in uno dei porti del regno e il suo co-

mandante si rechi a visitare la superiore autorità militare del luogo, questa dovrà restituire la visita entro le 24 ore.

Se chi ha ricevuto la visita fosse ufficiale generale e la visita dovesse restituirsi a un comandante di nave estera di grado inferiore a quello di ammiraglio, il generale può farsi rappresentare da alcuno dei suoi dipendenti colle norme di cui al n° 9.

8. Allorchè giunga in un porto del regno per trattenervisi più di 24 ore una nave da guerra estera, o divisione, o squadra di potenza amica comandata da un ufficiale ammiraglio, ed il comandante superiore del presidio militare locale non abbia grado di generale è obbligo di cortesia che questi prenda egli stesso l'iniziativa della visita.

9. Gli ufficiali generali nei casi di cui ai precedenti numeri 2, 3, 7 delegano a restituire le visite il proprio capo di stato maggiore, od un ufficiale di grado pari all' ufficiale estero, accompagnato da un aiutante di campo o ufficiale d'ordinanza.

10. Tanto nei casi di cui al n° 7, quanto in quelli di cui al n° 8 dovrà essere preventivamente fatto conoscere all'ufficiale estero da visitarsi, l'ora della visita e la persona dalla quale sarà resa, sia per mezzo del console della potenza cui l'ufficiale estero appartiene, sia in mancanza di consolato locale, per mezzo di un ufficiale inviato appositamente.

11. Quando pel non preannunciato arrivo di una nave da guerra, divisione o squadra marittima estera, la superiore autorità militare del porto non ne conosca nè la durata di stazione nel porto, nè il grado del comandante, dovrà assumere tali notizie dal consolato della potenza cui le navi estere appartengono, ed in sua mancanza dalle autorità marittime locali, o finalmente in mancanza anche di queste, col mandare un ufficiale appositamente a bordo come si è indicato nel numero precedente.

12. Nelle visite che si fanno di prima iniziativa dalle autorità militari (n° 8) ad ufficiali di marina esteri, dovrà sempre vestirsi la grande uniforme; e dovranno pure vestir sempre la grande uniforme gli ufficiali che si recheranno a bordo per porgere o per assumere le notizie di cui ai precedenti numeri 10 e 11.

Per le visite ad ufficiali della regia marina italiana si terranno, quanto all'uniforme, nei casi di cui al n° 1, le stesse norme prescritte per le visite ad ufficiali dell'esercito di grado pari a quelli della regia marina da visitarsi.

Nelle visite di restituzione sia personali, sia per delegazione dovrà vestirsi uniforme corrispondente a quella nella quale la visita fu fatta dagli ufficiali di marina esteri o nazionali.

13. Nei porti del regno ove i saluti colle artiglierie alle navi estere debbano essere resi dalle artiglierie di terra, a seconda delle prescrizioni contenute al § 4 dell'Istruzione pubblicata col R. Decreto del 27 luglio 1862, il comandante del presidio deve provvedere perchè tali saluti sieno resi colle norme medesime, anche quando dalle navi estere si salutino con spari di artiglieria le autorità civili e militari dello Stato che si rechino a bordo delle navi stesse per visitarne i comandanti o restituire loro visite ufficiali.

14. Epperò quando le autorità civili abbiano a recarsi a bordo di navi estere per l'oggetto di cui sovra, il comandante del presidio ne riceverà preventivo avviso, per poter disporre le artiglierie della piazza a rispondere a saluti di quelle delle navi estere.

15. Semprequando manchi in un porto il modo di rispondere ai saluti delle navi estere in occasione d'arrivo o delle visite di cui ai numeri precedenti, il comandante del presidio dovrà o per mezzo dei consolati locali ove esistono, o per mezzo di un ufficiale appositamente inviato a bordo, informarne i comandanti dei legni esteri affinchè non abbiano a far eseguire saluti colle artiglierie ai quali non si possa rispondere, o perchè in ogni caso sappiano non doversi attribuire a scortesia o ad ignoranza degli usi internazionali le mancanze di risposta.

16. Quando in uno dei porti nei quali i saluti colle artiglierie si facciano abitualmente dalle artiglierie di terra, giunga per stazionarvi alcuna nave da guerra nazionale armata di più di sette cannoni, il comandante del presidio dovrà sollecitamente prendere gli opportuni accordi coll'autorità marittima per istabilire da chi debbano essere fatte le salve finchè tali navi stazionino in porto, in caso di arrivo di navi da guerra estere.

17. Nei porti ove le artiglierie di terra rendono saluti, questi non dovranno mai essere eseguiti senza previa autorizzazione del comandante del presidio, a meno che questi deleghi un ufficiale a tale servizio, nel qual caso per altro rimane sempre al comandante di presidio la responsabilità degli equivoci ed inconvenienti che potessero verificarsi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 20. — MILIZIA MOBILE (Nota N. **11**). — **Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla fanteria marina.** — 7 febbraio.

1. Gli uomini di leva e volontari assegnati al corpo della fanteria marina, essendo interamente soggetti alla legge sul reclutamento dell'Esercito, devono, in forza della legge 19 luglio 1871 far passaggio alla milizia mobile negli ultimi anni della loro ferma temporanea.

Quelli che per fatto di leva appartengono a classi designate a transitare nella milizia, ma che in seguito a diserzione o condanna vennero trasferiti ad altra classe, non saranno transitati nella milizia se non quando lo sarà la classe alla quale furono assegnati.

2. I militari ascritti al corpo della fanteria marina faranno passaggio alla milizia mobile quando vi sono trasferti quelli della stessa classe di leva appartenenti ai corpi dell'Esercito.

3. I militari della fanteria marina sono trasferti nelle compagnie di fanteria della milizia del distretto militare al quale appartengono per fatto di leva, e non si terrà conto del cambio di domicilio che i medesimi possono aver operato dopo il 1° maggio 1872 trovandosi in congedo illimitato. Coloro invece che avessero cambiato domicilio legale prima di tale epoca, saranno trasferti al distretto nel quale hanno stabilito il loro domicilio legale.

4. Quando una classe fa passaggio nella milizia il corpo fanteria marina manda ad ogni distretto militare nel quale devonsi trasferire militari che gli appartengono:

a) Uno stato nominativo per ordine progressivo di numero di matricola dei militari che passano nella milizia del distretto, unitamente ai relativi fogli matricolari, modello N. 21 e 22.

I fogli matricolari devono essere rivestiti delle variazioni di passaggio, e portare nelle note caratteristiche l'indicazione se l'individuo è capace di coprire nella milizia un grado superiore a quello di cui è rivestito, cioè: se il soldato sia capace di servire da caporale o da caporal furiere; il caporale o caporal furiere da sergente; il sergente da furiere.

b) Un ruolino nominativo indicante la situazione di massa di ciascun individuo insieme ai relativi conti di massa.

A tale ruolino dovrà essere unito uno stato dimostrativo per quelle masse individuali che avessero subito qualche variazione dopo che il titolare trovasi in congedo illimitato.

5. I distretti che ricevessero dal corpo di fanteria marina i sopra indicati documenti relativi ad individui che prima del

maggio 1872 avessero trasferto il loro domicilio legale in altro distretto, sono incaricati di trasmettere a quest'ultimo i documenti ricevuti, avvertendone in pari tempo il corpo mittente.

6. La liquidazione dei crediti o debiti risultanti dallo stato di massa degli individui trasferti, sarà effettuata con operazioni di conto corrente appena i distretti abbiano riconosciuta la conformità dello stato di massa indicato sul ruolino col foglio conto di massa di ciascuno.

7. Il corpo fanteria marina riceverà dai distretti un elenco indicante i nuovi numeri di matricola assunti dai militari transitati nella milizia.

8. L'ufficio di rivisione della matricola e contabilità dei corpi dell'Esercito riceverà dal Ministero della Marina i fogli matricolari modello N. 23, prescritti dall'Istruzione 10 novembre 1872 per la matricola dell'esercito, riguardanti gli uomini che devono transitare nella milizia.

Questi fogli, muniti delle rispettive variazioni di passaggio, indicheranno anche il nuovo numero di matricola assunto presso i distretti dai militari trasferti.

9. I militari di 1ª categoria delle classi 1843, 1844, e 1845 che ancora non fecero passaggio nella milizia contemporaneamente a quelli delle stesse classi appartenenti ai corpi dell'Esercito, vi saranno trasferti il 31 marzo 1875.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **21**.— REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. **100**). — **Invio dei conti interni all' ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.** — 8 febbraio.

All'art. 100 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871* è sostituito il seguente:

Spedizione della contabilità trimestrale.

§ 553. Compiuto l'assestamento trimestrale dei conti interni, gli atti che li rappresentano sono mandati in pacchi sotto fascia, per cura e sotto la responsabilità del relatore, all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

I titoli comprovanti le operazioni di cassa debbono essere mandati in pacchi sotto fascia separati e raccomandati.

§ 554. Contemporaneamente all'invio dei conti, ma in piego speciale, debbono i corpi far tenere all'ufficio di revisione un elenco descrittivo delle carte contabili che si trasmettono, sottoscritto dal comandante del corpo, ed una dichiarazione del relatore che certifichi il numero dei titoli in ciascun

pacco contenuti, affinchè l'ufficio stesso possa, all'arrivo delle contabilità, assicurarsi che il numero e la specie delle carte di ciascun pacco concordino pienamente coll'elenco di trasmissione.

§ 555. L'invio delle contabilità interne all'ufficio di revisione deve esser fatto entro il secondo mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

Fatto l'invio, il relatore ne rende tosto partecipe il Consiglio, il quale ne prende nota sul *Registro degli atti d'amministrazione* e fa contemporaneamente conoscere al Ministero lo stato finanziario del corpo, trasmettendogli la *Situazione finanziaria* (mod. 113).

§ 556. Ogniqualvolta i corpi non siano in grado di trasmettere le contabilità all'ufficio di revisione nel termine stabilito, dovranno senza più, con particolareggiato rapporto del relatore del Consiglio, esporne a quello i motivi, facendogli altresì conoscere il giorno in che si conghiettura possano venir consegnate. Ad ogni modo, tranne i casi di contingenze veramente eccezionali, nessun indugio nella regolare presentazione dei conti sarà tollerato; e quando questo sia soverchiamente lungo o non sia pienamente giustificato, dovrà tosto l'ufficio di revisione trasmettere il suaccennato rapporto al Ministero di guerra per i necessari provvedimenti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **22.** — IMPIEGATI CIVILI (Nota N. 1). — **Riforma o dispensa dal servizio degli impiegati civili, dipendenti dal Ministero della guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado.** — 8 febbraio.

Ritenendo il sottoscritto che sia conveniente di prestabilire delle norme, giusta le quali procedere ognora quando si tratta di dispensare dal servizio un impiegato civile dipendente dal Ministero della guerra per mancanza o deficenza delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio impiego e che queste norme s'uniformino a quelle in proposito sancite dal Regio Decreto del 3 giugno 1874 (*Atto* N. 121) per gli ufficiali dell'Esercito permanente, determina:

1. Quando dal proprio capo di servizio, o da una autorità a questo superiore, un impiegato è riputato non più idoneo a servire nel proprio impiego, in causa di non idoneità intellettuale, per mancanza o deficenza delle qualità all'uopo necessarie, ne sarà riferito gerarchicamente a questo Ministero mediante particolareggiata relazione.

2. Il Ministero della guerra delegherà un ufficiale generale o colonnello per constatare personalmente e colle prove che stimerà opportune, la non idoneità dell'impiegato e riferirne al Ministero medesimo.

3. Se l'ufficiale delegato proporrà la dispensa dal servizio, le relazioni di cui ai precedenti N. 1° e 2°, saranno partecipate all'impiegato interessato e poi trasmesse al comitato indicato nell'annesso specchio.

4. Il comitato esaminerà i documenti ricevuti e le osservazioni che l'impiegato proposto per la dispensa dal servizio crederà di porgere; e quando il comitato lo stimerà necessario richiederà nuovi incombenti. Quindi delibererà a maggioranza di voti se l'impiegato debba o non essere collocato in riforma, e trasmetterà le sue deliberazioni a questo Ministero.

Stante l'articolo 93 della legge 30 settembre 1873 (N. 1591) sull'ordinamento dell'esercito, agli impiegati (professori e maestri civili delle scuole militari e farmacisti militari) nominati con R. Decreto antecedentemente alla promulgazione della succitata legge, che fossero ravvisati mancanti o deficenti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio loro, dev essere applicato il disposto del Regio Decreto 3 giugno 1874 (*Atto* N. 121) se non che la riforma sarà per essi pronunciata dagli stessi comitati indicati nell'unito specchio.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO *indicante i comitati cui appartiene di pronunciare la riforma o la dispensa dal servizio.*

CARRIERA cui appartiene l'impiegato proposto per la dispensa dal servizio	COMITATO INCARICATO di pronunciare sulla dispensa dal servizio
Ingegneri geografi e topografi dell'istituto topografico militare.	Comitato d'artiglieria e genio
Professori e maestri civili negli istituti milit.	Comitato delle armi di linea
Farmacisti militari.	Comitato di sanità militare
Ragionieri d'artiglieria	Comitato d'artiglieria e genio
Ragionieri geometri del genio	
Capi tecnici d'artiglieria e genio . . .	
Assistenti locali del genio	Comitato delle armi di linea
Scrivani locali	

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 19 febbraio 1875 **Parte 1**

FEBBRAIO 15. — Sottufficiali e caporali in congedo, che desiderino essere riammessi in servizio, ed aspirare alla rafferma con premio, *pag.* 35.
» 15. — Impianto di una stazione di carabinieri in Ponte a Moriano, *pag.* 37.
» 16. — Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc., *pag.* 37.
» 18. — Apertura del tronco di ferrovia *Rocella Monasterace* (Rete Calabra), *pag.* 37.

Atto N. **23**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 45). — **Sottufficiali e caporali in congedo, che desiderino essere riammessi in servizio, ed aspirare alla rafferma con premio.** — 15 febbraio.

In seguito all'attuazione della legge 14 giugno 1874 sulle *rafferme* con premio, ha cessato di essere in vigore la Circolare N. 25 del 16 novembre 1871 (inserta a pag. 1053 del *Giornale Militare* di quell'anno), a tenore della quale ai sottufficiali e caporali in congedo illimitato od assoluto, e disposti a riprendere servizio sotto le armi, poteva essere concesso il riassoldamento con premio, a senso delle altre leggi 7 luglio 1866 e 6 febbraio 1872.

D'ora innanzi invece dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Gli ex-sottufficiali di tutte le armi, esclusi quelli dei carabinieri reali, in congedo assoluto i quali desiderino rientrare sotto le armi e risultino di buona condotta, celibi, idonei al servizio attivo, e in età non superiore agli anni 35, potranno essere riammessi nel corpo cui prima appartenevano, e col grado di cui erano rivestiti, purchè non sia trascorso un anno di tempo dalla data di detto congedo, e laddove sieno disposti ad assumere un riassento volontario di tre anni.

2. Gli ex-militari dell'arma dei carabinieri reali potranno, nelle condizioni suespresse, essere ammessi a questa nuova ferma di anni tre, rientrando dal congedo assoluto, ma soltanto come semplici carabinieri, anche nel caso che avessero prima ricoperto un grado di sottufficiale.

3. Trascorso il termine di tre anni, gl'individui, di cui i due numeri precedenti, quante volte sieno forniti dei requisiti

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 94, pag. 29. Carta geografica d'Italia all'1/850,000, *leggasi*: carta geografica d'Italia all'1/1,850,000.

voluti dalla citata legge 14 giugno 1874 e dal Regio Decreto 18 agosto successivo, potranno essere proposti per la rafferma con premio

4. Anche i sottufficiali e caporali delle classi in congedo illimitato, i quali siano di buona condotta, risultino idonei al servizio attivo, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, potranno essere riammessi in servizio effettivo nel corpo in cui hanno servito.

5. In questo caso però i graduati di cui al N. precedente dovranno assumere la ferma permanente, e potranno aspirare all'anticipato godimento del premio di rafferma dopo 6 anni di servizio o alla ammissione definitiva della rafferma stessa, dopo otto anni di servizio effettivo sotto le armi; avvertendo che agli effetti della rafferma con premio non è da valutarsi il tempo trascorso in congedo illimitato.

6. Gli aspiranti alla riammissione sotto le armi dovranno rivolgerne domanda ai comandanti di corpo, dai quali furono inviati in congedo assoluto od illimitato. E nelle domande stesse, dovrà essere indicato il nome e cognome, la paternità, il numero di matricola e l'attuale domicilio del ricorrente.

7. Spetta al consiglio d'amministrazione del corpo il decidere se i richiedenti sieno meritevoli o no della riammissione. In seguito a tale deliberazione il comandante del corpo ne notifica al richiedente l'esito, invitandolo in caso affermativo a presentarsi senza indugio per ricevere l'assegno di viaggio a senso delle tariffe militari al comando del distretto ove ha domicilio, e che all'uopo sarà contemporaneamente avvertito dallo stesso comandante di corpo.

8. I corpi non potranno ammettere di codesti sottufficiali e caporali se non pel numero strettamente necessario, per riempire nei quadri rispettivi quelle vacanze che vi esistessero, e che non potrebbero coprire cogl'inscritti nel quadro di avanzamento.

9. I corpi che, avendo i quadri al completo, ricevessero domande di riammessione e giudicassero i petenti assolutamente meritevoli di riguardo, ed idonei a prestare utile servizio presso i distretti militari, volgeranno tali domande a questo Ministero (Direzione generale delle leve e della bassa forza) unendovi copia del foglio matricolare modello 25 e qualora vi sieno vacanze presso qualche distretto, il Ministero vedrà se sia il caso di ammettervi i richiedenti, mandandone loro avviso per mezzo del distretto cui avranno consegnate le loro domande.

10. Gl'individui riconosciuti riammessibili saranno visitati nel giungere ai corpi, oppure ai distretti, se assegnativi dal Ministero giusta l'articolo precedente. Quelli riconosciuti inabili saranno rimandati a casa, provvisti d'indennità di via, e dei mezzi di trasporto.

11. Le spese per le indennità di via e mezzi di trasporto, tanto per l'andata al corpo, quanto al caso pel rinvio, saranno a carico dei corpi riceventi, e questi dovranno quindi rimborsarne i distretti. *Il Ministro*. — RICOTTI.

N. **24**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 7). — **Impianto di una stazione di carabinieri in Ponte a Moriano**. — 15 febbraio.

È stabilita una stazione di carabinieri in Ponte a Moriano (legione Firenze, provincia di Lucca).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **25**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 35). — **Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc.** — 16 febbraio.

Alla tabella che fa seguito all' *Atto* N. 129 dell' anno 1874 sono fatte le seguenti varianti:

Le ordinanze al tribunale militare di Napoli da 4 sono portate a 6.

Le ordinanze al tribunale militare di Alessandria ed a quello di Firenze da 4 sono ridotte a 3.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **26**. — FERROVIE (Nota N. 31.) — **Apertura del tronco di ferrovia *Rocella-Monasterace* (Rete Calabra)**. — 18 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Rocella-Monasterace* che prolunga l'altro Reggio-Rocella della rete Calabra.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutta questa linea *Reggio-Monasterace* si rilevano dalla seguente tabella.

Questa tabella comprendendo tutta la linea, annulla la tabella che per il tratto Reggio-Bianconovo figura a pagina 619 del prontuario non che tutte le aggiunte che successivamente si annunziarono.

Tronco Reggio-Monasterace

Reggio																	
6	S. Gregorio																
11	5	Pellaro															
17	12	7	Lazzaro														
22	17	12	6	Saline													
30	25	20	14	8	Melito												
40	31	30	23	18	10	Amandolea											
43	38	33	27	21	13	4	Bova										
49	43	39	32	27	19	10	6	Palizzi									
62	56	51	45	40	32	22	19	13	Brancaleone								
76	71	66	60	54	46	37	34	28	15	Bianconuovo							
84	78	74	67	62	54	41	41	35	23	8	Bovalino						
87	82	77	71	66	58	48	45	39	26	12	4	Ardore					
96	90	85	79	74	66	56	53	47	34	20	12	9	Gerace				
101	95	91	84	79	71	62	58	53	40	25	18	14	6	Siderno			
105	100	95	89	83	75	66	62	57	44	29	22	18	10	5	Giojosa		
112	107	102	96	90	82	73	70	64	51	36	29	25	17	12	8	Rocella	
118	113	108	101	96	88	79	75	70	57	42	35	31	23	18	13	6	Canlonia
125	120	115	109	103	96	86	83	77	64	50	42	38	30	25	21	14	8	Riace
132	127	122	116	110	102	93	89	84	71	56	49	45	37	32	28	20	15	7	Monasterace

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5 — Pubblicato il 26 febbraio 1875 — Parte I.

1873 OTTOBRE 22. — R. decreto che determina il numero e larghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia. *pag.* 39.

1875 FEBBRAIO 22. — Istruzione permanente per le ispezioni amministrative ai corpi dell'esercito, *pag.* 40.

» 23. — Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873. *pag.* 53.

» 24. — Modificazione all'*Atto* N. 115 del 1873. (Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini, di 2ª categoria). *pag.* 56.

» 25. — Modificazioni alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874, *pag.* 57

» 27. — Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria, *pag.* 57.

» 27. — Aggiunta all'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti), *pag.* 56.

Atto N. **22**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 5). — **R. Decreto che determina il numero e larghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 315 del 14 novembre 1873; N. 1640 (serie 2ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 22 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Nostro Decreto del 22 dicembre 1861 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge precitata.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà fondiarie contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, li 22 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 26, pagina 38, *invece di* Caulonia, *leggasi*: Caulonia.

N. **28**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 101). — **Istruzione permanente per le ispezioni amministrative ai corpi dell'esercito.** — 22 febbraio.

Il Ministero avendo introdotto alcune leggiere modificazioni « nell'Istruzione permanente per le ispezioni amministrative ai corpi dell'esercito (*Atto* n° 51 del 1873) » riproduce qui appresso l'Istruzione rettificata a sostituzione della precedente che s'intende quindi annullata.

Ufficiali incaricati delle ispezioni; entro qual termine debbano esser fatte; disposizioni preliminari.

§ 1. Sono incaricati delle ispezioni amministrative:

a) I rispettivi comandanti di brigata, per i reggimenti di fanteria e cavalleria;

b) I rispettivi comandanti territoriali, per i reggimenti di artiglieria e del genio e pel consiglio d'amministrazione delle compagnie, operai, da costa e veterani d'artiglieria;

c) I generali addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali, che saranno designati dal presidente del comitato stesso, per le legioni dei carabinieri;

d) I comandanti di brigata o i comandanti territoriali dell'artiglieria e del genio, che vi saranno delegati dai comandanti delle divisioni, per i reggimenti di bersaglieri, battaglioni d'istruzione e distretti che risiedono nel territorio della rispettiva divisione. Gli stessi comandanti di divisione provvederanno pure per l'ispezione a quei reggimenti, che, per un motivo qualsiasi, non potessero essere ispezionati dalle persone indicate alla lettera *a*) e *b*).

e) I comandanti di brigata che hanno la speciale sopraintendenza delle direzioni di sanità per gli ospedali principali.

f) Gli uffiziali che verranno destinati dal Ministero per tutti i corpi ed amministrazioni non indicate alle precedenti lettere.

§ 2. Le ispezioni seguiranno alla sede dei consigli d'amministrazione permanenti alle epoche che verranno annualmente determinate dal Ministero.

§ 3. Ogni ispettore nel corso della rassegna è assistito da un ufficiale commissario da destinarsi dal comandante della divisione, sulla proposta del direttore di commissariato della divisione.

Nel caso che in qualche divisione siavi difetto di ufficiali commissari da assegnarsi agli ispettori, il comandante ne dà

avviso al Ministero per i provvedimenti che saranno ravvisati opportuni.

§ 4. Il Ministero provvede gli ispettori, per mezzo dei comandi delle divisioni, di appositi fascicoli, i quali serviranno alla compilazione del rapporto da farsi sui risultati delle ispezioni.

Scopo dell'ispezione ed incombenze degl'ispettori.

§ 5. Lo scopo dell'ispezione è di riconoscere come abbia proceduto il governo economico dei corpi durante l'esercizio amministrativo dell'anno decorso, onde rilevarne i risultati della amministrazione, e dare ai consigli ed ai loro agenti le direzioni che possono occorrere alla più giusta interpretazione ed alla più esatta applicazione dei precetti, che regolano l'amministrazione e le contabilità militari.

È altresì ufficio degli ispettori di esaminare come i comandanti di corpo abbiano corrisposto alla larghezza loro accordata nel dirigere la rispettiva amministrazione, e come ne abbiano sorvegliata la moralità e l'adempimento de' propri doveri in tutti i subordinati.

È pure in occasione delle ispezioni amministrative che dev'essere accertata l'esistenza del danaro e del vestiario, lo stato del materiale, la situazione finanziaria, la regolare distribuzione degli assegnamenti agli uomini, il buon mantenimento dei cavalli, l'esattezza delle scritture, in quanto che siano, come si vuole, la fedele espressione dei fatti.

§ 6. Incombe pertanto agl'ispettori:

a) Fare la verificazione dei fondi di cassa e di magazzino;

b) Riandare gli atti amministrativi del consiglio ed esaminare i contratti stipulati nel corso dell'annata;

c) Farsi render ragione della situazione finanziaria delle masse generali ed individuali e delle differenze di credito o di debito di confronto alle risultanze dell'anno antecedente;

d) Prendere in esame i registri, quaderni e documenti dell'amministrazione, delle varie sezioni e delle compagnie;

e) Passare in rassegna il personale e i cavalli;

f) Assicurarsi della buona qualità e della regolare distribuzione del vitto delle truppe;

g) Visitare i locali, le infermerie, le sellerie, le scuderie; riconoscere lo stato delle suppellettili di caserma, dei mobili e degli altri oggetti di proprietà dei corpi;

h) Dare le disposizioni occorrenti per l'esatta applicazione delle norme e dei precetti regolamentari, riservandosi

a proporre al Ministero quelle che siano da essi giudicate eque ed opportune, quantunque non possano appoggiarsi ad alcuna speciale disposizione amministrativa.

§ 7. I generali ispettori non dovranno nelle ispezioni limitarsi a prender soltanto in esame il governo economico dei consigli d'amministrazione e le contabilità dei trimestri già compiuti, ma dovranno assicurarsi altresì del regolare andamento e dello stato dei lavori contabili in corso, non che del modo con cui al momento dell'ispezione procedono i vari servizi, facendone cenno nel rapporto ai relativi paragrafi.

Norme per le ispezioni.

§ 8. *Verificazione di cassa.* — Le norme da seguirsi per mandare ad atto la verificazione di cassa sono quelle tracciate dall'articolo 105 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*.

Sarà redatto un processo verbale di verificazione conforme al modello N° 117 (*) e verrà annesso al rapporto d'ispezione, unitamente all'elenco prescritto dal § 582 ed alla nota dei vaglia del tesoro spediti dall'ufficio de' personali vari durante il trimestre in cui ha luogo l'ispezione.

§ 9. *Verificazione di magazzino.* — La verificazione del magazzino procederà colle norme stabilite dall'articolo 106 delle precitate disposizioni; se non che gl'ispettori sono dispensati dal far numerare tutte quante le specie di oggetti: basterà che facciano operare il riscontro di alcuni fra i capi di roba di maggior valore ed in tal misura da poter pronunciare un giudizio sull'accordo che deve esistere tra le scritture dell'ufficiale di massa e la reale esistenza degli oggetti. Le risultanze di questa operazione saranno indicate negli stati modello N° 119, da compilarsi dall'ufficiale di massa e da unirsi egualmente al rapporto d'ispezione.

In occasione della verificazione di magazzino l'ispettore riconoscerà se gli oggetti di equipaggiamento esistenti in fondo siano conformi ai campioni, sia in quanto alla qualità della roba, sia in quanto alla forma e alle dimensioni; esaminerà se vi sieno avarie e deperimenti, ed investigherà le cause che le hanno prodotte, prescrivendo che l'importare dei danni sia tosto versato in cassa a carico di chi ne ebbe colpa, ovvero sopportato dalle masse generali, quando i guasti siano stati riconosciuti indipendenti da trascuranza.

(*) I modelli indicati nella presente istruzione si riferiscono a quelli prescritti dalle *Disposizioni 31 ottobre e 26 dicembre 1871*.

Presso i distretti ed i corpi, che hanno facoltà di far lavorare effetti di vestiario, si assicurerà che i lavori siano stati diligentemente eseguiti e che i capi di corredo siano in tutto e per tutto conformi ai campioni. — Non tralascerà di farsi presentare ed esaminare il registro dei conti di costruzione, modello 103.

Egli rivolgerà altresì la sua attenzione sugli oggetti di corredo usati, e si accerterà che non siano ritirati in magazzino effetti che non possano poi nuovamente distribuirsi od altrimenti utilizzarsi.

Riconoscerà se il fondo delle robe di cui è provveduto il magazzino del corpo non ecceda quello prescritto; si farà presentare le teste delle pezze di panno adoperate nelle manufazione dal giorno dell'ultima ispezione in poi, e, dopo essersi assicurato che queste portano il numero delle pezze ed il bollo d'accettazione, ne autorizzerà la vendita a favore della massa generale uomini.

In questa circostanza l'ispettore visita il magazzino per riconoscere come sia stato distribuito il locale, per osservare se sia adatto all'uso cui venne destinato, se la roba vi sia ben conservata, se disposta con ordine ed allogata secondo che la specialità degli oggetti sia per richiederlo. — Dello stato dei locali per i magazzini dei distretti, dei reggimenti di artiglieria, di cavalleria e del genio, e del modo con cui vi è conservata la roba, gl'ispettori faranno speciale menzione nei rapporti d'ispezione.

Ultimata la visita del magazzino, l'ispettore passerà nei locali dove sono custoditi il carreggio e le bardature per riconoscere lo stato di conservazione e di servizio dei carri da foraggio, delle carrette da battaglione, dei finimenti, e del materiale dell'artiglieria e del genio che vi si trova in fondo.

§ 10. *Esame degli atti del consiglio.* — Colla scorta dei registri degli atti di amministrazione l'ispettore si assicura se i consigli amministrativi hanno esercitato il proprio ufficio nelle forme e secondo lo spirito dei regolamenti.

È suo speciale incarico di esaminare:

Il modo con cui furono stipulate le convenzioni per la fornitura dei viveri, della paglia per le lettiere, ed i contratti per la provvista delle robe, che i corpi hanno facoltà di acquistare direttamente dal commercio. Osserverà pertanto se si stabilirono patti onerosi per l'amministrazione; se le robe furono consegnate in tempo; se furono incassati i depositi dei provveditori e se formarono oggetto d'introito a

benefizio delle masse generali gli sconti pattuiti e le multe applicate; e se per caso vi sono abrasioni o cancellature nelle scritture relative alle convenzioni ed ai contratti, se ne farà rendere conto.

Vedrà parimente:

Se la ricognizione ed accettazione delle robe abbiano riportata l'approvazione del consiglio;

Se i prezzi fissati per le riparazioni agli oggetti di corredo, alle bardature, ed agli oggetti di cuoio e di servizio generale sieno stati equi e convenienti;

Come venne utilizzato o venduto il materiale dichiarato fuori d'uso, facendosi dare notizia intorno al tempo pel quale fu adoperato.

Porterà inoltre particolare attenzione:

Sul numero degli scrivani straordinari impiegati negli uffici e sulla retribuzione loro assegnata;

Sull'utilità e sui prezzi dei mobili acquistati per gli uffici, sulle compre di stoviglie, suppellettili, utensili ed arredi per le mense, cucine, infermerie, per le scuole, le compagnie, la musica, ecc.;

Sul combustibile consumato nelle cucine, e se quello impiegato nel riscaldamento dei locali ecceda la misura di un discreto consumo;

Sul modo con cui venne provvisto al bucato delle biancherie, all'illuminazione delle caserme ed alla cancelleria e agli stampati per gli uffici; sulle indennità fissate per il barbiere, il bianco, la manteca, e sull'alta paga assegnata ai musicanti;

Sulle disposizioni fatte per l'associazione vestiario degli ufficiali; sul modo con cui questa procede, e sulla somma anticipata dall'amministrazione per le relative spese. Manifesterà quindi il proprio giudizio circa la convenienza dei fatti provvedimenti e sui risultati economici che ne derivarono.

§ 14. *Osservazioni sulla situazione delle masse generali ed individuali.* — Per formarsi un concetto del modo con cui venne regolata l'amministrazione delle masse, l'ispettore si farà presentare la relazione sulle contabilità trimestrali già rivedute dall'ufficio di revisione, e terrà conto del risultato delle operate verificazioni e del giudizio emesso in ordine al governo economico del corpo. Osserverà se l'amministrazione abbia seguite le direzioni date dall'ufficio di revisione e se gli appunti fatti in un dato trimestre siensi riprodotti nei trimestri successivi.

Riconoscerà quale fosse il credito o debito delle masse al principio dell'anno antecedente e quale sia la situazione di esse al 1° dell'anno in corso, chiamando il relatore non solo a rendere conto delle risultanti differenze, ma anche a specificare i motivi da cui esse derivarono.

Sul suo rapporto l'ispettore accennerà le proprie considerazioni circa l'amministrazione delle masse, annoterà infine gli abusi che avesse potuto rilevare, i provvedimenti presi contro gli autori di essi e le disposizioni date per farli cessare.

Sul rapporto indicherà pure come è regolata la massa di rimonta ufficiali e quale sia lo stato della massa stessa

§ 12. *Esame dei registri, quaderni e documenti relativi all'amministrazione e alla contabilità.* — L'ispettore prende in esame tutti i registri, quaderni e documenti che si riferiscono all'amministrazione e alla contabilità, per verificare se sono tenuti in pari, con diligenza e nitidezza, notando specialmente se le varie scritture siano fra loro concordi nelle date delle variazioni, dei movimenti del materiale, delle distribuzioni, nelle indicazioni relative alle posizioni individuali, alle competenze, alle riscossioni ed ai pagamenti.

E perchè l'ispettore possa adempiere a siffatto còmpito, il comandante del corpo disporrà perchè i capi delle sezioni e le compagnie mettano a sua disposizione i registri, quaderni e documenti indicati nella tabella che fa seguito alla presente Istruzione.

In quest'ispezione si raccomanderà particolarmente agli ufficiali ed alle compagnie di attenersi, nella tenuta e dimostrazione dei conti, alle norme stabilite, e di non introdurre metodi speciali, i quali terminano coll'ingenerare confusione e rendere più difficile l'opera del verificatore.

Terminato l'esame dei registri, l'ufficiale commissario che assiste l'ispettore certifica con apposita dichiarazione, da scriversi sul giornale e sui registri di magazzino, le rimanenze stabilite alla chiusura dell'esercizio dell'anno decorso e compila gli specchi dei fondi esistenti, i quali devono poi essere annessi al rapporto d'ispezione. Le dichiarazioni del commissario vanno convalidate dalla firma dell'ispettore.

§ 13. *Rassegna del personale e dei cavalli.* — La rivista al personale avrà luogo sul terreno o nelle caserme nell'uniforme indicata dall'ispettore, il quale procurerà di far in maniera da vedere i militari nelle diverse uniformi prescritte.

In questa rivista l'ispettore porterà la sua attenzione sull'uniforme degli ufficiali per osservare se curano la propria

tenuta e se ogni parte della divisa sia conforme ai campioni regolamentari.

In quanto ai sottufficiali, caporali e soldati riconoscerà se ognuno sia provvisto di tutti gli oggetti prescritti, accertandosi che gli appartengano realmente; visiterà il corredo, osservandone la qualità e le fogge, onde risulti che, oltre all'essere in buono stato, non si scosti dai prescritti modelli: si assicurerà parimente della buona conservazione delle munizioni da guerra, e delle razioni viveri di riserva; esaminerà pure i libretti personali, onde vedere se siano tenuti alla giornata e assestati alla fine d'ogni trimestre, e infine se tutte le registrazioni portino la stessa data emergente dai relativi quadri del giornale di contabilità.

Col mezzo degli stessi libretti rileverà la condizione delle masse individuali, notando specialmente:

a) Se vennero operate le ritenzioni ordinarie e straordinarie;

b) Se le distribuzioni degli oggetti nuovi di corredo non hanno ecceduto il presumibile bisogno;

c) Se le riparazioni al vestiario e alla calzatura furono regolate con giusta parsimonia, verificando sopra tutto se si ebbe a tollerare il grave abuso di lasciar distribuire dagli operai oggetti nuovi sotto il simulato titolo di riparazioni;

d) Se i pagamenti sulle masse di deconto a titolo di piccoli bisogni, od eccedenza di massa furono ristretti in giusti limiti e pei soli casi prescritti dai regolamenti;

e) Se agli individui che sono in debito sulla loro massa furono di preferenza distribuiti oggetti di corredo usati.

Non tralascerà l'ispettore d'interrogare gli individui per accertarsi se ricevono regolarmente le competenze, se conoscono la situazione della loro massa e per verificare se per caso fossero state operate abusive ritenzioni sulla paga.

L'ispettore nell'indicare le cause di eccessivi debiti sulle masse individuali, segnalerà i nomi dei comandanti di compagnia, alla cui negligenza o tolleranza sieno imputabili gli abusi più sopra rimarcati.

La rivista dei cavalli e muli di truppa è operata nel cortile della caserma o in quell'altra località che verrà dall'ispettore designata.

I cavalli sono condotti a mano ed a pelo, onde se ne possano osservare le condizioni di sanità e di nutrizione, e giudicare della cura che si ha di essi e dello stato della ferratura; importerà altresì guardare se tutti i quadrupedi di truppa sono marcati coi bolli e numeri prescritti.

§ 14. *Ordinario della truppa.* — Dovrà l'ispettore rivolgere la sua attenzione sulla mensa sottufficiali e sull'ordinario dei caporali e soldati; si informerà quale scotto pagano i conviventi alla mensa, e se essa è regolata ad economia o stabilita presso i vivandieri; guarderà le sale della mensa e di convegno dei sottufficiali, la biancheria, le stoviglie e gli altri utensili da tavola e da cucina, per osservare se sono in buona condizione e adatti all'uso cui sono destinati.

Quanto all'ordinario dei caporali e soldati vedrà se è regolato secondo le vigenti discipline, se i viveri sono di buona qualità, quale sia la composizione e il costo della razione giornaliera, se il rancio riesce abbastanza gradito al soldato, e infine se non vi sono abusi in questo importante ramo del servizio

Esaminerà pure la qualità del pane, della legna e dei foraggi e s'informerà se la distribuzione ne è fatta dai magazzini delle sussistenze o dalle imprese, se vi furono reclami, e in caso affermativo, come vennero risolti.

§ 15. *Visita dei locali e delle infermerie.* — Nel percorrere le caserme l'ispettore osserva lo stato dei locali, e se in quanto alla manutenzione e pulizia nulla lascino a desiderare, riconosce la qualità e la condizione del mobilio di caserma, nè trascura di assicurarsi che le lenzuola sieno state scambiate nei termini determinati, e che la paglia dei letti sia della voluta condizione. Visiterà pure i laboratori, le officine, le sellerie e le scuderie, prendendo notizia se ogni cosa vi proceda in regola.

Nel visitare l'infermeria uomini, l'ispettore, dopo di avere osservato se il locale è salubre ed adatto a tale uso; si assicurerà se i malati sono provveduti del necessario e se le medicazioni sieno fatte a dovere; esaminerà gl'istrumenti di chirurgia e gli zaini d'ambulanza affidati alla custodia degli ufficiali sanitari, per accertarsi che siano in buono stato di servizio; e riconoscerà dai quaderni dei movimenti d'infermeria se siansi tenuti o si tengano ricoverati individui che, per la natura dell'infermità, avrebbero dovuto esser mandati all'ospedale.

Visitando l'infermeria cavalli, esaminerà se i locali a tale uso assegnati sono ripartiti nel modo voluto; farà risultare del numero dei cavalli infermi nel giorno della visita; le malattie che hanno predominato e quelle che dominano al momento; osserverà se i ferri da veterinario siano conservati colla debita cura; riconoscerà se il direttore dell'infermeria invigili col dovuto impegno sull'andamento di ogni parte del

servizio, e se i veterinari si prestino in tutte le occorrenze per la cura dei cavalli.

Prenderà conto altresì se i medicinali e le droghe occorrenti all'infermeria siano sempre state acquistate dalle farmacie degli ospedali militari e se si sono fatte regolari convenzioni con farmacisti civili nel caso in cui le farmacie militari si trovano lontane dalla sede del corpo.

Volgerà pure la sua attenzione sul personale addetto all'infermeria, perchè il numero dei soldati inservienti sia proporzionato alle esigenze del servizio; e sopratutto che quelli che prestano servizio nelle scuderie occupate da cavalli affetti da morbo contagioso non siano per alcun motivo chiamati a servire nelle altre scuderie.

Domande e reclami.

§ 16. Prima di por termine alla rassegna, l'ispettore, con apposito ordine del giorno, farà avvertire i militari, che, a termini del § 138 del Regolamento di disciplina, possono presentarglisi direttamente per le domande o reclami che avessero a porgergli.

Rapporto d'ispezione. — Sua compilazione, lettura, registrazione ed invio da farsene al Ministero.

§ 17. Colla scorta degli appunti presi durante l'ispezione, l'ispettore compila il suo rapporto, sul quale, oltre ai dati richiesti dal relativo modulo, noterà pure le osservazioni di maggior conto da esso fatte, le disposizioni impartite per il miglior procedimento del servizio amministrativo e contabile e le proposte che crede conveniente di fare intorno a qualche particolare che si riferisca all'amministrazione.

Prima di dipartirsi dal corpo, l'ispettore riunisce il consiglio d'amministrazione ed i comandanti di compagnia per far loro sentire il tenore del rapporto d'ispezione, il quale dovrà poscia esser trascritto sul registro degli atti di amministrazione del corpo.

In questa circostanza non tralascerà di ricordare al consiglio ed ai comandanti di compagnia la proibizione assoluta di fondi o masse particolari a qualunque titolo, ed insisterà sul dovere degl'incaricati dell'amministrazione di farla procedere coscienziosamente e bene nell'interesse così dell'intero corpo come dei singoli individui.

§ 18. Il rapporto sarà quindi, pel tramite del comandante della divisione e del comando generale, trasmesso al Ministero

(*Direzione generale dei servizi amministrativi*) accompagnato dai documenti di cui ai §§ 8, 9 e 12 e da tante relazioni confidenziali caratteristiche sulle persone aventi ingerenze amministrative e contabili quante sono le speciali categorie di ufficiali cui esse si riferiscono.

Dette relazioni confidenziali comprenderanno i comandanti dei corpi, i membri, relatori e i vari agenti dei consigli amministrativi e tutti gli altri ufficiali cui fosse affidato qualche incarico d'ordine contabile od amministrativo. Quanto ai comandanti delle compagnie, basterà riferire intorno a quelli che avessero dato motivo a qualche speciale rimarco o meritassero di essere particolarmente notati per difetto di cura e di diligenza.

In esse l'ispettore emette sul conto di ciascuno il proprio giudizio, facendone rilevare la moralità, la capacità e lo zelo, affinchè il Ministero possa formarsi un giusto concetto sull'attitudine di ognuno nel disimpegno delle incombenze che è chiamato ad esercitare.

Per eccezione a quanto più sopra si è detto, i rapporti e documenti relativi alle ispezioni delle amministrazioni di cui alla lettera *f*) del § 1, verranno trasmessi direttamente al Ministero.

§ 19. Infra un mese dopo che saranno compiute le ispezioni, i consigli d'amministrazione dovranno trasmettere al Ministero una dimostrazione dell'eseguimento dato alle singole prescrizioni dei generali ispettori.

§ 20. Le norme tracciate colla presente Istruzione riguardano più particolarmente i reggimenti, corpi e distretti; dovranno tuttavia servire di guida nelle ispezioni delle altre amministrazioni, per applicarle in quei particolari che possano ad esse riferirsi.

Questa Istruzione sostituisce quella in data 6 marzo 1873 (*Atto* 51), che s'intende abrogata. *Il Ministro* — Ricotti.

TABELLA *dei registri, quaderni e documenti contabili da presentarsi dagli uffici, dalle sezioni e dalle compagnie agli ispettori.*

Uffici sezioni e compagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
L'ufficio di maggiorità di battagl.	I ruolini delle posizioni individuali del trimestre in corso.	Se concordano coi ruoli tascabili: se la forza nominativa confronta colla numerica indicata sui rapporti-situazione; se le variazioni sono in relazione con quelle indicate sul fascicolo 1° dei giornali di contabilità.
	I quaderni dei rapporti-situazione.	Se la forza, le punizioni ed ogni altro particolare notato sui rapporti-situazione siano fedelmente registrati sui quaderni.
	I registri della situazione della forza del corpo.	Se sono in relazione coi dati profferti dalle situazioni delle compagnie.
	Il registro generale di carico e scarico degli oggetti di caserma.	Se le registrazioni concordano con quelle dei giornali di contabilità delle compagnie e coi buoni parziali.
	I quaderni a madre e figlia per i buoni generali del pane, foraggio ecc. (*mese in corso*).	
	Il registro delle munizioni da guerra.	Se presentano chiaramente la quantità di munizioni da guerra e da bocca in consegna alle compagnie.
L'ufficio di maggiorità di corpo.	Quaderno delle razioni viveri di riserva.	
	I registri delle licenze.	Se concordano colle registrazioni esistenti sui giornali di contabilità delle compagnie.
	I quinterni dei ruolini mensuali degli ufficiali.	
	Il giornale di contabilità e gli altri documenti relativi ai conti dello stato maggiore.	Se tenuti in regola come si dirà per quelli delle compagnie.
	I registri dei fogli di via, delle richieste di trasporto, delle dichiarazioni per trasporto delle famiglie dei militari.	Se regolarmente tenuti ed in armonia coi giornali di contabilità, coi conti di trasporto, e cogli stati delle competenze eventuali e casuali; in quella parte dove debbono andare d'accordo con tali documenti.
	I fogli matricolari dei componenti lo stato maggiore.	Se tenuti in regola come si dirà per quelli delle compagnie.
	I ruoli amministrativi.	Se in pari e tenuti colla voluta diligenza, se le variazioni che vi sono registrate concordano con quelle annotate sui rapporti-situazione e trascritte sugli abbozzi dei fogli quindicinali delle variazioni.
	I registri degli atti d'amministrazione.	Se i dati profferti corrispondono col giornale di cassa e coi registri del magazzino nei particolari che si riferiscono ai movimenti di cassa e di magazzino.
L'ufficio di amministr.	Il memoriale e giornale di cassa.	Se il memoriale sia effettivamente tenuto dal direttore dei conti, e se le registrazioni coincidano con quelle del giornale di cassa. Riconoscere se risultino eseguite le prescritte verificazioni dei fondi.
	I titoli comprovanti movimenti di cassa che si trovano presso il corpo.	Se regolarmente compilati, firmati e quitanzati, e se fedelmente registrati sul memoriale e sul giornale di cassa.
	Il bollettario delle quietanze.	Se le matrici delle quietanze portano le firme richieste; se le somme riscosse furono scritte in entrata sul giornale il giorno stesso della riscossione.

Uffici sezioni e compagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
	I quaderni mensuali dei buoni generali rilasciati per le somministrazioni in natura ed i relativi quaderni trimestrali.	Se diligentemante compilati, e se le registrazioni confrontano con quelle fatte nei giornali di contabilità di compagnia.
	I fogli dimostrativi delle competenze dovute alle compagnie.	Se compilati con accuratezza, e se i risultati dei fogli dimostrativi corrispondono con quelli dei fogli generali delle competenze, coi riepiloghi dei fogli di stipendio e di paga, colla registrazione dei buoni delle somministrazioni in natura e coi fogli riassuntivi delle masse individuali.
	I quaderni di movimenti e i fogli riassuntivi delle masse individuali dell'annata.	Se le registrazioni corrispondono con quelle dei riepiloghi dell'amministrazione e dei fogli.
	I riassunti trimestrali dei bilanci e i relativi allegati.	Se tutti i documenti sono ben ordinati e conservati; se in relazione coi riepiloghi e coi risultati della contabilità delle compagnie.
L'ufficio di amministr.	Il registro degli avvisi di morte.	Se gli avvisi sono spediti in tempo e se l'amministrazione cura la sollecita liquidazione degli averi dei morti.
	Il registro dei movimenti d'ospedale.	Se le date delle variazioni confrontano con quelle dei movimenti scritti nel registro.
	I registri relativi alle operazioni di conto corrente.	Se sono effettivamente tenuti dall'ufficiale pagatore e riconosciuti dal direttore dei conti come è prescritto.
	Il registro dei crediti di massa lasciati dai morti, e quello dei crediti e debiti lasciati dai disertori.	Se tenuti in regola, e se le masse segnatevi confrontano con quelle emergenti dai fogli.
	I registri e quaderni relativi all'amministrazione, che i distaccamenti sono in obbligo di consegnare a termini del § 231 delle *Disposizioni* 26 *dicembre* 1871.	Se i distaccamenti hanno consegnati all'amministrazione i registri e quaderni relativi alla loro contabilità; se sono ben tenuti ed in relazione colle scritture dell'amministrazione e delle compagnie.
	Il foglio generale delle competenze del trimestre in corso.	Se è ben tenuto ed alla giornata.
	I conti di massa individuali.	Se sono ben tenuti e firmati dall'ufficiale dei conti al termine d'ogni gestione trimestrale.
La sezione *conti delle compagnie*	I giornali di contabilità dei mesi anteriori a quello, in cui avviene l'ispezione.	Se tanto per parte delle compagnie, quanto per parte dell'ufficiale dei conti sono tenuti colla richiesta regolarità; e se le registrazioni corrispondono con quelle dell'amministrazione.
	I fogli dimostrativi delle competenze, i quaderni di movimenti e i fogli riassuntivi delle masse individuali del trimestre in corso.	Se sono tenuti alla giornata e se le registrazioni sono esatte.
	I registri e quaderni di movimento e situazione giornaliera di magazzino (§ 469 *Disposizioni* 26 *dicembre* 1871).	Se sono in pari e se le registrazioni concordano coi buoni rilasciati dalle compagnie.
	I registri di carico modello N. 29 - I giornali e le richieste	Se ben tenuti, e se tutti i movimenti sono comprovati dalle prescritte richieste.
La sezione *magazzini*	Il registro delle robe di proprietà del Corpo.	Se sono tenuti secondo le avvertenze poste in fronte ai registri stessi.
	Il registro delle costruzioni dei capi di corredo.	
	I buoni delle distribuzioni fatte.	Se compilati con diligenza, o se per caso presentano cancellature, abrasioni, e se concordano colle scritture dell'ufficiale di massa.

Uffici sezioni e compagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
La sezione *magazzino*	I prospetti generali delle armi e robe del governo in distribuzione alle compagnie.	Se tanto nella parte di compilazione fatta dalle compagnie, quanto in quella operata dalla sezione dei conti sono in regola; se le *rimanenze* trimestrali concordano con quelle emergenti dai giornali di contabilità, e se delle differenze si sono specificati motivi.
	Il quaderno e le ricevute dei mobili, degli arredi ed utensili diversi in consegna agli uffici, ed alle sezioni, alle mense, alla musica, all' infermerie e alle compagnie	Se presentano la reale situazione del mobilio, degli arredi e degli altri oggetti in proprietà del corpo.
	Gli abbozzi degli elenchi delle variazioni matricolari degli ufficiali e della truppa.	Se bene conservati, e se le variazioni sono state desunte dai rapporti-situazione, e fedelmente trascritte sui fogli matricolari del corpo e delle compagnie.
La sezione *matricola*	Rubrica e ruoli matricolari.	Se tenuti con diligenza e al corrente.
	I fogli di matricola, punizioni e note caratteristiche dei sottufficiali, caporali e soldati.	Se tenuti con accuratezza; se le punizioni trascrittevi sono state esattamente desunte dai rapporti-situazione e riscontrate coi quaderni mensuali della maggiorità di corpo; se le note caratteristiche sono state fedelmente estratte dai fogli matricolari delle compagnie.
	Registri dei militari ammogliati ed altri relativi allo stato civile.	Se sono in regola ed alla giornata.
	Abbozzi de'documenti relativi alla statistica.	Se i dati richiesti per la compilazione della statistica furono raccolti colla necessaria diligenza, e se i risultati somministrati possono ritenersi come la reale espressione dei fatti.
Le compagnie	I ruoli tascabili.	Se bene intavolati ed in relazione coi ruolini delle posizioni ed i giornali di contabilità
	Il giornale di contabilità) del mese in Il libretto d'ordinario) corso.	Se sono alla giornata e se le scritture del giornale e libretto confrontano coi documenti rilasciati durante il mese.
	Il quaderno dei biglietti d'entrata negli spedali.	Se le date d'entrata all'ospedale confrontano con quelle delle operate variazioni e se i dati relativi allo stato civile siano stati desunti dai fogli matricolari o dai ruoli tascabili.
	Le copie dei fogli di matricola, punizioni e note caratteristiche dei sottufficiali, caporali e soldati.	Se ben conservate e se concordano in tutto e per tutto coi corrispondenti fogli tenuti dalla sezione *matricola*.
	Gli stati delle situazioni di massa restituiti alle compagnie dalla sezione *conti di compagnia*.	Se le *rimanenze* trimestrali concordano con quelle dei conti individuali tenuti dalla sezione *conti di compagnia*.
Le direz. delle mense sottuffiz.	Il libretto d'ordinario e il quaderno delle robe in consegna.	Se sono regolarmente tenuti; se convalidati dal relatore, e se concordano colle scritture delle compagnie e dell'amministrazione in quei particolari che vi si riferiscono.
Le direz. delle infermerie	I quaderni dei movimenti d'infermeria; quelli delle minute spese, degli oggetti in consegna, dei medicinali, ecc.	

N. **29**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 16). — **Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873.** — 23 febbraio.

L'*Atto* N. 12 del 1875 riunendo quanto riflette l'organico della milizia mobile, sostituisce quella parte dello specchio N. 6, annesso ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873, che riguarda il numero delle compagnie di milizia mobile.

Ora essendosi riconosciuto l'opportunità di variare in qualche distretto il numero delle compagnie permanenti, e di aumentare in qualche altro l'organico della truppa in ragione delle speciali esigenze che era chiamato a soddisfare, questo Ministero determina che nei sopradetti provvedimenti esecutivi allo specchio N. 6 fissante la classe ed il riparto delle compagnie permanenti e di milizia, degli scrivani ed assistenti locali dei distretti, siano a datare dal 1° aprile prossimo sostituiti i seguenti specchi *A* e *B*.

Il Ministro — RICOTTI.

A.

SPECCHIO *fissante la classe, il numero delle compagnie e la forza organica dei distretti militari.*

DISTRETTI	Classe del distretto	Numero delle compagnie permanenti	FORZA TOTALE		IMPIEGATI CIVILI	
			Ufficiali	Truppa	Scrivani locali	Assistenti locali
Alessandria (1)	1	4	24	227	9	4
Ancona (34)	2	2	18	82	7	2
Ascoli (58)	3	2	15	81	5	2
Aquila (48)	3	2	15	81	5	2
Arezzo (49)	3	2	15	115	5	2
Avellino (50)	3	2	15	81	5	2
Bari (3)	2	4	22	191	7	2
Benevento (25)	3	2	15	81	5	2
Bergamo (42)	3	2	15	81	5	2
Bologna (6)	2	3	20	203	7	3
Brescia (43)	2	2	18	82	7	3
Cagliari (15)	2	4	22	217	7	3
Caltanissetta (31)	2	4	22	152	7	3
Campobasso (46)	3	2	15	81	5	2
Caserta (26)	1	4	24	152	8	3
Catania (18)	2	3	20	117	7	2
Catanzaro (19)	3	2	15	81	5	2
Chieti (9)	2	3	20	127	7	2
Como (22)	2	3	20	117	7	3
Cosenza (37)	2	2	18	232	7	2
Cremona (44)	3	2	15	81	5	3
Cuneo (40)	1	4	24	152	8	4
Ferrara (55)	3	2	15	81	5	2
Firenze (11)	1	5	26	430	10	4
Foggia (4)	3	2	15	81	5	2
Forlì (56)	3	2	15	81	5	2
Genova (16)	1	4	24	199	9	4
Lecce (5)	2	3	20	117	7	2
Livorno (13)	2	2	18	82	7	2
Lucca (14)	2	3	20	117	7	2
Macerata (52)	3	2	15	81	5	2
Mantova (61)	3	2	15	81	5	4
Messina (20)	2	3	20	159	7	3
Milano (23)	1	5	26	278	12	4
Modena (47)	3	2	15	112	5	3
Napoli (27)	1	5	26	304	12	4
Novara (24)	1	4	24	152	8	4
Padova (29)	2	5	24	249	7	3
Palermo (33)	1	5	26	233	10	3
A riportarsi	..	116	751	5651	266	105

DISTRETTI	Classe del distretto	Numero delle compagnie permanenti	FORZA TOTALE		IMPIEGATI CIVILI	
			Ufficiali	Truppa	Scrivani locali	Assistenti locali
Riporto . .	. .	116	751	5651	266	105
Parma (7)	3	2	15	81	5	3
Perugia (35)	2	4	22	198	7	2
Pesaro (53)	3	2	15	81	5	2
Piacenza (2)	1	5	26	187	8	4
Potenza (38)	2	2	18	82	7	2
Ravenna (8)	3	2	15	81	5	2
Reggio Calabria (21) .	3	2	15	81	5	2
Reggio Emilia (57) . .	3	2	15	81	5	2
Roma (36)	1	5	26	348	12	4
Salerno (39)	2	3	20	135	7	2
Sassari (17)	2	3	20	117	7	3
Siena (12)	3	3	17	317	5	2
Siracusa (59)	3	2	15	81	5	2
Teramo (10)	3	2	15	81	5	2
Torino (41)	1	5	26	419	12	4
Trapani (32)	3	2	15	81	5	2
Treviso (28)	2	4	22	152	7	3
Udine (30)	2	3	20	117	7	2
Venezia (51)	3	2	15	225	5	2
Verona (45)	2	3	20	239	7	3
Vicenza (62)	3	2	15	81	5	2
TOTALI . .	. .	176	1138	8916	402	157

AVVERTENZE.

Questo specchio comprende solo i distretti già formati, e presenta, oltre la forza assegnata ai distretti dalla tabella N. 20 annessa al R. Decreto 30 settembre 1873, anche la forza supplementare di cui allo specchio *B*. La forza supplementare è un aumento all'organico già stabilito da detta tabella N. 20 per lo stato maggiore e compagnie permanenti dei distretti.

I panattieri sono assegnati allo stato maggiore del distretto.

Gli attendenti sono ripartiti fra le compagnie permanenti e vengono concessi agli ufficiali dei corpi senza truppa, come sarebbero quelli del commissariato, degli istituti militari, ecc. colle norme prescritte dall'allegato N 8 al regolamento di disciplina.

La truppa destinata a servizi speciali è assegnata:

a) Nei distretti di Arezzo e Cosenza in parti eguali fra le compagnie permanenti, affinchè possano disimpegnare il servizio di presidio nel rispettivo capo luogo di distretto.

b) Nel distretto di Cagliari alla 3ª compagnia destinata a presidiare Oristano;

c) Nel distretto di Siena alla 3ª compagnia destinata a presidiare Orbetello, l'isola del Giglio e Magliano;

d) Nel distretto di Venezia in parti uguali fra le compagnie permanenti affinchè possano fornire gli uomini di vigilanza ai forti dell'estuario veneto.

B.

SPECCHIO *graduale e numerico della forza supplementare di alcuni distretti militari.*

DISTRETTI	SERVIZI SPECIALI						Attendenti per ufficiali non del distretto	FANATTIERI		TOTALE truppa
	Sergenti	Caporali maggiori di compagnia	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati		Caporali	Soldati	
Alessandria (1)	»	»	»	»	»	»	16	3	56	75
Arezzo (40)	»	»	4	»	»	30	»	»	»	34
Bari (3)	»	»	»	»	»	»	10	2	27	39
Bologna (6)	»	»	»	»	»	»	16	3	67	86
Cagliari (15)	1	1	2	6	1	54	»	»	»	65
Chieti (9)	»	»	»	»	»	»	10	»	»	10
Cosenza (37)	2	2	4	12	2	128	»	»	»	150
Firenze (11)	»	»	»	»	»	»	170	3	70	243
Genova (16)	»	»	»	»	»	»	16	2	29	47
Messina (20)	»	»	»	»	»	»	16	2	24	42
Milano (23)	»	»	»	»	»	»	31	3	57	91
Modena (17)	»	»	»	»	»	»	31	»	»	31
Napoli (27)	»	»	»	»	»	»	47	3	67	117
Padova (29)	»	»	»	»	»	»	16	3	43	62
Palermo (33)	»	»	»	»	»	»	23	2	21	46
Perugia (35)	»	»	»	»	»	»	10	2	34	46
Roma (36)	»	»	»	»	»	»	110	3	48	161
Salerno (39)	»	»	»	»	»	»	10	1	7	18
Siena (12)	1	7	10	14	3	166	»	»	»	201
Torino (41)	»	»	»	»	»	»	170	3	59	232
Venezia (51)	»	»	»	»	»	128	16	»	»	144
Verona (45)	»	»	»	»	»	»	23	4	95	122
TOTALI	4	10	20	32	6	506	741	39	704	2062

N. **30**. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 7). — **Modificazione all'*Atto* N. 115 del 1873. (Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria)**. — 24 febbraio.

Al § 20 dell'*Atto* N. 115 del 1873, contenente le norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria, è sostituito il seguente:

§ 20. *Uomini di 2ª categoria appartenenti per leva ai distretti di reclutamento delle compagnie alpine.*

59. Fra gli uomini di 2ª categoria che appartengono per fatto di leva ai mandamenti dove sono reclutate le compagnie

alpine e che devono al par degli altri essere istruiti alla sede del distretto, un certo numero per ogni classe di leva sarà scelto dai comandanti di distretto per potere in caso di mobilitazione servire di complemento prima alle compagnie alpine permanenti, e quindi a quelle della milizia mobile. Qualora quei mandamenti non possano fornire il numero di uomini occorrente, questo sarà completato con individui dei mandamenti viciniori.

60. Questa scelta sarà fatta in fine del periodo d'istruzione, e cadrà su quelli che saranno stati giudicati più idonei al servizio alpino in ragione di 20 uomini per ciascuna delle compagnie alpine permanenti che si reclutano nel distretto.

61. Sul foglio di congedo e su quelli matricolari mod. N. 21 e 22 di ciascuno di questi uomini sarà fatta l'annotazione « *assegnabile agli alpini* ». Essi continueranno però ad essere in forza allo stato maggiore del distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **31**. — PUBBICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 67). — **Modificazione alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874.** — 25 febbraio.

Alla 1ª parentesi dei nⁱ 251 e 253 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria, è sostituita la seguente:

« (esclusi i tiri preparatori, il tiro d'esame e le lezioni della « 2ª parte del tiro ordinario *ripetute* a senso del nº 170, dai « caporali e soldati ascritti alla 3ª classe ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **32**. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO (Nota N. 1). — **Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria.** — 27 febbraio.

Questo Ministero determina che d'ora innanzi sia soppressa la tappa a *Mignano* per le truppe a cavallo che percorrono l'itinerario Roma, Ceprano, Napoli e viceversa.

Le truppe a cavallo dovranno quindi percorrere in una sola giornata di marcia il tratto Cassino-Teano.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **33**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 50) — **Aggiunta all'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti).** 27 febbraio.

Al nº 14 dell'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina

(Istruzione per la concessione degli attendenti) sarà fatta la seguente aggiunta:

« , destinando di preferenza a tale servizio gli « uomini assegnati ai distretti militari per servire come at- « tendenti ».

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 5 marzo 1875 **Parte 1.**

MARZO 1. — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici (Allegato n° 3 Regolamento di disciplina). *pag.* 59.

» 2. — Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, *pag.* 60.

» 3. — Apertura del tronco di ferrovia *Solmona-Molina* in prolungamento della linea *Pescara-Solmona* (ferrovie meridionali), *pag.* 60.

» 4. — Borsa di pulizia, *pag.* 61

» 4. — Aggiunta all'*Atto* n° 260 del 1874 (dischi per chepì), *pag.* 62.

» 5. — Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri agli ospedali od in licenza, *pag.* 62.

» 5. — Numero degli istruttori per le reclute di 2ª categoria, *pag.* 62.

» 5. — Certificato di buona condotta ai militari che hanno compiuto il loro obbligo di servizio, *pag.* 62.

Atto N. **34.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 51). — **Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici** (Allegato N. 3). **Specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei RR. Principi.** — 1° marzo.

Al capoverso segnato colla lettera *l)* nel N. XIX dell'*Istruzione* 10 settembre 1868 sulla compilazione degli specchi e specchietti caratteristici, viene sostituito il seguente:

l) « Per gli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei RR. « Principi è sospesa la compilazione degli specchi e specchietti « caratteristici per tutto il tempo che rimangono in tale ser« vizio. Ogni qual volta un ufficiale d'ordinanza ritorna in un « reggimento ed in qualsiasi altra occasione in cui vengono « richiesti gli specchi sopracitati, i primi aiutanti di campo « devono spedire la copia conforme dell'ultimo specchio ca« ratteristico fatto dal reggimento cui l'ufficiale apparteneva, « riportando le firme delle relative commissioni, ed aggiun« gendovi del proprio la seguente annotazione: *Il . . . . . « nella sua qualità di ufficiale d'ordinanza di . . . . . ha « adempiuti lodevolmente* (od altrimenti) *i doveri del proprio « servizio.*

« Ciò non toglie che i reggimenti debbano addivenire alla « compilazione degli specchi e specchietti caratteristici di quegli « ufficiali chiamati, da meno di sei mesi, in servizio d'ordi« nanza presso S. M. il Re o RR. Principi e spedirli al primo « aiutante di campo di S. M. ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **35.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 15). — **Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri.** — 2 marzo.

Riconosciutasi la necessità di cambiare nel cinturino dei marescialli d'alloggio l'attuale gancio, perchè troppo incomodo, questo Ministero ha adottato un gancio di ferro di forma piatta fissato più in basso sul pendaglio, e pertanto determina che le legioni procedano alla riduzione dei cinturini esistenti in conformità delle seguenti norme:

a) Scucire dalla campanella il pendaglio corto, aggiungervi al disotto una striscia di cuoio verniciato larga quanto il pendaglio, e lunga mill. 120 circa, ricucirli ambedue alla campanella unitamente ad un riparo posto al disotto in cuoio verniciato lungo mill. 140, largo all'estremità superiore mill. 35 ed avente la estremità inferiore arrotondata ad arco di circolo di mill. 56 di raggio. Nella parte superiore del pendaglio praticare un occhiello per introdurvi la testa del gancio, l'estremità dell'occhiello dev'essere a mill. 42 dal piano inferiore della fascia del cinturino.

b) Il gancio deve essere in ferro piatto con testa a forma di bottone doppio; la lunghezza totale è di mill. 68, della parte ripiegata mill. 31; la larghezza del gancio mill. 8,5. Il diametro della testa superiore mill. 15, della testa inferiore mill. 12. La lunghezza del gambo della testa mill. 5, il diametro del gambo mill. 5,5. Il peso del gancio è grammi 26.

c) Il costo di riduzione è il seguente:

Gancio in ferro a doppia testa	L.	0,90
Cuoio verniciato	»	0,50
Taglio e cucitura del cuoio	»	0,20
	L.	1,60

d) I consigli amministrativi di caduna legione, riceveranno dalla direzione dell'opificio di arredi militari un campione di cinturino ridotto, da maresciallo d'alloggio

Il Ministro — RICOTTI.

N. **36.** — FERROVIE (Nota N. 32). — **Apertura del tronco di ferrovia *Solmona-Molina* in prolungamento della linea *Pescara-Solmona* (ferrovie meridionali).** — 3 marzo.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Solmona-Molina* che prolunga la linea *Pescara-Solmona*.

Le distanze che corrono fra le stazioni dell'intera linea di *Pescara-Molina* appariscono dalla seguente tabella che è da sostituire a mano nel prontuario delle distanze a quella che per il tratto *Pescara-Solmona* fa seguito all'*Atto* N. 251 inserto a pagina 448 del *Giornale Militare* 1873, Parte 1ª.

Linea **Pescara-Molina.**

Pescara											
15	Chieti										
21	9	Manoppello									
29	14	5	Alanno								
32	17	8	4	S. Valentino							
39	24	15	10	7	Torre dei Passeri						
50	35	26	22	18	12	Bussi					
53	38	30	25	22	15	4	Popoli				
58	44	35	30	27	20	9	6	Pentima			
63	48	39	35	31	25	13	10	5	Pratola		
67	53	44	39	36	29	18	15	9	5	Solmona	
77	62	53	49	46	39	28	24	19	15	10	Rajano
85	71	62	57	54	47	36	33	27	23	18	9	**Molina**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **37.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 30) — **Borsa di pulizia** — 4 marzo.

Affinchè la borsa di pulizia riesca d'uso comune agli uomini di qualsiasi arma, dovrà comporsi degli oggetti seguenti:

Borsa di pelle	L. 0,30
Ditale	» 0,05
Forbici	» 0,18
Pettine	» 0,20
Rocchetto	» 0,50
Assortimento di 24 bottoni d'osso	» 0,05
Prezzo . . .	L. 1,28

Quindi i bottoni gemelli e i sottopiedi da pantaloni per le armi a cavallo, e da uose per le armi a piedi, verranno tenuti in carico e distribuiti separatamente dalla borsa, continuando però gli individui ad allogarli in questa.

In data 1° aprile prossimo si apporterà al N. 24 della 1ª categoria del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi la conseguente variante di prezzo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **38**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 102) **Aggiunta all'*Atto* N. 260 del 1874.** — 4 marzo.

Nello specchio faciente seguito all'*Atto* N. 260 del 1874, relativo al fondo di oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, dopo i dischi da berretto si aggiungerà:

* Dischi di metallo per chepì . . . . N. 1050.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **39** REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 103) — **Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri agli ospedali od in licenza.** — 5 marzo.

In conseguenza delle modificazioni apportate al § 75 delle Disposizioni 26 dicembre 1871 coll'*Atto* N. 276, anno 1874, si determina quanto segue:

1. Le spese di ferratura e governo dei cavalli degli uomini di truppa dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali saranno loro addebitate sulla massa individuale.

2. Le stesse spese per quelli che si trovano in licenza (esclusa la piccola licenza), saranno sostenute dalla massa quadrupedi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **40**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI PER LE TRUPPE A PIEDI. (Nota N. 7). — **Numero degli istruttori per le reclute di 2ª categoria.** — 5 marzo.

Al primo capoverso del N. 3 del *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi* verrà fatta la seguente aggiunta:

« Però trattandosi di uomini di 2ª categoria, il numero delle reclute può anche estendersi sino a 20 per classe ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **41**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 46) — **Certificato di buona condotta ai militari che hanno compiuto il loro obbligo di servizio.** — 5 marzo.

Il certificato di buona condotta mod. 61 di cui il § 1007 del *Regolamento sul reclutamento dell'esercito* dev'essere rilasciato, purchè siano riconosciuti meritevoli di conseguirlo, anche a coloro che avendo compiuto il loro obbligo di servizio militare non possono ritirare il foglio di congedo assoluto per essere in debito di massa. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 12 marzo 1875 **Parte 1.**

MARZO 9. — Preavviso ai capi stazione per parte dei comandanti di distretto in casi di chiamata alle armi d'uomini alle case loro, *pag.* 63.
» 10. — Locomotive stradali e servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio, *pag.* 65.
» 10. — Contabilità dei francobolli di Stato, *pag.* 65.
» 10. — Esperimenti nella scherma di sciabola e nel gioco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi d'artiglieria e del genio, *pag.* 66.
» 10 — Intervento di ufficiali di riserva in consigli di disciplina, *pag.* 66.
» 11. — Impianto di una stazione di carabinieri reali a San Donato Val di Comina e trasferimento di quella di Fornace del Guerrino a Sesto Imolese, *pag.* 67.
» 11. — Soldati uscenti dagli stabilimenti militari di pena e sottoposti a rassegna di rimando, *pag.* 67.
» 11. — *Notificazione* delle diserzioni al Ministero della guerra, *pag.* 67.
» 11 — Indicazioni sugli scontrini e dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie, *pag.* 68.
» 11. — Pubblicazione di una istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio di artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito, *pag.* 68.
» 12. — Indennità cavalli per gli ufficiali generali, *pag.* 69.

Atto N. **42.** — FERROVIE (Nota N. 33). — **Preavviso ai capi stazione per parte dei comandanti di distretto in casi di chiamata alle armi d'uomini alle case loro.** — 9 marzo 1875.

Allorchè per chiamate alle armi od all'istruzione molti uomini debbono affluire in uno stesso giorno alle stazioni ferroviarie per recarsi *dalle case loro* al capoluogo del distretto, può facilmente succedere che, in mancanza di preavviso, non vi trovino in pronto proporzionati mezzi di trasporto, essendo in genere piccole le stazioni cui detti uomini debbono far capo.

Per evitare questo inconveniente è necessario che nelle circostanze preaccennate i comandanti di distretto facciano conoscere al capo della stazione della propria residenza, e con tre o quattro giorni di anticipazione, il numero d'uomini che approssimativamente dovrà presentarsi alle stazioni comprese nella circoscrizione distrettuale per trasferirsi dalle rispettive case al capoluogo di distretto militare.

Queste indicazioni saranno limitate alle stazioni in cui si presume che l'affluenza sarà per superare 20 individui, e per i soli uomini appartenenti ai comuni situati a non più d'una giornata di marcia dalle stazioni, e che perciò vi si possono presentare nel giorno stesso della chiamata.

Per gli altri uomini, per quelli cioè che abitano in comuni

situati a più d'una giornata di marcia dalla stazione in cui debbono presentarsi, non occorrono preventive indicazioni, perchè il trasporto di questi costituisce un movimento spicciolato e non generale sulle linee ferroviarie, come si è quello degli uomini che vi possono affluire nel giorno stesso stabilito per la chiamata.

Perchè poi il capo stazione che riceve dette indicazioni possa facilmente diramarle a tutti quegli altri, cui interessa di conoscerle, dette indicazioni, anzichè d'uno specchio complessivo, faranno oggetto di altrettanti specchi, analoghi al seguente esempio pratico, quante sono le linee ferroviarie che irradiano dal capoluogo del distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

DISTRETTO MILITARE DI NOVARA

Si avverte il signor Capo della stazione di Novara che stante la chiamata all'istruzione della 2ª categoria della classe 1853, addì 15 marzo corrente, avrà approssimativamente luogo il seguente movimento sulla linea Novara-Vercelli ed oltre.

SI PRESENTERANNO		Per trasferirsi a	ANNOTAZIONI
alla stazione di:	Uomini		
Ponzana	50	Novara	
Vercelli	100	Id.	
S. Germano	30	Id.	
Santhià	40	Id.	
Biella	120	Id.	
Asigliano	40	Id.	

Novara, 10 marzo 1875.

IL COLONNELLO COMANDANTE IL DISTRETTO.

N.B. Il distretto di Novara dovrà consegnare al Capo stazione altri 4 specchi consimili per le altre quattro linee che irradiano da Novara.

N. **43.** — MATERIALE DEL GENIO (Nota N. 1). — **Locomotive stradali e servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio.** — 10 marzo.

Questo Ministero ha provveduto i due reggimenti del genio di un certo numero di *locomotive stradali* perchè siano all'opportunità adoperate, in sostituzione di quadrupedi, nei grossi trasporti sulle vie ordinarie per servizio militare, ed anche per esercizio nel loro maneggio ed impiego.

Siccome coll'uso di tali locomotive, specialmente nei primordi, potrebbero accadere inconvenienti ove non si prendessero particolari precauzioni, affine di evitarli, questo Ministero stima conveniente di prescrivere:

1° I comandanti del presidio ove sianvi di tali locomotive prenderanno col prefetto o sottoprefetto gli opportuni concerti per avvisare alle misure precauzionali da prendersi per evitare inconvenienti;

2° Si dovranno schivare i luoghi abitati ed anche gli stradali esterni in quei giorni che sono maggiormente frequentati;

3° La locomotiva sarà sempre preceduta, ad una cinquantina di metri, da uno o due soldati, pratici di cavalli, incaricati di prestare assistenza ai vetturali od altri nel trattenere i cavalli che si adombrassero; ciò accadendo o presentandosi il pericolo che possa accadere, la macchina dovrà rallentare andatura od anche fermarsi, finchè il cavallo impaurito sia oltrepassato. Degli inconvenienti che derivassero dalla inosservanza di questa prescrizione sarà responsabile il conduttore della macchina;

4° Nell'esercizio colle macchine lungo le strade si osserveranno sempre le prescrizioni di polizia stradale sì governative sì municipali.

Il servizio delle locomotive stradali tanto per la parte tecnica quanto per l'amministrativa è affidato ai reggimenti del genio, dai quali è tratto il personale (macchinisti e fuochisti) per l'esercizio di esse.

I servizi di trasporti militari da eseguirsi colle locomotive stradali saranno stabiliti dai comandanti di presidio, nel modo stesso che questi dispongono del treno militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **44.** — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 2). — **Contabilità dei francobolli di Stato.** — 10 marzo.

In seguito alle intelligenze ch'ebbero luogo fra questo Mi-

nistero e quello delle finanze, l'ultimo comma dell'art. 7 delle Istruzioni 30 settembre 1874 per la contabilità dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, s'intenderà concepito come segue:

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 il funzionario delegato compila il proprio rendiconto nel modo indicato dalla prima pagina del modello N. 5 ed inizia il riepilogo dei rendiconti di cui nella seconda pagina riempiendone le quattro prime colonne dell'*entrata*, lasciando poi alla competente Ragioneria del Ministero il còmpito di ultimare il riepilogo stesso in base ai rendiconti (modello 4) che riceverà direttamente dai corpi militari e da altri uffici.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 45. — AVANZAMENTO (Nota N. 26). — **Esperimenti nella scherma di sciabola e nel gioco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi dell'artiglieria e del genio.** — 10 marzo.

Nulla è modificato alle norme fin qui seguite per l'avanzamento a capitano ed a maggiore nelle armi dell'artiglieria e del genio; viene però determinato che a partire dal 1° gennaio 1876, oltre ai requisiti fin qui richiesti per essere dichiarati idonei all'avanzamento al grado superiore, i tenenti dovranno dar prova di sufficiente abilità nella scherma di sciabola, ed i capitani di conoscere il gioco di guerra.

Tali prove saranno fatte mediante appositi esperimenti cui il Ministero chiamerà ogni anno i tenenti e capitani dell'artiglieria e del genio cui possa spettare l'avanzamento al grado superiore. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 46. — UFFICIALI DI RISERVA (Nota N. 3). — **Intervento di ufficiali di riserva in consigli di disciplina.** — 10 marzo.

Non potendosi imporre agli ufficiali della riserva l'obbligo di essere provvisti della divisa militare, qualora taluno di essi dovesse, a tenore dell'art. 14 del Regio Decreto 7 agosto 1874, essere chiamato a far parte di un consiglio di disciplina e dichiarasse di non poter vestire l'uniforme, sarà surrogato da altri, che lo segua per anzianità di grado, e sia provvisto di divisa. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 47. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 8). — **Impianto di una stazione a San Donato Val di Comina e trasferimento di quella di Fornace del Guerrino a Sesto Imolese.** — 11 marzo.

È stabilita una stazione di Carabinieri in San Donato Val di Comina (Legione Napoli — provincia di Caserta).

La stazione di Fornace del Guerrino (Legione Bologna — provincia di Bologna) è trasferta a Sesto Imolese.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 48. — STABILIMENTI MILITARI DI PENA (Nota N. 4). — **Soldati uscenti dagli stabilimenti militari di pena e sottoposti a rassegna di rimando.** — 11 marzo.

Al N. 3 dell'*Atto* 13 del corrente anno si aggiunga il seguente capoverso:

« Se per essere sottoposto a rassegna di rimando il sol-
« dato uscente dal carcere o dalla reclusione militare deve
« recarsi al capoluogo della divisione territoriale, sarà quivi
« preso in aggregazione dal distretto per conto degli stabili-
« menti militari di pena. A seconda poi del risultato affer-
« mativo o negativo della rassegna, il distretto invierà esso
« soldato o in patria in attesa del congedo assoluto, ovvero
« al corpo che gli sarà stato preventivamente indicato dagli
« stabilimenti militari di pena ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 49. — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO (Nota N. 5). — ***Notificazione* delle diserzioni al Ministero della guerra.** — 11 marzo.

Qualunque specie di diserzione, tosto denunciata, sarà d'ora innanzi *notificata* al Ministero della guerra, eppero al § 424 del Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria, come pure al N. 1 dell'*Atto* N. 69 del 1874 dopo la parola *notificarla* si aggiunga « al Ministero della guerra e »; ed uguale aggiunta s'intenda fatta dopo le parole *notificazioni* e *notificazione* nel primo e terzo capoverso del § 429 del Regolamento succitato e dopo la parola *notificazioni* nel N. 6 dell'*Atto* N. 69 del 1874.

Le *notificazioni* in discorso dovranno essere rivolte alla Direzione generale delle leve e bassa forza di questo Ministero.

Gli *elenchi dei disertori* (modello N. 96 del *modellario*) che ora i corpi dovevano trasmettere mensilmente al Ministero, senso della circolare N. 24 del 1861, saranno invece com-

pilati e trasmessi trimestralmente cioè al 1° gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **50.** — FERROVIE (Nota N. 34). — **Indicazioni sugli scontrini e dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie**. — 11 marzo.

A scanso d'inconvenienti e di giuste contestazioni per parte degli impiegati delle ferrovie, questo Ministero stima opportuno di avvertire che, sia sugli scontrini per il trasporto personale e per quello del bagaglio che vengono distaccati dai libretti di viaggio, sia su qualunque altra dichiarazione onde fruire trasporto a prezzi portati dalla convenzione 16 marzo 1870, la firma del militare cui è intestato lo scontrino o la dichiarazione dev'essere preceduta dall'indicazione del suo grado.

Gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra devono premettere alla loro firma la qualificazione del rispettivo impiego (cioè: *farmacista principale*, *aiutante ragioniere d'artiglieria*, *scrivano locale*, ecc.) sopra qualunque documento della specie sopraccennata.

In mancanza delle suddette indicazioni gl'impiegati delle ferrovie saranno in diritto di respingere gli scontrini e le dichiarazioni. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **51.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 104). — **Pubblicazione d'una istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito**. — 11 marzo.

Dovendosi applicare ai materiali appartenenti al servizio di artiglieria in consegna ai corpi dell'esercito una forma di conteggio analoga a quella stabilita per le direzioni dell'arma predetta, venne compilata una apposita istruzione, la quale s'intenderà in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1875.

I corpi ne riceveranno gratuitamente un competente numero di copie.

Le disposizioni contenute nella parte seconda del Regolamento 1° dicembre 1870 continueranno ad essere osservate, salve le modificazioni dall'istruzione stessa prescritte.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 52. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 16). — **Indennità cavalli per gli ufficiali generali.** — 12 marzo.

L'eccezione di cui al capoverso *a*) del N. 16 delle disposizioni approvate col Regio Decreto 26 novembre 1874 (*Atto* N. 261) non deve riferirsi agli ufficiali generali, comechè questi non siano ammessi a ricevere dallo Stato cavalli di favore.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 19 marzo 1875 **Parte 1.**

MARZO 15. — Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra (sostituzione dell'*Atto* N. 49), *pag.* 71.

» 18. — Variante all'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti), *pag.* 72.

» 16. — Adozione del bracciale internazionale, *pag.* 72.

» 17. — Variante all'istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871, *pag.* 73.

» 18. — Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi dieci reggimenti di cavalleria. — Modificazioni alla loro bardatura da sella, *pag.* 73.

» 19. — Variante alle istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito, Tomo 2°, *pag.* 74.

Atto N. **53.** — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO (Nota N. 5). — **Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra (sostituzione dell'*Atto* n° 49).** — 15 marzo.

Essendo occorso un errore di disposizione nell'*Atto* N. 49, l'*Atto* medesimo s'intende annullato e sostituito dal presente.

Qualunque specie di diserzione tosto denunciata, sarà d'ora innanzi *notificata* al Ministero della guerra, epperò al § 424 del Regolamento di istruzione sul servizio interno per la fanteria dopo la parola *notificarla* e così nel § 429 dopo la parola *notificazioni* si aggiunga « al Ministero della guerra e »; ed al § 429 oradetto si aggiunga inoltre questo capoverso:

« La lettera di *notificazione* al Ministero della guerra, de-
« v'essere corredata dell'estratto matricolare del disertore e
« deve dichiarare se la diserzione fu preceduta o accompa-
« gnata da furto, o prevaricazione, o da qualsiasi altro reato
« di competenza sia dei tribunali ordinari sia dei tribunali
« militari ».

Le aggiunte di cui sopra s'intendono altresì fatte al N. 1 e 6 dell'*Atto* N. 69 del 1874, per quei corpi per i quali non ha vigore il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.

Per l'estratto matricolare da mandarsi al Ministero basterà siano riempite le due prime pagine dello specchio modello N. 25.

Le *notificazioni* saranno rivolte alla Direzione generale delle leve e bassa forza.

La tavola che va annessa all'Atto N. 55, sarà pubblicata colla prossima dispensa.

Gli *Elenchi dei disertori* (N. 96 del *Modellario*) che finora i corpi doveano trasmettere mensilmente al Ministero a senso della Circolare N. 24 del 1861, saranno invece compilati per ciascun trimestre e trasmessi nella prima quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **54**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 52). — **Variante all'allegato n° 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti)**. — 16 marzo.

Al N. 16 dell'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) è sostituito il seguente:

« 16. Agli ufficiali *comandati* a prestar servizio fuori del « corpo, gli attendenti sono dati dal corpo cui sono effettivi. « È però fatta eccezione:

a) « per gli ufficiali comandati alla scuola di guerra, alla « scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, all'accademia mi- « litare, alla scuola militare ed ai collegi militari, ai quali gli « attendenti sono forniti come è prescritto al N. 12 per gli uf- « ficiali effettivi.

b) « per gli ufficiali comandati in servizio biennale ai di- « stretti militari, i quali ricevono l'attendente dal distretto « presso il quale fanno servizio.

« Allorchè un ufficiale *comandato* debba cambiare l'atten- « dente avuto dal proprio corpo, il nuovo attendente gli viene « dato come agli ufficiali dell'arma sua che sono effettivi al « corpo od alla scuola cui egli è comandato, od altrimenti « a senso del prescritto dal N. 14 ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **55**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 135). — **Adozione del bracciale internazionale.** *(Con figura annessa)*. — 16 marzo.

Il bracciale internazionale da portarsi in tempo di guerra dalla truppa addetta al servizio di ambulanza, è formato di una fascia di tela di cotone crociata bianca (di quella in uso per le cravatte) con una croce in mezzo, in panno scarlatto, come si rileva dall'annesso disegno.

Quando è cucita deve presentare le seguenti dimensioni:

Lunghezza della fascia mill. 445, altezza mill. 93.

La croce è cucita alla fascia con seta rossa al disopra ed ha una lunghezza totale di mill. 75 e le braccia di mill. 25.

Il conto di costruzione è il seguente:

Tela di cotone crociata bianca alta m. 0,90 L. 1,10 m. 0,058	L. 0,0638
Panno scarlatto alto m. 1,20 L. 11,55 m. 0,004 .	» 0,0462
Fattura ed ogni altra fornitura	» 0,0600
Prezzo di costo e di conteggio .	L. 0,1700

Il bracciale va portato sul braccio sinistro a mezza distanza fra la spalla ed il gomito ed è tenuto a posto mediante punti di cucitura da eseguirsi a cura dell'individuo.

I corpi e i distretti come pure le direzioni di sanità militare riceveranno dall'opificio di arredi militari il relativo campione.

Sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi si farà la seguente variante:

Cat. 4ª, N. 376. Bracciale internazionale, N. 0,17.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **56.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 136). — **Variante all'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871.** — 17 marzo.

Al N. 9 dell'Istruzione sulla divisa dei medici farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871 sarà sostituito il seguente:

9. *Distintivo di servizio.* — In tempo di guerra l'ufficiale medico oltre la sciarpa porta il *bracciale internazionale.* Il bracciale è conforme a quello adottato con *Atto* N. 55 del 16 marzo corrente; va portato sul braccio sinistro a mezza distanza fra la spalla ed il gomito, e si ferma sotto il braccio mediante cucitura o anche con tre bottoncini d'osso bianco.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **57.** — ARMI, BUFFETTERIE, BARDATURE (Nota N. 16). — **Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi dieci reggimenti di cavalleria. — Modificazioni alle loro bardature da sella.** — 18 marzo.

Alla scuola normale di cavalleria ed agli ultimi 10 reggimenti di cavalleria *(cavalleggeri)* saranno distribuiti i moschetti di cavalleria modello 1870 e le pistole a rotazione modello 1874.

Presso i corpi medesimi saranno parimenti arrecate alcune modificazioni alle bardature da sella ed al modo di affardellarle.

I corpi suddetti riceveranno apposite istruzioni per il cambio delle armi e relative buffetterie e per la riduzione delle attuali bardature secondo i campioni già loro spediti dall'opificio d'arredi militari.

Per mezzo d'un *Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria* ed *un appendice al Regolamento d'esercizio e di evoluzioni per la cavalleria*, ambedue di prossima pubblicazione, sarà provveduto alle varianti occorrenti nelle istruzioni varie della cavalleria in dipendenza del nuovo armamento e delle modificazioni alla bardatura di cui sopra.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **58.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 68). — **Variante alle Istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito. Tomo 2°** — 19 marzo.

Pagina 102. Allo specchio N. 3 (oggetti di armamento di cui devono essere provvisti gl'individui di truppa dei reggimenti di cavalleria) va sostituito quello annesso al presente *Atto*.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO N. 3

OGGETTI DI ARMAMENTO di cui gli individui di truppa devono essere provvisti

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI		Sottuffiziali, caporali maggiori, caporali furieri di contabilità, caporali di maggiorità, caporali trombettieri, caporali suppatori, trombettieri, zappatori ed allievi trombettieri		Caporali furieri, caporali, appuntati, allievi zappatori, soldati		Sottuffiziale, capo armaiuolo e soldati conducenti		OPERAZIONI da eseguirsi nel caso di passaggio dal piede di pace al piede di guerra
		Lancieri	Cavallegg.	Lancieri	Cavallegg.	Lancieri	Cavallegg.	
Giberna con bandoliera		1	1	1	1	»	»	I reggimenti devono sempre conservare presso di loro, anche sul piede di pace, tutte le armi e buffetterie occorrenti per il piede di guerra. In caso di passaggio dal piede di pace al piede di guerra essi preleveranno le munizioni loro occorrenti dalle direzioni territoriali d'Artiglieria viciniori alla loro sede rispettiva.
Lancia con cinghia porta-lancia . .		»	»	1	»	»	»	
Moschetto di cavalleria (M° 1870) con cinghia		»	»	»	1	»	»	
Pistola a rotazione (M° 1874) con cordone e fondina		1	1	1	»	»	»	
Sciabola di cavalleria con cinturino		1	1	1	1	1	1	
Cartucce per fucili o moschetti M° 1870 .	piede di pace .	»	»	»	16	»	»	
	piede di guerra	»	»	»	40	»	»	
Cartucce per pistole a rotazione M° 1874	piede di pace .	12	12	12	»	»	»	
	piede di guerra	18	18	18	»	»	»	

AVVERTENZE

1° Gli allievi armaiuoli — vivandieri — attendenti — maniscalchi ed allievi — sellai ed allievi, non hanno armamento di sorta.

2° I caporali e soldati lancieri destinati ai plotoni guide dei quartieri generali non hanno la lancia.

3° Tutti gli individui armati di arma da fuoco, a seconda del rispettivo grado, devono ricevere gli assortimenti relativi.

4° Tutti gli oggetti di armamento sono somministrati ai reggimenti dal Governo senza pagamento di sorta. I corpi devono sempre però mantenerli in buono stato di servizio a carico della massa generale uomini.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 26 marzo 1875 **Parte 1.**

GENNAIO 14. — R. Decreto portante modificazione al regolamento per la compra ad economia di cavalli per l'Esercito (del 30 marzo 1873), *pag.* 77.

MARZO 23. — Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace, poste da prendersi dai serventi, *pag.* 78.

» 24. — Modificazione al n° 31 dell'Allegato n° 10 (Istruzione per l'igiene della truppa), *pag.* 79.

» 25. — Eliminazione delle frazioni di un centesimo nei risultati dei còmputi, *pag.* 79.

» 25. — Modificazioni alla progressione del peso o della tassa pel carteggio ufficiale, *pag.* 79.

Atto N. **59.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 8). — **Regio Decreto portante modificazioni al Regolamento per la compra ad economia di cavalli per l'Esercito (del 30 marzo 1873).** — *N. 2359 (Serie 2ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e N. 65 della Gazzetta Ufficiale.* — 14 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 30 marzo 1873, N. 1366 (Serie 2ª) con cui fu approvato il Regolamento per la compra ad economia dei cavalli per l'Esercito;

Visto l'articolo 687 del Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, approvato col Nostro Decreto 4 settembre 1870, N. 5852.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e di quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle disposizioni di che al § 11, lettere *e*) ed *f*) del regolamento per la compra ad economia de' cavalli per l'Esercito, approvato col Nostro Decreto 30 marzo 1873, N. 1366 (Serie 2ª), sono sostituite le seguenti:

e) Trasporti della Commissione o del personale occor-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 8 (*Atto* N. 58), pag. 75 *Giornale militare* 1875. Parte 1ª. Allo specchio N. 3 nell'intestazione della quarta colonna, *invece di*:

Sottufficiale,
capo armaiuolo
e soldati conducenti

leggasi:

Sottufficiale capo armaiuolo
e soldati conducenti.

rente alla medesima, comprovabili sempre con le quietanze dei conducenti. Nel caso però che per la natura o poca entità della spesa, non eccedente la somma di lire cinque, non siasi potuto ottenere le quietanze sopra accennate, si potrà alle medesime supplire con apposite dichiarazioni della Commissione.

f) I corpi, a' quali sono assegnati cavalli incettati, dovranno rilasciare ricevuta alla Commissione da unirsi ai rendiconti; nella quale ricevuta verrà dichiarato se i cavalli siano per statura adatti all'arma, cui sono destinati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI. — M. MINGHETTI.

N. **60.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 36). — **Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace; posto da prendersi dai serventi al comando *montate*, quando la batteria non è seguita dai carri da munizioni.** — 23 marzo.

Nelle batterie da cent. 7 i cavalli di volata dei pezzi saranno sempre ed in qualsiasi formazione guarniti con finimenti per cavallo sottomano montato.

Occorrendo che i pezzi debbano muovere senza essere seguiti dai carri da munizione, al comando *montate*, dei cinque serventi del pezzo, i quattro primi prenderanno rispettivamente il posto loro assegnato dalla vigente istruzione sui seggioli e sull'avantreno ed il quinto monterà sul cavallo sottomano di volata.

In dipendenza di tale determinazione la composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace, di cui è cenno nell'*Atto* 228 del 1873, inserto a pag. 441 del *Giornale Militare*, sarà modificata come appresso:

Bardature complete per cavalli da sella	10
Finimenti per pariglie a collare	15
Finimenti per pariglie a petto con braca. . .	9
Finimenti per pariglia a petto senza braca col cavallo sottomano montato.	6

Il Ministro — RICOTTI.

N. **61.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 53). — **Modificazione al n° 31 dell' Allegato n° 19 (Istruzione per l'igiene della truppa).** — 24 marzo.

Al quinto capoverso del n° 31 dell' Istruzione per l'igiene della truppa si sostituisce il seguente:

« Essendo pernicioso all'uomo l'inspirare l'aria espirata da « un altro, i letti devono essere distanti almeno 1m,20 da asse « ad asse e disposti in modo che ogni soldato possa fruire « di uno spazio di almeno 20 metri cubi di aria sana e rin- « novata ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **62.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 103) — **Eliminazioni delle frazioni di un centesimo.** — 25 marzo.

Per conformare le norme pei conti delle amministrazioni dell'Esercito alla regola seguita nelle amministrazioni finanziarie circa la eliminazione delle frazioni di un centesimo nei risultati dei cómputi, il Ministro determina, che al 2° capoverso del § 3 *Disposizioni 12 gennaio 1874* sia sostituito il seguente:

« Quando avvenga che nel risultato dei conti si produca una terza cifra decimale, si aumenterà la precedente di un centesimo, se quella risulta di cinque o più millesimi; si trascurerà affatto, se ne sia inferiore ».

Questa norma sarà per tutte le amministrazioni dell'Esercito applicata cominciando dal primo prossimo aprile.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **63.** — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 3). — **Modificazioni alla progressione del peso e della tassa pel carteggio ufficiale.** — 25 marzo.

Con R. Decreti emanati in virtù della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici venne modificata a datare dal 1° aprile prossimo la progressione del peso e della tassa pel carteggio a francatura con francobolli di Stato in pieghi chiusi come segue:

Fino al peso di grammi			50	L.	0,20
Da grammi	50	a grammi	100	»	0,30
»	100	»	500	»	1,00
»	500	»	1000	»	2,00
»	1000	»	3000	»	5,00
»	3000	»	5000	»	10,00

e progressivamente aggiungendo lire 2 per ogni maggior peso di 1000 grammi o frazione di 1000 grammi.

Nulla però è innovato riguardo all'affrancamento delle corrispondenze sotto fascia contenenti carte manoscritte o stampe ed alle tasse di raccomandazione.

Conseguentemente, ai N. 7 ed 8 delle istruzioni speciali relative al carteggio ufficiale dell'11 ottobre 1874, si intenderanno sostituiti i seguenti:

7° La forma usuale sotto cui deve esser spedita la corrispondenza d'ufficio è il piego chiuso tutta volta che il suo peso non oltrepassa i 100 grammi e sotto fascia se i pieghi risultano di peso maggiore.

8° Si userà egualmente il piego chiuso trattandosi di spedizione di comunicazioni o documenti di servizio che richieggono riservatezza quand'anche il peso loro superi i 100 grammi.

(*Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N 10 Pubblicato il 31 marzo 1875 **Parte 1.**

MARZO 7. — Regio decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese, *pag.* 81.

» 28. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875, *pag.* 122.

Atto N. **64**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 47). — **Regio Decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'Esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese.** — 7 marzo.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

I soprasoldi e i maggiori assegnamenti che si concedono agli ufficiali e alla truppa in marcia, ai campi, agli accantonamenti e quando sono comandati per missioni o a prestare speciali servizi; le indennità assegnate ai comandi, uffici e ai corpi onde sopperire a certe determinate spese, sono, per le mutate condizioni economiche, in parte insufficienti e in parte hanno d'uopo di essere meglio ordinati e distribuiti.

Le disposizioni che stabiliscono e regolano ora cotali assegnamenti risalgono a molti anni addietro, e furono in talune circostanze modificate ed in altre variate; laonde ne deriva che, in conseguenza delle subite modificazioni e variazioni, non solo più non presentano quell'unità di concetto che alle disposizioni stesse conviene conservare, ma riescono molte volte anche di incerta e difficile applicazione.

È dunque più che mai sentita la convenienza di riordinare siffatta materia e che, come già si è provvisto per gli stipendi e gli assegnamenti fissi, si provveda eziandio a rendere meglio corrispondenti al nuovo ordinamento dato al personale dell'esercito gli assegnamenti eventuali e le varie indennità.

Il riferente pertanto, valendosi del termine di tempo acconsentito dall'art. 7 della legge 19 marzo 1874, (*protratto colla legge 23 dicembre 1874, N. 2285, 2ª serie, sull'esercizio provvisorio*), fatte studiare e risolte le questioni riferentisi agli assegnamenti di cui si tratta, ha oggi l'onore di proporre alla firma di V. M. l'unito schema di decreto, in virtù del quale resterebbero stabiliti, in sostituzione degli esistenti, nuovi assegnamenti e nuove indennità.

Nel rassegnare questa proposta, crede il riferente di dover

ancora accennare a V. M. che il lavoro testè compiutosi ha raggiunto altresì l'importante scopo di riunire le disposizioni sugli assegnamenti: e infatti fra la serie di tabelle annesse al Regio Decreto 31 maggio u. s. e i quadri uniti a questo schema di decreto, si ha il complesso delle disposizioni che determinano e regolano gli assegnamenti che si pagano a carico del bilancio militare.

Ove piaccia alla M. V. sanzionare la proposta, al riferente non resta che pregarla di porre l'augusta sua firma allo schema di decreto che ha l'onore di presentarle.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 7 della legge 19 marzo 1874 sugli assegnamenti fissi nell'Esercito;

Visto l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1874 sull'esercizio provvisorio a tutto marzo 1875;

Riconosciuta la necessità di stabilire in modo più corrispondente al nuovo ordinamento dato al personale dell'Esercito gli *assegnamenti eventuali* che si concedono in marcia, ai campi, agli accantonamenti, nelle missioni e per servizi speciali; e ritenuta la convenienza di meglio ordinare le indennità varie che si pagano ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per certe determinate spese;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i quadri annessi al presente Decreto, d'ordine Nostro firmati dal Ministro della Guerra, i quali stabiliscono:

Quadro A) gli assegnamenti *eventuali* per le truppe agli accantonamenti, in marcia, in servizio di pubblica sicurezza, e per i militari e gli impiegati in viaggio e nelle missioni;

Quadro B) il trattamento dei militari e degli impiegati a bordo;

Quadro C) gli assegnamenti per servizi speciali e per casi eccezionali;

Quadro D) gli assegnamenti agli ufficiali della milizia mobile e di complemento, ed agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità, chiamati eventualmente in servizio in tempo di pace;

Quadro E) le indennità varie ai comandi, uffici, corpi e stabilimenti militari per cancelleria, combustibile, alloggio e per altre spese.

Art. 2.

Gli assegnamenti e le indennità varie determinate dai precitati quadri sono regolati secondo le norme stabilite dalle Disposizioni di massima poste a seguito di ciascun quadro, e parimente sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Per le missioni e per i servizi speciali, non previsti dai quadri *A* e *C*, il Ministro della guerra, quando se ne presenta il caso, determina con suo Decreto a quale fra le categorie fissate siano da assegnarsi i servizi e gli incarichi dati; e conseguentemente quale trattamento spetti alle persone chiamate a disimpegnarli.

Art. 4.

I maggiori assegnamenti da corrispondersi alle truppe in campagna saranno determinati con apposito Decreto.

Art. 5.

Gli assegnamenti fissati coi quadri enunciati all'art. 1, e le disposizioni di massima poste a piedi dei quadri stessi entreranno in vigore dal 1° aprile 1875.

Tra gli assegnamenti stabiliti dalle tabelle unite al R. Decreto 31 maggio 1874, e quelli che si determinano coi quadri annessi al presente, essendosi provvisto ai bisogni, s'intendono dalla stessa data abrogate tutte le altre disposizioni anteriori sugli assegnamenti che si pagavano a carico del bilancio militare ai militari e agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, esclusi quelli dell'amministrazione centrale.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

QUADRO A.

Assegnamenti eventuali nell'esercito.

GRADI	INDENNITÀ GIORNALIERA di accantonamento	di marcia	di sicurezza pubblica	di viaggio	per le missioni nell'interno dello Stato: missioni di 2ª categoria	missioni di 1ª categoria	all'estero	SUPPLEMENTO di indennità nei viaggi sulle strade ordinarie — per ogni chilometro percorso
Ufficiali.								
Generale d'esercito . . L.	10. »	15. »	15. »	18. »				
Tenente generale . . . »	8. »	10. »	10. »	12. »	18. »	18. »	spese a piè di lista	0.20
Maggior generale . . . »	6. »	8. »	8. »	10. »				
Colonnello . . . . . »	3. »	5. »	5. »	7. »	9. »	12. »		
Tenente colonnello e maggiore . . . . . »	2. »	3.50	3.50	4.50	7. »	10. »	25. »	0.15
Capitano . . . . . »	1.20	2.50	2.50	3.50	6. »	8. »	22. »	0.10
Tenente e sottotenente . »	0.80	2. »	2. »	3. »	5. »	7. »		
Impiegati con stipendio non superiore a lire 4400 . »	0.80	2. »	2. »	3. »	4. »	5 »	20. »	0.10
Truppa.								
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali. . . »								
Brigadiere . . . . . »	0.60	1.50	1.50	0.40	2. »	5. »	10. »	»
Vice-brigadiere . . . . »								
Carabiniere . . . . . »								
Allievo carabiniere . . »	0.10	0.20	0.25	0.10	1.50	5. »	10. »	»
Furiere maggiore . . . »				2.50				
Furiere . . . . . »	0.10	0.20	0.25	2 »				
Sergente . . . . . »				1.80	1.50	5. »	10. »	»
Caporale e caporale maggiore . . . . . »	0.05	0.10	0.15	1.25				
Soldato . . . . . »				1. »				

ANNOTAZIONI.

1. Gli impiegati, che hanno assimilazione di rango a grado militare, hanno diritto agli assegni stabiliti pel grado cui sono assimilati.

Quelli, che non hanno assimilazione, hanno diritto agli assegni del grado:

Di tenente generale, se il loro stipendio supera lire 10,000;

Di maggiore generale, se supera lire 7000;

Di colonnello, se supera lire 5000;

Di maggiore, se supera lire 3500;

Di capitano, se supera lire 2500;

Di sottotenente, se supera lire 1400.

Intendesi però qui per stipendio il solo stipendio normale, esclusi cioè gli aumenti derivanti da sessennio o decennio di servizio passato nello stesso grado o da antichi assegnamenti conservati.

2. Il tenente generale, investito di un comando generale, ha diritto alle indennità stabilite per il generale d'esercito.

3. Il maggior generale, comandante di divisione, ha diritto alle indennità stabilite per il tenente generale.

4. Il colonnello, investito di funzioni inerenti al grado di maggior generale, e i colonnelli-medici membri del Comitato di sanità hanno ragione alle indennità fissate per il maggior generale.

5. I tenenti colonnelli, capi di corpo o di servizio, hanno ragione alle indennità stabilite per il colonnello.

6. All'ufficiale generale o superiore incaricato del comando di truppe di armi diverse o di forza superiore ad un reggimento, riunite ad un campo, è assegnato un soprasoldo di lire 10 al giorno a titolo d'indennità spese per i ricevimenti ufficiali. Questo speciale assegnamento si cumula cogli altri eventuali ed è regolato colle stesse norme che governano la indennità di accantonamento.

7. Agli ufficiali generali ed impiegati, che ricevono le indennità di ufficiale generale ed ai colonnelli indicati nel precedente numero 4 è concesso, quando sono incaricati di missioni all'estero, il rimborso delle spese a *piè di lista*.

8. I cavalli in viaggio sulle ferrovie ricevono le razioni foraggio di stazione. Quando ai corpi o reparti di corpo sono dovute le indennità di accantonamento, i cavalli degli ufficiali e della truppa ricevono le razioni di accantonamente, computate in ragione di lire 1, 10 caduna; quando sono invece dovute le indennità di marcia o di pubblica sicurezza, i cavalli ricevono le razioni di marcia, computate in ragione lire 1,20. Epperò in questi casi le amministrazioni richiedono dallo Stato a titolo di *maggiore assegno-cavalli*, centesimi 10 per ogni giornata di accantonamento e centesimi 20 per ogni giornata di marcia dei cavalli, meno però pei giorni di viaggio sulle ferrovie.

9. Quando gli uomini di truppa dei carabinieri reali hanno ragione all'indennità di accantonamento, di marcia o di pubblica sicurezza, se prestano servizio a cavallo, ricevono inoltre un maggiore assegno di lire 0,30 per il foraggio del cavallo.

Roma, 7 marzo 1875.

V° *d'ordine di S. M.*
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

§ 1. Precetti generali e comuni.

1. Le indennità di accantonamento, di marcia, di pubblica sicurezza, di viaggio e di missione sono date, come assegnamenti eventuali, in aggiunta allo stipendio, alla paga ed agli altri assegnamenti fissi.

Gli uomini di truppa però (*esclusi quelli dell'arma dei Carabinieri Reali*), quando godono della indennità di *viaggio*, non hanno diritto alla paga nè ad altri assegnamenti eventuali.

Gli ufficiali isolati in viaggio provvedono con questi maggiori assegnamenti anche alle spese d'alloggio; ed il diritto alla somministrazione dell'alloggio dai comuni è limitato agli ufficiali comandati per lavori geodetici o topografici.

2. A questi maggiori assegnamenti non si può avere diritto se non quando, per compiere i servizi cui si riferiscono, debbono le persone allontanarsi dalla loro ordinaria residenza per non meno di cinque chilometri, o pernottare fuori.

3. Quando nei trasferimenti da uno ad altro luogo possa la distanza essere percorsa per intero od in parte sulle ferrovie o sul mare, sono pur dovuti, oltre alle giornaliere indennità di viaggio e missione, l'assegno per le spese di ferrovie e il trasporto sul mare; sempre che, quanto alle ferrovie, la distanza dal punto di partenza alla meta, o la distanza complessiva nei viaggi di andata e ritorno che si compiano nella stessa giornata, sia maggiore di 25 chilometri.

Viaggiando sulle ferrovie gli ufficiali generali e superiori hanno diritto all'assegno pei posti di 1ª classe, gli ufficiali inferiori a quello pei posti di 2ª classe, e gli uomini di truppa a quello pei posti di 3ª classe. È pure dovuto l'assegno pel posto di 1ª classe all'ufficiale inferiore, che viaggi al seguito di un ufficiale generale o superiore.

Nell'assegno di ferrovia si computano, oltre l'importare del trasporto personale, le quote pel trasporto del bagaglio, e per l'ufficiale a cui sono assegnate razioni di foraggio, anche la quota per il trasporto-cavalli, quando però egli debba effettivamente far trasportare sulle ferrovie i propri cavalli (1).

---

(1) Regolamento ed istruzione 8 giugno 1870 per l'esecuzione della convenzione 16 marzo 1870.

Le quantità di bagaglio da computarsi nell'assegno di ferrovia sono fissate dal R. D. 21 luglio 1870.

4. Le indennità giornaliere di accantonamento, di marcia, di pubblica sicurezza, di viaggio e di missione non possono essere fra di loro cumulate; epperciò quegli, che, trovandosi comandato per un servizio cui va annessa una indennità determinata, venga destinato ad altro servizio per il quale il trattamento sia diverso, cessa di avere diritto agli assegnamenti eventuali che prima godeva e riceve quelli stabiliti per la sua nuova posizione.

5. Per regola i maggiori assegnamenti sono concessi per le giornate di servizio realmente prestato o di viaggio compiuto.

Debbono perciò cessare dal goderne coloro che si recano in licenza di qualunque specie, entrano in luoghi di cura, sono puniti cogli arresti in fortezza, o che, per qualsiasi altra causa, sono distolti dal servizio o dalla loro missione.

6. Chi fa le veci di grado, o esercita una carica superiore a quella onde è rivestito, non ha ragione alle indennità stabilite per il grado o per la carica che esercita, a meno che l'esercizio della carica superiore gli sia stato conferito per decreto reale.

7. L'ufficiale di prima nomina, o promosso a grado superiore, ha diritto agli assegnamenti eventuali stabiliti pel nuovo grado quando anche, per gli effetti amministrativi, non fosse ancora entrato nel godimento del nuovo stipendio.

8. Sotto la categoria *ufficiali*, quanto agli assegnamenti eventuali, debbono pur intendersi compresi gli *impiegati* dei vari personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra, esclusi soltanto quelli della Amministrazione centrale.

9. Per gli effetti amministrativi intendesi per *drappello*: la riunione di dieci o più individui non costituiti in compagnia, squadrone o batteria, e posti sotto il comando di uno di essi.

Gli uomini insieme riuniti per mettersi in viaggio, che, pur avendo la stessa destinazione, al momento della partenza non raggiungano il numero di dieci, sono considerati come in viaggio isolato.

10. Qualunque variazione avvenga durante il viaggio nella forza dei drappelli in marcia, continuano gli uomini ad avere diritto sino a destinazione all'indennità loro spettante al momento della partenza.

11. Le indennità e le spese di trasporto sulle ferrovie o sul mare dovute nei casi previsti dalle presenti disposizioni, dove non sia espressamente dichiarato il contrario, sono a carico dello Stato.

§ 2. Precetti speciali per l'indennità d'accantonamento.

12. La indennità di accantonamento è concessa:

a) alle truppe che, per eseguire esercitazioni tattiche, pernottano fuori dell'ordinaria residenza;

b) alle truppe riunite per campi d'istruzione, ed a quelle, che, per eseguire esercitazioni al tiro al bersaglio, pernottano fuori dell'ordinaria residenza;

c) alle truppe distaccate nei villaggi, ove per le esigenze economiche locali occorrono maggiori spese.

13. Nei casi di cui alla lettera *a)* del numero precedente l'indennità è corrisposta dal giorno della partenza a tutto quello del ritorno al luogo di guarnigione; negli altri casi l'indennità decorre dal giorno successivo a quello dell'arrivo della truppa al campo od al tiro o nel luogo dove deve rimanere in distaccamento, e cessa dal giorno stesso in cui ne riparte.

La concessione dell'indennità di cui alla lettera *c*) del numero precedente è fatta dal Ministero della guerra nella occasione in cui il distaccamento viene stabilito; ed alla fine di ogni anno, con speciale disposizione sul *Giornale Militare*, il Ministero stesso determina a quali distaccamenti la indennità debba ancor essere continuata nell'anno successivo.

14. È pure dovuta l'indennità di accantonamento alle truppe che, essendo in marcia, debbono soffermarsi, per qualunque motivo, prima di raggiungere la loro destinazione; ma in questo caso decorre solo dopo i tre primi giorni successivi a quello della sospensione della marcia, e non può essere continuata oltre quindici giorni senza speciale autorizzazione del Ministero.

15. Spetta anche la indennità di accantonamento all'ufficiale comandato fuori dell'ordinaria sua residenza:

a) Per reggere temporaneamente il comando di un corpo o la direzione di un ufficio in assenza del titolare, o per compiere presso altro corpo od ufficio qualche speciale incarico conferitogli da autorità superiore al proprio comandante di corpo o capo di servizio;

b) Per istruirsi nel servizio ferroviario presso stazioni di ferrovia;

c) Per ricevere reclute dai distretti militari.

Nel primo caso la indennità non può durare che per trenta giorni, negli altri cessa solo col cessare del servizio per cui è data.

16. Sarà altresì corrisposta questa indennità, in quei casi soltanto in cui ne verrà fatta speciale concessione dal Ministero, agli ufficiali comandati presso qualche istituto per compiervi un corso d'istruzione.

17. Quanto all'arma de' carabinieri reali la indennità di accantonamento è inoltre dovuta per ogni pernottamento fuori della residenza:

a) Agli ufficiali ed agli uomini di truppa temporaneamente destinati per ragioni di servizio presso altro comando di provincia, di circondario o di sezione, od anche presso altra stazione per gli uomini di truppa; non però, in ogni caso, oltre i primi trenta giorni;

b) Agli uomini di truppa comandati per operazioni proprie al servizio speciale dell'arma.

In questi casi però la indennità di accantonamento va a carico della massa generale uomini delle legioni.

§ 3. Precetti speciali per l'indennità di marcia.

18. La indennità di marcia è dovuta nei casi di movimenti collettivi, cioè quando un corpo o reparto di corpo o drappello si pone in marcia per cambiamento di guarnigione o di distaccamento, per recarsi ai campi d'istruzione o al tiro al bersaglio con pernottamento fuori della sede e per ritornarne, o per altra consimile causa di servizio comandato.

Quanto all'arma de' carabinieri reali però, la indennità di marcia è anche dovuta, qualunque sia il numero degli uomini, quando questi trovansi in viaggi per accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, di inquisiti o detenuti militari, o per altro consimile servizio.

19. La indennità di marcia decorre dal giorno della partenza, continua durante la marcia e cessa a cominciare dal giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione.

20. Nei casi in cui i corpi o reparti di corpo debbano, per qualsiasi motivo, soffermarsi in marcia prima di raggiungere la loro destinazione, sarà, per la durata del soggiorno, continuata la indennità di marcia; non però al di là dei tre primi giorni, non computato quello di arrivo, nè quello della partenza.

21. I corpi, i reparti di corpo e i drappelli in viaggio hanno inoltre ragione all'alloggio dai comuni.

§ 4. Precetti speciali per l'indennità di pubblica sicurezza.

22. L'indennità per servizi di pubblica sicurezza è regolata come l'indennità di marcia.

23. È concessa solamente alle truppe che siano comandate per siffatti servizi, in seguito a richiesta dell'autorità politica, e viene rimborsata al Ministero della Guerra da quello dell'Interno.

§ 5. Precetti speciali per l'indennità di viaggio.

A) *Norme comuni agli ufficiali ed alla truppa.*

24. L'indennità di viaggio è dovuta nei movimenti individuali, semprequando non abbiasi ragione ad altri maggiori assegnamenti per missioni.

25. È corrisposta tanto per i viaggi sulle strade ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie, e corre dal giorno stesso della partenza sino al giorno dello arrivo a destinazione inclusivamente.

26. Sono considerati come in viaggio isolato, per quanto riguarda il diritto alla correlativa indennità, anche i drappelli quando composti:

a) Di inscritti di leva che raggiungono i distretti;

b) Di individui inviati in congedo illimitato o richiamati sotto le armi;

c) Di militari che fanno passaggio di corpo.

27. L'indennità di viaggio è corrisposta in ragione delle tappe e dei soggiorni, che si determinano dal luogo di partenza a quello di destinazione, colla scorta dell'*Itinerario militare* e del *Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia*.

Pei viaggi che non fossero previsti dall'itinerario e dal prontuario precitati, si avrà riguardo, nello stabilire le tappe, di determinare distanze fra i 20 ed i 30 chilometri di strada ordinaria, e di assegnare per ogni tappa di ferrovia soltanto quella distanza che, secondo gli orari ufficiali, può essere percorsa in una giornata.

L'ultima tappa per raggiungere la destinazione può anche essere di una distanza inferiore ai 20 chilometri.

28. L'indennità di viaggio corre anche durante i soggiorni dipendenti da cause giustificate di forza maggiore, come sa-

rebbero la mancata coincidenza di treni ferroviari, l'interruzione di linee, la piena delle acque, l'attesa d'imbarco e simili.

Se però il militare si ammala nel cammino o passa in aggregazione ad un corpo, cessa di ricevere l'indennità di viaggio a cominciare dal giorno susseguente a quello di arrivo nel luogo in cui si è ammalato od a quello ove è stato preso in aggregazione, e ne riprende il diritto nel giorno stesso in cui debba rimettersi in via.

B) *Norme speciali per gli ufficiali.*

29. Nei viaggi sulle *strade ordinarie*, gli ufficiali hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera, al *supplemento di indennità* in ragione dei chilometri che su cotali strade debbono percorrere.

Ma se la distanza da percorrere sulle strade ordinarie è inferiore a 10 chilometri, non è dovuto supplemento; a meno che, eseguendo nella stessa giornata il viaggio di andata e ritorno o più tratti di strada ordinaria, la distanza complessiva raggiunga quel limite.

Per i trasferimenti nelle vicinanze delle grandi città, la distanza si calcola dal centro delle città medesime al luogo in cui la persona deve trasferirsi o donde deve dipartirsi.

30. Pel còmputo del supplemento d'indennità spettante nei viaggi sulle strade ordinarie, le distanze chilometriche devonsi stabilire colla scorta dell'itinerario, tralasciando nel calcolo finale le frazioni di chilometro.

31. L'ufficiale in viaggio isolato sulle strade ordinarie non ha diritto a trasporto nè per sè, nè per il bagaglio, dovendovi provvedere a proprie spese.

32. Quando l'ufficiale debba valersi della strada ordinaria e della ferrovia per recarsi da uno ad altro luogo e il viaggio, per la distanza da percorrersi, possa essere compiuto nello stesso giorno, sarà dovuta una sola giornata d'indennità di viaggio; ed ove abbia percorso più di 25 chilometri in ferrovia e 10 o più chilometri sulle strade ordinarie, ha anche ragione all'assegno di ferrovia ed al supplemento d'indennità.

33. Gli ufficiali hanno diritto all'indennità di viaggio — per l'andata e per il ritorno, e durante il soggiorno, dove occorra — quando debbono lasciare l'ordinaria residenza:

a) Per far parte di commissioni di inchiesta, di commissioni o consigli di disciplina, o di tribunali militari;

b) Per comparire come testimoni o come periti avanti a

commissioni di inchiesta, a commissioni o consigli di disciplina, oppure avanti a tribunali militari;

c) Per destinazione provvisoria presso il Ministero della guerra o presso i Comitati per incarichi speciali, non però, quanto al soggiorno, oltre i primi trenta giorni;

d) Per le operazioni della leva e per le rassegne di rimando;

e) Per raggiungere la destinazione in seguito a nuova nomina, promozione o trasferimento di corpo o d'ufficio;

f) Per recarsi al luogo del domicilio eletto in occasione di collocamento in aspettativa od in disponibilità e per raggiungere la destinazione quando siano richiamati in effettivo servizio;

g) Per compiere servizi ordinati da autorità superiore al proprio capo di corpo o d'ufficio (per andata e ritorno).

34. Gli ufficiali hanno pure diritto all'indennità di viaggio, ma a carico delle masse generali dei corpi, quando muovano per le seguenti cause, cioè:

a) Pei viaggi isolati fra corpi e distaccamenti e viceversa;

b) Per accompagnare reclute od uomini inviati o richiamati dal congedo illimitato;

c) Per ricondursi al corpo od al distaccamento in seguito al richiamo dalla licenza per motivi di servizio;

d) Per raggiungere la destinazione dopo di essere rimasti ammalati alla partenza del corpo o del distaccamento, o dopo essersi soffermati in marcia per motivo di servizio, oltre le 24 ore;

e) Per recarsi in ospedali od in stabilimenti balneari militari, quando l'ammissione in detti luoghi di cura è motivata da infermità incontrate per ragioni di servizio;

f) Per recarsi altrove a scontare la pena degli arresti o del confino e per farne ritorno al corpo;

g) Per riscuotere danaro per conto del corpo e per ricevere o versare effetti del materiale mobile;

h) Per visitare ed ispezionare i distaccamenti dipendenti, solo però, quanto al soggiorno, durante i primi tre giorni di permanenza in ciascuna sede;

i) Per partecipare a giri d'istruzione o ad esercitazioni logistiche;

j) Per recarsi a corsi d'istruzione od a subire esami;

k) Per comparire quali inquisiti avanti commissioni di inchiesta, consigli e commissioni di disciplina, oppure tribunali militari, e per ricondursi al corpo se dichiarati assolti o dopo scontata la pena;

l) Pei movimenti nell'interesse del corpo, ufficio o stabilimento ordinati dal rispettivo comandante.

L'indennità spetta pure per il ritorno dell'ufficiale al luogo di sua residenza.

35. Oltre i suddescritti casi, gli ufficiali dei carabinieri reali hanno anche diritto alla indennità di viaggio, a carico delle legioni, per ogni pernottamento occorso fuori della residenza per operazioni proprie al servizio speciale dell'arma.

C) *Norme speciali per la truppa.*

36. L'indennità di viaggio è accordata agli uomini di truppa quale mezzo per provvedere alla loro sussistenza durante il loro trasferimento da uno ad altro luogo.

37. Vi hanno diritto gli uomini di truppa nei movimenti isolati che debbano eseguire da quando sono chiamati o richiamati alle armi fino al licenziamento con congedo illimitato od assoluto.

Non è però concessa a coloro che debbono viaggiare con indennità di missione o con altri speciali assegnamenti, nè a quelli che si recano in piccola licenza o ne ritornano, o sono chiamati, per qualsiasi ragione, avanti a magistrati o tribunali ordinari in *cause civili*.

38. L'indennità di viaggio agli individui che si recano in licenza, nei casi in cui è loro dovuta, è corrisposta sino al capo-luogo del mandamento in cui sono diretti, e da questo alla sede del corpo o distaccamento, quando ne ritornano.

Agli uomini avviati in congedo illimitato, l'indennità di viaggio è dovuta sino al capo-luogo del mandamento al quale appartengono per fatto di leva; e per coloro i quali eleggessero domicilio in altro mandamento, non è dovuta l'indennità di viaggio che per recarsi alla sede del distretto dal quale devono essere congedati.

39. Per gli uomini congedati in modo assoluto o collocati a riposo è corrisposta l'indennità di viaggio sino al capo-luogo del mandamento al quale appartengono per fatto di leva, o sino alla frontiera se nativi di paese estero, qualunque sia il domicilio eletto dal congedato o dal giubilato.

40. Non è dovuta che l'indennità di viaggio da soldato:

Ai sottufficiali sospesi dal grado;

Ai graduati congedati in modo assoluto o collocati a riposo;

Ai graduati inviati in congedo illimitato, per i viaggi dalla sede del distretto di congedamento al capo-luogo del mandamento cui vengono diretti;

Ai graduati richiamati sotto le armi, per il viaggio dal capo-luogo del mandamento di residenza alla sede del distretto.

41. Al militare che, accelerando il cammino, giunga a destinazione prima del giorno stabilito dal foglio di via, è conservato il diritto all' indennità di viaggio che gli spetta in ragione delle tappe fissate; e dal giorno dopo al suo arrivo è ammesso a fruire degli assegnamenti che gli sono dovuti a norma della sua posizione.

Quello invece che raggiungesse il suo posto dopo il giorno fissato dal foglio di via, non ha diritto a indennità di viaggio per i giorni di ritardo, ed è solo ammesso a godere degli assegnamenti dal dì successivo a quello della sua presentazione.

42. Agli uomini di truppa in viaggio sulle vie ordinarie non sono concessi i mezzi di trasporto, se non nel caso di accertata incapacità di camminare a piedi.

43. Gli uomini di truppa in viaggio isolato hanno anche ragione all'alloggio dai comuni.

44. Per gli uomini di truppa le indennità di viaggio, come pure l'importare dei trasporti, sono a carico delle masse generali dei corpi.

§ 5. Precetti speciali per l'indennità di missione.

A) *Disposizioni comuni.*

45. Le missioni hanno luogo nell'interno dello Stato o all'estero, e quelle suddistinguonsi ancora in missioni di prima e missioni di seconda categoria.

A ciascuna specie di missione corrisponde uno speciale trattamento.

46. Pei comandati in missione può inoltre essere ammesso il rimborso delle spese di vettura, che per ragioni di servizio loro occorressero nel luogo della missione.

47. Gli ufficiali generali, e quelli che hanno le indennità da ufficiale generale, nelle missioni nell'interno dello Stato ricevono pure il rimborso delle spese di vettura per i viaggi sulle strade ordinarie e quello del trasporto in ferrovia e sul mare per condurre seco loro un attendente o domestico.

Gli altri ufficiali ed impiegati, che per eseguire missioni nell'interno dello Stato debbano viaggiare sulle strade ordinarie, oltre alla indennità rispettivamente stabilita, hanno diritto al *supplemento d'indennità di viaggio* in ragione dei chilometri

di strada ordinaria percorsi, da computarsi nel modo stabilito dal N. 29 delle presenti disposizioni.

48. Le indennità di missione decorrono dal giorno stesso della partenza e cessano dal giorno successivo a quello del ritorno nel luogo della residenza.

Alle indennità di missione può però, per speciale disposizione, anch'essere assegnato un termine più breve; in questo caso cessano alla data preventivamente stabilita, e i militari in missione avranno diritto alle indennità di viaggio isolato per il ritorno.

49. Pei giorni di navigazione, non compresi quelli dell'imbarco e dello sbarco, le indennità di missione cessano ed è invece dovuto il trattamento di bordo.

B) *Norme speciali per gli ufficiali.*

50. Sono considerate di prima categoria, e danno diritto alle correlative indennità agli ufficiali che ne sono incaricati, le missioni:

a) Per ispezioni di corpi od altri istituti militari, ordinate dal Ministero della guerra o dai comandanti generali o di divisione;

b) Per ispezioni ai servizi dei carabinieri reali, ordinate dal Ministero o dal comitato dell'arma, solo però in ragione di ogni notte passata fuori della residenza;

c) Per far parte di commissioni esaminatrici;

d) Per passare le rassegne annuali od eventuali alle truppe, ordinate dal Ministero della guerra o dai comandi generali o di divisione;

e) Per compiere lavori geodetici o topografici;

f) Per l'acquisto di cavalli di rimonta, e per fare parte di commissioni di rassegna o di requisizione per la provvista de'cavalli e veicoli;

g) Per l'istruzione dei processi, limitatamente però al personale della giustizia militare.

51. Sono considerate di seconda categoria le missioni:

a) Per i servizi del materiale d'artiglieria o del genio, cioè: esperienze, collaudazioni, inventari, ispezioni ai magazzini, ai laboratori e alle batterie permanenti, consegna e restituzione di fabbricati, di fortificazioni o di altre opere militari dipendenti dalle direzioni d'artiglieria o del genio militare;

b) Per i servizi delle direzioni di commissariato militare,

cioè: visite e verificazioni ai magazzini dipendenti, ispezioni ai servizi delle sussistenze e del casermaggio, compilazione d'inventari del materiale dei servizi amministrativi;

c) Per verificare danni cagionati dalle truppe nelle grandi manovre o nelle esercitazioni campali;

d) Per il corso pratico ferroviario.

52. All'ufficiale inferiore comandato presso un ufficiale generale o superiore in missione spetta, a seconda del proprio grado, l'indennità stabilita per la categoria del servizio che compie l'ufficiale a cui trovasi addetto.

53. Quando è accordato il rimborso delle spese a *piè di lista*, l'ufficiale ammesso a questo trattamento dovrà rimanere escluso da ogni altra indennità o maggior assegnamento in contanti.

54. Nelle missioni all'estero gli ufficiali superiori ed inferiori, oltre che all'indennità, hanno pure diritto al rimborso delle spese di vettura che possono occorrere nei viaggi ed al trasporto sulle ferrovie e sul mare in posti di 1ª classe.

C) *Norme speciali per la truppa.*

55. Quanto alla truppa intendonsi in servizio di prima categoria:

a) I soldati allievi-topografi in campagna per lavori geodetici o topografici;

b) I sottufficiali, caporali e soldati destinati come scrivani presso commissioni in giro per l'acquisto dei cavalli di rimonta, o presso commissioni di rassegna o di requisizione per la provvista de' cavalli e veicoli;

c) I marescialli d'alloggio comandati ad assistere ad operazioni di leva in luogo di ufficiali.

56. Intendonsi in servizio di seconda categoria:

a) I militari comandati per l'accompagnamento di convogli di polveri;

b) I sottufficiali de' carabinieri reali comandanti di circondario o di sezione in giro d'ispezione nel perimetro della circoscrizione territoriale del proprio comando (per ogni pernottamento fuori della residenza);

c) I militari de' carabinieri reali comandati in iscorta d'onore e quelli al seguito dei commissari di leva in girata per l'estrazione;

d) I sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie alpine comandati in servizio di *guida alpina*.

Nei casi di cui alle lettere *b)* e *d)* l'indennità è a carico delle masse enerali.

57. Al sottufficiale in missione all'estero, oltre la indennità, è pur dovuto il rimborso delle spese di vettura che possono occorrere nel viaggio e il trasporto sulle ferrovie e sul mare in posti di 2ª classe.

58. Quando siano mandati all'estero operai civili addetti a stabilimenti militari, sarà loro dovuta, in sostituzione della paga di lavoro, un'indennità giornaliera di L. 12, non che il rimborso delle spese di trasporto in posti di 2ª classe per i viaggi sulle ferrovie e sul mare.

Roma, 7 marzo 1875.

V.° d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

NEI MOVIMENTI COLLETTIVI DI CORPI E REPARTI DI CORPO

GRADI	ASSEGNAMENTI in contanti	ASSEGNAMENTI IN NATURA
Ufficiali generali . . / superiori . . / inferiori . .	Continuano lo stipendio e gli altri assegnamenti fissi.	Sulle regie navi i posti sono distribuiti e la mensa di bordo è regolata giusta i regolamenti della regia marina. Sui piroscafi del commercio, gli ufficiali generali e superiori viaggiano ne' posti di 1ª classe; gli ufficiali inferiori in quelli di 2ª classe. Durante l'imbarco gli ufficiali e gli impiegati ricevono il trattamento di tavola secondo la classe e il posto loro assegnato.
Impiegati	Gli impiegati, che hanno assimilazione di rango a grado militare, hanno diritto al trattamento stabilito per il grado cui sono assimilati; gli altri hanno diritto al trattamento del grado: Di ufficiale superiore, se con stipendio normale superiore a L. 3500; Di ufficiale inferiore, se con stipendio non superiore al detto limite.	
Truppa	Alle amministrazioni dei corpi continua l'assegno ordinario durante l'imbarco della truppa. I sottufficiali, caporali e soldati ricevono il soldo alla mano. l'accredito alla massa individuale della quota per la manutenzione del vestiario e gli assegnamenti personali di cui fossero provvisti.	La truppa riceve i viveri di bordo nella misura determinata dalle disposizioni speciali in vigore. I corpi pagano allo Stato la quota di L. 0,33 per ogni pasto che si somministra alla truppa a bordo. — I cavalli a bordo hanno la stessa razione foraggio che in stazione.

Roma, 7 marzo 1875.

agli impiegati a bordo.

NEI MOVIMENTI INDIVIDUALI	
ASSEGNAMENTI in contanti	ASSEGNAMENTI IN NATURA
Gli ufficiali ed impiegati ricevono lo stesso trattamento che nei movimenti collettivi.	
Gli uomini di truppa non ricevono assegnamenti in contanti, che quelli personali di cui fossero provvisti. I carabinieri reali però, quando viaggiano per ragioni di servizio o di trasferimento, continuano a ricevere anche la paga; e sono pure continuati gli assegnamenti fissi al personale di governo degli stabilimenti militari di pena in accompagnamento di detenuti.	Gli uomini di truppa viaggiano in posti di 3ª classe e ricevono i viveri di bordo nella misura stabilita dalle convenzioni stipulate dall'amministrazione della guerra.

V. d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

§ 1. Movimenti collettivi di corpi e reparti di corpo.

1. I militari e gli impiegati, oltre lo stipendio e gli assegnamenti fissi e personali, hanno diritto, tanto per il giorno dell'imbarco, quanto in quello dello sbarco, all'indennità di marcia stabilita dal quadro A, anche quando l'imbarco avvenga nel luogo stesso dell'ordinaria loro residenza.

Se però l'imbarco e lo sbarco hanno luogo nello stesso giorno, è dovuta una sola giornata di indennità.

Queste indennità e le spese di trasporto sono a carico dello Stato.

A) *Viaggi sui legni della regia marina.*

2. Durante l'imbarco sui legni della regia marina gli ufficiali e gli impiegati hanno diritto alla mensa di bordo, e la truppa ai viveri di bordo nella misura stabilita dai regolamenti della regia marina.

3. Qualora gli ufficiali e gli impiegati imbarcati sui legni della regia marina non ricevessero la mensa di bordo, sarà loro corrisposta una indennità giornaliera nella proporzione di:

L. 12 agli ufficiali generali, ai colonnelli investiti per Decreto Reale di funzioni inerenti al grado di maggior generale, ai colonnelli medici membri del Comitato di sanità ed agli impiegati con stipendio superiore alle L. 7,000;

L. 8 agli ufficiali superiori ed agl'impiegati con stipendio superiore alle L. 3,500 e fino alle L. 7,000 inclusive;

L. 4 agli ufficiali inferiori ed agl'impiegati con stipendio di L. 3,500 o minore.

Agli aiutanti di campo ed agli ufficiali di ordinanza, che viaggiano al seguito di un ufficiale generale o comandante di brigata, sarà corrisposta l'indennità di mensa fissata per gli ufficiali superiori.

4. La suddetta indennità non dovrà in nessun caso essere corrisposta pel giorno dell'imbarco, nè per quello dello sbarco.

5. Non hanno diritto nè alla mensa nè ai viveri di bordo le famiglie dei militari che, in occasione di movimenti collettivi di corpi o reparti di corpi, venissero ammesse a fruire del trasporto gratuito sui legni della regia marina.

B) *Viaggi sui piroscafi delle società di navigazione.*

6. L'ufficiale o l'impiegato che, nel giorno dell'imbarco od in quello dello sbarco, non dovesse, a termine delle vigenti convenzioni, ricevere alcun pasto a bordo oppure riceverne uno solo, non ha ragione per questo fatto a bonificazione.

7. Quando nel giorno dell'imbarco od in quello dello sbarco la truppa non dovesse ricevere alcun pasto a bordo od uno soltanto, dovrà il comandante di essa provvedere per il rancio secondo le norme ordinarie.

§ 2. Movimenti individuali.

A) *Ufficiali ed impiegati.*

8. L'ufficiale o l'impiegato, che deve trasferirsi per la via di mare da uno ad un altro luogo per cambiamento di destinazione, o per altri motivi di servizio isolato, ha ragione alla indennità di viaggio per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, semprechè non gli spettino altri maggiori assegnamenti per missioni.

Sia che l'imbarco e lo sbarco avvengano nello stesso giorno, sia che nello stesso dì l'ufficiale faccia ritorno al luogo di partenza, spetta una sola giornata d'indennità.

9. L'ufficiale ed impiegato in quarantena a bordo continua a ricevere il trattamento di bordo. Se entra in un lazzaretto, gli è dovuta l'indennità di viaggio per le giornate di permanenza, provvedendo a sue spese al proprio mantenimento.

Nello stabilire le giornate di permanenza non si tiene conto del giorno di sbarco nel lazzaretto; si còmputa invece quello in cui l'ufficiale od impiegato è lasciato in libertà o riprende imbarco.

10. Colui il quale nel giorno dell'imbarco od in quello dello sbarco non dovesse, a termine delle vigenti convenzioni, ricevere alcun pasto a bordo, oppure dovesse riceverne uno solo, non ha diritto per questo fatto a bonificazione di sorta.

11. Le indennità per i giorni d'imbarco e sbarco e il prezzo del trasporto vanno a carico dello Stato o delle masse generali dei corpi, secondo le norme in proposito stabilite per le indennità di cui al quadro A.

B) *Truppa.*

12. I sottufficiali, caporali e soldati hanno diritto, nei giorni di imbarco e di sbarco, all'indennità di viaggio indipendentemente dai pasti che in tali giorni possano ricevere a bordo.

Se l'imbarco e lo sbarco avvengono nello stesso giorno, spetta una sola giornata d'indennità di viaggio, rimanendo, in ogni caso, esclusi dalla paga.

13. Gli uomini di truppa in quarantena a bordo continuano a ricevere lo stesso trattamento come se continuasse la navigazione; ed ove venissero ricoverati in un lazzaretto, hanno diritto all'indennità di viaggio durante la quarantena, coll'obbligo di sottostare alla ritenuta giornaliera di lire 0,80 per la somministrazione dei viveri.

Il computo delle giornate di ricovero nel lazzaretto si fa colle norme stesse date al precedente N. 9.

14. L'indennità di viaggio e le spese di trasporto per gli isolati di truppa a bordo sono a carico delle masse generali dei corpi.

Roma, 7 marzo 1875.

V° d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

QUADRO C.

Assegnamenti per servizi speciali e per casi eccezionali.

DISTINZIONE DEI SERVIZI SPECIALI E DEI CASI ECCEZIONALI	ASSEGNAMENTI — SOMMA		ANNOTAZIONI
Ufficiali ed Impiegati.			
1. Ufficiali veterinari addetti ad un deposito di allevamento-cavalli	L. 360	»	A titolo di soprasoldo annuo.
2. Ufficiali od impiegati addetti ai depositi di allevamento-cavalli di Grosseto e di Persano — Direttore	» 100	»	A titolo di soprasoldo mensuale d'estatura.
Vice-direttore, veterinario, agente di campagna	» 60	»	
Sotto-agente e scrivano	» 50	»	
3. *a*) Ufficiali superiori ed inferiori residenti in Roma	» 25	»	A titolo di indennità mensuale di soggiorno.
b) Ufficiali inferiori residenti in Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo	» 10	»	
4. Ufficiali in attesa di secondo giudizio dopo condanna in contumacia, ed ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare	» 4	80	A titolo di giornaliera pensione alimentaria.
5. Ufficiali che fanno servizio a cavallo	» 500	»	A titolo di risarcimento per perdita d'un cavallo.
6. Ufficiali di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali dell'esercito congedati o dai volontari di un anno	» 200	»	A titolo di indennità di prima entrata.
Truppa.			
7. Telegrafisti del genio militare	L. 1	»	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di presenza in servizio.

DISTINZIONE DEI SERVIZI SPECIALI E DEI CASI ECCEZIONALI		ASSEGNAMENTI SOMMA	ASSEGNAMENTI ANNOTAZIONI
8. Militari comandati	*a)* come macchinisti per il servizio delle locomotive stradali e come capi-operai presso panifici o magazzini delle sussistenze militari . .	» 70	
	b) come fochisti per il servizio delle locomotive stradali e come operai presso panifici o magazzini delle sussistenze militari	» 50	
9. Sottufficiali, caporali e soldati comandati	*a)* pei lavori di fatica presso una commissione per l'acquisto o la requisizione di cavalli; *b)* in sussidio ai carabinieri reali; *c)* a compiere servizi speciali nell'interesse di amministrazioni estranee a quella della guerra.	» 65	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di presenza in servizio.
10. Militari comandati per servizio di guida a cavallo		» 40	
11. Sottufficiali, caporali e soldati comandati come scrivani presso un consiglio di leva		» 50	
12. Sottufficiali, caporali e soldati citati come testimoni avanti una commissione od un tribunale militare e come testimoni od inquisiti, a piede libero, presso un tribunale ordinario in *materia penale*		» 50	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di marcia.

DISTINZIONE DEI SERVIZI SPECIALI E DEI CASI ECCEZIONALI	ASSEGNAMENTI SOMMA	ANNOTAZIONI
13. Militari guarda-batteria o guarda-parchi — *a)* di 1ª classe *(addetti a direzioni od a reggimenti di artiglieria, alle esperienze e scuole di tiro)* . . L.	» 50	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di presenza in servizio.
13. Militari guarda-batteria o guarda-parchi — *b)* di 2ª classe *(addetti a batterie o compagnie)* . »	» 25	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di presenza in servizio.
14. Militari delle compagnie operai d'artigl. (da costa) — Sottufficiali . . »	» 50	
14. Militari delle compagnie operai d'artigl. (da costa) — Caporali . . »	» 30	
14. Militari delle compagnie operai d'artigl. (da costa) — Soldati . . . »	» 25	
15. Uomini delle compagnie pontieri »	» 15	A titolo di soprasoldo per ogni giornata di presenza.
16. Militari impiegati in lavori straordinari del servizio di artiglieria e genio — Sottufficiali . »	» 07	A titolo di mercede di picchetto per ogni ora di lavoro.
16. Militari impiegati in lavori straordinari del servizio di artiglieria e genio — Caporali e soldati »	» 05	A titolo di mercede di picchetto per ogni ora di lavoro.
17 Soldati di artiglieria da campagna e delle compagnie del treno del genio e soldati palafrenieri presso le scuole militari, incaricati del governo dei cavalli . . »	» 05	A titolo di soprasoldo per il governo dei quadrupedi.
18. Uomini a sussistenza non aventi diritto ad assegnamenti — *a)* se presenti presso un corpo o distaccamento . . »	» 80	A titolo di assegno giornaliero di mantenimento.
18. Uomini a sussistenza non aventi diritto ad assegnamenti — *b)* se ricoverati in un ospedale . »	1 »	A titolo di retta giornaliera per mantenimento e cura.
19. Sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo . . . . »	500 »	A titolo d'indennità per la provvista del cavallo.
20. Militari ed altri che arrestano un disertore od un renitente . »	20 »	A titolo di premio fisso per ogni arresto.

Roma, 7 marzo 1875.

V° d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

§ 1. Ufficiali ed impiegati.

1. Il soprasoldo annuo spettante agli ufficiali veterinari addetti ad un deposito di allevamento cavalli deve essere regolato secondo le norme disposte per le indennità di carica ed i soprasoldi fissi di cui alla tabella II annessa al Regio Decreto 31 maggio 1874.

2. L'indennità mensuale d'estatura agli ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano è dovuta durante tre mesi di ogni estate, a tenore del regolamento 30 dicembre 1870.

Viene corrisposta dal 16 giugno a tutto il 15 settembre ed è regolata in base alle giornate di stipendio intiero.

3. L'indennità di soggiorno deve essere corrisposta in base alle giornate di dimora, per ragioni di servizio, nelle città indicate al N. 3 del quadro e nelle proporzioni ivi stabilite.

Però agli ufficiali che, per motivi di esercitazioni militari o di campi, muovono con corpi o reparti di corpo dal luogo di guarnigione, per farvi poscia ritorno, continuerà l'indennità durante la temporanea assenza; come pure è continuata la stessa indennità agli ufficiali in piccola licenza.

È altresì dovuta l'indennità di soggiorno, meno i casi in cui abbiano diritto all'indennità di viaggio od a quelle di missione:

a) Agli ufficiali superiori ed inferiori che, per ragioni di servizio o di istruzioni, vengono temporeneamente comandati in Roma;

b) Agli ufficiali subalterni comandati per gli oradetti motivi in una delle città di Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Non è dovuta l'indennità di soggiorno, durante la detenzione, nè agli ufficiali che venissero sottoposti a giudizio, nè a quelli che, per punizione disciplinare, venissero ordinati agli arresti in fortezza.

4. Per gli ufficiali sottoposti a secondo giudizio dopo condanna in contumacia, la pensione alimentaria decorre dal giorno successivo all'arresto od alla presentazione; per quelli condannati al carcere od alla reclusione militare la pensione viene concessa dal giorno successivo alla condanna.

Questo trattamento continua durante la detenzione degli

ufficiali e cessa dal giorno successivo alla liberazione o ad altro mutamento di posizione.

In caso di malattia, venendo gli ufficiali ricoverati in un ospedale od in una infermeria, la pensione alimentaria va a beneficio dell'amministrazione che ha gli ufficiali in cura.

5. L'indennità di cui al N. 5 del quadro è dovuta quando la perdita del cavallo ha avuto luogo per cause immediate di servizio.

Mediante speciali prescrizioni, il Ministero stabilirà le norme da seguirsi per constatare la perdita dei cavalli per cause di servizio ed il conseguente diritto alla fissata indennità.

6. L'indennità di prima entrata agli ufficiali di complemento indicati al N. 6 del quadro è concessa per sopperire alle prime spese per l'acquisto del vestiario e degli altri effetti costituenti la divisa.

Viene pagata nel giorno stesso che gli ufficiali prestano giuramento sulla presentazione di apposita domanda degl'interessati.

§ 2. Truppa.

7. I soprasoldi indicati ai N' 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del quadro sono regolati in base alle giornate di presenza in servizio, epperò devono cessare dal goderne i militari ricoverati agli ospedali, in licenza od assenti per qualsiasi motivo, o che non prestano i servizi pei quali i soprasoldi medesimi sono concessi.

8. Quelli specificati sotto i N' 7, 8, 10, 14, 15 e 17 del quadro, possono essere cumulati colle indennità di marcia o di accantonamento, se gli individui a cui sono dovuti si trovano presso le truppe in marcia o mobilitate.

E quelli previsti ai N' 9, 10 ed 11 vengono corrisposti anche quando il militare trovasi a prestare servizio nel luogo stesso di residenza del proprio corpo o distaccamento.

9. I soprasoldi descritti alle lettere *b*) e *c*) del N. 9, sono a carico delle amministrazioni per conto delle quali si compiono i servizi.

10. Ai militari, che muovono dal proprio corpo o distaccamento per le cause indicate al N° 12 del quadro, continuano gli ordinari assegnamenti, ed è dovuto, per le giornate di marcia, lo speciale soprasoldo di centesimi 50 fissato al numero stesso. — Qualora nei luoghi, in cui i militari devono recarsi, non possano essere aggregati ad altri reparti di truppa, sarà continuato il soprasoldo anche pei soggiorni.

11. Il soprasoldo alli uomini delle compagnie pontieri (N° 15 del quadro) è dato in base alle giornate di presenza e viene applicato a favore delle masse vitto della truppa.

12. Il soprasoldo di cui al N° 17 è dovuto in base alle giornate di assegno quadrupedi alle amministrazioni dei corpi, ed è da queste pagato agli individui che hanno in consegna il cavallo.

13. Le mercedi di picchetto sono corrisposte pei lavori indicati all'art. 27 del Regolamento 4 dicembre 1874 sul servizio del materiale di artiglieria e del genio.

14. Gli uomini di truppa delle compagnie d'artiglieria da costa che venissero impiegati in lavori retribuibili colla mercede di picchetto, non potranno mai cumulare questa allo speciale soprasoldo per essi fissato al N° 14 del quadro; ma quando l'importo della mercede di picchetto superi quello del soprasoldo si corrisponderà agli individui, oltre il soprasoldo stesso, anche la differenza.

15. L'assegno di mantenimento fissato al N° 18 del quadro è concesso per gli uomini a sussistenza non ancora incorporati, o non aventi diritto ad assegnamenti, e si scompone nelle seguenti quote:

Vitto e soldo alla mano	L. 0,68
Legna e letto.	» 0,06
Spese varie	» 0,06
Totale. . . .	L. 0,80

Non è però mai dovuto questo assegno per gli uomini che vanno o ritornano dalla licenza di qualsiasi durata, i quali devono considerarsi come aggregati se si soffermano per qualche tempo presso un corpo o distaccamento.

Gli uomini a sussistenza, quando sono in viaggio, hanno ragione agli stessi assegnamenti fissati pel soldato di fanteria di linea.

Quando vengono ricoverati negli ospedali, la retta per essi fissata è dovuta all'amministrazione dello stabilimento che li ha in cura, e viene dalla medesima richiesta nei conti col Governo.

16. I sottufficiali d'artiglieria o del genio promossi ufficiali, e destinati in un reggimento da fortezza od alle compagnie zappatori, non ricevono l'indennità per la provvista del cavallo; ma ne è loro conservato il diritto per due anni, se

entro tale limite di tempo sono trasferiti in un reggimento da campagna, nelle compagnie pontieri, od in quelle del treno.

17. I premi fissati al N° 20 del quadro sono dovuti per ogni arresto di disertori o renitenti sì in tempo di pace che in tempo di guerra, e spettano, in parti uguali, agli individui che hanno contribuito all'operazione, e che sono nominati nel relativo processo verbale.

Quando però ad eseguire l'arresto concorrono carabinieri reali e militari di altre armi od altri agenti, i premi sono divisi per una metà ai carabinieri, e per l'altra ai militari od agenti predetti.

Qualunque sia il numero dei disertori o renitenti arrestati in una sola operazione, non sarà mai assegnato più di un doppio premio.

§ 3. Norme comuni agli ufficiali ed alla truppa.

18. Oltre i soprasoldi e le indennità determinate col presente quadro sono pure dovuti speciali assegnamenti nei casi qui in apresso indicati.

19. Agli impiegati che hanno sede stabile in Roma spetta l'indennità di alloggio stabilita dalla legge 30 giugno 1872, N. 892.

20. Agli ufficiali ed impiegati temporaneamente destinati in determinati luoghi ove occorrano frequenti trasferimenti per servizio, possono essere assegnati speciali soprasoldi giornalieri o mensuali in luogo delle indennità di viaggio o di missione.

Questi soprasoldi vengono stabiliti con decreto ministeriale di mano in mano che se ne presenta il bisogno e devono, ove ne sia il caso, essere confermati anno per anno.

21. Agli ufficiali ed impiegati riformati, rivocati, rimossi e dispensati sono concesse gratificazioni, a carico dello Stato, nei limiti previsti dalla legge 25 maggio 1852, per gli ufficiali e da quella 11 ottobre 1863 e relativo regolamento, per gli impiegati.

Le somme da pagarsi in gratificazioni sono determinate per atto del consiglio d'amministrazione del corpo cui l'ufficiale o l'impiegato appartiene, in base al disposto dal capoverso precedente.

22. Agli uomini di truppa congedati per rimando possono dagli ufficiali rassegnatori essere concesse gratificazioni di un anno, di sei mesi, o di tre mesi di paga, a tenore del regolamento sul reclutamento.

L'importo di queste gratificazioni si calcola in base alla quota assegnata per *paga* (Allegato N. 3 all'*Atto* 108 del 1874).

I mesi sono indistintamente computati per 30 giorni.

23. Agli uomini di truppa detenuti in attesa di giudizio e poscia liberati senza condanna, è fatta la bonificazione della paga pel tempo che rimasero detenuti.

Il calcolo di cotale bonificazione si fa in base alla quota assegnata per *paga*, sotto detrazione però di centesimi 65, per ogni giornata e per tutti indistintamente i gradi.

L'importo delle bonificazioni è a carico dello Stato, se gli individui, ai quali sono concesse, subirono la detenzione preventiva nelle carceri militari o comuni; è invece sopportata dalla massa generale uomini, se la detenzione ebbe luogo nelle prigioni del corpo.

24 Fatta eccezione del caso previsto nel numero precedente per le bonificazioni della paga ai militari liberati dalla prigione senza condanna, tutti gli assegnamenti speciali descritti nel presente quadro o menzionati da queste disposizioni, sono a carico dello Stato.,

Roma, 7 marzo 1875.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

QUADRO D.

Assegnamenti agli ufficiali ed impiegati in disponibilità od in aspettativa, ed agli ufficiali di riserva, della milizia mobile e di complemento temporaneamente in servizio in tempo di pace.

DISTINZIONE DEI SERVIZI E DELLE POSIZIONI	ASSEGNAMENTI	
	somma	ANNOTAZIONI
Ufficiali ed impiegati in disponibilità od in aspettativa.		
1. Trattenuti in servizio oltre la data da cui decorrono gli assegnamenti di disponibilità o di aspettativa .	»	Ricevono la differenza tra l'assegno di disponibilità o di aspettativa e lo stipendio di attività durante il tempo in cui sono trattenuti al corpo o prestano temporaneo servizio.
2. Chiamati temporaneamente per determinati servizi, presso un comando, corpo, direzione od ufficio militare	»	
3. Chiamati fuori dell'ordinaria residenza per far parte di un consiglio di disciplina, o come testimoni o periti od inquisiti avanti una commissione od un consiglio di disciplina o tribunale militare	»	Continuano a ricevere l'assegno d'aspettativa o di disponibilità ed hanno inoltre diritto agli stessi assegnamenti eventuali stabiliti per l'ufficiale in effettivo servizio che trovasi nelle contronotate posizioni.
4 Agli arresti in fortezza o in una caserma militare a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi una punizione disciplinare	»	Continuano a ricevere l'assegnamento d'aspettativa o di disponibilità e non hanno diritto ad alcun trattamento speciale; a quelli però, che trovansi in aspettativa senza assegnamenti, è concessa la pensione alimentaria di lire 4,80 al giorno.
Ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile.		
5. Chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, nell'interesse dell'ordine pubblico o per altre cause eventuali:		A titolo d'indennità giornaliera di servizio.
Ufficiale generale . . . . L.	12 »	
Ufficiale superiore . . . »	8 »	
Capitano . . . . . »	6 »	
Ufficiale subalterno . . . »	5 »	

Segue QUADRO **D.**

DISTINZIONE DEI SERVIZI E DELLE POSIZIONI	ASSEGNAMENTI somma	ASSEGNAMENTI ANNOTAZIONI
6. Chiamati a comparire come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina od un tribunale militare . . L.	1 80	A titolo di pensione giornaliera alimentaria.
7. Agli arresti in fortezza od in una caserma militare a disposizione delle autorità giudiziarie militari o per scontarvi una punizione disciplinare . . . . . »		

Roma, 7 marzo 1875.

V° *d'ordine di S. M.*
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

1. La concessione della differenza di stipendio all'ufficiale od impiegato trattenuto sotto le armi per ritardata partecipazione dell'ordine di collocamento in aspettativa od in disponibilità, o per giustificate cause di servizio, è fatta dal comandante di corpo o capo d'ufficio, per un termine non maggiore di giorni 15. Se l'ufficiale od impiegato dovesse rimanere in servizio oltre questo termine, se ne riferirà invece al Ministero per provvedimenti.

A giustificare il pagamento di cotali differenze di stipendio, sarà unita alla contabilità una dichiarazione del comandante del corpo o capo dell'ufficio, la quale comprovi la fatta concessione e specifichi le cause che vi diedero luogo.

Queste norme sono pure da seguirsi, per analogia, quando un ufficiale collocato a riposo, in riforma o dispensato dal servizio, venga, per le stesse preaccennate circostanze, trattenuto sotto le armi oltre la data dalla quale devono cessargli gli assegnamenti di attività, computandogli la differenza fra la somma che può spettargli per pensione, in base allo stato di servizio, e lo stipendio.

2. L'ufficiale, che per i motivi indicati nel presente quadro, debba muovere dalla ordinaria sua residenza, ha diritto alle indennità stesse stabilite per l'ufficiale di egual grado in effettivo servizio, ed anche, occorrendo, al trasporto sulle ferrovie o sul mare.

3. L'ufficiale in disponibilità od in aspettativa, quello di riserva, l'ufficiale di complemento e della milizia mobile temporaneamente sotto le armi, oltre al trattamento indicato nel presente quadro, ricevono, quando vengono a trovarsi in una posizione od a prestar un servizio cui siano annessi maggiori assegnamenti, gli stessi soprasoldi e le stesse indennità stabilite per gli ufficiali di egual grado in effettivo servizio.

4. Non è dovuta la differenza di stipendio, nè spettano i maggiori assegnamenti di cui ai numeri precedenti all'ufficiale che, dopo il collocamento in aspettativa o in disponibilità, venisse trattenuto al corpo per motivi disciplinari; a quello però che non avesse diritto ad assegnamenti di aspettativa, sarà corrisposta la pensione alimentaria.

5. Sono a carico dello Stato tutti gli assegnamenti che si pagano pei motivi indicati dal quadro, ad eccezione però della differenza di stipendio che si corrisponde all'ufficiale od impiegato trattenuto in servizio (N. 1 delle presenti disposizioni), la quale va a carico della massa generale uomini del corpo od istituto presso cui l'ufficiale od impiegato rimane a prestare servizio.

6. Gli assegnamenti pei motivi indicati ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del quadro sono dovuti dal giorno successivo a quello dell'arrivo dell'ufficiale od impiegato nel luogo dove deve prestare servizio, essere giudicato o scontare gli arresti, e cessano dal giorno dopo a quello in cui è lasciato in libertà.

7. L'ufficiale od impiegato chiamato per qualsiasi motivo davanti una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina od un tribunale militare nel luogo stesso della sua residenza, non ha ragione a speciali trattamenti.

Roma, 7 marzo 1875.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

QUADRO E.

Assegnamenti vari ai comandi, agli uffici ed ai corpi dell'esercito.

SPECCHIO 1° — *Assegno per le spese d'ufficio ai comandi ed agli uffici militari.*

COMANDI OD UFFICI		Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Comitato di stato maggiore gen. L.		3300. »	300. »	
Comitato delle armi di linea ..... »		3300. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Comitato dei carabinieri reali.... »		3700. »	300. »	
Comitato di sanità militare ..... »		3300. »	300. »	
Comando generale di	Milano.... »	2000. »	500. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Torino.... »	2000. »	500. »	
	Verona.... »	2000. »	500. »	
	Firenze ... »	2000. »	400. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Roma..... »	2000. »	300. »	
	Napoli.... »	2000. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Palermo... »	2000. »	300. »	
Comando della divisione militare di	Alessandria »	1700. »	500. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Bologna... »	1700. »	500. »	
	Milano.... »	1700. »	500. »	
	Torino.... »	1700. »	500. »	
	Verona.... »	1700. »	500. »	
	Firenze ... »	1700. »	400. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Palermo .. »	1700. »	300. »	
	Napoli.... »	1700. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Roma..... »	1700. »	300. »	
	Padova.... »	1500. »	500. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Genova ... »	1500. »	400. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Perugia... »	1500. »	400. »	
	Messina... »	1500. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Chieti .... »	1300 »	400. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Bari ..... »	1300. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Salerno ... »	1300. »	300. »	

Segue QUADRO **E** (SPECCHIO 1°)

COMANDI OD UFFICI		Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Comando stabile del presidio di	Mantova .L.	900.»	300.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Venezia. . .»	900.»	300.»	
	Cagliari. . .»	1000.»	200.»	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
Comandante di brigata di fanteria e cavalleria . . . . . »		600.»	»	
Comando territoriale di artiglieria di	Torino. . . .»	1300.»	500.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Pavia . . . .»	650.»	250.»	
	Verona . . .»	650.»	250.»	
	Firenze . . .»	650.»	200.»	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Roma . . . .»	650.»	150.»	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Napoli. . . .»	650.»	150.»	
Comando territoriale del genio di	Torino. . . .»	400.»	250.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Milano . . .»	400.»	250.»	
	Verona . . .»	400.»	250.»	
	Firenze . . .»	400.»	200.»	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Roma . . . .»	400.»	150.»	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Napoli. . . .»	400.»	150.»	
Direzione di commissariato di	Napoli. . . .»	1000.»	300.»	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Bologna . .»	800.»	400.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Firenze . . .»	800.»	320.»	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Milano . . .»	800.»	400.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Palermo . .»	800.»	240.»	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Roma . . . .»	800.»	240.»	
	Torino. . . .»	800.»	400.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Verona . . .»	800.»	400.»	
	Alessandria.	600.»	300.»	
	Genova . . .»	600.»	240.»	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Messina . . .»	600.»	180.»	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Padova . . .»	600.»	300.»	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Segue QUADRO E (SPECCHIO 1°)

COMANDI OD UFFICI	Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Direzione di commissariato di Bari	500. »	150. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Direzione di commissariato di Chieti	500. »	200. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
Direzione di commissariato di Perugia	500. »	200. »	
Direzione di commissariato di Salerno	500. »	150. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Per ogni sezione staccata di commissariato milit.	250. »	»	(*Vedi annotazione N. 2*).
Panifici militari di 1ª categ.	500. »	»	
Panifici militari di 2ª id.	400. »	»	
Panifici militari di 3ª id.	220. »	»	
Panifici militari di 4ª id.	150. »	»	
Panifici militari di 5ª id.	60. »	»	
Comando della fortezza di Capua	200. »	90. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Comando della fortezza di Casale	200. »	150. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Comando della fortezza di Gaeta	200. »	90. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Comando della fortezza di Civitavecchia	200. »	90. »	
Comando della fortezza di Legnago	200. »	150. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Comando della fortezza di Palmanova	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Peschiera	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Taranto	200. »	90. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Comando della fortezza di Bard	200. »	150. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Comando della fortezza di Fenestrelle	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Pizzighettone	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Rocca d'Anfo	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Exilles	200. »	150. »	
Comando della fortezza di Portoferraio	200. »	120. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
Comando della fortezza di Ventimiglia	200. »	120. »	
Tribunale supremo di guerra	3200. »	800. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Tribunale militare di Napoli	1400. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
Tribunale militare di Genova	1400. »	600. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
Tribunale militare di Torino	1400. »	1000. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Segue QUADRO E (SPECCHIO 1°)

COMANDI OD UFFICI		Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Tribunale militare di	Milano...L.	1100. »	800. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Roma.....»	1100. »	400. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Firenze...»	1100. »	400. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Palermo...»	1000. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Verona....»	1000. »	500. »	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
	Bologna...»	900. »	600 »	
	Alessandria»	800. »	600. »	
	Bari.....»	700. »	300. »	Dicembre, gennaio e febbraio.
	Messina...»	700. »	300. »	
	Salerno...»	700. »	300. »	
	Ancona...»	700. »	350. »	Novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
	Venezia...»	700. »	400. »	

Annotazioni

1. Ai comandi eventuali di presidio retti da ufficiali generali è fatto un assegno mensile di L. 50 per sopperire alle spese d'ufficio nel modo stabilito pei comandi ed uffici menzionati in questo specchio.

2. Alle sezioni staccate di commissariato militare è concesso, per il combustibile, un'assegno di L 30 in ogni mese della stagione invernale, e cioè per ognuno dei mesi nei quali spetta la quota per il combustibile alla direzione da cui dipendono.

3. Pel comitato d'artiglieria e genio, per l'ufficio d'amministrazione de' personali vari e per tutti gli altri uffici e stabilimenti non compresi in questo specchio, e che hanno massa di economia o massa generale, l'assegnazione per spese di cancelleria e combustibile è fatta annualmente con decreto ministeriale in base alle somme stanziate in bilancio; e l'importare dell'assegno viene introitato alle rispettive masse di economia o masse generali uomini, le quali sopperiscono alle correlative spese.

Segue QUADRO E

SPECCHIO 2°. — Indennità *per spese di* alloggio, mobilio, illuminazione e riscaldamento.

INDICAZIONE DELLE CARICHE		INDENNITÀ MENSILE ASSEGNATA		
		Per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	In Totale
Presidente del comitato di stato maggiore generale	L.	720. »	80. »	800. »
Comandanti generali di	Firenze . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Milano . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Napoli . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Palermo . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Roma . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Torino . . . . . »	720. »	80. »	800. »
	Verona . . . . . »	720. »	80. »	800. »
Presidenti dei comitati delle armi di linea, di artiglieria e genio e dei carabinieri reali . »		450. »	50. »	500. »
Comandante del corpo di stato maggiore . . »		450. »	50. »	500. »
Comandanti delle divisioni militari territoriali di	Firenze . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Milano . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Napoli . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Palermo . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Roma . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Torino . . . . . »	450. »	50. »	500. »
	Bologna . . . . . »	360. »	40. »	400. »
	Genova . . . . . »	360. »	40. »	400. »
	Messina . . . . . »	360. »	40. »	400. »
	Padova . . . . . »	360. »	40. »	400. »
	Verona . . . . . »	360. »	40. »	400. »
	Alessandria . . . . »	270. »	30. »	300. »
	Bari . . . . . »	270. »	30. »	300. »
	Chieti . . . . . »	270. »	30. »	300. »
	Perugia . . . . . »	270. »	30. »	300. »
	Salerno . . . . . »	270. »	30. »	300. »
Presidente del comitato di sanità militare . .		270. »	30. »	300. »

Segue QUADRO E

SPECCHIO 3° — *Assegno fisso ai corpi per le spese di viaggio.*

SPECIFICAZIONE DEGLI ASSEGNAMENTI	Importo degli assegnamenti	ANNOTAZIONI
Assegno fisso per spese di viaggio, cioè: Per le indennità di viaggio isolato . . . . . L. 3 Per le spese di trasporto sulle ferrovie e sul mare » 6	9 »	1. L'indennità fissa di L. 9 è dovuta: *a*) per gli uomini di nuova leva incorporati; *b*) per quelli avviati in congedo illimitato od in licenza per anticipazione; *c*) per quelli richiamati sotto le armi dal congedo illimitato.

Roma, 7 marzo 1875.

V° d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA.
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

§ 1. Assegnamenti per le spese d'ufficio (Specchio 1°).

1. Le indennità per le spese d'ufficio sono dovute al comando od ufficio, cui sono assegnate, per provvedere:

a) all'acquisto degli oggetti di cancelleria, come carta semplice ed intestata, penne, matite, inchiostro, ecc.;

b) all'acquisto degli stampati, dei registri, dei regolamenti prescritti dal *Giornale Militare* e del *Giornale Militare* medesimo;

c) alla legatura degli *Atti del governo*, del *Giornale Militare* e di qualsiasi altro libro dato in carico al comando od ufficio;

d) all'illuminazione delle camere d'ufficio, comprese quelle delle ordinanze, e delle sale d'aspetto;

e) all'illuminazione delle finestre degli uffici in occasione di feste nazionali o straordinarie;

f) alle minute spese d'ufficio ed a quelle impreviste, fatta eccezione delle spese per acquisto e restauro di mobili di proprietà dello Stato;

g) al riscaldamento delle camere d'ufficio, comprese quelle delle ordinanze, e delle sale d'aspetto.

2. Oltre alle spese indicate al numero precedente, i comandanti di presidio ed i comandanti di brigata, colle indennità loro assegnate, devono altresì sopperire alle spese occorrenti per la provvista del locale di ufficio e dei mobili necessari.

3. Quando al comando di divisione territoriale va pure unito il comando di una divisione attiva o d'istruzione, devesi, collo assegno stabilito per il primo, sopperire alle spese d'ufficio di entrambi i comandi.

Se il comando della divisione attiva o d'istruzione è affidato ad altro generale, che non sia capo d'un ufficio avente un proprio assegno, è fatto al comando della divisione, per le spese d'ufficio, un assegno di L. 100 al mese; se è affidato ad un comandante di brigata, è accordato a questo, per le spese d'ufficio della divisione, un supplemento d'assegno di L. 50 al mese.

4. Le indennità sono mensualmente, e per rate eguali, prelevate col foglio-stipendio dal capo d'ufficio o del comando, o dalla persona che ne ha la reggenza, l'ultimo giorno del mese, avvertendo che l'indennità di combustibile non dev'essere prelevata che nei mesi pei quali è assegnata.

Del maneggio dello assegno per le spese d'ufficio tiensi separato conto su di apposito registro per cura di un ufficiale a ciò specialmente designato dal capo d'ufficio o del comando.

5. Nel corso dell'anno le spese d'ufficio debbono essere regolate per modo che l'entrata e l'uscita procedano di pari passo, acciocchè il fondo stabilito possa convenientemente sopperire a tutti i bisogni dell'annata.

Occorrendo, in qualche caso speciale, di doversi allontanare da questa norma, si dovrà procurare che la spesa non ecceda nell'anno il decimo dell'assegno, e che l'eccesso sia poi compensato con eguale risparmio nell'anno successivo.

Nei cambi di titolari di comandi od uffici, ove avvenga che l'eccesso della spesa superi il limite prestabilito, il soprappiù deve essere rimborsato dal titolare cessante al subentrante.

6. Le somme, che al termine di ogni anno possono sopra-

vanzare, andranno in aumento delle indennità cancelleria e combustibile stabilite per l'anno seguente.

Se però il risparmio sia maggiore di un decimo dell'assegno annuale, è fatta facoltà al capo d'ufficio o comando di valersi, se il reputi conveniente, del soprappiù del decimo stesso per concedere rimunerazioni agli uomini del personale inferiore.

7. L'assegno fatto ai comandanti di brigata è personale; non è quindi fatto obbligo ai medesimi di tenere il registro prescritto dal N. 4 delle presenti disposizioni.

§ 2. Assegnamenti per spese d'alloggio e mobilio (Specchio 2°)

8. L'indennità d'alloggio e mobilio assegnata ai generali rivestiti dei comandi e delle cariche specificate nello specchio 2°, viene corrisposta nelle seguenti proporzioni, coiè:

a) È dovuta l'intiera indennità al generale, che non riceve dallo Stato nè l'alloggio nè il mobilio;

b) Spettano i $^3/_4$ dell'indennità stessa a quello che riceve dallo Stato l'uso dei locali per l'alloggio, senza la somministrazione della mobilia;

c) Sono dovuti i $^2/_4$ dell'indennità, quando viene fatta dallo Stato la somministrazione dei mobili, ma non quella dei locali per l'alloggio;

9. La quota d'indennità assegnata per illuminazione e riscaldamento viene sempre corrisposta per intiero.

10. Colle stabilite indennità cessa qualsiasi altra somministrazione in natura per conto dello Stato.

11. Le indennità per alloggio e mobilio, per illuminazione e riscaldamento si pagano mensualmente collo stipendio, e sono da regolarsi nel modo stabilito per le indennità di carica.

12. Nel caso di trasferimento di un titolare, il subentrato sarà tenuto ad assumere gli obblighi contrattuali del suo predecessore relativamente all'affitto dei locali per l'alloggio, ma non per più di diciotto mesi di locazione, e nel limite della indennità mensuale rispettivamente assegnata.

§ 3. Indennità fissa ai Consigli di amministrazione (Specchio 3°).

13. L'indennità fissa di lire 9 è introitata a favore delle masse generali dei corpi per le spese di marcia (indennità

di viaggio e spese di trasporto) degli individui pei quali è dovuta.

14. In occasione di movimenti collettivi di corpi o reparti di corpo sono dovute ai Consigli d'amministrazione le indennità fissate dal R. D. 1° febbraio 1872 per il trasporto del bagaglio degli ufficiali e di quello della truppa sulle ferrovie e sulle strade ordinarie. Anche queste indennità sono introitate a favore delle masse generali, che sopperiscono alle correlative spese di trasporto.

Roma, 7 marzo 1875.

V.° d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
RICOTTI.

N. **65.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 18). — **Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875.** — 28 marzo.

Affinchè siano in modo uniforme applicate le disposizioni di massima dei quadri annessi al R Decreto 7 marzo 1875 e perchè si osservino da tutte le amministrazioni norme eguali nel conteggiamento dei nuovi assegnamenti eventuali e delle nuove indennità, il Ministero emana le seguenti istruzioni:

§ 1. Assegnamenti eventuali (*Quadro A*).

1. Le indennità di accantonamento, di marcia e di viaggio continueranno ad essere dimostrate nei conti colle norme stabilite dal Regolamento 1° dicembre 1870, e mediante la compilazione degli specchi dal Regolamento stesso prescritti (N. 224, 225 e 227 del modellario).

2. Il supplemento di indennità che possa spettare agli ufficiali nei viaggi isolati sulle strade ordinarie, è pure da comprendersi nello specchio modello 225, intitolando all'uopo apposita colonna.

3. Queste norme di conteggio sono da osservarsi nei casi in cui, giusta le precitate disposizioni di massima, i fissati assegnamenti eventuali debbano andare a carico dello Stato; quando invece si pagano a carico delle masse generali, verranno conteggiati nel modo stesso prescritto per la dimostrazione nei conti interni delle *competenze casuali*.

4. Per il conteggiamento della indennità di pubblica sicurezza sono mantenute in vigore le prescrizioni fatte colla Nota 18 ottobre 1871, N. 190; conseguentemente le amministrazioni

proseguiranno a compilare i voluti specchi (N. 294 del modellario) ed a fare le domande di rimborso secondo le norme contenute nella Nota stessa.

5. Per comprovare il diritto alle indennità e spese di missione, ed ottenerne il pagamento, occorre la compilazione di una *Nota* conforme all'esempio pratico annesso alle presenti istruzioni (N. 417 del modellario).

6. L'ufficiale che abbia compiuta una missione, deve, al termine della medesima od alla scadenza del mese, compilare la propria Nota e rimetterla all'amministrazione od all'ufficio da cui riceve gli assegnamenti.

Anche le spese di vettura che per ragione di servizio possono occorrere durante le missioni *(N^i 46, 47, 54 e 57 delle disposizioni di massima)* saranno comprese sulla prescritta Nota.

Nei casi in cui sia accordato il rimborso delle spese a *piè di lista*, queste dovranno risultare da parziali conti descrittivi da riepilogarsi sulla Nota medesima.

7. Per le indennità e spese di missione, che si pagano agli uomini di truppa, le Note sono compilate *(in base ai fogli di via ed alle variazioni)* dal comandante di compagnia o dall'ufficiale incaricato di corrispondere ad essi il soldo e vengono dal medesimo presentate all'amministrazione od all'ufficio da cui riceve gli assegnamenti, per esserne rimborsato.

8. L'amministrazione o l'ufficio, a cui sono rimesse le Note delle indennità e spese di missione dovute agli ufficiali ed agli uomini di truppa, riconosce l'esattezza dei còmputi e ne eseguisce il pagamento od il rimborso facendone articolo di spesa sul proprio giornale o rendiconto di cassa.

9. Il pagamento delle indennità e spese onde trattasi deve, in ogni caso, essere fatto per conto dei corpi a cui i militari od impiegati sono effettivi (1).

Pertanto le amministrazioni, che sotto tale titolo pagassero somme ad individui effettivi ad altri corpi, ne domanderanno rimborso in conto corrente.

10. Al pagamento delle indennità e spese di missione a *carico dello Stato* si sopperisce coi fondi appositamente stanziati sul bilancio della Guerra per determinati servizi, ed anche con quelli assegnati nei diversi capitoli del bilancio stesso sotto il titolo di *soprasoldi ed indennità varie.*

11. Si pagano sui fondi appositamente stanziati in bilancio:

---

(1) Per gli effetti amministrativi i militari ed impiegati si considerano effettivi ai corpi sui cui ruoli amministrativi trovansi inscritti.

a) Le indennità e spese che si rimborsano ai comandati in missione all'estero, e quelle che si corrispondono agli ufficiali comandati al corso pratico ferroviario (*Capitolo 3 del bilancio*);

b) Le indennità e spese che si rimborsano agli ufficiali generali ed agli ufficiali al seguito dei generali in missione (*Capitolo 15 del bilancio*);

c) Quelle che spettano al personale delle commissioni per le rimonte e per la requisizione dei cavalli e veicoli (*Capitolo 16 del bilancio*);

d) Quelle dovute ai comandati per i servizi del materiale di artiglieria (*Capitolo 17 del bilancio*);

e) Quelle dovute ai comandati per i servizi del materiale del genio (*Capitolo 19 del bilancio*);

f) Quelle dovute ai comandati pei lavori geodetici o topografici (*Capitolo 20 del bilancio*).

12. Negli altri servizi previsti dalle disposizioni di massima del quadro *A*, le indennità e spese di missione vengono pagate sulle somme inscritte nei diversi capitoli del bilancio, sotto il titolo di *soprasoldi ed indennità varie*.

13. Delle indennità e spese di missione dovute per i servizi specificati al N. 11 delle presenti istruzioni si chiederà rimborso mediante speciali rendiconti.

Epperò i consigli permanenti di amministrazione, che, direttamente o per mezzo di altri corpi od uffici, abbiano pagato indennità e spese per cotali servizi, ne domandano trimestralmente rimborso al Ministero con atto deliberativo, da trasmettersi per mezzo degli uffici di revisione, nel primo mese successivo ad ogni trimestre. All'atto deliberativo saranno pure uniti il riepilogo delle Note pagate nel trimestre e le note stesse cogli altri documenti giustificativi che occorrano.

Giusta i precetti di contabilità generale le spese dovendo essere dimostrate distintamente per capitoli, le amministrazioni avvertiranno di fare, ove occorra, tante domande distinte di rimborso quanti sono i capitoli del bilancio su cui debbono cadere le spese di missioni.

14. Quanto alle indennità e spese di missione, che si pagano per gli altri servizi, non specificatamente indicati al N. 11, il rimborso delle somme pagate è ammesso sui fogli generali delle competenze.

Le amministrazioni giustificano la relativa partita di credito allegando al foglio generale le Note debitamente riepilogate.

15. Nel caso in cui ai comandati in missione occorressero

somme per sopperire alle correlative spese, è ai medesimi fatta facoltà di richiedere anticipazioni sulle indennità e sui rimborsi che saranno ad essi dovuti.

Le anticipazioni saranno domandate all'amministrazione od all'ufficio dal quale l'ufficiale riceve gli assegnamenti, che gliele corrisponde per conto del corpo al quale appartiene come effettivo.

Chi ebbe anticipazioni deve, all'atto in cui gli sono pagate le indennità e rimborsate le spese di missione, restituire integralmente le somme ricevute.

§ 2. Trattamento a bordo (*Quadro B*).

16. Le spese di trasporto sul mare e quelle per il trattamento dei militari a bordo continueranno ad essere dimostrate nei conti colle norme che furono fin qui in vigore.

17. Nei casi previsti dal § 17 delle disposizioni di massima del 31 marzo 1871, le amministrazioni seguiteranno a darsi debito sui fogli generali delle competenze della quota di centesimi 33 per ogni pasto ricevuto dagli uomini di truppa a bordo.

Sarà parimente detratto dai fogli generali delle competenze l'importare della quota di centesimi 80 fissata per il mantenimento degli uomini di truppa che fossero trattenuti in quarantena in un lazzaretto.

18. Sia i maggiori assegnamenti dovuti ai militari che prendono imbarco, come la indennità mensa che possa spettare agli ufficiali che viaggiano sui legni della regia marina vengono pure, secondo i determinati casi, conteggiati a carico dello Stato o dei corpi; conseguentemente la dimostrazione di dette spettanze nelle contabilità sarà fatta colle stesse regole stabilite per il conteggiamento degli *assegni eventuali* o delle *competenze casuali*.

§ 3. Assegnamenti speciali (*Quadro C*).

19. Gli assegnamenti speciali stabiliti per i servizi indicati nel *Quadro C* seguiteranno ad essere dimostrati nei conti colle formalità prescritte dai vari regolamenti e dalle istruzioni che reggono i singoli servizi.

20. Gli ufficiali con pensione alimentaria di lire 1,80, quando vengono ricoverati in uno spedale, vi ricevono il trattamento da ufficiali, e le direzioni di sanità domandano rimborso della

pensione stessa all'amministrazione per conto della quale gli ufficiali sono ricoverati.

21. La somma di lire 500, che si concede in risarcimento di perdita di cavallo, non può essere pagata se non dietro autorizzazione del Ministero.

Il diritto a cotale risarcimento deve pertanto essere comprovato mediante dichiarazione che faccia constare delle cause immediate di servizio, per le quali avvenne la perdita del cavallo, e la dichiarazione, debitamente autenticata dal consiglio amministrativo del corpo cui l'ufficiale appartiene, sarà trasmessa al Ministero accompagnata da atto deliberativo che esprima il parere del consiglio medesimo.

22. Il soprasoldo di centesimi 50 agli uomini di truppa chiamati come testimoni avanti ad autorità giudiziarie militari, o citati presso un tribunale ordinario in *materia penale*, è dato in aggiunta alle ordinarie competenze. Ai medesimi sarà per ciò continuata la paga, e le amministrazioni, oltre allo assegno giornaliero, richiederanno il soprasoldo nei loro conti col Governo, conteggiandolo sullo specchio N. 225 del modellario.

23. Il soprasoldo di cui è cenno al numero precedente non è però dovuto ai militari citati sia come testimoni che per conto proprio avanti a tribunali ordinari per cause in *materia civile*.

In questi casi i militari vengono considerati come in piccola licenza e ricevono il trattamento per questa posizione determinato. Se citati come testimoni, possono però aver ragione alle indennità stabilite per ogni altro cittadino dalla tariffa giudiziaria civile approvata col R. D. 23 dicembre 1865, N. 2700 (1), le quali vengono tassate e pagate all'infuori di ogni ingerenza de' corpi dell'esercito.

24. Anche gli ufficiali che siano citati per qualsiasi causa avanti a tribunali ordinari sia in *materia civile* che in *materia penale*, sono considerati, per gli assegnamenti, come in piccola licenza, e non hanno diritto ad alcuna indennità dalle amministrazioni dell'esercito; ma se citati come testimoni ricevono dagli agenti del demanio le indennità e gli onorari stabiliti

(1) *Sunto dell'articolo* 394 *del R. D.* 23 *dicembre* 1865, *N.* 2700. I testimoni che ne facciano istanza, terminata la loro deposizione, avranno diritto ad una indennità giornaliera variabile fra il *maximum* di L. 6 ed il *minimum* di L. 3, oltre le spese di trasferta per l'andata e pel ritorno in ragione di 15 centesimi per chilometro. Per le cause di competenza dei pretori l'indennità rimarrà limitata fra le L. 3 ed i centesimi 50 al giorno, oltre le spese per andata e ritorno.

per gli altri cittadini dalla precitata tariffa civile o da quella penale approvata con R. D. 23 dicembre 1865, N. 2701 (1).

25. La retta giornaliera di L. 1 per mantenimento e cura degli uomini a sussistenza ricoverati in uno spedale viene conteggiata dalla direzione di sanità sul foglio dimostrativo n° 228 del modellario, e inscritta a credito sulla parte 3ª del foglio generale delle competenze.

Quando però trattisi di inscritti di leva in *osservazione*, non ancora arruolati, le amministrazioni degli ospedali chiederanno il rimborso della retta al distretto, nella cui circoscrizione trovasi il consiglio di leva che mandava l'inscritto in esperimento, il quale alla sua volta ne comprenderà l'importo sul *Rendiconto delle spese di leva* (n° 356).

26. Pei sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo, essendo ora stabilita un'indennità di L. 500 per la provvista del cavallo, s'intende cessata la facoltà ammessa dalle preesistenti disposizioni di accordare ai medesimi un cavallo in dono.

Questa indennità sarà conteggiata nei conti collo Stato dall'amministrazione del corpo a cui l'ufficiale viene assegnato, e si domanderà in bonificazione sul foglio generale delle competenze, unendo all'articolo di credito una dichiarazione del consiglio amministrativo che ne faccia constare il diritto.

27. Le gratificazioni dovute, a termine di legge, agli ufficiali dispensati dal servizio, dimessi, riformati, rivocati e rimossi (*N. 21 delle disposizioni del Quadro C*) sono dalle amministrazioni conteggiate alla parte 3ª dei fogli generali delle competenze, corredando il relativo articolo di credito mediante copia dell'atto deliberativo, col quale le gratificazioni stesse devono essere determinate, e la quietanza del pagamento fattone.

§ 4. Assegnamenti agli ufficiali in aspettativa o disponibilità ed a quelli di riserva, di complemento e della milizia mobile eventualmente in servizio in tempo di pace (*Quadro D*).

28. La differenza di stipendio agli ufficiali trattenuti o chiamati eventualmente in servizio, nei casi in cui si paga a carico

(1) *Sunto dell'articolo* 8 *del R. D.* 23 *dicembre* 1865. *N.* 2701. È dovuta, tanto per l'andata quanto pel ritorno, un'indennità di viaggio di centesimi 6 per ogni chilometro percorso sulle ferrovie e di centesimi 7 per ogni chilometro di strada ordinaria.

A coloro che dovessero compiere viaggi di mare sarà dovuta un'indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei posti di 2ª classe.

dello Stato, deve essere conteggiata sui fogli generali delle competenze, appoggiando il relativo articolo di credito con un conto delle somme pagate e colla dichiarazione prescritta dal N. 1 delle disposizioni di massima del quadro *D*. Quando invece la differenza di stipendio debba essere sopportata dalle masse generali dei corpi, se ne fa la dimostrazione nei conti interni secondo le norme disposte per le *competenze casuali*, giustificandone inoltre il pagamento colla citata dichiarazione.

29. I maggiori assegnamenti, che possono spettare agli ufficiali trattenuti o chiamati eventualmente in servizio, sono da conteggiarsi nel modo stesso che è determinato per quelli dovuti agli ufficiali in servizio effettivo.

30. La pensione alimentaria di L. 1,80 al giorno, che si corrisponde agli ufficiali nei casi previsti dal quadro *D*, deve essere dimostrata sui fogli dimostrativi N. 328 del modellario e viene compresa nei conti collo Stato dall'amministrazione stessa che ne fa pagamento.

31. Per la compilazione della contabilità relativa all'indennità giornaliera di servizio assegnata agli ufficiali di complemento e della milizia mobile sono mantenute in vigore le norme stabilite dall'*Atto* N. 34 del 1874, fatta però eccezione pel disposto dal capoverso del § 12 dell'*Atto* stesso, che s'intende abrogato, dovendo cotale indennità essere in ogni caso computata sul numero delle giornate dai medesimi passate in servizio.

§ 5. Assegnamenti vari ai comandi, agli uffici ed ai corpi dell'esercito (*Quadro E*).

32. Gli assegnamenti vari fissati dal quadro *E* seguiteranno ad essere conteggiati secondo le norme contabili per ognuno di essi già esistenti.

33. Per la prescritta dimostrazione delle spese d'ufficio i comandi ed uffici si serviranno, a cominciare dal 1° aprile prossimo, del *Rendiconto degli assegnamenti per le spese d'ufficio* (N. 418 del *Modellario*).

34. I comandanti di brigata di fanteria e cavalleria ed i comandanti di divisioni attive o d'istruzione non hanno obbligo di stabilire il rendiconto di cui al numero precedente, ma cercheranno di tener sempre il proprio ufficio provvisto dei necessari oggetti di cancelleria e dei prescritti libri e regolamenti e di lasciarlo convenientemente fornito nelle circostanze di cessione di comando.

§ 6. Assegnamenti a carico delle masse generali.

35. A spese delle masse generali uomini dei corpi verranno corrisposti i maggiori assegnamenti concessi agli ufficiali ed agli uomini di truppa pei servizi e nei casi qui in appresso specificati.

A. *Ufficiali.*

36. È dovuto a titolo di soprasoldo di *carica speciale* un assegnamento annuo

di L. 600 agli ufficiali subalterni del corpo contabile militare *direttori dei conti;*

di L. 300 agli ufficiali subalterni del corpo stesso *ufficiali di massa* nei distretti, nei reggimenti di artiglieria, del genio, di cavalleria e nelle legioni dei carabinieri reali, ed agli ufficiali subalterni di artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma;

di L. 500 agli ufficiali od impiegati incaricati dell'ufficio di *controllori* presso i magazzini centrali e l'opificio d'arredi militari.

Questi soprasoldi sono regolati secondo le norme contenute nell'articolo 6 delle Istruzioni 25 giugno 1874 (*Atto* 108).

B. *Truppa.*

37. Spetta, a titolo di indennità di servizio isolato, un assegnamento di L. 0,40 al giorno:

a) ai veterani distaccati nelle varie fortezze e presso batterie permanenti isolate, od a guardia di forti staccati;

b) agli uomini dei drappelli mandati innanzi per preparare gli alloggiamenti od il rancio per corpi o reparti di corpi;

c) ai zappatori dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria e delle compagnie alpine, od a quelli che ne facciano le veci, quando si trovano nella necessità di dover precedere o tener dietro alle truppe per lavori preparatori di accampamento o di bersaglio, o per altri congeneri lavori straordinari attinenti al servizio di zappatori;

d) agli uomini, che trovandosi comandati a compiere qualsiasi servizio isolato, non possano partecipare al rancio in comune.

Questa indennità viene regolata in base alle giornate di servizio; e può anche cumularsi con quella di accantonamento e di marcia, e col soprasoldo speciale assegnato ai

militari comandati come macchinisti o come fochisti per il servizio delle locomotive stradali.

38. A titolo di *soprasoldo giornaliero* è concesso un assegnamento

di L. 1,00 ai sottufficiali istruttori di scherma (1);

di L. 0,60 ai sottufficiali sottoistruttori di scherma (1);

di L. 0,50 ai soldati delle compagnie di sanità incaricati dell'esercizio di una farmacia militare;

di L. 0,25 ai sergenti guarda-batteria, guarda-carreggio e guarda-magazzino nei distretti e nei reggimenti di artiglieria, del genio e di cavalleria.

Questi soprasoldi sono pagati prendendo a base le giornate di presenza, escluse però quelle di infermeria e di punizione colla sala di disciplina o prigione di rigore.

39. Al maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali destinato al comando temporaneo di un circondario o di una sezione da ufficiale è accordato, durante il tempo che rimane nell'esercizio provvisorio del comando, un soprasoldo giornaliero di L. 1.

È parimente accordato un soprasoldo giornaliero di L. 0,30 al maresciallo d'alloggio o brigadiere comandante di sezione; di L. 0,20 al vice-brigadiere comandante di stazione.

40. Ai militari dei carabinieri reali, che non abbiano conseguito riassoldamento, nè rafferma con premio, sarà concesso, dopo otto anni di non interrotto servizio, un maggiore assegnamento di L. 0,25 al giorno, che verrà loro pagato a titolo di *caposoldo di anzianità* (2).

41. È concesso un supplemento giornaliero di soldo di L. 0,05 ai sottufficiali, caporali e soldati invalidi ciechi o mutilati.

42. I veterani e gl'invalidi, che in virtù di anteriori concessioni fruiscono di speciali competenze, e quelli che ricevono il soprasoldo provvisorio, siccome provenienti dagli eserciti dei cessati governi, continueranno a godere, fino ad estinzione, dei maggiori assegnamenti loro accordati.

43. Ai capi operai civili addetti ai corpi dell'esercito, che per ordine superiore siano comandati a compier qualche servizio fuori della ordinaria loro residenza, saranno corrisposti i seguenti assegnamenti:

Una indennità di L. 5 per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie e sulle strade ordinarie;

---

(1) I sottufficiali addetti all'insegnamento della scherma che attualmente godano di un assegno maggiore, continueranno a percepirlo (*Atto* 249 del 1874).

(2) Pei carabinieri reali è conservata l'indennità d'ospedale di cui al § 75 delle disposizioni 26 dicembre 1871 (*Atto* 276 del 1874).

Una indennità di L. 2 per ogni giornata di permanenza nel luogo ove devono compiere i servizi;

Il trasporto sulle ferrovie e sul mare in posti di 3ª classe, ai prezzi stabiliti dalle convenzioni militari;

Una indennità di cent. 10 per ogni chilometro, quando debbono viaggiare sulle strade ordinarie.

Questi assegnamenti saranno a carico della massa generale uomini del corpo cui il capo operaio è addetto.

§ 7. Disposizioni generali.

44. Le norme date per il còmputo e la dimostrazione nei conti dei nuovi assegnamenti stabiliti non sono esclusivamente applicabili agli assegni dovuti al personale militare, ma s'intendono eziandio estese a quelli che si corrispondono agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

45. Gli stipendi, le mercedi e le retribuzioni spettanti al personale civile in servizio temporaneo presso le scuole, gli ospedali e gli stabilimenti militari, continueranno ad essere regolati secondo le norme fin qui seguite.

46. Fatta eccezione delle indennità di missione, gli altri assegnamenti eventuali e le spese di trasporto che si pagano sui bilanci dello Stato vanno conteggiati nelle contabilità del corpo presso cui gli uomini trovansi (*sia come effettivi, sia come aggregati*) a prestare servizio.

47. Quanto ai maggiori assegnamenti che si corrispondono a spese delle masse generali uomini, si determina che siano a carico della massa generale del corpo presso il quale il militare trovasi a prestare servizio, esclusi però sempre i casi previsti dall'art. 51 e dalla lettera *c*) del § 345 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*, in cui le indennità e le spese di viaggio debbono essere sopportate dalla massa generale del corpo al quale gli uomini sono effettivi.

48. Alle massime stabilite coi due numeri precedenti si fa però eccezione per i personali seguenti, cioè:

Per quelli amministrati dal corpo di stato maggiore;
Id. dall'istituto topografico;
Id. dall'ufficio di amministrazione dei personali vari.

I corpi che pagano maggiori assegnamenti (*eventuali o casuali*) e trasporti ad ufficiali ed impiegati appartenenti agli ora detti personali, ne domandano rimborso all'amministrazione dalla quale i medesimi amministrativamente dipendono.

49. Se in qualche speciale contingenza, per effetto della massima stabilita al N. 47 ne derivasse grave onere per la massa generale di qualche corpo, il Ministero terrà conto della maggiore spesa sopportata per concedere adeguato compenso in occasione del riparto di sovvenzioni alle masse generali.

50. Cessano di essere a carico dello Stato le spese per i letti che, giusta i regolamenti, si distribuiscono alle mogli ed ai figli degli uomini di truppa; cotali spese saranno invece sopportate dalla massa generale uomini del corpo cui il capo di famiglia appartiene come effettivo.

51. Andrà parimente a carico delle ora dette masse il prezzo dei trasporti *(sulle ferrovie e sul mare)* che i comandanti di corpo e i capi di servizio hanno facoltà di concedere alle mogli e ai figli dei sottufficiali, caporali e soldati nei casi di cambio di guarnigione, distaccamento o in occasione di traslocamento definitivo del rispettivo capo di famiglia.

52. Col R. D. 31 maggio 1874 si è posta in atto la legge 19 marzo sugli stipendi; col R. D. 7 marzo 1875 si è provvisto agli assegnamenti eventuali e alle varie indennità, e colla presente Istruzione essendosi determinati i soprasoldi e le competenze che devono ancora pagarsi a carico delle masse generali, si dichiara che, dal 1° del p. v. aprile, cessa di aver effetto l'art. 13 dell'*Atto* 108 del 1874 e di esistere ogni altro assegnamento stabilito con anteriore disposizione generale o speciale.

Il Ministro — RICOTTI.

(ESEMPIO PRATICO)

Atto 65 — 1875 N° 417 del Modellario

[1] COMANDO TERRITORIALE DI ARTIGLIERIA DI VERONA

1° TRIMESTRE 1875

CLASSIFICAZIONE DELLA MISSIONE
(2) Servizio generale

NOTA DELLE INDENNITÀ E SPESE DI MISSIONE

A termine delle vigenti disposizioni sono dovute le entro indicate somme al [3] *Maggiore generale N. N., comandante territoriale di artiglieria a Verona in seguito alla missione avuta di* [4] *ispezionare le piazze di Mantova, Peschiera, Venezia e la fabbrica d'armi di Brescia per ordine del* [5] *Ministero della guerra in data 8 gennaio 1875, contenuto in dispaccio N. 105, direzione generale d'artiglieria e genio.*

Avvertenze.

1° Per gli ufficiali ed impiegati le note delle indennità di missione dovute sono compilate direttamente dai creditori; ciascun creditore compila le proprie note.

Per le indennità spettanti agli uomini di truppa sono invece compilate dal comandante di compagnia o dall'ufficiale incaricato di corrispondere gli assegnamenti ai medesimi. Con una sola nota possono domandarsi gli assegnamenti di missione dovuti a più sottufficiali, caporali e soldati.

2° Le note sono quindi presentate al corpo od ufficio incaricato del pagamento degli altri assegni del creditore, dopo compiuta la missione o alla fine del mese, ponendovi a corredo - dove occorra - i fogli di via e i documenti comprovanti le variazioni che fossero occorse durante la missione.

3° Il corpo od ufficio cui sono rimesse le note d'indennità di missione, ne fa il riscontro e, riconosciuti esatti i computi, eseguisce il pagamento dell'importo complessivo, scrivendo la spesa sul proprio giornale o rendiconto.

4° Le indennità di missione dovendo sempre intendersi pagate per conto del corpo, cui i creditori appartengono, i corpi od uffici, cui avvenga di pagare indennità ad aggregati o comandati, ne chiedono rimborso, alla fine del mese e mercè la spedizione della nota stessa quietanzata dai creditori, all'amministrazione cui i creditori sono effettivi, la quale, alla sua volta se ne dà credito sui conti collo Stato, nel modo prescritto dall'istruzione 28 marzo 1875.

5° Per le indennità e spese di missione che si pagano a carico delle masse generali, le note resteranno unite ai documenti relativi ai conti interni dei corpi.

6° Le anticipazioni, che si fossero ricevute per sopperire alle spese di missione, dovranno essere scontate nell'atto stesso che ricevesi il rimborso delle indennità dovute.

---

(1) Comando, direzione, ufficio, corpo.

(2) Si dirà: Per i generali e gli ufficiali al seguito dei generali: *servizio generale;* per gli altri militari ed impiegati si indicherà la specie del servizio pel quale la missione ebbe luogo, cioè: *servizio del materiale di artiglieria o del genio; servizio della giustizia militare; servizio del commissariato militare; servizio di rimonta*, ecc. ecc.

(3) Si scriverà il grado, il nome e cognome, il corpo cui appartiene il creditore; per gli uomini di truppa si indicherà anche il numero di matricola.

(4) Indicare la specie di servizio eseguito: *ispezione, collaudazione di materiale, campagna topografica*, ecc.

(5) Citare l'autorità che emanò l'ordine e indicare il numero e la data del relativo dispaccio.

Tempo pel quale ha diritto agli assegnamenti		LUOGO DI		N° di chilometri percorsi in ferrovia	RIMBORSO DELLE SPESE PER						Indennità giornaliere di L. 18,00		Supplemento d'indennità a L. . . . . per ogni chilom.	
					Trasporti in ferrovia									
Mese di gennaio 1875		Partenza	Arrivo		Personale	Bagaglio	Attendente o domestico civile	Cavalli	Vettura e barca		N° di giornate	Importare	N° di chilom.	Importare
dal	al													
12	12	Verona. .	Mantova.	37	1 05	» 85	» 55	» »	2 »		1	18 »	» »	» »
		Mantova.	Verona. .	37	1 05	» 85	» 55	» »						
25	25	Verona. .	Peschiera	23	» 65	» 55	» »	» »	1 50		1	18 »	» »	» »
		Peschiera	Verona. .	23	» 65	» 55	» »	» »						
febbraio 1875														
11	12	Verona. .	Venezia .	115	3 25	2 60	1 65	» »	7 »		2	36 »	» »	» »
		Venezia .	Verona. .	115	3 25	2 60	1 65	» »						
15	16	Verona. .	Brescia .	66	1 90	1 50	» 95	» »	21 »		2	36 »	» »	» »
		Brescia .	Gardone.	colla vettura	» »	» »	» »	» »						
		Gardone .	Brescia .		» »	» »	» »	» »						
		Brescia .	Verona. .	66	1 90	1 50	» 95	» »						
		Da riportarsi . .			13 70	11 00	6 30	» »	32 50		6	108 00	» »	» »

NITÀ DI MISSIONE.

Tempo pel quale ha diritto agli assegnamenti — Mese di gennaio 1875 — dal	al	LUOGO DI — Partenza	Arrivo	N° di chilometri percorsi in ferrovia	RIMBORSO DELLE SPESE PER — Trasporti in ferrovia — Personale	Bagaglio	Attendente o domestico civile	Cavalli	Vettura e barca	Indennità giornaliera di L. 18,00 — N° di giornate	Importare	Supplemento d'indennità a L. . . . . per ogni chilom. — N° di chilom	Importare
		Riporto . . .			13 70	11 00	6 30	» »	32 50	6	108 »	» »	» »
		Totali . . .			13 70	11 00	6 30	» »	32 50	6	108 »	» »	» »
Importare complessivo delle indennità e delle spese fatte in sei giorni d'assenza dal luogo di residenza									171 50	N° documenti annessi.			

A *Verona*, addì 27 *febbraio* 1875.

Il (1) *maggiore generale*
N. N.

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dall'amministrazione della (2) *Direzione territoriale di Artiglieria di Verona* il rimborso della somma sopraindicata di Lire (3) *Cento settantuna e Centesimi cinquanta, per conto* (4) *dell'ufficio di amministrazione di personali vari.*

V. Il Relatore

Il (1) *maggiore generale*
N. N.

(1) Grado e firma dell'ufficiale.
(2) Reggimento, corpo, istituto, ecc che eseguisce il pagamento.
(3) Scrivere l'intera somma in lettere.
(4) Amministrazione incaricata di conteggiare tali spese.

ANNOTAZIONI (*)

(*) In questo spazio si accennerà a quale amministrazione furono restituite le somme che si fossero ricevute a titolo di anticipazione sulle indennità di missione. — Per gli uomini di truppa s'indicheranno le variazioni dai medesimi fatte durante il tempo che rimasero in missione.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 2 aprile 1875 **Parte 1.**

APRILE 1. — Assegnazione alla classe di punizione de' soldati stati condannati per furto. Aggiunta all'art. 181 del *Regolamento di disciplina*, *pag.* 137.

» 1. — Formalità da eseguirsi dagli ufficiali esteri per visitare stabilimenti militari od assistere a manovre o riviste, *pag.* 139.

Atto N. **66**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 54). **— Assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto. — Aggiunte all'art. 181 del *Regolamento di disciplina*.** — 1 aprile.

Regio Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti in data 9 febbraio e 22 marzo 1868 sull'ordinamento delle compagnie di disciplina;

Visto l'art. 219 del codice penale per l'esercito in data 28 novembre 1869.

Visto l'art. 181 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito approvato con Nostro Decreto 1° dicembre 1872:

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico. — I soldati che a mente dell'art. 219 del codice penale per l'Esercito devono passare in un corpo disciplinare dopo scontata una pena per furto, verranno ora innanzi assegnati fino al termine della loro ferma sotto le armi alla classe di punizione di cui l'art. 181 del Regolamento di disciplina militare per l'Esercito.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 1° aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. D. precedente*.

1. I soldati che, avendo incorso condanna per furto, devono, a senso dell'art 219 del Codice penale per l'Esercito, passare dopo scontata la pena ad un corpo disciplinare verranno

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 65, dispensa N. 52, 7ª riga invece di: *Art. 13*, leggasi: *Art. 12*.

ora innanzi assegnati, sino al termine della loro ferma sotto le armi, alla classe di punizione del corpo rispettivo, anzichè alle compagnie di disciplina speciali: eccezione fatta dei sottufficiali retrocessi per effetto della condanna e di quelli appartenenti alle scuole militari, ai riparti d'istruzione, ai carabinieri reali, ed al personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i quali dovranno essere assegnati alla classe di punizione di altro corpo.

2. Queste assegnazioni ad altro corpo, tanto per quelli che scontano la pena negli stabilimenti militari di pena, quanto per quelli che la scontano altrove, saranno fatte dal comandante degli stabilimenti militari di pena, in conformità delle disposizioni dell'*Atto* N. 27, del 1873 e dell'*Atto* N. 48, del 1874.

A tale scopo, ogni volta un militare di truppa sia condannato per furto alla reclusione militare od al carcere e che al termine della pena debba essere assegnato alla classe di punizione, il comandante degli stabilimenti di pena ne sarà avvisato dall'avvocato generale militare; quando tale individuo, per le vigenti disposizioni, passi effettivo agli stabilimenti militari di pena, il comandante di questi potrà desumere dalle carte personali del medesimo se esso dovrà poi far ritorno al proprio corpo o cambiarne; quando invece, a senso dell'*Atto* N. 45 del 1874, egli non deve passare effettivo agli stabilimenti militari di pena, il comandante del corpo dovrà, all'oggetto in discorso, mandarne per tempo la copia del foglio matricolare al comandante degli stabilimenti militari di pena affinchè questi abbia agio a far l'assegnazione, se occorre, ad altro corpo e ad avvisarne il corpo perdente e quello ricevente e il carcere ove il militare è detenuto.

3. I soldati assegnati alla classe di punizione a senso del precedente N. 1, sono soggetti a tutte le disposizioni speciali del § 746 del Regolamento di disciplina per l'Esercito, se non che oltre al segno particolare di cui gli *Atti* N. 96 e 185 del 1873, essi non porteranno sul chepì, cappello, elmo o colbacco la coccarda nazionale.

4. Il soldato così assegnato alla classe di punizione che tenga cattiva condotta e siasi fatto più volte punire colla prigione di rigore, dopo 18 mesi di permanenza alla classe di punizione potrà essere transitato definitivamente alle compagnie di disciplina. Tale transito sarà ordinato dal comandante del corpo previo il parere di una commissione di disciplina la quale sarà formata, procederà e delibererà con norme analoghe a quelle indicate dal § 750 del Regolamento di disciplina.

5. I soldati che siano stati assegnati alla classe di punizione per l'art. 219 del Codice penale per l'Esercito, cesseranno di esservi ascritti solo al momento del loro licenziamento per congedo illimitato o per congedo assoluto.

6. In conseguenza delle precedenti disposizioni sono fatte le seguenti aggiunte all'art. 181 del Regolamento di disciplina militare.

Al § 745 si sostituisca il seguente·

§ 745 « Vengono altresì assegnati alla classe di punizione, « senza però che occorra il parere di una commissione di « disciplina:

a) « Fino al termine della sua ferma sotto le armi, quegli « che ha subìto condanna per furto, a mente dell'art. 219 « del Codice penale per l'Esercito;

b) « Per un anno e previa retrocessione se graduato, chi « si ammoglia in opposizione al prescritto del § 504 del pre- « sente Regolamento.

Al § 748 si aggiunga:

« Il soldato assegnato alla classe di punizione per l'art. 219 « del Codice penale per l'Esercito, il quale tenga cattiva con- « dotta e siasi più volte fatto punire colla prigione di rigore, « dopo 18 mesi che sia alla classe di punizione può essere « transitato definitivamente alle compagnie di disciplina. Tale « passaggio è ordinato dal comandante del corpo previo il « parere di una commissione di disciplina, formata come al « seguente § 750 ». *Il Ministro* — Ricotti.

N. **67**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA (Nota N. 4). — **Formalità da eseguirsi dagli ufficiali esteri che desiderano visitare stabilimenti militari od assistere a manovre o a riviste**. — 1° aprile.

Gli ufficiali di eserciti stranieri non devono essere ammessi a visitare i nostri stabilimenti militari, o ad assistere al seguito degli stati maggiori a riviste e manovre delle truppe, se non previa l'autorizzazione di questo Ministero.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 16 aprile 1875 **Parte 1.**

MARZO 28. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1855, *pag.* 141.

APRILE 4. — Modificazione all'*Atto* n° 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici degli uffiziali della milizia mobile, *pag.* 142.

» 6. — Vivandieri non militari alloggiati in quartiere, *pag* 143.

» 8. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione, *pag.* 143.

» 10. — Memorie storiche dei corpi, *pag.* 144.

» 10. — Gli aiutanti di campo cambiano di sede col rispettivi comandi di brigata, *pag.* 144.

» 11. — Composizione delle brigate di fanteria, *pag.* 144.

» 12. — Uomini sottoposti a rassegna speciale o di rimando, *pag.* 145.

» 13. — Razioni d'assaggio pane, *pag.* 145.

» 13. — Viaggi pei quali si debbe utilizzare il tronco ferroviario Sestri-Levante-Spezia, *pag.* 146.

» 14. — Smercio di carte dell'istituto topografico militare, *pag.* 147.

» 15. — Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro, *pag.* 147.

Atto **N. 68.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 47). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1855**. — *Gazzetta ufficiale* del Regno, N. 83, del 9 aprile 1875; N. 2424 (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 28 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° — Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1855.

Art. 2° — Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinque mila uomini.

Art. 3° — Gl'inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, N° 2161.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 10 (*Atto* N. 64. Nota N. 47), pagina 103 *Giornale militare 1875*, parte 1ª (Quadro *C*). Alla lettera *b*) del N. 3 invece di: *Ufficiali inferiori residenti in ecc.*, leggasi: *Ufficiali subalterni residenti in ecc.*

Dispensa N. 10 del *Giornale militare* parte 1ª. *Atto* 65. Pag. 130, 9ª riga, invece di: *Sergenti guarda batteria*, si corregga: *Sergenti guarda-selleria*, ed a pag 132, dell'*Atto* stesso, alla riga 7ª del N. 52 invece di art 13, *leggasi*: articolo 12.

Art. 4° — Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva è derogato al disposto nell'art. 1° della legge 24 agosto 1862, N° 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

Art. 5° — In esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 6° — Gli inscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare.

Art. 7° — Gl'inscritti che in virtù del precedente art. 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 28 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **69.** — MILIZIA MOBILE (Nota N. 12). — **Modificazione all'*Atto* N. 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali.** — 4 aprile.

Ai N^i 4 e 5 dell'*Atto* N. 59 del 1873 sono sostituiti i seguenti:

« 4°) Per ciascun ufficiale della milizia mobile lo specchio « caratteristico modello *A* deve essere compilato per la prima « volta che egli è chiamato sotto le armi per la propria istru- « zione, abbia egli allora compiuto l'intero bimestre di ser- « vizio od una sola metà di esso.

« Ogni qual altra volta poi egli venga richiamato in ser- « vizio o per compiere il secondo mese d'istruzione, ovvero « per un altro motivo qualunque, gli sarà compilato lo spec- « chietto modello *B*.

« All' infuori delle circostanze sopraccennate non devono « essere compilati specchi e specchietti caratteristici per gli « ufficiali della milizia mobile.

« Nella casella *Notazioni speciali* tanto dello specchio quanto « dello specchietto, sarà indicato (colla data d'arrivo e di par- « tenza) il tempo passato in servizio e il motivo della chia- « mata.

« 5°) Gli specchi e specchietti caratteristici devono essere « compilati giusta le norme date dall'istruzione 10 settembre « 1868, e tosto dopo che l'ufficiale ha cessato di prestare ser- « vizio, per essere senza indugio trasmessi gerarchicamente « al Ministero della guerra.

« Nel tempo stesso i corpi che hanno avuto in servizio uf- « ficiali di milizia effettivi ad altro corpo, devono mandargli « copia dello specchio o specchietto ».

Colla presente disposizione resta annullato l'*Atto* N. 186 del 1873. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **70**. — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO (Nota N. 6). — **Vivandieri non militari alloggiati in quartiere.** — 6 aprile.

Nei quartieri occupati da corpi o distaccamenti che non abbiano il proprio vivandiere militare, previa autorizzazione del comandante del presidio, tuttavolta che se ne dimostri la convenienza, può essere ammesso a tenere spaccio da vivandiere, anche un individuo non militare ed ammogliato, purchè sia assoggettato alle prescrizioni dell'art. 98 del regolamento di disciplina; nel quale caso potrà pur essergli concesso dallo stesso comandante del presidio di alloggiare in quartiere colla propria famiglia, come fosse soldato vivandiere.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **71**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 37). — **Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione.** — 8 aprile.

Questo Ministero determina che la composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione sia la seguente:

Materiale.

Pezzi da cent. 7 BR (retrocarica)	N.	8
Carri per munizioni da cent. 7	»	8
Carri da batteria.	»	2
Fucine	»	1
		19

Bardatura.

Bardature complete per cavalli da sella . .	N. 13
Finimenti per pariglie a collare.	» 19
Finimenti per pariglie a petto con braca .	» 11
Finimenti per pariglie a petto senza braca col sottomano montato	» 8

Il Ministro — RICOTTI.

N. **72.** — MATRICOLA (Nota N. 18). — **Memorie storiche dei corpi.** — 10 aprile.

Il Ministero della guerra pone in avvertenza i corpi che le memorie storiche di cui l'*Atto* N. 70 del 17 aprile 1872 devono essere fatte pervenire al comando del corpo di stato maggiore entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui le memorie stesse si riferiscono.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **73.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 38). — **Gli aiutanti di campo cambiano di sede coi rispettivi comandi di brigata.** — 10 aprile.

Al N. 1 della *Istruzione* contenuta nell'*Atto* 241 del 1873 è fatta la seguente aggiunta:

« A mente dell'art. 6 del Regio Decreto precedente, l'aiutante di campo di brigata essendo addetto al comando della brigata, non alla persona del comandante della medesima, deve seguire tutte le vicende della brigata cui è ascritto nei mutamenti di sede ed in qualunque altra circostanza, indipendentemente dai cambiamenti di persona che possono succedere nel comando della brigata ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **74.** ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 39). — **Composizione delle brigate di fanteria.** 11 aprile.

La composizione delle sottoindicate brigate di fanteria sarà modificata nel modo che segue:

Indicazione delle brigate	Composizione attuale	Nuova composizione
2ª brigata . .	2° e 37° regg. fanteria	1° e 2° regg. fanteria
5ª id. . .	6 id.	5° e 6° id.
21ª id. . .	5°, 31° e 32° id.	31° e 32° id.
24ª id. . .	52° id.	37° e 52° id.
39ª id. . .	1°, 71° e 72° id.	71° e 72° id.

Le variazioni s'intenderanno aver effetto man mano che si opereranno i traslocamenti dei reggimenti, o dei comandi di brigata destinati a mutar di sede nel corrente mese e nel prossimo maggio.

Il bollettino delle nomine annuncierà le epoche di siffatti traslocamenti. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **75.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 48). — **Uomini sottoposti a rassegna speciale « di rimando.** — 12 aprile.

Il Ministero della guerra prescrive che, qualora gli uomini sottoposti a rassegna siano mandati in osservazione in un ospedale militare onde constatare l'esistenza od il grado delle malattie o imperfezioni di cui si reputano affetti, i generali rassegnatori debbano dar seguito alla rassegna pronunziando il loro giudizio sulla idoneità, o non, dei medesimi con la scorta dei certificati rilasciati dalle direzioni di sanità militare e senza bisogno di ulteriori visite o dichiarazioni mediche.

I generali rassegnatori faranno risultare nell'apposita colonna degli elenchi modello 31, 32, 33 e 129 del regolamento sul reclutamento militare il giudizio peritico emesso dalla direzione di sanità militare.

Nei casi nei quali la idoneità, o non, dei rassegnati non possa essere stabilita in modo definitivo, neanche dopo l'osservazione che ebbe luogo presso l'ospedale militare, i generali di divisione ne riferiranno al Ministero.

Il Ministro — Ricotti.

N. **76.** — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 3). — **Razioni d'assaggio pane.** — 13 aprile.

Il Ministero determina che d'ora innanzi cessi la facoltà di prelevare razioni di pane dai magazzini di sussistenze militari a titolo di assaggio.

Sarà ammesso in contabilità il consumo soltanto di una razione di pane al giorno ed in ciascun magazzino, come assaggio per parte degli ufficiali incaricati di accertarsi che il pane sia di buona qualità prima che ne sia fatta la distribuzione.

Uguale divieto è fatto per ogni altro genere che sia distribuito dai magazzini delle sussistenze militari.

Nei casi di contestazione o di perizia sarà però ammesso il consumo di quel numero di razioni che sarà stato strettamente necessario per eseguirle e per trasmetterle alla commissione superiore divisionale; e ciò sarà fatto risultare mediante apposito processo verbale. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **77.** — FERROVIE (Nota N. 35). — **Viaggi pei quali si debbe utilizzare il tronco Sestri-Levante-Spezia.** — 13 aprile.

Essendosi riconosciuto necessario di apportare qualche modificazione allo specchio dei viaggi pei quali si deve utilizzare il tronco Sestri-Levante-Spezia, si pubblica qui appresso un nuovo specchio, il quale dovrà sostituire quello che fa seguito all'*Atto* N. 17 delli 14 gennaio della volgente annata, inserto a pag. 25 del *Giornale Militare*, parte 1ª.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO dei viaggi per i quali si dovrà utilizzare il nuovo tronco Sestri-Levante-Spezia.

Fra le stazioni di	e tutte le stazioni delle linee di
Alessandria, Asti, Casale, Cuneo, Fossano, Genova, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Savona, Susa, Torino.	Spezia-Pisa-Pistoia Firenze-Fuligno-Roma Spezia-Pisa-Empoli-Siena-Orte Spezia-Pisa-Livorno Spezia-Pisa-Civitavecchia-Roma-Napoli-Contursi Caserta-Benevento Caserta-Laura
Ivrea, Vercelli.	Caserta-Laura ma della linea Caserta-Benevento solamente il tratto Caserta-Solopaca
Novara, Vigevano, Voghera	Spezia-Pisa-Lucca Spezia-Pisa-Empoli-Firenze-Perugia Spezia-Pisa-Empoli-Orte { Terni / Roma Spezia-Pisa-Livorno Spezia-Pisa-Civitavecchia-Roma-Napoli-Contursi Caserta-Solopaca Caserta-Laura
Arona, Camerlata, Lecco, Milano	Spezia-Pisa-Lucca Spezia-Pisa-Empoli-Siena-Orte Spezia-Pisa-Livorno Spezia-Pisa-Civitavecchia-Roma-Napoli-Contursi Caserta-Laura
Bergamo, Lodi	Spezia-Pisa Spezia-Pisa-Livorno Spezia-Pisa-Civitavecchia-Roma-Napoli-Contursi Caserta-Laura
Pavia	Caserta Laura ed inoltre Lucca
Brescia, Cremona, Parma, Piacenza, Peschiera	Sestri-Levante-Spezia

N. **78.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 23). — **Smercio di carte dell'istituto topografico militare.** — 11 aprile.

Coll'*Atto* N. 252 del 1873, si stabilivano i distretti che erano incaricati della vendita delle varie carte pubblicate dall'istituto topografico militare.

Il risultato avuto nel decorso biennio avendo dimostrato la convenienza di ridurre il numero di questi distretti, rimane stabilito che i distretti incaricati della vendita delle carte pubblicate dall'istituto saranno d'ora in avanti soltanto i seguenti: Bari, Messina, Milano, Palermo, Parma, Roma, Verona.

Questo Ministero disporrà perchè le carte ora in consegna ai distretti pei quali cessa l'incarico di vendita siano inviate all'istituto stesso, o rimesse a quei distretti che rimangono incaricati dello spaccio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **79.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 106). — **Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro.** — 15 aprile.

Per circondare di maggiori cautele l'esazione dei mandati e vaglia del tesoro a favore delle amministrazioni militari e guarentire nello stesso tempo più efficacemente, non solo gli interessi dell'erario, ma anche la responsabilità dei consigli d'amministrazione e delle altre autorità militari a cui favore vengano rilasciati mandati o vaglia, il Ministero della guerra, d'accordo col Ministero delle finanze *(Circolare 25 marzo 1875, N. 56, serie 4ª, Direzione generale del tesoro, divisione IV)*, determina quanto segue:

§ 1. Per i corpi e distaccamenti, che hanno un proprio consiglio d'amministrazione, i mandati ministeriali ed i vaglia del tesoro sono richiesti ed emessi a favore del consiglio; per quelli, la cui amministrazione è concentrata nel comandante, sono invece richiesti ed emessi a favore del comandante medesimo.

Quando i mandati o vaglia riguardino corpi o distaccamenti stanziati fuori del luogo in cui deve farsene il pagamento, le Intendenze di finanza, ad evitare inutili viaggi, ne annunzieranno l'arrivo ai destinatari; per i corpi e distaccamenti stanziati nella sede stessa della tesoreria provinciale, basterà l'avviso della spedizione che ne dà il Ministero della guerra.

§ 2. Per l'esazione dei mandati e dei vaglia i consigli d'amministrazione e i comandanti dei corpi e distaccamenti, a cui favore sono rilasciati, debbono essere provveduti di apposito *libretto di riscossione* (modello 291), che vale a far conoscere

all'ufficio finanziario incaricato del pagamento i titolari dei mandati o vaglia del tesoro che si presentassero in persona a riscuotere.

§ 3. I consigli d'amministrazione e i comandanti dei corpi e distaccamenti possono tuttavia, sotto la loro personale responsabilità, deputare a riscuotere e quietanzare i mandati o vaglia del tesoro altri ufficiali, munendoli, allo scopo predetto, del libretto di riscossione.

La delegazione non dev'essere data come funzione permanente, sibbene volta per volta per ogni singolo caso; e sarà inoltre spediente sia data ora ad uno ora ad altro ufficiale secondo che torni meglio acconcio al servizio.

In ogni caso, nessun mandato o vaglia del tesoro può essere dagli uffici finanziari soddisfatto se non venga contemporaneamente presentato il libretto di riscossione.

§ 4. I *mandati ministeriali* rilasciati a favore di corpi e distaccamenti aventi un proprio consiglio d'amministrazione saranno pertanto rivestiti della formola seguente: *Da pagarsi con quietanza del consiglio, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

I mandati per i distaccamenti e gli uffici non aventi consiglio saranno per contro rivestiti della formola: *Da pagarsi con quietanza del destinatario, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

I *vaglia del tesoro* a favore dei corpi, uffici ed autorità militari avranno pur essi la seconda formola, cioè: *Da pagarsi con quietanza del destinatario, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

§ 5. Per i titoli che importino pagamento di una somma non maggiore di lire dieci mila, quando se ne voglia fare la esazione per delegazione, basterà sia deputato alla riscossione un solo ufficiale; per i mandati o vaglia del tesoro di oltre lire diecimila, i delegati, sempre che non vi ostino esigenze di servizio, dovranno essere due, e quando motivi di servizio non permettano di delegare due ufficiali, se ne dovrà fare la dichiarazione sull'avviso e sull'atto di delegazione.

§ 6. Ogniqualvolta debbasi fare la riscossione di mandati o di vaglia del tesoro, il consiglio d'amministrazione o il comandante del corpo o distaccamento, a cui favore i titoli furono rilasciati, dovrà preavvertirne la tesoreria incaricata del pagamento coll'inviarle, staccandolo dal libretto di riscossione, apposito avviso.

Se l'ufficio finanziario incaricato del pagamento risiede nel

luogo stesso in cui si trova il corpo o reparto di corpo, l'avviso sarà fatto recapitare per mezzo di apposita ordinanza; se trovasi in altro luogo, sarà trasmesso per la posta. — Non potrà però mai essere consegnato agli stessi ufficiali delegati alla riscossione.

§ 7. Tanto gli avvisi quanto gli atti di delegazione o di riscossione debbono essere sottoscritti dal consiglio d'amministrazione, se rilasciati a favore di questo, dal comandante del corpo o distaccamento, o dal capo d'ufficio, se rilasciati a favore d'instituti non aventi consigli d'amministrazione, e avere tutti le medesime firme ed i medesimi bolli.

In entrambi i casi debbono inoltre recare sempre la firma delle persone incaricate della esazione.

§ 8. Presentando il libretto di riscossione, il tesoriere incaricato del pagamento ne stacca esso l'atto di delegazione o di riscossione per porlo a corredo del titolo pagato ed imprime sulla bolletta-madre il suggello d'ufficio colla dicitura: *Pagato*, o vi appone, se non sia provvisto di bollo, la dichiarazione di *pagato*, convalidandola colla propria soscrizione e ponendovi la data del pagamento.

§ 9. I libretti di riscossione sono custoditi nella cassa (*cassa principale* pei consigli d'amministrazione permanenti) sotto la diretta responsabilità di quelli che ne hanno in consegna le chiavi; nè possono essere estratti che quando occorra staccarne gli avvisi da trasmettersi alla tesoreria od essere affidati agli ufficiali incaricati della esazione.

Per quei distaccamenti ed uffici, che non siano provvisti di cassa, il libretto sarà custodito sotto la personale responsabilità del comandante o capo d'ufficio e nel modo che questo creda più cauto e sicuro.

§ 10. A queste disposizioni debbono attenersi non solo i *corpi* propriamente detti; ma anche le legioni, le scuole, le direzioni d'artiglieria, genio, commissariato e sanità militare; e in generale tutti gli uffici militari a cui favore sogliono rilasciare mandati o vaglia del tesoro per ragioni di servizio.

Per conseguenza sotto la denominazione di *ufficiali* intendonsi anche compresi gli *impiegati* civili dei vari personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra.

§ 11. Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° prossimo maggio.

Dalla stessa data le domande degli acconti sugli assegnamenti — pei corpi aventi un proprio consiglio — dovranno esser fatte, anzichè dal comandante del corpo, dal consiglio d'amministrazione.

§ 12. Il *Libretto di riscossione* assumerà nel *Modellario* il N. 291 e consterà di una copertina di tela inglese e di un fascicolo de' fogli per gli atti della esazione.

Ogni copertina costerà L. 0,60; ogni fascicolo cucito, composto di sedici foglietti, L. 0,50.

Le copertine e i fascicoli di ricambio e i libretti restituiti dovranno essere custoditi nella cassa principale dei consigli di amministrazione permanenti.

§ 13. Andando in vigore il presente *Atto*, i procedimenti sanciti dall'art. 44 delle *Disposizioni* 26 *dicembre* 1871 s'intendono modificati a norma di quest'*Atto* medesimo.

Colla istituzione del *Libretto di riscossione* gli attuali moduli N. 291 e 292 del *Modellario* s'intendono aboliti.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 30 aprile 1875 **Parte 1.**

APRILE 25. — Varianti al regolamento d'esercizi per le truppe a piedi, *pag.* 151.
» 26. — Apertura fermata di Revigliasco, *pag.* 155.
» 27. — Variazioni matricolari degli ufficiali comandati ai distretti *pag.* 156.
» 28. — Onori nelle riviste e parate e nello sfilare in parata, *pag.* 156.
» 29. — Saluto colla bandiera, *pag.* 157.
» 29. — Varianti al N. 1459 del regolamento d'esercizi della cavalleria, *pag.* 157.

Atto N. **80.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI (Nota N. 8). — **Varianti al Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi.** — 25 aprile.

Le successive modificazioni arrecate al fucile modello 1870, rendono necessarie le seguenti varianti all'Istruzione coll'arme pel fucile modello 1870 (1° settembre 1872) ed all'istruzione del plotone (Regolamento 4 dicembre 1869), applicabili sia ai fucili di tipo regolamentare, sia a quelli del tipo A. Alcune di esse, specialmente indicate, devono pure applicarsi ai fucili del tipo B o C.

A) *Varianti all'Istruzione coll'arme pel fucile modello 1870.*

1. Ai numeri 86 e 88 si aggiuga:

Nell'abbassarsi per prendere questa posizione il soldato deve tenere e spingere indietro colla mano sinistra il fodero della sciabola-baionetta.

2. Nei numeri 91, 92, 93 e 97 alle parole: *col ritegno del grilletto e copriapertura di caricamento aperti*, si sostituisca: *col percussore armato e col copriapertura di caricamento aperto.*

3. Al numero 143 si sostituisca il seguente:

143 Prima di tutto s'insegnano ad ogni recluta:

1° Le posizioni dell'otturatore.

a) **Posizione ordinaria** (arme scarica).

L'otturatore chiuso, il percussore disarmato, il copriapertura di caricamento chiuso.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 6. *Atto* N. 35, pag. 60, alla lettera *a*) 7ª riga, invece di: *mill. 56 di raggio*, leggasi: *mill. 36 di raggio.*

Dispensa N. 12, pag. 141. Nell'errata corrige all'*Atto* N. 65, dopo *sergenti guarda selleria*, si sopprimano le parole: *ed a pag. 132 dell'Atto stesso* fino al fine.

L'arme deve essere sempre in tal guisa, tranne quando essa è carica, o si è intenti a caricarla.

b) **Posizione per lo sparo** (arme carica).

L'otturatore chiuso, il percussore armato, il copriapertura di caricamento aperto.

L'arme non deve mai essere in tal guisa se non che nelle posizioni di *pronti* e di *punt*.

c) **Posizione di sicurezza** (arme carica).

L'arme come nella posizione per lo sparo, tranne che il percussore è disarmato e la sua punta si appoggia sulla cassula della cartuccia. L'arme va sempre portata in questa guisa ogni qualvolta sia carica, e non si debba sparare subito.

2° Il modo di far scattare il percussore.

Il soldato nella posizione di *punt* preme con forza gradatamente crescente sul grilletto colla seconda falange dell'indice, e senza scosse produce lo scatto.

3° Il modo di mettere l'arme in posizione di sicurezza dalla posizione per lo sparo.

Il soldato nella posizione di *crociat et* stringe il manubrio fra il pollice e l'indice della mano destra fatta a pugno, lo solleva finchè il dente della noce s'arresti contro la codetta; solleva col pollice della mano destra il nasello della leva di sicurezza, fa girare questa, e quindi riabbatte il manubrio.

4° Il modo di mettere l'arme in posizione per lo sparo dalla posizione di sicurezza.

Il soldato nella posizione di *crociat et* solleva il manubrio, come è detto al N° *3°*, e lo riabbatte subito dopo.

5° Il modo di scaricare l'arme.

L'arme carica, o contenente ancora il bossolo della cartuccia che ha servito all'ultimo sparo, si scarica nel seguente modo.

Presa la posizione di *crociat et*, si eseguisce il secondo tempo della carica, usando l'avvertenza di stringere colla mano sinistra la culatta mobile col pollice disposto in traverso sull'apertura di caricamento, affine di ottenere che la cartuccia non sia cacciata via con violenza dall'espulsore, ma venga solamente alquanto rialzata dalla parte anteriore; si toglie allora la cartuccia, od il bossolo, e si ripone nella giberna; quindi si solleva il nasello della leva di sicurezza, e per ultimo si chiude l'otturatore e si abbatte il manubrio.

(Questa variante è applicabile ai fucili del tipo B o C, sopprimendo le parole: *quindi si solleva il nasello della leva di sicurezza*).

6° Il modo di disarmare il percussore (arme scarica).

L'arme essendo scarica, per disarmare il percussore si fanno gli stessi movimenti come per metterlo in posizione di sicurezza.

È proibito di premere sul grilletto per far scattare il percussore, non dovendo tal movimento essere eseguito che per far partire il colpo.

4. Nel 2° capoverso del n. 145, si sopprimano le parole: *premendo coll'indice sul suo ritegno;* ed alle parole: *far girare il manubrio da destra a sinistra*, si sostituisca: *sollevare il manubrio.*

Nel 4° capoverso del numero stesso alle parole: *girare con forza il manubrio a destra, obbligandone il dente del ritegno ad incastrarsi nel becco della vite,* si sostituisca: *abbattere il manubrio.*

(Queste due varianti sono pure applicabili al fucile del tipo B).

5. Nei n. 146, 152, 155, 161 e 167 alle parole: *chiudere il ritegno del grilletto,* si sostituisca: *mettere l'arme in posizione di sicurezza.*

6. Nel n. 147 alle parole: *aprire il ritegno del grilletto*, si sostituisca: *mettere l'arme in posizione per lo sparo,* e si aggiunga: *la truppa deve rimanere per breve tempo nella posizione di* PRONTI.

7. Nei n. 157, 160 e 166 alle parole; *aprire il ritegno del grilletto,* si sostituisca: *mettere l'arme in posizione per lo sparo.*

8. Al n. 158 si sostituisca il seguente:

158. Da pronti (a braccio sciolto):

Baionett-CANN.

Mettere l'arme in posizione di sicurezza (chiudere il ritegno del grilletto, per fucili del tipo B o C), rimettersi di fronte, inastare la sciabola-baionetta come al *Baionett cann* da *Bilanc arm*, senza muovere la mano sinistra dall'alzo, rimettere l'arme nella posizione per lo sparo (riaprire il ritegno del grilletto, pei fucili del tipo B o C), e riprendere la posizione di *pronti.*

9. Dopo il n. 170 si aggiungano i due seguenti:

170bis A truppa riunita si fanno scaricare le armi coll'avvertimento:

Levate le cartucce.

L'arme si scarica come è indicato al n. 143, 5° capoverso.

(Quest'aggiunta è applicabile egualmente ai fucili del tipo B o C).

170ter A truppa che abbia le armi scariche, ma il percussore armato, si fa mettere la molla spirale in riposo col comando:

Disarmate

Che si eseguisce come è detto al n. 143, capoverso 6°.

10. Al 2° capoverso del n. 172, si sostituisca il seguente:

Passato che sia l'istruttore, il soldato, senza aspettare altro comando, solleva il nasello della leva di sicurezza, chiude l'otturatore ed abbatte il manubrio, e riprende quindi la posizione di *pied arm.*

Nel 3° capoverso del n. stesso alle parole: *e scattato il percussore*, si sostituisca: *e disarmato il percussore.*

11. Al n. 181 aggiungasi: *o cagionare qualche guasto all'arma stessa* (1).

12. Al n. 183 si sostituisca il seguente:

La sentinella per rendere gli onori ai graduati di truppa rimane o si mette a *pied arm*, e batte colla sinistra un colpo sull'arma all'altezza del bocchino. Così fa pure il militare di truppa isolato nel presentarsi ad un superiore.

B) *Varianti all'istruzione del plotone* (*per la truppa armata di fucile mod. 1870*).

13. Ai n^{i} 320 e 326 si sostituiscano i seguenti:

320. Per far cessare il fuoco si fa eseguire l'apposito segnale di tromba.

Allora i soldati levano la cartuccia, od il bossolo, dalla canna; mettono l'arme in posizione ordinaria; abbattono l'alzo se occorre; e se sono in piedi si mettono a *pied arm.* Quelli di seconda riga si mettono dietro al loro capofila.

Ove però il capo plotone volesse far tener le armi cariche, dopo il segnale *cessate il foc* dà immediatamente il comando: *caricat.* Quei soldati che han l'arme scarica la caricano; tutti pongono l'arme in posizione di sicurezza, e quindi se sono in piedi si mettono a *pied arm*, come si è detto di sopra.

Quando non si abbia tromba si comanderà, *cessate il* FOC.

326. Si fa cessare il fuoco come nel fuoco a comando. All'apposito segnale o comando i soldati cessano immediatamente di far fuoco.

14. Nel n. 330, terza riga, alle parole: *armare lo spillo*, si sostituisca: *mettere l'arme in posizione per lo sparo.*

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) È specialmente vietato di portare l'arma a *bracc arm* sulla spalla sinistra, perchè dai continui urti dell'arma contro il fornimento della sciabola-baionetta resterebbero danneggiati l'alzo, la cassa ed il fornimento stesso

N. **81.** — FERROVIE (Nota N. 36). — **Apertura della fermata di *Revigliasco* fra Moncalieri e Troffarello (rete Alta Italia).** — 26 aprile

A far tempo dal 1° corrente aprile fu aperta una *fermata* a *Revigliasco* fra Moncalieri e Troffarello.

In detta località di Revigliasco però non fanno effettivamente *fermata* che i soli treni, i quali percorrono la linea Torino Porta Nuova-Chieri.

La distanza che corre fra detta nuova fermata ed una stazione qualsiasi della rete cui essa appartiene, appare dalla seguente tabella.

Linea **Torino Porta Nuova-Chieri.**

Torino Porta Nuova					
8	**Moncalieri**				
11	3	**Revigliasco**			
13	5	3	**Troffarello**		
18	10	8	5	**Madonna della Scala**	
22	14	12	9	4	**Chieri**

Per calcolare la distanza corrispondente al viaggio da o per Revigliasco ad una stazione qualsiasi della rete, come ad esempio:

Revigliasco-Ivrea
Id. -Savona

si praticherà come segue:

Revigliasco-Ivrea

da Ivrea a Torino Porta Nuova. . . . . chil. 62 come dal prontuario;
da Torino Porta Nuova a Revigliasco. . . . . id. 11 come da tabella,

da Revigliasco ad Ivrea id. 73

Savona-Revigliasco

da Savona a Bra . . .	chil.	98	come da *Atto* N. 16 del *Giornale Militare*, anno corr. parte 1ª,
da Bra a Carmagnola . .	»	20	come da speciale valutazione di cui nell'*Atto* stesso,
da Carmagnola a Troffarello	»	16	come da prontuario,
da Troffarello a Revigliasco	»	3	come da tabella.
da Savona a Revigliasco	»	137	

Trattandosi di viaggi diretti a *Revigliasco*, si dovrà ancora avvertire se l'orario in corso permette nell'arrivare a Torino od a Troffarello di trovarvi un treno della linea Torino-Chieri, che faccia cioè fermata a Revigliasco, ed in caso contrario, attesa la breve distanza, si limiterà il viaggio in ferrovia a Moncalieri od a Troffarello. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **82**. — MATRICOLA (Nota N. 19). — **Variazioni matricolari degli ufficiali comandati ai distretti.** — 27 aprile.

Il tempo che gli ufficiali trascorrono in servizio temporaneo presso i distretti militari, a senso del N. 21, dell'*Atto* N. 196 del *Giornale Militare* del 1873, deve essere annotato nei loro rispettivi stati di servizio, come pure negli elenchi trimestrali compilati per l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi sotto le formole seguenti:

« Tale comandato a prestare servizio biennale presso il di-
« stretto militare di . . . . . .

« Tale rientrato al . . reggimento (fanteria o bersaglieri) ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **83**. — REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 20). — **Onori da rendersi nelle riviste e parate e nello sfilare in parata.** — 28 aprile.

Onde togliere taluni dubbi circa gli onori che si devono rendere nelle riviste e parate e nello sfilare in parata, ed ottenere a questo riguardo la necessaria uniformità fra le truppe delle varie armi, questo Ministero prescrive:

1° Nello sfilare in parata avanti a S. M. il Re la bandiera saluta nel modo stabilito;

2° Nelle riviste e parate, e così pure nello sfilare in parata, gli ufficiali che non hanno la sciabola sguainata non salutano. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **84.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI DELLE TRUPPE A PIEDI (Nota N. 9). — **Saluto colla bandiera.** — 29 aprile.

In dipendenza della prescrizione dell'*Atto* 83 del corrente anno, nel N. 644, del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi dopo le parole: *il saluto colla bandiera*, aggiungasi: *sia a fermo sia marciando.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **85.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 3). — **Variante al N. 1459 del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.** — 29 aprile.

Conseguentemente a quanto prescrive l'*Atto* 83 del corrente anno, nel terzo capoverso, del N. 1459, del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, restano soppresse le parole: *salutando colla mano.* *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14 Pubblicato il 7 maggio 1875 **Parte 1.**

MAGGIO 2. — Numerazione e composizione delle brigate di cavalleria, *pag.* 159.
» 3. — Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile, *pag.* 159.
» 4. — Avvertenze da aversi nel caricare i carri per pane, *pag.* 162.

Atto N. **86**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 40). — **Numerazione e composizione delle brigate di cavalleria.** — 2 maggio.

Per uniformare l'ordinamento delle brigate di cavalleria a quello delle brigate di fanteria, e per quelle stesse considerazioni che hanno consigliato le modificazioni introdotte nella numerazione e composizione di queste ultime coll'*Atto* N. 264 dello scorso anno, questo Ministero determina che al N. 25 dei provvedimenti esecutivi emanati per l'esecuzione del Regio Decreto del 30 settembre 1873, col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sia sostituito il seguente:

« *25 Le brigate di cavalleria si distinguono con un numero progressivo dall'1 al 9* ».

Per ora però i reggimenti di cavalleria saranno ripartiti in otto sole brigate numerate e composte, a datare dal 15 corrente, nel modo seguente:

Numero d'ordine delle brigate	Reggimenti che le compongono	Comandanti
1ª	1°, 2° e 16° cavalleria	Buri maggior generale
2ª	3°, 5° e 11° id.	Cravetta id.
3ª	4°, 9° e 20° id.	Incisa id.
4ª	6° e 19° id.	Rizzardi id.
5ª	7°, 13° e 14° id.	Vandone id.
6ª	8° e 12° id.	Salasco id.
7ª	10° e 17° id.	Gropallo id.
8ª	15° e 18° id.	Marchetti id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **87**. — MILIZIA MOBILE (Nota N. 13). — **Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile.** — 3 maggio.

Nel doppio scopo di raccogliere le disposizioni via via date relativamente agli ufficiali della milizia mobile che, *per la*

loro istruzione, devono prestarè servizio per un certo periodo di tempo sotto le armi, e di modificare talune delle disposizioni medesime, questo Ministero stima opportuno emanare il presante atto.

1. Gli ufficiali della milizia mobile di nuova nomina che non hanno esercitato grado di ufficiale nell'esercito permanente, cioè i provenienti dai sottufficiali, hanno l'obbligo di prestare, per loro istruzione militare, due mesi di servizio sotto le armi nei primi 24 mesi successivi alla loro nomina. Gli altri ufficiali della milizia mobile di nuova nomina cessano di avere un tale obbligo.

2. Gli ufficiali tutti della milizia mobile potranno essere chiamati a prestare un mese di servizio sotto le armi quando siano vicini alla promozione al grado superiore e siano trascorsi più di cinque anni dall'ultimo servizio prestato.

3. I due mesi di servizio possono essere prestati, a scelta degli ufficiali, o continuatamente o in due periodi di eguale durata, od il più breve dei quali non sia minore di giorni venti. Il secondo periodo di servizio deve sempre prestarsi presso il medesimo corpo nel quale si è servito nel periodo precedente, a meno che il medesimo abbia cambiato di guarnigione. Gli ufficiali contemplati nel n° 2 devono prestare il loro servizio in un solo periodo.

4. Gli ufficiali della milizia mobile di fanteria devono prestare il loro servizio presso i distretti militari, quelli invece dell'artiglieria o del genio presso i reggimenti o brigate distaccate dell'arma rispettiva.

È però fatta facoltà sì agli uni sì agli altri di prestare il servizio anzichè appo il distretto o reggimento cui sono effettivi, presso un distretto, reggimento, o brigata distaccata di loro scelta, purchè della specialità dell'arma cui questi ultimi appartengono.

Laonde un ufficiale delle batterie non potrà far servizio nelle compagnie da fortezza e viceversa, e quelli del treno dovranno sempre essere assegnati alle compagnie del treno.

5. Ciascun ufficiale della milizia deve notificare al comandante del proprio distretto o reggimento un mese prima dell'epoca prescelta, il periodo od i periodi di tempo in cui intenderebbe prestare i due mesi di servizio. Ciò non di meno l'ufficiale che per comprovata malattia o per constatati affari di famiglia non potesse più prestare servizio nell'epoca prefissa sarà autorizzato ad adempiere ai suoi obblighi in tempo più opportuno.

L'ufficiale che desiderasse prestare servizio ad altro distretto o reggimento, che non quello cui è effettivo, deve farne dimanda al proprio comandante di distretto o di corpo. Questi aderirà alla fattagli istanza e ne avvertirà il comandante del distretto o corpo prescelto dall'ufficiale di milizia.

6. Agli ufficiali che fanno servizio nelle batterie o nelle compagnie del treno deve essere fornito un cavallo di truppa ogni volta ne abbisognino per servizio e non siano provvisti di cavallo proprio.

7. L'ufficiale di milizia che, trovandosi sotto le armi, venga a cadere ammalato sarà lasciato in libertà, per riprendere più tardi il suo servizio, se la indisposizione si protrarrà oltre una settimana, ovvero se fin dal principio la malattia si presentasse della durata ulteriore di giorni sette.

8. L'ufficiale che, dovendo prestar servizio, ne sia impedito da malattia, manda al comandante del proprio distretto o reggimento le opportune fedi mediche di quindici in quindici giorni, e questi ne avverte il comando del corpo in cui l'ufficiale dovea servire. Se poi per motivi di salute egli si trova ridotto alla fine dei 24 mesi senza aver prestato l'intero o parte del dovuto servizio, è obbligato di prestarlo nell'anno successivo.

9 Onde raggiungere lo scopo per cui gli ufficiali della milizia mobile sono chiamati in temporaneo servizio i comandanti dei distretti militari ed i comandanti dei reggimenti di artiglieria e del genio si atterranno alle norme seguenti:

a) Sarà loro fatto un brevissimo corso teorico sul regolamento di esercizio e di evoluzioni e sopra tutte le altre istruzioni militari di qualche importanza, proprie all'arma nella quale sono chiamati a prestar servizio.

b) Ai capitani e tenenti sarà pure fatto un brevissimo corso di amministazione e di contabilità in quanto concerne la compagnia; mentrechè pei sottotenenti il corso stesso si limiterà all'amministrazione e contabilità di distaccamento.

c) Gli ufficiali della milizia mobile adempiranno ai servizi interni e di quartiere alternando cogli altri ufficiali effettivi al distretto o corpo presso il quale prestano servizio, ed interverranno a tutte le istruzioni del riparto di truppa al quale saranno addetti.

10. Il tempo di servizio prestato dagli ufficiali della milizia mobile sarà inscritto sul loro stato di servizio.

11. Sono abolite tutte le precedenti disposizioni in ciò che fossero in opposizione con quanto è prescritto dal presente *Atto*.

Il Ministro — Ricotti.

N. **88.** — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 4). — **Avvertenze da aversi nel caricare i carri per pane** (*con tavola annessa*). — 4 maggio.

Pel caricamento degli speciali carri per pane mentovati nella Istruzione per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito, tomo 1°, si dovranno osservare le norme più sotto indicate, acciocchè il pane si conservi nel meglio possibile nei trasporti e venga utilizzata completamente la capacità degli stessi carri.

La cassa del carro ha le pareti formate con liste di legno poste a distanza l'una dall'altra per il libero passaggio dell'aria, ma fornite di coperte di tela che si possono piegare o distendere per riparare il pane dalla pioggia o dalla polvere soverchia, ed ha il cielo interamente coperto. La stessa cassa è divisa longitudinalmente in due scompartimenti, da un tramezzo fatto con quattro telaietti mobili, e si apre da ciascuna testa con uno sportello mobile ed uno sportello a battenti.

I pani dovranno essere disposti di costa colla convessità verso la fiancata adiacente del carro, ed in cinque strati sovrapposti gli uni agli altri e composti ognuno di 12 pani nel senso della lunghezza del carro e dai 13 ai 15 nel senso della larghezza; i tre primi strati saranno collocati nello scompartimento inferiore e gli altri due in quello superiore del carro.

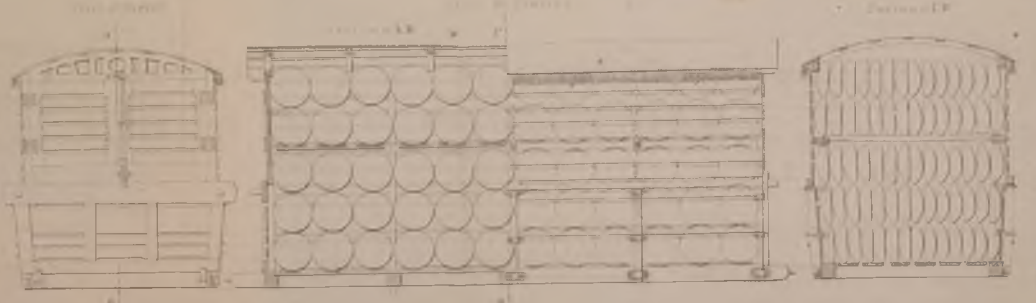
Per tale disposizione il carro verrà sempre a contenere un numero maggiore di 800 pani. Quando poi, attese le dimensioni dei pani, non se ne potessero disporre nel senso della lunghezza del carro che 11 invece di 12, allora nello spazio vacante che ne risulta verso la parte anteriore del carro si metterà un altro strato di pani anche di costa ma in senso trasversale e colla convessità verso il davanti del carro, e per completare il carico di 800 pani se ne potranno adagiare alcuni sul quinto strato di piatto.

I telaietti mobili si dovranno levare solo per facilitare il caricamento del carro.

Due sono i modi di caricare il carro; da una sola parte o da tutte due.

Nel primo caso, si apre lo sportello posteriore a battenti, e si toglie lo sportello mobile, ponendolo in disparte. Un uomo sale sul carro, leva da posto i tre primi telaietti mobili che dispone contro le fiancate, e lascia a posto l'ultimo; prende da altri uomini che sono a terra i pani e ne riempie il vano anteriore al disotto del telaietto rimasto a posto, disponendo i pani di costa e coll'avvertenza già detta, carica poi lo spazio

Cercueuil des Curés par Pente



che
altr
l'op
Qua
met
e c
rice
rica
glie
da
va
au
ter
ric
se
ciò
loc
lass
sch
qua
sab
del
in
vig
di

i l
l s l v r t c c
r
d
s s d d a i

che trovasi al disopra dello stesso telaietto, mette a posto un altro telaietto vicino al precedente e continua allo stesso modo l'operazione del caricamento anche per gli altri due telaietti. Quando ha caricato lo spazio al disotto dell'ultimo telaietto, mette a posto lo sportello mobile, carica la parte superiore e chiude lo sportello a due battenti. Due uomini pratici che ricevono il pane della parte posteriore del carro possono caricarlo in 20 minuti, e se non sono molto pratici ne impiegheranno circa 30.

Nel secondo caso, ovvero quando si voglia caricare il pane da due parti, si aprono amendue gli sportelli a battenti, si levano gli sportelli mobili ponendoli in disparte, si tolgono da ambe le parti i primi telaietti mobili lasciando a posto gli intermedi e da ciascuna parte sale un uomo sul carro, che caricherà la sua metà in modo analogo a quello detto prima.

L'operazione di scaricare i carri non abbisogna di essere descritta, nè di avvertenze speciali.

Nel caso che si avesse a caricare il pane racchiuso nei sacchi, ciò che si procurerà per quanto possibile di evitare, si collocheranno i sacchi ripieni direttamente nell'interno del carro, lasciando possibilmente a posto i telaietti mobili, affine di non schiacciare i pani inferiori col peso dei sacchi superiori, e quando poi per le dimensioni dei sacchi fosse anche indispensabile togliere i telaietti mobili, questi si disporranno sul fondo del carro, e si avrà inoltre l'avvertenza di collocare i sacchi in modo, che non abbiano a gravitare direttamente sulle caviglie di ferro che si trovano nell'interno della cassa, affine di non nuocere alla conservazione del carro.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N 15 Pubblicato il 14 maggio 1875 **Parte 1.**

MAGGIO 12. — Assegnazione ad altro corpo di militari mandati in congedo illimitato appartenenti alle scuole militari, reparti d'istruzione e compagnie di disciplina, *pag.* 165.

» 12. — Pubblicazione della 3ª edizione dell'*Itinerario generale del Regno*, *pag.* 166.

» 13. — Riforma, vendita od abbattimento dei cavalli inabili al servizio, *pag.* 167.

» 13. — Trasferimento dei sottufficiali allievi del 2° anno corso speciale e di contabilità ai corpi ai quali appartenevano e concessione di licenza ordinaria di un mese ultimati gli esami finali, *pag.* 167.

» 13. — Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859, *pag.* 168.

» 13. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 169.

N. **89.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 49). — **Assegnazione ad altro corpo di militari mandati in congedo illimitato appartenenti alle scuole militari, ai reparti d'istruzione ed alle compagnie di disciplina.** — 12 maggio.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'*Atto* 145 del 1872, si prescrive che all'atto del loro invio in congedo illimitato debbano far passaggio ai distretti cui appartengono per fatto di leva:

a) i trombettieri e soldati del personale di servizio nei battaglioni d'istruzione e nelle scuole militari (esclusa la scuola normale di cavalleria);

b) al corpo cui prima erano ascritti i militari con ferma temporanea delle compagnie di disciplina, siano essi caporali appartenenti al personale di governo, siano soldati transitati in esse compagnie per punizione o per altro motivo, meno quelli provenienti dalle scuole militari e dai reparti d'istruzione, che vanno assegnati ad altro corpo colle norme prescritte negli *Atti* N. 27 del 1873 e 48 del 1874.

Le operazioni di transito e di congedo degli individui di cui sopra seguiranno con norme analoghe a quelle del N. 13 dell'*Atto* N. 145 sopracitato, e la variazione di cambio di corpo sarà fatta alla stessa data della dichiarazione esecutiva di congedo, e però le spese di cui al N. 28 dell'*Atto* 145 saranno ripetute dal distretto di congedamento al corpo cui il licenziato ha cessato di appartenere.

La presente disposizione sarà applicata ai soldati che le compagnie di disciplina di varia specie hanno attualmente in con-

gedo illimitato, e le relative variazioni di trasferta verranno fatte tanto dalle compagnie predette, quanto dai corpi riceventi, sul rapporto situazione (mod. 31) dal 30 giugno al 1° luglio corrente anno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **90**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 69). — **Pubblicazione della 3ª edizione dell'*Itinerario generale del Regno***. — 12 maggio.

Per cura dell'Istituto topografico militare è stata compilata una nuova edizione dell'*Itinerario generale del Regno*. Le correzioni fatte all'edizione pubblicata nell'anno 1868, le varianti ed aggiunte introdotte sono talmente numerose ed importanti da consigliare di sostituire questa nuova edizione a quella succitata, tale sostituzione s'intenderà perciò in vigore a datare dal 1° luglio corrente.

Il nuovo *Itinerario generale del Regno* si compone di due volumi, e ad esso va annessa una carta itineraria d'Italia in 6 fogli alla scala di 1/1,000,000; nel primo volume è contenuto il testo; il secondo volume comprende tutte le tavole poliometriche riunite in atlante.

Il prezzo dell'*Itinerario*, colla relativa carta, è di L. 8,10, quello dell'*Itinerario* senza la carta è di L. 5,60.

Le richieste saranno dirette all'Istituto topografico militare colle norme stabilite nell'*Atto* N. 252 del 1873, ed i comandi, le direzioni, gli uffici ed i corpi di truppa dovranno provvedersene come è in appresso indicato:

a) Comandi generali, comandi di divisione territoriale, uffici e direzioni, *una copia;*

b) Reggimenti: *una copia* pel comando del reggimento, *una copia* pel deposito, ed *una copia* ogni battaglione (o mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio);

c) Distretti militari, *due copie;*

d) Istituti militari, *una copia;*

e) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena: *una copia* pel comando, ed *una copia* per compagnia o reclusorio;

f) Legioni carabinieri reali: *una copia* pel comando di legione, ed *una copia* ogni comando di provincia e di circondario;

g) Stabilimenti militari vari, *una copia*.

La spesa per l'acquisto delle suddette copie andrà a carico della massa generale uomini o dell'indennità per le spese di cancelleria, secondochè trattasi di corpi di truppa o di comandi, direzioni, ecc.

Gli ufficiali che desiderassero fare acquisto dell'*Itinerario* per conto proprio potranno rivolgere le richieste all'Istituto topografico militare, come è indicato dall'*Atto* N. 252 succitato.

Sia nelle richieste per le copie che devono servire per uso d'ufficio, sia in quelle fatte privatamente dagli ufficiali, potrà indicarsi se si desidera l'*Itinerario* e la carta itineraria o soltanto l'*Itinerario*.

La carta senza l'*Itinerario* non può essere richiesta.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **91**. — SERVIZIO VETERINARIO (Nota N. 2). — **Riforma, vendita ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio.** — 13 maggio.

A compimento delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 90, in data 3 giugno 1874 (pagina 475 del *Giornale Militare*), si dichiara che il prezzo ricavato dalla cessione dei cavalli, di al n° 2 dello stesso *Atto*, dovrà sempre essere versato nelle casse dello Stato, al pari delle somme che si ritraggono dalla vendita dei cavalli di riforma.

Di siffatte cessioni dovrà pure farsi constare a mezzo di processo verbale, come si pratica in ordine ai cavalli venduti all'asta pubblica, morti, od abbattuti per qualsiasi causa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **92**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 6). — **Trasferimento dei sottufficiali allievi del 2° anno del corso speciale e del corso di contabilità ai corpi ai quali già appartenevano e contemporanea concessione di una licenza ordinaria di un mese ultimati gli esami finali.** — 13 maggio.

I sottufficiali allievi del 2° anno del corso speciale in Modena e del 2° anno del corso di contabilità in Parma, ultimati gli esami finali, sia quelli dichiarati idonei, sia quelli che più non possono ripetere gli esami, saranno trasferti ai corpi ai quali prima appartenevano, ed in pari tempo sarà concessa una licenza ordinaria di un mese a quelli che ne faranno domanda.

Trascorso tal mese di licenza essi dovranno raggiungere il proprio corpo.

I corpi, ai quali son trasferti i sopraindicati sottufficiali eseguiranno la variazione di *avuto* anche pei sottufficiali che avendo ottenuto il mese di licenza non faccian atto di presenza al corpo, e ciò sulla semplice partecipazione che verrà ad essi fatta dal comandante la scuola militare o la scuola

normale di fanteria, del giorno di partenza in licenza del sottufficiale, sotto la qual data deve considerarsi effettuato il passaggio.

La scuola militare e la scuola normale di fanteria eseguiranno dal canto loro la variazione di *trasferto* il giorno stesso della partenza in licenza anche senza ricevere la notificazione modello N. 34 prescritto dal § 27 dell'Istruzione 10 marzo 1871.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **93.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 71). — **Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859.** — 13 maggio.

Questo Ministero ha creduto conveniente fossero raccolte e ristampate quelle fra le disposizioni del Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno in data 30 ottobre 1859, che furono mantenute in vigore coll'*Atto* N. 256 del 1874. Tale raccolta non comprende le disposizioni riflettenti le truppe in marcia ed a bordo perchè queste disposizioni saranno introdotte in regolamenti di prossima pubblicazione.

Il prezzo di vendita del fascicolo è stabilito in 20 centesimi: i corpi, uffici, scuole che vorranno farne acquisto, sia per proprio uso, sia per conto degli ufficiali, dirigeranno le loro richieste a questo Ministero, ed i pagamenti dovranno essere fatti all'editore del *Giornale militare* a senso dell'*Atto* N. 99, 1872.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **94.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 70). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio,** edizione 1875. — 13 aprile.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
3ª	115	Paletti da attaccare cavalli, mod. 1844. .	N°	7	50	Abolito
6ª	7	Daghe da pontieri	»	14	50	»
»	37	Moschetti ridotti a retrocarica da pontieri .	»	38	60	»
»	503	Bocchini di moschetti da pontieri . . .	»	1	30	»
»	76	Bottoncini del codolo di daghe da pontieri .	»	0	20	»
»	87	Bottoni di cappe da foderi di daghe da pontieri.	»	0	12	»
»	50*bis*	Canne di moschetti da pontieri	»	12	50	»
»	137	Cappe di foderi di daghe da pontieri. . .	»	1	10	»
»	203	Fermi di bocchino di moschetti da pontieri, fucinati	»	0	02	»
»	212	Foderi di daghe da pontieri	»	4	60	»
»	228	Foderi sguerniti di daghe da pontieri . .	»	2	10	»
»	241	Forniments di lame di daghe da pontieri .	»	3	60	»
»	288	Lame di daghe da pontieri.	»	6	00	»
»	306	Linguette di legno da foderi di daghe da pontieri.	»	0	15	»
»	384	Puntali di foderi di daghe da pontieri . .	»	1	30	»
»	392	Ripari di foderi di daghe da pontieri . .	»	0	25	»
»	605	Cappe di foderi di baionette da pontieri .	»	0	75	»
»	570*bis*	Foderi di baionette da pontieri	»	2	15	»
»	1018	Borse per cinturini da pontieri	»	1	60	»
»	1033	Cinturini da pontieri	»	4	55	»
»	1055	Fermagli per cinturini da pontieri . . .	»	0	85	»
»	1067	Fregi di cannoni con ancora per fermagli da pontieri	»	0	85	»
»	58	Bacchette di moschetti d'artiglieria . . .	»	1	40	Variato
»	65*bis*	*a)* Bottoncini del codolo di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870, digrossati	»	0	11	»
»	68*bis*	Bottoni di cappe da foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870, digrossati.	»	0	14	»
»	130	*Canne di pistole a rotazione per carabinieri reali	»	8	80	»
»	184*bis*	*a)* Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870 . . .	»	1	32	»
»	166	*Cilindri di pistole a rotazione da carabinieri reali, digrossati	»	3	70	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
6ª	168	Cocce di pistole a rotazione da carabinieri reali.	N°	1	00	Variante
»	185*bis*	*a)** Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870 . . .	»	1	05	»
»	92*bis*	Estrattori di fucili e moschetti M. 1870 .	»	0	72	»
»	192	Fascette d'impugnatura di sciabole d'artiglieria	»	0	25	»
»	94*bis*	Fascette seconde di fucili M. 1870 . . .	»	0	66	»
»	308	Fascette seconde di moschetti d'artiglieria e da carabinieri reali a piedi	»	0	85	»
»	95*bis*	Fascette terze di fucili M. 1870, ed unica di moschetti da fanteria M. 1870. . .	»	1	00	»
»	102*bis*	Ghiere d'impugnatura di sciabole da cavalleria M. 1871, digrossate	»	0	66	»
»	51*bis*	Guardamani di moschetti d'artiglieria . .	»	2	95	»
»	273	Guardamani di pistole a rotazione da carabinieri reali, digrossati	»	1	50	»
»	130*bis*	Percussori di fucili e moschetti M. 1870 .	»	0	88	»
»	198*bis*	*a)* Pinoli delle molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M. 1870	»	0	28	»
»	52*bis*	Scudi di moschetti d'artiglieria	»	1	85	»
»	579*bis*	Turaccioli di fucili e moschetti M. 1870 .	»	0	12	»
»	1041	Cinturini sguerniti da cannonieri. . . .	»	2	10	»
13ª	690*bis*	Cassette da schizzatoi di fucine	»	2	50	»
3ª	341	Paletti da attaccar cavalli, M. 1844 . .	»	1	50	Aggiunto
6ª	253*bis*	Alzi di fucili M. 1870, ultimati e graduati	»	3	46	»
»	254*bis*	Alzi di moschetti da cavalleria M. 1870, ultimati e graduati.	»	3	35	»
»	255*bis*	Alzi di moschetti da fanteria M. 1870, ultimati e graduati.	»	3	40	»

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16 Pubblicato il 21 maggio 1875 **Parte 1.**

MAGGIO 17. — Istruzione delle reclute di 2ª categeria. — Variante al § 71 del suddetto regolamento, *pag.* 171.

» 20. — Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario, *pag.* 171.

» 20. — Disposizioni mantenute in vigore dal Regolamento in data 30 ottobre 1859, *pag.* 172.

» 20. — Modificazioni all'istruzione del servizio interno dell'Istituto topografico militare, *pag.* 172.

» 20. — Ritenzioni sulla paga agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico delle masse generali, *pag.* 174.

Atto N. **95**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 7). — **Istruzione delle reclute di 2ª categoria. — Variante al § 71 del suddetto Regolamento.** — 17 maggio.

Nel § 71 del *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria:*

Dopo le parole *al § 60* si aggiunga: *meno la ginnastica elementare coll'arme e la scherma di baionetta,*

In fine al § si aggiunga a capoverso: *Le quattro esercitazioni di marcia, di cui al § 60, saranno eseguite senza zaino dalle reclute di 2ª categoria.* *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **96**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 72). — ***Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario.*** — 20 maggio.

È pubblicato il *Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario militare* che andrà in vigore il 1° luglio venturo a sostituzione del *Regolamento in data 4 giugno 1833 sul servizio sanitario militare* e quello provvisorio di *Servizio interno delle direzioni di sanità e degli ospedali militari*, in data 20 dicembre 1873.

Ciascun ufficiale del corpo sanitario e ciascun ufficiale generale e superiore dell'esercito ha obbligo di provvedersi di una copia del Regolamento di cui si annuncia la pubblicazione.

Ogni comando ed ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia, squadrone o batteria una copia, e sei copie ciascuna compagnia di sanità militare, da pagarsi dalla massa generale uomini del corpo.

Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872.

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 69: — riga 3ª, invece di *far passaggio ai distretti*, leggasi: *far passaggio: a) Ai distretti cui appartengono per fatto di leva, i trombettieri ecc.*

Atto N. 93. — Pubblicazioni varie regolamentari (*Nota N.* 71), leggasi: (*Nota N.* 70).

Atto N. 94. — Id. (*Nota N.* 70), leggasi: (*Nota N.* 71).

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872 e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo del libro è di cent. 70 per le copie richieste al Ministero, e di cent. 80 per quelle richieste ai distretti ed all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI

N. **97**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE (Nota N. 1). — **Disposizioni mantenute in vigore dal Regolamento in data 30 ottobre 1859**. — 20 maggio.

Le disposizioni contenute nella *Raccolta* di cui l'*Atto* N. 93 (*Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859*) s'intendono applicabili alle direzioni ed alle truppe di sanità militare. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **98**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 19). — **Modificazioni all'istruzione del servizio interno dell'Istituto topografico militare**. — 20 maggio.

In conseguenza delle nuove disposizioni sugli assegnamenti eventuali (R. Decreto 7 marzo 1875, *Atto* N. 64) si riconosce opportuno di modificare come in appresso l'istruzione del servizio interno dell'Istituto topografico militare nella parte che tratta:

Della contabilità speciale pei lavori geodetici e topografici in campagna.

92. Gli ufficiali od impiegati comandati ai lavori geodetici o topografici in campagna ricevono un foglio di via speciale conforme all'annesso mod. N. 1, rilasciato dal Ministero della guerra perchè serva a far conoscere la loro posizione alle varie autorità politiche e militari, con cui debbono trovarsi a contatto pel disimpegno della loro missione.

93. I detti ufficiali od impiegati hanno diritto, a seconda del loro grado o di quello al quale sono assimilati, all'indennità di missione di 1ª categoria fissata dal R. Decreto 7 marzo 1875, a cominciare dal giorno della loro partenza dalla sede dell'istituto, sino a tutto quello del ritorno; essa sarà loro corrisposta cogli altri assegnamenti e verrà conteggiata sopra uno stato di presenza (mod. N. 2).

Per recarsi a destinazione e per il ritorno hanno altresì ragione, secondo il caso, al supplemento d'indennità di viaggio, oppure al trasporto sulle ferrovie e sul mare, giusta quanto è stabilito dalle disposizioni di massima dei quadri *A* e *B* annessi al citato R. Decreto per gli ufficiali comandati in missione.

94. L'ufficiale od impiegato comandato temporaneamente ai lavori di campagna non continuati, ma che debbano alternarsi con lavori di ufficio, avrà diritto all'indennità di viaggio stabilita pel suo grado per tutto il tempo che rimane così co-

mandato, e sarà rimborsato delle spese fatte nei giorni in cui eseguisce lavori in campagna, a seconda del seguente numero.

95. Tutti gli ufficiali ed impiegati comandati ai lavori di campagna hanno diritto ad essere rimborsati delle spese fatte pei seguenti motivi:

a) Per mercede alle guide e portatori di istrumenti;

b) Per costruzione e per riparazione dei segnali;

c) Per trasporto degli istrumenti;

d) Pel trasporto sulle ferrovie dei militari comandati come guide ed operai;

e) Per telegrammi, vaglia postali, lettere raccomandate od assicurate per ragione di servizio;

f) Per l'aggio sul cambio dei biglietti, quando ne è il caso;

g) Per indennizzazione dei guasti arrecati alle proprietà private per cagione di servizio;

h) Per mercede agli espressi e per le mancie ai diversi inservienti;

i) Per le piccole riparazioni di cui possono abbisognare gli istrumenti che si impiegano nei lavori.

Giusta la facoltà fatta dal N. 46 delle precitate disposizioni di massima, è altresì ammesso il rimborso delle spese di vetture e trasporto sulle ferrovie e sul mare che possono occorrere entro la zona delle operazioni topografiche o geodetiche per i seguenti motivi, cioè:

Per le ispezioni dei direttori e capi-sezioni ai lavori;

Per cambiamenti di residenza degli operatori;

Per trasferte dei direttori, capi-sezione ed operatori sul luogo del lavoro.

96. Di tutte queste spese sarà chiesto rimborso mediante una dimostrazione conforme al modello N 3 nella quale deve risultare la spesa fatta in ogni giorno e per ogni lavoro.

A questa dimostrazione, che dovrà essere munita del visto del direttore dei lavori, debbono porsi a corredo gli scontrini o le ricevute delle spese indicate negli alinea *e*), *f*), *g*).

97. Tutti gli uomini di truppa che sono comandanti come mappatori o presso gli ufficiali od impiegati in qualità di attendenti, di operai, di scorta o per qualsiasi altro motivo, saranno considerati come aggregati all'istituto dal giorno della loro partenza sino a quello in cui rientrano dai lavori; in questo frattempo dall'ufficiale od impiegato da cui dipendono riceveranno le ordinarie competenze (vitto e soldo alla mano).

98. I sopradetti individui, fatta eccezione di quelli comandati come mappatori, cui è concessa l'indennità di missione indicata al N. 93, è fatta pure eccezione degli attendenti che non avranno ragione a veruna indennità speciale, riceveranno lira una al giorno dall'ufficiale od impiegato presso il quale sono

comandati. Questi poi ne chiederà il rimborso mensilmente unitamente alle altre spese, mediante un apposito stato di presenza degli uomini di truppa, mod. N. 4.

99. Le spese che si incontrano pei soprasoldi, indennità e pei lavori di campagna, di cui ai numeri 93, 94, 95 e 98, saranno imputate al capitolo del bilancio cui si riferiscono i lavori geodetici o topografici pei quali esse spese sono fatte.

100. Tutto quanto si riferisce alle indennità di missione, ai trasporti sulle ferrovie od ai viaggi per mare, e quanto concerne l'alloggio degli ufficiali, impiegati o militari di truppa comandati pei lavori geodetici o topografici in campagna, sarà regolato giusta le prescrizioni del regolamento 8 giugno 1870, dell'istruzione 16 giugno 1871 e RR. Patenti 9 agosto 1836 e relativa legge 4 agosto 1861 e del Regio Decreto 7 marzo 1875.

Il Ministro — Ricotti.

N. **99.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 20) — **Ritenzioni sulla paga agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico delle masse generali.** — 20 maggio.

Col N. 50 dell'*Istruzione* 25 giugno 1874 (*Atto* N. 108) si sono confermate le preesistenti disposizioni sulle ritenzioni da operarsi a benefizio dell'ordinario dei caporali e soldati.

La dichiarazione di conferma non è però stata esattamente interpretata da tutte le amministrazioni; sicchè, in questo particolare, non havvi uniformità di trattamento.

Per non lasciare dubbi, il Ministero giudica conveniente di dichiarare che dovranno essere soggetti alla ritenzione giornaliera di centesimi 3 sulla paga, a beneficio della massa d'ordinario, i caporali e soldati che, in seguito a loro domanda, ottengono dal comandante del corpo o di distaccamento l'esenzione dal partecipare al rancio in comune, ed anche coloro che fruiscono di brevi licenze.

Sono parimente soggetti alla ritenuta di centesimi 3 i caporali e soldati che, giusta le vigenti disposizioni, ricevono l'ordinario a carico delle masse generali ospedali o di quelle delle scuole o degli istituti militari; ma l'importo delle ritenzioni dovrà essere introitato a beneficio delle masse medesime.

È inteso che la ritenzione non dev'essere operata allorchè per una circostanza qualunque non è fatto l'ordinario in comune, nè quando, facendosi il rancio, per motivi di servizio o di marcia un militare non abbia potuto parteciparvi e riceva perciò i viveri in contanti.

Sono anche esonerati dalla ritenzione i caporali e soldati ammogliati o vedovi con prole esenti dall'ordinario.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° giugno prossimo.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 29 maggio 1875 **Parte 1.**

MAGGIO 25. — Variante all'allegato N. 1 al regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme). *pag.* 175.

» 26. — Apertura del tronco di ferrovia *Molina-Aquila* a complemento della linea *Pescara-Aquila* (ferrovie meridionali). *pag.* 175.

» 27. — Variante all'allegato N. 8 al regolamento di disciplina. (Istruzione per la concessione degli attendenti). *pag.* 177.

» 28. — Modificazione al § 571 del regolamento di disciplina. *pag.* 178.

Atto N. **100.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 55). — **Variante all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme).** — 25 maggio.

Nell'interesse della buona conservazione delle armi questo Ministero intende che non siano distribuite armi agli attendenti che non hanno modo d'intervenire alle istruzioni coll'arme. Epperò al 3° capoverso N. 48 dell'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) è sostituito il seguente:

« Il comandante di corpo ha facoltà di accordare l'auto-
« rizzazione di vestire la divisa speciale anche ad altri atten-
« denti che siano in condizione da non poter intervenire alle
« istruzioni coll'arme per essere al servizio di più ufficiali,
« o perchè distaccati in luoghi ove non possono essere ag-
« gregati a reparti della propria arma; simile concessione può
« pure essere fatta agli attendenti ai quali il comandante stesso,
« per circostanze speciali, stimi opportuno di concedere di
« pernottare fuori del quartiere.

« 48 *bis*. Il segno particolare . . . . . .

Il Ministro — RICOTTI.

N. **101.** — FERROVIE. (Nota N. 37). — **Apertura del tronco di ferrovia *Molina-Aquila* a complemento della linea *Pescara-Aquila* (ferrovie meridionali).** — 26 maggio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 pei trasporti militari in ferrovia al tronco *Molina-Aquila*, che completa la linea *Pescara-Aquila*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutta questa linea *Pescara-Aquila* appariscono dalla seguente tabella che è ora da sostituire a mano nel prontuario delle distanze alla tabella che per il tratto *Pescara-Molina* fece seguito all'*Atto* N. 36, pag. 61 del *Giornale Militare* anno corrente.

Stante l'ultimazione di questa linea, il presidio di Aquila che già faceva capo alle stazioni lontane di Popoli e di Terni risulta provvisto di una propria stazione.

Allorchè però sia da, che per Acquila, si deve tener conto delle sole spese del viaggio, quando cioè non è da considerare la celerità della traslocazione, si continuerà a preferire per principio o per termine del viaggio in ferrovia la stazione di Terni, ogni qualvolta si è diretti o si proviene da località situate lungo alle linee:

Ventimiglia-Genova-Pisa-Roma-Cajanello.
Pisa-Pistoia-Firenze-Foligno-Roma.
Pisa-Empoli-Firenze.
Empoli-Siena-Orte.
Asciano-Grosseto.

Si preferirà invece la stazione di Aquila in ogni altro caso.

Così per esempio nei viaggi fra Genova (che è compresa fra le linee ora enumerate) e Aquila si preferirà la stazione di Terni perchè così facendo il viaggio risulta meno costoso:

Da Genova ad Aquila.

Facendo capo alla stazione di Terni (per soldato).		Facendo capo alla stazione di Aquila (per soldato).	
Da Genova P. B. a Terni Ch. 481. (Vedasi note per l'apertura dei tronchi Orte-Orvieto, Sestri Levante-Spezia).	L. 6,80	Da Genova P. P. a Pescara Ch. 644 (Vedi prontuario). Da Pescara ad Aquila.. » 127 (Vedi tabella).	L. 10,90
Indennità di viaggio per 2 tappe in in ferrovia (Siena-Terni).... » 2, (Vedasi prontuario tappe ed orario in corso).	» 2, »	Indennità di viaggio per 3 tappe in ferrovia (Bologna-Pescara-Aquila).....	» 3, »
Indennità di viaggio per le marcie di Rieti-Antrodoco-Aquila ..	» 3, »		
TOTALE ...	L. 11,80	TOTALE ...	L. 13,90

Nei viaggi invece fra Aquila e Capua (non compresa fra le linee sovra enumerate), il viaggio riesce meno costoso preferendo la stazione di Aquila.

Da Aquila a Capua.

Facendo capo alla stazione di Aquila (per soldato).		Facendo capo alla stazione di Terni (per soldato).	
Da Aquila a Pescara Ch. 127 Da Pescara a Capua » 352 (479.	L. 6,80	3 marcie su strade ordinarie....	L. 3, »
2 tappe in ferrovia (Foggia-Capua)	» 2, »	Da Terni a Capua Ch. 328	» 4,65
		2 tappe in ferrovia (Roma-Capua)	» 2, »
TOTALE ...	L. 8,80	TOTALE ...	L. 9,65

Linea **Pescara-Aquila**

Pescara																	
15	Chieti																
24	9	Manoppello															
29	14	5	Alanno														
32	17	8	4	S. Valentino													
39	24	15	10	7	Torre dei Passeri												
50	35	26	22	18	12	**Bussi**											
58	38	30	25	22	15	4	Popoli										
58	44	35	30	27	20	9	6	Pentima									
63	48	39	35	31	25	13	10	5	Pratola								
67	53	44	39	36	29	18	15	9	5	Solmona							
77	62	53	49	46	39	28	24	19	15	10	Raiano						
85	71	62	57	54	47	36	33	27	23	18	9	Molina					
90	75	66	62	59	52	41	37	32	28	23	13	5	Acciano				
95	80	71	67	64	57	46	42	37	33	28	19	10	6	**Beffi**			
100	86	77	72	69	62	51	48	43	38	34	21	16	11	6	Fontecchio		
105	91	82	77	74	67	56	53	48	43	39	29	21	16	11	6	Campana-Fagnano	
111	96	87	83	80	73	62	58	53	49	44	35	26	22	17	11	6	S. Demetrio
119	104	95	91	88	81	70	66	61	57	52	43	34	30	25	19	14	9	Paganica
127	112	103	98	95	88	77	74	69	64	60	51	42	37	32	27	22	16	8	**Aquila**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **102**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 56). — **Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti)**. — 27 maggio.

Al N. 49 dell'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) è sostituito il seguente:

« 49. Il comandante di corpo, secondo il prescritto del terzo « capoverso del N. 48 del *Regolamento sull'uniforme*, ha pure « facoltà di accordare l'autorizzazione di vestire la divisa spe- « ciale a quegli attendenti che, per particolari circostanze, « non hanno modo di intervenire alle istruzioni coll'arme, ed « a quelli di cui al N. 29 della presente Istruzione ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **103.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 57). — **Modificazione al § 571 del Regolamento di disciplina.** — 28 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al § 571 del succitato Regolamento di disciplina è sostituito quello contenuto nell'allegato che fa seguito al presente Decreto, ed è d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

(Allegato).

§ 571 Di massima tanto in materia penale quanto in materia civile, nessuna citazione nè altro qualsiasi atto giudiziario, che rifletta un militare in servizio effettivo e possa implicare il suo allontanamento dal proprio corpo, può essere notificato ed eseguito, se della notificazione e della futura esecuzione non siasi prima dato avviso al comandante del corpo o distaccamento cui il militare appartiene.

Quando però la competente autorità giudiziaria avesse ommesso di dare un tale avviso, il comandante del corpo o del distaccamento non può opporsi a che la giustizia abbia il suo corso, ma deve riferirne per la via gerarchica al Ministero della guerra.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 4 giugno 1875 Parte 1.

APRILE 18. — Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi. Riparto tra i comuni del contingente assegnato a ciascuna provincia, *pag.* 179.

GIUGNO 3. — Variante al N. 33, dell'*Atto* N. 196, del 1873 relativo alle direzioni di sanità militari, *pag.* 194.

» 3. — Trasferimento della stazione de' reali carabinieri da Zubiena a Mongrando, *pag.* 194.

» 4. — Costituzione, attribuzione e norme di servizio della direzione dei trasporti, *pag.* 194.

Atto N. **104.** — REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DELL'ESERCITO (Nota N. 1). — **Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi. — Riparto tra i comuni del contingente di quadrupedi assegnato a ciascuna provincia.** — 18 aprile.

Con Sovrani Decreti del 18 aprile ultimo scorso sono stati approvati:

a) Il Regolamento per l'esecuzione della legge in data 1° ottobre 1873 per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per i servizi dell'Esercito:

b) Il contingente di cavalli e muli, che nel corrente anno ogni provincia dovrebbe somministrare nel caso in cui dovesse aver luogo la mobilitazione dell'Esercito.

Nel comunicare ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci copia dei sovracitati Sovrani Decreti, del Regolamento per la esecuzione della legge 1° ottobre 1873 e del riparto per provincie dei quadrupedi per l'anno 1875, il Ministro della guerra chiama la loro attenzione sulle seguenti considerazioni:

La requisizione dei cavalli e muli eseguita secondo le disposizioni della legge 1° ottobre 1873, non può tornare di aggravio eccessivo ai proprietari d'equini, poichè, se la legge li obbliga a privarsi dei medesimi in tempo di guerra, dispone in pari tempo che sia loro pagata immediatamente una somma corrispondente al valore reale di ciascun quadrupede, somma che nell'anno corrente potrebbe ascendere sino a lire mille e seicento.

Eppertanto per effetto di detta requisizione i proprietari non sottostaranno a veruna perdita pecuniaria, ma a molti di essi si aprirà il mezzo di cedere a prezzi vantaggiosi parte dei

loro quadrupedi, precisamente al momento, nel quale, in causa della guerra e della chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato, diminuiranno necessariamente i lavori agricoli ed industriali e verrà ad aumentare il prezzo dei foraggi.

L'inosservanza dei precetti contenuti nella legge e sviluppati nel regolamento, ed in particolar modo le frodi nella consegna dei quadrupedi posseduti e nella presentazione dei medesimi alle commissioni incaricate di visitarli o requisirli torneranno di danno principalmente ai proprietari onesti e precisi nell'adempimento delle leggi dello Stato ed ai comuni; dei proprietari in primo luogo, perchè sarebbe menomato per essi il benefizio dell'estrazione a sorte, quando questa cadesse sopra un numero di quadrupedi minore di quello effettivamente esistente nel comune; dei comuni in secondo luogo, perchè la legge, non esonerandoli dal somministrare i quadrupedi loro stati imposti, in caso d'inadempimento devono essi stessi sottostare alla multa di lire trecento per ogni quadrupede non somministrato in tempo, ed alle spese maggiori, che dovesse incontrare il Governo per procurarsi i quadrupedi in sostituzione di quelli non somministratigli dal comune.

Il reciproco interesse rende uno dell'altro solidali i proprietari tutti d'ogni comune della presentazione spontanea ed onesta dei loro equini, la quale torna altresì di beneficio al comune, assicurandolo contro i provvedimenti di una requisizione forzata ed evitandogli le conseguenze del riparto, e dell'applicazione delle multe inflittegli tra i proprietari morosi.

Il contingente dei cavalli e muli, che in quest'anno ciascuna provincia dovrebbe somministrare in occasione di mobilitazione dell'Esercito, è stato stabilito sui dati statistici esistenti presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Sarà però fra breve eseguito un nuovo censimento generale dei cavalli e muli atti al servizio dell'Esercito, ed allora il contingente d'ogni provincia sarà dedotto dai dati che sarà per fornire il censimento medesimo.

Eppertanto giova sperare che le disposizioni, che si comunicano, saranno da tutti giustamente apprezzate e che nella loro applicazione le autorità, cui spetta mandarle ad esecuzione, sapranno impiegare tutta la loro influenza, perchè si raggiunga lo scopo per cui furono dettate, di fornire cioè l'Esercito della qualità e quantità di quadrupedi che gli sono necessari, colla sollecitudine richiesta dallo stato di guerra, apportando il minor aggravio possibile ai proprietari d'equini ed ai comuni.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° ottobre 1873 per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'Esercito;

Visto il parere del consiglio di Stato in data 27 marzo 1875;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento per l'esecuzione della legge succitata, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 18 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi pel servizio dell'Esercito.

Titolo I. — *Riparto annuale dei cavalli e muli da somministrarsi dalle provincie in caso di mobilitazione dell'Esercito.*

Art. 1. Con Decreto Reale in ciascun anno è determinato il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare in occasione della mobilitazione dell'Esercito. (Articolo 3° della legge).

Art. 2. Ciascun prefetto, tosto pubblicato il Regio Decreto di cui all'articolo precedente, provvederà affinchè per cura della deputazione provinciale si proceda al riparto tra i comuni della provincia del contingente assegnatole. (Articolo 4° della legge).

Art. 3. I prefetti, una volta stabilito e pubblicato questo riparto, ne renderanno avvertito il Ministero della guerra, rimettendogliene copia.

Titolo II. — *Ricorsi intorno ai contingenti assegnati.*

Art. 4. I sindaci possono ricorrere in appello al prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli assegnato al proprio comune.

Art. 5. Tale ricorso, per essere preso in considerazione, dovrà essere accompagnato da uno *Specchio statistico dei quadrupedi esistenti nel comune*, conforme all'annesso modello *A*, nel quale siano con tutta precisione riportati:

a) Il nome e cognome dei proprietari di equini, coll'indicazione del loro domicilio;

b) Il numero degli equini da ognuno di essi posseduto, specificando quali di essi siano reputati abili e quali inabili al servizio militare.

Nella colonna *h* dello specchio dovrà indicarsi la causa per la quale reputasi un quadrupede inabile al servizio militare, attenendosi a questo proposito al disposto del titolo 3, art. 18 del presente Regolamento.

Art. 6. La compilazione di questo specchio statistico è obbligatoria solo in caso di ricorso, onde appoggiare con siffatto documento l'appello inoltrato al prefetto della provincia.

Lo specchio statistico di cui sopra, sarà compilato da commissione nominata dalla giunta municipale.

Art. 7. Il prefetto si assicurerà che nello specchio statistico trasmesso non vi siano ommissioni; ed all'uopo potrà fare eseguire un controllo sul posto, mediante invio di apposito impiegato.

Il ricorso sarà sottoposto all'esame della deputazione provinciale, perchè ne possa tener conto, se riconosce fondato il reclamo, nel riparto dell'anno successivo.

Ar. 8. Al riparto dell'anno in corso non può essere fatta veruna modificazione, salvochè dallo specchio statistico trasmesso dal rispettivo comune e fatto verificare dal prefetto, sia dimostrato in modo assoluto, che il contingente assegnato al comune sia superiore al totale degli equini ritenuti abili al servizio militare in esso esistenti.

Art. 9. Solo in questo caso la deputazione provinciale potrà diminuire nell'anno corrente il contingente assegnato al comune che porse reclamo, distribuendo però quel numero di quadrupedi di cui crederà necessario sollevarlo, sopra altri comuni che siano in caso di fare fronte alla richiesta, dimodochè non vada mai diminuito il contingente totale da fornirsi dalla provincia.

Art. 10. I prefetti terranno informato il Ministero della guerra di quelle varianti, che per le sopraesposte ragioni fossero introdotte nel riparto comunale.

Titolo III. — *Operazioni di una prima scelta da eseguirsi per cura dei comuni in caso di mobilitazione.*

Art. 11. Quando in caso di mobilitazione dell'Esercito, o di parte di esso, si addiviene alla requisizione di cavalli e muli, il Ministro della guerra ne renderà avvisati i prefetti.

Nel dispaccio di avviso sarà specificato:

1° Se intendesi levare tutto il contingente assegnato dal riparto annuale, o se solo una frazione ed allora quale frazione di esso;

2° Il giorno in cui le commissioni militari di requisizione comincieranno ad operare.

Il contenuto di questo dispaccio è immediatamente comunicato dai prefetti ai sottoprefetti e a tutti i sindaci della provincia, con quei mezzi più pronti di cui potranno disporre.

Art. 12. Affinchè la intera operazione di riunire, scegliere e requisire i quadrupedi possa procedere in modo ordinato e sollecito, i comuni, ricevuto che abbiano l'avviso di requisizione, procederanno immediatamente alle operazioni di *una prima scelta*, nel modo esposto nei seguenti articoli.

Art. 13. Il sindaco appena ricevuto l'avviso di requisizione lo comunicherà alla giunta municipale; questa nominerà nello stesso giorno una *commissione comunale di 1ª scelta dei quadrupedi*, la quale entrerà subito in attività e comincierà le sue effettive operazioni *al più tardi il giorno susseguente a quello della propria nomina.*

Art. 14. Questa commissione sarà composta di un rappresentante del comune (membro della giunta od altro consigliere comunale) e di due altre persone che siano intelligenti di quadrupedi equini e conoscano le qualità ad essi necessarie per essere abili al servizio militare.

Saranno perciò preferibili, per coprire tale carica, quelle persone, che già prestarono servizio nell'Esercito, non solo come ufficiali, ma anche solo quali sottufficiali o caporali nelle armi di cavalleria e artiglieria, oppure persone che posseggano speciali cognizioni equine.

Il rappresentante del comune è il presidente della commissione di 1ª scelta dei quadrupedi, e ne dirige le operazioni conforme alle comunicazioni ed agli inviti che riceve dal proprio sindaco.

Quando nel comune siavi un veterinario o maniscalco, esso sarà aggiunto alla commissione, senza esserne però membro votante.

Art. 15. Contemporaneamente alla nomina della commissione di prima scelta, la giunta municipale stabilirà *un luogo di riunione* pei quadrupedi del comune, e lo farà conoscere a tutti i proprietari di equini, comunicando loro il ricevuto avviso di requisizione colla ingiunzione di presentare alla commissione indistintamente tutti i cavalli e muli che essi posseggono.

Questo avviso indicherà altresì il giorno in cui avrà luogo la presentazione e l'ora in cui la commissione di prima scelta comincierà ad operare.

Art. 16. Tutti i cavalli e muli esistenti nel comune dovranno essere presentati alla commissione di prima scelta nel giorno e nel luogo stati indicati dalla giunta municipale.

Nè l'aver pattuita la vendita di un quadrupede anteriormente al ricevuto avviso, di cui all'articolo precedente, esimerà il proprietario dal presentarlo alla commissione, quando il quadrupede non sia stato effettivamente venduto e consegnato all'acquisitore.

La multa prescritta dalla legge per il fatto della non presentazione di un quadrupede sarà sempre inflitta a quello nel cui stabile trovavasi il quadrupede nel giorno stabilito per la presentazione alla commissione.

Art. 17. La commissione di prima scelta passa in rivista uno ad uno i quadrupedi appartenenti ad ogni proprietario, impiegandovi il minor tempo posssibile, ma tale da poter ricavare i dati necessari per riempire tutte le colonne dello *Specchio statistico dei cavalli e muli esistenti nel comune*, modello *A* annesso al presente Regolamento.

Questo specchio sarà compilato man mano sul luogo della visita, in *duplice copia*, sotto il dettato del presidente della commissione di prima scelta.

Art. 18. Per riempire le colonne *f* e *g* dello specchio preindicato, cioè per ben distinguere i quadrupedi abili dagli inabili, la commissione si atterrà alle sotto descritte regole.

I cavalli e muli per essere classificati quali abili al servizio dell'Esercito, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Avere compiuti i 4 anni;

2° Avere una statura non inferiore pei cavalli ad 1 metro e 46 centimetri e non inferiore pei muli ad 1 metro e 44 centimetri;

3° Avvicinandosi alla statura minima, bisognerà che i cavalli e muli siano ben tarchiati e controbilancino con robustezza la bassa statura. Il peso di questi quadrupedi non deve essere inferiore ai 350 chilogrammi. Una tale condizione con qualche pratica si riconosce facilmente a vista, e nella maggioranza dei comuni si potrà disporre all'uopo del peso pubblico ivi esistente;

4° Sono da classificarsi sempre fra gli inabili al servizio dell'Esercito, le cavalle pregne quando la gravidanza è visibile a occhio, i quadrupedi ciechi da ambo gli occhi, quelli colle

gambe molto gonfie e rovinate, i zoppi cronici per doglia vecchia, finalmente i quadrupedi affetti da malattie sospette di potere degenerare in moccio o farcino.

Art. 19. I cavalli di lusso, di qualunque prezzo essi possano essere, purchè corrispondano alle condizioni esposte nell'articolo precedente, dovranno essere ugualmente classificati fra i cavalli abili al servizio dell'Esercito.

Art. 20. Ultimata la rivista di cui all'articolo 17 ed in base alle indicazioni scritte sullo specchio statistico modello *A*, la commissione di prima scelta compila l'*elenco dei cavalli e muli reputati abili al servizio dell'Esercito, in seguito alla visita della commissione di prima scelta dei quadrupedi conforme al* modello *B* annesso al presente regolamento.

In quest'elenco comprendonsi solo i cavalli e muli classificati abili al servizio dell'Esercito; *essi devono essere registrati in guisa che i proprietari rimangano disposti per ordine alfabetico.* Questo elenco deve essere pure compilato *in duplice copia.* La colonna *f* rimane provvisoriamente in bianco.

Art. 21. Una copia dello *specchio statistico* ed una dell'*elenco dei quadrupedi abili* (modelli *A* e *B*), firmati ambedue da tutti i membri della commissione, sono rimesse al sindaco dal presidente della commissione.

Le altre copie sono ritenute dalla commissione di prima scelta.

Art. 22. La giunta municipale raduna sollecitamente tutti i proprietari di equini classificati quali abili al servizio dell'Esercito e compresi nell'elenco modello *B* e fa procedere all'estrazione a sorte nel seguente modo.

Art. 23. Pongonsi in un'urna tanti numeri, quanti sono i quadrupedi del comune che, quali classificati abili al servizio dell'Esercito sono registrati sull'elenco modello *B*, quindi chiamansi i proprietari di questi equini per ordine alfabetico, come essi sono già registrati sullo stesso elenco modello *B*, ad estrarre personalmente (o fare estrarre, mediante qualche rappresentante incaricato) un numero o una quantità di numeri corrispondente al numero dei quadrupedi abili posseduti.

Questi numeri, man mano che estraggonsi, si scrivono per cura del segretario od altro impiegato comunale e di un membro della commissione di prima scelta nella colonna *f* delle due copie dell'elenco modello *B* a fianco del quadrupede per il quale il proprietario estrae.

Se un proprietario possiede diversi quadrupedi abili, il primo numero da esso estratto va iscritto a fianco di quel suo qua-

drupede che è iscritto per il primo sull'elenco, il secondo numero a fianco del 2° quadrupede, e così di seguito.

In tal guisa viensi a stabilire un ordine determinato, secondo il quale i quadrupedi abili del comune devono essere presentati alla commissione di requisizione militare.

In mancanza del proprietario o di un suo rappresentante il sindaco estrae i numeri per gli individui assenti.

Art. 24. Stabilito così colla sorte l'ordine col quale i quadrupedi abili del comune vengono a cadere sotto la leva, ogni giunta municipale designa un numero di essi, uguale al doppio del contingente che il comune deve fornire. Questa doppia quota sarà presentata alla commissione di requisizione militare, la quale farà sopra di essa la sua scelta definitiva.

Art. 25. La doppia quota del contingente comunale sarà presentata alla commissione di requisizione militare da un membro della commissione di prima scelta, il quale recherà seco la copia posseduta dalla commissione dello specchio statistico e dell'elenco dei quadrupedi abili, conforme ai modelli *A* e *B*.

Art. 26. Nei grandi centri di popolazione, come sono le città principali del regno, la giunta municipale, onde ripartire il lavoro secondo le esigenze, istituirà due o più commissioni comunali di prima scelta dei quadrupedi, adattandole nel modo che crederà più opportuno alle divisioni amministrative delle città, quali sono i rioni, quartieri, sezioni, ecc., ecc.

Titolo IV. — *Presentazione della doppia quota del contingente comunale alle commissioni di requisizione militari.*

Art. 27. Fino al luogo, ove funziona la commissione di requisizione militare, le spese di manutenzione e di trasporto dei quadrupedi, spettano senza rimborso ai proprietari.

I quadrupedi vengono presentati alla commissione di requisizione seguendo l'ordine dell'estrazione a sorte.

Art. 28. Tutti i quadrupedi presentati alla commissione di requisizione militare dovranno essere provveduti di solida capezza munita di due corde. I cavalli e muli dovranno essere inoltre in tale stato di ferratura, che non occorra un'immediata ferratura nuova.

Ove ad un quadrupede requisito mancasse la capezza, oppure fosse inservibile, esso sarà provveduto per cura della commissione di requisizione di una capezza dei magazzini militari; ma in tal caso il prezzo di tariffa della capezza sarà difalcato dal prezzo di stima del quadrupede.

Così pure, quando occorra far ferrare subito un cavallo o

mulo requisito prima di instradarlo per la sua destinazione, il prezzo della ferratura, in lire italiane 1 per piede, sarà difalcato dal prezzo di stima.

La decisione sopra quanto è detto in questo articolo, spetta al commissario militare della commissione di requisizione.

Art. 29. Il commissario militare della commissione di requisizione, accetta o rifiuta i quadrupedi presentati dai comuni. *Le sue decisioni sono inappellabili.*

Art. 30. Il membro della commissione comunale di prima scelta, che presenta i quadrupedi, prende nota nel suo elenco modello *B* dei quadrupedi rifiutati dal commissario militare, annotando nella colonna osservazioni la causa del rifiuto.

Art. 31. Quando in causa delle qualità scadenti della doppia quota del contingente di quadrupedi presentato da un comune, la commissione di requisizione militare non trova da prelevare il completo contingente impostogli, essa, valendosi dell'elenco dei quadrupedi abili (modello *B*) di cui è munito il membro della commissione di prima scelta, che presenta i quadrupedi, ordina la sollecita presentazione, seguendo l'ordine di estrazione di una frazione sufficiente, oppure anche della totalità dei cavalli e muli abili rimasti disponibili nel comune.

La commissione di requisizione militare fissa il giorno e l'ora di questa seconda presentazione.

Le giunte municipali devono ottemperare senz'altro e con ogni possibile celerità all'invito ricevuto.

Art. 32. Qualora colla presentazione della totalità dei cavalli e muli reputati abili dalla commissione comunale di prima scelta, la commissione di requisizione militare non riesca a levare l'intero contingente prestabilito di quadrupedi, è imposta al relativo comune, a tenore di legge (articolo 11), una multa di L. 300 per ogni quadrupede non somministrato.

La commissione di requisizione militare redigerà in tal caso apposito processo verbale in duplice copia, constatante il fatto e indicante il numero di quadrupedi mancante per completare il contingente.

Una di queste due copie è rilasciata al sindaco del comune interessato, e l'altra trasmessa al prefetto della provincia, il quale curerà l'applicazione della multa, a tenore dell'art. 11 della legge.

Art. 33. La commissione di requisizione militare cercherà di completare il contingente procedendo ad acquisti privati nel limite di prezzo stabilito dall'art. 10 della legge.

Art. 34. Se la commissione di requisizione militare non trova modo, nel termine di tempo fissatogli dal Ministero della guerra per le sue operazioni, di completare, mediante acquisti a trattativa privata, a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al comune, essa procede nel comune stesso alla requisizione per espropriazione, fino a raggiungere il totale del contingente comunale, pagando i quadrupedi a prezzo di stima, anche sopra il prezzo massimo di cui all'art. 10 della legge; la spesa eccedente questo prezzo massimo ricadrà sul comune il quale è pur sempre soggetto alla multa di L. 300 per ogni quadrupede non somministrato. (Art. 12 della legge).

Art. 35. Il comune deve rivalersi delle spese e multe incorse in forza degli articoli 11 e 12 della legge come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi, sui proprietari, che ad onta dell'avuto precetto, non avessero presentato i cavalli e muli da loro posseduti, alla commissione comunale di prima scelta dei quadrupedi. (Art. 13 della legge).

Art. 36. Anche quando la commissione di requisizione militare avesse trovato da prelevare tra i quadrupedi presentati dal comune l'intero contingente prestabilito, sono pur sempre soggetti alla multa di L. 300 a benefizio però in questo caso della cassa del comune quei proprietari, che senza giustificato motivo, non avessero ubbidito al precetto di presentare i propri quadrupedi alla commissione comunale di prima scelta, o che dopo le operazioni di questa commissione, cambiassero il quadrupede che devono presentare alla commissione militare di requisizione, sostituendovi in sua vece altro che non corrispondesse al relativo numero di estrazione. (Articolo 13 della legge).

Art. 37. I proprietari di quadrupedi che intendessero di valersi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge, di presentare cioè altro quadrupede in sostituzione del proprio, avvertiranno che essi sono obbligati di presentare alla commissione militare di requisizione simultaneamente al proprio quadrupede, quell'altro che essi desiderano di consegnare in sua vece.

Tali quadrupedi di surrogazione devono essere non solo buoni ed atti al servizio dell'Esercito e privi di qualsiasi difetto, ma devono avere un numero di estrazione più elevato di quello appartenente all'ultimo quadrupede della doppia quota (di cui agli articoli 23 e 24 del presente Regolamento) dei quadrupedi che deve presentare il comune dal quale proviene il quadrupede di surrogazione. Tal fatto deve risultare da apposito attestato firmato dal sindaco di quel comune.

In tal guisa e attenendosi alla sopraesposta condizione di numero d'estrazione, il proprietario di quadrupedi presenterà dunque alla commissione militare di requisizione insieme al proprio l'altro quadrupede che offre in cambio, affinchè se desso è riconosciuto idoneo, questo secondo quadrupede possa essere immediatamente consegnato invece del primo; che se tale quadrupede di surrogazione non fosse presente, la commissione militare requisirà senz'altro il primo.

Titolo V. — *Composizione delle commissioni di requisizione militari.*

Art. 38. Ogni commissione di requisizione militare è composta di due membri effettivi; cioè:

Di un ufficiale dell'Esercito, commissario militare, nominato dal Ministero della guerra, e

Di un commissario civile (consigliere provinciale) designato preventivamente dal consiglio provinciale.

Art. 39. A questi due commissari è aggiunto come aiuto un veterinario (militare o borghese).

Il veterinario non ha voto.

Art. 40. Nella stima dei quadrupedi si osservano le seguenti formalità:

I quadrupedi accettati dal commissario militare si presentano uno ad uno ai tre periti stimatori. Ogni perito, a parte e segretamente, comunica il suo prezzo di stima alla commissione di requisizione, la quale fa registrare i tre prezzi di stima e ne fa la media. Questa media è pubblicata, mentre che i tre prezzi parziali di stima restano segreti.

Art. 41. L'importanza dell'ufficio di questi stimatori richiede uomini specialmente intelligenti, probi ed imparziali, e dei quali perciò possa supporsi che cureranno con ogni studio tanto l'interesse dello Stato che quello dei proprietari.

Art. 42. Ai proprietari, cui si requisiscono quadrupedi, è rilasciato un buono firmato dai due membri effettivi della commissione militare di requisizione, contenente l'indicazione della somma devoluta al proprietario, a tenore della stima dei periti.

Questo buono è riscuotibile, in quella guisa, che sarà stabilita nell'istruzione pel funzionamento delle commissioni militari di requisizione, alla tesoreria della rispettiva provincia.

Art. 43. La decisione sull'attitudine al servizio dell'Esercito dei quadrupedi presentati alla commissione di requisizione

spetta unicamente al commissario militare. Le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 44. In caso che i proprietari facessero delle rimostranze contro il prezzo di stima, queste devono essere dirette al commissario civile e spetta ad esso di decidere in proposito. Le sue decisioni sono ugualmente inappellabili.

Art. 45. Il commissario militare è in facoltà di rifiutare un quadrupede da esso già accettato come abile al servizio dell'Esercito quando fosse dai periti tassato di un prezzo di stima così elevato, che egli ne giudichi leso l'interesse dello Stato.

Annotato il fatto nella colonna osservazioni dell'elenco dei quadrupedi abili modello *B*, si passa senza altro alla rivista del quadrupede che porta il numero susseguente di estrazione.

Art. 46. Le commissioni di requisizioni militari saranno, in massima generale, una per ogni circondario dello Stato.

Sarà indicato ai prefetti il luogo ove esse devono funzionare.

Le commissioni di requisizione stanno ferme; spetta ai comuni di condurre al luogo, ove esse risiedono, il proprio doppio contingente di quadrupedi.

Le commissioni di requisizioni militari saranno già nominate in tempo di pace.

Il Ministro della guerra si riserva di pubblicare apposita istruzione per queste commissioni di requisizione dalla quale emergeranno tutti i maggiori particolari ad esse relativi.

Titolo VI. — *Rivista dei cavalli e muli per parte del Ministero della guerra.*

Art. 47. In virtù del disposto dell'articolo 5 della legge, il Ministro della guerra può ordinare in tempo di pace, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli, per riconoscere quali siano atti al servizio militare.

Art. 48. Il Ministro della guerra può ordinare una simile rivista simultaneamente per tutte le provincie dello Stato, ovvero in alcune soltanto; esso può anche limitarsi ad ordinare una rivista solo in alcuni comuni.

Art. 49. Tale rivista sarà fatta precedere da avvisi da pubblicarsi in tutte quelle provincie e comuni in cui essa dovrà avere luogo.

Tali avvisi indicheranno pure il giorno della rivista ed il luogo di riunione dei quadrupedi.

Art. 50. I sindaci, mediante precetto personale, ingiungeranno ai proprietari di equini di presentare senza eccezione tutti i

cavalli e muli da loro posseduti nel giorno e luogo stabiliti dall'ordine di revisione.

Al proprietario che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, sarà inflitta una multa di L. 50 a benefizio delle casse dello Stato.

Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare nel determinare il contingente del rispettivo comune (Art. 5 della legge).

Art. 51. Il Ministro della guerra incaricherà ufficiali dell'Esercito dell'esecuzione di questa rivista.

Art. 52. In ogni comune sarà presente alla rivista il sindaco od altro rappresentante comunale da esso delegato.

Art. 53. I proprietari che avranno un valido motivo, che loro impedisca di presentare il quadrupede o qualcuno dei quadrupedi di loro proprietà, dovranno presentarsi in persona all'ufficiale revisore, oppure inviare un loro agente, e produrre un attestato vidimato dal sindaco, dal quale risulti la causa della non avvenuta presentazione. L'ufficiale revisore è in diritto di recarsi al domicilio del proprietario per visitare il quadrupede non presentato.

Art. 54. Saranno posti a disposizione degli ufficiali revisori quei dati statistici equini di cui dispongono le giunte municipali, deputazioni provinciali e comizi agrarii, ovvero dopo l'esecuzione del censimento generale o di anteriori riviste militari, i dati risultanti da tali operazioni.

Art. 55. Ultimata la rivista in ogni comune, l'ufficiale revisore, in caso di constatate mancate presentazioni, senza che abbia avuto luogo per parte dei proprietari la dovuta denuncia, quale è prescritta dall'articolo 53 del presente Regolamento, compila apposito processo verbale in duplice copia.

Di queste copie una è rilasciata al sindaco del comune interessato, e l'altra trasmessa al prefetto della provincia, affinchè provveda per l'applicazione della multa di L. 50, secondo il disposto dell'articolo 5 della legge.

Dato a Napoli, addì 18 aprile 1875.

D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

MODELLO A

SPECCHIO STATISTICO *dei cavalli e muli esistenti nel comune di* ..... (1)

NOME E COGNOME dei proprietari di equini *a*	Domicilio dei proprietari *b*	Cavalli *c*	Muli *d*	SEGNI PARTICOLARI (2) *e*	Abile al servizio dell'esercito *f*	Inabile al servizio dell'esercito *g*	CAUSA per cui un quadrupede reputasi inabile al servizio dell'esercito (3) *h*	OSSERVAZIONI *i*
Marco Briganzi .	Via Lata N. 12	»	1	Morello, balzano sulla destra posteriore, statura 1m,39. — Età anni 11	»	1	Per deficienza di statura	
Emilio Mazza .	Vicolo Cieco N. 17	1	»	Cavallo intero, morello zaino. — Età anni 9. — Statura 1m,48 .	1	»	»	
Id. .	Id.	»	1	Morello maltinto, statura 1m,47. Stella in fronte prolungata fra le nari. — Età anni 9 . . .	»	1	Zoppo sopra ambo le spalle per doglie vecchie.	
Antonio Regoli .	Via Corso Reale N. 119	1	»	Femmina, baja, statura 1m,62, bevente in bianco d'ambo le narici, balzana sulla destra posteriore. — Età anni 9	1	»	»	
Id. .	Id.	1	»	Castrato grigio pomelato, statura 1m,49, coda e criniera nera, cieco d'ambo gli occhi — Età anni 14.	»	1	Cieco d'ambo gli occhi.	
Id. .	Id.	»	1	Bajo, statura 1m,47, balzano sulle due anteriori. — Età anni 5 .	1	»	»	

X, il giorno 187 *Firma dei componenti la commissione* N. N. N. N. *Firma del Sindaco* N. N.

Annotazioni. — (1) Nei grandi centri di popolazione, in cui sarà necessario di istituire più di una commissione comunale di 1ª scelta dei quadrupedi, si indicherà oltre al comune, pure il rione, quartiere, sezione, ecc. ecc., in cui la commissione eseguisce le sue operazioni.

(2) Nella colonna *e* si indicherà il sesso del quadrupede, il suo mantello, la sua statura, l'età e quei segni particolari principali occorrenti per poter riconoscere l'identità del quadrupede in caso di tentato scambio per parte del proprietario.

(3) Nella colonna *h* deve annotarsi la causa per cui il quadrupede reputasi inabile al servizio militare, attenendosi alle regole specificate all'art. 3°, N. 18, del presente regolamento.

MODELLO B

ELENCO *dei cavalli e muli reputati abili al servizio dell'esercito in seguito alla visita della commissione di 1ª scelta dei quadrupedi del comune di* (1)

NOME E COGNOME dei proprietari di equini (2) *a*	Domicilio dei proprietari *b*	Cavalli *c*	Muli *d*	SEGNI PARTICOLARI (3) *e*	Numero estratto (4) *f*	OSSERVAZIONI *g*
Alvisi Ferdinando . .	Via Corso Reale N. 119	1	»	Femmina, baja, statura 1m,62 — bevente in bianco d'ambo le narici. — Età anni 9 .		
Id. . .	Id.	»	1	Bajo, statura 1m,67 — balzano sulle due anteriori. — Età anni 5		
Appiani Giorgio . .	Via S. Marco N. 70	»	1	Grigio, statura 1m,46 — striscia nera sulla groppa. — Età anni 10		
Belgioioso Marco . .	Via Ferdinanda N. 82	1	»	Cavallo intero, statura 1m,59 — morello zaino. — Età anni 8		

X, il giorno *187*

Firma del Sindaco
N. N

Firma dei componenti la commissione comunale di 1ª scelta dei quadrupedi
N. N.
N. N.
N. N.

Annotazioni. — (1) Nei grandi centri di popolazione, in cui sarà necessario di istituire più di una commissione di 1ª scelta, si indicherà oltre al comune pure il rione, quartiere, sezione, ecc. ecc., in cui la commissione eseguisce le sue operazioni.
(2) In questa colonna i cognomi dei proprietari saranno disposti per ordine alfabetico.
(3) Nella colonna *e* i segni particolari vanno riportati con tutta esattezza come trovasi sullo specchio statistico, mod. A.
(4) Nella colonna *f* durante l'estrazione a sorte si nota man mano il numero od i numeri estratti da ogni proprietario; se un proprietario possiede più di un quadrupede abile, il primo numero da esso estratto, va scritto a fianco di quel suo quadrupede che è iscritto il primo sull'elenco, il secondo numero a fianco del secondo quadrupede, e così di seguito.

N. **105**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 41). — **Direzioni di sanità militare. Variante al N.° 33 dell'*Atto* 196 del 1873**. — 3 giugno.

In conformità delle disposizioni del *Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario militare* in data 20 maggio scorso, al N° 33 dei provvedimenti esecutivi contenuti nell'*Atto* 196 del 1873 va sostituito il seguente:

33. « Il personale di ciascuna direzione di sanità militare « si divide in *stato maggiore* e *compagnie di sanità militare*. « Nello stato maggiore sono compresi tutti gli ufficiali farma- « cisti e scrivani locali, addetti agli ospedali militari dipen- « denti dalla direzione di sanità; nella compagnia, la truppa « di sanità.

« In ciascuna direzione di sanità vi dev'essere un *aiutante « maggiore in* 1° ed altrettanti *aiutanti maggiori in* 2° quanti « gli ospedali dipendenti dalla direzione ».

Le nomine degli ufficiali medici aiutanti maggiori avranno luogo a senso dei §§ 213 e 214 del regolamento di disciplina; e s'intendono quindi soppressi gli *Atti* N° 9 e 91 del 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **106**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 9). — **Trasferimento di stazione da Zubiena a Mongrando**. — 3 giugno.

La stazione dei carabinieri reali stabilita presentemente a Zubiena (legione Torino, provincia di Novara) è trasferta a Mongrando.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **107**. — SERVIZIO TRASPORTI (Nota N. 1). — **Costituzione, attribuzioni e norme di servizio della direzione dei trasporti**. — 4 giugno.

1. Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una *direzione dei trasporti* il cui ufficio è di studiare e preparare tutte le disposizioni da attuarsi tanto in tempo di pace quanto in caso di guerra per assicurare la regolare e celere esecuzione dei trasporti militari sulle ferrovie, sulle strade ordinarie e per acqua.

2. La direzione dei trasporti comprende *un ufficio del direttore* e *tre sezioni* corrispondenti ai grandi riparti della rete ferroviaria del regno.

3. Il direttore è un colonnello ed è nominato dal Ministro della guerra.

Ciascuna delle tre sezioni ha capo il commissario militare presso la società ferroviaria che ha l'esercizio del rispettivo riparto di rete.

Alla direzione dei trasporti è inoltre addetto quel numero di ufficiali inferiori che sarà ravvisato necessario dal comandante il corpo di stato maggiore, il quale ne stabilirà anche il riparto fra le varie sezioni.

4. Gli studi della direzione dei trasporti abbracciano essenzialmente i seguenti oggetti:

a) Comunicazioni ferroviarie: Leggi e regolamenti che si riferiscono alle ferrovie in genere. — Servizio cumulativo fra le società. — Differenze d'organismo fra le società. — Stato e sviluppo della rete per ciascuna società. — Organismo speciale di ciascuna società. — Piante del personale. — Dati tecnici sulle linee e sulle stazioni. — Situazione del materiale mobile. — Dati tecnici e statistici sulle ferrovie estere. — Esame dei progetti di nuove linee o tronchi.

b) Comunicazioni ordinarie: Relazioni delle strade ordinarie colle ferrovie. — Elenco degli abitati corrispondenti ad una stessa stazione ferroviaria. — Comunicazioni ordinarie che fiancheggiano o prolungano le comunicazioni ferroviarie. — Viabilità del territorio estero di confine.

c) Comunicazioni per acqua: Vie ferrate ed ordinarie che possono essere sostituite con comunicazioni per acqua. — Statistica dei mezzi di trasporto ordinari e straordinarii. — Affluenza normale ai varî porti.

d) Statistica militare nei suoi rapporti coll'esecuzione dei trasporti: Circoscrizione militare. — Dislocazione dei corpi e distaccamenti. — Classi in congedo per distretto. — Quadrupedi e centri di requisizione. — Mezzi d'alloggio nei luoghi di tappa. — Dislocazione del materiale di mobilitazione. — Personale militare pratico del servizio ferroviario.

5. Alla direzione dei trasporti sono inoltre attribuiti i seguenti incombenti:

Valutazione logistica della produttività dei mezzi di trasporto e progetti per aumentarla.

Preparazione dei progetti per l'esecuzione dei trasporti militari d'ogni specie per la mobilitazione, pel concentramento, sulle linee di tappa e sul teatro d'operazione. — Studio delle norme relative all'uso ed alle preferenze delle vie ferroviarie e marittime. — Compilazione di prontuari per còmputi di spese di trasporto, per la determinazione dei viaggi più brevi e per l'assegnazione dei luoghi di tappa nei viaggi in ferrovia. —

Compilazione di regolamenti pei trasporti. — addestramento di personale militare nel servizio ferroviario. — Compilazione dei quadri di formazione per l'impianto del servizio militare presso le stazioni e nei porti.

6. La direzione dei trasporti potrà essere incaricata dal Ministero della guerra della preparazione dei progetti pei movimenti di truppa che occorre di fare in tempo di pace in occasione di cambi di guarnigione, di campi e grandi manovre, di chiamate e licenziamenti di classi e simili.

In questi casi essa è anche incaricata di prendere gli occorrenti concerti colle società ferroviarie.

7. D'ordine del Ministro della guerra, ufficiali della direzione dei trasporti potranno esser messi a disposizione dei comandanti militari territoriali in occasione dei movimenti di truppa di cui al N. precedente.

8. Il comandante il corpo di stato maggiore potrà di propria iniziativa mandare su qualunque parte della rete ferroviaria sia i commissari militari pel disimpegno delle incombenze loro attribuite dal regio decreto 26 luglio 1874, sia altri ufficiali della direzione dei trasporti per l'esecuzione di studi inerenti alle attribuzioni della direzione stessa.

9. Gli studi ed i lavori della direzione dei trasporti sono essenzialmente collettivi. Ciascuna sezione però si occupa più specialmente di quanto ha tratto alla propria rete, e delle comunicazioni ordinarie e per acqua che vi hanno più diretta attinenza.

Per ciò che riguarda la statistica militare e la viabilità del territorio estero di confine, il direttore ripartirà il lavoro fra le varie sezioni o lo assegnerà ad una di esse, com'egli crederà più opportuno.

10. La direzione dei trasporti serve in massima d'intermediario nelle relazioni del Ministero della guerra colle società ferroviarie e di navigazione, per tutto ciò che riguarda l'impiego delle ferrovie e delle comunicazioni per acqua nei trasporti militari. *Il Ministro* — Ricotti

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19 Pubblicato l'11 giugno 1875. **Parte 1.**

GIUGNO 1. — Pubblicazione dell'appendice 1ª al regolamento d'esercizio e di evoluzioni per la cavalleria, e *modificazioni* al tomo 2° del regolamento stesso, *pag.* 197.

» 2. — Dotazioni permanenti di carte geografiche e topografiche pei comandi generali, di divisione, brigata di fanteria o cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria e genio, *pag.* 198.

» 3. — Esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 199.

» 4. — Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri, e carabinieri a piedi congedati dopo 19 o più anni di servizio, *pag.* 199

» 7. — Legge che modifica le leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, *pag.* 199.

» 8. — Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sedi di direzioni o sezioni di commissariato, *pag.* 202.

» 9. — Materie d'insegnamento agli ufficiali allievi alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio, *pag.* 203

» 10. — Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 206.

» 10. — Errata-corrige al regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario, *pag.* 206.

Atto N. **1068**. — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 4). — **Pubblicazione dell'appendice 1ª. — Istruzione col moschetto. — Scuola in cacciatori. — Istruzione colla pistola a rotazione. — Pubblicazione di *modificazioni* al tomo 2° del suddetto regolamento.** — 1° giugno 1875.

Sono pubblicate:

a) *L'istruzione col moschetto, la scuola in cacciatori* e *l'istruzione colla pistola a rotazione*, formanti l'*appendice* 1ª al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria;

b) *Modificazioni* al tomo 2° del suddetto regolamento derivanti essenzialmente dalla nuova bardatura adottata per la cavalleria di cui l'atto 57 dell'anno corrente.

Del primo fascicolo ogni ufficiale dell'arma di cavalleria e del corpo di stato maggiore e così pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'esercito ha obbligo di provvedersi una copia. Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria: ogni squadrone quattro copie a spese della massa generale uomini. Per le richieste e per i pagamenti i capi di servizio si regoleranno a senso dell'*Atto* N. 253 del 1872. Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale militare*. Il prezzo è di cent. 20 per le copie chieste al Ministero e di centesimi 25 per quelle richieste ai distretti od all'editore.

Del secondo fascicolo saranno date gratuitamente tante copie quante, dell'*Istruzione a*), ne saranno richieste al Ministero e sarà anche in vendita presso l'editore del *Giornale militare* a centesimi 20 la copia. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **109.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 24). — **Dotazioni permanenti di carte geografiche e topografiche pei comandi generali, comandi di divisione territoriale, comandi di brigata di fanteria o di cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria o del genio.** — 2 giugno.

I comandi generali, i comandi di divisione territoriale, i comandi di brigata di fanteria o di cavalleria ed i comandi territoriali d'artiglieria o del genio sono autorizzati a richiedere alle biblioteche militari divisionali le carte geografiche e topografiche che loro possono occorrere, secondo il riparto che verrà comunicato dal Ministero ai comandi generali.

Detto riparto stabilisce la specie delle carte, e il quantitativo delle copie.

Il caricamento delle biblioteche militari divisionali sarà perciò aumentato in proporzione del bisogno, in modo cioè che esse possano soddisfare alle richieste dei succitati comandi ed al servizio generale della biblioteca.

Le carte che in questo modo verranno date in consegna ai comandi continueranno amministrativamente a rimanere in caricamento alle biblioteche militari divisionali; le richieste saranno fatte colle norme stabilite pel ritiro di libri e perciò rinnovate ogni due mesi ed ogni qualvolta un comando cambia di titolare.

La specie delle carte ed il quantitativo delle copie essendo in relazione colla sede di ciaschedun comando, ne consegue che un comando di brigata allorchè, cambiando di guarnigione, cambia di divisione territoriale dovrà restituire alla biblioteca le carte che ha in consegna, richiedendo poscia alla biblioteca della divisione territoriale nella quale sarà trasferto quelle altre che sono stabilite pei comandi di brigata di tale divisione.

Nell'assegnare queste carte non si è tenuto conto di quelle dei dintorni dei presidi a grande scala e di alcune altre speciali; queste carte potranno essere acquistate dai comandi che ne abbisognano coll'indennità fissa per spese d'ufficio, e rimarranno in caricamento ai comandi stessi e non alle biblioteche.

Col presente *Atto* sono infine abrogate tutte le disposizioni date anteriormente per le dotazioni di carte che le biblioteche militari dovevano fornire ai vari comandi, epperciò le carte che a questo titolo erano state prelevate dovranno essere restituite alle biblioteche.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **110.** — SCUOLE D'EQUITAZIONE DI PRESIDIO (Nota N. 1). — **Esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi.** — 3 giugno.

Ora innanzi non sarà più trasmesso a questo Ministero il rapporto generale e gli elenchi modello *D* sull'esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi prescritti dal N. 18 della Circolare N. 27 del 15 ottobre 1868.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **111.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 50). — **Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri, e carabinieri congedati dopo 12 o più anni di servizio.** — 4 giugno.

I comandanti delle legioni dei reali carabinieri sono autorizzati a rilasciare il certificato modello N. 61, di cui l'*Atto* 193 del 1874, anche agli appuntati carabinieri e carabinieri reali semplici che vengono congedati dopo 12 o più anni di servizio.

Dovranno però avvertir bene a costoro che se un tale documento potrà loro facilitare il conseguimento di qualche impiego presso amministrazioni pubbliche o private non servirà però per ottenere ad essi la nomina a scrivani locali od a scrivani locali assistenti per parte dell'amministrazione della guerra, tali impieghi continuando ad essere esclusivamente riservati ai sottufficiali congedati dall'Esercito con 12 anni di servizio effettivo sotto le armi ed aventi meno di 40 anni di età.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **112.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 51). — **Legge portante modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito.** — *Gazzetta Ufficiale del regno*, N. 133, 9 giugno 1875, *N. 2532* (*serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 7 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e le Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I cittadini dello Stato, che concorrono alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'Esercito, in data 20 marzo 1854, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno nel quale compiranno il 39° anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi abbligo al ser-

vizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª).

Art. 2. I cittadini, di cui all'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Art. 3. Gli inscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigènti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale.

Alla stessa categoria faranno passaggio i sottufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto.

Art. 4. Gli uomini di prima categoria sono obbligati in tempo di pace a prestare cinque anni di servizio sotto le armi se ascritti alla cavalleria, e tre anni se ascritti ad altra arma.

Art. 5. I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

I volontari di un anno così ascritti alla prima categoria conferiscono al fratello il diritto all'assegnazione alla terza categoria.

Art 6. Nell'assumere l'arruolamento i volontari di un anno pagheranno alla cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con Decreto Reale; e durante la loro permanenza sotto le armi riceveranno gli assegni di semplice soldato.

Tale somma non potrà sorpassare le lire 2000 per i volontar che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e lire 1500 per gli altri.

È pertanto abrogata la condizione imposta dal numero 2 dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, N. 349, ai giovani che aspirano al volontariato di un anno.

Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge sopraccitata contrassero l'arruolamento in tale qualità, o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima, ben inteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del 39° anno di età.

Art. 7. È esteso fino al 26° anno di età il ritardo della chiamata sotto le armi, concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, N. 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole

tecniche e commerciali superiori, ed è accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Questa concessione è estesa anche al giovine che, assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studi dai quali non possa essere distolto senza grave pregiudizio pel suo avvenire;

b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Art. 8. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di di quest'anno non dia prova d'aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi.

Art. 9. Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 10. La disposizione dell'art. 4 della legge 19 luglio 1871. N. 349, è abrogata.

Art. 11. A datare dal 1° luglio 1876, è tolta la facoltà di fare passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria mediante il pagamento di una somma, come era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349.

Art. 12. La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di anni due dalla ottenuta riforma.

Art. 13. Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, mandati in congedo illimitato: coloro però che fanno parte del contingente di 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 14. È fatta facoltà al Ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni 8.

Egli potrà inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che, ultimata la loro ferma d'obbligo, intendano di proseguire il servizio.

Art. 15. Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli e nell'11 della presente legge saranno anche applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'esercito, sotto le armi od in congedo illimitato.

Art. 16. I militari, che alla data della promulgazione della presente legge si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi.

Art. 17. Il governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **113.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO MILITARE (Nota N. 1). — **Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sede di direzioni o sezioni di commissariato.** — 8 giugno.

Affinchè i servizi eventuali di commissariato militare nei luoghi che non sono sede di direzione o di sezione di commissariato siano regolati in modo uniforme, il Ministero determina che le relative incumbenze vengano deferite al comandante del presidio, il quale può, quando abbia ufficiali dipendenti, affidarne l'incarico ad uno di essi di volta in volta, ed a misura che si presenta il bisogno.

I direttori di commissariato, sotto la cui vigilanza è posto il servizio, comunicheranno pertanto, per tali occorrenze, coi singoli comandanti di presidio, e col mezzo di questi avrà parimenti luogo la corrispondenza fra la direzione di commissariato e l'ufficiale incaricato del servizio.

Dovranno essere in tal guisa delegati quei soli servizi eventuali cui le direzioni di commissariato non possono provvedere col personale proprio, per la ragguardevole distanza della sede della direzione.

Rimane per conseguenza abrogato il N. 33 dell'istruzione 8 dicembre 1870, inserta a pag. 1073 del *Giornale Militare*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **114**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 7). — **Materie d'insegnamento agli ufficiali allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e del genio.** — 9 giugno.

Alle tabelle N. II e IV, che fanno seguito al regolamento della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio in data 15 agosto 1863, sono sostituite le seguenti in luogo di quelle indicate nell'*Atto* N. 199 dell'8 ottobre 1872.

4° ANNO DI CORSO.

Materie di studio.

	Numero delle lezioni all'anno per gli allievi	
	d'artiglieria	del genio
1. Meccanica applicata, composizione e calcolo delle macchine.	80	80
2. Materiale d'artiglieria (parte descrittiva).	80	»
3. Ponti militari	15	15
4. Corso di costruzioni architettoniche (1ª parte) . . .	»	50
5. Architettura civile e militare	»	10
6. Fortificazione permanente (1ª parte)	30	30
7. Attacco e difesa delle piazze forti	20	20
8. Nozioni sul materiale d'artiglieria	»	50
Totale lezioni . . . N.	225	255

Disegni ed applicazioni varie.

	Numero delle ore di disegno all'anno per gli allievi	
	d'artiglieria	del genio
1. Disegni diversi di organi meccanici: rilevamento dal vero di una macchina e verificazione della stabilità di una delle sue parti	200	200
2. Disegni di una bocca da fuoco e di un affusto del materiale italiano	60	»
3. Disegni a matita di opere di fortificazione e di un progetto d'attacco di una piazza forte	30	30
4. Disegni diversi di architettura	»	150
Totale ore di disegno . . . N.	290	380

2° ANNO DI CORSO.

Materie di studio.

	Numero delle lezioni all'anno per gli allievi	
	d'artiglieria	del genio
1. Balistica	60	»
2. Impiego dell'artiglieria in guerra e costruzione delle batterie	60	60
3. Materiale d'artiglieria (parte teorica)	55	»
4. Fortificazione permanente (2ª parte)	»	50
5. Geodesia	»	40
6. Corso di costruzioni architettoniche (2ª parte) . . .	»	60
7. Composizione architettonica	»	(a)
8. Fabbricazione del materiale d'artiglieria	40	»
9. Geografia militare	30	50
Totale lezioni . . N.	265	260

Disegni ed applicazioni varie.

	Numero delle ore di disegno all'anno	
	d'artiglieria	del genio
1. Soluzione di un problema di balistica con calcoli e rappresentazioni grafiche occorrenti	30	»
2. Progetto completo, calcoli e disegni di una bocca da fuoco e di un affusto o di un carro dietro condizioni date .	60	»
3. Progetto completo, calcoli e disegni di un fabbricato militare	»	200
4. Progetto di difilamento coi relativi particolari rappresentati a parte	»	50
5. Disegni relativi al corso di costruzioni architettoniche .	»	30
Totale ore di disegno . . . N.	90	280

(a) Vedi le ore di disegno assegnate.

QUADRO DI COEFFICIENTI D'IMPORTANZA

1° ANNO DI CORSO.

Materie.	Coefficienti Allievi d'artiglieria	Coefficienti Allievi del genio
Meccanica applicata alle macchine	28	28
Materiale d'artiglieria (parte descrittiva)	28	»
Ponti militari	8	8
Corso di costruzioni architettoniche (1ª parte)	»	15
Architettura civile e militare	»	10
Fortificazione permanente (1ª parte)	18	18
Attacco e difesa delle piazze forti	»	9
Nozione sul materiale d'artiglieria	12	6
Medie annuali: Istruzioni pratiche	6	6
Condotta		
Totali	100	100

2° ANNO DI CORSO.

Materie.	Coefficienti Allievi d'artiglieria	Coefficienti Allievi del genio
Balistica	20	»
Impiego dell'artiglieria in guerra e costruzione delle batterie	15	12
Materiale d'artiglieria (parte teorica)	20	»
Fortificazione permanente (2ª parte)	»	18
Geodesia	»	11
Corso di costruzioni architettoniche (2ª parte)	»	18
Composizione architettonica	»	14
Fabbricazione del materiale d'artiglieria	12	»
Geografia militare	15	15
Medie annuali: Istruzioni pratiche	12	6
Condotta	6	6
Totali	100	100

Il Ministro — RICOTTI.

N. **115.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 73). — **Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria.** — 10 giugno.

Sono pubblicate le *Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria* adottate per tutti i corpi dell'arma di cavalleria in sostituzione delle varie istruzioni preesistenti all'oggetto medesimo, le quali sono abrogate.

Ciascun ufficiale dell'arma di cavalleria e del corpo di stato maggiore e così pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito ha obbligo di provvedersi una copia di dette *Istruzioni*.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso d'ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni squadrone quattro copie a spese della massa generale uomini.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie delle nuove *Istruzioni* richieste al Ministero è di L. 1, 20; per quelle richieste ai distretti od all'editore, di L. 1, 30.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **116.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE PEL CORPO SANITARIO (Nota N. 2). — **Errata corrige.** — 10 giugno.

Al § 184 aggiungere, *solo quando, lui compreso, i farmacisti siano meno di tre.*

Nel § 346 riga 4ª alla parola *invigila* sostituire *verifica poi.*

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 18 giugno 1875 **Parte 1.**

GIUGNO 7. — Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato, *pag.* 207.
» 10. — Bardatura da sella mod. 1875 per cavalleria, *pag.* 209.
» 12. — Aggiunte e varianti nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 212.
» 12. — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869. (Supplemento N. 10 *Giornale Militare* 1870), *pag.* 213.
» 15. — Unità amministrativa presso le direzioni di sanità, *pag.* 214.
» 15. — Copertura del berretto degli ufficiali, *pag.* 214.
» 16. — Aggiunta all'allegato N. 1 al regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 214.
» 17. — Pubblicazione delle norme per la manovra coi quadri, *pag.* 215.

Atto N. **117**. — GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO (Nota N. 1). — **Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni per l'Esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 133,* 9 giugno 1875, *N. 2533 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 7 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto alla giubilazione e nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge avrebbero diritto alla giubilazione ai termini delle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865;

Non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento e di milizia; per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto per gli effetti summenzionati di quel tempo che chiamati dal congedo illimitato dovrebbero passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Gli ufficiali di complemento e della milizia mobile sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi.

Art. 2. Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa, chiamati dal congedo illimitato, deve essere valutato a sensi delle vigenti leggi sulle giubilazioni per l'Esercito.

In quanto agli ufficiali di complemento e di milizia per il servizio sotto le armi, si osserveranno le disposizioni espresse nel secondo comma del precedente articolo, e nei seguenti 3, 4 e 6 della presente legge.

Art. 3. Gli ufficiali di riserva e di milizia provvisti di pensione vitalizia, che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato, a che la pensione della quale erano provvisti, venga accresciuta di altrettante quote di aumento per ogni anno di servizio o campagna determinato dalle tabelle unite alla legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni per l'Esercito, pel grado di cui si troveranno rivestiti, quanti saranno gli anni di servizio nuovamente prestati e le campagne di guerra nuovamente fatte.

Art. 4. Gli ufficiali di riserva e di milizia non provvisti di pensione, e quelli di complemento che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato:

Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione eguale a due mesi di stipendio del loro grado;

Per ogni anno successivo o per ogni campagna, ad una gratificazione eguale ad un mese di detto stipendio.

Art. 5. I militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra, o per qualunque altro motivo i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio, avranno diritto all'applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 9 della legge 27 giugno 1850, N. 1049, e degli articoli 4 e 6 della legge 7 febbraio 1865, N. 2143.

Art. 6. Gli anni di servizio per gli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno computati a norma dell'articolo 25 della legge 27 giugno 1850, N. 1049. Però, se il tempo di servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata avesse durato meno di sei mesi, esso sarà calcolato come un anno intero; sarà pure calcolato come un anno intero il tempo di servizio sotto le armi per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, quando avesse durato meno di sei mesi, ma più di tre mesi.

Tuttavia in un periodo di dodici mesi non può computarsi più di un anno di servizio, ancorchè l'ufficiale sia stato richiamato sotto le armi due o più volte.

Art. 7. Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'articolo 27 della legge 27 giugno 1850, sulle giubilazioni per l'esercito, saranno applicate le disposizioni contenute nelle sezioni I e III del titolo IV di essa legge.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli od i congiunti non potranno invocare il disposto della legge sopraccitata, se non in quanto essa sia loro applicabile pei servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **118.** — ARMI E BUFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 17). — **Bardatura da sella modello 1875 per cavalleria.** — 10 giugno.

1. È adottata una bardatura da sella modello 1875 per i cavalli di truppa di cavalleria.

Essa è quale scorgesi dalla seguente descrizione.

2. Compongono la bardatura di nuovo modello:

a) La BRIGLIA A CAVEZZA CON COREGGIA già adottata cogli *Atti* N. 183, 184 del *Giornale Militare* 1873, coll'aggiunta di un *frontale di parata* in bufalo imbiancato, da sovrapporsi al caso al frontale ordinario.

b) La SELLA comprendente;

L'*arcione* ferrato in legno, pari all'attuale ma con seggio basso e di cuoio naturale, senza pomo e munito di *portastaffili in ferro;*

Due *cuscinetti sotto banda* che si calzano alle bande dello arcione;

Il *cuscino da sella* munito anteriormente di una tasca;

La *cinghia e controcinghia* di cuoio eguali alle attuali;

Due *staffili con staffe;*

Il *pettorale.*

c) La COPERTINA SOTTO SELLA di lana della dimensione di metri 1,70 per metri 1,40 da piegarsi in quattro.

d) Il SOPRAFASCE.

3. Servono per affardellare il cavallo, le seguenti parti di bardatura:

a) Due BISACCE di tela olona coperte da pelo di montone;

b) L'INVOLGI PASTRANO;

c) Quattro *coregge* (due da pastrano, due da gavetta).

4. Servono per il porto delle armi da cavallo:

a) Il TUBO PORTA-MOSCHETTO di cuoio da unirsi a volontà, mediante coreggia e ferrature apposite attaccate al tubo ed all'arcione, all'arco posteriore dell'arcione dalla parte destra. Il moschetto vi si introduce colla bocca in alto e vi si assicura in convenienti posizioni pel suo maneggio per mezzo della stessa cinghia del moschetto.

b) Gli ASTUCCI PORTA-LANCIA da unirsi a volontà alle staffe.

Un passante in cuoio infisso all'arco posteriore dell'arcione dalla parte sinistra serve ad appendervi la sciabola per mezzo del pendaglio del cinturino, distaccandolo dal medesimo.

5. Per caricare il cavallo si dispongono gli oggetti che deve portare il soldato nelle bisacce e nella tasca del cuscino da sella: la biada si dispone nello speciale sacco da biada per cavalleria, quindi:

a) Si appendano le bisacce alla paletta dell'arcione e si assicurano alla sella per mezzo di coregge unite alle bisacce che si allacciano in passanti cuciti ai cuscinetti sotto banda;

b) Si attacca la gavetta dietro e contro l'arco posteriore della sella, assicurandola colle sue due coregge disposte in croce;

c) Il sacco colla biada ed il pastrano arrotolato sono collocati sul davanti della sella ed assicurativi contro per mezzo delle due coregge laterali da pastrano e di una coreggia centrale unita al cuscino.

6. Tre sono le bardature che si possone comporre coi fin qui indicati oggetti:

a) La BARDATURA ORDINARIA che consta della briglia senza coreggia di cavezza, e della sella scarica senza copertina sotto sella;

b) La BARDATURA DI MARCIA la quale consiste nella briglia colla coreggia di cavezza, nella sella con copertina sotto sella, essendo la sella affardellata colle bisacce cariche, col pastrano, sacco da biada e gavetta;

c) La GRANDE BARDATURA che consiste nella briglia senza

coreggia da cavezza munita del frontale di parata, nella sella, nelle bisacce vuote e col pastrano, senza copertina sottosella, senza sacco da biada e senza gavetta.

7. Le attuali bardature sono riducibili al nuovo modello, e per ora solo i corpi mentovati nell'*Atto* N. 57 del *Giornale Militare* 1875, dovranno effettuare tale riduzione.

8. Colla bardatura del nuovo modello in confronto di quello attuale, la coperta sotto-sella è ridotta a meno della metà, non si fa più uso della groppiera, del cappelletto con fonda e saccoccia, della valigia e della gualdrappa: si ha così vantaggio di volume, di peso, e di costo.

L'attaccatura degli staffili e della cinghia all'arcione è portata più nel dinnanzi della sella, il seggio è più morbido e largo; il cavaliere prende quindi un più comodo e sicuro assetto in sella.

9. Nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio e conseguentemente nel suo estratto si faranno le seguenti aggiunte:

AGGIUNTE *al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio ed al suo estratto.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
8ª	398	Arcioni ferrati con seggio, mod 1875. .	N.	13	65	Aggiunta
»	399	Arcioni ferrati senza seggio, mod. 1875 .	»	9	40	»
»	400	Bardature compiute, mod. 1875 . . .	»	134	90	»
»	401	Coregge da gavetta, mod. 1875 . . .	»	»	65	»
»	402	Cuscinetti sotto banda.	»	12	50	»
»	403	Cuscini da sella, mod 1875	»	16	00	»
»	404	Frontali di briglia di parata.	»	»	80	»
»	405	Involgi-pastrano	»	1	50	»
»	406	Pettorali, mod. 1875	»	4	00	»
»	407	Seggi di cuoio con piastrine, viti allacciature per selle	»	4	25	»
»	408	Selle per cavalleria, mod. 1875 . . .	»	80	25	»
»	409	Staffili, mod. 1875	»	2	65	»
»	532	Bisacce di tela olona, coperte di pelo . .	»	14	00	»
»	533	Copertine sotto-sella per cavalleria . .	»	14	00	»
»	534	Corregge a tubo porta-moschetto . . .	»	»	45	»
»	535	Tubi porta-moschetto.	»	2	65	»

AGGIUNTE *alle avvertenze dell'estratto.*

N. d'ordine categorico	Dettaglio degli oggetti e composizioni varie — 8ª categoria —
	Per cavalleria.
400	Bardatura compiuta mod. 1875.
	1 briglia a cavezza mod. 1873.
	1 bisaccia di tela olona, coperta di pelo.
	1 copertina sotto-sella per cavalleria.
	1 coreggia da cavezza di briglia mod. 1873.
	1 frontale di briglia di parata.
	1 sella per cavalleria mod. 1875.
408	Sella per cavalleria mod 1875.
	1 arcione ferrato con seggio mod. 1875.
	1 ciappa con fibbia da pettorale.
	1 cinghia da sella.
	1 controcinghia da sella.
	2 coregge da cavetta mod. 1875.
	2 coregge laterali da pastrano.
	2 cuscinetti sotto-banda.
	1 cuscino da sella mod. 1875.
	1 involgi-pastrano.
	1 pettorale, mod 1875.
	1 riscontro di pettorale.
	2 staffe
	2 staffili, mod. 1875.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **119.** — ARMI E BUFETTERIE (Nota N. 18). — **Aggiunte e varianti nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.** — 12 giugno.

In seguito all'adozione dei moschetti di cavalleria mod. 1870 e della pistola a rotazione mod. 1874 essendosi resi necessari nuovi oggetti di bufetterie non che alcuni cambiamenti a quelli preesistenti, determino che nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e conseguentemente nel suo estratto, vengano introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

AGGIUNTE E VARIANTI *al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
6ª	1115	Cinghie per moschetti di cavalleria M. 1870	N.	2	50	Variante
»	1119	Cinturini da cavalleria mod. 1873, senza pendaglio lungo	»	»	05	Aggiunta
»	1120	Cordoni per pistole a rotazione mod. 1874	»	»	40	»
»	1121	Campanelle con gancio per cinturini da cavalleria	»	»	05	»
»	1122	Fibbie con tubicino girevole per cinturini da cavalleria	»	»	10	»
»	1123	Fibbie doppie per cinturini da cavalleria	»	»	10	»
»	1124	Fondine per pistole a rotazione mod. 1874	»	3	00	»
»	1125	Fregi di cornetta con corona per bandoliere	»	»	35	»
»	1126	Fregi di cornetta con fiamma per bandoliere	»	»	35	»
»	1127	Ganci a molla per cinghie di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	1	55	»
»	1128	Giberne da cavalleggeri per sottufficiali, ridotte	»	3	75	»
»	1129	Giberne da cavalleria per caporali e soldati, ridotte	»	3	50	»
»	1130	Giberne da scuola di cavalleria per sottufficiali, ridotte	»	3	75	»

N. 124. — SERVIZIO SANITARIO — (Nota N. 5). — 12 giugno. AGGIUNTA *di medicinali alla vigente tariffa in data* 11 *novembre* 1869 (*supplemento N.* 10 *del* Giornale militare 1870).

DESIGNAZIONE	In polvere unità obbligatoria della farmacia centrale militare	Lire	Millesimi	Annotazioni
Gelatine medicinali titolate con estratto idralcoolico d'aconito napello	1	»	200	per ogni busta
Gelatine medicinali titolate con estratto idralcoolico coloquintida	1	»	200	»
Gelatine medicinali titolate con ipecacuana . . .	1	»	200	»
» con laudano liquido di Sydenham . . .	1	»	300	»
» con solfato neutro di chinino	1	2	500	»

N. **121.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 107). — **Unità amministrativa presso le direzioni di sanità.** — 15 giugno.

Per eccezione a quanto prescrive il § 9 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*, il Ministero determina quanto segue:

1. Lo *stato maggiore* e la *compagnia di sanità* di ciascuna direzione di sanità militare, sebbene organicamente distinti (*Atto* N. 105, 1875), vanno considerati, per gli effetti contabili, come costituenti una sola unità amministrativa.

La forza e le variazioni e quanto si riferisce agli assegnamenti del personale delle direzioni di sanità, sia dello stato maggiore che della compagnia, vanno perciò insieme compresi sulle stesse scritture anzichè su scritture distinte e separate.

2. Con norme analoghe dovranno compilarsi il rapporto situazione modello N. 31, ed in generale tutte le situazioni periodiche della forza, sulle quali la truppa di sanità sarà rappresentata e dimostrata insieme allo stato maggiore.

La presente disposizione andrà in vigore dal 1° luglio prossimo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **122.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 137) — **Copertura del berretto degli ufficiali.** — 15 giugno.

È abolita la copertura di tela incerata stabilita pel berretto degli ufficiali dall'*Istruzione sulla divisa degli ufficiali di fanteria* che fa seguito al Regio Decreto del 2 aprile 1871 ed estesa in seguito agli ufficiali di quegli altri corpi o d'altre armi che fanno uso della stessa foggia di berretto prescritta per gli ufficiali di fanteria.

È estesa agli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi la copertura di tela bianca di cui l'Istruzione succitata.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **123.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 58). — **Aggiunta all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina *(Regolamento sull'uniforme)*.** — 16 giugno.

Al N. 19 dell'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) sarà fatta la seguente aggiunta:

« Gli ufficiali mettono la copertura bianca sul berretto ogni « qualvolta, potendo essi essere in berretto, la truppa porta « la copertura bianca sul chepi o colbacco ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **124**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 74). — **Norme per la manovra coi quadri**. — 17 giugno.

L'esperienza fattane con buoni risultati negli scorsi anni presso la scuola di guerra e presso alcuni comandi divisionali, avendo dimostrato vantaggiosa per quella parte importantissima dell'istruzione degli ufficiali che si riferisce alla condotta delle truppe in guerra, l'attuazione di esercitazioni tattico-logistiche fatte sul terreno coi semplici quadri, questo Ministero è venuto nella determinazione d'introdurre tali esercitazioni nell'Esercito, come istruzione regolamentare, comprendendole sotto il nome di *manovre coi quadri*.

In tale intendimento si pubblicano le *Norme per la manovra coi quadri*.

Ciascun ufficiale d'ogni grado e d'ogni arma o corpo ha obbligo di provvedersi di una copia delle suddette *Norme*.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253, del 1872.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99, del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie richieste al Ministero è di cent. 20; per quelle richieste ai distretti o all'editore cent. 25.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 25 giugno 1875 **Parte 1.**

MAGGIO 30. — R. decreto che determina le zone di servitù militari attorno le fortificazioni della piazza di Ventimiglia, *pag.* 217.
GIUGNO 3. — R. decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva del classe 1855, *pag.* 218.
» 20. — Uso della mantellina a vece del cappotto per la truppa delle compagnie alpine, *pag.* 218.
» 21. — Sacco a biada, *pag.* 218.
» 22. — Giubba di panno per granatieri, *pag.* 219.
» 23. — Composizione delle razioni foraggio, *pag.* 220.

Atto N. **125**. — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 6). — **R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia**.—*Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 141,* 18 giugno 1875, *N. 2530 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 30 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione di detta legge;

Visto il Decreto 7 agosto 1874 col quale stabilivasi il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle fortificazioni di Ventimiglia;

Riconosciuta la possibilità di modificare senza pregiudizio della difesa il piano annesso al precitato Decreto 7 agosto 1874 per favorire l'ampliamento di detta piazza;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia vengono determinate entro i limiti stabiliti con la citata legge dal piano regolatore annesso al presente; il quale piano è ora approvato in sostituzione di quello annesso all'altro decreto 7 agosto 1874.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **126**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 52). — **R. Decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855** — *Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 140*, del 17 giugno 1875, *N. 2529 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 28 marzo 1875, N. 2424 (Serie 2ª), con la quale è stata autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1855;

Visto l'articolo 3 della legge del 19 luglio 1871, N. 349;

Visto il Nostro Decreto del 19 luglio 1871, N. 370, col quale venne fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855, è stabilito in lire duemilacinquecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **127**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 138). — **Uso della mantellina a vece del cappotto per la truppa delle compagnie alpine**. — 20 giugno.

Il Ministero determina che in luogo del cappotto di panno azzurrato la truppa delle compagnie alpine debba fare uso della mantellina da bersaglieri di panno turchino di cui l'*Atto* N. 190 del 1874. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **128**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 31). — **Sacco a biada**. — 21 giugno.

È adottato un nuovo modello di sacco da biada di forma rettangolare largo 0m,62, lungo 0m,89, il quale ha verso il fondo due saccoccie sporgenti con apertura dall'interno del sacco, esse pure rettangolari e colle misure di 0m,21 per 0m,23. Ad un lato dell'imboccatura vi sono due occhielli pei quali passa la cordicella che serve per chiudere il sacco.

Il suo conto di costruzione è il seguente:

7ª. 493. Tela in filo cruda, alta cent. 62 a 64, a L. 0,70 il metro - metri lineari 2,34 . . . . . L. 1,638
Fattura ed ogni altra fornitura . . . . . » 0,182
Prezzo di costo e di conteggio . . L. 1,820

L'opificio d'arredi militari spedirà ai corpi cui spetta, il campione di questo oggetto.

Sarà fatta la seguente aggiunta al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.

1ª. 341. Sacco da biada (mod. 1875) L. 1,82.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **129.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 139). — **Giubbe di panno per granatieri.** — 22 giugno.

Essendosi riconosciuto essere insufficiente la quantità di stoffa determinata nella dimostrazione *B* e al conto di costruzione *C* allegati all'*Atto* N. 198 dei 7 ottobre 1874 per le giubbe dei granatieri, a quella dimostrazione ed a quel conto di costruzione devono essere sostituiti i seguenti; avvertendo di fare sul modello dell'inventario del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1874) questa variazione;

1ª Giubba di panno per granatieri Lire 19,70.

B) *Dimostrazione* *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da fanteria, e reparto per taglie.*

TAGLIE	Per fanteria di linea. Quantità a costrursi per caduna taglia	Panno azzurrato per cadun capo		Panno azzurrato per caduna taglia		Tela cotone (basino) per cadun capo		Tela cotone (basino) per caduna taglia		Per granatieri Quantità a costrursi per caduna taglia	Panno azzurrato per cadun capo		Panno azzurrato per caduna taglia		Tela cotone (basino) per cadun capo		Tela cotone (basino) per caduna taglia	
(*)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	1	25	25	»	12	44	48	80
(*)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50	1	19	59	50	12	37	118	50
1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	1	14	34	20	12	30	69	»
2ª	5	1	11	5	55	2	24	11	20									
3ª	10	1	08	10	80	2	18	21	80									
4ª	15	1	05	15	75	2	12	31	80	100			118	70			236	30
5ª	15	1	02	15	30	2	06	30	90									
6ª	25	0	99	24	75	2	»	50	»									
7ª	20	0	96	19	20	1	94	38	80	Media . .		1	19				2	37
8ª	10	0	93	9	30	1	88	18	80									
Totale	100			100	65			203	30									
	Media . .			1	01			2	04									

(*) Questo due taglie eccezionali servono per gli uomini di statura da metri 1,79 al di sopra.

C) ***Conto** di costruzione delle giubbe di panno da fanteria.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	FANTERIA		GRANATIERI	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno azzurrato alto metri 1,30.	11 35	1 010	11 463	1 19	13 507
Panno turchino alto metri 1,30 .	11 75	» 120	1 410	» 12	1 410
Panno scarlatto alto metri 1,20 .	11 55	» 065	» 751	» 065	» 751
Tela cotone bigio (basino) alta metri 0,62	» 70	2 040	1 428	2 37	1 659
Tela di filo liscivata (9 %) alta metri 0,64	» 80	» 050	» 040	0 05	» 040
Bottoni grandi di fanteria e cavalleria (al cento).	1 75	N. 10 »	» 175	N. 10	» 175
Bottoni piccoli di fanteria e cavalleria (al cento)	1 08	N. 2 »	» 021	N. 2	» 021
Stellette di divisa in panno bianco (al paio).	» 10	Paio 1 »	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura .	» »		1 950		2 037
Prezzo di costo . . . . . L.			17 338		19 700
Prezzo di conteggio . . . »			17 35		19 70

Il Ministro — RICOTTI.

N. **130**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 108). — **Composizione delle razioni foraggio.** — 23 giugno.

Ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'*Atto* 64, 1872, sono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio prossimo.

2. Le razioni di foraggio sono composte:

In stazione di chilog. 6 di avena } e di chilog. 6 di
In accantonamento » 3 ½ » } fieno, meno le ec-
In marcia » 4 » } cezioni seguenti:

Avranno uguale quantità di avena, ma soltanto chilog. 5 di fieno:

a) Le razioni dei cavalli di truppa degli ultimi 10 reggimenti di cavalleria (11° al 20°);

b) Quelle pei cavalli degli ufficiali d'ogni grado del corpo sanitario, del corpo del commissariato e del corpo veterinario;

c) Quelle pei cavalli degli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, anche se ufficiali d'ordinanza o aiutanti di campo.

3. Per i cavalli dell'arma dei carabinieri reali, sia di truppa

che di ufficiali, le razioni saranno composte come quelle della cavalleria; salvo a ciascuna legione la facoltà di adottare la razione della prima o della seconda specie (a 6 od a 5 chilog. di fieno), secondo che la statura dei propri cavalli sia per richiedere, aggiungendo inoltre alla razione di nutrimento, 4 chilog. di paglia per la lettiera.

In ogni caso lo Stato corrisponde, per ogni razione, la somma fissa di L. 1,40, lasciando a cura delle singole legioni la provvista delle derrate occorrenti.

4. Le razioni per i cavalli degli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa continueranno ad essere composte come quelle che ricevevano dal corpo cui appartenevano.

Le razioni pei muli saranno in ogni corpo composte di chilog. 6 di fieno e della quantità di avena stabilita come sopra dal N. 2.

5. Nei corpi in cui sianvi differenti razioni per i cavalli degli ufficiali, le due specie di razione si rappresenteranno sui buoni distintamente, valendosi per le razioni della seconda specie (cioè per quelle con soli 5 chilog. di fieno) della colonna 10.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 2 luglio 1875. **Parte 1.**

GIUGNO 17. — R. D. che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 223.
» 30. — Adozione di una cartuccia a metraglia per moschetti ridotti a retrocarica, *pag.* 221.
» 30. — Appendice all'istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali, *pag.* 224.
LUGLIO 1. — Aggiunta all'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (*Regolamento per le licenze nell'Esercito*), *pag.* 226.
» 1. — Varianti all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (*Regolamento sull'uniforme*), *pag.* 226.
» 2. — Viaggi delle famiglie di militari, *pag.* 226.
» 2. — Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi, *pag.* 227.
» 2. — Lunghezza del passante del cinturino per le truppe a piedi, *pag.* 228.
» 2. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi, *pag.* 229.

Atto N. **131.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 53). — **Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno, N 147*, 25 giugno 1875, *N. 2553* (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 17 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 luglio 1871, N. 349 (Serie 2ª);

Vista la legge in data 7 giugno 1875, N. 2532 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dalla guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, giusta l'art. 6 della precitata legge 7 giugno 1875, N. 2532 (Serie 2ª), è stabilita per questo anno in lire milleseicento per quelli che intendono arruolarsi nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **132.** — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 1). — **Adozione di una cartuccia a metraglia per moschetti ridotti a retrocarica.** — 30 giugno.

È adottata una cartuccia a metraglia per moschetti ridotti a retrocarica.

Tale cartuccia sarà inventarizzata nel modo seguente:

Categoria 7, N. 104*bis*. Cartucce a metraglia per moschetti ridotti a retrocarica N. — L. 0,07.

Le varie parti della cartuccia stessa verranno distinte nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio e nell'estratto del modello stesso, colle nomenclature che saranno indicate in apposite aggiunte di prossima pubblicazione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **133.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 75). — **Appendice all'istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali.** — 30 giugno.

È approvata la seguente Appendice alla parte I e IV dell'*Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali*, posta in vigore colla Nota 20 aprile 1870, stampata in fronte alla Istruzione stessa.

Tale Appendice si riferisce alla cartuccia a metraglia per moschetti ridotti a retrocarica, adottata col precedente *Atto* N. 132.

*La cartuccia a metraglia** del peso medio di gr. 37,30 e della lunghezza totale di mill. 53, consta delle seguenti parti:

*Il bossolo** di carta, avvolge tutta la cartuccia ed è ingrassato all'estremità anteriore.

*Il fondello** di panno imbevuto di sevo. Ha il diametro di mill. 20,2. È posto tra il bossolo ed

*Il controbossolo** di carta. Tiene il fondello a sito e rinforza il bossolo.

*Il disco d'innesco** posto fra la carica ed i *pallini*.

All'orlo del disco d'innesco è incollato un segmento di carta pergamena, il quale forma un tubo destinato a ricevere

I 10 pallini di piombo; essi hanno il peso medio di gr. 3,02 ed il diametro medio di mill. 8. Sono collocati nel tubo formato dalla carta pergamena su tre strati di tre pallini con un quarto strato di un pallino solo; sopra questo viene ripiegato il tubo di carta pergamena.

Nota. L'asterisco* significa che non deve insegnarsi ai carabinieri ciò che dopo esso è scritto, fino al capoverso.

Gli interstizi fra i pallini vengono riempiti con gr. 0,6 di segatura.

*La carica** di gr. 4,00 di polvere da fucileria.

Trasporto delle cartucce a metraglia.

Le cartucce a metraglia vengono distribuite ai carabinieri in pacchetti.

Il pacchetto di cartucce a metraglia è formato di 8 cartucce contenute in un inveglio di cartoncino* cogli spigoli rinforzati da striscie di tela e ricoperto di carta giallognola. Dalla sua faccia superiore sporge una linguetta di tela che serve per aprire il pacchetto.

Su una delle due faccie maggiori è disegnata una piramide di pallini. Sulla faccia superiore viene impressa l'indicazione del luogo e dell'anno di fabbricazione. Il pacchetto completo pesa gr. 318.

Ogni carabiniere avrà sempre nella giberna un pacchetto di cartucce a metraglia ed un pacchetto di cartucce a pallottola.

I due pacchetti vengono collocati nella giberna in modo identico.

*Il pacchetto di cartucce a metraglia ha le stesse dimensioni del pacchetto di cartucce da mill. 17 per fucili ridotti a retrocarica.

**Nel trasporto di cartucce a metraglia si possono impiegare casse da imballo per cartucce (7-41) e casse da imballo per pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17 (7-316).

Uso della cartuccia a metraglia.

La cartuccia a metraglia s'impiega nelle circostanze di servizio in cui il carabiniere non deve sparare a distanze superiori a 100 metri.

Facendo uso della cartuccia a metraglia, il tiratore dovrà sempre usare la tacca di mira di 100 metri, e puntare al centro del bersaglio.

Quando il carabiniere deve sparare a distanze superiori a 100 metri, dovrà far uso della cartuccia a pallottola.

Allorquando, per ragione della distanza il carabiniere debba impiegare la cartuccia a pallottola, e si trovi ad avere l'arma carica con cartuccia a metraglia, se ne ha il tempo necessario, scaricherà l'arma colla bacchetta, se gli manca il tempo scaricherà l'arma, sparando, e quindi eseguirà la carica con cartuccia a pallottola.

Ove il moschetto si trovi carico con cartuccia a pallottola,

dovrà il carabiniere valersene anche pel tiro a distanze inferiori a 100 metri, quando se ne presenti l'occasione.

Quando per ragione di servizio il carabiniere deve tenere l'arma carica, farà sempre uso della cartuccia a metraglia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **134.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 159). — **Aggiunta all'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (*Regolamento per le licenze nell'Esercito*).** — 1° luglio.

Al N. 45 dell'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze nell'Esercito) si aggiunga il seguente capoverso.

« Analoghe indicazioni circa il proprio recapito domiciliare « deve dare al comando del presidio, l'ufficiale che si rechi « a fruire la licenza in una città ove siavi un comandante di « presidio ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **135.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 160). — **Varianti all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (*Regolamento sull'uniforme*).** — 1° luglio.

Al N. 36 dell'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) si sostituisca il seguente:

« 36. Nei servizi in grand'uniforme i sottufficiali, caporali « e soldati devono portare i guanti ».

Al N. 54 si aggiunga:

« Uguale facoltà può essere concessa dai rispettivi capi di « servizio agli uomini di truppa del corpo invalidi e veterani « comandati pel servizio di scrivano e di ordinanza ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **136.** — FERROVIE (Nota N. 38). — **Viaggi delle famiglie di militari.** — 2 luglio.

Consta che nel rilasciare le dichiarazioni modello *E* per i viaggi sulle ferrovie delle famiglie dei militari non vengono sempre osservate esattamente le norme stabilite dal Regolamento 8 giugno 1870, dall'Istruzione di pari data e dalla Nota N. 10 del 22 luglio 1873, a pag. 208 del *Giornale Militare*, parte 1ª.

Il Ministero ricorda:

1° Che nel viaggio delle famiglie deve seguirsi la via più breve segnata dal prontuario per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione definitiva e viceversa;

2° Che per luogo di residenza deve intendersi esclusivamente quello in cui il capo della famiglia ha dimora stabile o temporanea per ragioni di servizio e non mai quello in cui esso possa trovarsi momentaneamente per licenza;

3° Che per ciascun viaggio deve essere rilasciata una sola dichiarazione per l'andata ed una sola per il ritorno dovendo, per le fermate che occorre di fare lungo il viaggio, servire gli scontrini annessi alle dichiarazioni;

4° Che le dichiarazioni per il ritorno debbono per massima essere rilasciate dalla stessa autorità che rilascia quelle per l'andata, cioè dal capo di corpo o di servizio da cui dipende il capo della famiglia e che solo possono essere rilasciate da altra autorità nel caso in cui si comprovi lo smarrimento delle dichiarazioni già ottenute od avvenga il cambio di residenza del capo della famiglia e non vi sia tempo a richiederne altre al comandante di corpo o capo d'ufficio che aveva emesse quelle primitive;

5° Ed infine che sulla matrice dei registri delle dichiarazioni modello *E* debbono essere poste tutte le indicazioni richieste dalle avvertenze che si leggono in calce allo stampato, non ommettendo mai la data del rilascio delle dichiarazioni.

Nei casi poi in cui a senso del precedente N. 4, vengano rilasciate dichiarazioni a persone il capo di famiglia delle quali non dipenda dall'autorità che rilascia il documento, ma da altro capo di servizio o di corpo, dovrà accennarsi a tergo della *matrice* il motivo del rilascio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **137.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 109). — **Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi.** — 2 luglio.

1. I corpi di truppa delle armi a piedi, cui dalle tabelle di formazione sono assegnati quadrupedi da tiro, che abbiano da sostituirne alcuno morto o riformato, ne rivolgono direttamente domanda al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e di cavalleria) ed il Ministero prescrive il reggimento d'artiglieria che deve fornirlo per transito definitivo al corpo richiedente (1).

2. Allorquando ad un corpo di truppa a piedi occorra di procedere alla riforma, vendita od abbattimento di un suo

(1) Alcuni dei reggimenti dell'artiglieria hanno costantemente quadrupedi all'uopo disponibili.

quadrupede da tiro, esso deve regolarsi secondo le norme all'uopo contenute nei §§ 46 a 61 delle Istruzioni 22 febbraio 1867, e *Atto* N. 99 del 1874.

La commissione che deve deliberare la proposta di riforma di un quadrupede sarà composta:

del comandante del corpo o battaglione distaccato, di tre ufficiali superiori o inferiori;

di un ufficiale veterinario destinato dal comandante del presidio. In mancanza di ufficiali veterinari, la commissione sentirà il parere di un veterinario civile, scelto dal comandante del corpo o distaccamento.

Tali proposte di riforma vanno approvate dal comandante della divisione territoriale. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **138**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 19). — **Lunghezza del passante del cinturino per le truppe a piedi**. — 2 luglio.

Ferme restando la forma e le altre dimensioni degli attuali cinturini della fanteria di linea, dei bersaglieri, del genio e dell'artiglieria a piedi (1), la lunghezza del passante porta-guaina (misurata dal punto superiore del passante all'imboccatura della guaina della borsa) dev'essere tale che, vestendo il soldato la giubba in panno, il lembo della medesima venga a trovarsi a non più di un centimetro sopra l'imboccatura della guaina della borsa.

Tale lunghezza per gli uomini di media statura (1m,65) risulta di 17 centimetri; e questa si riterrà come normale. Ma i comandanti di corpo dovranno far allungare od accorciare i passanti porta-guaina onde adattarli alle varie stature degli uomini, al che basterà farne variare la lunghezza fra 20 e 15 centimetri.

Gli occorrenti accorciamenti saranno fatti senza tagliare via del cuoio al passante, ma coll'aumentarne la ripiegatura, di guisa a potere poi al caso riallungarlo.

La spesa per tali raggiustamenti andrà a carico della massa generale uomini.

Le disposizioni del presente *Atto* sono applicabili solo riguardo alla truppa provvista di giubba di panno.

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) Compresi gli uomini dell'artiglieria da campagna i quali non fanno uso della sciabola lunga.

N. **139.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 75). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi.** — 2 luglio.

Categoria	N° categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
1ª	30	Bottoni grandi da genio	»	»	»	Variante alla denominazione
1ª	31	Bottoni piccoli da genio	»	»	»	
1ª	45	Cappello sguarnito (1) da bersaglieri	N.	4	50	Variante al prezzo
1ª	49	Cappotto da genio	»	»	»	
1ª	168	Mantellina da bersagliere e compagnie alpine	»	»	»	Variante alla denominazione
1ª	183	Pantalone di panno per bersagliere e genio	»	»	»	
1ª	185	Pantalone di panno per artigliere da fortezza, operaio e veterano	»	»	»	
1ª	337	Giubba di panno per attendente da granat.	»	19	70	Variante al prezzo
1ª	342	Distintivo per fuochista, F in panno cremisi	»	0	12	Aggiunta
1ª	343	Distintivo per macchinista, M, in panno cremisi	»	0	12	»
1ª	344	Soggolo di cuoio annerito, per cappello da bersagliere	»	0	40	»
2ª	16	Ferri da campagna	»	12	00	Variante al prezzo
3ª	54	Cappotti da scolta	»	29	50	
5ª	105	Acqua del dottor Capodieci	Ch	15	»	Aggiunta
5ª	106	Amido	»	1	»	»
5ª	267	Cinabro	»	10	»	»
5ª	268	Colofonia	»	0	60	»
5ª	269	Cotone cardato	»	3	»	»
5ª	270	Cloralo (idrato di)	»	12	»	»
5ª	396	Frumento farina	»	0	50	»
5ª	397	Ferro	»	0	50	»
5ª	530	Minio	»	1	»	»
5ª	614	Olio di lino	»	1	40	»
5ª	615	Olio d'olivo	»	2	30	»
5ª	616	Olio di noce	»	1	40	»
5ª	648	Pietra pomice	»	0	40	»
5ª	649	Petrolio raffinato	»	0	90	»
5ª	650	Piombo metallo	»	0	60	»
5ª	675	Riso mondo	»	0	50	»
5ª	763	Segala volgare, farina	»	0	25	»
5ª	764	Spugne fini	»	40	»	»

(1) Per sguarnito deve intendersi senza il soggolo, il pennacchietto, il trofeo e la coccarda.

Categoria	N° categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
5ª	765	Stagno del commercio	Chil.	3 50	Aggiunta
5ª	857	Vino bianco generoso	Litr	1 50	»
5ª	858	Vino nero generoso	»	1 50	»
5ª	870	Zucchero raffinato di canna	Chil	1 45	»
5ª	871	Zinco del commercio.	»	1 »	»
7ª	493	Tela di filo cruda, altezza cent. 62 e 64 .	M. L	»	» Variante alla denominazione
7ª	584	Panno bianco, altezza metri 1,30 . . .	»	12 »	Aggiunta
7ª	585	Panno cremisi carico, altezza metri 1,30.	»	12 »	»
7ª	586	Panno giallo carico, altezza metri 1,30	»	12 »	»
7ª	587	Panno scarlatto, altezza metri 1,30 . .	»	12 »	»
7ª	588	Tela cotone (domestich) altezza cent. 72 per coperture da chepì, colbacchi e cappelli alpini	»	» 70	Aggiunta

Le varianti ai prezzi ed i movimenti di carico e di scarico per cambio di categoria debbonsi eseguire in data del 1° corrente.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23 Pubblicato il 9 luglio 1875. **Parte 1.**

LUGLIO 6. — Sentenze pronunziate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali, *pag.* 231.

» 7. — Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532, *pag.* 231.

Atto N. **140.** — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 11). — **Sentenze pronunziate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali.** — 6 luglio.

A modificazione del prescritto dal 2° alinea della Nota 17 marzo 1864, (N. 28), gli avvocati fiscali militari trasmetteranno d'ora in poi al Ministero una sola copia delle sentenze che verranno pronunziate o dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali, ancora che siasi interposto ricorso in nullità. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **141.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 51). — **Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532.** — 7 luglio.

In attesa che venga pubblicato il nuovo Regolamento per l'applicazione delle leggi sul reclutamento dell'Esercito ridotte ad unico testo, questo Ministero visti gli articoli 1, 2, 3, 14, 15 e 16 della legge 7 giugno 1875, N. 2532, determina quanto in appresso.

Congedo assoluto ai militari di truppa che al 31 dicembre 1874 hanno compiuto il 39° anno di età.

1. I comandanti dei corpi, stabilimenti, istituti e distretti militari verificheranno se esistano ai ruoli della truppa, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato tanto dell'Esercito permanente che della milizia mobile, uomini i quali alla data 31 dicembre 1874 abbiano oltrepassato il 39° anno di età (cioè i nati nel 1835 ed anni precedenti) ed a questi rilascieranno il congedo assoluto senza che faccia ostacolo la circostanza

ERRATA-CORRIGE.

Nel settimo capoverso dell'*Atto* 130 (pag. 220), in luogo di « chilog. 6 di avena, *leggasi*: » chilog. 3 di avena.

All'*Atto* N. 134 (pag. 226), in luogo di « Nota N. 159. *leggasi*: » Nota N. 59.

All'*Atto* N. 135 (pag. 226), in luogo di « Nota N. 160, *leggasi*: » Nota N. 60.

All'*Atto* N. 139. (pag. 229), in luogo di « Nota N. 76, *leggasi*: » Nota N. 76.

che essi sieno stati disertori o renitenti o che abbiano a compensare interruzioni di servizio essendochè l'articolo 1° della legge predetta stabilisca che cessa ogni obbligo di servizio quando scade il determinato limite di età. È fatta però eccezione per coloro i quali, benchè abbiano raggiunta quell'età si trovino alla reclusione militare od al carcere militare od alla prigione di rigore dovendo essi essere congedati solo dopo scontata la pena.

2. Al termine della pena i militari di cui al numero precedente che si trovino alla reclusione o al carcere militare saranno congedati direttamente dal comando degli stabilimenti militari.

3. Coloro che sono alla 2ª classe delle compagnie di disciplina devono essere anch'essi congedati senz'altro e senza aspettare che passino alla 1ª classe.

4. L'assoldato, il riassoldato e il raffermato con premio, come pure il surrogato ordinario che sia giunto all'età quadragenaria è in dovere di ultimare gli anni di servizio a cui si è vincolato. Qualora però qualche riassoldato o raffermato con premio giunto all'età sopra indicata chiedesse la rescissione dei suoi obblighi assoggettandosi a perderne i vantaggi a senso dell'art. 9 della legge 14 giugno 1874 sulle raffermе con premio, potrà ottenerlo.

5. Coloro che impresero un riassento di tre anni a tenore dell'art. 155 della legge sul reclutamento possono dai comandanti dei corpi ottenere di continuare a stare sotto le armi malgrado oltrepassino l'età, semprechè meritino di rimanervi per la loro buona condotta.

6. I veterani ed invalidi servendo senz'obbligo di ferma potranno, come pel passato, continuare a rimanere al corpo anche dopo il 40° anno di età come potranno in qualsiasi tempo (ed anche prima del 40° anno) ottenere il congedo se ne fanno espressa domanda.

7. I comandanti di corpo dispongono direttamente per l'attuazione di quanto è prescritto ai N^i 1, 2, 3, 5, per quanto invece è prescritto ai N^i 4 e 6 devono deferire alle decisioni del Ministero della guerra.

Passaggio dall'esercito permanente e dalla milizia mobile alla milizia territoriale — Ruoli — 3ª categoria.

8. Giusta l'art. 2° della legge 7 giugno 1875 i militari di qualunque grado ed arma che per aver soddisfatto il loro obbligo di servizio nell'Esercito permanente e nella milizia mo-

bile, cessino di appartenervi prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 39° anno di età, devono far passaggio alla milizia territoriale.

Questi passaggi sono fatti classe per classe di leva il 31 dicembre di ogni anno, e per ordine di questo Ministero per le classi di ferma temporanea sì di 1ª come di 2ª categoria.

Nel passare alla milizia territoriale ciascuno è ascritto alla *classe dell'anno in cui è nato*, ed all'uopo vanno fatte le opportune trascrizioni per coloro i quali per aver intrapreso il servizio prima che loro spettasse per obbligo di leva sono stati assegnati ad una classe anteriore e così per quelli che per interruzione di servizio e per essere stati renitenti o rimandati, od omessi, o ritardatari furono assegnati ad una classe di leva posteriore a quella del loro anno di nascita.

9. I distretti militari terranno tre ruoli separati per ciascuna classe di leva, cioè:

Un ruolo per la 1ª categoria;
Un ruolo per la 2ª categoria;
Un ruolo per la 3ª categoria.

Per la 1ª e per la 2ª categoria serviranno gli stessi ruoli impiantati per ogni classe di leva di milizia mobile come sarà prescritto dalla *Nuova Istruzione per le matricole.*

Per la 3ª categoria servirà lo stesso ruolo che è fatto al tempo della leva della rispettiva classe.

Nei ruoli che già servirono per la milizia mobile saranno dal comandante del distretto aggiunti gl'individui che transitano alla milizia territoriale in modo diretto dall'Esercito permanente senza aver fatto parte della milizia mobile, come sono coloro i quali avevano la ferma permanente o coloro che provengono dalla cavalleria o dalle compagnie di sanità militare.

Saranno pure aggiunti coloro che devono essere trasferti alla classe di leva di loro età a senso del N° precedente e coloro che hanno fatto parte della milizia mobile d'artiglieria e genio.

10. Tutti i militari a cui spetterà il passaggio alla milizia territoriale prima che vi passi la classe di leva del loro anno di nascita saranno descritti in un *ruolo provvisorio comune* fino a che transitando la loro classe di nascita alla milizia territoriale debba essere fatta la trascrizione di cui ai numeri precedenti.

11. Nel transitare alla milizia territoriale ciascuno conserva il grado acquistato nell'Esercito permanente e nella milizia

mobile ed è inscritto sui ruoli del distretto cui appartiene per fatto di leva coll'annotazione dell'arma nella quale ha servito.

Il milite territoriale può essere trascritto dai ruoli di un distretto a quelli del distretto di sua residenza. A tal oggetto egli presenta al sindaco del comune ove risiede apposita domanda, da trasmettersi al comandante del distretto dove è a ruolo, e questi provvede per la trascrizione mandando al comandante del nuovo distretto i documenti prescritti per simili passaggi.

Il milite che cambiando di residenza non si procuri la trascrizione di cui sopra, dovrà in caso di chiamata alle armi, raggiungere a proprie spese la sede del distretto cui si troverà ascritto.

Gli ascritti alla milizia territoriale possono liberamente espatriare senza chiederne veruna autorizzazione alle autorità militari e quelli i quali chiamati alle armi si trovino all'estero e non tornino in tempo per rispondere alla chiamata, non saranno dati disertori allorchè comprovino con autentici documenti, rilasciati dagli agenti consolari italiani, che furono impediti da forza maggiore.

12. Ai militari che sono transitati alla milizia territoriale viene saldato il conto di massa ed essi hanno diritto di riscuotere la somma di cui fossero in credito come l'obbligo di pagare quella di cui si trovassero in debito.

Agli assoldati ed ai surrogati saranno in tale circostanza rilasciate le cartelle di credito relative all'assoldamento od alla surrogazione, sotto la osservanza però, per quelli che avessero debito con la massa, delle disposizioni contenute nelle note N. 81, del 13 maggio 1865, N. 99, del 28 maggio 1866 e N. 148, del 15 dicembre 1868.

13. I militari che vengono transitati alla milizia territoriale, già trovandosi in congedo illimitato, non ricevono verun foglio speciale di congedo, bastando per giustificarne la posizione quello che già hanno di congedo illimitato e la pubblicazione del passaggio alla milizia territoriale della classe di leva cui sono ascritti.

Quelli invece che sono transitati alla milizia territoriale direttamente dal servizio sotto le armi saranno licenziati colle stesse norme stabilite dall'*Atto* N. 115 del 1872, pei militari di ferma temporanea, se non che il loro conto di massa dovrà essere saldato dal corpo cui cessano di appartenere, il distretto di licenziamento non avrà a ritirare loro alcun oggetto

di vestiario e nel foglio di congedo illimitato modello N. 99 accanto alle parole *Esercito italiano*, sarà scritto *Milizia territoriale.*

14. Una disposizione ministeriale annuncierà ogni anno la classe di nascita (di 1ª, 2ª e 3ª categoria) cui spetta il congedo assoluto a senso dell'art. 1 della legge 7 giugno 1875, e dal giorno in quella disposizione determinato gl'individui della classe medesima ascritti alla milizia territoriale s'intenderanno prosciolti da ogni ulteriore obbligo di servizio militare, senza che all'uopo abbiano da ricevere apposito foglio di congedo assoluto.

15. I certificati di buona condotta, di cui al § 1007 del Regolamento di disciplina, saranno d'ora innanzi rilasciati dai comandanti dei corpi all'atto in cui il militare cessa dal servizio sotto le armi sia con congedo illimitato, sia con congedo assoluto.

16. I militari che d'ora in poi, cioè per fatti posteriori al 7 giugno 1875, verranno a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 95, 96 e 157 della legge del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito non potranno più come pel passato conseguire il proscioglimento o congedo assoluto da ogni servizio, ma faranno passaggio alla 3ª categoria e saranno ascritti alla milizia territoriale del loro distretto di leva, per rimanervi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età.

Nulla è innovato circa il modo da seguirsi per ottenere il congedo dall'esercito permanente o dalla milizia mobile in virtù di quegli articoli, salvo che nel procedere al licenziamento i corpi avvertiranno che i detti militari se sono sotto le armi devono essere congedati siccome è detto al N° 13 alinea.

Essi saranno muniti del foglio di congedo illimitato Modello N. 99 sul quale accanto alle parole *Esercito italiano* sarà scritto *Milizia territoriale*, e dopo il nome e contrassegni personali del militare si farà la seguente aggiunta:

« *Passa alla 3ª categoria. Art. 95 (o 96 o 157) della legge sul reclutamento* ».

Se poi già sono provvisti di congedo illimitato sarà in simil guisa annotato sul foglio stesso per cura del comandante del distretto l'avvenuto transito alla 3ª categoria e l'assegnazione alla milizia territoriale.

17. I distretti impianteranno ruoli appositi come verranno prescritti dalla nuova istruzione sulle matricole per ciascuna classe di 3ª categoria, e sui ruoli medesimi (cioè su quelli

della rispettiva classe di nascita) saranno volta a volta inscritti coloro che verranno trasferti alla 3ª categoria in forza del precedente numero.

Rafferme volontarie di un anno: protrazione di servizio sotto le armi accordata agli attendenti degli ufficiali.

18. Le rafferme volontarie di un anno, giusta l'art. 14 della legge 7 giugno 1875, saranno concesse dal Ministero nelle stesse condizioni e colle stesse modalità state fin qui in vigore pei riassenti di 3 anni a senso dell'art. 155 della legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento.

19. Il soldato attendente che desideri rimanere sotto le armi, dopo l'invio in congedo illimitato della propria classe a senso del secondo capoverso dell'art. 14 succitato, deve farne domanda per la via gerarchica al comandante del proprio corpo, e questi ha piena facoltà di aderire o non a tale domanda.

Il soldato così ammesso a proseguire nel servizio sotto le armi, sarà inviato in congedo illimitato ogni qualvolta ne faccia domanda e semprequando cessi dall'uffizio di attendente.

Un mese dopo l'invio in congedo illimitato d'ogni classe di 1ª categoria i comandanti dei corpi trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale delle leve e bassa forza) un elenco nominativo degli uomini sia di essa classe sia di quelle precedenti, rimasti sotto le armi come attendenti, indicando per ciascuno l'ufficiale cui serve.

Ufficiali che cessano dal servizio dell'Esercito permanente prima del 40° anno di età.

20. In virtù delle disposizioni dell'art. 66 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dell'art. 1 della legge N. 2532, del 7 giugno 1875, l'ufficiale che lascia il servizio militare nell'Esercito permanente prima del 31 dicembre dell'anno in cui compirà il 39° anno di età, sarà d'autorità iscritto:

a) col proprio grado ed anzianità tra gli ufficiali di complemento dell'arma propria, se dimessosi volontariamente;

b) col proprio grado ed anzianità a *disposizione del governo*, in apposito ruolo fra gli *ufficiali revocati* che non hanno ancora soddisfatto all'intero obbligo di servizio militare, se revocato;

c) se rimosso o se dimesso a senso dell'art. 14 del codice

penale per l'esercito, seguirà, come semplice soldato, la sorte della classe di leva, cui verrà ascritto in ragione degli anni del servizio prestato, sino al termine dell'obbligo al servizio militare indicato sopra. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 16 luglio 1875. **Parte 1.**

GIUGNO 29. — Legge che autorizza la spesa di L. 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiale per batterie da campagna di grosso calibro, *pag.* 239.

» 29. — Legge che autorizza la spesa di 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie, *pag.* 240.

» 29. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'Esercito, *pag.* 240.

» 29. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,000,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni, *pag.* 241.

» 29. — Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N. 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo della Spezia, *pag.* 242.

» 29. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale dell'Italia, *pag.* 243.

LUGLIO 8. — Impianto di una stazione di carabinieri reali a Maenza, *pag.* 244.

» 9. — Formazione del distretto di Rovigo, *pag.* 244.

» 10. — Ristampa del regolamento d'amministrazione, *pag.* 245.

» 11. — Errata-corrige, *pag.* 246.

Atto N. **142**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 4). — **Legge che autorizza la spesa di L. 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro.** — *Gazzetta Ufficiale del regno*, N. 158, 9 luglio 1875, *N. 2574 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro.

Art. 2. La predetta somma di lire 4,500,000 verrà ripartita come segue nei bilanci della guerra, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge N. 1881, del 19 aprile 1874:

Anno	1875	L. 100,000
»	1876	» 2,900,000
»	1877	» 1,000,000
»	1878	» 500,000

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 17. *Atto* 101. Pag. 177, ultima linea della tabella delle distanze fra le stazioni della linea *Pescara-Aquila*, 12ª colonna, *leggasi*: 50 a vece di 54.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti — Ricotti.

N. **143.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 5). — **Legge che autorizza la spesa di L. 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.** — *Gazzetta Ufficiale del regno*, N. 158, 9 luglio 1875, *N. 2575 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di 16,000,000 di lire per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.

Art. 2. La predetta somma di lire 16,000,000 verrà ripartita come segue sui bilanci della guerra, in continuazione dell'assegno fatto per armi da fuoco portatili colla legge 26 aprile 1872, N. 801:

Anno 1875	L. 1,000,000
» 1876	» 5,000,000
» 1877	» 5,000,000
» 1878	» 5,000,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

Minghetti — Ricotti.

N. **144.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 6). — **Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'Esercito.** — *Gazzetta Ufficiale del regno*, N. 158,

9 luglio 1875, *N. 2576* (*serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di 6,000,000 di lire per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'Esercito.

Art. 2. La detta somma di 6,000,000 di lire sarà ripartita come segue sui bilanci della guerra, ed in continuazione dell'assegno fatto allo stesso scopo colla legge 26 aprile 1872, N. 801:

Anno 1875	L.	500,000
» 1876	»	2,000,000
» 1877	»	2,000,000
» 1878	»	1,500,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti — Ricotti.

N. **145**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 7). — **Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,900,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni.** — *Gazzetta ufficiale del regno*, N. 158, 9 luglio 1875, *N. 2577* (*serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,900,000 delle quali:

a) Per fortificazioni	L.	13,000,000
b) Per magazzini ed altre costruzioni militari.	»	6,400,000
c) Per l'armamento delle fortificazioni	»	2,500,000
	L.	21,900,000

Art. 2. La detta somma di lire 21,900,000 sarà inscritta nei bilanci del Ministero della guerra dal 1875 al 1878, col riparto per anni e per capitoli determinato nel quadro seguente:

CAPITOLI DELLA SPESA	ANNI				ASSEGNAMENTO complessivo
	1875	1876	1877	1878	
a) Per fortificazioni . . L.	1,000,000	2,400,000	4,300,000	5,300,000	13,000,000
b) Per magazzini ed altre costruzioni militari »	900,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000	6,400,000
c) Per armamento delle fortificazioni . . . »	»	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
Totali per bilancio annuale . . L.	1,900,000	3,900,000	7,300,000	8,800,000	21,900,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti — Ricotti.

N. **146**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 8). — **Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N. 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo della Spezia**. — *Gazzetta Ufficiale del regno*, N. 158, 9 luglio 1875, *N. 2578* (*serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno*. — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il ripartimento per annate determinato dall'articolo 2° della legge 14 giugno 1874, N. 1999, serie 2ª, della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1872, N. 929, per una diga attraverso il golfo della Spezia, e per opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, è modificato come segue:

Anno 1875.	L.	500,000
» 1876.	»	1,500,000
» 1877.	»	1,500,000
» 1878.	»	1,500,000
Anni successivi	»	13,100,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti — Ricotti.

N. **147**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 9). — **Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale dell'Italia.** — *Gazzetta ufficiale del regno*, N. 159, 10 luglio 1875, *N. 2364* (*serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. In continuazione dell'assegno fatto colla legge 10 agosto 1862, N. 783, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale dell'Italia.

La detta somma di 650,000 lire verrà inscritta come segue sui bilanci del Ministero della guerra:

Anno 1875.	L.	50,000
» 1876.	»	200,000
» 1877.	»	200,000
» 1878.	»	200,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti — Ricotti.

N. **148**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 10). — **Impianto di una stazione a Maenza**. — 8 luglio.

È stabilita una stazione di carabinieri reali a Maenza (legione Roma, provincia di Roma).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **149**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 17). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 4). — MILIZIA MOBILE (Nota N. 14). — **Formazione del distretto di Rovigo** (63°). — 9 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno 30 settembre 1873.

Sulla proposta del Ministro della Guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Col 1° agosto 1875 sarà costituito in Rovigo, con giurisdizione su quella provincia, un distretto militare di 3ª classe.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato al Real Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE per l'eseguimento del R. Decreto precedente.

1. A mente del suddetto R. Decreto il distretto militare di Rovigo sarà costituito alla data 1° agosto 1875; esso sarà di 3ª classe, e prenderà il N. 63.

2. Il distretto di Rovigo sarà formato di uno stato maggiore e di due compagnie permanenti.

3. Il distretto di Padova darà a quello di Rovigo due delle attuali sue cinque compagnie permanenti, e sarà così ridotto a tre sole compagnie.

4. Il distretto di Rovigo avrà un battaglione (66°) di 4 compagnie, di milizia mobile di fanteria di linea; ed un plotone di milizia mobile di bersaglieri (il 4° della 1ª compagnia del 9° battaglione).

5. Il distretto di Padova rimarrà per conseguenza con un solo battaglione (65°) di sei compagnie, di milizia mobile di fanteria di linea; e con tre plotoni di milizia mobile di bersaglieri (il 1°, 2° e 3° della 1ª compagnia del 9° battaglione).

6. In seguito alle precedenti disposizioni s'intendono debitamente modificate: la tabella dell'*Atto* 197 del 1873; le tabelle 1, 2 e 3 dell'*Atto* 198 del 1873; gli specchi *A* e *B* dell'*Atto* 12 del 1875; e lo specchio *A* dell'*Atto* 29 del 1875.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 150. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 140) — **Ristampa del Regolamento d'amministrazione.** 10 luglio.

Il Ministero ha provveduto perchè le più essenziali delle varie disposizioni costituenti il *Regolamento d'amministrazione e contabilità* pei corpi dell'Esercito recentemente emanate venissero insieme raccolte e ristampate in un solo volume, riducendole, per quanto possibile, alla lezione ora vigente.

L'edizione è in due differenti sesti; sesto piccolo tascabile (formato del *Regolamento di disciplina*), per uso delle compagnie e dei distaccamenti; sesto più grande (formato del *Giornale militare*), per uso degli uffici e delle interne sezioni de'corpi. Questo ultimo sesto venne appositamente adottato perchè, offrendo esso margini più larghi, possa anche più facilmente servire per riportarvi le modificazioni, che in seguito venissero ad essere fatte nel testo.

Ciascun ufficiale del corpo di commissariato militare e del corpo contabile militare e ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito ha l'obbligo di provvedersi di una copia del Regolamento di cui si annuncia la pubblicazione.

Ogni comando ed ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Ciascun reggimento dovrà averne una copia per ogni ufficio, d'amministrazione, di maggiorità, di sezione, compagnia, squadrone o batteria, da pagarsi dalla massa generale uomini del corpo.

Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* 253, 1872.

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* 99, 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale militare*.

Il prezzo del libro, per le copie richieste al Ministero, è di L. 1,65 per le copie di piccolo sesto, di L. 2,45 per quelle di sesto più grande. Per le copie che siano richieste ai distretti o all'editore il prezzo sarà rispettivamente di L. 1,85, e L. 2,60.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **151**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 8). — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE (Nota N. 3). — **Errata-Corrige**. — 11 luglio.

Al § 346 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, e così pure al § 411 del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, si sopprimano le parole *del proprio letto*.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 23 luglio 1875 **Parte 1.**

LUGLIO 13. — Regolamento d' istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 247.

» 14. — Apertura del tronco di ferrovia Torremare-Pisticci (Rete Calabra), *pag.* 248.

» 15. — Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatore nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria), *pag.* 249.

» 16. — Trasferimento di stazione da S. Michele a Godo, *pag.* 250.

Atto N. **152.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 77). — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.** — 13 luglio.

È pubblicato il *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria*, che andrà in vigore in tutti i corpi di cavalleria e nella scuola normale di cavalleria col 1° ottobre 1875 in sostituzione delle parti seconda e terza del Regolamento di disciplina militare, di istruzione e di servizio interno per la cavalleria in data 25 febbraio 1864.

Ciascun ufficiale dell'arma di cavalleria e del corpo di stato maggiore, come pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito, ha obbligo di provvedersi di una copia del Regolamento di cui si annuncia la pubblicazione.

Ogni comando ed ufficio dovrà averne una copia ad uso d'ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria: ogni squadrone di cavalleria quattro copie da pagarsi dalla massa generale uomini del corpo.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 253, del 1872.

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99, del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie del nuovo *Regolamento di istruzione e di servizio interno per la cavalleria* richieste al Ministero è di centesimi 60, per quelle richieste ai distretti od all'editore di centesimi 70. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **153.** — FERROVIE (Nota N. 39). — **Apertura del tronco di ferrovia Torremare-Pisticci (Rete Calabra).** — 14 luglio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al

tronco Torremare-Pisticci, primo addentellato, sul versante Jonico, della linea in costruzione che per Potenza deve congiungersi col tronco già aperto Napoli-Contursi.

Le distanze che corrono fra le stazioni di questo tronco appariscono dalla seguente tabella:

Torremare		
13	Bernalda	
25	13	Pisticci

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle del nuovo tronco, alla distanza che il prontuario dà fra il luogo di partenza e Torremare, si aggiungerà la distanza, che la tabella indica fra la stazione di Torremare e quella di destinazione.

La nuova stazione di *Pisticci*, come quella di *Eboli*, *Candela*, *Cerignola* e *Grumo Appula* accenna specialmente a *Potenza*.

Le marcie che separano ciascuna di dette stazioni da Potenza, appaiono dalla seguente tabella:

Da Potenza alle stazioni ferroviarie di:

Eboli (Linea Napoli-Contursi)		**Candela** (Linea Foggia-Candela)		**Cerignola** (Linea Foggia-Bari)		**Grumo Appula** (Linea Bari-Taranto)		**Iaticci** (Linea Torremare-Pisticci)	
Vedasi prontuario tappe nei viaggi in ferrovia, pagina 10.		Vedasi prontuario tappe nei viaggi in ferrovia, pagina 10.			km.		km.		km.
				Avigliano. . .	19	Tolve.	31	Vaglio(Vaglio)	
				Atella	33	Montepeloso.	91	di Basilicata.	17
				Lavello. . .	21	Gravina. . .	24	Tricarico . .	35
				Cerignola . .	27	Altamura . .	14	Grassano. . .	15
						Grumo Appula	26	Miglionico . .	26
								Pisticci. . . .	19

Per ciò che riguarda la scelta fra tutte queste stazioni si deve preferire:

La stazione di *Eboli* per le reciproche comunicazioni, fra Potenza e il littorale mediterraneo e le isole di Sardegna e di Sicilia;

La stazione di *Candela* per le reciproche comunicazioni, fra Potenza, il versante Adriatico superiore a Foggia e la valle del Po;

La stazione di *Cerignola* per la linea Cerignola-Lecce-Otranto, ossia per il littorale Adriatico inferiore a Foggia;

La stazione di *Grumo Appula* per gli abitati situati sul tronco Grumo-Palagianello, della linea Bari-Taranto o facienti capo al tronco stesso. Questa stazione deve ritenersi per secondaria e sostituibile da quella di Cerignola.

La stazione di *Pisticci* per gli abitati sulla linea Taranto-Cotrone e sul tronco Taranto-Palagianello o facienti capo a questa linea o tronco. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 151. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 32). — **Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatori nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria).** — 15 luglio.

Questo Ministero determina che gli strumenti da zappatore nei reggimenti cavalleggeri, siano d'ora in poi portati nel modo seguente:

1° La *gravina*, *la piccozza ed il segaccio*, *appesi al lato destro posteriore della sella*;

La *gravina e la piccozza* mediante il tubo porta moschetto, il segaccio mediante la bandoliera della guaina accavallata alla paletta della sella;

Il *mannarese* che era portato al fianco destro dello zappatore ora deve essere portato al fianco sinistro;

Le attuali guaine della gravina e della piccozza, dovranno essere modificate a cura dei suddetti reggimenti in conformità di apposito campione che riceveranno a tal uopo;

Il *segaccio ed il mannarese* conservano l'attuale guaina.

2° La *gravina* si mette ed assicura nel tubo porta moscetto colla zappa rivolta infuori. — S'introduce pel manico nella bocca superiore del tubo, lasciandola scorrere nell'interno del tubo finchè la penna della gravina appoggi sulla paletta della sella.

Un'apposita correggia preventivamente passata nell'asola superiore della paletta della sella vi serra contro la penna in modo che la punta non tocchi la natica destra dello zappatore e la gravina presenti nel tubo la dovuta solidità.

3° La *piccozza* col taglio rivolto in fuori s'introduce pel manico nel tubo porta moschetto come la gravina, lasciandovela scorrere finchè la testa della scure appoggi sull'orlo superiore del tubo stesso.

Un'apposita correggia fissata alla guaina della piccozza, come vedesi nel campione, s'infila nella maglietta del sostegno del tubo ed affibbiandosi al rispettivo riscontro assicura la piccozza.

4° Il *segaccio* colla rispettiva guaina si mette ed assicura alla sella appoggiandolo colla parte posteriore contro la bisaccia destra, col manico rivolto in alto ed all' altezza della paletta della sella stessa.

La bandoliera della guaina accavalca la paletta e si accorcia di tanto che basti per mantenere il segaccio alla voluta altezza.

La coreggia del tubo porta moschetto invece di avvolgere il tubo che non vi è, avvolge il segaccio e lo assicura contro la bisaccia.

5° Il *mannarese* si porta col taglio rivolto indietro e nella rispettiva guaina.

È appeso al cinturino verso quel punto ove abitualmente si tiene la sciabola.

6° Gli zappatori a piedi non portano i rispettivi strumenti se non quando debbono servirsene per le istruzioni o per prestare l'opera loro in qualità di zappatori; in questi casi gli strumenti sono portati:

La *gravina* e la *piccozza* a volontà;

Il *segaccio* a tracolla;

Il *mannarese* appeso al fianco sinistro.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **155**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 11). — **Trasferimento di stazione da S. Michele a Godo.** — 16 luglio.

La stazione dei carabinieri reali di S. Michele (legione Bologna, provincia di Ravenna) è trasferta a Godo.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 30 luglio 1875 **Parte 1.**

LUGLIO 27. — Aggiunta e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili, ed allo specchio degli utensili per riparazioni alle armi modello 1870-71 e 74, *pag.* 251.

» 28. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874, *pag.* 256.

Atto N. **156**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 78) — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbon esser provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 e 74.** — 17 luglio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
		Modello regolamentare.			
		Parti d'armi.			
6ª	192	Fascette d'impugnatura di sciabole d'artiglieria	N°	0 45	Variante
»	199	Fascette terze di carabine	»	0 77	»
»	130*bis*	Percussori di fucili e moschetti M° 1870	»	1 00	»
»	184*bis*	*a*) Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (1)	»	1 80	»
»	192*bis*	Ghiere di baionette di moschetti da cavalleria M° 1870	»	0 55	»
»	256*bis*	Tubicini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	0 07	Aggiunta
»	257*bis*	Tubicini di moschetti da cavalleria M° 1870	»	0 07	»
		Modello regolamentare.			
		Assortimenti ed accessori d'armi.			
»	587*bis*	Cacciaviti per armi M° 1870 e 1874	»	0 30	»
»	588*bis*	Manici di cacciaviti per armi M° 1870 e 1874	»	0 33	»

(1) Di ferro o di ghisa.

ERRATA-CORRIGE

All'*Atto* N. 152 (pag. 221), linea 8ª, in luogo di — L. 0,07, *leggasi:* L. 0,09.

Circolare N. 80 (pag. 260), alle linee 11 e 17, ove è detto: *marzo dell'anno precedente*, leggasi: *marzo precedente*.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
		Modello vario.			
		Parti d'armi.			
6ª	642	Bottoncini in ferro del codolo, diversi.	N.	0 10	Aggiunta
»	645	Bottoni in ottone di cappo di foderi, diversi	»	0 12	»
»	666	Cappe in ottone di foderi, diverse . .	»	0 80	»
»	697	Foderi di daghe, diversi	»	2 50	»
»	703	Foderi sguerniti di daghe, diversi . .	»	1 25	»
»	712	Fornimenti in ottone di lame da fanteria, diversi.	»	2 00	»
»	732	Lame di daghe diverse.	»	2 00	»
»	778	Puntali in ottone di foderi, diversi . .	»	0 65	»
»	785	Rosette in ottone, diverse	Ch.	10 00	»
7ª	104*bis*	Cartucce a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica	N.	0 09	»
»	105*bis*	Invologlio di cartoncino per cartucce a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica	»	0 025	»
		Per armi portatili.			
12ª	396*bis*	Forme-misure del pinolo della ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria M° 1870	»	14 00	»
		Strumenti ed attrezzi da lavorare.			
		Armi portatili.			
13ª	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione M° 1874.	»	3 00	»
»	299	Bacchette nettatoie di canne di pistole a rotazione M° 1874 di rame . . .	»	1 50	»
»	300	Cacciatubicini di fucili e moschetti M° 1870	»	3 00	»
»	133*bis*	Guide del foro pel tubicino di fucili e moschetti M° 1870	»	15 00	»
»	134*bis*	Sagette del foro pel tubicino di fucili e moschetti 1870	»	4 00	»

TARIFFA *per le riparazioni delle armi di modello anteriore al* 1870.

Pagina	N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabole-baionetto	Daghe e sciabole	Lame	Annotazioni
		Armi bianche.				
156	231	Impugnatura, adattarla sostituendo per le sciabole-baionette la vecchia molla d'impugnatura.	» 32	» 20	» »	Variante

TARIFFA *per la riparazione delle armi modello* 1870-71.

Pagina	N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili M° 1870		Moschetti da fanteria M° 1870		Moschetti da cavalleria M° 1870		Annotazioni
			Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	
		Armi da fuoco.							
160	6	Baionetta, adattarvi il piuolo di ghiera, provvedendolo e pulendolo	» »	» »	» »	» »	» 12	» »	Variante
»	11	Calotta, sostituirla. .	» 04	» 70	» 04	» 70	» 04	» 70	»
»	18	Cassa, farvi una grande innestatura . . .	1 20	» 55	» 75	» 55	» »	» »	»
167	25	Codetta, sostituirla .	» 12	1 60	» 12	1 60	» 12	1 56	»
168	56	Percussore, sostituirlo	» 05	1 00	» 05	1 00	» 05	1 00	»
170	91	Fermo di sciabola-baionetta	» 08	» »	» 08	» »	» »	» »	Abolita
»	92	Percussore, riparare la punta con un pezzo di rapporto messo a coda di rondine e saldato a forte, adattarlo, temprare nell'acqua e far rinvenire di tempra la punta	» 22	» »	» 22	» »	» 22	» »	Aggiunta
»	93	Tubicino, sostituirlo .	» 15	» 07	» 15	» 07	» 15	» 07	»

Pagina	N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabole-baionetto di fucili e moschetti M° 1870				Sciabole da cavalleria M° 1870				Annotazioni
			Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		
		Armi bianche.									
172	153	Bottoncino del codolo, adattarlo e pulirlo .	»	10	»	11	»	20	»	33	Variante
»	160	Cappuccio, sostituirlo e pulirlo	»	50	1	80	»	»	»	»	»
»	161	Crociera, sostituirla o pulirla	»	40	1	05	»	»	»	»	»
173	174	Guancia, adattarla . .	»	42	»	33	»	»	»	»	»
»	177	Lama, adattarla al fornimento, provvedendo per la sciabola di cavalleria la rosetta di cuoio	»	50	3	50	»	25	6	05	»
»	189	Piuolo della molla adattarlo e pulirlo . . .	»	25	»	28	»	»	»	»	»
174	193	Fodero sguernito, adattarvi bocchetta, cappa e puntale, preesistenti, incollandoli e legandoli	»	25	1	70	»	»	»	»	»

TARIFFA *per le riparazioni di quelle parti non regolamentari del fucile e della sciabola-baionetta mod. 1870, alle quali non è applicabile la tariffa per le riparazioni delle armi mod. 1870-71.*

Pagina	Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili Modello 1870				Sciabola-baionetta				Annotazioni
			Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		
176	263	Zoccolo d'alzo digrossato, adattarlo, graduarlo, pulirlo e saldarlo.	1	35	»	»	»	»	»	»	Abolita.
»	266	Fornimento, adattarlo e pulirlo	»	»	»	»	0	15	4	55	»
177	272	Vite da legno del ritegno digrossata, adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . .	»	20	»	07	»	»	»	»	»

SPECCHIO *degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni delle armi modello 1870-71.*

Pagina	Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di fanteria	Quantità per ogni capo armaiuolo di cavalleria	Annotazioni
			Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
179	12ª	396*bis*	Forme-misure del pinolo della ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria mod. 1870 . . .	N	»	1	Aggiunta.
			Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.				
181	13ª	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione mod. 1874.	»	»	1	»
»	»	299	Bacchette nettatoie di canne di pistole a rotazione mod. 1874 di rame	»	»	1	»
»	»	300	Cacciatubicini di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	»
»	»	133*bis*	Guide del foro pel tubicino di fucili e moschetti mod. 1870.	»	1	1	»
»	»	134*bis*	Saette del foro pel tubicino di fucili e moschetti mod. 1870.	»	1	1	»

TARIFFA *per le riparazioni delle pistole a rotazione M^a 1874 (da inserirsi a pag. 171 delle tariffe facenti seguito allo estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio).* (1)

Pagina	Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione modello 1874				Annotazioni
			Prezzo del valore di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		
171	1	Canna e cilindro; pulire internamente la canna con piombo e smeriglio e le camere del cilindro con stecche di legno, olio e smeriglio	»	30	»	»	Aggiunta.
»	2	Grossa pulitura dell'arma; scomponendola pulirne le diverse parti, escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	»	80	»	»	»
»	3	Piccola pulitura dell'arma; scomponendola pulirne le diverse parti escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	»	40	»	»	»

(1) Sulle pistole a rotazione modello 1874 non devonsi eseguire presso i corpi altre riparazioni all'infuori di quelle indicate nella presente tariffa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **15°**. — STATISTICA (Nota N.. 3). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874.** — 28 luglio.

A. — *Dimostrazione delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1874 per le cause sotto indicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola veterinaria	Totale Generale	CONGUAGLIO 1874	CONGUAGLIO 1873
1° regg. cavall.	Parma	589	7	9	»	»	4	20	3 395	3 375
2° id.	Vicenza-Caserta	586	11	11	»	»	»	22	3 754	3 819
3° id.	Caserta-Torino	571	2	2	»	»	3	7	1 226	4 900
4° id.	Vercelli	578	15	12	»	»	»	27	4 671	3 086
5° id.	Torino Saluzzo	581	5	2	»	»	1	8	1 376	2 683
6° id.	Terni-Vicenza	588	2	11	»	»	»	13	2 211	3 369
7° id.	Napoli	586	10	7	»	»	1	18	3 072	6 729
8° id.	Verona-Terni	588	5	7	»	»	»	12	2 011	2 527
9° id.	Lodi	601	»	6	»	»	»	6	» 998	1 273
10° id.	Milano	584	8	9	»	»	9	26	4 452	3 986
11° id.	Savigliano	603	7	7	»	»	»	14	2 322	2 245
12° id.	Nola	618	4	11	»	»	2	17	2 751	4 821
13° id.	Ferrara	605	13	11	»	»	»	24	3 967	2 017
14° id.	S. M. Capua	592	12	15	»	»	1	28	4 730	1 667
15° id.	Brescia	593	2	2	»	»	»	4	» 674	» 685
16° id.	Lucca	610	»	12	»	»	»	12	1 967	1 744
17° id.	Milano	591	2	4	»	»	1	7	1 184	1 203
18° id.	Saluzzo-Verona	590	17	5	»	»	»	22	3 729	2 257
19° id.	Udine	608	1	10	»	»	»	11	1 809	2 024
20° id.	Voghera	586	6	7	»	»	»	13	2 219	» 879
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	541	2	8	»	»	2	12	2 218	1 975
	Totale cavalleria	12389	131	168	»	»	24	323	2 607	2 695
1° regg. artigl.	Fuligno	549	17	8	»	»	»	25	4 554	3 109
2° id.	Capua	567	14	25	»	»	4	43	7 584	8 532
3° id.	Bologna	587	3	14	»	»	»	17	1 363	» 919
4° id.	Piacenza	581	16	9	»	»	»	25	4 281	2 578
5° id.	Venaria Reale	553	1	7	»	»	2	10	1 808	2 972
6° id.	Vigevano	569	4	2	»	»	»	6	1 054	1 757
7° id.	Pisa	634	11	7	»	»	»	18	2 839	2 83-
8° id.	Verona	587	6	3	»	»	»	9	1 534	1 239
9° id.	Pavia	587	3	6	»	»	1	10	1 704	2 990
10° id.	Caserta	576	6	17	»	»	3	26	4 514	5 038
11° id.	Genova	28	»	»	»	»	»	»	»	»
12° id.	Ancona	25	»	»	»	»	»	»	»	»
13° id.	Mantova	27	»	2	»	»	»	2	7 407	»
14° id.	Gaeta	24	»	»	»	»	»	»	»	»
1° regg. genio	Pavia	114	4	4	»	»	»	8	7 018	3 509
2° id.	Casale	127	»	2	»	»	»	2	1 554	»
	Totale artigl. e genio	6138	85	106	»	»	10	201	3 275	3 168
	Totale generale	18527	216	274	»	»	34	524	2 829	2 847

B. — *Dimostrazione* delle vendite per riforma di cavalli e muli dell'esercito effettuate durante l'anno 1874.

CORPI	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO 1874		1873	
1° regg. cavalleria	589	30	5	094	7	815
2° id.	586	43	7	338	5	636
3° id.	571	42	7	356	5	950
4° id.	578	56	9	689	8	348
5° id.	581	38	6	025	9	839
6° id.	584	54	9	181	5	674
7° id.	586	29	4	949	4	299
8° id.	588	24	4	082	5	957
9° id.	601	27	4	493	4	»
10° id.	584	61	10	445	6	884
11° id.	603	52	8	623	5	87
12° id.	618	38	6	149	6	607
13° id.	605	31	5	124	6	050
14° id.	592	73	12	331	8	893
15° id.	593	51	8	601	6	236
16° id.	610	73	11	967	6	207
17° id.	591	42	7	107	7	732
18° id.	590	46	7	796	6	250
19° id.	608	31	5	099	6	745
20° id.	586	39	6	655	9	139
Scuola normale di cavalleria	541	68	12	569	3	591
Totale cavalleria	12389	945	7	628	6	577
1° regg. artiglieria	549	50	9	107	9	091
2° id.	567	10	1	764	»	397
3° id.	587	8	2	896	6	618
4° id.	584	15	2	568	3	131
5° id.	553	47	8	499	7	867
6° id.	669	32	5	624	10	545
7° id.	634	41	6	467	6	511
8° id.	587	34	5	792	3	363
9° id.	587	26	4	429	5	814
10° id.	576	25	4	310	5	223
11° id.	28	2	7	143	»	»
12° id.	25	1	4	»	»	»
13° id.	27	3	11	111	»	»
14° id.	24	»	»	»	»	»
1° regg. genio	114	8	7	018	»	»
2° id.	127	4	3	150	»	»
Totale artiglieria e genio	6138	306	4	985	5	855
Totale generale	18527	1251	6	752	6	345

C. — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito nell'anno 1874 per le cause indicate nelle dimostrazioni* **A** *e* **B**.

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	Totale Generale	CONGUAGLIO 1874		CONGUAGLIO 1873	
1° regg. cavalleria	589	7	9	»	»	4	30	50	8	489	11	190
2° id.	586	11	11	»	»	»	43	65	11	492	9	455
3° id.	571	2	2	»	»	3	42	49	8	587	10	940
4° id.	578	15	12	»	»	»	56	83	14	360	11	434
5° id.	581	5	2	»	»	1	35	43	7	401	12	522
6° id.	588	2	11	»	»	»	54	67	11	395	9	043
7° id.	586	10	7	»	»	1	29	47	8	021	11	028
8° id.	588	5	7	»	»	»	24	36	6	123	8	184
9° id.	601	»	6	»	»	»	27	33	5	491	5	213
10° id.	584	8	9	»	»	9	61	87	14	897	10	870
11° id.	603	7	7	»	»	»	52	66	10	945	8	117
12° id.	618	4	11	»	»	2	38	55	8	940	11	428
13° id.	605	13	11	»	»	»	31	55	9	091	8	067
14° id.	592	12	15	»	»	1	73	101	17	067	10	500
15° id.	593	2	2	»	»	»	51	55	9	275	7	021
16° id.	610	»	12	»	»	»	73	85	13	934	7	931
17° id.	591	2	4	»	»	1	42	49	8	291	8	935
18° id.	59	17	5	»	»	»	46	68	1	525	8	577
19° id.	678	1	10	»	»	»	31	42	6	908	8	769
20° id.	586	6	7	»	»	»	39	52	8	874	10	018
Scuola normale di cavalleria	541	2	8	»	»	2	68	80	14	787	5	566
Totale cavalleria	12389	131	168	»	»	24	915	1268	10	235	9	272
1° regg. artiglieria	549	17	8	»	»	»	50	75	13	661	12	500
2° id.	567	14	25	»	»	4	10	53	9	348	8	929
3° id.	587	3	14	»	»	»	8	25	4	258	7	587
4° id.	584	16	9	»	»	»	15	40	6	849	5	709
5° id.	553	1	7	»	»	2	47	57	10	307	10	839
6° id.	569	4	2	»	»	»	32	38	6	678	12	302
7° id.	634	11	7	»	»	»	41	59	9	306	9	349
8° id.	587	6	3	»	»	»	34	43	7	326	4	602
9° id.	587	3	6	»	»	1	26	36	6	133	8	804
10° id.	576	6	17	»	»	3	25	51	8	854	10	261
11° id.	28	»	»	»	»	»	2	2	7	143	»	»
12° id.	25	»	»	»	»	»	1	1	4	»	»	»
13° id.	27	»	2	»	»	»	3	5	18	518	»	»
14° id.	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° regg. genio	114	4	4	»	»	»	8	16	14	036	3	509
2° id.	127	»	2	»	»	»	4	6	4	724	»	»
Totale artigl. e genio	6138	85	106	»	»	10	306	507	8	260	9	023
Totale generale	18527	216	274	»	»	34	1251	1775	9	581	9	192

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874.	11806	7031	18837
Rimonte dell'anno 1874	523	1321	1844
TOTALE. . .	12329	8352	20681
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	322	202	524
Conguaglio °/₀ . .	2,612	2,419	2,534

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874.	11806	7031	18837
Rimonte dell'anno 1874.	523	1321	1844
TOTALE. . .	12329	8352	20681
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	796	455	1251
Conguaglio °/₀ . .	6,456	5,448	6,048

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874.	11806	7031	18837
Rimonte dell'anno 1874.	523	1321	1844
TOTALE. . .	12329	8352	20681
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1118	657	1775
Conguaglio °/₀ . .	9,068	7,867	8,582

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1874, divise secondo gli anni di rimonta dei quadrupedi stessi.*

ANNI DI RIMONTA	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874	»	»	4	5	15	103	257	287
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***.	»	»	»	»	»	»	5	6
Conguaglio °/₀ . .	»	»	»	»	»	»	1,946	2,09

ANNI DI RIMONTA	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874	»	»	4	5	15	103	257	28
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***.	»	»	4	4	7	34	59	7
Conguaglio °/₀ . .	»	»	100,000	80 °/₀	46,666	33 °/₀	22,957	24,39

ANNI DI RIMONTA	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1874	»	»	4	5	15	103	257	28
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***.	»	»	4	4	7	34	64	7
Conguaglio °/₀ . .	»	»	100,000	80 °/₀	46,666	33 °/₀	24,903	26,48

1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	TOTALE
353	776	703	728	2167	571	411	856	5448	1614	1718	2871	1844	20681
12	13	16	15	60	31	12	21	132	39	54	84	24	524
3,399	1,675	2,276	2,080	2,769	5,429	2,920	2,453	2,423	2,416	3,143	2,926	1,302	2,534

1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	TOTALE
353	776	703	728	2167	571	411	856	5448	1614	1718	2871	1844	20681
78	98	96	52	140	27	23	33	279	72	78	65	32	1251
2,096	12,629	13,656	7,143	6,460	4,729	5,596	3,855	5,121	4,461	4,540	2,264	1,735	6,048

1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	TOTALE
353	776	703	728	2167	571	411	856	5448	1614	1718	2871	1844	20681
90	111	112	67	200	58	35	54	411	111	132	149	56	1775
5,495	14,301	15,932	9,203	9,229	10,158	8,516	6,308	7,541	6,877	7,683	5,190	3,037	8,582

Tabella comparativa *dei conguagli per °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito, rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NELLI ANNI	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	In complesso nei quindici anni
Cavalleria	14,986	16,192	13,678	12,304	12,718	15,003	19,832	11,154	10,571	13,921	6,289	14,413	9,721	9,272	10,235	12,686
Artiglieria	12,967	21,199	15,387	12,214	12,372	11,254	16,933	9,930	11,240	13,215	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	11,519
In complesso nelle due armi	13,761	19,073	14,597	12,260	12,577	13,753	18,225	10,773	10,825	13,674	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	12,285

Conguaglio delle perdite sulla media della forza: 12 ½ °/₀
Durata media del cavallo di servizio: anni 8, mesi 9 circa.

***Perdite** avvenute nell'anno 1874 fra i quadrupedi da tiro presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza prescritta	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %		
		abbattimento o morte	Riforma				
80 regg. di fanteria a 3 quadrupedi cadauno .	240	2	13	15	6	250	
40 regg. di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno.	40	1	2	3	7	500	
60 distretti militari a 1 quadrupede cadauno .	57	»	2	2	3	509	3 distretti sono sprovvisti di quadrupedi.
24 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno .	24	»	»	»	»	»	
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	1	1	33	333	
TOTALE. .	364	3	18	21	5	769	

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 6 agosto 1875. **Parte 1.**

LUGLIO 25. — Indennità fisse in danaro ai corpi e riparti di corpo pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e truppa nei movimenti tanto in ferrovia, che sulle vie ordinarie, *pag.* 267.

Atto N. **158.** — FERROVIE (Nota N. 40). — **Regio Decreto che stabilisce le indennità fisse in danaro da corrispondersi ai corpi e riparto di corpi pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quanto sulle vie ordinarie.** — 25 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 1° febbraio 1872, con cui è stabilita la tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa;

Visto l'altro Nostro Decreto delli 7 marzo 1875, con cui sono stabiliti gli assegnamenti eventuali nell'Esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese;

Udito il parere del Consiglio di Stato.

Sulla proposta del Ministro della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai quadri annessi al Nostro Decreto 7 marzo 1875, è aggiunto il quadro *F*, il quale stabilisce le indennità fisse in danaro da corrispondersi ai corpi e riparto di corpi pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quanto sulle vie ordinarie.

Esso quadro sostituisce la tariffa annessa al Nostro Decreto 1° febbraio 1872, la quale rimane perciò abrogata.

Art. 2. Al N. 14 delle disposizioni di massima che fanno seguito allo specchio *E* annesso al Decreto 7 marzo 1875, rimane sostituito il seguente:

« In occasione di movimenti collettivi di corpi o riparti « di corpo sono dovute ai consigli d'amministrazione le in- « dennità fissate dal quadro *F* ».

Anche queste indennità sono introitate a favore delle varie masse generali, le quali sopperiscono alle correlative spese di trasporto.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1875.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 25 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

QUADRO *F*.

INDENNITÀ fissa in danaro da corrispondersi ai corpi e riparti di corpo per il trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie che sulle vie ordinarie.

	INDENNITÀ CHILOMETRICA DA CORRISPONDERSI								*Avvertenze*
	nei casi di cambi di guarnigione o di distaccamento				nei casi di campi o riunioni temporanee di truppe				
	Per ferrovia		Per via ordinaria		Per ferrovia		Per via ordinaria		
Truppe a piedi.									Le spese di trasporto in ferrovia per il personale, per i cavalli e per i carri, nei casi in cui sono a carico dello Stato, vengono rimborsate ai corpi in base a prezzi stabiliti dalla convenzione 18 marzo 1870 e dimostrate nei conti trasporti M° N. 21 annesso al regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 1° dicembre 1870.
Ad ogni compagnia di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria e del genio .	»	12	»	50	»	05	»	15	
Al comando di ciascun battaglione di fanteria e bersaglieri, e di ciascuna brigata di artiglieria da fortezza e del genio.	»	10	»	30	»	04	»	10	
Al comando di ciascun reggimento di fanteria, di bersaglieri, d'artiglieria da fortezza e del genio	»	30	»	90	»	16	»	50	Per i trasporti in mare sono da osservarsi le norme tracciate dalla convenzione 18 marzo 1871 e nell'istruzione per lo esequimento delle medesime pubblicata il 16 giugno stesso anno.
A ciascun deposito di fanteria e bersaglieri . .	»	70	2	10	»	»	»	»	
Truppe a cavallo.									Le spese di trasporto degli individui isolati sono fatte dalle amministraz. dei corpi colla indennità fissata dallo specchio 8° del quadro E annesso al R. D. 7 marzo 1875
Ad ogni squadrone di cavalleria, batteria d'artiglieria e compagnia del treno	»	15	»	15	»	07	»	»	
Al comando di ciascun mezzo reggimento di cavalleria, di ciascuna brigata di artiglieria da campagna e del treno .	»	13	»	13	»	05	»	»	Occorrendo cambi di stanza di depositi di reggimenti d'artiglieria e del genio, il Ministero determinerà volta per volta l'indennità da corrispondersi.
Al comando di ciascun reggimento di cavalleria e di artiglieria da campagna	»	30	»	30	»	16	»	»	
A ciascun deposito di cavalleria	1	84	1	84	»	»	»	»	

Roma, 25 luglio 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Disposizioni di massima.

1. Mediante l'indennità stabilita rimangono a totale carico dei corpi le spese per il trasporto del bagaglio degli ufficiali, degli oggetti della truppa e degli utensili dei capi operai nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

2. Il richiamo dell'indennità dovuta è fatto mediante il conto trimestrale dei trasporti modello N. 21, il quale viene trasmesso al Ministero della Guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) per il tramite dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.

3. Nel calcolare la somma dovuta oltre all'indennità stabilita per i comandi devono pure essere conteggiate le indennità competenti alle compagnie, squadroni o batterie che muovono coi comandi stessi.

4. Per gli oggetti della truppa ascritta agli stati maggiori non compete alcuna indennità, essendo il trasporto degli oggetti medesimi già calcolato con quelli dei comandi.

5. Per i drappelli inferiori ad una compagnia comandati da un ufficiale si preleverà l'indennità in base alla forza che muove, vale a dire la metà della somma fissata se si tratta di una mezza compagnia, batteria o squadrone, ed un quarto se si tratta di un plotone o di una sezione.

6. Le richieste degli acconti ed il rimborso delle spese di trasporto che vanno a carico del Governo continueranno ad essere fatte secondo le prescrizioni attualmente esistenti.

7. I conti dei trasporti fra le amministrazioni dei corpi e le compagnie, batterie o squadroni seguiteranno ad essere regolati secondo le norme stabilite coll'Istruzione 31 luglio 1870 (supplemento N. 13 del *Giornale Militare*).

8. Nei movimenti collettivi gli ufficiali non hanno diritto ad alcun pagamento in contanti per competenza bagaglio neppure nel caso in cui il rispettivo bagaglio venisse spedito separatamente o fosse di peso inferiore a quello cui hanno ragione. Per contro però non saranno tenuti al pagamento del peso che facessero trasportare in più della competenza a meno che nel totale il bagaglio degli ufficiali superi il peso che complessivamente compete ad essi.

Roma, addì 25 luglio 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 13 agosto 1875. **Parte 1.**

AGOSTO 8. — Ammissione dei militari viaggianti in 3ª classe a prezzo di tariffa sul tratto *diretto* fra Foggia e Bari e viceversa, e su tutti i treni diretti comprendenti terze classi delle ferrovie Romane, *pag.* 271.

» 9. — Modificazione del N. 120 del Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2), *pag.* 271.

» 10. — Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari, *pag.* 272.

» 12. — Modificazione dei §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina, *pag.* 272.

Atto N. **159.** — FERROVIE (Nota N. 41). — **Ammissione dei militari viaggianti in 3ª classe a prezzo di tariffa sul tratto *diretto* fra Foggia e Bari e viceversa dei treni 17 e 18 delle ferrovie meridionali, e su tutti i treni diretti comprendenti 3ª classi delle ferrovie Romane.** — 8 agosto.

Si prevengono le autorità militari che anche nel treno Foggia-Bari e viceversa, in cui i treni 17 (Foggia-Otranto) e 18 (Otranto-Pescara) diventano *diretti*, sono ammessi i militari a viaggiare in 3ª classe a prezzo di tariffa militare, *purchè abbiano a percorrere interamente il suddetto tronco Foggia-Bari*, cioè non partano da una delle stazioni intermedie, nè vi siano diretti.

Essendo però ristretto il numero dei posti di 3ª classe disponibili in tali treni, si potrà solo approfittare dell'accennata facoltà nei tempi ordinari, e non in occasione di movimenti di classi e simili.

I militari di truppa sono pure ammessi a viaggiare a prezzo di tariffa militare in tutti i treni diretti delle ferrovie Romane che comprendono la 3ª classe, i quali, coll'orario attuale, sono tutti quelli delle linee Firenze-Livorno; Livorno-Civitavecchia-Roma; Pisa-Colle Salvetti, e Foligno-Ancona.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **160.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 61). — **Modificazione del N. 120 del Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2).** — 9 agosto.

Al testo del N. 120 del Regolamento sulle licenze in data 1° aprile 1873 è sostituito il seguente:

120. Il comandante generale ed il comandante di divisione territoriale, hanno la facoltà di sospendere la concessione delle

licenze ordinarie agli ufficiali ed alla truppa di tutti o di parte dei corpi, distaccamenti e servizi vari dipendenti, quando le circostanze del servizio lo esigano, ma ne devono informare rispettivamente il ministro della guerra o il comandante generale. Tale facoltà non deve intendersi estesa al far rientrare da licenza ordinaria tutti quelli che si trovino a fruirne, richiedendosi all' uopo una disposizione ministeriale; ciò che non toglie però che essi possano ordinare od autorizzare quei richiami individuali che fossero richiesti dalle esigenze del servizio o della disciplina, la qual cosa è altresì in facoltà dei comandanti di corpo e capi di servizio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **161**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 62). — **Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari.** — 10 agosto.

Gli ufficiali medici di complemento, di riserva o di milizia mobile che senza cessare dalla posizione di congedo illimitato prestano servizio sussidiario presso ospedali militari o presso distaccamenti, devono vestire l'uniforme colle stellette di divisa nell'esercizio di tutte le attribuzioni di servizio militare ad essi affidate. All'infuori di tali attribuzioni possono vestire l'abito borghese.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **162**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 63). **Modificazione dei §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina.** — 12 agosto.

La istituzione del corpo degli ufficiali contabili, stabilita nella legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell' Esercito, rende necessario di modificare i §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina, onde porli in armonia colle disposizioni relative all' ordinamento ed al servizio del corpo suddetto: epperciò ai §§ sovraccennati sono sostituiti i seguenti:

§ 213. Al comandante di corpo si appartiene di nominare gli aiutanti maggiori in 2°, e di dispensare da tale carica: a lui spetta pure il ripartire e, quando le esigenze del servizio lo richieggano, alternare fra gli ufficiali subalterni contabili del corpo le cariche di ufficiale pagatore, di matricola, dei conti delle compagnie, e tranne nei distretti, nella cavalleria, nell'artiglieria e nel genio, la carica di ufficiale di massa.

Le nomine alla carica di aiutante maggiore in 2° e le esonerazioni da tale carica, e così pure le designazioni degli ufficiali contabili alle cariche amministrative suaccennate e le permutazioni degli ufficiali stessi in tali cariche, verranno pubblicate nell'ordine permanente del corpo.

§ 214. Per le cariche di relatore del consiglio permanente, di aiutante maggiore in 1° e, nell'artiglieria, dell'ufficiale pel materiale, il comandante del corpo trasmette per la via gerarchica le relative proposte al Ministero della guerra.

Il direttore dei conti ed inoltre nei distretti, nella cavalleria, nell'artiglieria e nel genio, l'ufficiale di massa, sono nominati direttamente dal Ministero della guerra.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 27 agosto 1875. **Parte 1.**

AGOSTO 20. — Distintivo di grado per gli ufficiali e graduati di truppa dell'arma dei reali carabinieri, *pag.* 275.

» 20. — Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori, *pag.* 276.

» 21. — Oggetti di vestiario da ritirarsi agli uomini che i reggimenti granatieri mandano in congedo illimitato, *pag.* 276.

» 22. — Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'Esercito, *pag.* 276.

» 23. — Divieto di far stipulazioni nei contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. — Conteggio del prezzo della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza, *pag.* 277.

» 23. — Pubblicazione di una nuova *Istruzione per le matricole dell'Esercito*, *pag.* 278.

» 24. — Trasferimento della stazione dei reali carabinieri da Gussola a Castelponzone, *pag.* 278.

Atto N. **163**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 140). — **Distintivi di grado sulle maniche dell'abito agli ufficiali e graduati di truppa dell'arma dei reali carabinieri.** — 20 agosto.

Sulle maniche dell'abito di grand'uniforme e d'uniforme ordinaria e su quelle della giubba di piccola uniforme (giubba di fatica per la truppa) gli ufficiali ed i graduati di truppa dei carabinieri reali porteranno d'ora innanzi gli stessi distintivi di grado in uso presso gli altri corpi dell'Esercito.

Gli ufficiali, quelli del rispettivo grado in uso nella cavalleria.

I marescialli d'alloggio, quelli da sottotenente di cavalleria, se non che il galloncino sarà misto di argento e seta nera.

I brigadieri, quelli da furiere di cavalleria.

I vice-brigadieri, quelli da sergente di cavalleria.

Pertanto le manopole dovranno, per tutti, compresi i carabinieri semplici, essere foggiate a punta, ed in conformità della figura 13, tavola 1ª, annessa all'*Atto* N. 198 del 1874, senza che per ciò sia d'uopo modificare in alcun modo i ricami sulle manopole del grande uniforme. Sarà però chiusa la piccola apertura attualmente esistente alle manopole e la parte superiore della manopola, nell'abito di grand'uniforme, sarà guernita di filettatura in panno rosso.

Gli aiutanti maggiori e così anche i marescialli d'alloggio maggiori avranno per distintivo di carica un galloncino d'oro, largo 5 mill., cucito sopra ciascuno dei canti arrotondati della

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 27. Pag. 267. *Atto* 158. — Ferrovie. Nota N. 40, *leggasi*: Regolamento d'amministrazione. Nota N. 111.

Dispensa 28. Pag. 271. *Atto* 159. — Ferrovie. Nota N. 41, *leggasi*: N. 40.

Dispensa 28. Pag. 271. *Atto* 159. — Nella 1ª riga ove dice, treno Foggia, *leggasi* tronco Foggia.

goletta per la lunghezza di 14 cent. a partire dal gangherino; e restano così soppressi i ricami sulle tasche dell'abito.

Il Comitato dell'arma dei reali carabinieri provvederà per l'invio alle legioni dei campioni relativi agli ufficiali mentre l'opificio arredi militari spedirà invece quelli concernenti la truppa.

La presente modificazione sarà immediatamente facoltativa ed obbligatoria per tutti il 1° gennaio 1876.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **164**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 64). — **Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori.** — 20 agosto.

Questo Ministero reputando conveniente di ridurre da *un anno a sei mesi* il tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori, s'intende modificato in conseguenza il § 513 del regolamento di disciplina.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **165**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 55). — **I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato.** — 21 agosto.

I reggimenti granatieri per l'alta statura dei loro uomini incontrando difficoltà a poter prelevare dal distretto del territorio ove stanziano, scarpe, cappotti, pantaloni di panno, e panciotti usati da distribuirsi agli uomini che ne abbisognano e cui resta poco tempo da passare sotto le armi, vengono autorizzati a ritirare agli uomini che inviano in congedo illimitato quel quantitativo degli oggetti di corredo sopracitati, che giudicano occorrere loro per l'annata.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **166**. — SERVIZIO VETERINARIO. (Nota N. 3). — **Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'Esercito.** — 22 agosto.

Tutti i cavalli e muli di truppa devono portare sulla coscia sinistra il marchio, improntato a fuoco, determinato dal presente *Atto*.

Ai cavalli dei depositi di allevamento sarà apposto il marchio a cura dei depositi stessi; a quelli provenienti da altre rimonte sarà fatto a cura dei reggimenti ai quali sono inviati, tosto che ne sia ultimata la guarentigia.

Il nuovo marchio consiste nella croce di Savoia, nella forma e dimensione dell'annessa figura.

Marchio pei quadrupedi dell'Esercito



[illegible]

Ai quadruped. e attualmente si trovano presso i corpi non sarà cambiato il n .. o.

Il numero di ma .icola sarà impresso con bolli a fuoco dell'altezza di un centimetro, sulla faccia esterna dello zoccolo anteriore sinistro, ed a conveniente distanza dalla corona del piede; e questo sarà rinnovato ogni volta che per l'accrescimento dell'unghia, o per l'asportazione di questa in seguito a ferratura, siasi avvicinato al margine inferiore dello zoccolo.

Il numero di matricola che si deve dare ad un quadrupede, in seguito a cambio di corpo, sarà impresso superiormente a quello già esistente, o potrà anche essere impresso inferiormente quando quello che già esiste sia ancora troppo vicino al margine superiore dell'unghia; in questo caso il vecchio numero sarà annullato con una linea impressa a fuoco.

I presidenti delle commissioni d'incetta faranno imprimere a fuoco il numero di rimonta della stessa dimensione di quelli di matricola sulla faccia esterna dello zoccolo destro anteriore.

Allorchè, come per esempio, in occasione dell'incetta per requisizione vi siano più commissioni, ciascuna di esse farà imprimere con bollo a fuoco il proprio numero d'ordine sulla faccia esterna dello zoccolo destro posteriore.

Ai cavalli riformati dovrà essere impressa con bollo a fuoco dell'altezza di cent. 8 la lettera R sul lato sinistro del collo, all'atto della vendita.

Ai cavalli che si vendono per riduzione di corpo non sarà impressa la lettera R.

I reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio devono essere provvisti di tutti i bolli, gli altri corpi, quando loro occorra di applicare i marchi e numeri di matricola ai propri quadrupedi, si rivolgeranno ai corpi a cavallo prossimiori.

Sono revocate tutte le precedenti disposizioni relative alla forma ed al modo di applicare il bollo ed il numero di matricola a quadrupedi dell'Esercito. *Il Ministro* — Ricotti.

N. 167. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 142). **— Divieto di far stipulazioni nei contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. — Conteggio del prezzo della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza.** — 23 agosto.

Al § 56, Allegato B, del Regolamento d'amministrazione, parte III, è aggiunto il seguente capoverso.

« Dei contratti per la fornitura dei viveri della truppa potrà « anche valersi la mensa sottufficiali; ma in essi non potrà

« esser fatta stipulazione alcuna per la provvista di derrate « agli ufficiali ed impiegati, od alle famiglie loro, nè alle fa- « miglie di truppa, e nemmeno per le mense che per gli uf- « ficiali vengano istituite ».

Per conseguenza il patto che siasi stabilito di dare agli ufficiali od alle loro famiglie le derrate allo stesso prezzo che è convenuto per la truppa, o qualsiasi altro obbligo consimile stipulato coi fornitori, deve d'ora in poi intendersi cessato.

Al capoverso *b*), § 16 dello stesso Allegato, si aggiunga:

« L'importo del prezzo della razione pane dei sottufficiali « in piccola licenza ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **168**. — MATRICOLA. (Nota N. 20). — **Pubblicazione di una nuova *Istruzione per le matricole dell'Esercito*.** — 23 agosto.

Le modificazioni organiche avvenute dopo la pubblicazione dell'*Istruzione sulle matricole* in data 10 novembre 1872, e particolarmente quelle introdotte per la legge 7 giugno 1875 riflettente il reclutamento, hanno resa necessaria una nuova *Istruzione* all'oggetto medesimo, la quale pur poggiando sullo stesso sistema della precedente si mettesse in pieno accordo collo stato attuale di cose ed introducesse quelle semplificazioni che la esperienza ebbe ad accennare come possibili.

È quindi pubblicata una nuova *Istruzione per le matricole dell'Esercito*, la quale entrerà in vigore col 1° ottobre del corrente anno.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia, da pagarsi sulle spese di cancelleria; una copia ogni ufficio o sezione d'ufficio nei corpi ed una copia ogni compagnia, squadrone o batteria da pagarsi sulla massa generale uomini.

Per le richieste i capi dei corpi o di servizio si regoleranno a senso dell'*Atto* N. 253 del 1872.

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a mente dell'*Atto* N. 99 del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo d'ogni copia è di L. 1,70 per quelle richieste al Ministero, e di L. 1,90 per quelle richieste ai distretti o all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **169**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 12). — **Trasferimento di stazione da Gussola a Castelponzone.** — 24 agosto.

La stazione dei carabinieri reali di Gussola (legione Milano, provincia di Cremona) è trasferta a Castelponzone.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 3 settembre 1875. **Parte 1.**

AGOSTO 31. — Apertura del tronco Monasterace-Catanzaro (Rete Calabra), *pag.* 279.
SETTEMBRE 1 — Soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola e modificazioni all'itinerario generale del Regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario Monasterace-Catanzaro, *pag.* 281.
» 2. — Apertura del tronco di Cameriata-Como (Rete Alta Italia), *pag.* 284.
» 2. — Aggiunte al regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito, *pag.* 285.

Atto N. **170.** — FERROVIE. (Nota N. 41). — **Apertura del tronco Monasterace-Catanzaro (Rete Calabra).** — 31 agosto.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco Monasterace-Catanzaro, che prolunga quello di Reggio-Monasterace della linea del Jonio.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutta questa linea Reggio-Catanzaro si rilevano dalla seguente tabella che è da sostituire a quella inserta a pag. 38 in occasione dell'apertura del tronco Rocella-Monasterace della linea stessa.

Linea Reggio-Catanzaro.

| Reggio | | |

N. **171**.— ITINERARIO GENERALE DEL REGNO (Nota N. 2). — **Soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola e modificazioni all'itinerario generale del Regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario Monasterace-Catanzaro.** — 1° settembre.

L'apertura del tronco ferroviario Monasterace-Catanzaro, di cui nell'*Atto* N. 170 del 31 agosto, avendo abbreviato e facilitato i percorsi fra il porto di Reggio Calabria e le sedi di distretto di Catanzaro e di Cosenza, questo Ministero viste le difficoltà d'imbarco e di sbarco che s'incontravano negli approdi di Pizzo e di Paola, determina che d'ora innanzi per tutte le comunicazioni fra le predette due sedi di distretto e le varie provincie del continente o delle isole per le quali era stabilita la via per Pizzo o per Paola si tenga invece la via di Reggio di Calabria, escludendo per conseguenza quegli approdi dagli itinerari militari.

Per effetto di questa determinazione e dell'apertura del nuovo tronco ferroviario che ad essa ha dato origine, saranno portate all'*Itinerario generale del Regno* (vol 1°, terza edizione) le modificazioni che seguono.

Itinerario generale N. 2, pagina 6.

Nella colonna *osservazioni* a fianco della tappa N. 29 Tiriolo, aggiungere: Da Tiriolo a Catanzaro chilometri 19 di strada rotabile e da Catanzaro a Reggio Calabria chilometri 178 di ferrovia.

Prontuario alfabetico delle distanze fra i capoluoghi di provincia.

Sostituire alle corrispondenti indicazioni esistenti le seguenti:

a pagina 308 da Cagliari a Catanzaro:			
m Cagliari, Palermo, Messima, Reggio di Calabria	634	812	
f Reggio Calabria, Catanzaro	178		
a pagina 309 da Caltanissetta a Catanzaro:			
o Calascibetta, stazione ferroviaria di Leonforte	45	388	
f Leonforte, Catania	78		
m Catania, Reggio Calabria	87		
f Reggio Calabria, Catanzaro	178		
a pagina 316 da Catania a Catanzaro:			
m Catania, Reggio Calabria	87	265	
f Reggio Calabria, Catanzaro	178		

a pagina 319 da Catanzaro a Genova:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	1145
m Reggio Calabria, Napoli, Livorno, Genova	967	
a pagina 319 da Catanzaro a Girgenti:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	552
m Reggio Calabria, Messina, Palermo . . .	234	
f Palermo, Cammarata	89	
o Stazione Cammarata, Casteltermini, Stazione Comitini	35	
f Comitini, Girgenti	16	
a pagina 319 da Catanzaro a Livorno:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	999
m Reggio Calabria, Napoli, Livorno . . .	821	
a pagina 320 da Catanzaro a Messina:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	192
m Reggio Calabria, Messina	14	
a pagina 320 da Catanzaro a Napoli:		
f Catanzaro, Reggio Calabria.	178	512
m Reggio Calabria, Napoli.	334	
a pagina 320 da Catanzaro a Palermo:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	412
m Reggio Calabria, Messina, Palermo . . .	234	
a pagina 231 da Catanzaro a Reggio Calabria:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	178
a pagina 321 da Catanzaro a Sassari:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	1039
m Reggio Calabria, Messina, Palermo, Cagliari	634	
f Cagliari, Oristano.	94	
o Paulilatino, Macomer, Bonorva, Torralba, stazione ferroviaria di Campo di Mela .	114	
f Campo di Mela, Sassari.	19	
a pagina 321 da Catanzaro a Siracusa:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	352
m Reggio Calabria, Catania	87	
f Catania, Siracusa	87	
a pagina 322 da Catanzaro a Trapani:		
f Catanzaro, Reggio Calabria	178	523
m Reggio Calabria, Messina, Palermo, Trapani	345	
a pagina 308 da Cagliari a Cosenza:		
m Cagliari. Palermo, Messina, Reggio Calabria	634	909
f Reggio Calabria, Catanzaro	178	
o Tiriolo, Soveria Mannelli, Rogliano, Cosenza	97	

a pagina 309 da Caltanissetta a Cosenza:			
o	Caltanissetta, stazione ferroviaria di Leonforte	45	
f	Leonforte, Catania	78	
m	Catania, Reggio Calabria	87	485
f	Reggio Calabria, Catanzaro	178	
o	Tiriolo, Soveria Mannelli, Rogliano, Cosenza	97	
a pagina 316 da Catania a Cosenza:			
m	Catania, Reggio Calabria	87	
f	Reggio Calabria, Catanzaro	178	362
o	Tiriolo, Soveria, Mannelli, Rogliano, Cosenza	97	
a pagina 327 da Cosenza a Girgenti:			
o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	
m	Reggio Calabria, Messina, Palermo . . .	234	
f	Palermo, Cammarata	89	649
o	Stazione Cammarata, Casteltermini, stazione Comitini	35	
f	Stazione Comitini, Girgenti	16	
a pagina 328 da Cosenza a Messina:			
o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	289
m	Reggio Calabria, Messina	14	
a pagina 328 da Cosenza a Palermo:			
o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	509
m	Reggio Calabria, Messina, Palermo . . .	234	
a pagina 329 da Cosenza a Reggio Calabria:			
o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	275
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	
a pagina 329 da Cosenza a Sassari:			
o	Bisignano, Spezzano Albanese, Corigliano Calabro	92	
f	Corigliano Calabro, Foggia, Caserta, Roma, Civitavecchia.	848	1290
m	Civitavecchia, Portotorres	330	
f	Portotorres, Sassari	20	
oppure:			
o	Bisignano, Spezzano Albanese, Corigliano Calabro	92	
f	Corigliano Calabro, Foggia, Bologna, Livorno	1083	1575
m	Livorno, Portotorres	380	
f	Portotorres, Sassari	20	

a pagina 330 da Cosenza a Siracusa:

o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	449
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	
m	Reggio Calabria, Catania	87	
f	Catania, Siracusa	87	

a pagina 330 da Cosenza a Trapani:

o	Rogliano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Catanzaro	97	620
f	Catanzaro, Reggio Calabria	178	
m	Reggio Calabria, Messina, Palermo, Trapani	345	

Il Ministro — RICOTTI.

N. **172**. — FERROVIE. (Nota N. 42). — **Apertura del tronco di ferrovia Camerlata-Como (Rete Alta Italia)**. — 2 settembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco Camerlata-Como che prolunga la linea Milano-Monza-Camerlata.

Coll'apertura di questo nuovo tronco fu soppressa la stazione che già aveva nome Camerlata e ne fu aperta un'altra più vicina di due chilometri a Milano, cui fu dato lo stesso nome di stazione di Camerlata.

Per trovare le distanze da e per la nuova stazione di Camerlata o quella di Como si praticherà come segue:

Per le distanze fra una stazione qualsiasi e quella nuova di Camerlata devonsi dedurre chilometri due da quanto il prontuario indica per le distanze riferite alla già stazione di Camerlata.

Per le distanze da o per la stazione di Como e qualsiasi altra, devonsi aggiungere chilometri tre a quanto il prontuario dà per le distanze riferite alla già stazione di Camerlata.

Varianti all'Itinerario generale, 3ª edizione, vol. 1°.

Negli Itinerari parziali della provincia di Como, pag. 66, sostituire:

In calce a quello da Como a Lecco:

Da Como a Lecco chilometri 73 di ferrovia, via Monza e Calolzio:

In calce a quello da Como a Varese:

Da Como a Varese chilometri 108 di ferrovia, via Milano, Rho, Gallarate.

Nel prontuario alfabetico delle distanze fra i capiluoghi delle varie provincie, notare che ora si possono percorrere in ferrovia i tre chilometri di strada ordinaria fra Camerlata e Como, che figurano in tutti i viaggi da o per Como.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **173**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 113). — **Aggiunta al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito**. — 2 settembre.

Al primo comma del § 502 delle Disposizioni 26 dicembre 1871 (pag. 361 della Raccolta 1° luglio 1875) dopo la parola, *compagnie*, aggiungasi: e le borse di pelle (1) da includervi il libretto delle partiture di musica delle marcie, da portarsi a tracolla dagli allievi ed aspiranti allievi musicanti.

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) Il modello delle borse è scelto dal consiglio d'amministrazione d'ogni corpo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 10 settembre 1875. **Parte 1.**

AGOSTO 10. — R. D. che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como, *pag.* 287.

SETTEMBRE 8. — Fregio sulla copertura bianca del chepi, cappello e colbacco degli ufficiali, *pag.* 287.

» 9. — Registrazione estratti delle punizioni degli ufficiali, *pag.* 288.

» 9. — Composizione delle brigate di cavalleria, *pag.* 288.

Atto N. **174**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI (Nota N. 7). — **R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 202, del 30 agosto 1875*; *N. 2657 (serie 2ª) della* Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. — 10 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como vengono determinati, entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 agosto 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **175**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 141). — **Fregio sulla copertura bianca del chepi, cappello e colbacco degli ufficiali.** — 8 settembre.

Questo Ministero stima opportuno avvertire, a scanso di equivoci, che a senso delle vigenti disposizioni, in fronte alla co-

pertura bianca del chepì, cappello alpino e colbacco degli ufficiali, e precisamente in corrispondenza al disco della stella, dev'essere dipinto, in nero e dell'altezza di mill. 32, il numero o fregio speciale contenuto nel disco suddetto, eccezione fatta per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, che per particolare distintivo portano sulla copertura bianca una treccia di seta nera. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **176.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 65). — **Registrazione estratti delle punizioni degli ufficiali**. — 9 settembre.

Negli estratti delle punizioni degli ufficiali da trasmettersi in occasione di cambi di corpo od in altre circostanze, meno quella di cui al N. 12 dell'istruzione in data 10 settembre 1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, per la quale è mantenuta la prescrizione vigente, non dovranno essere annotate che le punizioni incorse negli ultimi 10 anni (computandovi il decennio dal 1° gennaio del 10° anno precedente a quello in cui è compilato l'estratto) (1). Le punizioni precedentemente sofferte s'intenderanno come radiate dai registri ove furono inserite e non saranno riportate sui registri che dovessero rinnovarsi.

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) Così nell'anno 1875 gli estratti dovranno indicare le punizioni subite dal 1° gennaio 1865.

N. **176.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 42). — **Composizione delle brigate di cavalleria**. — 9 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo la composizione delle sottoindicate brigate di cavalleria sarà modificata nel modo che segue:

Indicazione delle brigate e loro sedi	Composizione attuale	Nuova composizione
4ª brigata (Verona). . .	6° e 19° reggimento	6°, 15° e 18° reggimento
8ª id. (Padova). . .	15° e 18° id.	13° e 19° id.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 17 settembre 1875. **Parte 1.**

SETTEMBRE 12. — Disposizioni completive del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici, *pag.* 289.

» 13. — Modificazione all' istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, *pag.* 296.

» 14. — Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, *pag.* 296.

» 14. — I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza, *pag.* 299.

» 15. — Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari, *pag.* 299.

Atto N. **177**. — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota. N. 4). — **Disposizioni completive del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici.** — 12 settembre.

DECRETO REALE che instituisce le cartoline postali di Stato con risposta per la corrispondenza degli uffici governativi coi sindaci. — *Gazzetta ufficiale del Regno* N. 192, 18 agosto 1875; N. 2624 (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 14 giugno 1874, N. 1983, sulla franchigia postale;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, N. 2091;

Veduto l'articolo 2° della legge di approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1875, in data del 21 marzo 1875, N. 2410;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, e del nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono instituite cartoline postali di Stato con risposta per la corrispondenza degli uffici governativi con i sindaci.

Art. 2. Le dette cartoline saranno della dimensione delle cartoline semplici di Stato, ma in doppio, cioè una parte per la proposta ed altra per la risposta, al prezzo complessivo di cent. 15.

Art. 3. Le cartoline con risposta dovranno servire esclusivamente alla corrispondenza diretta ai sindaci dagli uffici e dalle autorità governative, che saranno ammessi con Nostro speciale decreto a farne uso.

Le risposte non avranno corso se non dirette dai sindaci agli indicati uffici od autorità governative.

Tanto le proposte che le risposte dovranno portare il contrassegno che ne indichi la provenienza.

Art. 4. Il costo di fabbricazione delle cartoline postali di Stato, tanto semplici, quanto con risposta per la corrispondenza coi sindaci, dovrà essere rimborsato da tutti gli uffici che ne faranno uso al Ministero delle finanze, nella misura che dal medesimo verrà determinata.

L'economato generale eseguirà tale rimborso al Ministero delle finanze per gli uffici centrali e provinciali ai quali provvede direttamente gli oggetti di cancelleria.

Gli altri uffici, valendosi del fondo assegnato per spese di cancelleria, eseguiranno il rimborso di cui è caso alla amministrazione delle poste, che ne farà speciale versamento al Ministero delle finanze.

Art. 5. Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal R. Castello di Sant'Anna, addì 15 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti. — S. Spaventa.

Decreto Reale che determina le autorità ammesse a far uso delle cartoline postali di Stato con risposta pei sindaci. — *Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 192, 18 agosto 1875; N. 2625, (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge 14 giugno 1874, N. 1983, sulla franchigia postale;

Veduto l'art. 2° della legge di approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1875, in data del 21 marzo 1875, N. 2410;

Veduto l'art. 26 del regolamento approvato con Nostro de-

creto del 13 settembre 1874, N. 2091, per l'esecuzione della legge precitata sulla franchigia postale;

Veduto il Nostro decreto in data d'oggi, N. 2624, con cui sono instituite le cartoline postali di Stato con risposta per la corrispondenza degli uffici governativi coi sindaci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono ammessi a fare uso delle cartoline postali di Stato con risposta per la corrispondenza ufficiale coi sindaci gli uffici e le autorità qui sotto designati:

Ministero della guerra.

Amministrazione centrale — Comandanti di divisione — Comandante dell'Accademia militare — Comandanti dei collegi militari — Comandanti dei riparti d'istruzione — Presidente del tribunale supremo di guerra e marina — Avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina — Presidenti di tribunali militari territoriali — Ufficiali istruttori presso i tribunali militari territoriali — Comandanti di presidio — Comandanti dei reggimenti di fanteria e bersaglieri — Comandanti dei depositi di fanteria — Comandanti di Distretto militare — Comandanti delle compagnie alpine — Comandante degli stabilimenti militari di pena — Comandante del corpo invalidi veterani — Comandanti di reggimenti di cavalleria — Comandanti dei depositi di cavalleria — Comandanti delle legioni territoriali dei RR. carabinieri — Comandante della legione allievi carabinieri — Comandanti di provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri — Comandanti dei reggimenti di artiglieria da campagna — Comandanti dei reggimenti di artiglieria da fortezza — Comandanti dei depositi dei reggimenti di artiglieria — Direzioni territoriali di artiglieria — Direzioni di stabilimenti di artiglieria — Comandanti dei reggimenti del genio militare — Comandanti di depositi del genio militare — Direzioni del genio militare — Sezioni staccate del genio militare — Comandi locali del genio militare — Direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia — Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi — Ufficio di amministrazione di personali militari vari — Direzioni del commissariato militare — Sezioni staccate del commissariato militare — Direttori di sanità militari — Direttori degli ospedali succur-

sali militari — Direzione straordinaria del genio pel servizio della R. marina in Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal R. Castello di Sant'Anna, addì 15 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti. — S. Spaventa.

ISTRUZIONI SPECIALI per l'esecuzione del precedente Reale Decreto N. 2624. — Norme per il carteggio con enti non autorizzati a far uso di francobolli di Stato.

I. — *Uso delle cartoline postali con risposta, e rimborso del costo di fabbricazione delle medesime.*

1. L'autorizzazione di far uso delle cartoline postali di Stato con risposta, per la corrispondenza ufficiale coi sindaci, instituite col Reale Decreto 15 luglio 1875, N. 2624, non include quella di valersi delle cartoline semplici, che non sono ammesse negli uffici militari, giusta il § 3 dell'istruzione speciale, relative al carteggio ufficiale, pubblicate dal Ministero della guerra in data 11 dicembre 1874.

2. L'impiego delle cartoline postali di Stato con risposta, è limitato al caso in cui si abbiano a chiedere dai sindaci ricevute, brevi dichiarazioni, o schiarimenti, nell'interesse del servizio governativo di natura tale da non richiedere la condizione della segretezza.

3. Alle dette cartoline non possono annettersi allegati; epperò ogniqualvolta occorresse di richiedere la ricevuta di documenti, che i sindaci dovessero far recapitare ai loro amministrati, come fogli di congedo, libretti di deconto e simili, i documenti stessi dovranno essere spediti a parte.

4. Giusta l'art. 4 del suaccennato Decreto il costo di fabbricazione delle cartoline, dovrà essere rimborsato da tutti gli uffici che ne faranno uso.

Tale costo, per le cartoline con risposta, è fissato, sino a nuova determinazione, a lire 0,032 l'una.

5. Il pagamento del costo medesimo avrà luogo, per mezzo di vaglia postali, emessi a favore del cassiere centrale delle poste in Firenze, che saranno rilasciati, senza tassa, dal locale ufficio di posta, dietro richiesta scritta dei capi degli uffici militari che devono far uso delle cartoline.

Le somme occorrenti per simili vaglia saranno prelevate:

Dall'assegno per spese di cancelleria; per comandi ed uffici militari, che godono di un indennità fissa per far fronte alle spese stesse;

Dalla massa generale uomini; pei corpi.

6. Le relative richieste, stese sullo stampato, modello N. 6 qui annesso (*prescritto dalla circolare 20 agosto 1875, N. 79 del Ministero delle finanze, ragioneria generale*) saranno indirizzate al delegato, ed a corredo delle medesime si uniranno i vaglia postali, che rappresenteranno il prezzo di fabbricazione delle cartoline.

7. I delegati faranno le richieste delle cartoline alle direzioni provinciali delle poste, nei limiti delle quantità indicate dai diversi uffici e nei modi accennati agli art. 1, 2, 3 delle istruzioni del Ministero delle finanze 30 settembre 1874 sulla contabilità dei francobolli di Stato e cogli stampati modelli 1 e 2 annessi alle istruzioni stesse.

Siccome poi nei medesimi non sono indicate le cartoline da centesimi 15, così tale indicazione dovrà aggiungervisi a mano, fino a che, esaurita l'attuale provvista dei detti modelli, se ne stamperanno dei nuovi.

8. I delegati nel presentare alle direzioni provinciali delle poste le domande di somministrazione delle cartoline, uniranno alle relative richieste (*modello N. 1*) quelle di tutti gli uffici richiedenti, munite dei vaglia postali.

II. — *Corrispondenza con enti non autorizzati a far uso di francobolli di Stato.*

9. La lettera, o piego, che occorresse agli uffizi militari di di dirigere ad un ufficio incaricato di un servizio pubblico, fra quelli non autorizzati a far uso dei francobolli di Stato, come sarebbero i sindaci, gli ospedali civili, gli istituti di beneficenza, le amministrazioni delle ferrovie e simili, sarà mandata a destinazione col mezzo dei detti francobolli.

10. Quando la risposta de' sindaci non possa essere fatta colle cartoline postali di Stato, nè sia applicabile la facilitazione d'affrancamento accordata loro dall'art. 11 della legge

sulla franchigia postale 14 giugno 1874, essi potranno servirsi, pel recapito, dell'intermediario dei comandanti di presidio (*compresi i comandanti di stazione dei RR. carabinieri ove non si hanno altre truppe*).

In questo caso saranno anche osservate le prescrizioni stabilite al seguente § 12.

11. Le lettere, o pieghi, che dagli altri uffici incaricati di un servizio pubblico, di cui al § 9 devono essere spedite a quelli militari, lo saranno per mezzo degli stessi comandi di presidio e colle stesse norme.

12. Le lettere, o pieghi, che col mezzo di un comando di presidio devono essere mandate agli uffici militari, saranno a detto comando consegnate disuggellate onde possa questi mettervi il suo visto per la spedizione, dopo di aver conosciuto che nulla contengono che non sia di esclusivo interesse dell'amministrazione cui sono dirette.

Il Ministro — RICOTTI.

Mod. N. 6
prescritto dalla Circolare
20 agosto 1875 N. 79
del Ministero delle finanze
(ragioneria generale) (1).

MINISTERO . . . . . .

Uffizio *di* . . . . . .

Nota *delle cartoline di Stato occorrenti all'uffizio suddetto le cui spese di cancelleria* (2) . . . . . .

Cartoline di Stato da centesimi 10 numero.....
Id. da centesimi 15 id. .....

NB. Il pagamento del prezzo di fabbricazione si fa (3) .....

Addì 187

Il .....

DIREZIONE DELLE POSTE *di* . . . . . .

Si sono somministrate le seguenti cartoline di Stato:

Da centesimi 10 numero .....
Da centesimi 15 id. .....

Si dichiara poi essere pervenuto a questa direzione il vaglia postale N..... di L. ..... che rappresenta il prezzo di fabbricazione delle cartoline come sopra somministrate.

Visto Il Controllore

Addì 187

Il Cassiere

Avvertenze.

(1) Il presente Modello fa seguito ai cinque annessi alle Istruzioni diramate dal Ministero delle finanze (Ragioneria generale) colla Circolare 10 ottobre 1874, N. 66.

(2) *a* — Sono a carico dell'economato generale, *ovvero*
b — Si fanno ad economia per conto dell'erario con mandati di anticipazione o a disposizione, *ovvero*
c — Sono a carico del titolare coll'indennità assegnatagli
secondo i casi.

(3) *a* — Si farà dall'economato generale, *ovvero*
b — Si fa col vaglia postale qui unito

N. **178.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota. N. 66). — **Modificazione all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali.** — 13 settembre.

A modificazione di quanto prescrivono i N^i VIII e IX dell'istruzione 10 settembre 1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, questo Ministero determina che ora innanzi gli specchi e specchietti caratteristici vengano compilati nei mesi di novembre e dicembre, cosicchè possano giungere al Ministero prima del 15 di gennaio.

Il Ministro — RICOTTI.

N **179.** — ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA (Nota N. 2). — **Varianti alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria** *(con una tavola).* — 14 settembre.

Le modificazioni sul modo di portare gli strumenti da zappatori stabilite con *Atto* N. 154, *Giornale Militare* del corrente anno, rendono necessarie le varianti che seguono, alle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria.*

Per la scuola normale e pei reggimenti cavalleggeri (ultimi dieci reggimenti di cavalleria), tali varianti si ritengono fin d'ora in vigore.

Varianti alle tavole.

Alle figure 250 e 252, *sostituire quelle dell'annessa tavola.*

Varianti all'Appendice.

Sostituire dal N. 52 *al* 57 *inclusi:*

52. *Guaina* (figura 250). Nella guaina, di cuoio, che è destinata ad abbracciare il dorso della gravina ed a ricoprirne le estremità, si osserva:

a) l'*astuccio del taglio* munito di *coreggia e*, con fibbia e passante; la coreggia ha un intaglio che forma

b) l'*occhio della guaina*, il quale dà passo alla sporgenza del manico;

c) l'*astuccio della penna* munito di *riscontro d*, che si affibbia alla coreggia dell'astuccio del taglio. — Per impedire che l'astuccio si distacchi dalla guaina, il riscontro ha alla sua estremità una piccola traversa *f*, in ferro.

g) il *coreggiuolo* con fibbia e passante, che serve per assicurare la gravina alla sella quando è portata da cavallo.

53. *Modo di portare la gravina a cavallo.* La gravina si porta, a cavallo, appesa al lato posteriore destro della sella per mezzo del tubo porta-moschetto.

54. *Modo di appendere la gravina alla sella e di assicurarvela.* La gravina, munita della rispettiva guaina, colla zappa rivolta infuori, si introduce pel manico nella bocca superiore del tubo lasciandovela scorrer dentro finchè la penna venga ad appoggiare sulla paletta della sella.

Il coreggiuolo della guaina, introdotto nell'asola superiore della paletta della sella, abbraccia la penna della gravina e la serra contro la paletta in modo che la punta non tocchi la natica sinistra del cavaliere e lo strumento abbia nel tubo una conveniente fermezza.

55. *Modo di portare la gravina, a piedi.* La gravina, a piedi, è portata a volontà.

56. *Togliere la gravina dalla guaina e rimetterla nella medesima.* Per togliere la guaina, allentare il riscontro finchè la traverso di ferro riesca presso il passante, disimpegnare la penna, la sporgenza del manico e poi il taglio della guaina. Per rimettere la guaina agire in senso inverso ed affibbiare convenientemente il riscontro.

57. *Modo di portare la guaina sciolta.* Si porta appesa dietro il fianco sinistro accavallata alla cintura dei pantaloni.

Sostituire dal N. 59 *al* 62 *inclusi*:

59. *Guaina* (figura 252). Nella guaina, di cuoio guarnita, in talune parti, da metallo, che è destinata a ricoprire il ferro dell'istrumento, si osserva:

a), *b*) il *riparo del taglio* colla sua labbratura metallica;

c) le *due guancie* in cuoio, delle quali ha maggior superficie l'interna;

d) il *coreggiuolo del riparo del taglio e suo riscontro:* il coreggiolo è unito alla guancia più larga per una estremità; ha all'altra estremità una fibbia con passante. Esso avvolge il riparo della mazza ripiegandosi su se stesso ed è tenuto a posto dai passanti del riparo della mazza; si unisce al suo riscontro attaccato all'altra guancia.

e) il *riparo della mazza* colla sua inginocchiatura in ferro che internamente lo rafforza e coi passanti pel coreggiuolo del riparo del taglio;

f) la *coreggia di sicurezza*, della lunghezza di metri 0,60 circa, è cucita contro la guancia più larga.

60. *Modo di portare la piccozza, a cavallo e a piedi.* La piccozza è portata, a cavallo, appesa al lato posteriore destro della sella per mezzo del tubo porta-moschetto.

La piccozza, a piedi, è portata a volontà.

61. *Modo di appendere la piccozza alla sella e di assicurarvela.* La piccozza, munita della rispettiva guaina col taglio rivolto infuori, si introduce pel manico nella bocca superiore del tubo lasciandola scorrere finchè la testa della scure venga ad appoggiare sull'orlo superiore del tubo; si fa passare la coreggia di sicurezza della guancia nella camerella del sostegno del tubo ed affibbiando la coreggia si assicura la piccozza al tubo.

62. *Togliere la piccozza dalla guaina e rimetterla nella medesima.* Per togliere la guaina, sfibbiare il coreggiuolo del riparo del taglio e levare i due ripari cominciando da quello della mazza. La guaina sciolta si porta dietro il fianco sinistro accavallata al cinturino.

Sostituire al N. 65:

65. *Porto del mannarese.* Al cinturino, come al N. 31.

Sostituire ai N.ri 70 *e* 71:

70. *Modo di portare il segaccio, a piedi e a cavallo.* Il segaccio è portato, a piedi ad armacollo, e a cavallo assicurandolo al lato posteriore destro della sella. In questo caso il segaccio, munito della rispettiva guaina, è appoggiato colla parte posteriore contro la bisaccia destra, col manico rivolto in alto ed all'altezza della paletta della sella. La bandoliera accavalca la paletta accorciandosi di tanto che basti per mantenere il segaccio alla voluta altezza. La coreggia pel tubo porta-moschetto, passata nella sua apposita camerella unita alla camera pel sostegno del tubo, del quale tubo, in questo caso, è sprovvista la sella, avvolge il segaccio e lo assicura contro la bisaccia.

71. *Togliere il segaccio dalla guaina e rimetterlo nella medesima.* Per togliere la guaina, la si impugna colla mano sinistra all'altezza dell'imboccatura, il pollice sotto la bandoliera rivolta verso il corpo, e le altre quattro dita distese sulla faccia opposta. La mano destra scioglie il coreggiuolo che trattiene la sbarra superiore del manico, e portandosi all'impugnatura estrae il segaccio dalla guaina, avvertendo che la sua costola scorra unicamente lungo l'interno della costa della guaina.

Per rimettere la guaina, la si impugna colla mano sinistra come è detto al numero precedente, ed il resto come al N. 41.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **180.** — STATISTICA. (Nota N. 4). — **I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza.** — 14 settembre.

A scanso d'equivoci, si avverte che sino a particolari disposizioni i militari di 3ª categoria in congedo illimitato non vanno compresi nella situazione della forza mod. N. 7, nè in altro qualunque documento statistico.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **181.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 79). — **Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari.** — 15 settembre.

È pubblicata la *Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari.*

Tali programmi dovranno essere seguìti dal personale insegnante delle scuole militari, ed essere tenuti come guida per le interrogazioni ai candidati ed agli allievi negli esami d'ammissione, e negli esami annuali e finali delle scuole stesse. Essi sono in tale intendimento compilati in guisa da potervisi riconoscere con precisione l'estensione di ogni materia ed il metodo di trattazione usato in ogni parte dell'insegnamento.

Coi nuovi programmi essendo trasportato nel 1° o 2° anno di corso l'insegnamento di alcune materie che secondo gli antichi programmi s'insegnavano nel 2° o 3°; è fatta facoltà per l'incipiente anno scolastico ai comandanti le singole scuole militari di adottare quei temperamenti che crederanno opportuni perchè gli allievi non perdano quelle parti d'insegnamento cui per tal fatto col passaggio rispettivamente al 2° o 3° anno di corso non potrebbero partecipare.

Sono pure pubblicati a parte i seguenti estratti della *Raccolta:*

1° Programmi d'ammissione e d'insegnamento nei collegi militari e nella scuola militare;

2° Programmi d'insegnamento nell'accademia militare e nella scuola d'applicazione di artiglieria e genio;

3° Programmi d'ammissione e d'insegnamento nella scuola di guerra.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie della *Raccolta* e degli *Estratti* a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno come fu prescritto dall'*Atto* N. 99 sovracitato.

Il prezzo di vendita di tale pubblicazione è il seguente:

Raccolta completa.	L. 1,60
Programmi dei collegi e delle scuole militari. .	» 0,70
Programmi dell'accademia militare e della scuola di applicazione d'artiglieria e genio	» 0,90
Programmi della scuola di guerra	» 0,50

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 24 settembre 1875. **Parte 1.**

SETTEMBRE 17. — Modificazione ai §§ 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina, *pag.* 301.
» 18. — Reggimenti di cavalleria. Variante ai N. 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873, *pag.* 302.
» 19. — Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore, *pag.* 302.
» 20. — Segnali di tromba per la cavalleria, *pag.* 303.
» 21. — Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa, *pag.* 303.
» 22. — Moduli degli stampati prescritti dalla nuova *Istruzione per le matricole dell'esercito*, *pag.* 304.
» 22. — Soppressione della stazione di Campo Marzio, *pag.* 305.

Atto N. **182**.— REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N.67).— **Modificazione ai §§ 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina.** — 17 settembre.

Agli attuali §§ 274, 275 e 276 del regolamento di disciplina sono sostituiti i seguenti:

« § 274. Nei reggimenti di cavalleria le incombenze di relatore sono affidate ad uno dei maggiori designato dal colonnello « per turno di anzianità cominciando dal meno anziano.

« Nei reggimenti d'artiglieria e del genio questa carica appartiene al tenente colonnello.

« Nei reggimenti di fanteria, nei distretti, negli istituti e « stabilimenti militari il relatore è nominato dal Ministero « della guerra tra gli ufficiali superiori del corpo, esclusone « il comandante.

« § 275. Nei reggimenti di fanteria il relatore vien scelto « esclusivamente tra i maggiori, e non può rimanere in carica « più di due anni, nè essere riproposto per quest'ufficio se « non dopo trascorso un anno.

« Nei reggimenti di cavalleria i maggiori devono possibilmente « alternarsi in tali incombenze ogni due anni.

« Negli altri reggimenti e corpi, nei distretti, negli istituti « e stabilimenti militari, la durata della carica di relatore è « illimitata.

« § 276. Nei reggimenti di fanteria il relatore effettivo non « ha comando di battaglione, nè può esserne incaricato, tranne « circostanze affatto eccezionali.

« Nei reggimenti di cavalleria invece al maggiore incaricato « dell'ufficio di relatore è applicabile il disposto dal § 288.

« Nel § 277 sono soppresse le parole *e di cavalleria* ed *o* « *squadroni* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **183**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 43). **Reggimenti di cavalleria. Variante al N. 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873.** — 18 settembre.

In conformità delle disposizioni del nuovo regolamento di istruzione e di servizio interno per la cavalleria in data 15 luglio 1873, ai N. 27 e 28 dei provvedimenti esecutivi contenuti nell'*Atto* 196 del 1873 vanno sostituiti i seguenti:

« 27. Il reggimento di cavalleria, tanto sul piede di pace « quanto sul piede di guerra, si divide in tre *divisioni*, « ciascuna di due squadroni (il 1° e 2° squadrone formano « la 1ª divisione; il 3° e 4° formano la 2ª divisione; il 5° e 6° « formano la 3ª divisione).

« Ogni divisione è comandata da un ufficiale superiore.

« Il tenente colonnello comanda la 3ª divisione.

« 28. Ciascuna divisione, oltre l'ufficiale superiore coman- « dante, ha nominativamente assegnati al proprio stato mag- « giore: un aiutante maggiore in 2°, un furiere maggiore, un « caporale maggiore ed un caporale trombettiere, i quali tutti « appartengono amministrativamente allo stato maggiore del « reggimento ».

Fintanto che non sia approvata con Regio Decreto una nuova tabella da sostituirsi alla tabella N. 24 dell'*Atto* 196 succitato, e sia conseguentemente modificato lo specchio N. 7 dell'*Atto* stesso, farà: da aiutante maggiore in 2°, un ufficiale subalterno di squadrone; da furiere maggiore, un furiere di squadrone od uno dei 4 sottufficiali di maggiorità; e da caporale maggiore, un caporale maggiore di squadrone od uno dei 3 caporali di maggiorità; di modo a non sorpassare la forza graduale organica determinata dalla suddetta tabella.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **184**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA (Nota N. 1). — **Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore**. — 19 settembre.

Colla nuova pubblicazione del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, annunciata coll'*Atto* N. 152, e con quella del regolamento di disciplina militare, in data 1° dicembre 1872, resta abrogato quello di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, in data 25 febbraio 1864, eccettuate le disposizioni che si trovano raccolte nell'opuscolo di cui l'*Atto* 93 del corrente anno, le quali resteranno in vigore nei corpi di cavalleria, in quanto non siano

in opposizione con quelle del nuovo regolamento, o non siano già state antecedentemente modificate.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **185**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 5). — REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 21). — **Segnali di tromba per la cavalleria.** — 20 settembre.

I segnali di tromba dal N. 31 al 36, inclusivi, del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, sono soppressi e sostituiti dai segnali N. 14 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, combinati con quelli N. 15 di questo stesso regolamento.

Le truppe riunite di cavalleria nel rendere i prescritti onori agli ufficiali generali faranno uso del segnale *attenti*, N. 18 del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, in luogo del segnale *mezza chiamata*, che rimane soppresso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **186**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 114). — **Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa.** — 21 settembre.

Il verificatosi aumento nei pezzi delle materie che s'impiegano nella ferratura dei quadrupedi, induce il Ministero a concedere un equo aumento della correlativa indennità, che ora si paga ai maniscalchi.

Conseguentemente al § 397 del *Regolamento d'amministrazione*, parte 3ª, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Per tutti i corpi l'indennità da accordarsi ai maniscalchi « militari per la ferratura dei cavalli e dei muli è fissata in « L. 0,055 per ogni giornata di presenza come è detto al ca« poverso precedente.

« I corpi e i distaccamenti che non hanno maniscalchi mi« litari provvedono al servizio della ferratura ad economia, o « con quote fisse mensuali o giornaliere come troveranno più « conveniente di stabilire, e nel limite che sarà fissato dal « rispettivo consiglio d'amministrazione.

« La correlativa spesa va a carico della massa-cavalli, dove « questa non è istituita è sopportata dalla massa generale « uomini ».

Questo aumento sarà fatto a decorrere dal 1° ottobre prossimo, rimanendo però invariabile, e quale è stabilito dalla tabella VII, Regio Decreto 31 maggio 1874, l'assegno da domandarsi dai corpi allo Stato per i cavalli e pei muli di truppa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **187**. — MODELLARIO (Nota N. 5). — **Moduli degli stampati prescritti dalla nuova *Istruzione per le matricole dell'esercito*.** — 22 settembre.

In seguito alla pubblicazione della nuova *Istruzione per le matricole dell'esercito* (*Atto* 168, 23 agosto 1875) si apportano le seguenti varianti al catalogo dei moduli compresi nel modellario.

NUMERO d'ordine assegnato nel modellario	NUMERO del modello della nuova istruzione 23 agosto 1875	DENOMINAZIONE DEI MODULI	Prezzo per ogni 100 fogli	VARIANTI OPERATE
13	5	Elenco delle variazioni degli ufficiali.	2 50	Aggiunto al catalogo.
29	13	Foglio di verificazioni dell'elenco delle variazioni degli ufficiali e della truppa	2 50	Modificato il prezzo nel catalogo.
31	14	Elenco delle rettificazioni agli stati di servizio degli ufficiali ed ai fogli matricolari della truppa.	2 50	Modificata la denominazione.
32	1	Ruolo degli ufficiali pei corpi	2 50	
33	15	Rubrica pei reggimenti e scheda per l'ufficio di revisione.	3 »	Modificato il prezzo nel catalogo e la denominazione.
34	8	Ruolo dei sottufficiali, caporali e soldati pei corpi ed ufficio di revisione.	2 50	
37	10	Foglio matricolare per l'ufficio di revisione per la 1ª e 2ª categoria.	3 »	Modificata la denominazione
38	9	Foglio matricolare e caratteristico per la truppa pei corpi (1ª categoria).	3 »	Modificato il prezzo nel catalogo e la denominazione.
39	9bis	Foglio matricolare per la truppa pei distretti (2ª categoria).	3 »	Modificata la denominazione.
40	2	Ruolo degli ufficiali per l'ufficio di revisione.	2 50	
42	11	Elenco per la partecipazione delle variazioni della truppa all'ufficio di revisione ed ai sindaci.	2 50	Modificato il prezzo nel catalogo e la denominazione.
49	12	Foglietto per partecipare le variazioni ai distretti.	2 50	
61	16	Registro dei militari, con ferma permanente ammogliati.	2 50	Modificata la denominazione.
66	7	Ruolo delle classi e categorie pei distretti.	6 00	
68	17	Foglio provvisorio di congedo illimitato	1 50	Modificato il prezzo nel catalogo e la denominazione.
114	18bis	Foglio di congedo illimitato per fine di ferma permanente.	3 »	Aggiunto al catalogo.
115	19	Foglio di congedo assoluto.	3 »	
116	11bis	Elenco dei militari rimasti sotto le armi	2 50	

I moduli inscritti ai N' 24, 26, 41, 56, 76, 77, 345, 346, 348, 349, 350 e 351 s'intendono aboliti; saranno quindi cancellati dal catalogo. Devonsi però utilizzare fino a totale consumazione gli stampati di vecchio modello aventi i numeri 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 49, 70, 86, 345, 349 e 351.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **188**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 13). — **Soppressione della stazione di Campo Marzio.** — 22 settembre.

La stazione dei carabinieri reali di Campo Marzio (legione Roma) è soppressa, ed il relativo distretto col personale è aggregato a quella di S. Lorenzo in Lucina.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 1° ottobre 1875. **Parte 1.**

SETTEMBRE 23 — Aggiunte all'*Atto* relativo alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria, *pag.* 307.
» 24. — Armati di moschetto nelle truppe di fanteria, *pag.* 307.
» 25. — Disposizioni per le riviste e parate dell'artiglieria, *pag.* 307.
» 27. — Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri, *pag.* 308.
» 28. — Speroni e staffe per gli ufficiali dei bersaglieri, *pag.* 309.
» 28. — Numero sugli spallini degli allievi dei collegi militari, *pag.* 309.
» 28. — Soppressione dell'assegno di 50 centesimi agl'inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria, *pag.* 309.
» 29. — Affardellamento dello zaino delle compagnie alpine, *pag.* 310.
» 29. — Aggiunta al § 291 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, *pag.* 310.
» 29. — Aggiunta al § 338 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 310.
» 29. — Vitto per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità, *pag.* 310.
» 30. — Istruzione sul conteggiamento delle spese per la compera di cavalli ad economia, *pag.* 312

Atto N. **189.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 20). — **Aggiunte all'*Atto* relativo alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria.** — 23 settembre.

Al N. 2 delle avvertenze relative ai reggimenti da campagna, che fanno seguito all'*Atto* 205 del 1874, si aggiunga:

« Nel servizio delle batterie attaccate, i soldati, tanto serventi « che conducenti, siano o no armati di moschetto, porteranno « sempre la giberna con bandoliera ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **190.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 21). — **Armati di moschetto nelle truppe di fanteria.** — 24 settembre.

Ai sergenti di compagnia, ai caporali e ai soldati zappatori, ed ai trombettieri di tutti i corpi di truppa armati col fucile mod. 1870, invece del detto fucile sarà distribuito il moschetto di fanteria mod. 1870. Questa differenza d'arme non implica differenza in quanto a munizioni, accessori, parti di ricambio e buffetterie, cose tutte che sono comuni al fucile ed al moschetto 1870.

La distribuzione dei nuovi moschetti sarà fatta man mano se ne avranno disponibili, dietro ordini che verranno successivamente impartiti da questo Ministero ad ogni singolo corpo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **191.** — REGOLAMENTO D'ESERCIZIO E D'EVOLUZIONI PER L'ARMA D'ARTIGLIERIA. (Nota N. 1). — **Disposizioni per le riviste e parate dell'artiglieria.** — 25 settembre.

In attesa che siano ristampate le istruzioni relative alle evoluzioni di batteria, di brigata e di più brigate riunite d'artiglieria da campagna coi pezzi attaccati, state ricompilate in

base ai nuovi ordinamenti e secondo i principii che in tale materia regolano le istruzioni delle altre armi, e ritenendo siavi convenienza di stabilire alcune norme provvisorie circa alla posizione che in occasione di riviste e parate devono prendere gli aiutanti maggiori, i furieri maggiori, ecc., questo Ministero prescrive quanto appresso:

a) L'aiutante maggiore in 1° sta a 2 metri dietro il comandante del reggimento e sulla sinistra del medesimo. Dietro l'aiutante maggiore, alquanto a destra, stanno un trombettiere ed un'ordinanza;

b) Gli aiutanti maggiori in 2° stanno a 2 metri dietro il rispettivo comandante di brigata e sulla sinistra del medesimo;

c) I furieri maggiori ed i caporali maggiori di brigata, quando siano a cavallo, stanno, quelli a due metri dietro al centro della sezione di destra, questi a due metri dietro il centro della sezione di sinistra della rispettiva brigata, e conservano tale posizione anche se la brigata si forma in colonna;

d) I trombettieri, eccettuato quello al seguito del comandante del reggimento, riuniti in plotone, stanno sulla destra del reggimento a 6 metri in fuori e sulla linea dei cavalli di volata dei pezzi. Il sergente trombettiere a due metri davanti al centro del plotone;

e) In caso di una brigata isolata il comandante della medesima oltre all'aiutante maggiore avrà dietro a sè un trombettiere.

Affine poi di evitare che, allorquando nelle batterie da centimetri 7 i serventi sono montati, quelli sui sedioli voltino le spalle al fronte della truppa, si prescrive che i medesimi durante la rivista rimangano smontati prendendo posto all'altezza della volata del pezzo a 50 centimetri in fuori dalla direzione delle ruote e volti di fronte dalla stessa parte della truppa. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **192.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 142). — **Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri.** — 27 settembre.

Gli attendenti appartenenti ai reggimenti bersaglieri che vestono la divisa speciale di cui il N. 48 del Regolamento sull'uniforme, devono far uso di un berretto con visiera conforme al modello prescritto dall'*Atto* N. 6 del 1874 per la fanteria di linea, senonchè il cordoncino sarà in lana cremisi, il bottone del cordoncino in metallo giallo semisferico con cornetta

senza numero, la stella di panno cremisi col numero del reggimento in bianco su campo nero. Il prezzo di tale berretto sarà quello stesso fissato dall'*Atto* succitato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **193**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 143). — **Speroni e staffe per gli ufficiali dei bersaglieri.**— 28 settembre.

Gli ufficiali a cavallo dei bersaglieri faranno uso di speroni e di staffe (alla sella) di ferro forbito lucido, come sono attualmente di prescrizione per gli ufficiali a cavallo di tutte le armi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **194**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 144). — **Numero sugli spallini degli allievi dei collegi militari.** — 28 settembre.

1. Gli allievi dei collegi militari devono portare sullo spallino della giubba e cappotto il numero indicante il collegio al quale appartengono: cioè gli allievi del collegio militare di Napoli il N. 1, quelli di Firenze il N. 2 e quelli di Milano il N. 3.

2. Questi numeri saranno eguali a quelli che porta la truppa di fanteria sullo spallino per la distinzione del proprio reggimento.

3. Gli allievi fregiati della cifra reale porteranno il numero del collegio solamente sullo spallino destro.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **195**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 56). — **Soppressione dell'assegno di 50 centesimi agli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria.** — 28 settembre.

L'assegno di 50 centesimi da corrispondersi pel giorno dell'arruolamento agli inscritti a senso del § 53 dell'Istruzione permanente sulle operazioni di leva venne concesso essenzialmente nella considerazione che dopo arruolati al capo luogo di circondario, quelli della 1ª categoria dovevano immediatamente raggiungere il capo luogo del distretto per intraprendere il servizio sotto le armi: da quel giorno doveansi quindi riguardare come in servizio effettivo.

Ora che, stante l'art. 43 della legge 7 giugno 1875, N. 2532, è di massima stabilito che tutti gli inscritti di leva, dopo lo arruolamento al capo luogo di circondario siano mandati in congedo illimitato, anche se di 1ª categoria, per attendere alle case loro l'ordine di partenza, quell'assegno non avrebbe più ragione di essere ammesso, e s'intende quindi soppresso per tutti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **196**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 33). — **Affardellamento dello zaino delle compagnie alpine.** — 29 settembre.

In seguito all'adozione per parte delle compagnie alpine della mantellina da bersaglieri in luogo del cappotto, sarà applicabile alle dette compagnie la *Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri* di cui l'*Atto* N. 85 del 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **197**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. (Nota N. 9). — **Aggiunta al § 294.** — 29 settembre.

Al § 294 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria si aggiungano i due seguenti capoversi:

« Il capitano d'ispezione deve trovarsi soventi in quartiere « all'atto della introduzione dei viveri, per riscontrarne la « qualità, e facendo pesare taluno dei generi ricevuti dalle « compagnie ne verifica la quantità, e controlla in tal guisa « i pesi di cui si servono i singoli fornitori.

« Lo stesso comandante del corpo, od un ufficiale superiore « da lui delegato, deve talvolta procedere a tali riscontri ».

Il Ministro — RICOTTI

N. **198**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 2) — **Aggiunta al § 338.** — 29 settembre.

Nel § 338 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria dopo le parole: *all'atto dell'introduzione dei viveri*, si aggiunga: *per riscontrarne la qualità.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **199**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 115). — **Vitto per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità.** — 29 settembre.

Al § 85 del *Regolamento d'amministrazione*, parte IV, sono aggiunte le disposizioni seguenti:

1. Presso ciascuna direzione di sanità militare è istituita, come pei corpi dell'esercito, una speciale massa — *Massa vitto* — per tenere e rendere distintamente ragione delle spese occorrenti per la nutrizione della truppa delle compagnie di sanità.

2. La massa generale uomini contribuisce nella spesa, per ciascuno degli uomini di truppa di sanità, con un *giornaliero soprasoldo di servizio di ospedale* di centesimi 40.

3. Questo soprasoldo è anche concesso pei militari dei corpi che fossero temporaneamente comandati per il servizio d'infermiere negli spedali militari.

4. Il soprasoldo non è però dovuto che per i giorni che prestasi effettivamente servizio negli ospedali o presso le sezioni di sanità.

Cessa pertanto:

a) Per gli uomini in licenza od assenti per qualunque altra causa;

b) Per i puniti colla sala di disciplina di rigore o colla prigione di rigore;

c) Per quelli che passano attendenti.

5. Quando non sia possibile apprestare il rancio in comune, il soprasoldo di servizio è dato in contanti.

È parimente pagato in contanti per coloro i quali, per circostanze speciali, ottengono dal direttore di sanità l'esenzione dal convivere al rancio comune.

6. Il diritto degli uomini di truppa al soprasoldo di servizio d'ospedale è giornalmente dimostrato sul *Libretto del vitto* (254).

Alla fine d'ogni trimestre l'importo di esso soprasoldo è poi inscritto in ispesa sulla massa generale uomini ed applicato in entrata alla massa-vitto mediante passaggio da comprovarsi con apposita dimostrazione.

7. Sulla paga degli uomini di truppa conviventi al rancio comune vanno pur giornalmente ritenuti e conteggiati a favore della massa-vitto:

a) Centesimi 25, per importo del pane;

b) Centesimi 3, per contributo nelle spese.

Costituiranno ancora provento eventuale di questa massa la giornaliera ritenuta di centesimi 3, cui va soggetta la paga degli uomini di truppa in piccola licenza od esenti dal convivere al rancio comune, e gli altri benefizi, che secondo le norme generali son propri di questa massa.

8. La massa-vitto provvede, cogli indicati proventi, alle spese di nutrizione degli uomini di truppa ed alle altre poste dalle norme generali a carico di codesta massa.

9. Lo scotto giornaliero per ogni convivente al rancio sarà quindi di L. 0,68, cioè:

Soprasoldo di servizio	L. 0,40
Importo del pane.	» 0,25
Ritenuta sulla paga	» 0,03
Totale . . .	L. 0,68

10. Il rancio della truppa di sanità, tanto per i sottufficiali quanto per i caporali e soldati, sarà come quello stabilito per gli altri corpi, colla differenza che dovrà anche essere loro distribuita ogni giorno una razione ordinaria di vino (¼ di litro) o di caffè, e che la quantità di carne necessaria alla composizione della giornaliera razione viveri sarà quella fissata per le armi di artiglieria, cavalleria e granatieri (§ 38 *allegato B, Regolamento di amministrazione, Parte III*).

Dove però venga pei sottufficiali istituita la mensa comune, potranno questi aggiungere del proprio, annuente il direttore di sanità, quello che credono per migliorarne l'ordinario trattamento.

11. I sottufficiali puniti colla sala di disciplina di rigore, non avendo ragione al soprasoldo, sono sottoposti, durante la punizione, alla ritenuta giornaliera di centesimi 40 sulla paga a benefizio della massa-vitto, e continueranno a partecipare al rancio o alla mensa.

12. Gli attendenti, e così pure gli uomini dei corpi che si soffermassero per alcuni giorni in aggregazione alle compagnie di sanità, possono essere ammessi a partecipare al rancio della compagnia; ma sulla loro paga è ritenuto lo scotto giornaliero di centesimi 58 *(L. 0,25 per pane, L. 0,33 per i viveri)* da introitarsi a favore della massa-vitto. I medesimi non riceveranno però la razione vino o caffè che due volte la settimana, nei giorni che verranno stabiliti dal direttore di sanità.

13. Il soprasoldo di servizio d'ospedale spetta pure agli uomini, che fanno servizio da infermiere nelle infermerie speciali di presidio.

Per questi il soprasoldo è pagato in contanti e la correlativa spesa va a carico della massa generale uomini del corpo che ha l'amministrazione della infermeria.

14. Le presenti disposizioni sono poste in vigore dal 1° ottobre.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **200.**—DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 9). — **Istruzione sul conteggiamento delle spese per la compera di cavalli ad economia.** — 30 settembre.

Per la più regolare ed uniforme compilazione dei rendiconti relativi alle spese per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito, in base al Regolamento approvato con R. Decreto 30 marzo 1873, e modificato col successivo R. Decreto 14 gennaio 1875 (Atti del *Giornale militare* N. 87 del 1873 e N. 59 del 1875), il Ministero emana la presente Istruzione.

Indennità, spese di missione
e trasporti per le commissioni di rimonta.

1. La indennità da corrispondersi ai componenti le commissioni incaricate della compera di cavalli è quella stabilita dal R. Decreto 7 marzo 1875, *Atto* 64, per le missioni di 4ª categoria.

Il diritto, la decorrenza e la cessazione di cotale indennità sono da regolarsi a norma delle disposizioni di massima del quadro A, annesso al precitato R. Decreto.

2. La indennità dovuta a ciascun membro delle commissioni di rimonta è dimostrata colle note N. 417 del modellario (*Atto* 65, 1875); e sulle note medesime si comprendono altresì i trasporti sulle ferrovie e sul mare e le altre spese che, a norma dei regolamenti, si rimborsano ai comandati in missione.

3 Per l'indennità di missione assegnata agli uomini di truppa comandati quali scritturali presso una commissione, e per il soprasoldo di L. 0,65 concesso a quelli che vi sono incaricati del governo dei cavalli e degli altri servizi di fatica (*N. 9, quadro C, annesso al precitato R Decreto 7 marzo 1875*) è parimente compilata una nota complessiva (*N. 417 del modellario*) sulla quale si comprenderanno altresì le spese di trasporto occorse per i medesimi. Questa nota va sottoscritta da tutti i componenti la commissione.

4. Le spese di vettura sulle vie ordinarie, delle quali sia ammesso il rimborso a senso del N. 46 delle anzi ricordate disposizioni di massima, saranno conteggiate nella nota delle indennità spettanti al presidente, quando tutta o parte della commissione approfitta del mezzo di trasporto, oppure in quelle dei singoli membri che abbiano eseguite trasferte sulle vie ordinarie; coll'avvertenza per altro che siffatto rimborso non spetta per i tratti di strada ordinaria che gli ufficiali chiamati a far parte delle commissioni debbano percorrere per recarsi dal luogo di loro residenza a quello in cui è convocata la commissione e viceversa, spettando in questo caso ai componenti la commissione il supplemento d'indennità di viaggio, a senso del N. 47 delle ripetute disposizioni di massima.

5. Quando vengono rimborsate le spese di vettura che possano occorrere per attendere alle operazioni di rimonta, non è dovuto supplemento d'indennità di viaggio.

6. Ad appoggio delle note delle spese di missione si dovrà sempre produrre la ricevuta delle somme pagate per mezzi

di trasporto sulle vie ordinarie, non omettendo però d'indicarvi il numero dei chilometri percorsi in ogni trasferta, ed anche il numero delle persone che hanno approfittato del mezzo di trasporto.

Quando poi per la natura della spesa o per non essere questa superiore alle lire cinque non siasi potuto ottenere la ricevuta sovraccennata, vi si potrà supplire con apposita dichiarazione della commissione.

7. Agli ufficiali membri delle commissioni di rimonta spetta il rimborso dell'assegno di ferrovia in ragione del loro grado, non essendo ad essi applicabile l'eccezione fatta dal N. 3 delle disposizioni di massima del citato quadro A per gli ufficiali inferiori al seguito di ufficiali generali o superiori in missione.

Quando nel treno su cui viaggia la commissione non vi sieno vetture di 3ª classe, è concesso per gli uomini di truppa comandati presso la commissione l'assegno di ferrovia per i posti di 2ª classe; ma si dovrà, con apposita annotazione sui documenti, fare risultare l'eccezionalità del caso.

8. Le indennità di missione e tutti i soprasoldi e rimborsi di spese anzi accennati vanno compresi sui rendiconti speciali che si compilano in occasione delle rimonte, e ciò a norma di quanto è prestabilito dal § 11 lettera *a*) e *c*) del Regolamento 30 marzo 1873 (*Atto* 87).

Foraggio per i cavalli di rimonta.

9. I foraggi che si somministrano ai cavalli dal giorno dell'acquisto a tutto quello del loro arrivo al corpo cui furono assegnati come effettivi sono a carico delle spese di rimonta, giusta il disposto della lettera *b*) del § 11 citato al numero precedente.

10. Le commissioni si provvedono del foraggio necessario per i cavalli di rimonta dalle imprese stesse del Governo, rilasciando agli appaltatori i soliti buoni, che dovranno essere distaccati dal quaderno N. 277 del modellario.

In capo a ciascun buono saranno apposte le seguenti indicazioni:

Servizio di rimonta anno 187.... *Commissione* (*).....

I buoni e le relative matrici devono essere sottoscritti dal presidente o da uno dei membri della commissione.

(*) Indicare il grado e il nome del presidente, e il corpo cui appartiene.

11. Quando per la ristrettezza di tempo non siasi potuto fare eseguire il servizio dalle imprese, il presidente della commissione ha la facoltà di fare acquistare il foraggio sul mercato, comprendendone le spese nel conto della rimonta, giustificandole colle quietanze del provveditore, sulle quali dovranno essere specificate le quantità delle derrate e il prezzo delle medesime.

12. Al mantenimento de' cavalli nei viaggi dal luogo di compra al corpo cui furono assegnati si provvede col rilascio per parte dei comandanti i drappelli de' buoni stessi indicati al N. 10, osservando le discipline stabilite dal Regolamento d'amministrazione e contabilità riguardo alle somministrazioni in natura che si prelevano dai drappelli in marcia.

13. Qualora i cavalli di rimonta prima di raggiungere il reggimento cui furono assegnati dovessero soffermarsi presso qualche altro corpo, questo li riceve in aggregazione e li mantiene a carico del servizio di rimonta, domandando per i medesimi l'assegno giornaliero di L. 1,25 (§ 398 del *Regolamento d' amministrazione e contabilità*, *Parte 3ª*) all' ufficio d' amministrazione de' personali vari, come è detto al N. 15 della presente Istruzione.

14. I presidenti delle commissioni avranno cura di dare ai militari comandati in accompagnamento de' cavalli di rimonta le istruzioni necessarie per il regolare prelevamento dei foraggi in marcia e per il rilascio dei relativi buoni, provvedendoli anche degli stampati occorrenti, già debitamente intestati.

15. Gli appaltatori che avranno somministrato foraggi per il servizio della rimonta ne faranno, in fine del trimestre, un distinto conto, da presentarsi colla contabilità trimestrale alla rispettiva direzione di commissariato, la quale lo esamina e quindi viene da essa trasmesso all'ufficio di amministrazione di personali vari, che è incaricato di liquidare il conto direttamente coll' impresa mediante l' invio dei soliti ordini di pagamento.

Trasporto dei cavalli di rimonta sulle ferrovie.

16. Le spese occorrenti per il trasporto in ferrovia dei cavalli di rimonta dal luogo d' acquisto alla sede del corpo, al quale furono assegnati come effettivi, sono sempre ad esclusivo carico del servizio di rimonta.

I presidenti delle commissioni comprendono nei propri conti le spese di trasporto che pagano direttamente.

17. Per ottenere la riduzione del prezzo dei trasporti le commissioni o chi fa per esse si dovranno in massima valere della richiesta mod. C stabilita dal Regolamento sui trasporti militari in data 8 giugno 1870, ed a corredo della relativa nota di spese conteggiata nei rendiconti si dovrà sempre unire la originale, parte 3ª, della richiesta medesima munita della corrispondente ricevuta della somma pagata al gestore delle merci.

18. Dove per qualche eccezionale circostanza non si potesse far uso della richiesta anzidetta, e si ottenesse in altro modo la prescritta riduzione nel prezzo dei trasporti, si dovrà però sempre ritirare dalle rispettive stazioni di partenza lo scontrino, o la ricevuta comprovante i fatti pagamenti, onde unirla a corredo della relativa nota delle spese.

19. Le amministrazioni dei corpi, che avessero sostenute spese di trasporto per i cavalli di rimonta avuti in aggregazione e quelle che avessero semplicemente somministrate somme per il pagamento di trasporti per detti cavalli, ne domanderanno rimborso all'ufficio d'amministrazione dei personali varî producendo i documenti giustificativi delle spese.

Trasporto dei cavalli di rimonta sul mare.

20. Sono parimente a carico del servizio di rimonta sia le spese per l'imbarco e lo sbarco come quello di trasporto su mare dei cavalli di rimonta che debbonsi imbarcare per essere spediti ai corpi.

21. Per ottenere dalle società di navigazione i trasporti, si rilasciano dalle commissioni o dalle amministrazioni incaricate dell'invio le richieste N. 1, prescritte dall'Istruzione 11 marzo 1871. Queste richieste devono essere intestate: *Servizio di rimonta — anno 187..... — Commissione N. N ;* e per parte delle società di navigazione che eseguirono il trasporto se ne terrà conto distinto, da presentarsi colla contabilità mensuale alla rispettiva direzione di commissariato.

22. Questa, esaminato il conto, lo trasmette all'ufficio d'amministrazione de' personali varî che dispone per il pagamento, facendosi rilasciare dalle società di navigazione distinte quietanze per essere poi unite ai conti di rimonta.

23. Le spese d'imbarco e di sbarco e quelle per il trasporto del foraggio a bordo, sono comprese nei rendiconti speciali, se fatte direttamente dalle commissioni; oppure vengono rimborsate dall'ufficio di amministrazione dei personali varî quando siano soddisfatte dai corpi per conto dei servizi di rimonta.

Soprasoldi e spese di viaggio ai militari comandati in accompagnamento dei cavalli di rimonta.

24. Tanto il soprasoldo di L. 0,65 che si paga agli uomini di truppa comandati in accompagnamento di cavalli di rimonta, quanto le spese di trasporto che si fanno per i medesimi, vanno a carico del servizio di rimonta.

Le spese per gli accennati motivi che si pagano direttamente dai presidenti delle commissioni sono comprese nei loro rendiconti; quelle che venissero fatte dai corpi devono essere loro rimborsate dall'ufficio dei personali varî sulla produzione di apposite domande di rimborso quietanzate dalle amministrazioni creditrici.

Concentramento nell'ufficio d'amministrazione dei personali varî delle operazioni contabili relative al servizio di rimonta.

25. Il consiglio d'amministrazione dell'ufficio di personali varî rimane incaricato di riunire, liquidare e spedire i conti relativi al servizio di rimonta.

A tale effetto detto ufficio si terrà in relazione coi corpi incaricati di fornire le somme occorrenti alle commissioni di rimonta e coi presidenti delle singole commissioni (§ 6 e 7 dell'*Atto* 87, 1873).

26. I corpi che somministrarono i fondi per la compera dei cavalli, di mano in mano che effettuano pagamenti, hanno l'obbligo di darne subito avviso per lettera all'ufficio predetto. E con ciò i corpi stessi restano esonerati dalle incombenze loro imposte dai §§ 11 e 12 del precitato Regolamento; a giustificare l'erogazione delle anticipazioni ad essi fatte dal Ministero, basterà la produzione delle richieste di fondi dei presidenti delle commissioni, da essi debitamente quietanzate.

27. Volta per volta che si fanno acquisti di cavalli i presidenti delle commissioni trasmettono all'ufficio di amministrazione dei personali varî incaricato della contabilità i loro conti unitamente agli atti di compra ed ai documenti giustificanti le varie spese (§ 10, lettera *a)* dell'*Atto* succitato), come pure le matrici dei buoni rilasciati.

28. L'ufficio predetto, ricevendo cotali documenti, procede alla verificazione dei conti di rimonta (§ 11, *Atto* 87 già citato), e poscia ne forma un rendiconto generale o tanti rendiconti parziali, secondochè gli verrà dal Ministero ordinato.

Oltre ai rendiconti delle spese fatte direttamente dalle commissioni, l'ufficio d'amministrazione dei personali varî ne compila uno trimestrale per comprendervi:

a) Le somme pagate alle imprese per i foraggi somministrati ai cavalli di rimonta;

b) Quelle rimborsate ai corpi per le aggregazioni, i trasporti o i soprasoldi ed altri pagamenti fatti per il servizio di rimonta;

c) Le somme pagate alle società di navigazione per i trasporti su mare.

Tutti i rendiconti devono essere spediti al Ministero della guerra (*Direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria*), che provvede per l'emissione dei mandati di saldo.

Assegnazione dei cavalli di rimonta ai corpi.
— Ricevuta da rilasciarsi.

29. Il riparto e l'assegnazione di cavalli di rimonta ai corpi è volta per volta notificato dai presidenti delle commissioni all'ufficio d'amministrazione dei personali varî coll'invio di note numeriche.

30. Le ricevute, che a tenore dell'*Atto* 59, lettera *f*), i corpi sono in obbligo di rilasciare per i cavalli di rimonta loro assegnati, devono pur essere mandate al suddetto ufficio per essere unite ai rendiconti che trasmette al Ministero.

In forza di queste disposizioni l'ufficio dei personali varî avendo l'incarico di riunire i conti delle commissioni di rimonta e di rappresentarne l'amministrazione, i corpi e i provveditori, che avessero partite di credito relative al servizio di rimonta da definire, dovranno da quindi innanzi rivolgersi al direttore del suddetto ufficio.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato l'8 ottobre 1875. Parte 1.

OTTOBRE 1° — Cavalli e palafrenieri occorrenti per l'equitazione degli allievi delle scuole militari, *pag.* 319

» 2. — Pacchetto da medicazione, *pag.* 320.

» 6. — Disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età, *pag.* 321.

Atto N. **201**. — SCUOLE MILITARI. (Nota N. 8). — **Cavalli e palafrenieri occorrenti per l'equitazione degli allievi delle scuole militari.** — 1° ottobre.

1. I cavalli ed i relativi palafrenieri per l'equitazione degli allievi della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare e della scuola militare sono forniti dal 2° squadrone palafrenieri della scuola normale di cavalleria, il comando del quale ha sede in Torino.

2. Il numero dei cavalli e palafrenieri occorrenti a ciascuna di dette scuole è determinato dal Ministero della guerra, e costituisce un plotone comandato da un ufficiale subalterno.

3. I plotoni palafrenieri per la scuola di guerra, la scuola di applicazione di artiglieria e genio e l'accademia militare sono stanziati in Torino; quello per la scuola militare è distaccato in Modena.

4. Ciascuno di detti plotoni è a disposizione del comandante dell'istituto cui è addetto: però i comandanti la scuola di guerra, la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'accademia militare trattano col comandante il 2° squadrone palafrenieri per ogni occorrenza di servizio. Il comandante la scuola militare tratta invece direttamente col comandante del plotone palafrenieri addetto alla scuola stessa, ed ha su di esso plotone, per la parte disciplinare e di servizio, l'autorità di comandante di corpo.

5. In quanto non concerne il servizio d'equitazione delle scuole, il 2° squadrone palafrenieri sarà considerato come squadrone distaccato e quindi nella dipendenza del comandante del presidio di Torino.

6. Di massima i cavalli e uomini di un plotone non devono servire che per la scuola cui sono addetti: però il comandante dello squadrone, quando per causa temporanea il numero dei cavalli e palafrenieri addetti alla scuola di guerra, scuola di applicazione di artiglieria e genio od accademia militare si rendesse insufficiente per il servizio eventuale o or-

dinario di una di dette scuole, può provvisoriamente utilizzare i cavalli e palafrenieri addetti alle due altre scuole, purchè senza disturbo pel servizio delle medesime.

7. Spetta al comandante la scuola normale di cavalleria di tenere a numero ed in buono stato gli oggetti di bardatura e selleria occorrenti alle scuole sopra indicate, come pure di mantenere al completo gli uomini ed i cavalli assegnati a ciascuna di esse. Qualora però i comandanti delle scuole riconoscessero necessario qualche provvedimento al riguardo ne rivolgeranno proposta al Ministero.

8. Gli ufficiali comandanti i plotoni palafrenieri addetti alle scuole militari possono dai comandanti di queste essere impiegati a coadiuvare gli istruttori di equitazione nelle istruzioni da farsi agli allievi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **202**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 34). — **Pacchetto da medicazione**. — 2 ottobre.

1. È adottato per uso di una prima e provvisoria medicatura del soldato ferito in guerra un pacchetto di oggetti da medicatura denominato *pacchetto da medicazione*.

2. Il pacchetto è composto e assestato come segue:

a) un triangolo rettangolo-isoscele di 88 cent. di cateto, di tela di cotone, mussolo;

b) un piccolo fermaglio di metallo bianco;

c) due spilli comuni.

Il triangolo di mussolo è ripiegato in forma quadrangolare di 7 per 15 cent. di lato.

Il fermaglio e gli spilli sono infissi in un angolo della ripiegatura interna della stoffa.

d) uno strato di 2 grammi di cotone idrofilo, ad uso di filaccica, collocato nella ripiegatura interna del triangolo;

e) una busta quadrangolare di carta pergamena di 8 per 16 cent. di lato, cucita da tre lati, che contiene gli oggetti di medicatura *a*), *b*), *c*) e *d*) nella data disposizione.

3. Ogni soldato porta questo pacchetto nel suo zaino o valigia, e deve custodirlo con cura.

4. Gli oggetti di medicatura del pacchetto non sono da usarsi che in guerra; eccezionalmente però possono venir adoperati anche in pace per casi urgenti di lesioni o ferite che non ammettano dilazione.

5. Il pacchetto da medicazione fa parte dell'arredamento del soldato; è di sua proprietà e quindi a carico della sua massa

individuale e gli sarà ritirato e accreditato nel suo andare in congedo illimitato.

6. I distretti ne hanno un fondo determinato dalla rispettiva tabella annuale di dotazione; e così i reggimenti dell'artiglieria e del genio. Il fondo che devono averne i reggimenti di fanteria e bersaglieri è determinato nell'*Atto* 260 del 1874; e se ne riforniranno dai distretti.

7. I pacchetti di medicazione saranno somministrati ai distretti ed ai reggimenti d'artiglieria e genio dalla farmacia centrale militare.

8. Il prezzo di ogni pacchetto di medicazione è di cent. 20.

9. Il pacchetto da medicazione sarà compreso nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) alla categoria 1ª sotto il N. 345.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **203**. — MATRICOLA. (Nota N. 21). — **Disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età**. — 6 ottobre.

Malgrado la legge 7 giugno 1875 prescriva che l'obbligo del servizio militare debba cessare al dì 31 dicembre dell'anno in cui un individuo abbia compiuto il 39° anno di età, non per questo i disertori latitanti debbono a quella data essere cancellati dai ruoli dei rispettivi corpi, dacchè se l'obbligo del servizio militare cessa per essi, non rimane però alla data medesima estinta l'azione penale, la prescrizione non potendo essere invocata dal disertore che dopo compiuta l'età di anni 50, secondo è determinato dall'art. 67 del Codice penale militare.

Ciò stante questo Ministero determina che i predetti disertori latitanti non siano cancellati dai ruoli dei rispettivi corpi fino a che non abbiano compiuto i 50 anni, tenuto conto che se si costituiscono o se vengono arrestati, sebbene non debbano più prestare servizio sotto le armi, devono tuttavia essere sottoposti a giudizio penale.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 15 ottobre 1875. **Parte I.**

OTTOBRE 10. — Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli, *pag.* 323.
» 11. — Esclusione dei volontari di un anno dal soprasoldo di servizio di ospedale, *pag.* 324
» 12. — Varianti al § 71 dell'istruzione che fa seguito al regolamento 8 giugno 1870, *pag.* 324
» 13. — Soppressione delle compagnie di disciplina speciali, *pag.* 324.
» 14. — Aggiunta all'art. 581 del Regolamento di disciplina (assegnazione alla classe di punizione), *pag.* 325.
» 14 — Chiarimenti ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina, *pag.* 325.
» 15. — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 326.

Atto N. **204.** — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO (Nota N. 1). — **Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli** (*con una tavola*). — 10 ottobre.

Alcune prove eseguite presso la scuola normale di fanteria essendo riuscite favorevoli al congegno qui sotto descritto, ideato dal tenente nel 53° reggimento fanteria sig. Ulisse Pettinati, per otturare i fori nei cartelloni per bersagli, è fatta facoltà, ai corpi che intendessero servirsene, di provvedersene a carico della massa generale uomini.

Il congegno (fig. 1ª) consiste in un'asta di legno leggiero, una delle cui estremità, terminata a cuneo, è munita di una staffa di ferro incastrata in apposita scanalatura (fig. 2ª) ed assicurata all'asta stessa con una copiglia. A questa staffa sono saldati due spilli di ferro attorno a caduno dei quali, per poco più della metà di loro lunghezza, è avvolta una debole spirale di acciaio o di ottone, fermata per una delle sue estremità alla staffa di ferro, e per l'altra ad una rosetta di ottone forata nel mezzo in modo da lasciar libero passaggio allo spillo.

Per adoprare il congegno sopra descritto occorrono dischi di carta aventi lo stesso diametro delle rosette, parte di color bigio e parte bianchi, preparati intagliando con un taglia-dischi d'acciaio (fig. 3ª) carta della stessa qualità di quella con cui sono fatti i cartelloni.

Nell'esecuzione del tiro al bersaglio uno dei segnatori prepara il congegno infilando sopra uno degli spilli un certo numero di dischi bianchi, sull'altro un certo numero di dischi di color bigio e spalma con pasta i due primi dischi, bianco e bigio. Colpito che sia il cartellone da una pallottola, senza uscire dal fosso-ricovero, introdurrà la punta di uno degli

spilli nel foro prodottosi; con leggiera pressione farà aderire il primo disco al cartellone e ritirerà poscia l'asta procurando di mantenere lo spillo, introdotto nel foro, normale al cartellone stesso; coi dischi bianchi riparerà le zone bianche del cartellone, coi bigi le bigie. — Spalma quindi con pasta il il disco sottostante per preparare il congegno ad esser nuovamente adoperato. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **205**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 116). — **Esclusione dei volontari di un anno dal soprassoldo di servizio d'ospedale**. — 11 ottobre.

Al N. 4 del precedente *Atto* 199 è aggiunto il seguente capoverso:

« I volontari di un anno in servizio presso le direzioni di sanità militare, non dovendo essi ricevere che gli assegni di semplice soldato (art. 6, legge 7 giugno 1875), non hanno diritto al soprasoldo di servizio. Convivendo al rancio comune, ne pagheranno l'intero scotto mediante corrispondente ritenuta sulla paga ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **206**. — FERROVIE. (Nota N. 43). — **Variante al § 71 dell'Istruzione che fa seguito al Regolamento 8 giugno 1870**. — 12 ottobre.

Al 1° alinea del § 71 della Istruzione che fa seguito al Regolamento 8 giugno 1870, è sostituito il seguente: « E perciò: « per le ferrovie dell'*Alta Italia* e per i laghi *Maggiore* e di « *Garda* tali pratiche debbono essere fatte dalla direzione di « commissariato militare di Milano, la quale dirigerà la relativa « corrispondenza alla divisione del controllo generale e della « contabilità centrale ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **207**. — STABILIMENTI MILITARI DI PENA. (Nota N. 5). — **Soppressione delle compagnie di disciplina speciali**. — 13 ottobre.

In conseguenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 66 del corrente anno, riflettenti l'assegnazione dei soldati che hanno scontato una pena per furto alla classe di punizione, sono arrecate le seguenti modificazioni all'*Atto* N. 242 del 1873.

1. Col 1° del mese di novembre prossimo le tre compagnie di disciplina speciali, 2ª, 4ª e 6ª, saranno soppresse.

2. Alla stessa data la 2ª e la 4ª compagnia di disciplina verranno sciolte; e la 6ª si cambierà in compagnia di punizione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **208**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 68). **Aggiunta all'art. 181 (Assegnazione alla classe di punizione)**. — 14 ottobre.

All'art. 181 del Regolamento di disciplina sono fatte le seguenti aggiunte:

a) Al § 744 si aggiunga:

« Ciascuno la subisce nel proprio corpo, tranne: gli allievi « carabinieri, i soldati delle compagnie operai e da costa, e « quelli dei reparti d'istruzione, i quali incontrando una tale « punizione devono far passaggio definitivamente ad altro corpo « e quivi scontarla ».

b) Al N. 3 del § 750 si aggiunga:

« ..... o che tale assegnazione implichi cambio di corpo a « senso del § 744 ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **209**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 69). **Chiarimenti ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina**. — 14 ottobre.

A chiarimento dei §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina, questo Ministero crede opportuno di avvertire:

1. I carabinieri semplici, siccome compresi nella categoria dei caporali, giusta il disposto dei §§ 15 e 16 del Regolamento di disciplina, e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, non possono essere transitati ad altro corpo e contemporaneamente venir assegnati alla classe di punizione a senso del § 744 del regolamento suddetto, giacchè tale transito implica con sè la punizione della retrocessione, cui non può essere sussidiaria quella dell'assegnazione alla classe di punizione, a termini del § 738 dello stesso regolamento, chiarito dall'*Atto* N. 18 del corrente anno.

2. I militari sovraccennati non possono essere mandati direttamente alle compagnie di disciplina tranne che si rendano colpevoli di una delle colpe accennate ai capoversi *b*) e *c*) del § 751 del Regolamento di disciplina.

Qualora taluno di essi con ripetute mancanze si addimostri insensibile ai mezzi correttivi di minor grado, sicchè le punizioni disciplinari applicabili nel corpo cui appartiene, non valgano ad emendarlo, verrà trasferito in altro corpo come semplice soldato. Tale trasferimento avrà luogo:

a) pei carabinieri reali, colle norme stabilite ai N' 12 e 13 delle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni disciplinari all'arma dei reali carabinieri (Allegato N. 17 al Regolamento di disciplina);

b) per gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, per ordine del comandante della divisione in seguito a parere affermativo di una commissione di disciplina, formata e procedente colle norme indicate al § 750 del Regolamento di disciplina.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **210.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 10). — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 15 ottobre.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1. Per agevolare l'acquisto de' cavalli agli ufficiali che prestano servizio a cavallo, il Ministero dispone perchè dai reggimenti di cavalleria e da quelli dell' artiglieria da campagna, come pure dai depositi di allevamento, sia scelto ogni anno un certo numero di cavalli di truppa per essere distribuiti agli ufficiali che ne facciano domanda.

Questi cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza*, e la concessione dei medesimi è regolata dalla presente istruzione.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

2. Gli ufficiali di qualunque grado ed arma, i quali abbiano diritto all'indennità cavalli, possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza.

Sono però esclusi quelli che già siano in debito verso la massa rimonta.

3. I capi di corpo o di servizio spediscono ogni anno direttamente al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, distinguendo quali lo richiedono di statura superiore a metri 1,46, e quali di metri 1,46 o meno.

Detti elenchi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° di febbraio.

In base alle domande ricevute, il Ministero fa conoscere ai comandanti dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna ed ai direttori dei depositi di allevamento, il numero dei cavalli da scegliersi per essere distribuiti agli ufficiali, ed indica il prezzo medio dei medesimi.

4. Nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna, la scelta dei cavalli è fatta da una commissione nominata dal comandante del reggimento, che ne assume la presidenza,

ed è composta di un ufficiale superiore, un capitano ed un tenente, membri, e di un ufficiale veterinario, segretario con voto deliberativo. In mancanza di un ufficiale superiore ne sarà membro il capitano più anziano.

Pegli squadroni e batterie distaccate nelle isole, se occorre, sarà formata una commissione sul luogo stesso, presieduta dall'ufficiale comandante il distaccamento e composta di due altri ufficiali membri, e di un veterinario con voto deliberativo.

Nei depositi d'allevamento la commissione è presieduta dal direttore, e ne sono membri due altri ufficiali effettivi o comandati al deposito; uno dei veterinari ne è segretario con voto deliberativo..

5. Le commissioni suindicate procedono alla scelta dei cavalli fra tutti quelli presenti al corpo, che non superino l'età di anni 8.

Da questa scelta saranno esclusi soltanto i cavalli dei sottufficiali, quando siano loro stati assegnati da oltre un anno.

6. I cavalli così prescelti sono descritti su di un ruolo conforme all'annesso modello, che i comandanti di reggimento trasmettono direttamente al Ministero per il 1° di marzo. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato pel prezzo medio fissato dal Ministero a senso del N. 3.

Sul ruolo medesimo saranno riportati quelli rimasti disponibili dall'anno precedente a senso del N. 42.

7. Ricevuti i suindicati ruoli il Ministero:

a) Annuncia nel *Giornale Militare* il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza;

b) Fa conoscere ai capi di corpo e di servizio quali degli ufficiali rispettivi sono ammessi alla distribuzione e dove, e quali debbono essere esclusi quando per avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili;

c) Notifica ai comandanti dei reggimenti di cavalleria e d'artiglieria da campagna ed ai direttori dei depositi d'allevamento, il nome degli ufficiali ammessi alla distribuzione presso ciascuno di essi.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

8. La distribuzione dei cavalli di agevolezza ha luogo normalmente nei mesi di marzo o di aprile di ogni anno.

9. Gli ufficiali inferiori dei reggimenti di fanteria di linea

e dei bersaglieri e del corpo sanitario militare (fatta eccezione di quelli addetti ai reggimenti di cavalleria) non possono ottenere cavalli alti più di metri 1,46, a meno che essi stessi non abbiano la statura di metri 1,80 o più, nel qual caso potranno avere cavalli da metri 1,47 a metri 1,52.

10. Nel giorno precedente la distribuzione, i presidenti delle commissioni permettaranno che i cavalli siano veduti dagli ufficiali ammessi alla distribuzione, e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali deve essere indicato il prezzo di ciascun cavallo.

11. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta ed accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per iscritto al presidente della commissione.

12. Il sorteggio dei nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione) decide dell' ordine di precedenza nella scelta del cavallo; e tale sorteggio va fatto nel giorno stesso fissato per la distribuzione.

13. Un ufficiale non può cedere ad un altro il suo turno di scelta procedente dal sorteggio; può però subito dopo la scelta cambiare il cavallo con quello di un altro ufficiale che abbia concorso alla distribuzione stessa, facendone la debita dichiarazione al presidente della commissione.

L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, o non vi si fa presentare, decade di pien diritto dalla concessione del cavallo qualunque siasi la causa dell'impedimento.

14. L'ufficiale può rinunziare a prendere un cavallo, anche dopo fatto il sorteggio per il turno nella scelta.

15. L' ufficiale acquirente deve provvedere la capezza, la coperta e quant'altro occorre pel trasporto del cavallo.

§ 3. *Pagamento.*

16. L'importo del cavallo distribuito è addebitato sulla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

17. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a mancia di quei soldati che hanno avuto in custodia i cavalli dopo che furono scelti dalla commissione.

Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, e che ne ripeterà il rimborso al corpo cui l'ufficiale appartiene; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenzione sullo stipendio.

18. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

19. Ultimata la distribuzione i presidenti delle commissioni trasmettono al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti e i prezzi di vendita, il cognome, grado e corpo dell'ufficiale acquirente, come pure il numero ed il prezzo dei cavalli rimasti indistribuiti.

Trasmettono inoltre al comandante del corpo cui l'ufficiale appartiene lo stato signaletico del cavallo ceduto.

20. L'ufficiale che ha preso un cavallo di agevolezza può darlo indietro al corpo dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, e ciò senza essere tenuto a dichiarare il motivo della restituzione; ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Il prezzo del cavallo così reso è riaccreditato sulla massa rimonta dell'ufficiale.

Le spese di viaggio pel ritorno del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale.

21. Quando nei quaranta giorni successivi alla concessione, il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo ne è integralmente riaccreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§ 4. *Proibizione di cedere o vendere cavalli d'agevolezza.*

22. L'ufficiale che ha avuto un cavallo di agevolezza non può venderlo o cederlo, salvo nei casi di cui ai numeri 23 e 24, se non dopo trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto e sempre che abbia interamente saldato il suo debito di massa.

23. Quando nel termine di tempo fissato dal numero precedente o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo sia divenuto inservibile, il consiglio d'amministrazione del corpo cui l'ufficiale appartiene può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità del cavallo al servizio. La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

24. Anche prima siano trascorsi i quattro anni e prima sia saldato il debito di massa, l'ufficiale che ha avuto un cavallo d'agevolezza può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione, cederlo ad un altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per aspirare ad un cavallo d'agevolezza a

senso del N. 2. L'acquirente subentra nel debito del cedente: le differenze di prezzo sono aggiustate alla mano tra i due ufficiali.

§ 5. *Restituzione del cavallo d'agevolezza.*

25. L'ufficiale, che cessando definitivamente dal servizio per collocamento in ritiro od riforma, per dimissione o per qualunque altro motivo, si trova in debito di massa, deve restituire il cavallo di agevolezza avuto.

Deve pure restituire il cavallo di agevolezza l'ufficiale che essendo in debito di massa venisse per qualunque motivo collocato in disponibilità od in aspettativa, oppure passasse ad altro servizio nel quale gli venisse a cessare l'indennità cavalli.

26. Tale restituzione sara fatta al proprio corpo, se l'ufficiale appartiene ad un reggimento di cavalleria o d'artiglieria da campagna; e se l'ufficiale è di altro corpo, al reggimento di cavalleria o d'artigliera od al deposito d'allevamento che sarà indicato dal Ministero, ad istanza del comandante del corpo cui l'ufficiale è ascritto.

Gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria di campagna distaccati in Sicilia od altrove a grande distanza dalla sede del rispettivo reggimento, potranno chiedere al Ministero, per via del proprio comandante di corpo, di restituire il cavallo ad un reggimento di cavalleria o d'artiglieria da campagna di sede più vicina alla loro.

Tali domande di restituzione devono essere corredate dello stato signaletico del cavallo, e del conto della massa rimonta rilasciati dal corpo cui appartiene il richiedente.

27. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo, vanno a carico dell'ufficiale restituente.

28. Il consiglio d'amministrazione che deve ricevere il cavallo, riconoscintane l'identità e la di lui idoneità al servizio come cavallo di truppa ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

29. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo di agevolezza restituito non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti *dodicesimi* quanti gli anni che l'ufficiale ha tenuto il cavallo: in questo còmputo gli anni incominciati saranno considerati come compiuti.

30. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò appena avvenuto il decesso, per cura

Fig.a 1.a

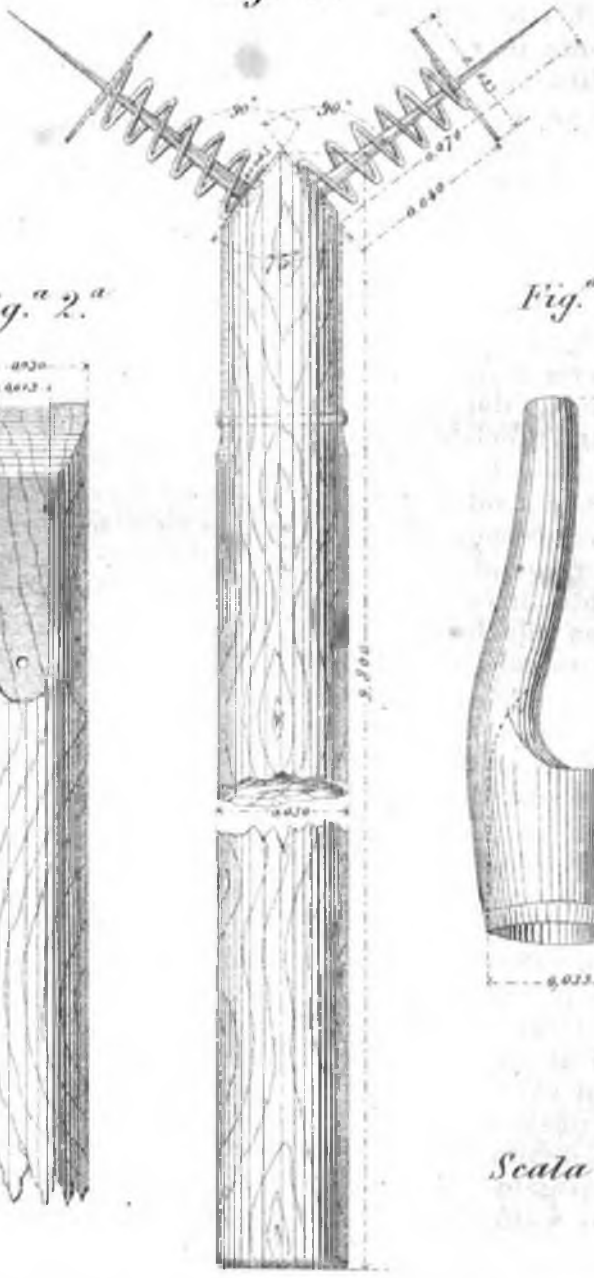


Fig.a 2.a

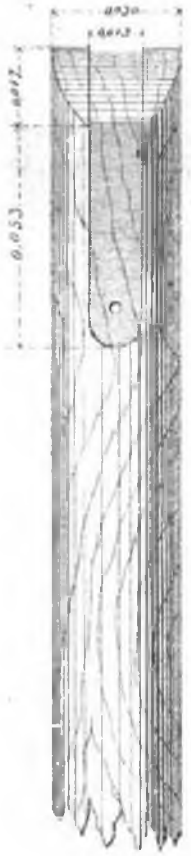


Fig.a 3.a



Scala di 1/2

Lit. Rolla Roma

del consiglio d'amministrazione o del superiore da cui l'ufficiale dipendeva, dev'essere ritirato il cavallo di agevolezza, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione. Se il prezzo cui il cavallo è stato valutato non bastasse a soddisfare il debito, e l'ufficiale fosse insolvibile, se ne riferirà al Ministero per le disposizioni occorrenti.

Questa disposizione è pure applicabile all'ufficiale che si rendesse disertore.

31. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria di cui ai numeri precedenti, è fatta facoltà di restituire il cavallo d'agevolezza all'ufficiale nei casi di cui al N. 25 che non sia in debito di massa, e così agli eredi di un ufficiale deceduto senza un tale debito.

Il prezzo dei cavalli così restituiti è pagato all'ufficiale od all'erede di esso dal corpo che ha ricevuto il cavallo.

32. I cavalli restituiti a senso di questo §, sono presi in forza come di truppa. Vanno però inscritti sul ruolo di cui al N. 6 nell'esatto prezzo d'acquisto; e sarà mandata volta per volta copia di tale registrazione al Ministero mediante elenco suppletivo.

33. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo munito di marca da bollo da L. 1,20 a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

§ 6. *Cessione di altri cavalli.*

34. L'ufficiale cui venga a cessare l'indennità cavalli può ottenere di cedere ad un reggimento di cavalleria o di artiglieria di campagna, anche cavalli che egli abbia acquistato in via privata, purchè si tratti di cavalli che abbiano la statura richiesta e siano immediatamente atti al servizio in tali armi.

35. Il massimo prezzo cui potranno essere valutati dall'amministrazione reggimentale tali cavalli è fissato in L. 1200.

36. Nei quaranta giorni successivi alla cessione il reggimento acquirente può rendere il cavallo all'ufficiale, senza addurre i motivi di tale restituzione. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

37. Le spese tutte sia per la condotta del cavallo alla sede

del reggimento che deve riceverlo, come quelle pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell' ufficiale.

38. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, computare l'atto di compera, inscriverlo sul ruolo di cui al N. 6, e darne notificazione al Ministero, sono le medesime prescritte dal precedente paragrafo.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

39. In occasione delle ispezioni annuali amministrative i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gli interessi dello Stato; e di ciò deve esser fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti, restituiti o ceduti.*

40. I cavalli rimasti dopo la distribuzione generale di cui al N. 8, e quelli posteriormente avuti per restituzione o per cessione a senso del N. 20 e dei §§ 5 e 6 possono essere concessi anche lungo l'anno (soltanto però a tutto dicembre) agli ufficiali che ne facciano domanda. Non possono mai essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli ora detti e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo e da questo trasmesse al Ministero.

41. I cavalli annotati come disponibili per cavalli d'agevolezza, devono non di meno prestar servizio quali cavalli di truppa.

Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio cui era stato prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dal ruolo dei cavalli disponibili per ufficiali.

42. Al tempo in cui giusta il § 2 dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli disponibili per ufficiali, i cavalli acquistati a senso dei §§ 5 e 6 e non esitati lungo l'anno devono essere riportati sul ruolo medesimo e al prezzo d'acquisto; i cavalli invece rimasti dopo la distribuzione generale dell'anno precedente o resi nei termini del N. 20 e non esitati lungo l'anno, saranno riveduti dalla commissione al pari di tutti gli altri cavalli di truppa del reggimento per essere o non riportati sul suddetto ruolo conforme la commissione giudicherà e, in caso affermativo, nel prezzo che essa stimerà fissare.

§ 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi ufficiali.*

43. Quando un sottotenente delle armi a cavallo, promosso da sottufficiale, non potesse al tempo di tale sua promozione trovare un cavallo di sua convenienza fra quelli rimasti disponibili come al § precedente, può procurarselo privatamente ed ottenere che il prezzo ne sia sborsato dal corpo cui egli appartiene e addebitato alla propria massa di rimonta.

44. Il consiglio d'amministrazione del corpo deve però, prima di aderire, accertarsi che il cavallo sia adatto al servizio e che il prezzo pattuito sia equo. In ogni caso il prezzo non deve eccedere le L. 1500.

Il cavallo così acquistato sarà annotato ed in tutto considerato come cavallo di agevolezza.

§ 10. *Ufficiali generali e comandanti di corpo.*

45. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione de' cavalli d'agevolezza giusta le norme della presente istruzione.

§ 11. *Norme contabili.*

46. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo al quale il cavallo appartiene ne fa prendere atto colla seguente variazione:

Cavallo..... N..... assegnato come cavallo di agevolezza al N. N. (1).

In conseguenza di tale variazione, che dev'essere riportata sia sul ruolo N. 211 del modellario, come sul foglio generale delle competenze, il cavallo è dimostrato tra gli assenti nelle situazioni della forza e viene computato fra quelli *senza assegno* sul foglio delle competenze.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla forza, operando per il cavallo medesimo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita:

Passato in proprietà del signor N. N. (1).

---

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

Eseguita quest'ultima variazione il corpo ha l'obbligo di darsi debito verso lo Stato e sul foglio generale delle competenze del prezzo del cavallo ceduto.

47. Nel caso in cui prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40 avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

48. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, com'è detto al N. 21, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul foglio generale delle competenze.

49. L'importo dei cavalli di agevolezza addebitati sulle masse di rimonta degli ufficiali, giusta il disposto del N. 16, ma prima che segua la variazione di passaggio dei cavalli medesimi in definitiva proprietà degli acquirenti, sarà dimostrato con distinto articolo sul bilancio trimestrale.

50. I cavalli che i depositi di allevamento somministrano per essere assegnati agli ufficiali, faranno passaggio ai corpi cui appartengono gli ufficiali che devono riceverli, osservando le norme stesse che sono stabilite per i passaggi e la distribuzione dei cavalli di truppa.

51. I cavalli di agevolezza che gli ufficiali restituiscono a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono ripresi in forza dai corpi che li ricevono e riammessi all'assegno ordinario dal Governo dal giorno successivo a quello della restituzione.

52. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve presi a sussistenza per i primi 40 giorni e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e scritti sui ruoli.

Durante il tempo che restono a sussistenza, il corpo riceve dal Governo per il mantenimento di questi cavalli, l'assegno giornaliero di L. 1,25, da domandarsi con distinto articolo sul foglio generale delle competenze.

§ 12. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

53. Le disposizioni contenute nella presente istruzione sono interamente sostituite a quelle che sin qui regolarono la concessione di cavalli *in dono, di favore, di agevolezza e della*

massa generale rimonta ufficiali, e saranno anche applicate relativamente ai cavalli precedentemente concessi sotto tali titoli.

54. A datare dal 1° gennaio 1876 s'intende abolita la massa generale rimonta per ufficiali, di cui le istruzioni pubblicate in data 4 ottobre 1867.

I cavalli che detta massa generale avrà ancora disponibili al tempo della pubblicazione della presente istruzione, saranno sottoposti dal consiglio d'amministrazione del corpo presso cui si trovano, a rigorosa visita coll'intervento di un ufficiale veterinario, onde riconoscere la loro attitudine al servizio di truppa e determinare se il prezzo cui furono acquistati sia quello che tuttora meritano.

Dopo cosiffatta operazione i reggimenti faranno passare al 4° cavalleria (Nizza) l'importo del cavallo o cavalli acquistati, e trasmetteranno poscia al Ministero il relativo atto d'incetta affinchè si possa provvedere pel rimborso con regolare mandato pagabile sui fondi assegnati in bilancio per le rimonte.

I cavalli della predetta massa generale che non fossero riconosciuti idonei al servizio di truppa, saranno venduti ai pubblici incanti, ed il ricavo della vendita, dedottene le spese occorse, sarà fatto passare alla cassa del detto 1° reggimento di cavalleria.

Il Ministro — Ricotti.

Modello prescritto dal N. 6.

4° REGGIMENTO CAVALLERIA

RUOLO dei cavalli disponibili per ufficiali. (Anno 1875).

Numero d'ordine	Numero di matricola	Sesso	Nome del cavallo e connotati	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	DI QUAL RIMONTA		ORIGINE	Annotazioni
1	3017	Maschio	Astor baio scuro stella in fronte.	1050 »	5	5	maggio	73	Italiano	
2	4612	Femmina . .	Nina sauro infuocato, balzano alle posteriori	1220 »	6	4	novemb.	74	Ungherese	

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 22 ottobre 1875. **Parte 1.**

OTTOBRE 16. — Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873, *pag.* 337.

» 20. — Soppressione della stazione di Lansacco, ed impianto di una stazione nell'arsenale di Venezia, *pag.* 337.

» 21. — Apertura del tronco ferroviario *Conturst-Romagnano* (rete calabra), *pag.* 338.

Atto N. **211.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 117). — **Aggiunta all' Istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873.** — 16 ottobre.

Al § 99 (pag. 25) aggiungansi i seguenti capoversi:

« Fra le dette spese non debbe comprendersi il prezzo d'in-
« serzione degli avvisi d'asta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno
« e nei giornali delle provincie i quali hanno, per regolare
« contratto, il privilegio dell'inserzione degli atti amministra-
« tivi, giacchè tali inserzioni, quando la spesa rimane a ca-
« rico delle amministrazioni pubbliche governative, debbono
« essere fatte gratuitamente.

« In questi casi perciò il consiglio d'amministrazione del
« corpo trasmetterà all'amministrazione del giornale un pro-
« spetto dimostrativo delle spese d'inserzione per le quali non
« si fa luogo a pagamento per non aver potuto essere messe
« a carico dei deliberatari o in tutto od in parte proporzio-
« nata ai lotti deliberati ».

Al N. 8 delle Avvertenze in calce al modello d'avviso d'asta N. 4 (pag. 86), aggiungasi: « Le spese d'inserzione vengono
« pagate all'amministrazione di giornali tosto che il delibera-
« mento definitivo ha avuto luogo ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **212.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 14). — **Soppressione della stazione di Lansacco, ed impianto di una stazione nell'arsenale di Venezia.** — 20 ottobre.

La stazione dei Carabinieri Reali di Lansacco (legione Verona) è soppressa ed il relativo distretto è aggregato a quello di Udine.

È stabilita una stazione di Carabinieri Reali nell'arsenale di Venezia (legione Verona). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **213.** — FERROVIE (Nota N. 44). — **Apertura del tronco *Contursi-Romagnano* (rete calabra).** — 21 ottobre.

È estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Contursi-Romagnano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza*.

Le distanze fra le stazioni di tutto il tratto *Eboli-Romagnano* appariscono dalla seguente tabella, la quale annulla l'altra pubblicatasi coll'*Atto* N. 272 del 1874 ed inserta a pag. 510 del *Giornale militare*.

Tronco **Eboli-Potenza.**

Eboli					
6	**Pontesele**				
19	13	**Contursi**			
25	19	7	**Sicignano**		
33	27	15	8	**Bucino**	
40	34	22	15	8	**Romagnano**

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle di cui sopra, alla distanza che il prontuario dà fra il luogo di partenza ed Eboli si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra la stazione di Eboli e quella di destinazione.

Stante l'apertura del tronco di cui è caso la sede di presidio di Potenza anzichè della stazione di Eboli deve ora servirsi di quella di Romagnano per tutti i viaggi in cui già occorreva di far capo ad Eboli.

Tale stazione di Romagnano trovasi a chilometri 6 circa dal paese di Vietri di Potenza, epperciò dista di due tappe da Potenza, ossia:

1ª tappa	*Piceno*	chilom.	21	
2ª id.	*Vietri di Potenza* . .	»	18	chilom. 24
	Vietri, stazione ferroviaria di *Romagnano*	»	6	

Varianti all'itinerario generale (vol. 1°, 3ª edizione).

Itinerario generale, N. 25, pag. 28.

Nella colonna *Osservazioni*, a fianco della quarta tappa, aggiungere:

Da Salerno alla stazione di Romagnano chilom. 67 di ferrovia, e dalla stazione di Romagnano a Vietri di Potenza chilom. 6 di strada ordinaria.

Prontuario alfabetico delle distanze fra i capoluoghi di provincia, pag. 281 e seguenti.

In tutti i viaggi da e per *Potenza* lungo al versante mediterraneo, avvertire:

Che il percorso in ferrovia si accresce di chilom. 40, distanza fra Eboli e la stazione di Romagnano, e che quello su strade ordinarie si diminuisce di chilom. 47, differenza fra il percorso: stazione ferroviaria di *Romagnano-Vietri-Picerno-Potenza*, e quello di *Eboli-Auletta-Potenza*. *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 5 novembre 1875. **Parte 1.**

NOVEMBRE 1°. — Apertura del tronco di ferrovia *Comitini-Passofonduto* della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo* (Rete di Sicilia), *pag.* 311.
» 2. — Apertura del tronco di ferrovia *Cammarata-Spina* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle* (Rete di Sicilia), *pag.* 342.
» 3. — Corso d'istruzione sulle ferrovie per gli ufficiali dell'esercito, *pag.* 343.
» 3. — Aggiunta e schiarimento all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti), *pag.* 343.
» 4. — Aggiunta all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 344.

Atto N. **214**. — FERROVIE. (Nota N. 45). — **Apertura del tronco di ferrovia *Comitini-Passofonduto*, della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo* (Rete di Sicilia).** — 1° novembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Comitini-Passofonduto* della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo*.

Le distanze che corrono fra le stazioni del tronco *Porto Empedocle-Passofonduto* si rilevano dalla seguente tabella da sostituirsi a quella dell'*Atto* N. 5 per l'apertura del tronco *Porto Empedocle-Comitini* della linea stessa.

Tronco **Porto Empedocle-Passofonduto.**

Porto Empedocle				
10	Girgenti			
19	10	Caldare		
26	16	7	Comitini	
33	23	14	8	**Passofonduto**

Coll'apertura dei tronchi di cui nella presente Nota e nella precedente non varia il numero delle tappe fra Palermo e Girgenti le quali rimangono due, cioè:

1ª Tappa *Castelltermini* (da Palermo alla stazione di Spina) chil. 97 in ferrovia;

2ª » *Girgenti* (dalla stazione di Passofonduto a Girgenti) chil. 23 di ferrovia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **215**. — FERROVIE. (Nota N. 46). — **Apertura del tronco di ferrovia *Cammarata-Spina* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle* (Rete di Sicilia)**. — 2 novembre.

Si prevengono le autorità militari, che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 pei trasporti militari in ferrovia al tronco *Cammarata-Spina* che prolunga il tronco *Palermo-Cammarata* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle*.

Le distanze che corrono fra le stazioni del tronco *Palermo-Spina* si rilevano dalla seguente tabella da sostituire a quella dell'*Atto* N. 6 per l'apertura del tronco *Lercara-Cammarata* della linea stessa.

Tronco **Palermo-Spina.**

Palermo														
8	Ficarazzelli													
10	2	Ficarazzi												
13	5	4	Bagheria											
16	8	6	3	S. Flavia										
18	11	9	6	3	Casteldaccia									
21	13	11	8	5	3	Altavilla								
31	24	22	19	16	14	11	Trabia							
37	29	27	21	21	19	17	6	Termini						
45	38	35	33	30	27	25	14	9	Cerda					
51	43	42	39	36	33	31	20	15	6	Sciara				
61	53	51	48	46	43	41	30	25	16	10	Montemaggiore			
70	62	60	57	54	52	50	39	33	25	19	9	Roccapalumba		
77	70	68	65	62	59	57	46	41	32	27	17	8	Lercara	
85	77	75	72	70	67	65	54	49	40	34	24	16	8	Castronovo
89	81	80	76	74	71	69	58	53	44	38	29	20	12	5	Cammarata
97	89	88	84	82	79	77	66	61	52	46	37	28	20	13	8	**Spina**

Il Ministro — RICOTTI.

N. **216.** — FERROVIE. (Nota N. 47). — **Corso d'istruzione sulle ferrovie per gli ufficiali dell'Esercito.** — 3 novembre.

Allo scopo di preparare un personale militare capace di concorrere nella direzione e nell'esecuzione dei movimenti ferroviari che occorre di fare, sì in tempo di pace, sì in caso di mobilitazione e di guerra per trasporto di truppe e di materiale, questo Ministero attuò già fin dal 1873 appositi corsi d'istruzione teorico-pratica sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore. Tali corsi, che continueranno ad aver luogo annualmente sulle basi ed allo scopo suaccennato, si distinguono in:

a) *Corsi sull'esercizio delle ferrovie*, ai quali possono esser chiamati ufficiali di tutte le armi e dei vari corpi dell'Esercito per lo studio delle stazioni, delle linee, del materiale e dell'ordinamento e funzioni dei vari servizi che riguardano l'esercizio delle ferrovie, in quanto è necessario per assicurarne il miglior impiego nei trasporti militari di ogni specie.

b) *Corsi di stazione ferroviaria*, ai quali possono esser chiamati ufficiali dei corpi di truppa, dei distretti e della milizia mobile, allo scopo di impratichirsi essenzialmente nel servizio di stazione.

L'aver compiuto uno dei suaccennati corsi formerà oggetto di apposita annotazione sugli specchi caratteristici, accompagnata dalla classificazione di idoneità riportata da ciascun ufficiale, la quale verrà a tal uopo volta per volta da questo Ministero fatta conoscere al rispettivo comandante.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **217**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 70). — **Aggiunta e schiarimento all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti).** — 3 novembre.

Al N. 7 dell'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) è fatta la seguente aggiunta:

« Allorchè però per deficienza di soldati o per altro motivo « la compagnia di sanità non fosse in grado di fornire tali « attendenti, questi potranno essere dati dalla truppa del di- « stretto militare, dietro richiesta del direttore di sanità al « comandante della divisione militare ».

Con quest'occorrenza il Ministero stima opportuno di avvertire:

1° Che *due* attendenti non possono essere concessi, come è specificatamente indicato nel terzo capoverso del N° 2 dell'Allegato N. 8, se non se agli ufficiali generali, ai colonnelli comandanti di brigata o comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, ai capi di stato maggiore dei sette comandi generali, ed ai comandanti di reggimento: dovendosi per *comandanti di reggimento* esclusivamente ed unicamente intendere i comandanti dei reggimenti della fanteria di linea, dei bersaglieri, della cavalleria, dell'artiglieria e del genio, e non qualunque altro ufficiale superiore capo di servizio, (comandante di distretto, di scuola o collegio militare, direttore di artiglieria, del genio, di sanità o di commissariato, ecc.) e neppure i colonnelli o tenenti colonnelli membri o segretari capi di comitati, aventi assimilazione o indennità di carica da capo di servizio.

2° Che agli ufficiali medici e contabili addetti alle direzioni di sanità, gli attendenti devono essere concessi strettamente nel numero determinato dai capoversi quarto e quinto del succitato N° 2. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **218**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 11) — **Aggiunta all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza.** — 4 novembre.

Al N. 25 dell'Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza (*Atto* N. 210) è aggiunto il seguente capoverso:

« La restituzione non è obbligatoria per l'ufficiale che cessa dal servizio o dall'aver diritto all'indennità cavalli senza debito di massa, ancorchè non siano trascorsi quattro anni dalla data della concessione del cavallo ». *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 12 novembre 1875. **Parte 1.**

NOVEMBRE 8. — Designazione dei casi di perdita di cavalli per cause di servizio. — Indennità per provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo, *pag.* 345.

» 9. — Pagamento del debito delle masse-rimonta eccedente il limite massimo, *pag.* 346.

» 10. — Soppressione delle stazioni carabinieri reali di Ripa e Longara (legione Roma) ed impianto delle stazioni di S. Paolo e S. Sebastiano, *pag.* 347.

Atto N. **219.** — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 21). — **Designazione dei casi di perdita di cavalli per cause di servizio. — Indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo.** — 8 novembre.

1. Per regolare in modo uniforme la concessione del risarcimento nei casi di perdita di cavalli per cause immediate di servizio, al primo capoverso del N. 5 delle disposizioni annesse al *Quadro C* dell'*Atto* 64, 1875, è aggiunto quanto segue:

— Come perdite avvenute per cause immediate di servizio intendonsi, a questo effetto, le seguenti:

a) Morte del cavallo in conseguenza di ferite riportate in guerra od in servizio comandato;

b) Morte immediata per caduta in guerra od in servizio comandato prodotta da eventi del servizio militare;

c) Frattura od altra lesione gravissima d'un membro prodotta da eventi del servizio militare in guerra od in servizio comandato e che renda necessario l'abbattimento del cavallo;

d) Morte avvenuta in viaggi per ragioni di servizio sul mare o sulle ferrovie, o nelle 24 ore successive allo sbarco od allo smontare dai vagoni, per sofferenze direttamente cagionate dal mare o da disagi sulle ferrovie. —

2. In conseguenza di ciò al N. 21 del successivo *Atto* 65 è aggiunto quanto appresso:

— La dichiarazione per provare che la perdita de' cavalli è avvenuta per cause immediate di servizio dovrà esser fatta dall'ufficiale di maggior grado presente al fatto, ed in mancanza di ufficiali presenti per deposizioni di testimoni autenticate dal comandante dello squadrone, della batteria o della compagnia cui appartiene il proprietario del cavallo.

Quando la morte non sia avvenuta immediatamente e nei casi di abbattimento per fratture o lesioni, la dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da una attestazione medica

del veterinario (militare o civile), che ebbe in cura il cavallo o ne ordinò l'abbattimento.

Nei casi di morte per eventi di viaggio sulla ferrovia o sul mare, la dichiarazione sarà invece fatta dall'ufficiale che aveva il comando della truppa in viaggio o, se non vi sia ufficiale, dal capo-convoglio della ferrovia o dal comandante del legno.

In ogni caso, la dichiarazione non potrà però mai esser fatta dallo stesso ufficiale che è proprietario del cavallo, per la cui perdita si propone il risarcimento.

L'indennità per la perdita di cavalli è pagata dal corpo cui gli ufficiali appartengono; direttamente ai danneggiati se non abbiano la massa-rimonta in debito, a favore di questa nel caso contrario. Al termine del trimestre il corpo ne chiede poi rimborso sul foglio generale delle competenze, ponendovi ad appoggio i documenti giustificanti il pagamento. —

3. Al N. 26 del sovracitato *Atto* 65, 1875, è aggiunto il seguente capoverso:

— L'indennità per la provvista di cavalli concessa ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo sarà accreditata, nell'atto della concessione, alla massa-rimonta del creditore. — *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **220**. — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 22) — **Pagamento del debito delle masse-rimonta eccedente il limite massimo**. — 9 novembre.

Avviene talvolta che per speciali circostanze il Ministero acconsenta, che il debito della massa-rimonta degli ufficiali possa, per l'acquisto di cavalli, anche eccedere il prescritto limite massimo.

Per regolare il pagamento del debito in modo uniforme anche in questi casi speciali, il Ministero determina che al N. 26 dell'*Atto* 108 del 1874 sia aggiunto il capoverso seguente:

« Quando il debito della massa-rimonta ecceda il limite di:

« L. 2000 per gli ufficiali aventi l'annua indennità cavalli « di L. 300 o superiore;

« L. 1500 per quelli che hanno l'indennità annua cavalli di L. 240;

« e L. 1000 per gli altri che hanno l'indennità cavalli di L. 180;

« L'ufficiale debitore verrà pure assoggettato, a favore della « propria massa, alla mensuale ritenuta di lire *dieci* sullo sti- « pendio, fino a che il debito stesso sia rispettivamente rien- « trato al disotto del limite dianzi indicato ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **221.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 15). — **Soppressione delle stazioni di Ripa e Longara, ed impianto delle stazioni di S. Paolo e S. Sebastiano.** — 10 novembre.

Le stazioni dei carabinieri reali di Ripa e Longara (legione Roma) sono soppresse.

Sono stabilite due stazioni di carabinieri reali una a San Paolo (via Ostiense) l'altra a San Sebastiano (via Appia vecchia) (legione Roma). *Il Ministro* — RICOTTI.

GIUDIZIALE MILITARE UFFICIALE

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 26 novembre 1875. **Parte I.**

NOVEMBRE 21. — Trasferimento di stazione da Piverone ad Azeglio, *pag.* 349.
» 24. — Apertura della linea di ferrovia *Mondovì-Carrù* (rete alta Italia), *pag.* 349.
» 24. — Apertura del tronco *Udine-Gemona. Ospedaletto* della linea della Pontebba (rete alta Italia) *pag.* 350.
» 24. — Apertura del tronco *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete calabra), *pag.* 351.

Atto N. **222**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 16). — **Trasferimento di stazione da Piverone ad Azeglio.** — 21 novembre.

La stazione dei carabinieri reali di Piverone (legione Torino) è trasferta ad Azeglio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **223**. — FERROVIE (Nota N. 48). — **Apertura della linea di ferrovia *Mondovì-Carrù* (rete alta Italia).** 24 novembre.

Si prevengono le autorità militari, che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari in ferrovia alla linea *Mondovì-Carrù*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di detta linea, non che fra le medesime e le stazioni principali più vicine, appariscono dalla seguente tavola.

Linea **Mondovì-Carrù**.

Mondovì				
9	Bastia			
14	6	Carrù		
130	122	116	Alessandria	(Via Bra-Carrù)
97	89	83	Asti	(Via Castagnole-Bra-Carrù)
101	93	87	Cuneo	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)
78	70	61	Fossano	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)
125	117	111	Genova P. P.	(Via Savona-Carrù)
81	73	67	Savona	(Via Carrù)
98	89	76	Torino P. N.	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 46, pag. 471. *Errata-corrige*. — *Atto* N. 69 riga 3ª ecc. *leggasi Atto* N. 89, riga 3ª ecc.

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle della nuova linea, alla distanza data dal prontuario fra il luogo di partenza e quella delle stazioni previste dalla tavola (Carrù, Alessandria, Asti, Genova, Savona, Torino), per cui si deve passare per prima, si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra la stazione intermediaria che si è considerata e quella di destinazione.

Varianti od aggiunte all'itinerario generale del Regno (3ª edizione, vol 1°).

Itinerario generale N. 5 (Monginevra-Mondovì-Savona).

A fianco del 6° luogo di tappa, *Mondovì* aggiungere nella colonna osservazioni:	Da Pinerolo a Mondovì chilometri 128 di ferrovia (*via* Torino P. N. Cavallermaggiore-Bra-Carrù).
Id. id. a fianco dell'ultimo luogo di tappa *Savona*:	Da Pinerolo a Savona chilometri 185 di ferrovia (*via* Torino P. N. Cavallermaggiore-Bra).

Itinerari parziali della provincia di Cuneo, pag. 71.

All'itinerario da *Cuneo* a *Mondovì*, aggiungere:

da *Cuneo* a *Mondovì* chilom. 101 di ferrovia (*via* Cavallermaggiore Bra-Carrù).

All'itinerario da *Alba* a *Mondovì*, aggiungere:

da *Alba* a *Mondovì* chilom. 65 di ferrovia (*via* Bra-Carrù).

All'itinerario da *Mondovì* a *Saluzzo*, aggiungere:

da *Mondovì* a *Saluzzo* chilom. 84 di ferrovia (*via* Carrù-Bra-Cavallermaggiore-Savigliano).

Il Ministro — BICOTTI.

N. **224.** — FERROVIE (Nota N. 49). — **Apertura del tronco *Udine-Gemona, Ospedaletto* della linea della Pontebba (rete alta Italia).** — 24 novembre.

Si prevengono le autorità militari, che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, pei trasporti militari in ferrovia al tronco *Udine-Gemona, Ospedaletto* della linea in costruzione della Pontebba.

Le distanze che corrono fra le stazioni di detto tronco appariscono dalla seguente tavola.

Tronco **Udine-Gemona, Ospedaletto.**

Udine					
10	**Ribis-Rizzolo**				
16	6	**Fricesimo**			
20	10	5	**Farcento**		
24	14	8	4	**Magnano-Artegna**	
30	20	15	10	7	**Gemona-Ospedaletto**

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle del nuovo tronco, alla distanza che il prontuario dà fra il luogo di partenza ed *Udine* si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra la stazione di *Udine*, e quella di destinazione.

Varianti od aggiunte all'itinerario generale del Regno (3ª edizione, vol. 1°).

Itinerario parziale della provincia di Udine, pag. 131.

All'itinerario da *Udine* a *Osopo* (Forte), aggiungere:

da *Udine* a *Artegna* chilom. 24 di ferrovia e dalla stazione di *Artegna* ad *Osopo* chilom. 10 di strada ordinaria.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **225.** — FERROVIE (Nota N. 50). — **Apertura del tronco *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete calabra).** — 24 novembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutto il tronco *Torremare-Ferrandina* e le principali stazioni della linea *Taranto-Reggio Calabria*, appariscono dalla seguente tavola che è da sostituire alla tavola pubblicata con *Atto* N. 153, pag. 247.

Tronco **Torremare-Ferrandina.**

Torremare				
13	Bernalda			
25	13	Pisticci		
38	25	13	Ferrandina	
252	264	277	289	Catanzaro
91	107	119	132	Corigliano Calabro
192	205	217	230	Cotrone
430	442	454	467	Reggio Calabria
106	118	130	143	Rossano
44	56	68	81	**Taranto**

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una stazione del nuovo tronco, alla distanza data dal prontuario fra il luogo di partenza e la stazione della linea *Taranto-Reggio Calabria* che fra le previste dalla tabella di cui sopra, si deve attraversare per prima (*Torremare, Catanzaro, Corigliano-Calabro, Rossano, Taranto*) si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra questa stazione e quella di destinazione.

Fra le stazioni che accennano a *Potenza* e di cui è cenno nell'*Atto* N. 153, pag. 247, si deve ora sostituire *Ferrandina* a *Pisticci*, epperciò risulta come segue modificato il corrispondente itinerario.

Da Potenza alla stazione ferroviaria di Ferrandina
(*tronco* Torremare-Ferrandina).

Vaglio di Basilicata .	chilom.	17	
Tricarico	»	25	
Grassano	»	15	
Miglionico	»	26	Da *Miglionico* alla stazione di Ferrandina si deve guadare il Basento.
Stazione ferroviaria di Ferrandina . .	»	9	

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 3 dicembre 1875 **Parte 1.**

NOVEMBRE 1°. — R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagl'impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra. *pag.* 353.

» 28. — Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del codice penale per l'esercito. — Aggiunta al § 746 del regolamento di disciplina, *pag.* 354.

DICEMBRE 1°. — Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina, *pag.* 355.

» 1°. — Aggiunta all'istruzione permanente per le operazioni di leva, *pag.* 356.

» 2. — Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di ufficiali generali, *pag.* 357.

Atto N. **226**. — IMPIEGATI CIVILI. (Nota N. 3). — **R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagl'impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 276, 26 novembre 1875, N. 2764, (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 1° novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità, aspettativa e congedi degli impiegati civili;

Visto il regolamento approvato col Regio Decreto 25 ottobre 1863 per l'esecuzione di detta legge;

Visto il Nostro Decreto in data 8 giugno 1865, N. 2346, sull'ordinamento degl'impiegati civili chiamati al disimpegno di servizi contabili dipendenti dal Ministero della guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. **224**. pag. 351. Tronco *Udine-Gemona, Ospedaletto.*
Riga 4ª. Fricesimo, *leggasi*: Tricesimo.
Riga 5ª. Farcento, *leggasi*: Tarcento.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagli impiegati civili dei personali dipendenti dalla amministrazione della guerra, è computato per intiero per l'anzianità.

È quindi abrogata la 2ª parte dell'art. 33 del succitato Reale Decreto 5 giugno 1865.

Art. 2. Gli effetti della disposizione sancita nel precedente articolo sono estesi a tutti i casi avvenuti sotto l'imperio della preaccennata legge 11 ottobre 1863, salve le posizioni acquisite per effetto di promozione o di mutamento di carriera.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. **227.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 71). — **Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'Esercito. — Aggiunta al § 746 del Regolamento di disciplina.** — 28 novembre.

In conseguenza del disposto dal R. D. 1° aprile 1875 (*Atto* 166) sono fatte le seguenti aggiunte al § 746 del Regolamento di disciplina:

Dopo le parole « L'assegnato alla classe di punizione » aggiungasi: « giusta il § 744 o il capoverso *b*) del § 745 ».

In fine al § si aggiunga:

« A quegli che è assegnato alla classe di punizione giusta il « capoverso *a*) del § 745 per aver subìto condanna per furto a « mente dell'art. 219 del Codice penale per l'Esercito, non sono « applicabili le disposizioni di cui ai capoversi *a*, *b* e *f* del pre« sente §; ma oltre il segno particolare di cui al capoverso *g* egli « non porta la coccarda nazionale sul chepì, cappello, elmo « o colbacco ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **228.** — MATRICOLA. (Nota N. 22).— **Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina. — Schiarimenti.** — 1° dicembre.

Stante la modificazione recata al regolamento per le compagnie di disciplina 22 marzo 1868, dal regolamento di disciplina in data 10 dicembre 1872, dalla legge sull'ordinamento dell'Esercito in data 30 settembre 1873 e più recentemente dal R. Decreto del 1° aprile scorso (*Atto* N. 66), questo Ministero stima opportuno di avvertire:

1° Che a senso dei due regolamenti sopracitati e del R. Decreto 5 maggio 1869, a tutti i soldati che sono transitati nelle compagnie di disciplina a tenore dell'art. 182 del regolamento di disciplina, non vanno computati nella ferma *i primi sei mesi* che passano in esse compagnie.

2° Che a senso dell'art. 3° del R. D. 5 maggio 1859, a coloro che sono transitati nelle compagnie di disciplina pei motivi contemplati nel N. 3 dell'articolo medesimo, va computato nella ferma l'*intero tempo* che passano in esse compagnie.

3° Che mentre la disposizione di cui al N. 1°, a partire dal 1° novembre scorso vuol essere applicata a quanti hanno fatto o faranno passaggio alle dette compagnie, non deve però applicarsi a quei soldati che, anche dopo la soppressione delle compagnie speciali siano rimasti alle compagnie di disciplina perchè recidivi in reati di furto, perchè sotto giudizio, o perchè testè transitati ad esse compagnie speciali per motivi di cui al capoverso *b)* del § 751 del regolamento di disciplina, e neppure a quelli che in virtù dell'*Atto* 66 sono stati ultimamente trasferti dalle compagnie di disciplina alle classi di punizione reggimentali. Epperò quelli di essi cui per avventura fosse stata fatta tale deduzione di ferma, dovranno esserne reintegrati e mandati senz'altro in congedo illimitato se così loro venisse a spettare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **229.** — ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA. (Nota N. 5). — **Aggiunzioni al § 61.** — 1° dicembre.

I certificati d'inscrizione ai ruoli (Modello N. 52), che i sindaci hanno la facoltà di chiedere per uso di leva ai comandanti dei distretti militari e degli altri corpi dell'Esercito, sono quelli

soltanto riferibili ai militari di prima categoria sia che si trovino sotto le armi ovvero in congedo illimitato e non abbiano però ancora fatto passaggio alla milizia territoriale.

Tra i militari di prima categoria pei quali i sindaci possono richiedere il certificato d'inscrizione ai ruoli vanno compresi gli arruolati volontari ordinari i quali a termini dell'art. 101 della legge sul reclutamento devono sempre essere assegnati alla prima categoria, non chè i volontari di un anno arruolati in applicazione dell'art. 5 della legge 7 giugno 1875, che a differenza di quelli che impresero l'arruolamento in virtù della legge 19 luglio 1871, hanno accettato l'ascrizione alla prima categoria e possono tramandare ai loro fratelli il diritto alla assegnazione alla terza.

In verun caso pertanto i sindaci potranno richiedere ed i comandanti predetti dovranno loro rilasciare certificati d'inscrizione ai ruoli riferibili:

1° A militari di seconda categoria;

2° A militari anche di prima categoria ma passati già alla milizia territoriale;

3° A volontari di un anno ascritti per ragione di leva sia alla prima che alla seconda categoria arruolati in virtù della legge 19 luglio 1871.

Gl'inscritti a' quali importa di provare che ad un loro fratello militare di seconda categoria non sia stato applicato il disposto dell'art. 95 della legge sul reclutamento, anzichè procurarsi il certificato d'inscrizione ai ruoli, all'oggetto di constatare la suindicata circostanza potranno produrre il congedo illimitato del fratello dal quale documento il consiglio di leva sarà in grado di rilevare se questi abbia o no ottenuto il beneficio di cui al citato art. 95 della legge; ciò che peraltro dovrebbe essere a notizia tanto del prefetto o sottoprefetto quanto del sindaco, giacchè dell'applicazione dell'anzidetto articolo, fatta a favore di militari di seconda categoria, il Ministero informa costantemente sì l'uno che l'altro dei prelodati funzionari dai quali il militare dipende per fatto di leva.

Qualora poi si voglia provare innanzi al consiglio di leva che l'inscritto è un volontario di un anno e questi sia stato ammesso come tale in virtù della legge del 19 luglio 1871, non è necessario di procurarsi a tale oggetto il certificato di inscrizione ai ruoli, ma basterà presentare:

a) Se abbia compito l'anno di servizio, il certificato di sufficiente istruzione militare (Mod. N. 10);

b) Se sia stato ammesso a ritardarne il servizio, il certificato Mod. N. 3 dell' istruzione per l'esecuzione del regolamento del 23 luglio 1871.

Ove poi si trovi sotto le armi nel corso dell'anno di servizio, i comandanti dei distretti militari o degli altri corpi, all'uopo richiesti dai sindaci faranno loro conoscere per lettera la presenza dell'individuo al corpo senza che occorra di rilasciare il certificato predetto (Mod. N. 52).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **230.** — STIPENDI NELL' ESERCITO. (Nota N. 23) — **Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale.** — 2 dicembre.

A schiarimento di quanto è detto al N. 3 delle disposizioni di massima del Quadro *A* annesso al R. D. 7 marzo 1875 (*Atto* 64), circa ai viaggi in ferrovia degli ufficiali inferiori al seguito di ufficiali generali o superiori, il Ministero dichiara che l'assegno per il posto di 1ª classe è dovuto soltanto agli ufficiali d'ordinanza od aiutanti di campo in viaggio col proprio generale, ed all'ufficiale commissario od altro ufficiale inferiore comandato al seguito di un generale o colonnello investito di funzioni inerenti al grado di maggior generale in missione.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 10 dicembre 1875. **Parte 1.**

DICEMBRE 2. — Fondi di oggetti di corredo per reparti di truppa che non hanno magazzini propri di arredamento, *pag.* 359.

» 3. — Apertura del tronco di ferrovia *Terontola-Chiusi* e soppressione della stazione di *Tuoro* del tronco *Perugia-Arezzo* (rete delle Romane), *pag.* 360.

» 4. — Apertura del tronco *Cotrone-Catanzaro* a complemento della linea *Taranto-Reggio Calabria* (rete Calabra), *pag.* 368.

» 9. — Pubblicazione del nuovo regolamento di manovra per la fanteria, *pag.* 369.

Atto N. **231.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 118). — **Fondi di oggetti di corredo per reparti di truppa che non hanno magazzini propri di arredamento.** — 2 dicembre.

I battaglioni d'istruzione, le compagnie di sanità ed i reparti di truppa od istituti militari che non hanno magazzini propri di arredamento, dovranno avere un fondo di oggetti

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 40, pag. 349. *Atto* 223. — Alla tavola delle distanze della linea *Mondovì-Carrù* si sostituisca la seguente.

Linea **Mondovì-Carrù.**

Mondovì				
9	Bastia			
14	6	Carrù		
130	122	116	Alessandria	(Via Bra-Carrù)
97	89	83	Asti	(Via Castagnole-Bra-Carrù)
101	93	87	Cuneo	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)
78	70	64	Fossano	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)
125	117	111	Genova P. P.	(Via Savona-Carrù)
81	73	67	Savona	(Via Carrù)
94	86	80	Torino P. N.	(Via Cavallermaggiore-Bra-Carrù)

di corredo che varierà secondo la relazione numerica che passa fra la loro forza organica e quella dei reggimenti di fanteria, pei quali detto fondo fu prescritto dall'*Atto* 260 del 1874.

Nello stabilire questo fondo si dovrà inoltre tener calcolo delle differenze nella divisa, le quali differenze importeranno necessariamente la sostituzione di alcuni oggetti ad altri prescritti dall'*Atto* succitato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **232.** — FERROVIE (Nota N. 51). — **Apertura del tronco di ferrovia *Terontola-Chiusi* e soppressione della stazione di *Tuoro* del tronco *Perugia-Arezzo* (rete delle romane).** — 3 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Terontola-Chiusi* e che fu soppressa nel tronco *Perugia-Arezzo* la stazione di *Tuoro* già situata a quattro chilometri a sud della nuova stazione *Terontola*.

Le distanze interposte fra le stazioni del nuovo tronco appariscono dalla seguente tabella.

Tronco **Terontola-Chiusi**

Terontola (1)			
10	Castiglione del lago		
17	7	Panicale	
29	19	12	**Chiusi (2)**

Il tronco *Terontola Chiusi* colla linea di *Falconara-Foligno-Terontola*, e con quella di *Chiusi-Asciano-Grosseto*, stabilisce una nuova linea in traverso alla parte peninsulare del Regno

(1) Nuova stazione inserita nel tronco *Perugia-Arezzo* fra quelle di *Cortona* e *Passignano*.

(2) Stazione della linea *Empoli-Siena-Orte*.

che rende più brevi i viaggi fra le stazioni delle linee di:

Pesaro-Ancona-Pescara { *Aquila* / *Termoli*

Arezzo-Perugia-Foligno-Spoleto

e quelle delle linee di *Siena-Chiusi* e di *Grosseto-Orbetello.*

Il tronco stesso colla linea di *Bologna-Firenze-Arezzo-Terontola* e con quella di *Chiusi-Orte-Roma-Napoli*, determina un'altra linea che corre in senso longitudinale al territorio del Regno.

Quest'altra linea rende essenzialmente più brevi i viaggi che fra *Firenze* e *Roma* e *Napoli* avevano luogo colla via di *Siena.*

Fra *Bologna* e *Roma* avevano luogo colla via di *Falconara.*

Fra *Bologna* e *Napoli* avevano luogo colla via di *Ancona-Foggia.*

Essa quindi fra la ferrovia litoranea Mediterranea:

Genova-Pisa-Roma-Napoli-Salerno

e la litoranea Adriatica:

Bologna-Ancona-Foggia-Bari { *Otranto* / *Reggio Calabria*

costituisce una grande ferrovia interna, che attira a sè parte dei viaggi che già avevano luogo lungo alle dette ferrovie dei litorali.

Le nuove distanze chilometriche, che percorrendo il tronco *Terontola-Chiusi* ora corrispondono ai viaggi fra le principali stazioni delle linee circonvicine, appariscono dallo specchio N 1.

Nello specchio N. 2 sono indicati i viaggi che continuano ad aver luogo lungo l'una o l'altra delle linee dei litorali e così quelli che ora invece devono seguire la nuova linea interna.

Occorrendo viaggi nella parte di rete compresa fra le linee *Livorno-Pisa-Bologna* e *Napoli-Foggia* o fra la valle del Po e la parte peninsulare del regno, si dovrà, come dai seguenti esempi, consultare i due specchi per dedurre se è da tenere la nuova via *Terontola-Chiusi* ed in caso ricavare la distanza chilometrica corrispondente.

Da **Arezzo** a **Monterotondo** (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 4).

Da Arezzo ad Orte.	Chil.	148	Specchio N. 4.
Da Orte a Monterotondo. . .	»	58	Supplemento al prontuario per l'annessione di Roma.
TOTALE	Chil.	206	

Da **Siena** a **Vasto** (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 4).

Da Siena ad Ancona	Chil.	332	Specchio N. 4.
Da Ancona a Vasto	»	210	Come dal prontuario.
TOTALE	Chil.	542	

Da **Porretta** ad **Isoletta** (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 4).

Da Porretta a Firenze S. M. N.	Chil.	74	Come dal prontuario.
Da Firenze S. M. N. a Roma. .	»	318	Specchio N. 4.
Da Roma ad Isoletta	»	124	Come dal supplemento al prontuario.
TOTALE	Chil.	516	

Da **Udine** ad **Eboli** (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 2).

Da Udine a Bologna	Chil.	279	Come dal prontuario.
Da Bologna a Salerno . . .	»	764	Specchio N. 4.
Da Salerno a Eboli	»	26	Come dal prontuario.
TOTALE	Chil.	1069	

Da **Bergamo** a **Roma** (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 2).

Da Bergamo a Bologna . . .	Chil.	249	*Atto* N. 239 del *Giornale Militare* 1874.
Da Bologna a Roma	»	450	Specchio N. 4.
TOTALE	Chil.	699	

Da **Nola** a **Verona** P. N. (via *Terontola-Chiusi* come da Specchio N. 2).

Da Nola a Roma	Chil.	253	Come da supplemento ai prontuari.
Da Roma a Bologna	»	450	Specchio N. 1.
Da Bologna a Verona. . . .	»	138	*Atto* N. 167. *Giornale Militare* 1874.
	TOTALE Chil.	841	

Aggiunte e varianti all'itinerario generale del regno (3ª edizione, vol. 1°).

Itinerario generale N. 13, pag. 19.

A fianco delle località di partenza *Ferrara* aggiungere:

da *Ferrara* a *Napoli* chilometri 757 di ferrovia, via *Bologna-Firenze-Terontola-Chiusi-Orte-Roma.*

Itinerari parziali della provincia di Arezzo, pag. 43.

All'itinerario da *Arezzo* a *Siena* aggiungere:

da *Arezzo* a *Siena* chilometri 155 di ferrovia, via *Terontola-Chiusi.*

All'itinerario da *Arezzo* a *Montepulciano* aggiungere:

da *Arezzo* alla stazione di *Montepulciano* chilometri 85 di ferrovia, via *Terontola-Chiusi.*

Itinerari parziali della provincia di Perugia, pag. 104.

All'itinerario da *Perugia* ad *Orvieto* aggiungere:

da *Perugia* ad *Orvieto* chilometri 113 di ferrovia, via *Terontola-Chiusi.*

Prontuario delle distanze,
fra i capoluoghi delle 69 provincie del regno, pag. 284.

Colla scorta degli specchi N. 1 e 2 notare le innovazioni che nei percorsi in ferrovia produce il tronco *Terontola-Chiusi* nei viaggi da capoluogo a capoluogo di provincia.

Il Ministro — Ricotti.

SPECCHIO N. 1.

Nuove distanze chilometriche percorrendo il tronco *Terontola-Chiusi.*

LINEE E TRONCHI	Fra LE STAZIONI di	E LE STAZIONI DI								
		Bologna	Pistoia	Firenze S. M. N.	Arezzo	Terontola	Chiusi	Siena	Grosseto	Orbetello
Pesaro Termoli	Pesaro	—	—	—	—	255	284	—	438	476
	Fano	—	—	—	—	243	272	362	426	464
	Sinigallia	—	—	—	—	222	251	341	405	443
	Falconara	—	—	—	—	204	233	323	387	425
	Iesi	—	—	—	—	186	215	305	369	407
	Ancona	—	—	—	—	213	242	332	396	434
	Porto-Civitanova	—	—	—	—	256	285	375	439	477
	S. Benedetto del Tronto	—	—	—	—	408	327	417	485	519
	Giulianova	—	—	—	—	322	351	441	505	543
	Pescara	—	—	—	—	359	388	478	542	580
	Aquila	—	—	—	—	485	514	604	668	706
	Chieti	—	—	—	—	374	403	493	557	595
	Termoli	—	—	—	—	449	478	568	632	—
Arezzo Spoleto	Arezzo	—	—	—	—	36	65	155	219	257
	Terontola	254	156	122	36	—	29	119	183	221
	Perugia	—	—	—	—	44	73	163	227	265
	Foligno	—	—	—	—	84	113	203	267	305
	Spoleto	—	—	—	—	110	139	229	293	—
Chiusi Orte	Chiusi	283	185	151	65	29	—	—	—	—
	Orvieto	323	225	191	108	69	—	—	—	—
	Orte	366	268	234	148	112	—	—	—	—
Salerno Roma Civitavecchia	Givitavecchia	—	—	—	313	277	—	—	—	—
	Roma	450	352	318	232	196	—	—	—	—
	Velletri	492	394	360	274	238	—	—	—	—
	Ceprano	572	474	440	354	318	—	—	—	—
	S. Germano Cassino	566	501	467	381	345	—	—	—	—
	Capua	666	568	534	448	412	—	—	—	—
	Santa Maria di Capua	671	573	539	453	417	—	—	—	—
	Caserta	678	580	546	460	424	—	—	—	—
	Maddaloni Romano	683	585	551	465	429	—	—	—	—
	Napoli	710	612	578	492	456	—	—	—	—
	Salerno	704	606	632	546	510	—	—	—	—
Nola-Benev.	Nola	703	605	571	485	449	—	—	—	—
	Solopaca	—	615	581	495	459	—	—	—	—
	Benevento	—	643	609	523	487	—	—	—	—

SPECCHIO INDICANTE I VIAGGI

per i quali sono ancora da utilizzare le linee del litorale

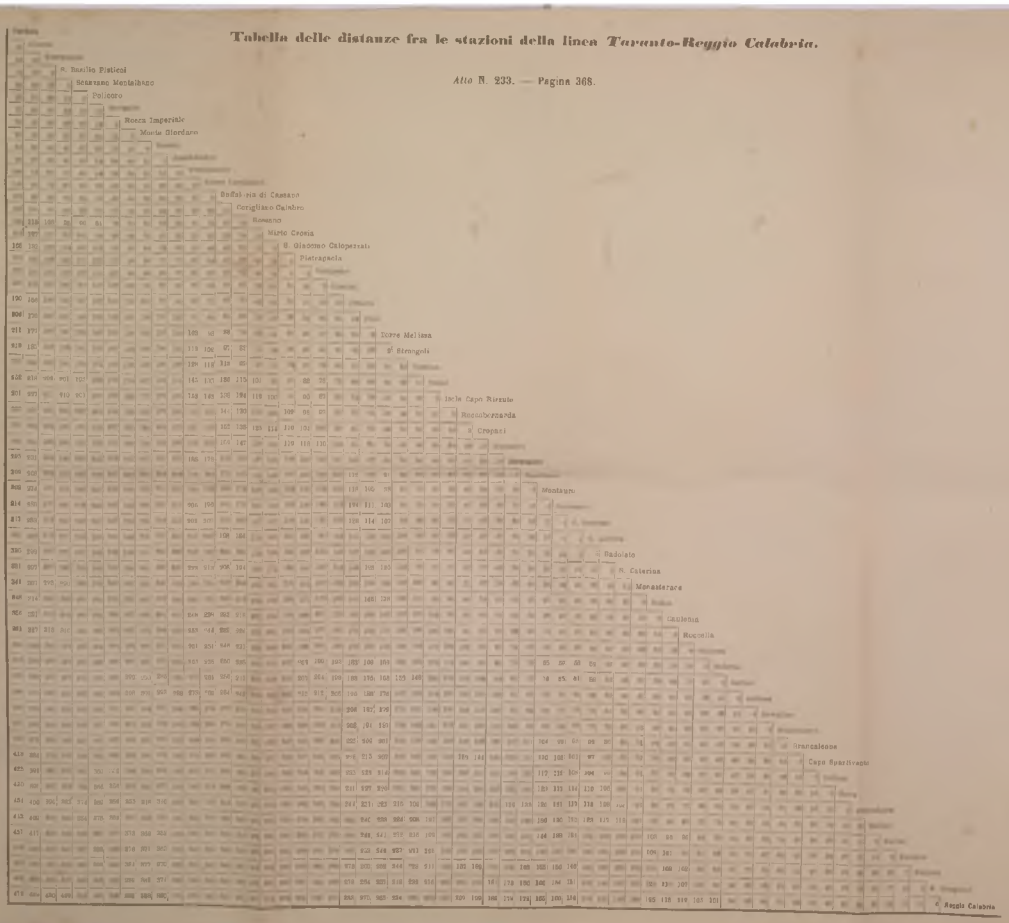
{ Genova — Pisa — Roma — Napoli
{ Bologna — Ancona — Foggia — Bari } Otranto / Reggio Calabria

nonchè i viaggi che ora devono aver luogo colla linea ferroviaria interna:
Bologna — Firenze — Terontola — Chiusi — Roma — Napoli

Viaggi per i quali è ancora da utilizzare in tutto od in parte la linea ferroviaria mediterranea *Genova — Pisa — Civitavecchia — Roma — Napoli*	
fra le stazioni di	e tutte le stazioni sulle linee di
Alessandria, Asti, Casale, Torino Savona, Genova, Cuneo Savigliano, Saluzzo, Pinerolo. Fossano.	Genova, Pisa, { Livorno / Pistoia Pisa, Empoli, Firenze, Perugia, Spoleto Pisa, Empoli, Siena, Orte, Terni Pisa, Civitavecchia, Roma Roma, Napoli, Salerno Caserta { Benevento / Laura
Ivrea, Vercelli.	Id. id ma del tronco Caserta-Benevento il solo tratto Caserta, Solopaca
Novara, Vigevano, Voghera.	Genova, Pisa { Lucca / Livorno Pisa, Empoli, Firenze, Perugia, Spoleto Pisa, Empoli, Siena, Orte, Terni Pisa, Civitavecchia, Roma Roma, Napoli, Salerno Caserta { Solopaca / Laura
Arona, Como, Lecco. Milano, Pavia.	Genova, Pisa. { Livorno / Lucca Pisa, Empoli, Siena, Orte Pisa, Civitavecchia, Roma Roma, Napoli, Salerno Caserta, Laura
Bergamo, Lodi.	Genova - Pisa { Livorno / Civitavecchia
Brescia, Cremona, Parma. Piacenza, Peschiera.	Genova, Spezia

Tabella delle distanze fra le stazioni della linea *Taranto-Reggio Calabria.*

Atto N. 233. — Pagina 368.



Segue SPECCHIO N. 2.

Viaggi per i quali è da utilizzare in tutto od in parte la nuova linea ferroviaria interna

Bologna — Firenze — Terontola — Chiusi — Roma — Napoli

fra le stazioni di	e tutte le stazioni delle linee di
Udine, Treviso, Venezia, Padova Ferrara, Rovigo, Vicenza Verona, Brescia, Cremona Peschiera, Mantova, Piacenza Parma, Reggio Modena Bologna	Bologna, Pistoia, Pisa, Livorno Pisa, Civitavecchia Pistoia, Firenze, Empoli, Siena Firenze, Arezzo, Terontola, Chiusi, Orte, Roma Arezzo, Perugia Roma, Napoli, Salerno Caserta, Laura
Novara, Vigevano, Voghera	Bologna, Pistoia
Arona, Como, Lecco, Milano Pavia	Bologna, Pistoia, Firenze Firenze, Arezzo, Perugia
Bergamo, Lodi	Bologna, Pistoia { Lucca / Firenze } Firenze, Empoli, Siena Firenze, Terontola, Chiusi, Orte, Roma Firenze, Arezzo, Perugia Roma, Napoli, Salerno Caserta, Laura

Viaggi per i quali è ancora da utilizzare in tutto od in parte la linea ferroviaria adriatica

Bologna — Ancona — Foggia — Bari { *Lecce — Otranto* / *Taranto — Reggio Calabria* }

fra le stazioni di	e tutte le stazioni
Alessandria, Asti, Casale Torino, Savona, Genova Cuneo, Savigliano, Saluzzo Pinerolo, Fossano	dell'intiera linea di cui sopra ed inoltre di quelle delle linee: Falconara, Iesi Pescara, Aquila Foggia, Candela
Ivrea, Vercelli, Novara Vigevano, Voghera	Id. id. ed inoltre le stazioni della linea Foggia, Benevento
Arona, Como, Lecco Milano, Pavia, Bergamo Lodi, Brescia, Cremona Parma, Piacenza Peschiera, Udine, Treviso Venezia, Padova, Ferrara Rovigo, Vicenza, Verona Mantova, Parma, Reggio Modena, Bologna.	dell'intiera linea di cui sopra ed inoltre di quelle delle linee: Falconara, Foligno, Terni Pescara, Aquila Foggia, Candela Foggia, Benevento

N. **233.** — FERROVIE. (Nota N. [52]. — **Apertura del tronco *Cotrone-Catanzaro* a complemento della linea *Taranto-Reggio Calabria* (rete Calabra).** — 4 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Cotrone-Catanzaro* che completa la linea *Taranto-Reggio Calabria*.

Le distanze che corrono fra la stazioni di detta linea appariscono dalla unita tavola poliometrica.

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle della nuova linea, alla distanza data dal prontuario fra il luogo di partenza e *Taranto* si aggiungerà quella che la tabella indica fra *Taranto* e la stazione di destinazione.

Varianti ed aggiunte all'itinerario generale del Regno (3ª edizione vol. 1°).

Itinerari parziali della provincia di Catanzaro pag. 62.

All'itinerario da *Catanzaro* a *Cotrone* aggiungere:

da *Catanzaro* a *Cotrone* chilometri 60 di ferrovia.

Agli itinerari a *Cotrone* a *Monteleone di Calabria* ed a *Nicastro* aggiungere:

da *Cotrone* a *Catanzaro* chilometri 60 di ferrovia e quindi l'itinerario da *Catanzaro*, *Monteleone di Calabria* od a *Nicastro*.

Prontuario alfabetico delle distanze fra i capoluoghi delle provincie del Regno (pag. 284 e seguenti).

In tutti i viaggi da o per *Catanzaro* comprendenti il percorso *Cotrone-Catanzaro*, notare che i 74 chilometri di strada ordinaria che gli corrispondono si possono ora sostituire con chilometri 60 di ferrovia.

In tutti i viaggi da o per *Reggio Calabria* comprendenti il percorso *Cotrone-Reggio Calabria*, notare che i 247 chilometri di traversata in mare che gli corrispondono possono ora sostituirsi con chilometri 238 di ferrovia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **234.**— REGOLAMENTO DI MANOVRA PER LA FANTERIA. (Nota N. 1). — **Pubblicazione del nuovo Regolamento.** — 9 dicembre.

RELAZIONE A S. M.

L'adozione delle armi a retrocarica e conseguentemente la preponderante importanza acquistata nel combattimento dal fuoco sì della fanteria come dell'artiglieria, indussero a cercare di introdurre nelle forme e nelle evoluzioni tattiche maggiore semplicità, celerità e scioltezza; e fin dal 1868 la nostra fanteria ebbe un regolamento d'esercizi compilato essenzialmente allo scopo di soddisfare a tali esigenze. Quel regolamento, dapprima provvisorio, venne l'anno appresso reso definitivo, dopo fattevi alcune mutazioni che si erano dimostrate opportune. Ma le deduzioni tattiche dalla guerra del 1870-71 appalesarono la convenienza di ulteriori modificazioni, le più urgenti delle quali emanarono nel 1873 ed ebbero principalmente in mira di stabilire meglio le regole per l'ordine sparso, di farvi nella tattica elementare quella maggior parte che aveva preso nella tattica di combattimento, e di combinarlo più intimamente coll'ordine chiuso.

Tali modificazioni ed altre derivanti dal recente cambiamento dell'arme da fuoco non poterono a meno di sconnettere alquanto le varie parti del primitivo testo; e per questa ragione ed anche perchè la pratica aveva suggerito qualche utile emendamento da introdurvisi, il riferente stimò si dovesse procedere ad una rifusione del Regolamento e quindi alla nuova edizione del medesimo, che ha ora l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M.

Il nuovo *Regolamento di manovra per la fanteria* non implica radicali cambiamenti nè nei comandi, nè nel modo di manovrare, e quindi non cagionerà veruna perturbazione nell'istruzione tattica della fanteria. In questa ricompilazione si è cercato esclusivamente ed essenzialmente: di connettere quanto più possibile gli ordini differenti di combattimento e di meglio determinarne le trasformazioni; di ridurre il testo regolamentare alla parte puramente prescrittiva e regolativa di guisa che vi risalti preciso e definito quanto riflette il meccanismo della manovra, rimandando la parte precettiva e le norme d'applicazione all'*Istruzione per l'ammaestramento*

tattico, che fu pubblicata nel 1872, ma che nello stesso ordine d'idee si sta ora rivedendo; di accordare la celerità delle andature colla necessità di mantenere sempre nelle evoluzioni la calma e l'ordine; di chiarire meglio taluni comandi, che per un'eccessiva abbreviatura non preparavano forse abbastanza la truppa al da farsi; di completare alcune prescrizioni ed alcune spiegazioni regolamentari che per soverchia concisione non determinavano sufficientemente i modi d'esecuzione; e sopratutto di accentuare colla forma del testo e colla natura delle prescrizioni il concetto che se la scioltezza delle formazioni e la celerità delle mosse sono esigenze della odierna tattica di combattimento, non per questo deve ritenersi venuta meno la necessità della precisione e della disciplina di manovra nelle evoluzioni regolamentari.

Il riferente spera che la M. V. apprezzando le premesse considerazioni si degnerà di approvare l'emanazione del nuovo *Regolamento di manovra per la fanteria*, il quale andrà in vigore il 1° gennaio 1876.

Roma, 9 dicembre 1875.

Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

S. M. ha approvato.

AVVERTENZA AI CORPI DI FANTERIA.

Del nuovo *Regolamento di manovra per la fanteria* è per ora pubblicato il solo *Libro 1° — Istruzione del soldato*, contenente l'istruzione individuale senz'arme (esclusa la ginnastica), l'istruzione individuale coll'arme (esclusa la scherma di baionetta), l'istruzione di squadra in ordine chiuso, l'istruzione di squadriglia e di squadra in cacciatori. Verranno successivamente pubblicate le altre parti, e ne sarà man mano dato annuncio nella Parte 2ª del *Giornale Militare*.

Ciascun ufficiale dell'arma di fanteria e del corpo di stato maggiore, come pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito ha obbligo di provvedersi una copia del presente Regolamento. Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia, da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia di fan-

teria quattro copie, da pagarsi sulla massa generale uomini del corpo.

Per la richiesta i capi di corpo e di servizio si regoleranno com'è stato stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872 (1).

Dal 1° gennaio dell'anno venturo andrà in vigore il primo libro del nuovo Regolamento: per il restante, e fino a che vengano man mano emanate le altre parti, continueranno ad essere applicate le prescrizioni delle corrispondenti parti dell'antico, modificate però in quei comandi, atti e movimenti che tali risultano dalla parte pubblicata.

Sarà perciò necessario che non solo siano esercitate giusta la nuova *Istruzione del soldato* le reclute che stanno per giungere sotto le armi, ma eziandio i soldati anziani, ciò che non cagionerà nè difficoltà nè perdita di tempo, dacchè pochissimi sono nel fondo i cambiamenti fatti.

Gli esercizi elementari di ginnastica e la scherma di baionetta non sono compresi nel nuovo testo, ritenendosi codeste istruzioni, piuttosto come complementi che come parti integranti del Regolamento di manovra. Verranno pertanto pubblicate come allegati al Regolamento medesimo, e frattanto continueranno ad essere applicate le attuali come si è fin qui praticato.

I comandanti dei corpi dovranno esigere che gl'istruttori si servano per spiegare i movimenti delle parole che nel testo sono espressamente stampate in caratteri più grossi. Ciò non potrà forse rigorosamente ottenersi pel primo anno; ma ponendovi cura, nel second'anno questa prescrizione potrà avere la sua piena applicazione assicurando così un'uniformità d'insegnamento di evidente utilità.

Il Ministro — Ricotti.

---

(1) Il prezzo del 1° fascicolo è fissato in centesimi 40 per le copie richieste al Ministero e centesimi 50 per quelle richieste all'*Editore del Giornale militare* o ai distretti

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 48. Pubblicato il 17 dicembre 1875. **Parte 1.**

OTTOBRE 26. — R. D. che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del Ministero della guerra, *pag.* 373.

DICEMBRE 4. — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio, e riparti del personale fra i diversi rami di servizio, *pag.* 380.

» 12. — Tabella di reclutamento dei vari corpi dell'esercito, *pag.* 387.

» 13. — Istruzioni sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, *pag.* 398.

Atto N. **235.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 5). — **R. Decreto che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del Ministero della guerra.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 284, 6 dicembre 1875: N. 2791 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 26 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I. — *Organizzazione del personale.*

Art. 1. Il personale dell'Amministrazione centrale della guerra è costituito nelle seguenti tre categorie:

Di concetto;
Di ragioneria;
D'ordine.

Appartengono alla prima gli impiegati che sono chiamati alla direzione ed alla trattazione degli affari negli uffici amministrativi del Ministero;

Alla seconda gli impiegati cui è affidato il servizio delle ragionerie dell'Amministrazione centrale;

Alla terza gli impiegati incaricati della copiatura, registrazione, e spedizione degli atti e della loro conservazione.

Art. 2. Non ostante la distinzione delle categorie di concetto e di ragioneria, gli impiegati dell'una potranno far passaggio all'altra, ove ragioni di servizio lo richieggano, conservando la loro sede di anzianità.

Art. 3. Ad occupare le vacanze che si facciano nelle succitate due categorie, potranno, all'occorrenza, essere destinati ufficiali dell'esercito, od impiegati dei personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra.

In questo caso, essi saranno considerati come effettivi nel personale dell'Amministrazione centrale, e riceveranno le loro competenze sul capitolo I del bilancio, continuando però ad essere inscritti nel ruolo dell'arma, o del personale, cui appartengono.

Art. 4. Nella tabella n. 2 annessa al presente decreto sono indicati i posti che gli ufficiali, ed impiegati succitati, possono, rispettivamente al loro grado e classe, occupare nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 5. Altri ufficiali ed impiegati potranno essere comandati al Ministero in servizio temporaneo; ma essi continueranno ad essere computati nei quadri rispettivi e ad essere pagati sui rispettivi capitoli del bilancio.

Art. 6. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi degl'impiegati dell'Amministrazione centrale di ciascuna categoria sono quali appariscono dal quadro organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra (Tabella n. 1).

Potranno essere nominati impiegati in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado e per ciascuna classe ogniqualvolta nei gradi é nelle classi superiori vi siano altrettante vacanze.

Art. 7. Per decreto firmato dal Nostro Ministro della guerra saranno determinate le attribuzioni delle singole divisioni e degli uffici, e sarà stabilita la ripartizione degli impiegati per ciascun ramo di servizio.

Capo II. — *Ammessioni e promozioni.*

Art. 8. I posti vacanti di sottosegretario e di computista di 2ª classe saranno conferiti in seguito ad esame di concorso, giusta le norme ed i programmi che pubblicherà il Ministro della guerra.

A tali posti, come a quelli di sottosegretario e di computista di 1ª classe, potranno, dopo un esperimento negli uffici dell'Amministrazione centrale, essere anche nominati ufficiali ed impiegati dei personali dipendenti, col grado e colla classe che loro compete, secondo la tabella n. 2.

La loro sede d'anzianità sarà stabilita in base alla data di

nomina al grado di cui trovansi rivestiti all'atto della loro ammissione, senza pregiudizio però degli attuali impiegati in pianta nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 9. Le nomine ai posti vacanti d'ufficiale d'ordine saranno fatte a scelta fra gli scrivani locali.

Art. 10. La promozione a direttore capo di divisione ed a ragioniere capo ha luogo a scelta fra i capi sezione e capi sezioni ragionieri di 1ª classe.

La promozione a capo sezione e capo sezione ragioniere ha luogo a scelta fra i segretari e ragionieri di 1ª classe, previo un esperimento non minore di tre mesi presso la divisione, ufficio o ragioneria in cui siavi la vacanza.

La promozione al grado di segretario e di ragioniere ha luogo fra i sottosegretari e computisti di 1ª classe, dietro esame di concorso, con tale norma, che d'ogni due posti vacanti, il primo spetta al merito, il secondo alla anzianità accompagnata da idoneità.

La promozione ad archivista capo avrà luogo a scelta fra gli archivisti di 1ª classe, e quella ad archivista di 3ª classe parimenti a scelta fra gli ufficiali d'ordine.

Art. 11. L'impiegato per ottenere una promozione deve contare due anni di servizio nel grado e nella classe immediatamente inferiori.

Art. 12. I sottosegretari di 1ª classe, quanto i computisti di 1ª classe, qualora, superati gli esami per l'avanzamento al grado superiore, non abbiano compiuti i due anni di grado e di classe di cui all'articolo precedente, potranno solo aspirare a coprire quei posti che si renderanno vacanti dopo che abbiano conseguita la condizione ora detta.

Art. 13. Il segretario di 1ª classe ed il ragioniere di 1ª clase, che, per tre volte chiamati all'esperimento per la nomina a capo sezione, sianvisi ognora rifiutati, od in seguito all'esperimento non fossero stati dichiarati idonei a questo ultimo grado, saranno esclusi da ogni avanzamento per l'avvenire, tanto nella carriera di concetto, quanto in quella di ragioneria.

Art. 14. I sottosegretari e computisti di 1ª classe, che non risultassero idonei in due esami per l'avanzamento ai gradi di segretario e di ragioniere, non saranno più ammessi ad una terza prova e dovranno passare alla categoria d'ordine. Essi avranno diritto ad occupare il terzo delle vacanze che si faranno nel grado e nella classe di archivista di 3ª classe, prendendo posto fra i medesimi, giusta la loro anzianità di nomina a sottosegretario, o computista di 1ª classe.

Art. 15. L'impiegato che abbia subìto una sospensione dall'impiego, non potrà aspirare ad alcun avanzamento, nè essere ammesso ad un esame di concorso, se non spirato un anno dal giorno della cessazione della sospensione.

Art. 16. L'impiegato in aspettativa non può aspirare all'avanzamento.

Art. 17. L'anzianità, per sè sola, non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata da idoneità, da zelo e da diligenza.

Art. 18. L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe; ed a parità, dalla data del decreto di nomina al grado ed alla classe inferiori.

In caso di parità di tutti i decreti di nomina e promozione, precederà il maggiore in età.

Art. 19. Nel computo dell'anzianità sarà dedotto;

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 20. Le Commissioni d'esami sono nominate, volta per volta, per determinazione ministeriale.

Capo III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 21. Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale, che attualmente hanno un grado non inferiore a quello di segretario, sono inscritti alla categoria di concetto, od a quella di ragioneria.

I capi archivisti saranno però scelti fra i segretari di 1ª classe.

Art. 22. La classificazione degli attuali applicati all'una piuttosto che all'altra categoria sarà fatta per Sovrano decreto, sulla proposta del Ministro della guerra.

Però a coloro di essi che venissero classificati nella categoria d'ordine, ed aspirassero invece a quella di concetto o di ragioneria, sarà fatta facoltà di provare, mediante apposito esperimento, la loro idoneità ad appartenere a tali categorie.

Art. 23. Quelli fra gli applicati che avessero per esame ottenuta precedentemente l'idoneità all'avanzamento a segretario di 2ª classe dell'antico organico e non potessero per mancanza di posti conseguire il grado stesso, o quelle di ragioniere di 2ª classe, saranno nominati segretari o ragionieri di 3ª classe del nuovo organico.

La loro classificazione nei gradi ora detti verrà fatta secondo le norme stabilite e l'affidamento avuto; e, per la loro promozione alla classe superiore, non sarà necessaria la condizione di cui all'articolo 11.

Art. 24. Qualora coll'attuazione del quadro organico stabilito dal presente decreto venisse a risultare un'eccedenza in qualche grado o classe di una delle tre categorie, saranno in meno occupati altrettanti posti quanti quelli delle eccedenze nel grado e nella classe corrispondenti per ragione di stipendio in altra categoria.

Art. 25. Gli impiegati attuali destinati ad un ufficio del nuovo ordinamento che sia retribuito con uno stipendio minore di quello di cui godono, conserveranno la differenza fino a che non siano promossi, o non ottengano un collocamento diverso con stipendio pari o superiore.

Art. 26. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1876.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osrervare.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 1.

QUADRO ORGANICO *del personale dell'Amministrazione Centrale della guerra.*

Numero dei posti		Stipendio annuo
1	Ministro . . . . . L.	20,000
1	Segretario generale . . . . . »	8,000
4	Direttori generali . . . . . »	8,000
	Categorie di concetto, e di ragioneria.	
8	7 direttori capi di divisione di 1ª cl., e 1 capo ragioniere di 1ª cl. »	(1) 6,000
9	8 id. 2ª cl., e 1 id. di 2ª cl. »	5,000
22	21 capi sezione di 1ª cl., e 1 capo sezione ragioniere di 1ª cl. »	4,500
22	20 id. di 2ª cl., e 2 id. di 2ª cl. »	4,000
33	29 segretari di 1ª classe, e 4 ragionieri di 1ª classe . . »	3,500
33	29 id. di 2ª classe, e 4 id. di 2ª classe . . »	3,000
34	30 id. di 3ª classe, e 4 id. di 3ª classe . . »	2,500
35	29 sotto segretari di 1ª classe, e 6 computisti di 1ª classe »	2,000
35	29 id. di 2ª classe, e 6 id. di 2ª classe »	1,500
	Categoria d'ordine.	
4	Archivista capo di 1ª classe . . . . . »	4,000
6	Id. di 2ª classe . . . . . »	3,500
10	Archivista di 1ª classe . . . . . »	3,000
20	Id. di 2ª classe . . . . . »	2,500
30	Id. di 3ª classe . . . . . »	2,000
40	Ufficiali d'ordine . . . . . »	1,500
60	Scrivani locali (paga media) . . . . . »	1,000
404	**Personale di servizio.**	
	Capi uscieri, ed uscieri . . . . . »	30,400

(1) I 3 direttori capi di divisione di 1ª classe più anziani, quando contino un decennio nel grado, potranno conseguire lo stipendio di L. 7,000 (vedi quadro organico annesso al R. D. 17 febbraio 1867).

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. 2.

TABELLA *indicante i posti vacanti che possono occupare, secondo i rispettivi gradi, nel personale dell'Amministrazione Centrale della guerra, gli ufficiali dell'Esercito e gli impiegati dei personali dei ragionieri d'artiglieria e del genio, e gli impiegati civili contabili.*

GRADI		POSTI VACANTI che possono occupare nel personale dell'amministrazione centrale della guerra
degli ufficiali	degli impiegati	
Colonnello e tenente colonnello	—	Direttore capo di divisione e Capo ragioniere
Tenente colonnello e maggiore	Ragioniere capo d'artiglieria Ragioniere geometra capo del genio Contabile capo	Capo sezione e Capo sezione ragioniere
Capitano. . .	Ragioniere principale d'artiglieria Ragioniere geometra principale del genio Contabile principale	Segretario e Ragioniere
Tenente . . .	Ragioniere d'artiglieria Ragioniere geometra del genio Contabile	Sottosegretario e Computista di 1ª classe
Sottotenente.	Aiutante ragioniere di artiglieria Aiutante ragioniere geometra del genio Aiutante contabile	Sottosegretario e Computista di 2ª classe

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **236**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 6). — **Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio, e riparto del personale fra i diversi rami di servizio.** — 4 dicembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 7 del R. Decreto 26 ottobre u. s., N. 2791, serie 2ª, che stabilisce un nuovo ordinamento organico dell'Amministrazione Centrale della guerra

Determina:

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni od uffici;

Le attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio;

Il riparto del personale dell'Amministrazione Centrale fra i diversi rami di servizio:

Saranno quali risultano dagli annessi specchi A, B, C.

I signori capi di servizio sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1875.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO **A.** — *Riparto dell'Amministrazione Centrale della guerra in rami di servizio. — Divisioni. — Uffici, con indicazione del numero delle Sezioni per ciascuna divisione.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI
Segretariato generale	Ufficio gabinetto del Ministro. Divisione stato maggiore — sezioni 2. Divisione giustizia e personali vari — sezioni 2. Divisione giubilazioni e servizio interno — sezioni 2. Ragioneria servizi diversi — sezioni 3.
Direzione generale fanteria e cavalleria	Ufficio gabinetto del direttore generale. Divisione 1ª fanteria — sezioni 2. Divisione 2ª id. — id. Divisione cavalleria — id.
Direzione generale artiglieria e genio	Divisione personale d'artiglieria e genio — sezioni 2. Divisione materiale d'artiglieria — sezioni 3. Divisione materiale del genio — sezioni 3.
Direzione generale servizi amministrativi	Ufficio gabinetto del direttore generale. Divisione sussistenze e trasporti — sezioni 3. Divisione vestiario e casermaggio — sezioni 3. Divisione contabilità dei corpi — sezioni 3. Ragioneria corpi — sezione 1.
Direzione generale leve e truppa	Ufficio gabinetto del direttore generale. Divisione 1ª leve — sezioni 3. Divisione 2ª leve — sezioni 2. Divisione truppa — sezioni 3.

Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO **B.** — *Attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio dell'Amministrazione Centrale della guerra.*

Segretariato generale.

Udienza del Ministro.

Personale degli ufficiali generali, delle case militari di S. M. e dei Reali Principi.

Personale del corpo di stato maggiore, dell'istituto topografico e delle scuole militari.

Personale degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

Personale degli ufficiali del corpo sanitario.

Personale farmaceutico.

Personale della giustizia militare.

Personale dell'amministrazione centrale.

Maestri ed istruttori di scherma e di equitazione.

Trattazione delle quistioni riflettenti l'Esercito, il suo ordinamento, la sua istruzione. — Ordinamento delle scuole militari e dei riparti d'istruzione. — Compilazione, revisione e pubblicazione dei regolamenti sui vari servizi. — Quistioni di massima circa l'interpretazione dei Regolamenti. — Compilazione del *Giornale Militare*, del *Bollettino*, dell'*Annuario militare*, della *Rivista Militare Italiana*. — Biblioteche militari.

Disposizioni di natura militare per la sicurezza interna dello Stato.

Mobilitazione dell'Esercito. — Difesa dello Stato. — Questioni di viabilità. — Movimenti di truppa e operazioni militari.

Situazioni della forza. — Statistica sanitaria. — Servizio territoriale, cerimonie pubbliche, riviste, solennità militari. — Parola d'ordine.

Servizio del corpo di stato maggiore. — Servizio dell'istituto topografico militare. — Servizio delle scuole militari e dei riparti di istruzione.

Servizio della giustizia militare. — Stato civile dei militari in campagna. — Grazie e commutazioni di pena.

Atti giudiziari.

Decorazioni. — Cancelleria dell'ordine militare di Savoia. — Titoli di nobiltà.

Giubilazioni militari e civili. — Riforme.

Sussidi. — Ritiro delle figlie dei militari. — Orfanotrofio militare di Napoli.

Operazioni di contabilità centrale per la compilazione ed esercizio del bilancio nella parte che riflette l'amministrazione militare. — Conti consuntivi.

Contabilità per tutti i capitoli del bilancio relativi ai servizi sovraindicati ed a quelli delle armi d'artiglieria e genio. — Variazioni allo stato patrimoniale e relativo conto consuntivo. — Riscontro contabile delle spese fatte e dei resoconti compilati dagli agenti contabili degli oggetti mobili.

Contabilità dei proventi casuali ed altri versati nelle casse dello Stato per tutti i rami dell'amministrazione militare.

Contabilità delle spese generali e comuni, come missioni, posta, telegrammi, francobolli di Stato, ecc.

Archivio dell'amministrazione centrale.

Direzione generale fanteria e cavalleria.

Nomine, promozioni e destinazioni degli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria.

Personale degli ufficiali dei corpi attivi di fanteria.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, e compagnie reclusi. — Ufficiali delle fortezze.

Personale degli ufficiali contabili, degli impiegati civili contabili, degli ufficiali del corpo veterani.

Personale degli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della riserva. — Personale degli scrivani locali.

Personale degli ufficiali di cavalleria, dei carabinieri reali, dei veterinari.

Rimonte, allevamento e distribuzione dei cavalli, matricole dei cavalli e muli.

Direzione generale artiglieria e genio.

Ordinamento, norme di servizio, ed istruzioni diverse per le armi di artiglieria e genio.

Personale degli ufficiali, e degli impiegati civili delle due armi.

Capi armaiuoli dell'Esercito.

Scuola di applicazione delle armi di artiglieria e genio.

Servizio tecnico, amministrativo e contabile del materiale di artiglieria (artiglierie, polveri, carreggio, bardature, armi portatili e loro munizioni, buffetterie, ecc).

Servizio tecnico, amministrativo e contabile del materiale mobile del genio (ponti militari, parchi mobili ed altri materiali).

Servizio delle fortificazioni e degli immobili ad uso militare.

Servitù militari.

Direzione generale servizi amministrativi.

Servizio del commissariato militare.

Servizio delle sussistenze militari. — Panifici. — Imprese del pane e foraggi. — Dotazioni per il servizio delle sussistenze.

Dotazioni per il servizio sanitario e farmaceutico.

Servizio dei trasporti. — Prontuario delle distanze e tappe.

Distribuzione e matricola dei libretti ferroviari.

Dotazioni di vestiario ed equipaggiamento. — Servizio dei controllori. — Opificio di arredi militari e magazzini centrali.

Servizio del casermaggio. — Mobilio degli uffici militari.

Direzione del servizio contabile ed amministrativo. — Contabilità tra corpo e Stato ed interno dei corpi.

Servizi diversi. — Spese di leva. — Controllo amministrativo e contabile della cassa militare. — Pratiche per pensione sulle medaglie. — Pagamento per conto di altri Ministeri. — Contabilità arretrate dei disciolti eserciti.

Servizio di ragioneria. — Contabilità per tutti i capitoli del bilancio riguardanti i sovraindicati servizi. — Contabilità per il servizio rimonta cavalli.

Direzione generale leve e truppa.

Direzione delle operazioni di leva. — Contenzioso. — Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Passaggi in 3ª categoria per ragioni di famiglia. — Omessi, renitenti e contravvenzioni alla legge.

Riparto del contingente. — Assegnazione degli inscritti all'esercito permanente e partenza del contingente di 1ª categoria. — Rassegne speciali dei coscritti e loro rimpiazzamento. — Sessione completiva e discarico finale della leva. — Verificazione del contingente di 1ª categoria. — Visite per delegazione e visite all'estero. — Studenti universitari. — Volontari d'un anno e volontari ordinari. — Surrogazione di fratello. — Conti di leva e statistica.

Chiamata delle 2ª categorie per l'istruzione.

Personale di truppa e movimenti individuali. — Questioni di disciplina. — Rassegne di rimando: — Chiamata delle classi — Passaggio delle classi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale. — Questioni sulla durata del servizio e questioni di matricola. — Espulsioni dall'Esercito. — Disertori. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Riammissioni in servizio attivo.

Rafferme, Caposoldo. — Cassa militare.

Il Ministro della guerra
RICOTTI.

SPECCHIO **C.** — *Riparto del Personale d'Amministrazione Centrale fra i diversi rami di servizio.*

GRADO	RAMI DI SERVIZIO					TOTALE GENERALE
	Segretariato generale	Direzione generale fanteria e cavalleria	Direzione generale artiglieria e genio	Direzione generale servizi amministrativi	Direzione generale leve e truppa	
Segretario generale	1	»	»	»	»	1
Direttori generali.	»	1	1	1	1	4
Capi di divisione.	3	3	3	3	3	15
Capi di sezione	8	6	8	10	9	41
Segretari.	17	16	10	28	17	88
Sotto segretari.	13	8	8	16	13	58
Capi ragionieri.	1	»	»	1	»	2
Ragionieri capi sezione . .	2	»	»	1	»	3
Ragionieri	8	»	»	4	»	12
Computisti	8	»	»	4	»	12
Archivisti capi	3	1	1	1	1	7
Archivisti.	14	8	8	17	13	60
Ufficiali d'ordine.	14	6	5	8	7	40
Scrivani locali	18	9	9	14	10	60
TOTALE per ciascun ramo di servizio.	110	58	53	108	74	403

Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **237.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 57). — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'Esercito.** — 12 dicembre.

Per norma di tutte le autorità militari si pubblicano le qui unite tabelle nelle quali è indicato per ciascun distretto quali sono i reggimenti o corpi che in esso si reclutano, come pure per ciascun reggimento in quali distretti esso si recluta.

Le compagnie di sanità, le sezioni panattieri e il personale permanente dei battaglioni d'istruzione e della scuola normale di fanteria, si reclutano indistintamente in tutti i distretti fatta eccezione di quello in cui hanno sede.

Le compagnie permanenti dei distretti si reclutano pure indistintamente in tutti i distretti, tranne che nel proprio, fatta eccezione per talune compagnie addette a servizi speciali, come sono quelle esistenti presso il distretto di Siena, di Cagliari, di Sassari, di Cosenza e di Venezia.

Anche gli squadroni palafrenieri, le compagnie da costa ed operai d'artiglieria ed i depositi cavalli stalloni non hanno determinati distretti di reclutamento.

I distretti di complemento cioè di Cagliari e di Sassari ripartiscono il loro contingente di leva atto al servizio di reggimento indistintamente in tutti i corpi.

Le tabelle di reclutamento dei vari corpi furono compilate per tutti i 63 distretti; siccome però quelli di Girgenti e di Pavia non sono ancora costituiti, così i comandanti dei corpi che devono ricevere reclute da questi due distretti si rivolgeranno per tutto quanto possa loro occorrere ai comandanti dei distretti cui sono attualmente riunite le provincie di Girgenti e di Pavia, cioè rispettivamente a Caltanisetta ed a Piacenza.

Per quanto riguarda poi le compagnie alpine, benchè nelle tabelle si sia solo indicato il distretto di reclutamento, resta però determinato che esse abbiano a reclutarsi esclusivamente con uomini appartenenti ai mandamenti a ciascuna d'esse compagnie assegnati.

Il Ministro — RICOTTI.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea.*

Reggimento	Distretti che devono somministrare le reclute.
1. fanteria	Alessandria — Bergamo — Napoli — Palermo — Siena.
2. id.	Alessandria — Avellino — Perugia — Trapani — Verona.
3. id.	Livorno — Milano — Napoli — Padova — Reggio Cal.
4. id.	Avellino — Bergamo — Bologna — Genova — Palermo.
5. id.	Avellino — Genova — Macerata — Palermo — Parma.
6. id.	Avellino — Genova — Lecce — Parma — Siena.
7. id.	Alessandria — Livorno — Napoli — Palermo — Venezia.
8. id.	Alessandria — Catanzaro — Napoli — Pesaro — Udine.
9. id.	Macerata — Modena — Palermo — Salerno — Torino.
10. id.	Ancona — Bergamo — Foggia — Novara — Palermo.
11. id.	Bari — Brescia — Roma — Salerno — Torino.
12. id.	Campobasso — Cosenza — Cremona — Cuneo — Siena.
13. id.	Alessandria — Napoli — Padova — Roma — Trapani.
14. id.	Alessandria — Caltanissetta — Caserta — Firenze — Piacenza.
15. id.	Genova — Perugia — Piacenza — Reggio Calabria — Teramo.
16. id.	Bari — Cosenza — Perugia — Piacenza — Torino.
17. id.	Bari — Benevento — Milano — Ravenna — Treviso.
18. id.	Bari — Milano — Parma — Ravenna — Teramo.
19. id.	Ancona — Benevento — Catanzaro — Pavia — Torino.
20. id.	Avellino — Brescia — Catanzaro — Cuneo — Pesaro.
21. id.	Bari — Campobasso — Cuneo — Livorno — Padova.
22. id.	Bergamo — Cuneo — Livorno — Potenza — Trapani.
23. id.	Caltanissetta — Firenze — Salerno — Torino — Verona.
24. id.	Alessandria — Campobasso — Messina — Roma — Verona.
25. id.	Alessandria — Avellino — Bari — Firenze — Pavia.
26. id.	Brescia — Campobasso — Messina — Novara — Roma.
27. id.	Caserta — Cuneo — Livorno — Messina — Verona.
28. id.	Brescia — Como — Lucca — Messina — Salerno.
29. id.	Cremona — Cuneo — Palermo — Perugia — Potenza.
30. id.	Aquila — Parma — Palermo — Salerno — Torino.
31. id.	Chieti — Cremona — Cuneo — Messina — Roma.
32. id.	Aquila — Caltanissetta — Napoli — Reggio Emilia — Torino.
33. id.	Campobasso — Catanzaro — Genova — Perugia — Venezia.
34. id.	Bologna — Caltanissetta — Genova — Modena — Salerno.
35. id.	Genova — Lecce — Lucca — Napoli — Padova.
36. id.	Avellino — Macerata — Novara — Palermo — Reggio E.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
37. fanteria	Girgenti — Milano — Napoli — Ravenna — Venezia.
38. id.	Firenze — Foggia — Lecce — Modena — Novara.
39. id.	Como — Girgenti — Napoli — Roma — Rovigo.
40. id.	Arezzo — Brescia — Girgenti — Napoli — Torino.
41. id.	Como — Girgenti — Perugia — Rovigo — Salerno.
42. id.	Bergamo — Catanzaro — Roma — Salerno — Torino.
43. id.	Catania — Firenze — Milano — Modena — Potenza.
44. id.	Chieti — Como — Cosenza — Firenze — Treviso.
45. id.	Catania — Firenze — Milano — Napoli — Udine.
46. id.	Catania — Como — Cremona — Lucca — Teramo.
47. id.	Firenze — Genova — Lecce — Potenza — Verona.
48. id.	Alessandria — Firenze — Foggia — Lecce — Rovigo.
49. id.	Chieti — Cosenza — Forlì — Milano — Treviso.
50. id.	Ancona — Lecce — Milano — Potenza — Udine.
51. id.	Caserta — Catania — Novara — Roma — Venezia.
52. id.	Bologna — Caserta — Catania — Como — Mantova.
53. id.	Caserta — Cosenza — Milano — Reggio E. — Roma.
54. id.	Aquila — Benevento — Brescia — Cosenza — Genova.
55. id.	Catania — Napoli — Roma — Torino — Treviso.
56. id.	Ascoli — Bari — Bologna — Torino — Udine.
57. id.	Bologna — Caserta — Lecce — Milano — Pavia.
58. id.	Bologna — Milano — Potenza — Reggio Cal. — Udine.
59. id.	Chieti — Forlì — Palermo — Torino — Treviso.
60. id.	Bari — Campobasso — Forlì — Mantova — Torino.
61. id.	Catania — Como — Perugia — Potenza — Treviso.
62. id.	Bari — Milano — Pavia — Perugia — Siracusa.
63. id.	Aquila — Caserta — Genova — Siracusa — Udine.
64. id.	Bologna — Chieti — Como — Pavia — Siracusa.
65. id.	Bari — Benevento — Como — Roma — Vicenza.
66. id.	Aquila — Bergamo — Foggia — Milano — Siracusa.
67. id.	Arezzo — Ascoli — Cuneo — Messina — Pavia.
68. id.	Arezzo — Foggia — Lecce — Mantova — Novara.
69. id.	Caserta — Catanzaro — Ferrara — Mantova — Novara.
70. id.	Ferrara — Novara — Potenza — Reggio Cal. — Treviso.
71. id.	Ascoli — Cosenza — Lucca — Milano — Vicenza.
72. id.	Ancona — Potenza — Reggio Cal. — Torino — Vicenza.
73. id.	Alessandria — Lucca — Messina — Napoli — Treviso.
74. id.	Alessandria — Pavia — Roma — Salerno — Siracusa.
75. id.	Caserta — Lucca — Torino — Trapani — Vicenza.
76. id.	Caserta — Ferrara — Novara — Palermo — Vicenza.
77. id.	Messina — Napoli — Novara — Pesaro — Reggio E.
78. id.	Cuneo — Girgenti — Napoli — Roma — Udine.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute.
1. granat.	Alessandria — Ancona — Arezzo — Avellino — Bari — Benevento — Bergamo — Bologna — Campobasso — Catania — Chieti — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Genova — Lecce — Lucca — Macerata — Mantova — Milano — Parma — Perugia — Pesaro — Potenza — Reggio Cal. — Reggio E. — Roma — Siena — Siracusa — Trapani — Treviso — Udine — Venezia.
2. granat.	Aquila — Ascoli — Arezzo — Brescia — Caltanissetta — Caserta — Catanzaro — Como — Cuneo — Firenze — Forlì — Girgenti — Livorno — Lucca — Messina — Modena — Napoli — Novara — Padova — Palermo — Pavia — Piacenza — Ravenna — Rovigo — Salerno — Teramo — Torino — Verona — Vicenza.

Nota. — Il 17°, 44°, 49°, 55° e 59° regg. di fanteria di linea dal distretto di Treviso non reclutano che uomini appartenenti alla provincia di Treviso; il 61°, 70°, e 73°, quelli appartenenti alla provincia di Belluno.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti bersaglieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute.
1. regg.	Arezzo — Caserta — Cuneo — Livorno — Padova — Palermo — Piacenza — Rovigo.
2. id.	Caserta — Como — Napoli — Pavia — Perugia — Trapani.
3. id.	Alessandria — Benevento — Chieti — Roma — Siracusa — Treviso.
4. id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Torino.
5. id.	Ancona — Girgenti — Lecce — Milano — Napoli — Venezia.
6. id.	Ascoli — Catania — Firenze — Reggio Cal. — Teramo — Torino — Udine.
7. id.	Arezzo — Bari — Cremona — Genova — Macerata Mantova — Pesaro — Potenza.
8. id.	Brescia — Caltanissetta — Forlì — Lucca — Novara — Palermo — Ravenna.
9. id.	Aquila — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Reggio E. — Siena.
10. id.	Catanzaro — Milano — Modena — Roma — Salerno Verona — Vicenza.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Catanzaro — Milano — Modena — Roma — Salerno — Venezia.
2. id.	Caserta — Catania — Cuneo — Firenze — Padova — Piacenza — Rovigo.
3. id.	Caserta — Como — Napoli — Pavia — Perugia — Trapani.
4. id.	Alessandria — Benevento — Chieti — Forlì — Roma — Siracusa — Treviso.
5. id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Torino.
6. id.	Ancona — Caltanissetta — Lecce — Milano — Napoli — Verona — Vicenza.
7. id.	Brescia — Lucca — Palermo — Ravenna — Reggio Cal. — Siena — Torino.
8. id.	Bari — Cremona — Genova — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza.
9. id.	Ascoli — Girgenti — Livorno — Novara — Palermo Teramo — Udine.
10. id.	Aquila — Arezzo — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Reggio Emilia.
11. id.	Bergamo — Bologna — Brescia — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Forlì — Lucca — Napoli — Palermo — Ravenna — Reggio Cal. — Siena — Torino — Verona — Vicenza.
12. id.	Alessandria — Arezzo — Caserta — Catanzaro — Chieti Como — Milano — Modena — Napoli — Pavia — Perugia — Salerno — Siracusa — Trapani — Venezia.
13. id.	Ascoli — Bari — Benevento — Cremona — Genova — Girgenti — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Novara — Pesaro — Potenza — Roma — Teramo — Treviso — Udine.
14. id.	Ancona — Aquila — Avellino — Caltanissetta — Caserta — Catania — Cuneo — Firenze — Genova — Lecce — Messina — Milano — Padova — Parma — Piacenza — Reggio E. — Rovigo.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di cavalleria.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. e 11. regg.	Arezzo — Caserta — Padova — Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Torino.
2. e 12. id.	Caserta — Como — Lucca — Napoli — Perugia — Trapani.
3. e 13. id.	Alessandria — Benevento — Chieti — Roma — Siracusa Treviso.
4. e 14. id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Torino.
5. e 15. id.	Ancona — Caltanissetta — Lecce — Milano — Napoli — Verona — Vicenza.
6. e 16. id.	Ascoli — Catania — Cuneo — Livorno — Palermo — Teramo — Udine.
7. e 17. id.	Bari — Cremona — Genova — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza.
8. e 18. id.	Brescia — Girgenti — Modena — Novara — Palermo — Roma.
9. e 19. id.	Aquila — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Reggio Emilia.
10. e 20. id.	Catanzaro — Forlì — Milano — Ravenna — Salerno — Siena — Venezia.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti del genio.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Alessandria — Ascoli — Bari — Bergamo — Bologna — Brescia — Campobasso — Caserta — Catanzaro — Chieti — Como — Cosenza — Ferrara — Forlì — Milano — Modena — Napoli — Palermo — Perugia — Ravenna — Reggio Calabria — Roma — Salerno Siena — Teramo — Trapani — Venezia — Verona.
2. regg.	Ancona — Aquila — Arezzo — Avellino — Benevento — Caltanissetta — Catania — Cremona — Cuneo — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Lecce — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Messina — Novara — Padova — Parma — Pavia — Pesaro — Piacenza — Potenza — Reggio Emilia — Rovigo — Siracusa — Torino — Treviso — Udine — Vicenza.

DISTRETTI *di reclutamento delle compagnie alpine.*

Compagnie	Distretti che devono dare le reclute	Compagnie	Distretti che devono dare le reclute
1ª comp.	Cuneo.	13ª comp.	Brescia — Como.
2ª id.	Cuneo.	14ª id.	Treviso.
3ª id.	Cuneo.	15ª id.	Udine.
4ª id.	Cuneo — Torino.	16ª id.	Genova.
5ª id.	Torino.	17ª id.	Cuneo — Genova.
6ª id.	Torino.	18ª id.	Cuneo.
7ª id.	Torino.	19ª id.	Torino.
8ª id.	Torino.	20ª id.	Torino.
9ª id.	Torino.	21ª id.	Brescia.
10ª id.	Novara.	22ª id.	Vicenza.
11ª id.	Como.	23ª id.	Vicenza.
12ª id.	Como.	24ª id.	Treviso.

DISTRETTI *di reclutamento dei battaglioni di fanteria marina.*

Battaglioni	Distretti che devono somministrare le reclute
1. battagl.	Bari — Caserta — Catania — Cosenza — Genova — Macerata — Palermo — Pesaro — Roma — Teramo.
2. id.	Catania — Chieti — Genova — Lecce — Livorno — Napoli — Reggio Calabria — Salerno — Siracusa — Trapani.
3. id.	Ancona — Catanzaro — Foggia — Girgenti — Lucca — Messina — Napoli — Palermo — Ravenna — Udine — Venezia.

Reggimenti di fanteria di linea che si reclutano in ciascuno dei controindicati distretti.

Distretti	Reggimenti												
Alessandria .	1. G.	1	2	7	8	43	44	24	25	48	73	74	
Ancona . . .	1. G.	10	19	50	72								
Aquila	2. G.	30	32	54	63	66							
Arezzo	1. G.	2G.	40	67	68								
Ascoli	2. G.	56	67	71									
Avellino . . .	1. G.	2	4	5	6	20	25	36					
Bari	1. G.	11	16	17	18	21	25	56	60	62	65		
Benevento . .	1. G.	17	19	54	65								
Bergamo . . .	1. G.	1	4	10	22	42	66						
Bologna . . .	1. G.	4	34	52	56	57	58	64					
Brescia. . . .	2. G.	11	20	26	28	40	54						
Caltanissetta.	2. G.	14	23	32	34								
Campobasso .	1. G.	12	21	24	26	33	60						
Caserta . . .	2. G.	14	27	51	52	53	57	63	69	75	76		
Catania . . .	1. G.	43	45	46	51	52	55	61					
Catanzaro . .	2. G.	8	19	20	33	42	69						
Chieti	1. G.	31	44	49	59	64							
Como	2. G.	28	39	41	44	46	52	61	64	65			
Cosenza . . .	1. G.	12	16	44	49	53	54	71					
Cremona . . .	1. G.	12	29	31	46								
Cuneo	2. G.	12	20	21	22	27	29	31	67	78			
Ferrara . . .	1. G.	69	70	76									
Firenze . . .	2. G	14	23	25	38	43	44	45	47	48			

Distretti	Reggimenti															
Foggia	1. G.	10	38	48	66	68										
Forlì	2. G.	49	59	60												
Genova . . .	1. G.	4	5	6	15	33	34	35	47	54	63					
Girgenti . . .	2. G.	37	39	40	41	78										
Lecce	1. G.	6	35	38	47	48	50	57	68							
Livorno . . .	2. G.	3	7	21	22	27										
Lucca	1. G.	2G.	28	35	46	74	73	75								
Macerata . .	1. G.	5	9	36												
Mantova . . .	1. G.	52	60	68	69											
Messina . . .	2. G.	24	26	27	28	31	67	73	77							
Milano	1. G.	3	17	18	37	43	45	49	50	53	57	58	62	66	71	
Modena . . .	2. G.	9	34	38	43											
Napoli	2. G.	1	3	7	8	13	32	35	37	39	40	45	55	73	77	78
Novara. . . .	2. G.	10	26	36	38	51	68	69	70	76	77					
Padova. . . .	2. G.	3	13	21	35											
Palermo . . .	2. G.	1	4	5	7	9	10	29	30	36	59	76				
Parma	1. G.	5	6	18	30											
Pavia	2. G.	19	25	57	62	64	67	74								
Perugia . . .	1. G.	2	15	16	29	33	41	61	62							
Pesaro	1. G.	8	20	77												
Piacenza . .	2. G.	14	15	16												
Potenza . . .	1. G.	22	29	43	47	50	58	61	70	72						
Ravenna . . .	2. G.	17	18	37												
Reggio Cal. .	1. G.	3	15	58	70	72										
Reggio Em. .	1. G.	32	36	53	77											
Roma	1. G.	11	13	24	26	31	39	42	51	53	55	65	74	78		
Rovigo. . . .	2. G.	39	41	48												
Salerno . . .	2. G.	9	11	23	28	30	34	41	42	74						
Siena.	1. G.	4	6	12												
Siracusa . . .	1. G.	62	63	64	66	74										
Teramo . . .	2. G.	15	18	46												
Torino	2. G.	9	11	16	19	23	30	32	40	42	55	56	59	60	72	75
Trapani . . .	1. G.	2	13	22	75											
Treviso (1). .	1. G.	17	44	49	55	59	61	70	73							
Udine	1. G.	8	45	50	56	58	63	78								
Venezia . . .	1. G.	7	33	37	51											
Verona. . . .	2. G.	2	23	24	27	47										
Vicenza . . .	2. G.	65	71	72	75	76										

(1) Il distretto di Treviso recluta il 17°, 44°, 49°, 55° e 56° reggimenti di fanteria di linea unicamente con uomini appartenenti alla provincia di Treviso; il 61°, 70, e 73° con uomini appartenenti alla provincia di Belluno.

Reggimenti di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e battaglioni di fanteria di marina che si reclutano in ciascuno dei controindicati distretti.

Distretti	Bersaglieri		Cavalleria				Artiglieria				Genio	Fanteria marina	
Alessandria	3	—	3	13	—	—	4	12	—	—	1	—	—
Ancona	5	—	5	15	—	—	6	14	—	—	2	3	—
Aquila	9	—	9	19	—	—	10	14	—	—	2	—	—
Arezzo	1	7	1	11	—	—	10	12	—	—	2	—	—
Ascoli	6	—	6	16	—	—	9	13	—	—	1	—	—
Avellino	9	—	9	19	—	—	10	14	—	—	2	—	—
Bari	7	—	7	17	—	—	8	13	—	—	1	1	—
Benevento	3	—	3	13	—	—	4	13	—	—	2	—	—
Bergamo	4	—	4	14	—	—	5	11	—	—	1	—	—
Bologna	4	—	4	14	—	—	5	11	—	—	1	—	—
Brescia	8	—	8	18	—	—	7	11	—	—	1	—	—
Caltanissetta	8	—	5	15	—	—	6	14	—	—	2	—	—
Campobasso	4	—	4	14	—	—	5	11	—	—	1	—	—
Caserta	1	2	1	2	11	12	2	3	12	14	1	1	—
Catania	6	—	6	16	—	»	2	14	—	—	2	1	2
Catanzaro	10	—	10	20	—	»	1	12	—	—	1	3	—
Chieti	3	—	3	13	—	»	4	12	—	—	1	2	—
Como	2	—	2	12	—	»	3	12	—	—	1	—	—
Cosenza	4	—	4	14	—	»	5	11	—	—	1	1	—
Cremona	7	—	7	17	—	»	8	13	—	—	2	—	—
Cuneo	1	—	6	16	—	»	2	14	—	—	2	—	—
Ferrara	4	—	4	14	—	»	5	11	—	—	1	—	—
Firenze	6	9	9	19	—	»	2	10	14	—	2	—	—
Foggia	4	—	4	14	—	»	5	11	—	—	2	3	—
Forlì	8	—	10	20	—	»	4	11	—	—	1	—	—
Genova	7	9	7	9	17	19	8	10	13	14	2	1	2
Girgenti	5	—	8	18	—	»	9	13	—	—	2	3	—
Lecce	5	—	5	15	—	»	6	14	—	—	2	2	—
Livorno	1	—	6	16	—	»	9	13	—	—	2	2	—
Lucca	8	—	2	12	—	»	7	11	13	—	2	3	—
Macerata	7	—	7	17	—	»	8	13	—	—	2	1	—
Mantova	7	—	7	17	—	»	8	13	—	—	2	—	—
Messina	9	—	9	19	—	»	10	14	—	—	2	3	—
Milano	5	10	5	10	15	20	1	6	12	14	1	—	—
Modena	10	—	8	18	—	»	1	12	—	—	1	—	—
Napoli	2	5	2	5	12	15	3	6	11	12	1	2	3
Novara	8	—	8	18	—	»	9	13	—	—	2	—	—
Padova	1	—	1	11	—	»	2	14	—	—	2	—	—
Palermo	1	8	6	8	16	18	7	9	11	—	1	1	3
Parma	9	—	9	19	—	»	10	14	—	—	2	—	—
Pavia	2	—	1	11	—	»	3	12	—	—	2	—	—
Perugia	2	—	2	12	—	»	3	12	—	—	1	—	—
Pesaro	7	—	7	17	—	»	8	13	—	—	2	1	—
Piacenza	1	—	1	11	—	»	2	14	—	—	2	—	—

Distretti	Bersaglieri		Cavalleria				Artiglieria				Genio	Fanteria marina	
Potenza	7	—	7	17	—	—	8	13	—	—	2	—	—
Ravenna	8	—	10	20	—	—	7	11	—	—	1	3	—
Reggio Calab.	6	—	1	11	—	—	7	11	—	—	1	2	—
Reggio Emilia	9	—	9	19	—	—	10	14	—	—	2	—	—
Roma	3	10	3	8	13	18	1	4	13	—	1	1	—
Rovigo	1	—	1	11	—	—	2	14	—	—	2	—	—
Salerno	10	—	10	20	—	—	1	12	—	—	1	2	—
Siena	9	—	10	20	—	—	7	11	—	—	1	—	—
Siracusa	3	—	3	13	—	—	4	12	—	—	2	2	—
Teramo	6	—	6	16	—	—	9	13	—	—	1	1	—
Torino	4	6	1	4	11	14	5	7	11	—	2	—	—
Trapani	2	—	2	12	—	—	3	12	—	—	1	2	—
Treviso	3	—	3	13	—	—	4	13	—	—	2	—	—
Udine	6	—	6	16	—	—	9	13	—	—	2	3	—
Venezia	5	—	10	20	—	—	1	12	—	—	1	3	—
Verona	10	—	5	15	—	—	6	11	—	—	1	—	—
Vicenza	10	—	5	15	—	—	6	11	—	—	2	—	—

Compagnie alpine che si reclutano in ciascuno dei controindicati distretti.

Distretti	Compagnie alpine							
Brescia	13	21	—	—	—	—	—	—
Como	11	12	13	—	—	—	—	—
Cuneo	1	2	3	4	17	18	—	—
Genova	16	17	—	—	—	—	—	—
Novara	10	—	—	—	—	—	—	—
Torino	4	5	6	7	8	9	19	20
Treviso	14	24	—	—	—	—	—	—
Udine	15	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	22	23	—	—	—	—	—	—

N. **238.** — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. (Nota N. 3). — **Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari.** — 13 dicembre.

1° La presente istruzione ha per iscopo di stabilire norme uniformi di massima per l'impiego delle vie marittime nei trasporti militari per mezzo del servizio ordinario delle società di navigazione colle quali ha vigore la convenzione 16 giugno 1871, sia nei casi in cui tali vie siano le sole possibili, sia in quelli nei quali convenga preferirle alle vie terrestri.

2° Lo specchio che fa seguito determina tali vie per le comunicazioni fra distretto e distretto, e da esso si dedurranno per analogia anche quelle da tenersi per le comunicazioni fra le sedi di presidio che non sono anche sede di distretto.

3° Nella determinazione delle vie di cui si tratta non si è tenuto conto esclusivamente delle spese di trasporto, ma anche di quelle altre condizioni che possono influire sull'economia complessiva, quali sono la facilità d'imbarco, il numero delle corse settimanali e la possibilità di giungere a destinazione senza trasbordi intermedii. Così, si è limitata l'assegnazione della via di mare nelle comunicazioni fra punti del continente ai pochi casi nei quali essa presenta in massima tale economia rispetto alla via terrestre da compensare sufficientemente le maggiori spese eventuali che potrebbero esser cagionate da circostanze non difficili a verificarsi nei viaggi marittimi. Così pure, nelle reciproche comunicazioni fra taluni distretti (esempio Campobasso e Reggio Calabria oppure Milano e Napoli), mentre si sono assegnate le vie di mare per le partenze dai distretti che hanno sede in un porto, poichè ivi si ha maggior facilità di valersi di tali vie, si è ritenuto preferibile l'impiego di quelle terrestri nei movimenti in senso inverso, quelli cioè con partenza da distretti che per essere più o meno lontani dai porti non presentano tali facilità.

4° L'assegnazione delle vie marittime stabilite dalla presente istruzione non vuolsi considerare che come di massima; epperò, ove per mancanza di corse o per cattivo tempo o per altro straordinario impedimento il seguire la via normalmente

prescritta per un dato viaggio fosse per cagionare un ritardo dannoso all'economia od al servizio, si dovrà, secondo i casi, prescegliere la via terrestre o quell'altra via marittima che si presenti in quel dato caso come più conveniente.

5° Le modificazioni che occorresse introdurre nello specchio che fa seguito, per effetto di cambiamenti sostanziali nell'attuale servizio di navigazione o dell'apertura di nuovi tronchi ferroviari, verranno volta a volta fatte conoscere da questo Ministero, al quale dovranno essere rivolte quelle osservazioni cui l'applicazione della presente istruzione fosse per dar luogo.

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Roma	Cagliari	—	—	—	Cagliari Id. Id.	Palermo Trapani(1) Messina(1)
	Sassari	—	—	—		Idem
	Roma	Napoli Civitavecchia	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Napoli Id. Id.	Palermo Trapani(1) Messina

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(2) Il piroscafo tocca prima Palermo e Messina ove ha luogo trasbordo.

omunicazioni da distretto a distretto.

SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
	Cagliari	Reggio C. (2)	Reggio-Calabria e Catanzaro.
	Id.	Napoli	Tutti quelli del comando generale di Napoli e delle divisioni di Roma e Chieti, ed il distretto di Macerata.
alermo, Caltanissetta e Girgenti. rapani. lessina, Catania e Siracusa.	Id.	Livorno	Perugia, Pesaro, Ancona, Verona, Vicenza, Mantova, e tutti quelli del comando generale di Firenze e della divisione di Padova.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.
	Cagliari	Reggio C. (2)	Reggio-Calabria e Catanzaro.
	Portotorres	Civitavecchia	Roma, Perugia, Macerata, Ancona e tutti quelli della divisione di Chieti e del comando generale di Napoli.
	Id.	Livorno	Pesaro, Verona, Vicenza, Mantova e tutti quelli delle divisioni di Bologna, Firenze e Padova.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona, e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.
alermo e Girgenti. rapani. lessina, Caltanissetta, Catania e Siracusa.	Napoli	Reggio Cal.	Reggio-Calabria e Catanzaro.

Segue **Vie di mare da seguirsi nelle**

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Perugia . . .	Ancona	Livorno Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Napoli Id. Id.	Palermo Trapani (1) Messina
	Perugia	Idem				Idem
	Pesaro	Idem				Idem
	Macerata	Napoli Livorno	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari		Idem
Chieti (*a*) . .	—	Idem				Idem
Bologna (*a*) .	—	Livorno Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari		Idem
Firenze . . .	Firenze Siena Arezzo	Livorno Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari		Idem
	Lucca	Idem			Livorno Id. Id.	Palermo Trapani (1) Messina
	Livorno	Idem				Idem

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(*a*) Non sono indicati i distretti quando la stessa via di mare corrisponde a tu

comunicazioni da distretto a distretto.

DI SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
Palermo e Girgenti. Trapani. Messina, Caltanissetta. Catania e Siracusa.	Ancona	Venezia	Venezia.
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria e Catanzaro.
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria.
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria e Catanzaro.
Palermo. Caltanissetta e Girgenti. Trapani. Messina, Catania e Siracusa.	Livorno	Reggio Cal	Reggio Calabria e Catanzaro.
	Livorno Id. Id.	Genova Napoli Reggio Cal.	Genova. Napoli, Salerno e Potenza. Reggio Calabria e Catanzaro.

quelli d'una divisione.

Segue **Vie di mare da seguirsi nelle**

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Verona . . .	Bergamo Brescia Cremona	Genova Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Genova Id. Id.	Palermo Trapani(1) Messina
	Verona Mantova Vicenza	Livorno Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Napoli Id. Id.	Palermo Trapani(1) Messina
Padova (a) .	—	Idem				Idem
Napoli. . . .	Napoli	Napoli Civitavecch.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari		Idem
	Avellino Caserta	Idem				Idem
	Benevento	Idem				Idem
Salerno. . .	Potenza Salerno	Idem				Idem
	Cosenza	Idem			Reggio Cal Id. Id. Id.	Catania Messina Palermo (2) Trapani(3)

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(2) Id. id. Messina id. id.
(3) Id. id. Messina e Palermo ove ha luogo trasbordo.
(a) Non sono indicati i distretti quando la stessa via di mare corrisponde a tutti

omunicazioni da distretto a distretto.

SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
alermo, Caltanissetta e Girgenti. rapani. lessina, Catania e Siracusa.	Genova	Reggio Cal.	Reggio Calabria e Catanzaro.
alermo e Girgenti. rapani. essina, Caltanissetta, Catania e Siracusa.	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria.
	Idem		
	Napoli Id. Id.	Reggio Cal. Livorno Genova	Reggio Calabria e Catanzaro. Livorno e Lucca. Tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano meno Piacenza.
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria e Catanzaro.
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria.
	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria e Catanzaro.
atania, Caltanissetta e Siracusa. essina. alermo e Girgenti. rapani.	—	—	—

uelli d'una divisione.

Segue **Vie di mare da seguirsi nelle**

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Bari	Bari Foggia Campobasso	Napoli Civitavecch.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Napoli Id. Id.	Palermo Trapani (1) Messina
	Lecce	Idem			Napoli Id. Id. Gallipoli	Palermo Trapani (1) Messina Catania
Alessand. (*a*) Milano (*a*) . Torino (*a*) .	— — —	Genova Id.	Cagliari Portotorres	Cagliari Sassari	Genova Id. Id.	Palermo Trapani (1) Messina
Genova . . .	Genova	Idem				Idem
Palermo . .	Palermo	Palermo	Cagliari	Cagliari o Sassari	Palermo Id.	Trapani Messina

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(2) Id. id. Messina id. id.
(*a*) Non sono indicati i distretti quando la stessa via di mare corrisponde a [illegible]

omunicazioni da distretto a distretto.

I SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
Palermo e Girgenti. Trapani. Messina, Caltanissetta, Catania e Siracusa.	—	—	—
Palermo e Girgenti. Trapani. Messina. Catania, Caltanissetta e Siracusa.	—	—	—
Palermo, Caltanissetta e Girgenti. Trapani. Messina, Catania e Siracusa.	Genova	Reggio Cal.	Reggio Calabria o Catanzaro.
	Genova Id. Id.	Livorno Napoli Reggio C.	Livorno. Napoli, Salerno e Potenza. Reggio Calabria e Catanzaro.
Trapani. Messina, Catania e Siracusa.	Palermo	Reggio C. (2)	Reggio Calabria, Catanzaro, e Cosenza.
	Id.	Napoli	Salerno, Potenza, Firenze, Arezzo, Siena, Verona, Vicenza, Mantova, e tutti quelli delle divisioni di Napoli, Bari, Bologna e Padova, e del Comando generale di Roma.
	Id.	Livorno	Livorno e Lucca.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona, e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.

quelli d'una divisione.

Segue **Vie di mare da seguirsi nelle**

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Palermo. . .	Girgenti	Come dal distretto di Palermo.			Girgenti Id. Palermo	Trapani Siracusa Messina
	Trapani	Trapani	Cagliari (1)	Cagliari e Sassari	Trapani Id. Id. Id.	Girgenti Palermo Messina (1) Siracusa
	Caltanissetta	Palermo	Cagliari	Cagliari e Sassari	—	—
Messina. . .	Catania	Messina	Cagliari	Cagliari e Sassari	Siracusa Messina Id.	Girgenti Palermo Trapani (1)

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(2) Id. id. Palermo e Messina ove ha luogo trasbordo.
(3) Id. id. Palermo ove ha luogo trasbordo.

comunicazioni da distretto a distretto.

DI SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
Trapani. Siracusa e Catania. Messina.	Come dal distretto di Palermo.		
Girgenti. Palermo e Caltanissetta. Messina e Catania. Siracusa.	Trapani Id. Id. Id.	Reggio C. (2) Napoli (3) Livorno (3) Genova (3)	Come dal distretto di Palermo
—	Catania Id. Messina Palermo Id.	Gallipoli Reggio Cal. Napoli Livorno Genova	Lecce. Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Bari. Salerno, Potenza, Campobasso, Foggia, Firenze, Arezzo, Siena, Verona, Vicenza, Mantova e tutti quelli delle divisioni di Napoli, Bologna e Padova e del comando generale di Roma. Livorno e Lucca. Bergamo, Brescia e Cremona e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.
Girgenti Palermo Trapani	Catania Id Messina Id. Id.	Gallipoli Reggio Cal. Napoli Livorno Genova	Lecce. Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Bari. Salerno, Potenza, Campobasso, Foggia, Firenze, Arezzo, Siena, Verona, Vicenza, Mantova e tutti quelli delle divisioni di Napoli, Bologna e Padova e del comando generale di Roma. Livorno e Lucca. Bergamo, Brescia, Cremona e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.

Segue **Vie di mare da seguirsi nelle**

DAL COMANDO		ISOLA DI SARDEGNA			ISOLA	
di divisione di	di distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di	imbarco a	sbarco a
Messina. . .	Siracusa	Come dal distretto di Catania.			Siracusa Id. Messina	Girgenti Trapani Palermo
	Messina	Idem			Messina Id.	Palermo Trapani(1)
	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Cagliari (2)	Cagliari e Sassari	Reggio Cal. Id. Id. Id.	Catania Messina Palermo Trapani(1)
	Catanzaro	Idem				Idem

(1) Il piroscafo tocca prima Palermo ove ha luogo trasbordo.
(2) Id. id. Messina e Palermo ove ha luogo trasbordo.

comunicazioni da distretto a distretto.

DI SICILIA	PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
per il distretto di	imbarco a	sbarco a	per il distretto di
Girgenti Trapani Palermo	Come dal distretto di Catania.		
Palermo e Girgenti. Trapani.	Messina	Reggio Cal.	Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.
	Id.	Napoli	Salerno, Potenza, Firenze, Arezzo, Siena, Verona, Vicenza, Mantova, e tutti quelli delle divisioni di Napoli, Bari, Bologna, e Padova e del comando generale di Roma.
	Id.	Livorno	Livorno e Lucca.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona, e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.
Catania, Caltanissetta e Siracusa. Messina. Palermo e Girgenti. Trapani.	Reggio Cal.	Napoli	Potenza, Salerno, Foggia, Campobasso, Arezzo, Firenze, Siena, Mantova, Verona, Vicenza e tutti quelli delle divisioni di Napoli, Bologna e Padova e del comando generale di Roma.
	Id.	Livorno	Livorno e Lucca.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona, e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.
	Reggio Cal.	Napoli	Salerno, Potenza, Napoli, Avellino, Caserta, Campobasso, Roma, Firenze, Siena, Arezzo, e Perugia.
	Id.	Livorno	Livorno e Lucca.
	Id.	Genova	Bergamo, Brescia, Cremona, e tutti quelli dei comandi generali di Torino e Milano.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 24 dicembre 1875. **Parte 1.**

DICEMBRE 20. — Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta alle truppe, *pag.* 413.

» 22. — Variazioni di prezzi ed aggiunta di medicinali, *pag.* 415.

Atto N. **239**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 119). — **Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta alle truppe.** — 20 dicembre.

Col letto che le imprese del casermaggio provvedono per la giacitura della truppa, è pur distribuita una coperta di lana la quale deve essere in buono stato di servizio e del peso prescritto dai capitoli.

Questa coperta non può essere ritirata alla truppa se non che nel periodo di tempo che corre dal 16 giugno a tutto agosto, e se ne può protrarre anche la permanenza in servizio od anticiparne la distribuzione senza che le imprese abbiano diritto ad alcuna retribuzione.

È pure pattuito colle imprese che quando pel maggiore rigore del freddo o per altre straordinarie circostanze non basti una sola coperta, le imprese sono obbligate a darne una seconda, ma nemmeno in tal caso compete alle imprese retribuzione alcuna, se la prima coperta è inferiore al peso di chilogrammi 2.750, o se avendo anche approssimativamente il peso normale la prima coperta fosse di 4ª classe d'uso.

Rarissimi perciò devono essere i casi di distribuzione di una seconda coperta, che porgano diritto alle imprese di ricevere la pattuita retribuzione di mill. 15 per ogni giornata d'uso, perchè questa retribuzione può soltanto competere per la distribuzione di una seconda coperta nelle poche località dove il freddo sia troppo intenso e non basti la coperta ordinaria che sia nelle prescritte condizioni di servizio.

Il Ministero intende che per la distribuzione delle coperte siano osservate le regole avanti espresse e siano, ove d'uopo, richiamate le imprese alla puntuale osservanza dei patti stabiliti dai capitoli.

Ed affinchè sia raggiunto lo scopo, il Ministero, affida ai Consigli d'amministrazione la responsabilità della distribuzione della seconda coperta, e determina che a cominciare, dal primo del prossimo mese di gennaio, sia a carico della massa generale uomini la retribuzione per la seconda coperta che per le suaccennate eventualità accada di dover fare distribuire e che il relativo importo sia pagato direttamente alle imprese.

La retribuzione non potrà essere maggiore di mill. 15 al giorno per ogni coperta distribuita, da computarsi dal giorno successivo a quello della distribuzione sino a tutto il giorno in cui si farà la restituzione.

La distribuzione di una seconda coperta rivestendo il carattere di provvedimento igienico, il Consiglio d'amministrazione sentirà il parere dell'ufficiale medico, e quando ne sia accertato il bisogno, ordinerà la distribuzione; ma prima farà eseguire un'attenta ricognizione delle coperte in servizio per constatare che siano tutte nella condizione prescritta.

Per le truppe distaccate questi provvedimeti saranno fatti dal comandante del riparto, il quale dovrà giustificarne il bisogno sotto la propria responsabilità, al Consiglio d'amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Rimangono abrogate al primo gennaio prossimo le autorizzazioni che siansi date per la distribuzione di una seconda coperta, e saranno da tal giorno osservate le norme prescritte da quest'*Atto*

Il Ministro — Ricotti.

N. **240.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 6). — **Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali.** — 22 dicembre.

Le varianti occorse nei prezzi di alcuni medicinali rendendo necessaria una corrispondente modificazione alla tariffa inserta a pagina 497 del *Giornale Militare* 1870 (parte supplementare N. 10), il Ministero ha determinato che ai prezzi stabiliti dalla detta tariffa siano sostituiti quelli sottoindicati.

ELENCO *delle varianti ai prezzi dei medicinali.*

DENOMINAZIONE	PREZZO		ANNOTAZIONI
Alcole etilico del commercio .	2	»	Per chilogramma
Id. rettificato . . .	2	50	Id.
Cantaridi	17	»	Id.
Citrato di chinina	380	»	Id.
Dischetti gelatinosi all'atropina	»	50	Tubetto
Id. alla fava di Calabar .	»	50	Id.
Glicerina	2	10	Chilogramma
Iodio	45	»	Id.
Ioduro di potassio	35	»	Id.
Ipecaquana	16	»	Id.
Miele comune	1	20	Id.
Olio di fegato di merluzzo . .	1	60	Id.
Id. di semi di ricino . . .	2	»	Id.
Solfato di chinina	310	»	Id.
Tamarindi frutta	»	85	Id.

La farmacia centrale-militare e le direzioni di sanità eseguiranno al 1° gennaio prossimo i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 177 del regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, parte 1ª.

All'elenco generale in data 11 novembre 1869 è aggiunto il seguente medicinale di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale:

Cartine-senapate cent. 3 ciascuna cartina.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 45. Pubblicato il 31 dicembre 1875. **Parte I.**

NOVEMBRE 10. — R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare, *pag.* 417.

DICEMBRE 25. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio, *pag.* 418.

» 26. — Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore, *pag.* 419

» 27. — Norme di precedenza relativamente agli impiegati contabili *pag.* 419

» 28 — Circa il saluto: variante agli art. 31 e 35 del regolamento di disciplina, *pag.* 420.

» 29 — Conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de' personali varî, *pag.* 421.

» 30. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito, *pag.* 426.

Atto N. **241**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 80). — **R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 283, del 4 dicembre 1875*: *N. 2793 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.* — 10 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il parere N. 5202-1179 emesso dal consiglio di Stato in adunanza del 4 gennaio 1873, che dichiarava attuabile e conveniente il sistema di avere presso ogni direzione territoriale del genio un capitolato comprendente tutti gli articoli di lavori che presumibilmente possano loro occorrere con le rispettive condizioni generali del contratto e quelle particolari o di arte, nonchè di appaltare le opere da eseguirsi in base ai relativi *estimativi* e *tariffe* nei quali si prescriva l'osservanza delle condizioni degli indicati capitolati cui saranno riferiti;

Visti gli altri tre pareri del prefato consiglio di Stato in data 12 e 19 agosto 1875, N. 3750-1088, 3884-1137 e 3893-1138, coi quali si dichiara potersi approvare i capitolati pei lavori di conto del genio da eseguirsi nei territori delle direzioni dell'arma stessa di *Alessandria*, *Ancona*, *Bari*, *Bologna*, *Capua*, *Firenze*, *Genova*, *Mantova*, *Messina*, *Milano*, *Napoli*, *Palermo*, *Roma*, *Torino*, *Venezia*, *Verona*, e direzione provvisoria per le fortificazioni di *Spezia*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1°. Sono approvati i capitolati pei lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio delle direzioni del genio di *Alessandria*, *Ancona*, *Bari*, *Bologna*, *Capua*, *Firenze*, *Genova*, *Mantova*, *Messina*, *Milano*, *Napoli*, *Palermo*, *Roma*, *Torino*, *Venezia*, *Verona*, e della direzione provvisoria per le fortificazioni di *Spezia*, firmati d'ordine nostro dal Ministro della guerra, i cui originali sono depositati presso l'archivio di Stato in Roma e le copie autentiche presso la Corte dei conti e le direzioni anzidette.

Art. 2°. Gli appalti pei lavori del genio militare avranno luogo in base ad *estimativi* e *tariffe* delle opere e provviste da eseguirsi, e le relative imprese saranno tenute all'osservanza delle condizioni generali e particolari dei ripetuti capitolati, come verrà prescritto nei detti estimativi e tariffe.

Art. 3°. È fatta facoltà al Ministro della guerra, ove speciali circostanze lo esigano, di provvedere per l'esecuzione di determinate opere in base ai relativi progetti estimativi e tariffe con le rispettive condizioni generali e particolari, senza punto riferirsi ai ridetti capitolati.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **242**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 81). — ***Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio***. — 25 dicembre.

È pubblicato il *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio*, che avrà vigore in tutti i corpi di queste armi d'artiglieria e genio dal 1° gennaio 1876, sittosto i corpi predetti lo avranno ricevuto.

Ciascun ufficiale delle armi d'artiglieria, del genio e del corpo di stato maggiore, come pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito, ha obbligo di provvedersi di una copia del Regolamento di cui si annuncia la pubblicazione.

Ogni comando ed ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni batteria o compagnia quattro copie da pagarsi dalla massa generale uomini del corpo.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253, del 1872.

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie del nuovo *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio* richieste al Ministero è di centesimi 60 per quelle richieste ai distretti od all'editore di centesimi 70. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **243**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA ED IL GENIO (Nota N. 1). — **Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore**. — 26 dicembre.

Colla nuova pubblicazione del regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio, annunciata coll'*Atto* N. 242 e con quella del regolamento di disciplina militare in data 1° dicembre 1872, si intendono abrogate le *Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti di artiglieria e del corpo zappatori del genio in data 10 aprile 1870*, nonchè quelle disposizioni dei soppressi regolamenti di disciplina per la fanteria del 30 ottobre 1859 e per la cavalleria del 25 febbraio 1864, che fino ad ora erano applicabili all'artiglieria ed al genio; fatta eccezione per quelle delle suddette disposizioni che si trovano raccolte nell'opuscolo di cui all'*Atto* 93 del corrente anno, le quali resteranno in vigore nei corpi dell'artiglieria e del genio in quanto non siano in opposizione con quelle del nuovo regolamento, o non siano già state antecedentemente modificate.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **244**. — REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 22). — **Norme di precedenza relativamente agli impiegati contabili**. — 27 dicembre.

Come è già stabilito per gli altri impiegati aventi assimilazione di rango a gradi di ufficiale, questo Ministero determina che negli uffici e servizi, come nelle riunioni per conferenze di servizio, presentazioni ufficiali, intervento a pubbliche funzioni e simili casi, ove concorrono ufficiali ed impiegati contabili assimilati per rango a gradi di ufficiali dal R. Decreto 30 dicembre 1873, i primi abbiano grado per grado la precedenza.

In tutti gli uffici e servizi il cui personale sia composto in parte di ufficiali ed in parte di impiegati contabili, eccettuati l'opificio d'arredi militari, i magazzini centrali e i panifici, gli impiegati contabili non potranno in alcun caso far le veci di capi d'ufficio o di servizio, ciò spettando esclusivamente agli ufficiali, come soggetti alla disciplina militare ed alla responsabilità che ne deriva nell'esercizio di qualunque servizio militare.

Nell'opificio d'arredi militari, nei magazzini centrali e nei panifici invece gli impiegati contabili concorreranno nel fare le veci di capi d'ufficio o di servizio o di capo di sezione o di riparto interno insieme agli ufficiali del grado cui hanno assimilazione di rango: però, a parità di grado, spetterà la precedenza agli ufficiali, a senso del disposto del primo capoverso del presente *Atto*. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **245**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 72) — **Circa il saluto: variante agli art. 34 e 35 del suddetto regolamento**. — 28 dicembre.

Conseguentemente alle disposizioni circa il *saluto* del nuovo regolamento di manovra per la fanteria il testo dei §§ 158, 161 e 162 del regolamento di disciplina va modificato come segue:

§ 158. In ogni caso il militare prende la posizione del saluto 4 metro prima di trovarsi a pari della persona che deve salutare, e deve tenersi in tale posizione finchè la persona sia oltrepassata di 4 metro.

Per salutare le LL. MM. il Re e la Regina, il Sommo Pontefice, e la persona della Reale famiglia, i sovrani e i capi di di Stati esteri, i senatori e i deputati riuniti in corpo o per deputazione, e le bandiere nazionali, il militare, si arresta 10 metri prima e si volge di fronte verso il fianco della persona o delle persone che deve salutare, mettendosi nella posizione di *Attenti*, e compie quindi l'atto del saluto alla distanza e pel tempo prescritto dal capoverso precedente. Si regola ugualmente il sottufficiale, caporale, o soldato che marciando incontri un ufficiale generale in divisa od il comandante titolare del proprio corpo, che sia ufficiale superiore, se non che fa fronte soltanto 2 metri prima.

In ogni altro caso il militare, se fermo, si mette di fronte nella posizione di *Attenti* 2 metri prima che giunga a pari il superiore, e compie l'atto del saluto come è stato detto sopra; se in marcia, saluta senza fermarsi, ma sempre con portamento militare e rispettoso.

§ 161. Nel presentarsi a capo coperto ad un superiore, il militare deve arrestarsi a 1 metro da lui, mettersi nella posizione di *Attenti*, compiere l'atto del saluto e riprendere la posizione di *Attenti* fino a che il superiore ne lo dispensi. Nel ricevere comiato saluta un'altra volta prima di ritirarsi.

§ 162. Presentandosi ad un superiore in una camera, il militare disarmato o colla sciabola nel fodero, si scopre il capo nell'entrare; si arresta a 1 metro dal superiore, mettendosi nella posizione di *Attenti*, tenendo il copricapo colla destra per la visiera, a braccio disteso, il fregio in alto e l'interno contro la gamba.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **216**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 120). — **Conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de' personali vari**. — 29 dicembre.

Istituitosi, con Decreto del Ministero delle finanze in data 23 giugno 1875, emanato di concerto con quello della guerra, un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale del Regno per i fondi delle masse dei corpi che si concentrano nell'ufficio d'amministrazione de' personali varî, il Ministero della guerra stima ora opportuno di portare a conoscenza dei corpi dell'esercito le disposizioni che si contengono nel Decreto succitato, al quale fa seguito apposita istruzione compilata secondo i risultati dell'esperimento fatto nei vari mesi dacchè hanno avuto principio le operazioni di conto corrente, e che unitamente al Decreto costituirà un allegato al capo II, parte IV del Regolamento d'amministrazione e contabilità 1° luglio 1875:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 599 al 627 del Regolamento di contabilità generale approvato con R. Decreto 4 settembre 1870, N. 5852;

Presi gli opportuni concerti col Ministero della guerra per la istituzione sulla tesoreria centrale di un conto corrente infruttifero per i fondi dell'ufficio d'amministrazione di personali vari;

Sentita la Corte dei conti;

Determina quanto segue:

Art. 1. Al 1° del mese di luglio 1875 l'ufficio di amministrazione di personali militari vari presso il Ministero della guerra verserà il proprio fondo di cassa nella tesoreria centrale del regno, la quale se ne darà debito in apposito conto corrente infruttifero col titolo *Fondo dell'ufficio di amministra-*

zione di personali militari varî e ne rilascierà quietanza a favore dell'ufficio suddetto.

Art. 2. Nel detto conto corrente saranno versate tutte le somme che sono devolute all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî che sono:

1° le somme dei mandati a carico del bilancio dello Stato che all'ufficio medesimo vengono assegnate;

2° gl'interessi delle cartelle e polizze di depositi degli assoldati e dei surrogati;

3° l'importo dei soprasoldi e delle pensioni dei riassoldati con premio;

4° Altre riscossioni varie che si verificano nel luogo ove ha sede l'ufficio di amministrazione di personali militari varî.

Art. 3. Sul fondo di cui all'articolo precedente si provvederà:

1° ad anticipare ai distretti militari i fondi che loro occorrono per i pagamenti delle indennità di viaggio, dei crediti di massa e delle altre spese per conto dei corpi;

2° ad anticipare agli spedali militari i fondi necessari per il mantenimento degli ammalati;

3° ad anticipare alla direzione del genio militare i fondi per provvedere alle spese che cadono a carico delle masse dei corpi collettivamente prese;

4° a pagare alle società di navigazione il prezzo dei trasporti sul mare;

5° al pagamento allo Stato delle somme dovute dai corpi all'erario;

6° al pagamento degli assegnamenti mensili spettanti agli ufficiali ed impiegati amministrati dall'ufficio di personali varî, sia di residenza in Roma, come altrove;

7° ai vari altri pagamenti per servizio militare da eseguirsi fuori della sede dell'ufficio di personali militari varî.

Art. 4. Tutti i mandati, che verranno spediti a carico del bilancio dello Stato per somme dovute all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, saranno dalla data del presente Decreto in avanti emessi a favore dell'ufficio stesso, con quietanza del presidente del consiglio di amministrazione direttore di detto ufficio o di chi ne fa le veci.

Tutte le altre somme dovute al detto ufficio per i titoli di cui ai N^i 2, 3, 4 dell'art. 2 saranno dalla stessa data versati nelle tesorerie provinciali per cura degli uffici militari appositamente incaricati prelevando corrispondenti vaglia del tesoro pagabili dalla tesoreria centrale del regno al capo dell'ufficio di amministrazione di personali militari varî.

Art. 5. I mandati e vaglia del tesoro di cui all'articolo precedente, debitamente quitanzati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, saranno mensilmente trasmessi in appositi elenchi modello A e B (1) al Ministero delle finanze, direzione generale del tesoro, che provvederà all'accreditamento della corrispondente somma nel conto corrente di cui all'art. 1, facendo contemporaneamente emettere dal tesoriere centrale del regno una o più quietanze a favore dello stesso ufficio di amministrazione.

Art. 6. Tutte le spese cui si provvede col fondo in conto corrente coll'ufficio di amministrazione di personali militari varî verranno soddisfatte dalle tesorerie provinciali sovra appositi ordini di pagamento dell'ufficio medesimo. Gli ordini di pagamento porteranno la firma del presidente e quella di altri due membri almeno del consiglio di amministrazione dell'ufficio predetto.

Art. 7. Le tesorerie provinciali estingueranno gli ordini di pagamento di cui tratta l'articolo precedente portando in uscita la somma corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla tesoreria centrale del regno dalla quale riceveranno il rimborso mediante corrispondente quietanza.

A tal uopo l'ufficio di amministrazione, dopo accertate le somme da rimborsarsi ai singoli tesorieri, compilerà apposite note dei pagamenti mensili modello C che trasmetterà al Ministero delle finanze, direzione generale del tesoro, la quale ordinerà alla tesoreria centrale di emettere le quietanze di rimborso a favore dei tesorieri provinciali facendo il corrispondente prelevamento dal credito dell'ufficio di amministrazione di personali militari varî sul conto corrente di cui all'art. 1.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1875.

P. Il Ministro — A. Casalini

Istruzione per l'eseguimento del Decreto del Ministero delle finanze che istituisce un conto corrente col Tesoro per i fondi dell'ufficio d'amministrazione de'personali varî.

Disposizioni generali.

1. L'istituzione del conto corrente col Tesoro, colle norme stabilite dal precedente Decreto, è fatta nell'intento di agevo-

(1) I modelli indicati nel presente *Atto* non occorre siano stampati.

lare all'ufficio d'amministrazione de' personali varî il compimento delle doppie funzioni dalle quali trae la sua origine, quella cioè di amministrare i personali dipendenti dal Ministero della guerra non aventi proprio consiglio amministrativo, e di essere intermediario fra i vari corpi dell'esercito per le operazioni di conto-corrente.

2. Tutti i mandati o vaglia del Tesoro che sono emessi a favore del predetto ufficio si versano integralmente al detto conto-corrente colle formalità stabilite dal Decreto prementovato.

3. L'ufficio d'amministrazione de' personali vari, eseguisce i pagamenti che gli vengono ordinati o richiesti emettendo speciali *ordini di pagamento* sulle tesorerie provinciali.

4. Per l'esazione dei mandati e vaglia del tesoro emessi a favore dell'ufficio de' personali varî, quando sovr'essi sia indicato che il loro importo viene introitato in conto corrente, la presentazione del libretto di riscossione non è necessaria.

5. Il consiglio d'amministrazione dell'ufficio de'personali varî ha la responsabilità delle operazioni di conto-corrente colla Tesoreria centrale.

6. Presso l'ufficio predetto è destinato un ufficiale od un impiegato dell'amministrazione della guerra all'immediata dipendenza del Ministero, col mandato di esercitare un riscontro sulle operazioni di conto-corrente col Tesoro e sulla emissione degli *ordini di pagamento*.

Quando questi non possa, per assenza temporanea o per altro impedimento, esercitare le sue funzioni, il direttore dell'ufficio ne riferisce al Ministero, perchè possa provvedere alla necessaria surrogazione.

7. L'ufficiale di riscontro avrà una delle chiavi della cassa di riserva nella quale sono riposti e custoditi i registri degli ordini di pagamento.

8. Per i pagamenti che deve fare agli ufficiali ed impiegati da esso amministrati e residenti in Roma, l'ufficio d'amministrazione è provveduto di una cassa corrente, la cui gestione è retta dalle disposizioni stesse che sono in vigore per gli altri corpi dell'esercito, ed alla quale è destinato un ufficiale del grado di capitano, per le funzioni di ufficiale pagatore.

9. L'incaricato del riscontro invigila alla regolarità delle operazioni di conto-corrente col Tesoro e compila i documenti che per l'andamento del conto suddetto abbisognano al Ministero delle finanze in conformità di quanto è prescritto dal suo Decreto in data 23 giugno 1875.

10. Tiene conto, giorno per giorno, delle domande di fondi per parte delle varie amministrazioni e si assicura che l'importo degli ordini di pagamento da emettersi sia nel limite della somma disponibile presso la Tesoreria centrale.

11. Invigila sulla regolarità degli ordini di pagamento che vengono rilasciati e trattiene, rendendone immediatamente informato il Ministero, quelli che avrà riconosciuti non regolari.

12. I registri degli ordini di pagamento sono provveduti dal Ministero della guerra dietro richiesta dell'ufficio, il quale ne assume caricamento in modo distinto, e ha obbligo di tenerli costantemente custoditi nella cassa di riserva. Le matrici di questi registri, di mano in mano che sono esaurite, nè più occorrono all'ufficio, sono restituite al Ministero.

Procedimenti per l'emissione degli ordini di pagamento.

13. Quando trattisi di compilare ordini di pagamento per provvedere i fondi occorrenti alle amministrazioni dell'esercito, o per effettuare pagamenti autorizzati, il segretario presenta al presidente del consiglio la distinta, appoggiata dalle relative richieste, degli ordini di pagamento da emettersi.

14. Alla presenza dei membri del consiglio, si estrae il registro e si affida l'incarico della compilazione degli ordini di pagamento ad uno degli agenti del consiglio col concorso dell'ufficiale incaricato del riscontro.

15. Terminata la compilazione, l'apposizione delle firme sugli ordini di pagamento si farà nel modo seguente:

Firmeranno la matrice, la 1ª e 2ª parte degli ordini di pagamento il presidente del consiglio, due almeno dei membri del consiglio stesso e l'ufficiale incaricato del riscontro (art. 6 del Decreto succitato).

Firmerà la 3ª parte o contromatrice da trasmettersi al Ministero, il solo ufficiale di riscontro.

Queste tre parti saranno quindi staccate dalla matrice, ed il registro è riposto nuovamente nella cassa di riserva.

16. Per cura dell'ufficio d'amministrazione la 1ª parte dell'ordine di pagamento è spedita all'ufficio, all'amministrazione o alla persona che lo deve riscuotere, e la 2ª parte all'intendenza di finanza della provincia ove deve aver luogo il pagamento.

La 3ª parte, contro-matrice, è trasmessa dall'ufficiale del riscontro al Ministero della guerra, accompagnando quest'invio da apposita dimostrazione sulla quale apparisca giornalmente la situazione ed il movimento nel conto-corrente colla Tesoreria centrale.

Contabilità.

17. Nella contabilità interna dell'ufficio di personali vari è instituito uno speciale *registro di conto-corrente colla Tesoreria centrale*, allo scopo di dimostrare il movimento giornaliero di entrata e di uscita, e la situazione di credito dell'ufficio verso il Tesoro.

Tutti i mandati o vaglia del Tesoro che pervengono all'ufficio sono comunicati all'ufficiale incaricato del riscontro, il quale, colla scorta di essi e degli ordini di pagamento che è pure tenuto a vidimare, tiene in corrente il registro predetto, compila altresì gli elenchi e note prescritte dagli articoli 5 e 7 del Decreto del Ministero delle finanze precitato, non che la dimostrazione accennata all'ultimo alinea del numero precedente.

18. Le somme trasmesse alle amministrazioni dell'esercito per mezzo degli ordini di pagamento sono loro addebitate in conto-corrente dall'ufficio d'amministrazione de'personali vari.

19. In egual guisa sarà praticato per i pagamenti che l'amministrazione di personali vari è incaricata di eseguire agli uffici dipendenti, alle Società di navigazione, alle imprese e in generale a quelle amministrazioni colle quali tiene conto aperto.

20. Occorrendo fondi all'ufficio per pagamenti da farsi a quelli, fra i personali da esso amministrati, aventi stanza in Roma, e ai quali ha l'incarico di corrispondere gli assegnamenti loro spettanti, il consiglio mediante apposito atto deliberativo ne determina l'ammontare, e dispone per il rilascio sulla Tesoreria provinciale di un ordine di pagamento a favore del suo direttore, colle norme generali stabilite per le altre amministrazioni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **247.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 121). — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito.** — 30 dicembre.

Per mantenere il *Regolamento d'amministrazione* in armonia coi provvedimenti emanati dopo la sua pubblicazione, il Ministero indica qui sotto le varianti che vi debbono essere apportate. Colla opportunità prescrive pure alcune modificazioni ed aggiunte per ampliarne e migliorarne il testo o per emendarne gli errori tipografici.

Pag. 22. — Al penultimo verso della pagina è aggiunto: « facendo la variazione nel giorno precedente, cioè sotto la « data in cui avviene la firma del biglietto di licenza ».

Pag. 35. — In conseguenza dell'*Atto* 195, 1875, si cancellino nelle ultime righe le parole « diaria degli inscritti pel « giorno dell'arruolamento ».

Pag. 43. — Alla prima parte del § 76 è aggiunta la seguente postilla:

« (1) Per le legioni dei carabinieri reali tra i materiali del gruppo A s'in- « tenderanno, per ora, compresi anche gli oggetti di *bufetteria* e *bardatura*, « la cui distribuzione va a carico delle masse individuali degli uomini di truppa ».

Pag. 62. — Al comma F del § 132 aggiungasi: « ed anche, « per le cose di corredo, gli aumenti per cambi di classe o « di tariffa »; al comma *L* aggiungasi « come sarebbero gli « effetti di corredo restituiti dai congedati ».

Pag. 63. — Al comma *f*) del § 153, aggiungasi « non che, « per le cose di corredo, i cambi di classe o di tariffa » al comma *l*) aggiungasi: « come sarebbero le cose di corredo « distribuite agli uomini di truppa a carico delle masse in- « dividuali ».

Pag. 65. — All'ultimo comma del § 157 si aggiunga: « Per « le robe di corredo però (gruppo A) i cambiamenti di prezzo « nella tariffa avranno effetto alle date prescritte nei corre- « lativi provvedimenti e saranno mandati ad eseguimento po- « nendo contemporaneamente gli oggetti modificati nella ta- « riffa in iscarico col prezzo primitivo e nel carico col prezzo « nuovo ».

Pag. 78. — Alla prima parte del § 198 è surrogata la prescrizione seguente:

« Ogniqualvolta avvengano aumenti o diminuzioni nel carico dei materiali dei gruppi B e C, che importino accreditamenti o addebitamenti nei rendiconti a danaro, i corpi sono tenuti al termine di ogni trimestre, a chiedere rimborso o pagarne il prezzo allo Stato dandosene credito o debito sul foglio generale delle competenze. Per rendere ragione delle correlative operazioni contabili pongono ad appoggio del foglio generale medesimo, in duplice copia, una *nota descrittiva degli oggetti* onde chiedono o danno il rimborso (mod. 351). La nota dovrà essere prima parificata colle corrispondenti richieste di carico e di scarico, e una copia di essa, per quanto riguarda il gruppo B, verrà dall'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi trasmessa all'ufficio di revisione delle contabilità del

materiale d'artiglieria per le volute semestrali operazioni di riscontro ».

Pag. 82. — Nel § 207 dopo la parola *trasmesso* aggiungasi: « in duplice copia, ma con una sola serie di allegati ».

Pag. 110. — Il § 14 leggasi in questo modo: « Le cartucce a pallottola per armi modello 1870, per armi ridotte a retrocarica e per pistole a rotazione modello 1874 si distribuiscono dall'artiglieria in pacchi di 400 cartucce per le armi modello 1870 e per quelle ridotte a retrocarica, ed in pacchi di 960 cartucce per le pistole a rotazione modello 1874. Ogni pacco è formato: se di cartucce per armi modello 1870 o per armi ridotte a retrocarica, di 50 pacchetti, se di cartucce per pistole a rotazione modello 1874, di 160 pacchetti riuniti insieme mediante involgli di carta o di legno da pacchi e mediante fasciature esterne di nastro ».

Pag. 111. — Nel § 19 *a*) tolgansi le parole: « da 400 car- « tucce, e tali pacchi ».

Pag. 144. — Il secondo comma del § 31, è modificato nel modo seguente:

« I reggimenti di cavalleria dovranno conservare presso di « loro le bardature da sella e gli accessori occorrenti per la « forza dei cavalli presenti, aumentando le une e gli altri del « cinque per cento pei fondi di riserva, e conservare inoltre « i finimenti da tiro necessari nella loro formazione di guerra ».

Pag. 152. — Nella 18ª riga alle parole *mezzo reggimento* sostituiscasi, per effetto dell'*Atto* 183, 1875, la parola « di- « visione ».

Pag. 156, verso 7°. — Cancellinsi, in conseguenza dell'*Atto* 162, 1875, le parole « e direttore dei conti ».

Pag. 174. — Dopo la 6ª riga aggiungasi:

« Per i pagamenti fatti per conto di altri corpi dall'ufficio « d'amministrazione de' personali vari con ordini di paga- « mento, questo, ove sia necessario, rilascierà ai corpi stessi « apposita dichiarazione per comprovare l'eseguimento della « operazione e l'inscrizione delle partite nel conto corrente ».

Pag. 194, ultime righe. — Alla categoria cavalli di truppa effettivi *assenti* aggiungasi la suddivisione *con assegno, senza assegno*. Come ultima riga mettasi inoltre la categoria: *cavalli in sussistenza* (art. 52, *Atto* 210, 1875).

Pag. 202. — Sia cancellata la penultima riga: « Il conto « dei trasporti è trasmesso in doppia copia ».

Pag. 213. — Il primo periodo della pag. 213, è riformato nel modo seguente: « Il valore estimativo degli oggetti ripresi

« in magazzino in conseguenza della restituzione o del cambio « va contemporaneamente inscritto a credito delle masse in- « dividuali dei trasferiti, inscrivendovi però nello stesso tempo « a debito il valore degli effetti dati loro in cambio ».

Pag. 220. — Sia cancellato il § 108, che rimane abrogato per effetto della *Circolare* N. 107, pubblicata nella parte 2ª del *Giornale Militare*.

Pag. 221. — Nella penultima linea invece di *altri* leggasi « oltre ».

Pag. 236. — Al § 175 si aggiunga: « La punizione alla pri- « gione semplice o di rigore di per sè stessa non fa cessare « nè esclude la concessione ».

Pag. 245. — Al primo comma del § 204 aggiungasi: « Per « le compagnie alpine però, nella occasione delle escursioni « ed esercitazioni estive, la provvista dei fondi potrà esser « fatta per tutta la durata delle escursioni ed esercitazioni « medesime ».

Pag 290. Il comma *b*) del § 323 leggasi in questo modo: « I fondi di privata provenienza dei detenuti nelle carceri o « nella reclusione militare ».

Pag. 298. — Nella 25ª riga, per la tariffa dell'indennità spese d'ufficio ai furieri di compagnia nei battaglioni d'istruzione, leggasi: « L. 10 e L. 12 » in luogo di L. 8 e L. 10.

Pag. 301. — Dopo la 29ª linea aggiungasi: « comando degli « stabilimenti penali militari L. 8 ».

Pag. 310. — L'attuale § 363 cessa di costituire un paragrafo distinto e sarà considerato come un comma del § 362. Il § 363 sarà invece costituito dalla seguente aggiunta:

« § 363. Gli uomini di truppa, che cadano ammalati o feriti in marcia od in servizi comandati lontano dal corpo in luoghi nei quali non vi siano infermerie di altri corpi od ospedali militari o civili, saranno provvisti — per cura della locale autorità militare, ed in mancanza di questa, per cura dell'autorità civile — dei mezzi occorrenti per il loro trasporto fino allo spedale militare o civile più prossimo.

« Quando non siavi ospedale vicino o quando gli ammalati non siano in istato da essere altrove trasferiti, saranno affidati alle cure della locale amministrazione civica, che li farà provvedere di ricovero e soccorso per conto del corpo.

« Ricevendo poi dal comune le note degli onorari pei servizi medici o chirurgici, delle provviste farmaceutiche e delle altre spese di cura e mantenimento, i corpi ne faranno il rimborso a carico della massa generale uomini. Dove però le note sem-

brino in qualche maniera esagerate, ne chiederanno prima la tassazione al consiglio sanitario circondariale (art. 24 *Legge sulla sanità pubblica* 20 marzo 1865), dirigendone la richiesta e le note al prefetto o sotto-prefetto del circondario nella cui circoscrizione la cura ha avuto luogo ».

Pag. 344. — Al § 445 è aggiunto il seguente comma:

« Quando occorra di dover rilasciare agli appaltatori boni « per duplicato, i corpi ne chiederanno prima speciale auto- « rizzazione all'ufficio di revisione, della quale dovrassi poi « fare menzione sui duplicati medesimi indicandone il nu- « mero e la data ». *(Abroga la Nota 18 gennaio 1862, N° 9).*

Pag. 345. — Nel quinto verso dopo le parole *forma i riepiloghi* aggiungasi « (modello N. 345 del *Modellario*) ».

Pag 355. — Il § 471 è riformato secondo il seguente testo:

« § 471. Per ottenere che le scritture siano la fedele espres- « sione dello stato di fatto dei magazzini, i registri interni dovranno « tenere conto di tutte indistintamente le robe che effettiva- « mente escono od entrano, per qualsiasi titolo, nel magazzino; « anche se si tratti di robe consegnate ai capi-operai per la « costruzione o riparazione di oggetti di servizio, o sommi- « nistrate alle compagnie su provvisori boni numerici, o co- « munque sia non definitivamente distribuite.

« Tutti i movimenti d'entrata e d'uscita debbono essere in- « scritti sui registri interni nell'atto stesso che effettivamente « succedono. Quando poi vengano presentati i boni definitivi « in surrogazione dei boni provvisori (come, per esempio, i « *boni nominativi* delle compagnie in luogo dei *boni numerici*) « le partite di questi verranno nuovamente inscritte in entrata « per dar luogo alla definitiva registrazione di quelli ».

Pag. 361. — Al § 500 è sostituito quest'altro: « Gli sconti « sulle provviste sono detratti dall'importare lordo delle som- « ministrazioni e passati, alla fine di ogni trimestre, a favore « della massa-uomini (*partite senza bilancio*) unitamente ai « vantaggi conseguiti dal passaggio di oggetti da una ad altra « classe ed ai risparmi ottenuti nelle lavorazioni, dandone « ragione sulla stessa dimostrazione che è per questi pre- « scritta (§ 495) ».

Pag. 393. — Nel § 596 cancellinsi le parole: « all'autorità « che ordinava la verificazione (Ministero, comando generale « o di divisione) » e pongasi solo « al Ministero ».

Pag. 407. — Al § 5 aggiungasi questo capoverso:

« Il comandante del corpo potrà anche disporre che il quarto « della razione pane dovuto sotto il titolo di *pane da zuppa*

« non sia preso in natura o sia così preso solo in parte, per « rispettivamente applicare l'importo della quantità, che s'è « tralasciato di prendere in natura, a favore della massa-mensa « o della massa-rancio ed erogarlo nell'effettivo miglioramento « del vitto ».

Pag. 411 e 419. — Sono abrogati il capoverso *h*) del § 17 e il capoverso *k*) del § 44.

Pag 412 e 413. — Le ultime righe del § 25 leggansi in questo modo: « ed alla fine del mese, sottoscritto anche dal relatore, « dovrà essere consegnato all'amministrazione.

« Insieme col libretto della mensa dovrà pur essere conse- « gnata la ricapitolazione delle partite in esso comprese (N. 256), « la quale dovrà poi servire di documento..... ecc. » *il rimanente come nel testo.*

Pag. 451. — Nel § 16 tolgansi le parole: « insieme coi conti « mensuali delle compagnie e dei distaccamenti ».

Pag. 498. — Al § 129 si aggiunga: « La eccezionale con- « cessione di proporzionati supplementi di pane ai soldati, « pei quali sia riconosciuta insufficiente la razione ordinaria, « può anch'essere accordata pei detenuti nelle carceri ».

A pagina 346 è aggiunto il seguente articolo 67bis, che andrà in vigore dal 1° prossimo gennaio:

Art. 67bis.

Spese facoltative.

1. Per spese facoltative intendonsi quelle che i corpi hanno podestà di fare o non fare e di farle in maggiori o minori proporzioni secondo la maggiore o minore floridezza della massa generale uomini.

2. Le principali spese di questa sorta sono: le gratificazioni e le spese riservate.

3. Le norme per determinare i limiti generali di esse spese sono indicate nell'annessa tabella.

a) *Gratificazioni.*

4. Potranno essere date gratificazioni agli uomini di truppa incaricati della istruzione delle reclute o dello addestramento de' cavalli di rimonta e ai graduati di truppa che coadiuvano gli aiutanti maggiori nella istruzione teorica e pratica dei sottufficiali e caporali maggiori, dei caporali, degli allievi istruttori e degli aspiranti caporali.

Le gratificazioni di questa specie saranno date su proposta dei comandanti dei battaglioni e sentito il parere dell'ufficiale cui ciascuna istruzione è particolarmente affidata.

5. Al termine di ciascun corso annuale delle scuole dei corpi il Consiglio d'amministrazione, sulla proposta dell'ufficiale che ne ha la direzione, potrà pur concedere gratificazioni agli insegnanti non rivestiti del grado di ufficiale (§ 10 Allegato 7° del *Regolamento di disciplina*).

6. Quando non si abbiano avuti ritardi nello assestamento dei conti e le persone addette ai lavori contabili abbiano fatto prova di operosa diligenza risparmiando spese per l'opera di scrivani civili provvisori, i Consigli d'amministrazione, sulla proposta del relatore, potranno anche concedere gratificazioni agli scrivani locali ed ai sottufficiali, caporali e soldati che abbiano dovuto attendere a lavori di scrittura negli uffici.

Le gratificazioni di questa sorta saranno date dopo la presentazione dei conti interni dell'ultimo trimestre di ogni anno.

7. Sulla proposta del relatore e degli ufficiali cui sono più particolarmente affidate la cura e la vigilanza dei singoli servizi, possono essere concesse, al termine di ogni anno, gratificazioni:

alle persone di servizio che meglio siansi segnalate per diligenza nel compimento de' propri doveri presso l'infermeria-uomini o presso l'infermeria-cavalli;

ai piantoni fissi nei magazzini e nei vari altri uffici;

agli uomini di truppa incaricati di lavori interni nei corpi, come sarebbero i muratori, i falegnami e gli altri lavoranti di questa specie.

8. Nello autorizzare gratificazioni si deve aver solo riguardo al reale vantaggio che ne sia derivato al servizio o all'amministrazione, non alla distinzione dei gradi; e nello accordarle vuolsi inoltre aver cura non sia loro dato l'aspetto di un normale soprasoldo, ma conservino sempre il loro proprio carattere di guiderdone speciale a straordinari servigi.

9. Le gratificazioni debbono, in ogni caso, essere concesse per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed essere inoltre nominatamente e specificatamente annunciate nell'ordine del giorno.

b) *Spese riservate.*

10. Le somme poste annualmente a disposizione del comandante del corpo per sovvenzioni e spese riservate saranno pur esse maggiori o minori a seconda del maggiore o minor fondo attivo della massa generale.

c) *Premi per il buon governo de' cavalli.*

11. La prima parte del § 395 a pag. 319 del Regolamento è modificata nel senso, che l'insieme dei premi non possa oltrepassare, in ogni anno, la complessiva *spesa: di L. 300, se la massa cavalli ha un fondo inferiore alle L. 5000 od è in debito; la spesa di L. 450 se il fondo della massa varia dalle L. 5000 alle L. 15000; infine la spesa di L. 600 se la massa ha un fondo superiore a quest'ultimo limite.*

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA *delle somme che i corpi, a seconda dello stato finanziario della rispettiva massa generale uomini, possono spendere sotto il titolo di spese facoltative.*

Motivi delle assegnazioni	Somma da erogarsi essendo la massa in credito di somma inferiore alle L. 5000 od in debito	Somma da erogarsi essendo la massa in credito da L. 5000 a L. 15000	Somma da erogarsi essendo la massa in credito di somma superiore alle L. 15000	*Prescrizioni Speciali*
Per gratificazioni agli istruttori ed agli insegnanti nelle scuole.				Queste gratificazioni sono ordinariamente corrisposte nel 2° trimestre d'ogni anno.
Per ogni inscritto e volontario ammesso effettivo al corpo . . .	0 80	1 20	1 60	Per determinare la somma complessiva, che in base ai contronotati assegni, si può elargire in gratificazioni, si prenderà il numero degli inscritti e dei volontari ammessi al corpo dal 1° aprile dell'anno antecedente a tutto marzo dell'anno in corso.
Per ogni cavallo di rimonta assegnato effettivo al corpo. . . .	1 20	1 80	2 40	I distretti calcoleranno solo quelli che vennero a far parte del loro personale permanente, gli uomini assegnati alle compagnie di sanità, e gli uomini di 2ª e 3ª categoria chiamati sotto le armi per la loro istruzione.

Motivi delle assegnazioni	Somma da erogarsi essendo la massa in credito di somma inferiore alle L. 5000 od in debito		Somma da erogarsi essendo la massa in credito da L. 5000 a L. 15000		Somma da erogarsi essendo la massa in credito di somma superiore alle L. 15000		*Prescrizioni speciali*
Per gratificazioni agli addetti agli uffici e agli aventi incarichi speciali.							Dalle somme assegnate per queste gratificazioni saranno però prima detratte le somme spese in scrivani straordinari o per far eseguire lavori di scrittura a cottimo.
Per ogni reggimento del genio	900	»	1350	»	1800	»	Tra gli scrivani straordinari si tralascierà tuttavia di computare, a quest'effetto, quelli che tengano il luogo di scrivani locali od assistenti locali non assegnati agli uffici sebbene previsti dai quadri organici.
Per ogni reggimento d'artiglieria, per il consiglio d'amministraz. delle compagnie operai da costa, e veterani di artiglieria	600	»	750	»	1000	»	
Per ogni reggimento di bersaglieri	400	»	600	»	800	»	
Per ogni reggimento di fanteria e di cavalleria.	300	»	450	»	600	»	
Per ogni distretto (di 1ª classe .	1500	»	2250	»	3000	»	
Per ogni distretto (di 2ª id. .	1100	»	1650	»	2200	»	
Per ogni distretto (di 3ª id. .	800	»	1200	»	1600	»	
Per il corpo veterani ed invalidi	800	»	1200	»	1600	»	
Per ogni scuola normale, battagl. d'istruz. direzione di sanità e per la farmacia centrale . .	200	»	300	»	400	»	
Corpo di stato maggiore, per ogni legione carabinieri, per l'accademia militare, la scuola militare, i collegi militari e l'ufficio de'personali vari	1200	»	1800	»	2400	»	
Per spese riservate							
Per ogni reggimento del genio	600	»	900	»	1200	»	Le assegnazioni fatte colla presente tabella dal 1° gennaio 1876 sostituiscono quelle indicate a pagina 300 del Regolamento che s' intendono conseguentemente abrogate.
Per ogni reggimento di artiglieria e di bersaglieri e per il comando delle compagnie operai da costa e veterani d'artiglieria.	500	»	750	»	1000	»	

Motivi delle assegnazioni	Somma da erogarsi essendo la massa in credito di somma inferiore alle L. 5000 od in debito		In credito da L. 5000 a L. 15000		In credito di somma superiore alle L. 15000		*Prescrizioni speciali*
Per ogni reggimento di fanteria	400	»	600	»	800	»	
Per ogni reggimento di cavalleria e per ogni legione di carabinieri R.	300	»	450	»	600	»	
Per ogni distretto di 1ª classe .	200	»	300	»	400	»	
Per ogni distretto di 2ª id. .	150	»	200	»	300	»	
Per ogni distretto di 3ª id. .	100	»	150	»	200	»	
Per il corpo veterani ed invalidi	500	»	750	»	1000	»	
Per il comando degli stabilimenti militari di pena.	200	»	300	»	400	»	
Per ogni scuola militare (escluse le batterie e gli squadroni annessi ad altro corpo) e per ogni direzione di sanità . . .	100	»	150	»	200	»	

Annotazioni.

a) Potranno pure elargire gratificazioni agli scrivani e agli assistenti locali, nelle proporzioni e alle condizioni stesse stabilite per i distretti di 3ª classe, i seguenti istituti:

La scuola di guerra.

L'istituto topografico militare.

I magazzini centrali militari e l'opificio d'arredi militari.

Il comando degli stabilimenti militari di pena.

b) Nel determinare le somme da erogarsi in spese facoltative si prenderà per base invariabile lo stato delle masse generali al primo gennaio, cioè quale risulta dopo lo assettamento dei conti del 4° trimestre dell'anno antecedente.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1875

PARTE PRIMA

A

AFFARDELLAMENTO DELLO ZAINO. — Circa l'affardellamento dello zaino delle compagnie Alpine . . . . . *Pag.* 310

AFFRANCAZIONE. — R. Decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855. » 218

Idem — R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno. . . . . » 4

AGGIUNTA. — All'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme). . . . . » 214

Idem — All'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento sulle licenze). . . . . » 226

Idem — All'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 57

Idem — All'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 343

Idem — All'art. 181 del Regolamento di disciplina (Assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto) . » 137

Idem — All'art. 181 del Regolamento di disciplina (Classe di punizione) . . . . . » 325

Idem — All'*Atto* N. 260 del 1874 relativo al fondo di oggetti di corredo pe' reggimenti di fanteria . . . . . » 62

AGGIUNTA. — All'Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza *Pag.* 344
Idem — All'Istruzione sui contratti dei Corpi. . . . . » 337
Idem — Al modello per gl'inventari dei servizi amministrativi. » 229
Idem — Di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (Supplemento N. 10, al *Giornale Militare* 1870). . . » 213
Idem — Al § 61 dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva. . . . . » 355
Idem — Al § 294 del Regolamento d'istruzione di servizio interno per la fanteria. . . . . » 310
Idem — Al § 338 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. . . . . » 310
Idem — Al § 746 del Regolamento di disciplina. Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del codice penale per l'Esercito. . . . . » 354
Idem — Di medicinali (variazioni di prezzi). . . . . » 415
AGGIUNTE. — All'*Atto* relativo alla base d'armamento della truppa d'artiglieria . . . . . » 307
Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. . . . . » 169
Idem — All'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 e 74 . . . . . » 251
Idem — Al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito . . . . . » 285
Idem — Al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito . . . . . » 426
AIUTANTI DI CAMPO DI BRIGATA. — I medesimi cambiano di sede coi rispettivi comandi. . . . . » 144
ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI. — Numero sugli spallini dei medesimi . . . . . » 309
AMMINISTRAZIONE CENTRALE — R. Decreto che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del Ministero della guerra . » 373
Idem — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio e riparto del personale fra i diversi rami di servizio . . . . . » 380

AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — ANZIANITA' DEGL'IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagl'impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra *Pag.* 353

APPENDICE. — All'Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali » 224

ARMAMENTO DELLE FORTIFICAZIONI. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,900,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni . » 241

ARMAMENTO DELLE TRUPPE DI ARTIGLIERIA. — Aggiunte all'*Atto* relativo alla base di armamento delle truppe d'artiglieria . » 307

ARMI DA FUOCO PORTATILI. — Legge che autorizza la spesa di lire 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco, delle relative cartucce e buffetterie . . . . . » 240

ARMI E BUFFETTERIE. — Aggiunte e varianti al modello degl'inventari pel materiale d'artiglieria e del genio . . . » 212

Idem — Aggiunte all'*Atto* relativo alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria . . . . . » 307

Idem — Applicazione della bocchetta ai foderi di sciabola-baionetta per fucili o moschetti di fanteria mod. 1870 . . . . » 21

Idem — Militari armati di moschetto nelle truppe di fanteria . » 307

Idem — Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi 10 reggimenti di cavalleria. Modificazione alla loro bardatura da sella. . . . . » 73

Idem — Bardatura da sella, modello 1875, per cavalleria. . » 209

Idem — Lunghezza del passante del cinturino per le truppe a piedi . . . . . » 228

Idem — Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri . . . . . » 60

ARMI E MUNIZIONI. — Adozione di una cartuccia a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica. . . . . » 224

ARREDAMENTO. — Fondi di oggetti di corredo per reparti di truppa che non hanno magazzini propri di arredamento . . » 359

ASPETTATIVA DEGLI IMPIEGATI CIVILI. R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa, per infermità comprovate, dagli impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . » 353

ASSEGNAMENTI EVENTUALI. — R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese *Pag.* 81

ASSEGNAMENTI VARI. — Circa gli assegnamenti ai colonnelli investiti, per R. Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale . . . . . » 7

ASSEGNAZIONE. — Alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'Esercito — Aggiunta al § 746 del Regolamento di disciplina . . . . . » 351

Idem — Alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto. — Aggiunta all'art. 181 del Regolamento di disciplina . » 137

ASSEGNO DI FERROVIA. — Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia, in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale . . . . . » 357

ATTENDENTI. — Aggiunta all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti). . . » 57

Idem — Aggiunta all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti). . . . » 343

Idem — Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri. » 308

Idem — Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . » 72

Idem — Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti). . . . » 175

AVANZAMENTO. — Esperimenti nella scherma di sciabola e nel giuoco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi dell'artiglieria o del genio . . . . . » 66

B

BARDATURA. — Circa la bardatura da sella, modello 1875, per cavalleria. . . . . *Pag.* 209

Idem — Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione . . . . . » 143

Idem — Variante alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace, posto da prendersi dai serventi al comando *montate* quando la batteria non è seguita dai carri da munizione . . . . . » 78

BARDATURE DA SELLA. (Modificazioni). — Armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi 10 reggimenti di cavalleria » 73

BATTERIE D'ISTRUZIONE. — Composizione in materiale e bardatura delle medesime . . . . . *Pag.* 143
BERRETTO CON VISIERA. — Adozione del berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri . . . . . » 308
BERRETTO DA UFFICIALI. — Copertura del medesimo . . » 214
BERSAGLI. — Congegno per otturare i fori nei cartelloni dei bersagli » 323
BERSAGLIERI. — Adozione del berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri . . . . . » 308
BORSA DI PULIZIA. — Composizione della borsa di pulizia completa » 61
BRACCIALE INTERNAZIONALE. — Adozione del medesimo per la milizia territoriale . . . . . » 72
BRIGATE DI CAVALLERIA. — composizione delle medesime. . » 288
Idem — Numerazione e composizione delle medesime . . » 159
BRIGATE DI FANTERIA. — Composizione delle medesime . . » 144
Idem — Gli aiutanti di campo cambiano sede coi comandi delle medesime . . . . . » 144
BUFFETTERIE. — Legge che autorizza la spesa di 16.000,000 per la fabbricazione delle armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie . . . . . » 240

C

CAMERLATA-COMO. — Apertura del tronco di ferrovia. . . *Pag.* 284
CAMMARATA-SPINA. — Apertura del tronco di ferrovia . . » 342
CAPITOLATI D'APPALTO. — R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare . . . . . » 417
CAPORALI IN CONGEDO — Circa i caporali in congedo che desiderano essere riammessi in servizio, od aspirano alla rafferma con premio . . . . . » 85
CARABINIERI. — Appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro . » 224
Idem — Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri o carabinieri congedati dopo 12 o più anni di servizio. . . . » 199
Idem — Distintivi di grado sulle maniche dell'abito degli ufficiali o graduati di truppa dell'arma dei carabinieri . . . » 275
CARTA TOPOGRAFICA D'ITALIA. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 650.000 per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia . . . . . » 243

CARTE GEOGRAFICHE E TOPOGRAFICHE. — Dotazioni delle medesime pei comandi generali, comandi di divisione territoriale, comandi di brigata di fanteria e di cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 198
CARTELLONI PER BERSAGLI. — Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli . . . . . » 323
CARTUCCE. — Legge che autorizza la spesa di L. 16,000,000 per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie . . . . . » 240
CARTUCCE A MITRAGLIA. — Adozione delle medesime per moschetti ridotti a retrocarica . . . . . » 223
CAVALLERIA. — Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria . . . . . » 57
Idem — Bardatura da sella, modello 1875 . . . . . » 209
CAVALLI. — Designazione dei casi di perdita di cavalli per causa di servizio. Indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo . . . . . » 345
Idem — Istruzione sul conteggiamento delle spese per compra di cavalli ad economia. . . . . » 312
Idem Palafrenieri e cavalli occorrenti per l'equitazione degli allievi delle scuole militari . . . . . » 319
Idem — Pagamento del debito delle masse-rimonta eccedenti il limite massimo . . . . . » 346
CAVALLI D'AGEVOLEZZA. Aggiunta all'Istruzione per la concessione dei medesimi. . . . . » 344
Idem — Istruzione per la concessione dei medesimi . . . . . » 326
CAVALLI DA TIRO. — Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi . . . . . » 227
CAVALLI DEI CARABINIERI. — Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri agli ospedali od in licenza. . . . . » 62
CAVALLI E MULI DI TRUPPA. — Indennità per la ferratura dei medesimi . . . . . » 303
CAVALLI INABILI AL SERVIZIO. — Riforma, vendita ed abbattimento dei medesimi. . . . . » 167
CINTURINO. — Modificazioni al cinturino dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali . . . . . » 60
CINTURINI. — Lunghezza del passante del cinturino per le truppe a piedi » 228
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Formazione del distretto di Rovigo . . . . . » 224

CHEPI' CAPPELLO E COLBACCO. — Fregio sulla copertura bianca del chepì, cappello e colbacco degli ufficiali . . . . . *Pag.* 287

CLASSE DI PUNIZIONE (Assegnazione). — Aggiunta all'art. 181 del Regolamento di disciplina . . . . . » 825

CLASSE DI PUNIZIONE. (Assegnazione). — CODICE PENALE PER L'ESERCITO. — Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'esercito. Aggiunta al § 746 del Regolamento di disciplina. . . . . » 354

COLLEGI MILITARI. — Numero sugli spallini degli allievi. . . . . » 309

COLONNELLI COMANDANTI DI BRIGATA. — Assegnamenti dei colonnelli investiti, per R. Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale . . . . . » 7

COMITINI-PASSOFONDUTO. — Apertura del tronco di ferrovia. . . . » 341

COMMISSARIATO MILITARE. — Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sedi di direzioni o sezioni di commissariato . . . . . » 202

COMMISSIONI D'INCHIESTA. — Sentenze pronunziate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali. » 231

COMO. — Numero ed ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri . . . . . » 287

COMPAGNIE ALPINE. — Adozione della mantellina a vece del cappotto per la truppa . . . . . » 218

Idem — Affardellamento dello zaino . . . . . » 310

COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Assegnazione ad altro corpo degli uomini mandati in congedo illimitato . . . . . » 165

Idem — Chiarimenti ai §§ 744 e 745 del Regolamento di disciplina » 325

Idem — Soppressione delle compagnie di disciplina speciali . . » 924

Idem — Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina (Schiarimenti) . . . . . » 955

COMPAGNIE DI SANITA' — Vitto per gli uomini di truppa. . . . . » 310

COMPRA DI CAVALLI AD ECONOMIA. — Istruzione sul conteggiamento delle spese per compra di cavalli ad economia . . . . . » 312

CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Intervento di ufficiali di riserva . . » 66

CONTEGGIO DI MATERIALI — Pubblicazione di una Istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio di artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito. . . . . » 68

CONTEGGIO DI RAZIONI PANE. — Divieto di far stipulazioni nei contratti per viveri della truppa a favore degli ufficiali. Conteggio del prezzo della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza *Pag.* 277
CONTO CORRENTE. — Circa il conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de' personali vari. . . . . » 421
CONTRATTI. — Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873 . . . . . » 337
CONTURSI-ROMAGNANO. — Apertura del tronco di ferrovia. . » 338
COPERTA DA LETTO ALLE TRUPPE — Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta . . . . . » 413
CORRISPONDENZA POSTALE. — Contabilità dei francobolli di Stato. » 65
Idem — Disposizioni completive del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici . » 289
Idem — Modificazioni alla progressione del peso e della tassa pel carteggio ufficiale. . . . . » 79
COSTRUZIONI MILITARI — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,90 1,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni . . . » 241
COTRONE-CATANZARO. — Apertura del tronco di ferrovia . . » 368

D

DIREZIONE TRASPORTI. — Costituzione, attribuzioni e norme di servizio per la direzione trasporti . . . . . *Pag.* 194
DIREZIONI DI SANITÀ. — Unità amministrativa presso le medesime » 214
Idem — Variante al N. 33 dell'*Atto* 196 del 1873. . . . » 194
DISERTORI. — Circa i disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età . . . . . » 321
Idem — Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra . » 71
DISPENSA DAL SERVIZIO. — Circa la dispensa dal servizio gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado . . . . . » 33
DISPOSIZIONI. — Circa le disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore . . . . . » 302
Idem — Istruzioni per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532, sul reclutamento dell'Esercito . » 231
Idem — Rivista e parata dell'artiglieria . . . . . » 307

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Aggiunta all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza . . . . *Pag* 344
Idem — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza . » 326
Idem — Istruzione sul conteggiamento delle spese per la compra di cavalli ad economia . . . . . » 312
Idem — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la compra ad economia di cavalli per l'esercito (del 30 marzo 1873). » 77
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. — Variazioni e modificazioni alle medesime . . . . . » 6
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Formalità da eseguirsi dagli ufficiali esteri che desiderano visitare stabilimenti militari od assistere a manovre o a riviste . . . . . » 139
DISPOSIZIONI VARIE. — Dotazioni di carte geografiche e topografiche pei comandi generali, comandi di divisione territoriale, comandi di brigata di fanteria o di cavalleria e comandi territoriali d'artiglieria e del genio . . . . . » 198
Idem — Smercio di carte dell'Istituto topografico. . . . . » 145
DISTACCAMENTI MILITARI. — Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari . . . . . » 272
DISTRETTI MILITARI. — Formazione del distretto di Rovigo . » 244
Idem — Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito, annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 53
DIVISA E VESTIARIO. — Adozione del bracciale internazionale . » 72
Idem — Berretto con visiera per gli attendenti dei bersaglieri . » 308
Idem — Copertura del berretto degli ufficiali . . . . . » 214
Idem — Distintivi di grado sulle maniche dell'abito degli ufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali . . . . . » 275
Idem — Fregio sulla copertura bianca del chepì, cappello e colbacco degli ufficiali . . . . . » 287
Idem — Giubbe di panno per granatieri . . . . . » 219
Idem — Numero sugli spallini degli allievi dei collegi militari . » 309
Idem — Speroni e staffe per gli ufficiali dei bersaglieri . . » 309
Idem — Uso della mantellina a vece del cappotto per le truppe delle compagnie alpine. . . . . » 218
Idem — Variante all'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari, del 5 agosto 1871. . . . . » 73

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Affardellamento dello zaino delle compagnie alpine . . . . . *Pag.* 310
Idem — Borsa di pulizia. . . . . » 61
Idem — Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatori nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria) . » 243
Idem — Pacchetto di medicazione . . . . . » 320
Idem — Sacco da biada. . . . . » 218
ESPERIMENTI NELLA SCHERMA DI SCIABOLA E NEL GIUOCO DI GUERRA. — Per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi d'artiglieria e genio . . . . . » 66

F

FABBRICAZIONE D'ARMI DA FUOCO PORTATILI. — Legge che autorizza la spesa di L. 16,000,000 per la fabbricazione delle armi da fuoco portatili, delle relative cartuccie e buffetterie . . . *Pag.* 240
FANTERIA MARINA. — Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla medesima . . . . . » 31
FERRATURA DEI CAVALLI. — Circa la ferratura o governo dei cavalli dei carabinieri in licenza . . . . . » 62
Idem — Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa . » 303
FERROVIE — Ammissione dei militari viaggianti in 3ª classe al prezzo di tariffa sul tratto diretto tra Foggia-Bari e viceversa dei treni 17 e 18 delle ferrovie meridionali o su tutti i treni diretti comprendenti 3ª classi delle ferrovie romane . . . . . » 271
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Camerlata-Como* (rete alta Italia) . . . . . » 284
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Cammarata-Spina* della linea in costruzione *Palermo-Porto Empedocle* (rete di Sicilia) . » 342
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Comitini-Passo fonduto*, della linea in costruzione *Porto Empedocle-Palermo* (rete di Sicilia) » 341
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Contursi-Romagnano* (rete calabra) . . . . . » 338
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Cotrone-Catanzaro* a complemento della linea *Taranto-Reggio Calabria* (rete calabra). » 368

FERROVIE — Apertura del tronco di ferrovia *Lercara-Cammarata* (rete di Sicilia) . . . . . *Pag.* 6
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Molina-Aquila* a complemento della linea *Pescara-Aquila* (ferrovie meridionali) . . » 175
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Monasterace-Catanzaro* (rete calabra) . . . . . » 279
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Mondovì-Carrù* (rete alta Italia) . . . . . » 349
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Pisticci-Ferrandina* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete calabra) . » 351
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Porto Empedocle-Comitini* (rete di Sicilia) . . . . . » 5
Idem — Apertura della fermata di *Reviglasco* fra Moncalieri e Trofarello (rete alta Italia). . . . . » 151
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Rocella-Monasterace* (rete calabra) . . . . . » 37
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Sassari-Ozieri* (rete di Sardegna). . . . . » 4
Idem — Apertura della linea *Savona-Bra* e diramazione *Cairo-Acqui* e speciale computo della lunghezza del tronco *Bra-Cavallermaggiore-Carmagnola*. . . . . » 21
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Sestri Levante-Spezia*. » 24
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Solmona-Molina* in prolungamento della linea *Pescara-Solmona* (ferrovie meridionali). » 60
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Terontola-Chiusi* e soppressione della stazione di *Tuoro* del tronco *Perugia-Arezzo* (rete delle Romane) . . . . . » 360
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Torremare-Pisticci* (rete calabra) . . . . . » 247
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Udine-Gemona-Ospedaletto* della linea della *Pontebba* (rete alta Italia). . . . . » 350
Idem — Corso d'istruzione sulle ferrovie per gli ufficiali dell'Esercito » 343
Idem — Indicazioni sugli scontrini e dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie. . . . . » 68
Idem — Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di ufficiali generali . . . . . » 357
Idem — Preavviso ai capi stazione per parte dei comandanti di distretto in casi di chiamata alle armi d'uomini alle case loro. » 63

FERROVIE. — R. Decreto che stabilisce le ...
rispondersi ai corpi e riparti di corpo per trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quanto sulle vie ordinarie . . . . . *Pag.* 267
Idem — Soppressione degli imbarchi e sbarchi a *Pizzo* ed a *Paola* e modificazione all'Itinerario generale del regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario *Monasterace-Catanzaro* . . . . . » 281
Idem — Varianti al § 71 dell'Istruzione che fa seguito al regolamento 8 giugno 1870 . . . . . » 324
Idem — Viaggi delle famiglie di militari . . . . . » 226
Idem — Viaggi pei quali si debbe utilizzare il tronco Sestri-Levante-Spezia » 146
FODERI DI SCIABOLA-BAIONETTA. — Applicazione della bocchetta ai medesimi. . . . . » 21
FONDI DELL'UFFICIO DE' PERSONALI VARI. — Circa il conto corrente col tesoro . . . . . » 421
FORTIFICAZIONI — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,900,000 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni . . . . . » 241
Idem — Legge che modifica il ripartimento per annata della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N. 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo di Spezia . » 242
FRANCHIGIA POSTALE. Disposizioni completive del sistema di corrispondenza in seguito all'abolizione della franchigia agli uffici pubblici. . . . . » 289
FRANCOBOLLI DI STATO. — Contabilità dei medesimi . . . » 65
FUNZIONI PUBBLICHE. — Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche. . » 20

G

GIUBBE DI PANNO — Quantità di stoffa da impiegarsi nella costruzione delle medesime . . . . . *Pag.* 219
GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO. — Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato. . . . . » 207
GIUOCO DI GUERRA. — Esperimenti nella scherma di sciabola, nel giuoco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali inferiori delle armi dell'artiglieria e del genio. . . . . » 66

chiesta o dai tribunali militari contro ufficiali . . . *Pag.* 231
GOLFO DELLA SPEZIA. — Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N. 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo della Spezia» 242
GRANATIERI. — I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato » 276

I

IMBARCHI E SBARCHI. — Soppressione degli imbarchi e sbarchi a *Pizzo* ed a *Paola* e modificazioni all'itinerario generale del regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario *Monasterace-Catanzaro* . . . . . *Pag.* 281
IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagli impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 353
Idem — Riforma o dispensa dal servizio degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado» 33
IMPIEGATI CONTABILI. — Norme di precedenza relativamente ai medesimi . . . . . » 419
INDENNITÀ CAVALLI. — Circa l'indennità cavalli per gli ufficiali generali» 69
INDENNITA' FERRATURA CAVALLI. — Circa l'indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa . . . . . » 303
INDENNITA' PROVVISTA CAVALLI. — Circa l'indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo. Designazione dei casi di perdita di cavalli per cause di servizio » 345
INDENNITÀ VARIE. — Circa le indennità varie assegnate ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese. » 81
INFERMITA' COMPROVATE. — R. Decreto che stabilisce come debba computarsi, per l'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità comprovate dagli impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . » 353
ISPEZIONI. — Circa le ispezioni da passarsi ai corpi o distaccamenti da ufficiali generali a ciò delegati . . . . . » 7
Idem — Istruzione permanente per le ispezioni amministrative ai corpi dell'esercito. . . . . » 40

ad ogni classe . . . . . *Pag.* 62
Idem — Modificazioni all'*Atto* N. 115 del 1873. (Norme per la chiamata e per la istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria) . . . . . » 56
Idem — Variante al § 71 dell'Istruzione stessa . . . . » 171
ISTRUZIONE. — Per la concessione degli attendenti (Aggiunta e schiarimento all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina) . » 343
Idem — Per la concessione di cavalli di agevolezza . . . » 326
Idem — Per la concessione di cavalli di agevolezza (Aggiunta) » 344
Idem — Per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875 relativo agli assegnamenti eventuali. . . . . » 122
ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEGLI SPECCHI CARATTERISTICI. — Modificazione all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . . . . » 296
Idem — Specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei RR. Principi . . . . . » 59
ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE. — Variante alla medesima . » 74
ISTRUZIONE PER LE MATRICOLE — Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872 » 3
Idem — Modelli degli stampati prescritti . . . . . » 304
Idem — Pubblicazione di una nuova Istruzione per le matricole dell'Esercito . . . . . » 278
ISTRUZIONE PER L'IGIENE DELLA TRUPPA. — Modificazione al N. 31 dell'Allegato N. 10 al Regolamento di disciplina. . . » 79
ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA. — Aggiunta al § 61 dell'Istruzione stessa . . . . . » 355
ISTRUZIONE SUI CONTRATTI DEI CORPI. — Aggiunta all'Istruzione stessa in data 27 dicembre 1873 . . . . . » 337
ISTRUZIONE SUL CONTEGGIO DI MATERIALI. — Pubblicazione di una Istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito . » 68
ISTRUZIONE SULLA DIVISA. — Variante all'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871. » 73
ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO. — Appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali . . . . . » 224
Idem — Congegno per otturare i fori nei cartelloni per bersagli » 323
Idem — Modificazione all'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874 . . . . . » 7

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO — Modificazione all'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874 . *Pag* 57
Idem — Pubblicazione dell'Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . . . . » 206
ISTRUZIONI — Per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532, sul reclutamento dell'Esercito . » 231
ISTRUZIONI PER COMPRA DI CAVALLI — Circa il conteggiamento delle spese per la compra di cavalli ad economia . . . » 312
ISTRUZIONI PER GLI ZAPPATORI — Varianti alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . . » 296
ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari . . . . . » 398
Idem — Pubblicazione della 3ª edizione . . . . . » 166
Idem — Soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola e modificazioni all'Itinerario generale del Regno in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario Monasterace-Catanzaro . . . . . » 281
Idem — Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria » 57

L

LEGGE SULLE GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO. — Modificazioni alle leggi precedenti in quanto riguarda i militari in congedo illimitato . . . . . *Pag* 207
LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza la spesa di L. 4,500.000 per acquisto e trasporto di materiali per le batterie da campagna di grosso calibro . . . . . » 239
Idem — Legge che autorizza la spesa di L. 16.000.000 per la fabbricazione d'armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie . . . . . » 240
Idem — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000, per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito . . . . . » 240
Idem — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21.900, 00 per fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni . . . . . » 241
Idem — Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 4 luglio 1874, N. 929, per

LEGGI DI BILANCIO — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 650,000 per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia . . . . . *Pag.* 343
LERCARA-CAMMARATA. — Apertura del tronco di ferrovia . . . . » 6
LICENZE. — Aggiunta all'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina » 226
Idem — Modificazione del N. 120 del Regolamento sulle licenze. » 271
LOCOMOTIVE STRADALI. — Servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio . . . . . » 65

M

MAGAZZINI A POLVERE. — R. Decreto che determina il numero e la ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polvere in Como . . . . . *Pag.* 287
Idem — R. Decreto che determina il numero e larghezza delle zone soggette a servitù militari sulle proprietà contigue a due magazzini a polvere in val di Coregna ed in val di Lombacca » 39
MAGAZZINI MILITARI. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 21,900,000 per le fortificazioni, magazzini e costruzioni militari e per l'armamento delle fortificazioni . . . . » 241
MANDATI. — Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del Tesoro » 147
MANOVRA COI QUADRI. — Norme per la medesima. . . . . » 215
MANTELLINA DA BERSAGLIERI. — Uso della medesima per le truppe delle compagnie alpine. . . . . » 218
MARESCIALLI D'ALLOGGIO. — Modificazioni al cinturino dei medesimi. » 60
MASSE RIMONTA. — Pagamento del debito della massa rimonta eccedente il limite massimo . . . . . » 346
MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . » 212
Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 e 74. . . . . » 251
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari

MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione di una Istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito . . . . . *Pag.* 68

MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 229

MATERIALE DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria o del genio . » 169

Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . . . » 212

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 e 74 . . . . . » 250

Idem — Locomotive stradali e servizio colle medesime affidato ai reggimenti del genio. . . . . » 65

MATRICOLA. — Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati alle compagnie di disciplina (schiarimenti) . . . » 355

Idem — Disertori latitanti che hanno compiuto il 39° anno di età » 321

Idem — Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito . . . . . » 276

Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 144

Idem — Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in data 10 novembre 1872 . . . . . » 3

Idem — Moduli degli stampati prescritti dalla nuova Istruzione per le matricole dell'esercito . . . . . » 304

Idem — Pubblicazione di una nuova Istruzione per le matricole dell'esercito . . . . . » 278

Idem — Variazioni matricolari degli ufficiali comandati ai distretti. » 156

MEDICAZIONI. — Adozione di un pacchetto di medicazione . . . » 320

MEDICINALI. — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (Supplemento N. 10 *Giornale Militare* 1870). » 213

Idem — Variazioni di prezzi ed aggiunta di medicinali . . . » 415

MILITARI CONGEDATI. — Certificato di buona condotta da rilasciarsi ai medesimi. . . . . » 62

MILITARI DI 3ª CATEGORIA. — I medesimi non vanno compresi nella situazione della forza . . . . . » 299

MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Legge che modifica le leggi esistenti sulle giubilazioni dell'Esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato. . . . . *Pag* 207

MILIZIA MOBILE. — Circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio presso ospedali o distaccamenti militari » 272

Idem — Formazione del distretto di Rovigo . . . . » 244

Idem — Modificazione all'*Atto* N. 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici dei sottufficiali . . . . » 142

Idem — Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile. » 159

Idem — Ordinamento della medesima. . . . . » 9

Idem — Passaggio nella milizia mobile dei militari appartenenti alla fanteria marina . . . . . » 31

MILIZIA TERRITORIALE. — Adozione del bracciale internazionale » 72

MINISTERO DELLA GUERRA. — R Decreto che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del Ministero della guerra » 378

Idem — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; attribuzioni assegnate a ciascun ramo di servizio e riparto del personale fra i diversi rami di servizio » 380

MOBILITAZIONE. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'Esercito . . . . . » 240

Idem — Variante all'Istruzione per la mobilitazione dell' Esercito, Tomo 2° . . . . . » 74

MODELLARIO. — Moduli degli stampati prescritti dalla nuova istruzione per le matricole dell'Esercito . . . . . » 304

Idem — Stampa di moduli aggiunti al modellario . » 8

MODIFICAZIONE — Ai §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina » 272

Idem — Ai §§ 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina » 301

Idem — Ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 53

Idem — All'*Atto* N 115 del 1873 (Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria). » 56

Idem — Alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874 . . . . . » 57

Idem — Alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874 . . . . . » 7

Idem — All'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali. . . . . » 296

MODIFICAZIONI. — Alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore *Pag.* 6
Idem — Al cinturino dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri » 60
Idem — Alla bardatura da sella e armamento della scuola normale di cavalleria e degli ultimi 10 reggimenti di cavalleria . » 73
Idem — Al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito . . . . . » 426
Idem — Al Regolamento per la compra ad economia di cavalli per l'esercito (30 marzo 1873) . . . . . » 77
Idem — Al N. 31 dell'Allegato N. 10 al Regolamento di disciplina (Istruzione per l'igiene della truppa) . . . . » 79
Idem — Alla progressione del peso e della tassa pel cartoggio ufficiale . . . . . » 79
Idem — All'Istruzione del servizio interno dell'Istituto topografico militare . . . . . » 172
Idem — Al § 571 del Regolamento di disciplina. . . . » 178
Idem — Al tomo 2° del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria. . . . . » 197
Idem — Alle leggi esistenti sul reclutamento. . . . . » 199
Idem — All'Itinerario generale del Regno e soppressione degli imbarchi e sbarchi a Pizzo ed a Paola in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario Monasterace-Catanzaro » 281
MOLINA-AQUILA — Apertura del tronco di ferrovia . . . » 175
MONASTERACE-CATANZARO. — Apertura del tronco di ferrovia . » 279
MONDOVI-CARRU'. — Apertura del tronco di ferrovia . . . » 349
MOSCHETTI RIDOTTI A RETROCARICA. — Adozione di una cartuccia a mitraglia pei medesimi . . . . . » 224
MUSICANTI. — Borse di pelle per musicanti da includervi le partiture di musica delle marcie . . . . . » 285

N

NORME. — Pel servizio della direzione trasporti . . . . *Pag.* 194
Idem — Per la chiamata e per l'istruzione da impartirsi agli uomini di 2ª categoria (Modificazione all'*Atto* N. 115 del 1873) . » 56
Idem — Per la manovra coi quadri . . . . . » 215
Idem — Per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi . . . . . » 1
Idem — Per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro . » 147
Idem — di precedenza relativamente agli impiegati contabili . » 413

OGGETTI DI VESTIARIO USATI. — I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 276

OPERE DI FORTIFICAZIONE. — Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1874, N. 929, per una diga ed opere di fortificazioni del golfo di Spezia . . . . . » 242

OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia » 217

Idem — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polvere in Como . . . . » 287

Idem — R. Decreto che determina il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militari nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna ed in Val di Lombacca nella piazza di Spezia . . . . . » 39

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Composizione delle brigate di cavalleria . . . . . » 288

Idem — Composizione della brigata di fanteria . . . . . » 144

Idem — Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione . . . . . » 143

Idem — Direzioni di sanità militari. — Variante al N° 33 dell'*Atto* 196 del 1873 . . . . . » 194

Idem — Gli aiutanti di campo cambiano di sede coi rispettivi comandanti di brigata . . . . . » 144

Idem — Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 53

Idem — Numerazione e composizione delle brigate di cavalleria . » 159

Idem — Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici ecc. . . . » 37

Idem — Reggimenti di cavalleria. Varianti ai N° 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873 . . . . . » 302

Idem — R. Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi » 1

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace: posto da prendersi dai serventi al comando *montate* quando la batteria non è seguita da carri da munizioni. . . . . *Pag.* 78

OSPEDALI MILITARI. — Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o distaccamenti militari . . . . . » 272

Idem — Errata corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . . . . » 246

Idem — Esclusione dei volontari di un anno dal soprasoldo di servizio d'ospedale . . . . . » 324

P

PACCHETTO DI MEDICAZIONE. — Adozione del medesimo ad uso del soldato . . . . . *Pag.* 320

PALAFRENIERI. — Cavalli e palafrenieri occorrenti per l'equitazione degli allievi delle scuole militari. . . . . » 319

PISTICCI-FERRANDINA. — Apertura del tronco di ferrovia . . . » 351

PIZZO E PAOLA. — Soppressione degli imbarchi e sbarchi . . » 281

PORTO EMPEDOCLE-COMITINI. — Soppressione degli imbarchi e sbarchi » 5

PROGRAMMI D'AMMISSIONE — Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari . . . . . » 299

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . . . » 169

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 229

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870, 71 e 74 . . . . . » 251

Idem — Appendice all'istruzione sulle armi e sul tiro dei reali carabinieri . . . . . » 224

Idem — Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . » 206

Idem — Modificazione alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 [illegible] . . . . . » 7

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Modificazioni alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874 . *Pag.* 57
Idem — Norme per la manovra coi quadri . . . . . » 215
Idem — Nuova istruzione per le matricole dell'esercito . . » 278
Idem — Nuovo regolamento di manovra per la fanteria . . » 269
Idem — Pubblicazione della 3ª edizione dell'*Itinerario generale del regno* . . . . . » 166
Idem — Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari . . . . . » 299
Idem — Raccolta delle disposizioni tuttora in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859 . . . . . » 168
Idem — R. Decreto che approva i capitolati d'appalto pei lavori del genio militare . . . . . » 417
Idem — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria . . . . . » 247
Idem — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio . . . . . » 418
Idem — Variante alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, Tomo 2° . . . . . » 74
PUNIZIONI DEGLI UFFICIALI. — Registrazione degli estratti delle punizioni degli ufficiali . . . . . » 288

Q

QUADRI ORGANICI. — Formazione del distretto di Rovigo . . *Pag.*
Idem — Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 53
Idem — Ordinamento della milizia mobile . . . . . » 9
Idem — R. Decreto che stabilisce un nuovo quadro organico del personale del Ministero della guerra . . . . . » 373
QUADRUPEDI DELL'ESERCITO. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1874 . » 256
Idem — Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito » 276

R

RASSEGNE DI RIMANDO. — Soldati usciti dagli stabilimenti militari di pena e sottomessi a rassegna di rimando . . .

RAZIONI PANE. — Conteggio della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza . . . . . » 277
RECLUTAMENTO. — Assegnazione ad altro corpo di militari mandati in congedo illimitato appartenenti alle scuole militari, ai reparti d'istruzione ed alle compagnie di disciplina . . . » 165
Idem — Certificato da rilasciarsi agli appuntati carabinieri e carabinieri congedati dopo 12 o più anni di servizio . . » 199
Idem — Certificato di buona condotta ai militari che hanno compiuto il loro obbligo di servizio . . . . . » 62
Idem — Istruzione per l'applicazione di talune disposizioni della legge 7 giugno 1875, N. 2532 . . . . . » 231
Idem — I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato . » 276
Idem — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1855 . . . . . » 141
Idem — Legge portante modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito . . . . . » 199
Idem — R. Decreto che stabilisce il prezzo d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1855. » 218
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 223
Idem — R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno . . . . . » 4
Idem — Soppressione dell'assegno di 50 centesimi agli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria . . . . . » 309
Idem — Sottufficiali e caporali in congedo, che desiderino essere riammessi in servizio, ed aspirino alla rafferma con premio » 35
Idem — Uomini sottoposti a rassegna speciale di rimando. . » 145
Idem — Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'esercito . » 387
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE — Aggiunta all'*Atto* N. 260 del 1874 » 62
Idem — Aggiunta al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito. . . . . » 285
Idem — Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi in data 7 dicembre 1873 . . . . . » 337
Idem — Composizione delle razioni foraggio . . . . . » 220
Idem — Conto corrente col tesoro per i fondi de' personali varî. » 421

contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. Conteggio del prezzo delle razioni pane dei sottufficiali in piccola licenza . . . . . *Pag.* 277
Idem — Eliminazioni delle frazioni di un centesimo nei risultati dei conti» 79
Idem — Esclusione dei volontari di un anno dal soprassoldo di servizio d'ospedale . . . . . » 324
Idem — Fondi di oggetti di corredo per riparti di truppa che non hanno magazzini propri d'arredamento . . . . . » 300
Idem — Indennità per la ferratura dei cavalli e muli di truppa . » 303
Idem — Invio dei conti interni all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi . . . . . » 32
Idem — Istruzione permanente per le ispezioni amministrative dei corpi dell'esercito . . . . . » 40
Idem — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'Esercito . . . . . » 426
Idem — Norme per l'esazione dei mandati e dei vaglia del tesoro » 147
Idem — Pubblicazione d'una Istruzione sul conteggio dei materiali appartenenti al servizio d'artiglieria in consegna ai diversi corpi dell'esercito . . . . . » 68
Idem — R. Decreto che stabilisce le indennità fisse in danaro da corrispondersi ai corpi e riparto di corpi pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie quanto sulle vie ordinarie . . . . . » 267
Idem — Rifornimento, riforma e vendita di cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi . . . . . » 227
Idem — Ristampa del Regolamento d'amministrazione . . » 245
Idem — Spese di ferratura e governo dei cavalli dei carabinieri agli ospedali od in licenza . . . . . » 62
Idem — Spiegazioni circa la distribuzione della seconda coperta alle truppe . . . . . » 413
Idem — Unità amministrativa presso le direzioni di sanità . » 214
Idem — Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore . . . . . » 6
Idem — Vitto per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità. » 310
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunta all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . » 214
Idem — Aggiunta all'Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento sulle licenze) . . . . . » 226

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunta all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . *Pag.* 57
Idem — Aggiunta all'art. 181 (Assegnazione alla classe di punizione) » 325
Idem — Aggiunta e schiarimento all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti). » 343
Idem — Assegnati alla classe di punizione a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'Esercito. — Aggiunta al § 746 del Regolamento di disciplina . . . . . » 354
Idem — Assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto. Aggiunta all'art. 181 del Regolamento di disciplina. . . . . » 137
Idem — Chiarimento al § 738 del Regolamento di disciplina . » 27
Idem — Chiarimento all'art. 5 circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali e distaccamenti militari . . . . . » 272
Idem — Chiarimento ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina » 325
Idem — Circa il saluto: variante agli art. 34 e 35 del Regolamento di disciplina . . . . . » 420
Idem — Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore . . . . . » 302
Idem — Intervento degli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile alle funzioni pubbliche . . . . . » 20
Idem — Ispezioni da passarsi ai corpi o distaccamenti . . . » 7
Idem — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici (Allegato N. 3) Specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei RR. Principi. . . . . » 59
Idem — Modificazione al N. 31 dell'Allegato N. 10 (Istruzione per l'igiene della truppa). . . . . » 79
Idem — Modificazione al § 571 del Regolamento di disciplina . » 178
Idem — Modificazione al N° 120 del Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2) . . . . . » 271
Idem — Modificazione ai §§ 213 e 214 del Regolamento di disciplina . . . . . » 272
Idem — Modificazione all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . . . . » 296
Idem — Modificazione ai §§ 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina . . . . . » 301

punizioni degli ufficiali . . . . . *Pag.* 288
Idem — Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori . . . . . » 276
Idem — Variante all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 75
Idem — Variante all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 226
Idem — Variante all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina. (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 72
Idem — Variante all'Allegato N. 7 al Regolamento di disciplina. (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 177
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER L'ARTIGLIERIA. — Disposizioni per le riviste e parate per l'artiglieria . . . » 307
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Pubblicazione dell'appendice I^a. Istruzione col moschetto. Scuola in cacciatori. Istruzione colla pistola a rotazione. Pubblicazione di modificazioni al tomo 2 di detto Regolamento . . . » 197
Idem — Segnali di tromba per la cavalleria . . . . . » 303
Idem — Variante al N. 1459 dello stesso Regolamento . . . » 157
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. — Numero degli istruttori per le reclute di 2^a^ categoria » 62
Idem — Saluto colla bandiera . . . . . » 157
Idem — Variante al medesimo . . . . . » 151
REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE. — Disposizioni mantenute in vigore del Regolamento in data 30 ottobre 1859 . . . . . » 172
Idem — Errata corrige . . . . . » 246
Idem — Errata corrige all'*Atto* N. 1 . . . . . » 206
Idem — Pubblicazione del medesimo . . . . . » 171
REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA ED IL GENIO. — Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, di istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore . . . . . » 418-419
REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. — Aggiunta al § 338. Circa l'incetta dei viveri » 310
Idem Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, mantenute in vigore » 302
Idem — Pubblicazione del medesimo . . . . . » 247

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. — Aggiunta al § 294. Attribuzioni del capitano d'ispezione. . . . . *Pag.* 310
Idem — Errata corrige . . . . . » 246
Idem — Istruzione delle reclute di 2ª categoria. Varianti al § 71 del Regolamento. . . . . » 171
REGOLAMENNTO DI MANOVRA PER LA FANTERIA. — Pubblicazione del nuovo regolamento. . . . . » 369
REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO. — Notificazione delle diserzioni al Ministero della guerra . . . . . » 71
Idem — Vivandieri non militari alloggiati in quartiere . . » 143
REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE — Onori da rendersi nelle riviste e parate e nello sfilare in parata . . . » 156
Idem — Segnali di tromba per la cavalleria . . . . . » 303
Idem — Norme di precedenza relativamente agli impiegati contabili » 419
REGOLAMENTO PER LA COMPRA DI CAVALLI — Modificazioni allo stesso Regolamento. . . . . » 77
REPARTI D'ISTRUZIONE. — Assegnazione ad altro corpo dei militari mandati in congedo illimitato . . . . . » 165
REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PEL SERVIZIO DELL'ESERCITO. — Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi. Riparto tra i comuni del contingente di quadrupedi assegnato a ciascuna provincia . . . . . » 199
REVIGLIASCO. — Apertura della fermata fra Moncalieri e Trofarello » 151
RIPARAZIONI ALLE ARMI — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi modelllo 1870, 71 e 74 . » 251
RITENZIONI SULLA PAGA. — Circa la ritenzione sulla paga da farsi agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico della massa generale uomini . . . . » 174
RIVISTE E PARATE. — Disposizioni per le riviste e parate dell'artiglieria . . . . . » 307
ROCELLA-MONASTERACE. — Apertura del tronco di ferrovia . » 37
ROVIGO. — Formazione del distretto militare. . . . . » 214

S

SACCO A BIADA. — Adozione di un nuovo modello di sacco da biada *Pag.* 218
SALUTI COLLE ARTIGLIERIE. — Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere, e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze . . . . . » 27
SASSARI-OZIERI. — Apertura del tronco di ferrovia . . . . » 4
SAVONA-BRA. — Apertura del tronco di ferrovia . . . . » 21
SCHERMA DI SCIABOLA. — Esperimenti nella scherma di sciabola e nel gioco di guerra per l'avanzamento degli ufficiali delle armi dell'artiglieria e genio . . . . . » 66
SCHIARIMENTO. — All'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti). . . . . » 343
SCHIARIMENTI. — Circa la deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati nelle compagnie di disciplina . . . . . » 355
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI. — Impianto di una stazione in Ponte a Moriano . . . » 37
Idem — Impianto di una stazione a S. Donato Val di Comina e trasferimento di quella di Fornace del Guerrino a Sesto Imolese » 67
Idem — Impianto di una stazione a Maenza . . . . . » 244
Idem — Soppressione della stazione di Campo Marzio . . » 305
Idem — Soppressione della stazione di Lansacco ed impianto di una stazione nell'arsenale di Venezia . . . . . » 337
Idem — Soppressione delle stazioni di Ripa e Longara, ed impianto delle stazioni di S. Paolo e S. Sebastiano (Roma) . . » 347
Idem — Trasferimento di stazione da Zubiena a Mongrando . » 194
Idem — Trasferimento di stazione da Gussola a Castelpozzone. » 278
Idem — Trasferimento di stazione da Piverone ad Azeglio . » 349
Idem — Trasferimento di stazione da S. Michele a Gorio . . » 250
SCONTRINI DELLE FERROVIE. — Indicazioni sui medesimi e dichiarazioni per trasporto a prezzo ridotto . . . . . » 68
SCUOLE D'EQUITAZIONE DI PRESIDIO. — Esito delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi . . . . » 199
SCUOLE MILITARI. — Assegnazione ad altro corpo di militari mandati in congedo illimitato . . . . . » 165
Idem — Cavalli e palafrenieri occorrenti per l'equitazione degli allievi della scuola militare . . . . . » 319
Idem — Materie d'insegnamento agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 203

SCUOLE MILITARI. — Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari . . . . . *Pag.* 299

Idem — Trasferimento dei sottufficiali allievi del 2° anno di corso speciale e del corso di contabilità ai corpi ai quali già appartevano e contemporanea concessione di una licenza ordinaria di un mese ultimati gli esami finali . . . . » 167

SEGNALI DI TROMBA. — Soppressione e sostituzione di alcuni segnali di tromba per la cavalleria . . . . . » 303

SENTENZE. — Circa le sentenze pronunciate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali . » 231

SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militare nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in Val di Coregna e in Val di Lombacca nella piazza di Spezia . . . . . » 39

Idem — R. D che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazionedella piazza di Ventimiglia . . . . . » 217

Idem — R Decreto che determina il numero e l'ampiezza della zona di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polvere in Como . . . . » 287

SERVIZIO DI COMMISSARIATO MILITARE. — Servizio di commissariato militare nelle località che non sono sede di direzioni o sezione di commissariato . . . . . » 202

SERVIZIO D'OSPEDALE. — Esclusione dei volontari di un anno dal soprasoldo di servizio d'ospedale . . . . . » 324

SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (supplemento N. 10 *Giornale militare* 1870) . . . . . » 213

Idem — Variazioni di prezzi ed aggiunta di medicinali . . » 415

SERVIZIO TERRITORIALE. — Visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze . . . . . » 27

Idem. — Segnali di tromba per la cavalleria . . . . . » 303

SERVIZIO TRASPORTI — Costituzione, attribuzioni e norme di servizio della direzione trasporti . . . . . » 194

SERVIZIO VETERINARIO. — Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito . . . . . » 276

Idem — Riforma, vendita ed abbattimento di cavalli inabili al servizio . . . . . » 167

SESTRI LEVANTE-SPEZIA. — Apertura del tronco di ferrovia . *Pag.* 24
SITUAZIONI DELLA FORZA. — I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza . . . . . » 299
SOLMONA-MOLINA. — Apertura del tronco di ferrovia . . . . . » 60
SOPPRESSIONE D'ASSEGNI. — Circa la soppressione dell'assegno di 50 centesimi agli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria . . . . » 309
SOPPRESSIONE DI COMPAGNIE. — Circa la soppressione delle compagnie di disciplina speciali . . . . . » 324
SOPPRESSIONE D'IMBARCHI E SBARCHI. — Circa la soppressione degli imbarchi e sbarchi a *Pizzo* ed a *Paola* e modificazioni all'*Itinerario generale del regno* in seguito a tale soppressione ed all'apertura del tronco ferroviario *Monasterace-Catanzaro* . — » 281
SOPPRESSIONE DI TAPPE. — Soppressione della tappa a *Mignano* per le truppe di cavalleria . . . . . — » 57
SOPRASOLDO D'OSPEDALE. — Esclusione dei volontari di un anno dal soprasoldo di servizio d'ospedale . . . . . » 324
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO. — Circa i sottufficiali in congedo che desiderino essere riammessi in servizio, ed aspirino alla rafferma con premio . . . . . — » 35
SPALLINI DEGLI ALLIEVI DEI COLLEGI. — Numeri sui medesimi. » 309
SPECCHI CARATTERISTICI. — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei RR. Principi (Allegato N. 3). . . . . » 59
Idem — Modificazione all'*Atto* N. 59 del 1873 relativamente agli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali della milizia mobile . . . . . » 142
Idem — Modificazione all'Istruzione per la compilazione dei medesimi . . . . . » 206
SPERONI E STAFFE. — Circa gli speroni e staffe degli ufficiali dei bersaglieri . . . . . » 309
SPIEGAZIONI. — Circa la distribuzione della seconda coperta alle truppe. » 413
STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Chiarimenti ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina . . . . . » 325
Idem — Deduzione del tempo della ferma ai soldati transitati nelle compagnie di disciplina (schiarimenti) . . . . . » 355
Idem — Soldati uscenti dagli stabilimenti militari di pena e sottoposti a rassegna di rimando . . . . . » 67
Idem — Soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare » 19
Idem — Soppressione delle compagnie di disciplina speciali . . » 324

STAMPA DI MODULI. — Aggiunta al modellario . . . . . *Pag.* 8
STAMPATI. — Moduli degli stampati prescritti dalla nuova Istruzione per le matricole . . . . . » 304
STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1874. . . . . » 256
Idem — I militari di 3ª categoria non vanno compresi nelle situazioni della forza . . . . . » 209
STIPENDI NELL'ESERCITO. — Assegnamenti dei colonnelli investiti, per R. Decreto, di funzioni inerenti al grado di maggior generale » 7
Idem — Designazione dei casi di perdita di cavalli per cause di servizio. Indennità per la provvista di cavalli ai sottufficiali promossi sottotenenti nelle armi a cavallo . . . . . » 345
Idem — Indennità cavalli per gli ufficiali generali . . . . . » 69
Idem — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 marzo 1875 » 122
Idem — Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale . . . . . » 357
Idem — Modificazioni all'Istruzione del servizio interno dell'Istituto topografico militare . . . . . » 55
Idem — Pagamento del debito delle masse rimonta eccedenti il limite massimo . . . . . » 346
Idem — Regio Decreto che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'esercito e le indennità varie ai comandi, corpi, servizi, uffici e stabilimenti militari per determinate spese . . . . » 81
Idem — Ritenzioni sulla paga agli esenti dall'ordinario ed ai caporali e soldati che ricevono il rancio a carico della massa generale uomini . . . . . » 174
SUSSISTENZE MILITARI. — Avvertenze da aversi nel caricare i carri per pane . . . . . » 162
Idem — Razioni d'assaggio pane . . . . . » 144

T

TABELLE DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO. — Modificazione ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle medesime *Pag.* 53
TABELLE DI RECLUTAMENTO. — Tabelle di reclutamento dei diversi corpi dell'esercito . . . . . » 387

TASSA D'AFFRANCAZIONE. — R. Decreto che stabilisce la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per i volontari di un anno . . . . . *Pag.* 4
TERONTOLA-CHIUSI. — Apertura del tronco di ferrovia . . » 360
TORREMARE-PISTICCI — Apertura del tronco di ferrovia . . » 247
TRASPORTI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari . . . . . » 378
TRASPORTO DI MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Legge che autorizza la spesa di L. 4.500,000 per acquisto e trasporto di materiale per le batterie da campagna di grosso calibro . . . . » 239
TRIBUNALI MILITARI. — Sentenze pronunciate dalle commissioni d'inchiesta o dai tribunali militari speciali contro ufficiali . » 231
TRUPPE DI CAVALLERIA. — Soppressione della tappa a *Mignano* per le medesime . . . . . » 57

U

UDINE-GEMONA-OSPEDALETTO. — Apertura del tronco di ferrovia *Pag.* 350
UFFICIALI COMANDATI AI DISTRETTI. — Variazioni matricolari dei medesimi . . . . . » 156
UFFICIALI DELLA MILIZIA MOBILE. — Intervento dei medesimi alle funzioni pubbliche . . . . . » 20
Idem — Obbligo di servizio dei medesimi . . . . . » 159
UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Intervento dei medesimi alle funzioni pubbliche . . . . . » 20
UFFICIALI DI RISERVA. — Intervento dei medesimi alle funzioni pubbliche . . . . . » 20
Idem — Intervento dei medesimi in consigli di disciplina . » 66
UFFICIALI D'ORDINANZA DI S. M. IL RE. — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degl'ufficiali d'ordinanza di di S. M il Re e dei RR. Principi . . . . . » 59
UFFICIALI ESTERI. — Formalità da eseguirsi dai medesimi per visitare stabilimenti militari ed assistere a manovre ecc. . . » 139
UFFICIALI GENERALI. — Indennità cavalli ai medesimi . . » 69
UFFICIALI INFERIORI VIAGGIANTI AL SEGUITO DI UFFICIALI GENERALI. — Limitazione del diritto di assegno di ferrovia ai medesimi . . . . . » 357

UFFICIALI MEDICI. — Chiarimento all'art. 5° circa gli ufficiali medici in congedo illimitato che prestano servizio sussidiario ad ospedali o stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 272
UFFICIO DE' PERSONALI VARI. — Conto corrente col tesoro per i fondi dell'ufficio de' personali vari . . . . . » 421
UFFICIO DI REVISIONE. — Invio dei conti interni al medesimo . » 32
UNIFORME. — Varianti all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina » 226

V

VAGLIA DEL TESORO. — Norme per l'esazione dei medesimi . *Pag.* 147
VAL DI COREGNA E VAL DI LOMBACCA. — Numero e larghezza delle zone soggette a servitù militari nelle proprietà contigue a due magazzini di polvere . . . . . » 217
VARIANTE. — Agli art. 34 e 35 del Regolamento di disciplina circa il saluto . . . . . » 420
Idem — Ai N.i 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873. Roggimenti di cavalleria . . . . . » 302
Idem — All'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 72
Idem — All'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 175
Idem — All'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 177
Idem — Alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 7 sul piede di pace: posto da prendersi dai serventi al comando *montate* quando la batteria non è seguita dai carri da munizione » 78
Idem — All'Istruzione per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°. » 74
Idem — All'Istruzione sulla divisa dei medici, farmacisti e veterinari militari del 5 agosto 1871 . . . . . » 73
Idem — Al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio. . . . . » 212
Idem — Al N. 33 dell'*Atto* 196 del 1873 (Direzioni di sanità militare). » 194
Idem — Al N 1459 del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria. . . . . » 157
Idem — Al § 71 del Regolamento d'istruzione delle reclute . » 171
Idem — al § 71 dell'Istruzione che fa seguito al regolamento 8 giugno 1875 (Ferrovie) . . . . . » 324

VARIANTI. — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 169
Idem — Al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . . . » 212
Idem Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 228
Idem — Alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria . . . . . » 296
Idem — All'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 226
Idem — All'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere muniti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 e 74 . . . . . » 251
Idem — Al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi . . . . . » 151
VARIAZIONI. — Alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore. » 6
Idem — Variazioni di prezzi di medicinali ed aggiunta. . . » 415
VARIAZIONI MATRICOLARI. — Degli ufficiali comandati ai distretti. » 156
VENTIMIGLIA. — Numero ed ampiezza delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazioni . . . . . » 217
VESTIARIO USATO. — I reggimenti granatieri possono ritirare alcuni oggetti di vestiario agli uomini che mandano in congedo illimitato . . . . . » 276
VETERANI ED INVALIDI. — R. Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati nel corpo veterani ed invalidi. . . . . » 1
VIAGGI IN FERROVIA. — Limitazione del diritto all'assegno di ferrovia in posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori che viaggiano al seguito di un ufficiale generale . . . . . » 357
VISITE. — Circa le visite da rendersi ai comandanti di navi nazionali od estere e saluti colle artiglierie da farsi in tali circostanze. » 27
VIVANDIERI. — Circa i vivandieri non militari alloggiati in quartiere . . . . . » 143
VIVERI DELLA TRUPPA. — Divieto di far stipulazioni nei contratti pei viveri della truppa a favore degli ufficiali. Conteggio della razione pane dei sottufficiali in piccola licenza . . . » 277

VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno . . . . . *Pag.* 4

Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 223

Idem — Esclusione dei medesimi dal soprasoldo di servizio d'ospedale . . . . . » 324

Z

ZAINO. — Affardellamento dello zaino delle compagnie alpine . *Pag.* 310

ZAPPATORI DI CAVALLERIA. — Nuovo modo di portare gli strumenti da zappatori nei reggimenti cavalleggeri (ultimi 10 reggimenti di cavalleria) . . . . . » 249

ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Tempo di servizio richiesto per la nomina dei soldati a zappatori . . . . » 276

Idem. — Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . . . . » 296

ZONE DI SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia . . . . . » 217

Idem — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino a polveri in Como . . . . . » 287

Idem — R. Decreto che determina il numero e larghezza delle zone soggette a servitù militari nelle proprietà contigue a due magazzini a polvere in val di Coregna ed in val di Lombacca » 217

163,501





